REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 4 settembre 2012 **Anno XLIII - N. 73**



Lonigo (Vi), Villa Rocca Pisana.
Sul colle che domina Lonigo, Vittor Pisani fece costruire, nel 1576, una villa per sfuggire alla pestilenza scoppiata a Venezia. Si tratta di una villa veneta palladiana eretta da Vincenzo Scamozzi. La villa, a pianta centrale, è coronata da una cupola avente alla sommità un'apertura. Il pronao ionico è inserito nel corpo di fabbrica nella facciata principale, mentre gli altri lati si aprono con una semplice serliana.

(Archivio fotografico Promozione turistica Regione del Veneto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **145** del 7 agosto 2012
Costituzione del Comitato di coordinamento istituzionale (art. 7 LR n. 3/2009). Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 24/11/2010: sostituzione membro effettivo Provincia di Vicenza. 11
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **146** del 14 agosto 2012
L. 17.04.1957 n. 278. Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Navene in Comune di Malcesine (VR). 12
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **147** del 14 agosto 2012
L. 17.04.1957 n. 278. Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Frassenè in Comune di Voltago Agordino (BL). 13
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **148** del 14 agosto 2012.
Classificazione a strada d'interesse regionale dei tratti dell'ex S.S. 50 bis (cod. ANAS NSA 127) tra le progressive km 5+570 e km 15+179 in Provincia di Belluno e Vicenza e dell'ex S.S. 50 bis var (cod. ANAS NSA 271) sotteso tra le progressive km 6+300 e km 7+600 in Provincia di Belluno. 15
[Trasporti e viabilità]

n. **149** del 14 agosto 2012
Nomina componente della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, articolo 3 lettera b). Legge regionale 30.12.1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna". 17
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI

n. **13** del 1 agosto 2012
Pagamento quota associativa per l'anno 2012 all'Osservatorio Legislativo Interregionale 18
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA UNITÀ DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI

n. **30** del 19 luglio 2012
Concessione dell'uso del marchio "Qualità Verificata". Domande ammissibili - 4° Decreto 2012. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1551 del 27 settembre 2011. 19
[Agricoltura]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1639** del 7 agosto 2012
Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario. Art. 6 D.L. 78/2010. 24
[Informazione ed editoria regionale]

n. **1640** del 7 agosto 2012
Programma "Europe for Citizens": Progetto "WEB MEMO - European Digitalization of Shared Memories ". Autorizzazione alla stipula dell'Accordo di Partenariato. 29
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1642** del 7 agosto 2012
Autorizzazione a proporre appello, con istanza cautelare, avanti il Consiglio di Stato avverso e per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto n. 984 del 12.07.2012, di accoglimento di quattro ricorsi riuniti proposti per l'annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale n. 512 del 19.04.2011 e n. 2208 del 20.12.2011 e del decreto della Direzione Mobilità n. 60/62.01.02 del 27.05.2011. 47
[Affari legali e contenzioso]

n. **1643** del 7 agosto 2012
N° 17 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 48
[Affari legali e contenzioso]

n. **1644** del 7 agosto 2012
Non costituzione in giudizio in numero 9 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 49
[Affari legali e contenzioso]

n. **1645** del 7 agosto 2012
Ratifiche DPGR n. 132 del 13.07.2012 e n. 133 del 13.07.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 50
[Affari legali e contenzioso]

n. **1646** del 7 agosto 2012
Presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI". 51
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1647** del 7 agosto 2012
Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico "AdriaMuse" (codice 015) D.G.R. 3416 del 30.12.2010. Autorizzazione all'acquisizione di un'unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio demoetnoantropologico relativo alle aree venete interessate dal progetto. Prenotazione di spesa. 55
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1649** del 7 agosto 2012
Adesione al "Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano Attuativo 2012-2014" per l'attuazione del Sistema di Interscambio dei dati catastali e la fornitura dei servizi agli Enti Locali, in modalità di cooperazione applicativa. 57
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1650** del 7 agosto 2012
Autorizzazione alla realizzazione dell'Agenda Digitale del Veneto. 96
[Informazione ed editoria regionale]

n. **1651** del 7 agosto 2012
Contratto per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema di networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione - n. d'ordine: DIR 1/2008. Variante in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e dell'art 48 della L.R. 04/02/1980, n. 6. 100
[Informazione ed editoria regionale]

n. **1652** del 7 agosto 2012
Programma 2011 - 2014 di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico locale. 105
[Trasporti e viabilità]

n. **1653** del 7 agosto 2012
Funzioni amministrative delegate ai Comuni rivieraschi del lago di Garda sponda veneta ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 52/89. D.G.R. 1780 del 1.7.08, allegato A, modifica parziale agli indirizzi operativi. 116
[Trasporti e viabilità]

n. **1654** del 7 agosto 2012
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.P.A. - Autostrada Valdastico A31 Nord - Comuni di localizzazione: Piovene Rocchette, Cogollo del Cengio, Velo d'Astico, Arsiero, Valdastico, Rotzo, Pedemonte, Lastebasse e Caltrano (VI) in Regione del Veneto; Lavarone, Folgaria, Besenello, Calliano e Nomi (TN) in Provincia Autonoma di Trento. - Procedura di VIA Statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Legge Obiettivo n. 443/2001 - D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 121
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1656** del 7 agosto 2012
Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 39) //Vincolate. 173
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1657** del 7 agosto 2012
Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 14. (Provvedimento di variazione n. 40) // Competenza/Cassa. 179
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1662** del 7 agosto 2012
Variazioni al bilancio per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine. (Provvedimento di variazione n. 41). 188
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1663** del 7 agosto 2012
Aggiornamento della denominazione della Commissione Regionale per le Infezioni Ospedaliere in "Commissione Regionale per le infezioni correlate all'assistenza" ed aggiornamento della composizione della stessa. Modifica della DGR n. 975 del 21 marzo 2000 e della DGR n. 2676 del 7 agosto 2006. 190
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1664** del 7 agosto 2012
Presa d'atto dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti. 192
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1665** del 7 agosto 2012
Presa d'atto dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+". 200
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1666** del 7 agosto 2012
Progetto per lo sviluppo della assistenza primaria approvato con DD.G.R. n. 41 e n. 1666 del 2011. Impegno di spesa. 226
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1667** del 7 agosto 2012
Riorganizzazione della formazione continua e specifica per la Medicina Convenzionata di Assistenza Primaria. 229
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1669** del 7 agosto 2012
Piani di Alienazione del patrimonio immobiliare disponibile di proprietà delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, dell'Azienda Ospedaliera di Verona (Gestione Liquidatoria) e dell'I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto. 232
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1670** del 7 agosto 2012
Prime determinazioni in merito alle iniziative da porre in atto per l'anno 2012 in relazione all'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review) - Rideterminazione dei tetti di costo di cui alla DGR 715/2012. 234
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1672** del 7 agosto 2012
Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. DGR 2165/2010. Approvazione intervento Azienda ULSS n. 21. 237
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1673** del 7 agosto 2012
Sanità, aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. Approvazione Protocolli di intesa del 12 giugno 2012 e del 10 luglio 2012. Autorizzazione incremento fondi di risultato relativi all'anno 2008. 238
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1674** del 7 agosto 2012
Sanità, aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. Approvazione Protocolli di intesa del 12 giugno 2012 e del 10 luglio 2012. Perequazione per le discipline mediche e veterinarie con limitata possibilità di esercizio dell'attività libero professionale. 246
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1675** del 7 agosto 2012
"Programma regionale di prevenzione e sorveglianza degli incidenti domestici". Impegno di spesa. 255
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1676** del 7 agosto 2012
Progetto per la sorveglianza delle malattie emergenti. Impegno di spesa. 257
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1677** del 7 agosto 2012
Programma Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale. Impegno di spesa. 259
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1679** del 7 agosto 2012
Programma attuativo degli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. - Bando Ricerca Finalizzata 2010 - Approvazione ed autorizzazione alla realizzazione dei progetti di ricerca. 261
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1680** del 7 agosto 2012
"Associazione Protezione Animali O.N.L.U.S.", con sede in Strada Statale Romea 98, Chioggia (VE). Rinnovo iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche ai sensi dell'art. 9, della L.R. 60/1993, per il triennio 2012-2015. 268
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1681** del 7 agosto 2012
Accordo Regione del Veneto - Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto relativo alla collaborazione per la gestione delle attività del Progetto MESSE presentato nel Programma di Cooperazione Interregionale Interreg IVC 2007 - 2013. 269
[Secondario, settore]

n. **1682** del 7 agosto 2012
Approvazione delle "Modalità operative per la gestione del Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative" e dello schema di convenzione con Veneto Sviluppo SpA, in applicazione dell'art 13, comma 2, lettera a), della L.R. 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto". 279
[Secondario, settore]

n. **1683** del 7 agosto 2012
Approvazione di nuovi criteri per la presentazione e la rendicontazione di progetti di cui all'art. n. 10 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, "Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto" che prevede interventi a sostegno dell'associazionismo cooperativo..... 299
[Secondario, settore]

n. **1689** del 7 agosto 2012
Autorizzazione alla concessione in comodato d'uso di alloggi a favore degli operatori della polizia nazionale assegnati ai presidi di sicurezza. ATER di Treviso. L.r. n. 2/2007, art. 54. 310
[Edilizia abitativa]

n. **1690** del 7 agosto 2012
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Belluno. Approvazione piano di reinvestimento fondi contabilizzati negli anni 2008-2011. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14.....312
[Edilizia abitativa]

n. **1691** del 7 agosto 2012
Finanziamento di interventi di edilizia residenziale pubblica - recupero delle disponibilità non utilizzate (art. 5 - L.r. 18 gennaio 1999, n. 2).....313
[Edilizia abitativa]

n. **1692** del 7 agosto 2012
Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009). Approvazione del programma coordinato di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie ulteriormente assegnate dallo Stato. 315
[Edilizia abitativa]

n. **1693** del 7 agosto 2012
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). "Interventi non ultimati", destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato (allegati "C" e "D", D.G.R. n. 1567 del 26.5.2009 - decreti dirigente Regionale Direzione edilizia abitativa 11.2.2010, n. ri 64 e 67 e 27.4.2010, n. ri 249, 252). Provvedimenti. 324
[Edilizia abitativa]

n. **1694** del 7 agosto 2012
Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Esercizio 2010. Autorizzazione variante al progetto preliminare per la costruzione dell'impianto sportivo denominato "Accademia del rugby" di proprietà del Comune di Mogliano. L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, art. 28. Azioni di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva..... 328
[Sport e tempo libero]

n. **1695** del 7 agosto 2012
Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali (LR 13/1999 e art. 25 LR 35/2001). DGR 3955/2009. Nuova proroga per avvio esecuzione dell'opera "Intervento di restauro e ristrutturazione del teatro Zago", soggetto attuatore il Comune di Loreo (RO). 330
[Programmazione]

n. **1696** del 7 agosto 2012
"Impianti Astico Srl". Rinuncia autorizzazione unica rilasciata con DGR n. 1037/2012 per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas e di un impianto di trattamento del digestato per l'abbattimento dell'azoto con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 1033 kW da realizzarsi in Comune di Thiene (VI) (D.Lgs 387/2003 - D.Lgs 152/2006). 332
[Energia e industria]

n. **1697** del 7 agosto 2012
Realizzazione di reti di teleriscaldamento mediante contratti di partenariato pubblico-privato in attuazione dell'avviso pubblico di cui alla DGR n. 690 del 24.5.2011 - POR FESR CRO 2007-2013 Asse 2 "Energia" azione 2.1.2 "interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici" Cod. azione SMUPR 2A212. 333
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1698** del 7 agosto 2012
Costituzione di un Gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di vitivinicoltura sostenibile. 339
[Agricoltura]

n. **1699** del 7 agosto 2012
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Approvazione delle modifiche proposte con deliberazioni del 16 giugno 2011, n. 54/CR, del 13 dicembre 2011, n. 143/CR e del 7 maggio 2012, n. 34/CR. 341
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1701** del 7 agosto 2012
Ratifica decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 143 del 25 luglio 2012: "Controllo Atti: Annullamento deliberazioni dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.05.2012 "Convalida, ad effetto conservativo, di atti". - Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 14 del 2.07.2012 "Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.5.2012. Chiarimenti". 344
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1702** del 7 agosto 2012
Protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa fra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Veterinaria e l'Organismo Pagatore Regionale - AVEPA..... 345
[Veterinaria e zootecnia]

n. **1703** del 7 agosto 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti - Via Matteotti n. 8 - Taglio di Po (RO) dell'Azienda Ulss n. 19 - Adria (RO) con sede legale in Adria Piazza degli Etruschi n. 9. (lr n. 22/2002). 351
[Servizi sociali]

n. **1704** del 7 agosto 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio di Pronta Accoglienza "L'Alternativa" della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale Via dell'Industria n. 51 - Vicenza. (lr n. 22/2002). 353
[Servizi sociali]

n. **1705** del 7 agosto 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo B "Il Bosco" della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale Via dell'Industria n. 51 - Vicenza. (lr n. 22/2002).....355
[Servizi sociali]

n. **1706** del 7 agosto 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo B, della Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale a Rimini loc. Sant'Aquilina - Via Valverde n. 10/B (lr n. 22/2002).....357
[Servizi sociali]

n. **1707** del 7 agosto 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C "Il Colle" - Via degli Ulivi n. 18 - Arquà Petrarca (PD) della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale Via dell'Industria n. 51 - Vicenza. (lr n. 22/2002). 359
[Servizi sociali]

n. **1708** del 7 agosto 2012
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C della Comunità Terapeutica Società Cooperativa Sociale Villa Renata con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia (lr n. 22/2002).....361
[Servizi sociali]

n. **1709** del 7 agosto 2012
Approvazione del programma operativo delle attività della Direzione Servizi Sociali in ambito europeo - Anni 2012 e 2013. 363
[Servizi sociali]

n. **1711** del 7 agosto 2012
Autorizzazione alla firma disgiunta del Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e le n. 41 Amministrazioni Comunali di cui al DDR n. 177 del 22/06/2012 "DGR 2516/11 Sistema regionale integrato di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, bando a3) implementazione Madri di giorno: approvazione graduatoria Comuni beneficiari e assegnazione relativi importi." 370
[Servizi sociali]

n. **1712** del 7 agosto 2012
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Ipab Lascito Fondazione Canova di Crespano del Grappa (TV). 377
[Servizi sociali]

n. **1713** del 7 agosto 2012
Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 21/1989; L.R. n. 22/1989). Anno 2012.....379
[Servizi sociali]

n. **1714** del 7 agosto 2012
Contributo straordinario al Banco alimentare - Comitato del Veneto. 387
[Servizi sociali]

n. **1716** del 7 agosto 2012
Interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. L.R. n. 11 del 13.04.2001 art. 133. Contributi anno 2012 per l'acquisto di automezzi 388
[Servizi sociali]

n. **1717** del 7 agosto 2012
Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori. Rinnovo affidamento all'Osservatorio regionale Politiche Sociali della Regione del Veneto presso l'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV) dell'attività amministrativo - contabile per l'anno 2012.. 390
[Servizi sociali]

n. **1719** del 7 agosto 2012
Gestione Osservatorio Regionale Immigrazione. Affidamento incarico e approvazione schema Convenzione. Piano Triennale 2010-2012 degli interventi nel settore dell'immigrazione - Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 20.10.2010 e Programma annuale 2012 in materia di immigrazione Deliberazione della Giunta Regionale n. 1631 del 31 luglio 2012.....421
[Emigrazione e immigrazione]

n. **1720** del 7 agosto 2012
Esonero dal servizio, cessazioni unilaterali per limiti di età e per limite contributivo dei 40 anni. Ricognizione della situazione normativa a seguito dell'abrogazione dell'art. 43 legge regionale 16 febbraio 2010, n° 11 operata dall'art. 10 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012)..... 429
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1722** del 7 agosto 2012
Autorizzazione alla costituzione avanti la Corte d'Appello di Venezia nel giudizio d'appello promosso dal prof. Grassivaro contro l'on. dott. Giancarlo Galan. 432
[Affari legali e contenzioso]

n. **1726** del 7 agosto 2012
Verifica dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale da parte del Direttore Generale dell'ARPAV. Corresponsione integrazione del trattamento economico. Annualità 2011. 433
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1727** del 7 agosto 2012
D.G.R. 769/2012 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni ". Applicazione ai provvedimenti trasmessi sino alla data del 30/07/2012 dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi. 434
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1728** del 7 agosto 2012
Piani faunistico-venatori regionale e provinciali (artt. 8 e 9 della L.R. n. 50/93). Delibere di Giunta regionale n. 792 del 7.6.2011 e n. 834 del 14.6.2011. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).....438
[Caccia e pesca]

n. **1729** del 14 agosto 2012
Iniziative a favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta presente nell'area mediterranea per l'anno 2012. Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 25. 441
[Relazioni internazionali]

n. **1730** del 14 agosto 2012
Spese operative afferenti l'attività editoriale di cui alla L.R. 5/84. Esercizio 2012 Autorizzazione budget operativo e impegno di spesa. Art. 49 L.R. 39/2001. 443
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1731** del 14 agosto 2012
Autorizzazione ad esercitare tutte le azioni stragiudiziali e giudiziali necessarie al recupero della tassa di concessione governativa indebitamente applicata per l'uso di dispositivi di telefonia mobile, dotati di SIM in abbonamento. 445
[Affari legali e contenzioso]

n. **1732** del 14 agosto 2012
N° 2 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 446
[Affari legali e contenzioso]

n. **1733** del 14 agosto 2012
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 4 avanti il Tribunale di Venezia, n. 4 avanti il Tribunale di Treviso, n. 6 avanti il Tribunale di Padova, n. 2 avanti il Tribunale di Verona, n. 7 avanti il Tribunale di Vicenza, n. 3 avanti il Tribunale di Rovigo. 447
[Affari legali e contenzioso]

n. **1734** del 14 agosto 2012
Ratifiche DPGR n. 139 del 20.07.2012 e n. 144 del 3.08.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 448
[Affari legali e contenzioso]

n. **1735** del 14 agosto 2012
Progetto europeo BE-NATUR "BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites" (Programma SEE 2007-2013). Incarico per servizi e consulenze all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura. 449
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1736** del 14 agosto 2012
Valutazione di piani, programmi e progetti infrastrutturali - DGR n. 2935 del 14 dicembre 2010. Integrazione del service tecnico affidato alla società Veneto Strade SpA per attività a supporto della Segreteria tecnica del NUVV. Assunzione impegno di spesa. 470
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1737** del 14 agosto 2012
Istituzione di corsi di aggiornamento professionale per guide alpine anno 2012. (art. 10 L. R. 1/2005). 477
[Sport e tempo libero]

n. **1738** del 14 agosto 2012
Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale 2007-2013 (SEE) - Progetto CULTEMA. Avvio procedure per l'affidamento di servizi D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 479
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1740** del 14 agosto 2012
Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR 2007-2013 obiettivo "Competitività regionale e occupazione" approvato con Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007. Asse prioritario 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio". Linea di intervento 3.2 "Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale". Azione 3.2.1 "Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura." Approvazione schema accordo di collaborazione. 482
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1742** del 14 agosto 2012
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 14. (Provvedimento di variazione n. 42) // Cassa..... 492
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1743** del 14 agosto 2012
Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di Comuni per l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla costituzione di una Unione di Comuni o alla fusione di Comuni. Anno 2012..... 497
[Enti locali]

n. **1744** del 14 agosto 2012
Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2012. Deliberazione n. 72/CR del 17.07.2012 (L.R. n. 30/2007, art. 3, comma 3)..... 502
[Enti locali]

n. **1745** del 14 agosto 2012
Variazioni al bilancio per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 45). 514
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1746** del 14 agosto 2012
Azienda Ulss 9 Treviso e IRCCS - IOV di Padova: riconoscimento, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006, rispettivamente delle strutture complesse di "Pediatria" e di "Oncologia medica" quali strutture a direzione universitaria "ad personam". Deliberazione n. 54/CR del 12 giugno 2012 - art. 14, comma 7, della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5. 516
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1747** del 14 agosto 2012
Art. 20 L. 67/88 - Azienda U.L.S.S. n. 6. Assegnazione finanziamento per lavori urgenti di ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza. 518
[Edilizia ospedaliera]

n. **1748** del 14 agosto 2012
Piano Regionale Prevenzione - anni 2010-2012. Impegno di spesa per la terza annualità di finanziamento..... 520
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1749** del 14 agosto 2012
Programma 2012 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM). Adesione ai Progetti " Modelli organizzativi per la gestione in continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta", "Individuazione delle diseguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e contrasto" e "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d. lgs. 81/2008". Approvazione Accordi di Collaborazione. 523
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1750** del 14 agosto 2012
Programma Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale. Approvazione piano attività anno 2012 e impegno di spesa. 592
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1751** del 14 agosto 2012
L.R. 28.12.1993 n. 60. Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Identificazione dei cani mediante microchip. Linee guida. Modifica del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto. 617
[Veterinaria e zootecnia]

n. **1752** del 14 agosto 2012
Discarica sita in comune di Pescantina -VR in località Ca' Filissine. Approvazione dello schema recante l'ulteriore atto integrativo al protocollo d'intesa già sottoscritto in data 03 marzo 2010. 631
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1754** del 14 agosto 2012
Iniziative di promozione turistico-culturale del Veneto nel mercato nazionale e internazionale in collaborazione con la Fondazione Arena di Verona. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.....635
[Turismo]

n. **1755** del 14 agosto 2012
"Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s.". Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Oppeano (VR) e contestuale revoca della D.G.R. n. 3563 del 13 novembre 2007. 637
[Energia e industria]

n. **1756** del 14 agosto 2012
"Società agricola Valbissara s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Nogara (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 645
[Energia e industria]

n. **1758** del 14 agosto 2012
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., promosso avanti il Tribunale di Agrigento dall'Istituto Finanziario Mediterraneo Spa (ISFIME SPA) contro Regione Veneto ed Equitalia Nord SpA. 654
[Affari legali e contenzioso]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 145 del 7 agosto 2012

Costituzione del Comitato di coordinamento istituzionale (art. 7 LR n. 3/2009). Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 24/11/2010: sostituzione membro effettivo Provincia di Vicenza.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'art. 7, comma 2, Legge regionale 13.03.2009 n. 3 che prescrive la costituzione da parte del Presidente della Giunta regionale del Comitato di coordinamento istituzionale;

Visto l'art. 7 comma 3 che stabilisce che il comitato sia composto dall'Assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali del Veneto o dagli assessori delegati, da 4 rappresentanti dell'ANCI di cui 2 di Comuni capoluogo di Provincia e 2 rappresentanti della sezione regionale dell'UNCEM;

Viste le designazioni pervenute dalle Amministrazioni provinciali e dall'UNCEM e conservate agli atti presso la Direzione Lavoro;

Considerato che sulla base di tali designazioni è stato costituito il Comitato di coordinamento istituzionale con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 24/11/2010;

Considerato che con Decreto del Presidente della Repubblica il 31 maggio 2012 è stato nominato Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza Attilio Schneck, a seguito della scadenza degli organi elettivi e all'art. 23 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che detta una nuova disciplina delle funzioni e della composizione degli organi delle Province, rinviando a successiva legge che stabilirà le nuove modalità di elezione;

Considerato che con la nota n. 51781 del 9 luglio 2012, il Commissario straordinario della Provincia di Vicenza Attilio Schneck ha comunicato la propria designazione quale membro effettivo del Comitato di coordinamento istituzionale, in sostituzione di Morena Martini, già Assessore al lavoro della Provincia di Vicenza;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina del Commissario straordinario Attilio Schneck quale membro effettivo del Comitato di coordinamento istituzionale per la Provincia di Vicenza, in sostituzione di Morena Martini.

decreta

1. di nominare il Commissario straordinario Attilio Schneck quale membro effettivo del Comitato di coordinamento istituzionale per la Provincia di Vicenza, in sostituzione di Morena Martini.
2. La Direzione regionale lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 146 del 14 agosto 2012

L. 17.04.1957 n. 278. Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Navene in Comune di Malcesine (VR).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visti l'art. 26 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, in base al quale i terreni collettivi di originaria appartenenza delle frazioni devono essere amministrati dalle medesime, separatamente dagli altri, e l'art. 64 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766";

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";

Visti il DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e il DPR 24 luglio 1977, n. 616, con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di usi civici;

Vista la L.R. 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici" e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Navene, in Comune di Malcesine (VR), è in scadenza, ed è necessario procedere al suo rinnovo e, a tal fine, indire le elezioni ai sensi della L. 278/1957;

Preso atto che, a seguito della richiesta formulata dalla Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano con nota prot. n. 281034 in data 18.06.2012, il Sindaco di Malcesine, con comunicazione prot. n. 9341 del 4.07.2012, al fine della indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Navene, ha indicato quale data più opportuna la giornata di domenica 11 novembre 2012 e quale sede del seggio elettorale la sala adiacente alla Chiesa locale di Navene sita in Via Santa Francesca;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 2 della L. 278/1957, in data 01.08.2012, registrato nel Protocollo Generale della Giunta Regionale con il n. 355671 del 1.08.2012;

Su conforme proposta della Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Sono convocati i comizi elettorali per l'elezione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Navene, in Comune di Malcesine, il giorno domenica 11 novembre 2012. Il Sindaco di Malcesine è tenuto a darne notizia agli elettori mediante manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima di tale data; copia del predetto manifesto deve essere trasmessa alla Direzione Economia e Sviluppo Montano della Regione Veneto, nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona. Per lo svolgimento delle elezioni si osservano le seguenti modalità:

a) hanno diritto a votare i cittadini residenti nella frazione di Navene iscritti nelle liste elettorali del Comune di Malcesine; ogni elettore ha diritto di votare per non più di quattro candidati; sono nulli i voti dati soltanto alla lista senza aver indicato alcun candidato;
b) l'Amministrazione comunale procede alla compilazione di apposite liste di votazione distinte in maschi e femmine, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune medesimo; dette liste sono approvate e autenticate dalla Commissione Elettorale Circondariale;
c) l'unico seggio elettorale viene costituito presso: la sala adiacente alla Chiesa locale di Navene sita in Via Santa Francesca;
d) il seggio elettorale è composto da un Presidente nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia, da tre scrutatori nominati tra persone estranee all'Amministrazione degli usi civici, purché elettori della frazione, e da un segretario scelto dal Presidente di seggio;
e) ciascuna lista di candidati, comprendente un numero di candidati non superiore a cinque e non inferiore a tre, deve essere sottoscritta da almeno dieci elettori; le liste sono ammesse e contrassegnate da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione e ammissione; dell'avvenuta formazione delle liste e del loro deposito presso la Segreteria comunale deve essere data notizia agli elettori mediante pubblicazione all'albo pretorio e mediante affissione di manifesti;
f) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del giorno di votazione. Dopo la chiusura della votazione, effettuate le relative operazioni di riscontro, viene subito dato inizio allo scrutinio e la proclamazione degli eletti è fatta di seguito dal Presidente del seggio;
g) le due liste di votazione (maschile e femminile), i registri (maschile e femminile), le schede residue (autenticate e non autenticate), nonché, dopo lo scrutinio, le schede votate (valide e non valide) con le relative tabelle di scrutinio, e il verbale delle operazioni elettorali, sono racchiusi in plichi separati, sigillati e firmati dal Presidente e da due scrutatori, quindi trasmessi in un unico plico più grande, anch'esso sigillato e firmato, alla Segreteria del Comune, che ne cura la custodia.

2. Per quanto altro non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni di cui alla L. 17 aprile 1957, n. 278, e le norme, in quanto applicabili, relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a quindicimila abitanti.

3. Il Sindaco del Comune di Malcesine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

4. Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5. Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 147 del 14 agosto 2012

L. 17.04.1957 n. 278. Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Frassenè in Comune di Voltago Agordino (BL).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visti l'art. 26 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, in base al quale i terreni collettivi di originaria appartenenza delle frazioni devono essere amministrati dalle medesime, separatamente dagli altri, e l'art. 64 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766";

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";

Visti il DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e il DPR 24 luglio 1977, n. 616, con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di usi civici;

Vista la L.R. 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio Decreto n. 42 del 31.03.2011 "L. 17.04.1957 n. 278. Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Frassenè in Comune di Voltago Agordino (BL)", con il quale sono stati convocati, per il giorno domenica 29.05.2011, i comizi elettorali per l'elezione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Frassenè, in Comune di Voltago Agordino;

Considerato che, alla scadenza del termine stabilito, nessuna lista è stata presentata dagli elettori della frazione di Frassenè, come risulta dalla nota del Comune di Voltago Agordino prot. n. 1942 del 2.05.2011;

Visto il proprio Decreto n. 72 del 20.05.2011, con il quale si è rispettivamente:

- Preso atto che sono venute meno le condizioni per l'esecuzione del citato Decreto n. 42 del 31.03.2011 "L. 17.04.1957 n. 278. Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Frassenè in Comune di Voltago Agordino (BL)", a causa della mancata presentazione delle liste dei candidati nei termini previsti;
- sospeso il procedimento elettorale in argomento e rinviato a data da destinarsi i relativi comizi elettorali.

Preso atto che, a seguito della richiesta formulata dalla Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano con nota prot. n. 277816 in data 14.06.2012, il Sindaco di Voltago Agordino, con comunicazione prot. n. 3228 del 31.07.2012, al fine della indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Frassenè, ha indicato quale data più opportuna la giornata di domenica 11 novembre 2012 e quale sede del seggio elettorale la sala sita in Viale della Vittoria n. 49/a;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 2 della L. 278/1957, in data 01.08.2012, registrato nel Protocollo Generale della Giunta Regionale con il n. 355671 del 1.08.2012;

Su conforme proposta della Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Sono convocati i comizi elettorali per l'elezione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Frassenè, in Comune di Voltago Agordino, il giorno domenica 11 novembre 2012. Il Sindaco di Voltago Agordino è tenuto a darne notizia agli elettori mediante manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima di tale data; copia del predetto manifesto deve essere trasmessa alla Direzione Economia e Sviluppo Montano della Regione Veneto, nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Belluno. Per lo svolgimento delle elezioni si osservano le seguenti modalità:

a) hanno diritto a votare i cittadini residenti nella frazione di Frassenè iscritti nelle liste elettorali del Comune di Voltago Agordino; ogni elettore ha diritto di votare per non più di quattro candidati; sono nulli i voti dati soltanto alla lista senza aver indicato alcun candidato;
b) l'Amministrazione comunale procede alla compilazione di apposite liste di votazione distinte in maschi e femmine, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune medesimo; dette liste sono approvate e autenticate dalla Commissione Elettorale Circondariale;
c) l'unico seggio elettorale viene costituito presso: la sala sita in Viale della Vittoria n. 49/a;
d) il seggio elettorale è composto da un Presidente nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia, da tre scrutatori nominati tra persone estranee all'Amministrazione degli usi civici, purché elettori della frazione, e da un segretario scelto dal Presidente di seggio;
e) ciascuna lista di candidati, comprendente un numero di candidati non superiore a cinque e non inferiore a tre, deve essere sottoscritta da almeno dieci elettori; le liste sono ammesse e contrassegnate da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione e ammissione; dell'avvenuta formazione delle liste e del loro deposito presso la Segreteria comunale deve essere data notizia agli elettori mediante pubblicazione all'albo pretorio e mediante affissione di manifesti;
h) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del giorno di votazione. Dopo la chiusura della votazione, effettuate le relative operazioni di riscontro, viene subito dato inizio allo scrutinio e la proclamazione degli eletti è fatta di seguito dal Presidente del seggio;
i) le due liste di votazione (maschile e femminile), i registri (maschile e femminile), le schede residue (autenticate e non autenticate), nonché, dopo lo scrutinio, le schede votate (valide e non valide) con le relative tabelle di scrutinio, e il verbale delle operazioni elettorali, sono racchiusi in plichi separati, sigillati e firmati dal Presidente e da due scrutatori, quindi trasmessi in un unico plico più grande, anch'esso sigillato e firmato, alla Segreteria del Comune, che ne cura la custodia.

2. Per quanto altro non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni di cui alla L. 17 aprile 1957, n. 278, e le norme, in quanto applicabili, relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a quindicimila abitanti.
3. Il Sindaco del Comune di Voltago Agordino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
4. Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 148 del 14 agosto 2012.

Classificazione a strada d'interesse regionale dei tratti dell'ex S.S. 50 bis (cod. ANAS NSA 127) tra le progressive km 5+570 e km 15+179 in Provincia di Belluno e Vicenza e dell'ex S.S. 50 bis var (cod. ANAS NSA 271) sotteso tra le progressive km 6+300 e km 7+600 in Provincia di Belluno.

[Trasporti e viabilità]

Il Presidente

• Con l'art. 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state conferite alle Regioni e agli Enti locali le funzioni amministrative concernenti la programmazione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale;

• Con il D.P.C.M. 21 febbraio 2000 e successive integrazioni apportate con D.P.C.M. del 21.09.2001, emanati ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.L.vo n. 112/1998, è stata disposta l'individuazione ed il trasferimento al demanio delle Regioni, ovvero al demanio degli enti locali territorialmente competenti, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

• Con L.R. 13 aprile 2001 n. 11, in attuazione del D.L.vo n. 112/1998 citato, sono state quindi individuate le competenze regionali in materia di viabilità, con particolare riguardo alla determinazione della rete viaria di interesse regionale facente parte del demanio regionale;

• Con deliberazioni n. 59 del 24.07.2002 il Consiglio Regionale ha individuato la rete viaria di interesse regionale;

• Con L.R. 13 aprile 2001 n. 11, art. 96, comma 1bis, la Giunta Regionale è stata autorizzata, per le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale, ad avvalersi di una società per azioni;

• Al fine di cui sopra è stata costituita la Società per Azioni Veneto Strade quale concessionaria per la Regione Veneto e varie Amministrazioni Provinciali;

• La Regione del Veneto con atto di concessione sottoscritto in data 20.12.2002, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3739 del 20.12.2002, ha affidato alla Veneto Strade S.p.A. l'esercizio delle strade di interesse regionale;

• In data 17.06.2002 la Provincia di Belluno ha affidato, con assenso regionale, alla Veneto Strade S.p.A. il servizio di gestione delle strade trasferite dallo Stato per effetto del sopraccitato Decreto legislativo 112/98, ubicate nel proprio territorio ed individuate di interesse regionale;

• Con il verbale di incontro in data 12.11.2010, ANAS S.p.A. ha proposto alla Veneto Strade S.p.A. e alla Provincia di Belluno il trasferimento dei tratti stradali della S.S. n. 50 bis (cod. ANAS NSA 127) tra le progressive km 5+570 e km 15+179 e della S.S. n. 50 bis var (cod. ANAS NSA 271) sotteso tra le progressive km 6+300 e km 7+600, attualmente in gestione alla stessa ANAS S.p.A., in quanto risultano funzionalmente non più prioritari nella rete principale di interesse nazionale, individuata ai sensi dell'art. 98, secondo comma, del D.Lgs. 112/1998, essendo stati completati i lavori di realizzazione del nuovo tracciato mediante la realizzazione di variante;

• Del tratto stradale ricadente nel Comune di Cismon del Grappa (VI) la Provincia di Vicenza, con nota del 7/02/2011 prot. 8795, ha espresso parere favorevole al trasferimento al demanio regionale della S.S. 50 bis di competenza territoriale;

• In base a quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ANAS S.p.A. ha attivato le procedure di dismissione dei tratti, sottoscrivendo nel corso del 2012, con la Società Veneto Strade S.p.A., un verbale di intenti per il trasferimento di tali tratti alla Regione Veneto;

- In base a quanto sopra richiamato si rende necessario procedere all'acquisizione al demanio regionale dei nuovi tratti di strada, e delle loro relative pertinenze, nonché alla loro nuova denominazione e relativa classificazione, così come disposto dall'art. 3 del D.P.R. 495/1992 e s.m. e i.;
- Visto il Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" e s. m. e i.;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s. m. e i.;
- Vista la Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. di denominare la viabilità trasferita da ANAS S.p.A. alla Regione del Veneto dei tratti stradali della ex S.S. 50 bis (cod. ANAS NSA 127) tra le progressive km 5+570 e km 15+179, per uno sviluppo complessivo di 9.609,00 ml, in Provincia di Belluno e Vicenza e della ex S.S. n. 50 bis var (cod. ANAS NSA 271) sotteso tra le progressive km 6+300 e km 7+600 della attuale sede della S.S. n. 50 bis var, Strada Regionale n. 50 bis "delle Scale di Primolano", classificando la stessa a "strada extraurbana secondaria";

2. di demandare alla Direzione regionale Infrastrutture l'individuazione delle nuove progressive chilometriche per l'intero sviluppo della Strada Regionale n. 50 bis "delle Scale di Primolano";

3. di disporre che la cessione dei tratti stradali sopra richiamati avvenga con apposito verbale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 495/1992 e s. m. e i.;

4. di acquisire al Demanio della Regione del Veneto le aree interessate dall'arteria stradale, 300,00 ml di reliquati tra cui i rami di svincolo, le relative pertinenze e i due fabbricati, adibiti a case cantoniere, individuati in Comune di Arsié al Catasto Fabbricati Foglio 42 - part. 8 - sub dal 6 al 13 e Foglio 26 - part. 248 - sub 3;

5. di prendere atto che il presente dispositivo di classificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 495/92 e s. m. e i.;
6. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 149 del 14 agosto 2012

Nomina componente della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, articolo 3 lettera b). Legge regionale 30.12.1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna".

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Vista la L.R. 30 dicembre 1987, n. 62, che all'articolo 3, primo comma, prevede la composizione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, così definita:

a) cinque membri eletti anche nel proprio seno dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
b) consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento per uomo e donna in materia di lavoro, membro della Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge n. 863/1994;
c) cinque membri designati dalle associazioni femminili operanti a livello regionale;
d) tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
e) tre membri designati dalle associazioni degli imprenditori;
f) un membro designato dai movimenti di cooperazione e di volontariato maggiormente rappresentativi operanti a livello regionale e individuati dalla Giunta regionale;

Visto il comma 2 del predetto articolo della L.R. n. 62/1987, che demanda al Presidente della Giunta regionale la competenza a nominare la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il proprio Decreto n. 118 in data 1 luglio 2011 con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna per la durata della IX legislatura, integrato da successivo proprio Decreto n. 128 in data 2 luglio 2012;

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2012, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 luglio 2012 con il quale la signora Sandra Miotto, nata a Venezia il 23 ottobre 1947, è stata nominata consigliera di parità effettiva della Regione del Veneto;

Dato Atto che a seguito della nuova nomina del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si deve provvedere alla nomina della componente della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b) della L.R. n. 62/1987;

Dato atto della proposta conforme della competente Struttura regionale, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quale componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della lettera b) dell'articolo 3, primo comma, della L.R. n. 62/1987, la signora Sandra Miotto, nata a Venezia (VE) il 23 ottobre 1947;
3. di incaricare la Direzione Regionale Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI n. 13 del 1 agosto 2012

Pagamento quota associativa per l'anno 2012 all'Osservatorio Legislativo Interregionale

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Il Dirigente

Considerato che

- l'Osservatorio legislativo interregionale (OLI) da più di vent'anni svolge attività di formazione e collegamento degli uffici legislativi dei Consigli e delle Giunte regionali e che tale attività si esplica attraverso incontri annuali durante i quali vengono trattati argomenti di carattere generale, quali l'esame dei problemi posti a livello regionale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, dalle sentenze della Corte Costituzionale, dall'attuazione regionale della normativa comunitaria, e dalla giurisprudenza non costituzionale di interesse regionale, ecc.;
- l'OLI ha elaborato inoltre il manuale unificato di drafting per una migliore redazione delle leggi, e predispone numerosi volumi di approfondimento sulle più rilevanti riforme istituzionali;
- l'attività di scambio di documenti e richieste di informazione tra uffici legislativi delle Regioni e delle Camere, curata dall'O. L.I., costituisce un elemento prezioso di orientamento per tutti gli uffici legislativi delle Regioni;
- che l'adesione all'Osservatorio legislativo interregionale (OLI) prevede il pagamento di una quota associativa;

Ritenuta opportuna la partecipazione della Direzione Affari Legislativi della Giunta regionale alle attività dell'OLI;

Vista la richiesta di pagamento della quota associativa per l'anno 2012 inviata dalla segreteria dell'Osservatorio in data 24.02.2012 per l'importo di Euro 250,00;

decreta

1. di autorizzare la spesa di Euro 250,00 a titolo di contributo associativo per l'anno 2012 all'Osservatorio legislativo interregionale;
2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
3. di impegnare l'importo di Euro 250,00 sul capitolo di spesa 3030 del bilancio per l'esercizio 2012 "Spese per adesione ad associazioni" che presenta sufficiente disponibilità a favore dell'OLI;
4. di liquidare l'importo in favore dell'OLI sul conto Tesoriere del Consiglio regionale della Toscana presso il Banco Popolare-Società Cooperativa, Piazza Davanzati 3 - 50100 Firenze - Codice IBAN IT 07 N05034 02801 000000000 665;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Patrizia Petralia

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA UNITÀ DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA UNITÀ DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 30 del 19 luglio 2012

Concessione dell'uso del marchio "Qualità Verificata". Domande ammissibili - 4° Decreto 2012. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1551 del 27 settembre 2011.

[Agricoltura]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" ai soggetti richiedenti indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per i prodotti, le attività e le unità tecnico-economiche (UTE) specificati nelle domande in oggetto;
2. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
3. di pubblicare il dispositivo del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, comprensivo dell'Allegato A.

Andrea Comacchio

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 30 del 19/07/2012

Concessione dell'uso del marchio "Qualità Verificata".
Domande ammissibili – 4° Decreto 2012.
Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2.
DGR n. 1551 del 27 settembre 2011.

N.	N. Domanda	Ragione sociale	Settore	UTE
1	3261/00	LOMBARDI GIULIANO	Produzioni zootecniche	Thiene (VI)
2	3301/00	UNICARVE ASS. PRODUTTORI CARNI BOVINE	Produzioni zootecniche	Legnaro (PD)
3	3441/00	SOCIETA' AGRICOLA BALLAN SOCIETA' SEMPLICE	Produzioni zootecniche	Santa Giustina in Colle (PD)
4	3446/00	ANICELLI GIANCARLO	Produzioni zootecniche	Fara Vicentino (VI)
5	3451/00	BAGGIO ANTONIO	Produzioni zootecniche	Fara Vicentino (VI)
6	3456/00	SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARE DI BARAUSSE ENRICO E C. S.S.	Produzioni zootecniche	Fara Vicentino (VI)
7	3461/00	AZIENDA AGRICOLA F.LLI BET S.S.	Produzioni zootecniche	Cordignano (TV)
8	3466/00	BONATO BORTOLO	Produzioni zootecniche	Fara Vicentino (VI)
9	3471/00	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BONATO S.S.	Produzioni zootecniche	Fara Vicentino (VI)
10	3477/00	BONTORIN MATTEO	Produzioni zootecniche	Solagna (VI)
11	3482/00	BOTTEGA BRUNO	Produzioni zootecniche	Fontanelle (TV)
12	3487/00	BRAGATO GIULIO	Produzioni zootecniche	Vazzola (TV)
13	3492/00	BRAVIN PASQUALINO	Produzioni zootecniche	Salgareda (TV)
14	3497/00	SOCIETA' AGRICOLA BRUGNERA LORENZO E FABIO S.S.	Produzioni zootecniche	Fontanelle (TV)
15	3502/00	AZIENDA AGRICOLA CAGNIN DI CAGNIN GIANFRANCO E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Produzioni zootecniche	Piombino Dese (PD)
16	3507/00	CAMPIGOTTO ALESSANDRO	Produzioni zootecniche	Oderzo (TV)
17	3512/00	DUE MAGNOLIE SOCIETA' AGRICOLA DI CARLI MICHELE E C. S.S.	Produzioni zootecniche	Pozzoleone (VI)

18	3517/00	CRIVELLARO FIORENZO	Produzioni zootecniche	Breganze (VI)
19	3522/00	CROSATO RAFFAELE	Produzioni zootecniche	San Donà di Piave (VE)
20	3532/00	FATTORIA LA DOLZA DI CURTO GIANCARLO	Produzioni zootecniche	Follina (TV)
21	3537/00	AZ. AGR. DAL COL A. D. R. L. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	Produzioni zootecniche	Pieve di Soligo (TV)
22	3542/00	AZ. AGR. PINO DI DE CECCHI GIUSEPPE	Produzioni zootecniche	Santa Giustina in Colle (PD)
23	3547/00	DE BIASI ANTONIO	Produzioni zootecniche	Follina (TV)
24	3552/00	DE CONTO GIAMPIETRO	Produzioni zootecniche	Paese (TV)
25	3557/00	DE CONTO GIUSEPPE	Produzioni zootecniche	Paese (TV)
26	3562/00	FAVARO DINO	Produzioni zootecniche	Casier (TV)
27	3567/00	GALLON ANDREA	Produzioni zootecniche	Pieve di Soligo (TV)
28	3572/00	GOBBO FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Produzioni zootecniche	Fara Vicentino (VI)
29	3577/00	MARCON AUGUSTO	Produzioni zootecniche	Conegliano (TV)
30	3582/00	MARCONATO PAOLO	Produzioni zootecniche	Camposampiero (PD)
31	3587/00	SOCIETA' AGRICOLA MAZZAROTTO F.LLI S.S.	Produzioni zootecniche	Torre di Mosto (VE)
32	3592/00	MENEGAZZO MARIANGELO	Produzioni zootecniche	Castelcucco (TV)
33	3597/00	SOCIETA' AGRICOLA MICHELON S.S.	Produzioni zootecniche	Fara Vicentino (VI)
34	3602/00	AZIENDA AGRICOLA PAEZZA DI MIOTTI APOLLONIO	Produzioni zootecniche	Breganze (VI)
35	3612/00	CELLINA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	Produzioni zootecniche	San Polo di Piave (TV)
36	3617/00	PERTILE ANTONIO PIETRO E PIETRO	Produzioni zootecniche	Breganze (VI)
37	3622/00	PIN FRANCO	Produzioni zootecniche	Vittorio Veneto (TV)
38	3627/00	SOCIETA' AGRICOLA MANZARDO E POLGA S.S.	Produzioni zootecniche	Fara Vicentino (VI)
39	3632/00	POLGA PIERANGELO	Produzioni zootecniche	Fara Vicentino (VI)
40	3637/00	AGRINORDEST SOC. AGR. DI TONELLO GIANANTONIO E ACHILLE	Produzioni zootecniche	Asolo (TV)
41	3642/00	TONON ANTONIO	Produzioni zootecniche	San Vendemiano (TV)
42	3647/00	VAROTTO ROBERTO	Produzioni zootecniche	Meolo (VE)

43	3652/00	AZ. AGR. VERZOTTO GIUSEPPE	Produzioni zootecniche	Santa Giustina in Colle (PD)
44	3657/00	AZ. AGR. ZANETTE FRANCESCO	Produzioni zootecniche	Godega di Sant'Urbano (TV)
45	3801/00	AZ. AGRICOLA PASIN SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Produzioni zootecniche	Fontanelle (TV)
46	3806/00	CA' BERTACCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Produzioni zootecniche	Fara Vicentino (VI)
47	3811/00	AZ. AGR. CARRER LUIGI	Produzioni zootecniche	Oderzo (TV)
48	3816/00	IL RIO SOCIETA' AGRICOLA DI GOTTIN E VENCATO S.S.	Produzioni zootecniche	Sandrigo (VI)
49	3821/00	TOMASELLA GIUSEPPE	Produzioni zootecniche	Codognè (TV)
50	3826/00	SOCIETA' AGRICOLA VENDRAME S.S.	Produzioni zootecniche	Fontanelle (TV)
51	3831/00	CAGNIN MARIO	Produzioni zootecniche	Santa Giustina in Colle (PD)
52	3836/00	MARZARO GIUSEPPE	Produzioni zootecniche	Salcedo (VI)
53	3841/00	GAZZOLA GIORGIO	Produzioni zootecniche	Asolo (TV)
54	3846/00	MACCA' LUIGI	Produzioni zootecniche	Sarcedo (VI)
55	3851/00	AZ. AGR. ROMANO RAFFAELE	Produzioni zootecniche	Monastier di Treviso (TV)
56	3857/00	GALLINA CLAUDIO	Produzioni zootecniche	Codognè (TV)
57	3906/00	SOC. AGR. CASTELLO S.S.	Produzioni vegetali	Belfiore (VR)
58	3908/00	AZOVE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	Produzioni zootecniche	Ospedaletto Euganeo (PD)
59	3945/00	SOCIETA' AGRICOLA ZAMUNER MARCO E STEFANO S.S.	Produzioni zootecniche	Chiarano (TV)
60	3966/00	ZANOTTO RUGGERO	Produzioni zootecniche	Quarto d'Altino (VE)
61	3981/00	BORTIGNON LORENZO	Produzioni zootecniche	Vedelago (TV)
62	4158/00	CAPOVILLA FRANCO	Produzioni zootecniche	Crespano del Grappa (TV)
63	4163/00	DAMETTO ADRIANO	Produzioni zootecniche	Altivole (TV)
64	4168/00	ZARDO FABRIZIO	Produzioni zootecniche	Crespano del Grappa (TV)
65	4173/00	AZIENDA AGRICOLA VETTORETTI PRIMO, ATTILIO E IVANO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Produzioni zootecniche	Valdobbiadene (TV)
66	4178/00	GAVA RENATO AZ. AGRICOLA	Produzioni zootecniche	Susegana (TV)
67	4183/00	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DALL'ARMELLINA S.R.L.	Produzioni zootecniche	Gorgo al Monticano (TV)
68	4188/00	SOCIETA' AGRICOLA PERUZZO GIOVANNI E C. S.S.	Produzioni zootecniche	Monastier di Treviso (TV)

69	4193/00	VIDOTTO RAFFAELE	Produzioni zootecniche	Salgareda (TV)
70	4229/00	CA' BASTIAN SOCIETA' AGRICOLA	Produzioni zootecniche	Montebelluna (TV)
71	4312/00	LATTERIA DI SOLIGO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	Produzioni zootecniche	Breganze (VI)
72	4372/00	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PANAZZOLO EGIDIO E C.	Produzioni zootecniche	Alano di Piave (TV)
73	4549/00	AGRITURISMO IL POZZO DI BISON STEFANO	Produzioni zootecniche	Piazzola sul Brenta (PD)
74	4561/00	SOCIETA' AGRICOLA OASI DEL POZZO S.R.L.	Produzioni zootecniche	Piazzola sul Brenta (PD)
75	4566/00	GUZZO S.A.S. DI GUZZO LUIGINO E C. - SOCIETA' AGRICOLA	Produzioni zootecniche	Candiana (PD)
76	4606/00	GUZZO STEFANO	Produzioni zootecniche	Cona (VE)
77	4611/00	SOCIETA' AGRICOLA GUZZO LUIGINO S.R.L.	Produzioni zootecniche	Cona (VE)
78	4616/00	BROTTO SANTE S.R.L.	Produzioni zootecniche	Cassola (VI)

UTE = Unità tecnico-economica

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1639 del 7 agosto 2012

Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario. Art. 6 D.L. 78/2010.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende approvare - in conformità alle vigenti disposizioni normative - le spese per informazione attraverso pubblicità che alcune Direzioni regionali hanno sostenuto e sosterranno nel corso del 2012.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 987 del 5 giugno 2012, ad oggetto: "Modalità applicative dell'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto legge 31.5.2010, n. 78 convertito in legge 30.7.2010, n. 122 e degli artt. 12 e 15 della L.R. 7.1.2011, n. 1" la Giunta regionale ha approvato le direttive sul contenimento della spesa di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010, per l'anno 2012.

In particolare, per quanto concerne le spese di comunicazione istituzionale di cui all'art.1 comma 5 della legge n. 150/2000, da realizzarsi attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità) le predette direttive prevedono che tali spese non debbano essere conteggiate ai fini della riduzione prevista dal D.L. n. 78/2010, purché inserite in una programmazione annuale che ne consente l'esclusione ai fini del contenimento della spesa.

Ciò anche in analogia a quanto disposto dalla stessa legge n. 150/2000 che all'art. 13 prevede che le Amministrazioni dello Stato, si dotino di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario, che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa, e l'indicazione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

Gli obiettivi che l'Amministrazione regionale deve considerare, nell'ambito della programmazione della propria attività di comunicazione istituzionale, da espletarsi in particolare con l'utilizzo dei mezzi sopraindicati, sono quelli di rendere visibili e trasparenti ai cittadini, le azioni, le progettualità, gli interventi o i comportamenti che arrecano vantaggi diretti o indiretti alla collettività.

Per tale motivo, i messaggi comunicativi dovranno essere semplici e facilmente comprensibili dai cittadini, così da consentire una percezione immediata dell'azione regionale, sia sotto il profilo della conoscenza dell'Istituzione e dei suoi progetti, che sotto il profilo della sensibilizzazione su tematiche regionali di generale interesse.

Una puntuale analisi, effettuata mediante confronto con le Direzioni e gli Assessorati, ha evidenziato l'esigenza di informare, coinvolgere e motivare i destinatari delle iniziative di comunicazione istituzionale, scegliendo accuratamente i mezzi attraverso i quali le informazioni saranno fornite, in ragione del target dei messaggi comunicativi e delle risorse economiche a disposizione della Giunta regionale.

Il confronto ha portato a delineare alcune materie per le quali si è reso necessario provvedere ad individuare, da un lato, le tematiche da pubblicizzare, e, d'altro lato, a programmare le iniziative di comunicazione attraverso i media, come segue:

1. Ambiente

Oggetto della Comunicazione:

Promozione della "Settimana dell'Ambiente veneto", diffusione delle funzioni e attività dell'Amministrazione regionale in materia ambientale

Destinatari della comunicazione:

Generalità dei cittadini.

Contenuti da diffondere e mezzi individuati:

Diffusione della conoscenza delle tematiche ambientali, sensibilizzazione alla salvaguardia del territorio e a comportamenti ed abitudini ecocompatibili, da attuarsi su stampa locale attraverso Padova Fiere S.p.A.; utilizzo delle emittenti locali per diffondere la conoscenza dell'ambiente e sensibilizzare i cittadini al rispetto delle risorse naturali come bene comune

Fondi da impegnare (regionali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012.

Per informazione su stampa: € 3.630,00

Per informazione attraverso emittenti televisive: € 72.000,00

2. Attività culturali e Spettacolo

Oggetto della Comunicazione:

Diffusione della realizzazione delle attività culturali sostenute dalla Regione del Veneto attraverso la normativa di cui alla L.R. 51/84; Diffusione delle iniziative di spettacolo, danza, musica, teatro, finanziate con la L.R. 52/84; Promozione delle iniziative di cultura cinematografica presso lo spazio della Regione del Veneto alla 69^ Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia in collaborazione con il sistema regionale delle Film Commission.

Destinatari della comunicazione:

Pubblico della Mostra del Cinema, popolazione interessata ai temi culturali e alle attività di spettacolo.

Contenuti da diffondere e mezzi individuati:

Calendari degli eventi mediante acquisto spazi su stampa, iniziative culturali promosse dalla Regione nel territorio mediante acquisti spazi su emittenti locali, per la trasmissione di programmi di approfondimento e spot della durata di 30".

Fondi da impegnare (regionali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:

Per informazione su stampa: € 6.000,00.

Per informazione attraverso emittenti televisive locali: € 151.000,00.

3. Economia e sviluppo montano

Oggetto della comunicazione istituzionale:

Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari biologici. Bioveneto in piazza; Promozione e valorizzazione delle "Fattorie didattiche aperte"- X^ Edizione.

Destinatari della comunicazione:

Insegnanti, famiglie, consumatori.

Contenuti da diffondere e mezzi individuati:

Promozione e pubblicizzazione della Giornata del Biologico e delle Fattorie didattiche aperte, mediante spot radiofonici, banner per web, servizi televisivi e inserzioni promozionali su stampa.

Fondi da impegnare (regionali e statali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:

Per informazione attraverso emittenti televisive: € 3.573,00.

Per informazione attraverso internet: € 5.299,00.

Per informazione su emittenti radiofoniche: € 24.317,00.

Per informazione su stampa: € 20.000,00.

4. Flussi migratori e Veneti nel mondo

Oggetto della comunicazione istituzionale:

Assicurare ai Veneti all'estero una costante informazione sull'attività istituzionale della Regione, sugli avvenimenti che caratterizzano la realtà sociale, economica e culturale del territorio, come previsto dalla L.R. 2/2003 e dal Programma 2012 degli interventi a favore dei Veneti nel mondo.

Destinatari della comunicazione:

Comunità venete all'estero.

Contenuti da diffondere e mezzi individuati:

Informazione istituzionale regionale su stampa e sulla rivista telematica "Veneti nel mondo".

Fondi da impegnare (regionali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:

5. Formazione

Oggetto della comunicazione istituzionale:

Comunicazione evento annuale per l'edizione 2012 del catalogo; promozione verso gli Organismi di formazione, della pubblicazione degli avvisi regionali per la partecipazione e la progettazione dell'offerta formativa da inserire a catalogo e promozione verso la cittadinanza, della pubblicazione degli avvisi regionali per la richiesta di assegnazione voucher per la partecipazione ai corsi a catalogo, etc.

Responsabilità sociale d'impresa; promozione della RSI tra le imprese, con particolare riferimento alla sicurezza e qualità del lavoro, al risparmio energetico e alla qualità dei prodotti a tutela dei consumatori.

Promozione del III° festival regionale delle Scuole di ristorazione".

Destinatari della comunicazione:

Organismi di formazione, Università, Ministeri lavoro e Istruzione, Parti sociali, Camere di commercio, Servizi territoriali per la formazione e l'istruzione, Istituti tecnici e professionali, imprese, multistakeholder, consumatori, Centri di formazione, scuole, etc.

Contenuti da diffondere e mezzi individuati:

Informazione sull'offerta formativa e sulla Responsabilità Sociale d'impresa, attuata quest'ultima attraverso Unioncamere del Veneto, allo scopo di incentivare la competitività tra le imprese venete, informazione sul Festival delle Scuole di Ristorazione, attuata attraverso la Fondazione Giacomo Rumor CPV, e con l'utilizzo di radio, tv, stampa, internet, affissioni.

Fondi da impegnare (regionali, statali e UE) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:

Per informazione attraverso emittenti televisive: € 2.500,00.

Per informazione su emittenti radiofoniche: € 1.000,00.

Per informazione attraverso internet: € 4,190,00.

Per informazione su stampa € 8.222,85.

Per informazione con affissioni € 320,00.

6. Lavori pubblici (sport)

Oggetto della comunicazione istituzionale:

Rendere noto, ad avvenuto svolgimento dei Giochi olimpici di Londra, i nomi degli atleti, che in seno alla rappresentativa italiana, avranno saputo dare lustro al Veneto nel mondo.

Destinatari della comunicazione:

Generalità dei cittadini.

Contenuti da diffondere e mezzi individuati:

Informazione su stampa.

Fondi da impegnare (regionali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:
Per informazione su stampa: € 6.000,00.

7. Pianificazione territoriale e strategica
Oggetto della comunicazione istituzionale:
Informare la collettività sull'attività di concertazione sul PTRC (Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica) al fine di promuovere l'ascolto e l'interazione con tutti i soggetti interessati e i soggetti competenti per la Valutazione Ambientale Strategica.
Destinatari della comunicazione:
Soggetti interessati dalla concertazione e autorità competenti in materia ambientale, Enti territoriali e cittadini.
Contenuti da diffondere e mezzi individuati:
Diffusione dell'attività di concertazione sul PTRC, attraverso stampa e Internet.
Fondi da impegnare (regionali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:
Per informazione su stampa: € 30.000,00
Per informazione attraverso Internet: € 25.000,00.

8. Programmazione
Oggetto della comunicazione istituzionale:
Informare la collettività sui finanziamenti UE, sul ruolo e le potenzialità della UE, congiuntamente a quelle dello Stato e della Regione.
Destinatari della comunicazione:
Beneficiari dei finanziamenti, grande pubblico, Università, giornalisti, soggetti aderenti a network.
Contenuti da diffondere e mezzi individuati:
Ruolo della UE e vantaggi ad essere cittadino europeo.
Fondi da impegnare (regionali, statali e UE) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:
Per informazione attraverso emittenti televisive: € 35.000,00.
Per informazione su emittenti radiofoniche: € 20.000,00.
Per informazione su stampa: € 25.000,00.

9. Promozione economica e internazionalizzazione
Oggetto della comunicazione istituzionale:
Informare la collettività sulle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che si svolgono in Veneto; pubblicizzare il Workshop internazionale del Turismo Veneto (Buy Veneto).
Destinatari della comunicazione:
Enti locali, Enti fieristici, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, Soggetti privati, Operatori del settore Turismo.
Contenuti da diffondere e mezzi individuati:
Elenco cronologico delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali riconosciute dalla Regione e di eventi locali di competenza dei Comuni, pubblicizzazione del Workshop internazionale del Turismo Veneto su stampa.
Fondi da impegnare (regionali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:
Per informazione su stampa: € 25.000,00.

10. Promozione turistica integrata
Oggetto della comunicazione istituzionale:
Sviluppo del Turismo sociale e accessibile; valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta; programma promozionale delle produzioni venete settore Primario anno 2012; progetto di eccellenza turistica "Piano integrato per la promozione e valorizzazione del Lago di Garda"; progetto di eccellenza turistica a carattere interregionale: " Italy Golf & More".
Destinatari della comunicazione:
Potenziali turisti con diverse disabilità, sia italiani che stranieri;consumatori finali, buyers del retail; turisti delle aree europee servite da voli low coast; turisti frequentatori del lago di Garda; giocatori di golf.
Contenuti da diffondere e mezzi individuati
Promozione del turismo sociale e accessibile, attività di screening di informazioni per disabilità, da attuarsi, attraverso Veneto Promozione, su stampa; valorizzazione dei punti di interesse nell'area Pedemontana veneta, da attuarsi, attraverso Veneto Promozione, su stampa; promozione delle imprese venete sui mercati nazionali ed esteri e valorizzazione dei prodotti e dell'immagine complessiva del comparto agroalimentare unitamente alla promozione integrata del territorio sotto il profilo turistico, economico produttivo, ambientale e culturale, da attuarsi, attraverso Veneto Promozione, su stampa; incentivazione del mezzo aereo per rendere più agevole e sostenibile la mobilità dei turisti, promuovendo nel contempo le principali produzioni tipiche abbinate alle risorse naturalistiche e culturali, da attuarsi, attraverso Veneto promozione, su stampa; promozione golfistica mirata a promuovere il turismo anche nei periodi in cui l'affluenza turistica è minore, attraverso il Consorzio di Promozione turistica "Marca Treviso", su internet.
Fondi da impegnare (regionali e statali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:
Per informazione attraverso emittenti televisive: € 383.557,57.
Per informazione su emittenti radiofoniche: € 193.557,57.
Per informazione attraverso internet: € 100.000,00.
Per informazione su stampa € 413.557,59.

11. Protezione civile

Oggetto della comunicazione istituzionale:

Acquisire e diffondere informazioni specialistiche inerenti gli eventi e le novità del settore.

Destinatari della comunicazione:

Gruppi e Associazioni iscritte all'Albo regionale di Protezione civile, Enti regionali.

Contenuti da diffondere e mezzi individuati:

Informazione istituzionale regionale su programmi, attività, interventi, mediante stampa di settore.

Fondi da impegnare (statali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:

Per informazione su stampa: € 17.680,00.

12. Servizi sociali

Oggetto della comunicazione istituzionale:

Diffondere i nominativi di Associazioni, Fondazioni ed altro, per la destinazione del 5 per mille all'interno della dichiarazione dei redditi anno 2012; divulgare eventi, progettualità e iniziative regionali in tema di minori, giovani e famiglie, di persone anziane non autosufficienti e con disabilità; di persone dipendenti da sostanze d'abuso e a rischio di esclusione sociale, di volontariato e terzo settore; di piani MAR.

Destinatari della comunicazione:

Generalità dei cittadini.

Contenuti da diffondere e mezzi individuati:

Informazione istituzionale - attraverso l'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali - sulle tipologie degli Enti ai quali può essere destinato il 5 per mille nell'ambito della dichiarazione dei redditi 2012, delle iniziative e progettualità in tema di minori, giovani e famiglie; di persone anziane non autosufficienti e con disabilità; di persone dipendenti da sostanze d'abuso e a rischio di esclusione sociale; di volontariato e terzo settore; di piani MAR, mediante le emittenti televisive e le radio.

Fondi da impegnare (regionali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:

Per informazione su emittenti televisive: € 100.000,00.

Per informazione su emittenti radiofoniche: € 20.000,00.

13. Statistica

Oggetto della comunicazione istituzionale:

Comunicare la notizia del convegno di presentazione del Rapporto statistico regionale 2012 e diffondere i dati statistici presso le comunità regionali ai sensi della vigente normativa regionale in materia.

Destinatari della comunicazione:

Decisori politici, docenti universitari, studiosi ed esperti del settore, cittadini.

Contenuti da diffondere e mezzi individuati:

Diffusione delle notizie del convegno e dei dati statistici su stampa.

Fondi da impegnare (regionali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:

14. Tutela produzioni agroalimentari

Oggetto della comunicazione istituzionale:

Fornire informazioni ai cittadini sullo svolgimento del progetto "Consumatori in Piazza", all'approssimarsi dell'evento e sulla falsificazione dei prodotti quale ad esempio quella dei giocattoli, dei cosmetici ecc., fornire informazioni alla generalità dei cittadini, anche su temi specifici, mediante attivazione di un Blog che consenta risposte immediate da parte di esperti.

Destinatari della comunicazione:

Consumatori della Regione del Veneto.

Contenuti da diffondere e mezzi individuati:

Presenza di speciali all'interno dei programmi, trasmissioni ad hoc e spot televisivi, sito dedicato, attuati mediante Adiconsum quale capofila di Associazioni di consumatori, Movimento consumatori quale capofila di Associazioni consumatori e Unioncamere del Veneto.

Fondi da impegnare (regionali e statali) sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012:

Per informazione attraverso emittenti televisive: € 100.000,00.

Per informazione attraverso internet: € 30.000,00.

Le iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario relative alla Promozione turistica integrata e sopraindicate, non sono previste dal P.E.A. 2012 approvato dalla Giunta regionale.

Tale Piano costituisce il documento di riferimento che giustifica le predette attività nel settore.

Per quanto concerne le spese relative all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, che non siano state ricomprese tra quelle sopra individuate, le stesse faranno riferimento al budget a disposizione di ciascun Assessore, come quantificato con la deliberazione della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, sino ad esaurimento del budget stesso.

L'adozione degli impegni delle spese di pubblicità come innanzi quantificate, è demandata ai Dirigenti regionali competenti per le materie suindicate, sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

Vista la Legge 150/2000;

Visto il D.L. 78/2010;

Vista la L.R. n. 1/2011.

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, il Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario per l'anno 2012, per le seguenti materie:

- Ambiente;
- Attività culturali e spettacolo;
- Economia e Sviluppo montano;
- Flussi Migratori e Veneti nel mondo;
- Formazione;
- Lavori pubblici (Sport);
- Pianificazione territoriale e strategica;
- Programmazione;
- Promozione economica e internazionalizzazione;
- Promozione Turistica integrata;
- Protezione civile;
- Servizi sociali;
- Statistica;
- Tutela Produzioni agroalimentari.

2. Di dare atto che le spese pubblicitarie per le materie ricomprese nel Piano di cui al punto 1. sono così suddivise:

- per acquisto spazi su stampa: € 577.455,71;
- per acquisto spazi su emittenti televisive € 847.630,57;
- per acquisto spazi su emittenti radiofoniche € 258.874,57;
- per acquisto spazi su siti internet € 174.489,00;
- per affissioni € 320,00.

3. Di dare altresì atto che le spese pubblicitarie non ricomprese tra quelle sopra individuate faranno riferimento al budget a disposizione di ciascun Assessore, come quantificato con la deliberazione della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, sino ad esaurimento del budget stesso.

4. Di demandare ai Dirigenti regionali di cui al punto 1, competenti per le rispettive materie, l'assunzione con propri atti, degli impegni delle spese di pubblicità come innanzi quantificate, a carico dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2012.

5. Di dare atto che eventuali modifiche e/o integrazioni alle somme di cui al precedente punto 2. formeranno oggetto di un successivo provvedimento della Giunta regionale.

6. La Direzione regionale Comunicazione e Informazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

7. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1640 del 7 agosto 2012

Programma "Europe for Citizens": Progetto "WEB MEMO - European Digitalization of Shared Memories ". Autorizzazione alla stipula dell'Accordo di Partenariato.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla stipula dell'accordo tra i partner per dare avvio al progetto "WEB MEMO - European Digitalization of Shared Memories" volto ad aumentare il dialogo inter-generazionale e lo scambio europeo sui fatti riguardanti i genocidi accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

All'interno del ventaglio di attività sviluppate dalla Regione Veneto attraverso il proprio Ufficio di Bruxelles, un ruolo di crescente importanza è costituito dallo sviluppo di iniziative volte a sostenere la collaborazione con il territorio veneto e con gli altri Paesi Europei sul tema della Memoria.

In questo ambito, la Giunta Regionale, con precedente deliberazione n. 714 del 7.06.2011 autorizzava la partecipazione in qualità di partner della Regione del Veneto - Direzione Sede di Bruxelles - al progetto "WEB MEMO" nell'ambito del programma europeo "Europe for Citizens" e rinviava, in caso di approvazione delle proposte progettuali da parte della Commissione Europea, ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione delle modalità di gestione delle attività progettuali.

La proposta progettuale è stata approvata con Decisione n. 2011-4089/001-001 della Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, delegata dalla Commissione Europea.

La proposta di progetto "WEB MEMO - European Digitalization of Shared Memories", della durata prevista di 12 mesi, ha come obiettivo generale quello di favorire il dialogo inter-generazionale e lo scambio europeo sui fatti riguardanti i genocidi accaduti durante gli anni del nazismo, al fine di aumentare la consapevolezza delle nuove generazioni in merito. Si intende a tal fine creare un "Centro di Documentazione Europea" che permetta la salvaguardia della memoria e lo scambio di esperienze locali. Esso sarà realizzato e condiviso tramite un sito internet dove i partecipanti potranno inserire, nella loro lingua madre, contributi e documentazioni, che saranno poi tradotti in lingua inglese per renderne praticabile la condivisione. Si intende inoltre coinvolgere direttamente le nuove generazioni e i testimoni della Shoah.

Il partenariato del progetto si compone al momento di 7 enti partner: il Comune di Padova, Ufficio del Giardino dei Giusti del Mondo, assume il ruolo di proponente progettuale, in collaborazione con la Regione Veneto - Direzione Sede di Bruxelles, la Comunità Ebraica di Venezia, la Comunità Ebraica di Padova, il Comune di Friburgo, lo European Jewish Community Centre di Bruxelles, l'associazione no-profit delle ACLI di Padova.

Il budget totale del progetto risulta essere pari a 73.100,49 €, di cui 48.800,00 erogati da EACEA. Per quanto riguarda la Regione del Veneto, l'impegno finanziario richiesto è di € 10.687,98 di cui € 6.393,98 erogati da EACEA ed € 4.294,00 quale contributo in termini di risorse umane.

Ciò premesso, si tratta ora di autorizzare l'accordo di partenariato tra la Regione e gli altri partners per poter consentire l'avvio delle attività. L'accordo di cui sopra che contiene le modalità di realizzazione del progetto figura in Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'invito a presentare proposte di cui al bando 2011 del Programma "Europe for Citizens" 2007 - 2013, Azione 4 "Memoria Europea Attiva";

Vista la DGR 714 del 7/6/2011;

Vista la Decisione n. 2011-4089/001-001 della Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, delegata dalla Commissione Europea;

Vista la L.R. 39/2001;

delibera

1. di approvare lo schema di Accordo di Partenariato da stipularsi con i partner del Progetto WEBMEMO come da Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in euro 10.687,98 (€ 6.393,98 erogati da EACEA ed € 4.294,00 quale contributo in termini di risorse umane come precisato nel budget del progetto di cui all'Allegato A1 - Annex III Accordo di Partenariato) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione Sede di Bruxelles disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi che saranno stanziati sul costituendo capitolo di spesa del Bilancio 2012;
3. di dare atto che la spesa di cui si disporrà l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di autorizzare il Dirigente della Direzione sede di Bruxelles alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1 nonché all'assunzione di tutti gli atti amministrativi ed esecutivi necessari per dare attuazione al progetto, compreso l'impegno e la liquidazione delle somme necessarie;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

Agreement between the Lead Partner and the Partners of the Action 4 of the European Union 'Europe for Citizens' Programme – Active European Remembrance '*European Digitalization of Shared Memories*'- WEBMEMO

(Partnership agreement)

Having regard to

- Decision n° 1904/2006/EC of 12/12/2006 of the European Parliament and of the Council, establishing the Programme 'Europe for Citizens' for the period 2007-2013, constituting the legal basis for Action 4 – Active European Remembrance of the European Union 'Europe for Citizens' Programme EACEA-P7-REMEMBRANCE,

the following agreement shall be made between the

Municipality of Padova, Giardino dei Giusti del Mondo, Via del Municipio 1, 35122 Padova (Italy), represented by Mr Flavio Zanonato (Lead Partner)

and

Veneto Region, Brussels Department, Avenue de Tervueren 67, 1040 Brussels (Belgium), represented by Mr Stefano Beltrame (Partner 1),

Jewish Community of Padua, Via San Martino e Solferino 5, 35122 Padova (Italy), represented by Mr David Romanin Jacur (Partner 2),

Jewish Community of Venice, Cannaregio 1146, 30121 Venice (Italy), represented by Mr Amos Luzzatto (Partner 4),

Associazione ACLI Provinciali of Padua, Via Buonarroti 62, 35135 Padova (Italy), represented by Mr Marco Ferrero (Partner 5),

European Jewish Community Centre, Rue Froissart 109, 1040 Brussels (Belgium), represented by Mrs Nehama Uzan (Partner 6),

European Janusz Kirczak Academy, Bayerstr. 1, 80335 Munich (Germany), represented by Ms Eva Wolzer-Fabian (Partner 7),

for the implementation of the Action '*European Digitalization of Shared Memories*' (WEBMEMO) within the European Union 'Europe for Citizens' Programme awarded with the Grant Decision No.2011-4089/001-001 signed on 20 October 2011 in Brussels.

§ 1 Subject of the agreement

1. Subject of this agreement is the organization of a Partnership in order to implement the project "WEBMEMO" European Digitalization of Shared Memories No.2011-4089/001-001. The annexes comprise:

- General Conditions published on the Internet site: http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php#call (Annex I);
- the application approved by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Annex II);
- Overall estimated budget of the Action and individual Partners' budgets (Annex III);
- the Grant Decision Nr 2011-4089/001-001 (Annex IV).

2. The annexes - including all provisions they are based on and refer to - are considered to be an integral part of this agreement.

§ 2 Nature of the agreement

Nothing contained in this Partnership Agreement shall constitute or be deemed to constitute either a partnership or any formal business organisation or legal entity between the Partners.
Each Partner shall act as an independent Contractor and not as the agent of any of the other Partners.
In case of conflict between this Partnership Agreement or parts of it and the Grant Decision (Annex IV) the latter will have precedence.

§ 3 Duration of the agreement

This agreement will enter into force from 30.05.2012 (the "starting date") onward. It shall terminate on the date when each Partner receives its quota of the final money transfer by the Lead Partner.
Termination: it shall continue in full force and effect until complete discharge of all obligations for carrying out of the Project undertaken by the Partners under the Grant Decision and under this Partnership Agreement.

Shall the Grant Decision be extended under the conditions specified in General Conditions and in the Grant Decision, the P.A. is to be considered automatically extended for the same period.

§ 4 Obligations of the Lead Partner

1. The Lead Partner and the Partners commit themselves in doing everything in their power to foster the implementation of the operation in accordance with the Application Form.
2. The Lead Partner shall fulfil all obligations arising from the Grant Decision and the approved application. In particular, the Lead Partner shall fulfil the following obligations:
   - start and implement the operation according to the description of the Action included in the approved Application Form;
   - draw up and present the Final project report;
   - request payments from the European Union - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA);
   - receive payments from the Union - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) and transfer portions of them to the Partners as soon as possible according to the budget in Annex III. The Lead Partner will immediately notify the Partners of financial instalments;
   - manage and verify appropriate spending of the subsidy awarded;
   - carry out the operation's overall accounting;
   - communicate with EACEA;
   - react promptly to any request by EACEA;
   - notify its Partners immediately of any event that could lead to a temporary or final discontinuation or any other deviation of the approved parts of the project for which the Partners are responsible;
   - produce all documents required for the audit, provide necessary information and give access to its business premises;
   - retain at all times for audit purposes all files, documents and data about the part of the operation for which it is responsible on customary data storage media in a safe and orderly manner for a minimum of five years after the final payment by the EU Commission if there are not national rules that require an even longer archiving period;
   - comply with EU and national legislation.

§ 5 Obligations of the Project Partners

Every Partner shall accept the following duties and obligations:

- appoint a project leader for the parts of the operation for which it is responsible and give the project leader the authority to represent the Partner in the operation;
- implement the part of the operation for which it is responsible in due time according to the description, budget of each Partner and Work Plan (Annex II, III and part F. of the Application Form);
- support the Lead Partner in drawing up the final report by providing the required data within the deadlines fixed by the Lead Partner;
- produce and deliver to the LP all information necessary for payment requests as well as for the implementation of activities, as stated in the Application Form;
- produce a Final Technical Report in the given Form;
- notify the LP immediately of any event that could lead to a temporary or final discontinuation or any other deviation of the operation;
- communicate in writing any change of address and bank account to the Lead Partner;
- produce all documents required for the audit, in compliance with the national legislation, provide necessary information and, for audit purposes, give access to its business premises, respecting the deadlines fixed and communicated by the LP;
- retain at all times for audit purposes all files, documents and data about the part of the operation for which it is responsible on customary data storage media in a safe and orderly manner for a minimum of five years after the final payment by the EU Commission to the programme; other possibly longer statutory retention periods, as might be stated by national law, shall remain unaffected;
- provide the independent assessors carrying out the mid-term and ex-post evaluation any document or information necessary to assist with the evaluation;
- respect all rules and obligations laid down in the Grant Decision;
- react promptly to any request by the LP;
- comply with EU and national legislation.

§ 6 Liability

1. Each Partner, including the Lead Partner, shall be liable to the other Partners and shall indemnify and hold harmless such other Partners for and against any liabilities, damages and costs resulting from the

non-compliance of its duties and obligations as set forth in this agreement and its annexes. In particular, the defaulting Partner will be held responsible for any budgeted expenses born by the other Partners; these expenses must be attested by vouchers.

2. No party shall be held liable for not complying with obligations ensuing from this agreement in case of *force majeure*. In such a case, the Partner involved must announce this immediately in writing to the other Partners of the operation.

§ 7 Budgetary and financial management, accounting principles

1. The Lead Partner is the sole responsible party to the managing authority of the Action 4 -Europe for Citizens programme (EACEA) for the budgetary and financial management of the operation. The Lead Partner shall be responsible for the realisation and the transfer of payment claims to its Partners as well as for an application for reallocation between budget lines as defined in the Grant Decision. For each financial claim, following payment of funds to the LP, the Lead Partner shall pay, as soon as possible, the sums assigned to each Partner by bank transfer. No deduction or retention shall be made.
2. The Lead Partner must ensure the correctness of the accounting and financial reports and documents drawn up by the Partners. The LP may request further information, documentation and evidence from the Partners to that effect.
3. Every Partner will be held responsible for its budget (see Annex IV) up to the amount as to which the Partner participates in the operation and pledges to release its part of the co-funding. Expenses must remain within the limit of the amounts indicated in the budget.
4. Every Partner commits to keeping separate accounts solely used for the operation indicated in § 1. The accounts shall provide for registration in Euros (EUR; €) of total expenses (expenditure) and of the return (income) related to the operation. Accounting reports or other documents, including copies of all pieces of evidence (invoices, documents related to tender, bank statements, etc.) shall be submitted to the Lead Partner in accordance with the schedule and requirements stipulated by the LP. All documents must be duly signed and stamped in order to secure a proper financial control.
5. In default of evidence or in the event of non-fulfilment of the rules concerning eligibility of expenditure, the LP shall ask the PPs to redraft the submitted financial documents. In case of repeated non-fulfilment, the Lead Partner shall be entitled to deny the expenditure declared by a Partner. In that case, the Lead Partner is obliged to inform the Partner concerned on the denial of the expenditure declared and the motivation thereto; also, the managing authority (EACEA) shall be informed.

§ 8 Reports

1. Every Partner commits to providing the Lead Partner with the information needed to draw up the Final Technical Report and other specific documents required by the managing authority (EACEA) or other bodies implementing the programme. The reporting periods as laid down in the Grant Decision as well as instructions in the reporting forms shall be observed.

§ 9 Information and publicity measures

1. The Lead Partner and the Partners will implement jointly a communication plan that ensures adequate promotion of the operation both towards potential beneficiaries and towards the general public.
2. Any notice or publication by the operation, including a conference or a seminar, and Internet must specify that they have been produced "with the support of the Europe for Citizens Programme for the European Union" the financial assistance of the European Union". In case of a document it must additionally specify that "The contents of this document are the sole responsibility of "Beneficiary's Name" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.
3. The Partners agree the managing authority (EACEA) to publish, in whatever form and on or by whatever medium, including the Internet, the following information:
   - the name of the Lead Partner and its Partners,
   - the purpose of the subsidy,
   - the amount granted and the proportion of the total cost of the operation accounted for by the funding,
   - the geographical location of the operation,
   - progress reports including the final report,
   - whether and how the operation has previously been publicized.

§ 10 Confidentiality

1. Although the nature of the implementation of the operation is public, part of the information exchanged in the context of its implementation between the LP and the PPs, the Partners themselves or bodies implementing the programme can be confidential. Only documents and other elements explicitly provided with the statement "confidential" shall be regarded as such.
2. The LP and the PPs commit to taking measures to ensure that all staff members carrying out the work respect the confidential nature of this information, and do not disseminate it, pass it on to third parties or

use it without prior written consent of the Lead Partner and the Partner institution that provided the information.

§ 11 Cooperation with third parties, delegation and outsourcing

1. In the event of cooperation with third parties, of the delegation of part of the activities or of outsourcing, the Partners shall remain the sole responsible parties to the Lead Partner and through the latter to the bodies implementing the programme concerning compliance with their obligations by virtue of the conditions set forth in this agreement including its annexes.
2. The LP shall be informed by the PPs about the subject and party of any contract concluded with a third party.

§ 12 Assignment, legal succession

1. Succession to the Lead Partner or a Project Partner and assignment of its duties and rights is possible under exceptional cases and in well-founded circumstances and prior written consent of EACEA.
2. In the case of legal succession, the LP or the P concerned is obliged to transfer all duties under this agreement to the legal successor.
3. Legal changes must not affect the eligibility of the Partnership.

§ 13 Non-fulfilment of obligations or delay

1. Every Partner is obliged to promptly inform the Lead Partner and to provide the latter with all necessary details should there be events that could jeopardise the implementation of the operation.
2. Should one of the Partners be in default, the LP shall admonish the respective Partner to comply within a reasonable period of time, a maximum of one month. The LP shall make any effort to contact the Partners in resolving the difficulties including seeking the assistance of EACEA.
3. Should the non-fulfilment of obligations continue, the LP may decide to exclude the Partner concerned from the operation, with approval of EACEA.
4. The excluded Partner is obliged to refund to the LP any programme funds received which it cannot prove on the day of exclusion that they were used for the implementation of the operation according to the rules of eligibility of expenditure.
5. In case of non-fulfilment of a Partner's obligation having financial consequences for the funding of the operation as a whole, the LP may demand compensation to cover the sum involved.

§ 14 Demand for repayment by the managing authority

Should the managing authority (EACEA) in accordance with the provisions of the Grant Decision demand repayment of subsidy already transferred, every Partner is obliged to transfer its portion of the repayment amount to the Lead Partner. The LP shall, without delay, submit the letter by which the managing authority has asserted the repayment claim and notify every Partner of the amount repayable.

§ 15 Disputes between Partners

1. In case of dispute between the LP and its PPs or among PPs, presumption of good faith from all parties will be privileged.
2. Should a dispute arise between the LP and its PPs or among PPs of the project, the affected parties will endeavour to find a solution on an amicable way.
3. The LP will inform the other PPs and may, on its own initiative or upon request of a PP, ask the MA for advice.
4. Should a compromise through mediation of EACEA not be possible, an Arbitration Committee can be involved.

§ 16 Working languages

1. The working languages of the Partnership shall be English.
2. Any official internal document of the operation shall be made available in the language of the Grant Decision.
3.

§ 17 Applicable law, translation languages

1. This agreement is governed by Italian law.
2. In the event of translation of this agreement and its annexes, the English version shall prevail.

§ 18 Ineffective Provision

If any provision in this agreement should be wholly or partly ineffective, the parties to this agreement undertake to replace the ineffective provision by an effective provision which comes as close as possible to the purpose of the ineffective provision.

§ 19 Amendment of the agreement

1. This agreement shall only be amended in writing by means of an amendment to that effect signed by all parties involved.
2. The LP and the PPs ensure that in case of modification of provisions indicated in the Grant Decision, updated rights and obligations derived thereof shall apply.

§ 20 Lapse of time

Legal proceedings concerning any issue ensuing from this agreement may not be lodged before the courts more than three years after the claim was constituted. In the event of legal proceedings concerning a claim to refund funds, a period of three years following the last transfer shall be applied.

§ 21 Domicile

1. To the effect of this agreement, the Partners shall irrevocably choose domicile at the address stated in Annex I of the Application Form (Annex I to this P.A.) where any official notifications can be lawfully served.
2. Any change of domicile shall be forwarded to the Lead Partner within 15 days following the change of address by registered mail.

Drawn up at Padova.

Lead Partner

_____ _____

Signature Date

Partner 2 – Veneto Region

_____ _____

Signature Date

Allegato A1 Dgr n. 1940 del 7 agosto 2012 pag. 1 /8

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Overall estimated budget of the Action and individual Partners' budgets

TITLE OF THE PROJECT: European Digitalization of Shared Memories - WEB MEMO	
ALL FIGURES IN EURO - €	
Project starting date:	30/05/2012
Project finishing date:	29/05/2013

1. Staff: administration and coordination of the action

Estimated total budget - €

These costs must not exceed 50% of the total amount of all other direct expenditure, i.e. Sections (3)+(4)+(5)

Function in the project	Number of persons	N° of days	Average cost	Total - €
Project manager	1	8	498,56	3.988,48
Project coordinator	6	19	144,00	16.416,00
Financial officer	1	16	144,72	2.315,52
				0,00
				0,00
Total	8	43	Total section 1	22.720,00
				49,81%

2. General Expenditure: office supplies, telecommunications, depreciation of computer equipment corresponding to the duration of the action

- Note: Only the beneficiaries own costs may be included in this section, up to a maximum of 7% of the total amount of direct expenditure, i.e. sections (1)+(3)+(4)+(5).

Estimated total budget - €

Allegato A1 Dgr n. **del**

Amount in €

Total section 2	4.770,00
	6,98%

3. Travel expenses and subsistence costs for administration and coordination staff in connection with implementation of the project

-Travel expenses and subsistence costs for participants in conferences or seminars organised as part of the project should be entered in section 5a-5b of the budget form.
-Travel expenses from and to countries other than EU 27 +Croatia, Albania and the former Yugoslav Republic of Macedonia are not eligible.

a) Travel

Mode of transport	Number of persons	Departure and	Average cost	Total - €	Estimated total budget - €
train	14	- Venice	10,00	140,00	
train	6	- Padua	10,00	60,00	
plane and bus	4	- Padua	130,00	520,00	
plane and bus	1	- Padua	140,00	140,00	
plane and bus	5	- Venice	120,00	600,00	
plane and bus	6	- Venice	130,00	780,00	
plane and bus	2	Brussels	120,00	240,00	
plane and bus	3	Munich	140,00	420,00	
	0		0,00	0,00	
	0		0,00	0,00	
				Total (a)	2.900,00

b) Subsistence (accommodation and meals)

Please take account of the authorized ceilings:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Place of stay	Number of persons	N° of days	Average cost	Total - €
Padua	7	1	49,06	343,42
Padua	5	1	108,59	542,95
Venice	7	1	49,06	343,42
Venice	10	1	108,59	1.085,90

Allegato A1 Dgr n. del

Munich	2	1	54,39	108,78
Munich	2	1	120,39	240,78
Brussels	2	1	58,29	116,58
Brussels	2	1	129,02	258,04
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	Total	8		Total (b) 3.039,87

Total section 3 (items a+b)	5.939,87

4. Production, communication and dissemination costs

- N.B.: Do not include administrative staff expenditure under this heading!

a) Production costs: publications, books, CD-ROMs, videos, Internet, etc. (1)

Estimated total budget - €

(1) Please specify details of the content of the product

	Amount in €
logo	1.000,00
brochures and posters	1.700,00
website	5.100,00
books	3.500,00
internet domain	100,00
gadget	2.000,00
	Total (a) 13.400,00

b) Translation costs (not interpreters' fees)

Total (b) 4.000,00

c) Distribution costs: mail, postage, packaging, etc.

Total (c) 3.000,00

d) Dissemination costs: advertisements, promotion, press, etc. (please specify)

Allegato A1 Dgr n. del

	Amount in €
advertisements via press	3.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total (d)	3.000,00

Total section 4 (items a+b+c+d)	23.400,00

5. Training and event costs (conference, seminars and meetings) directly linked to project activities

Estimated total budget - €

a) Travel expenses of conference participants and speakers

- European Union officials and representatives are not eligible

Mode of transport	Number of persons	Departure and	Average cost	Total - €
train	150	- Venice	10,00	1.500,00
plane and bus	2	- Padua	130,00	260,00
plane and bus	6	- Venice	120,00	720,00
plane and bus	8	- Venice	130,00	1.040,00
plane and bus	2	Brussels	120,00	240,00
plane and bus	2	Munich	140,00	280,00
plane and bus	2	- Venice	130,00	260,00
plane and bus	2	- Venice	150,00	300,00
	0		0,00	0,00
	0		0,00	0,00
			Total (a)	4.600,00

b) Subsistence (accommodation and meals for conference participants and s

Estimated total budget - €

Allegato A1 Dgr n. del

- European Union officials and representatives are not eligible
- Please take account of the authorized ceilings provided at: http

Place of stay	Number of persons	N° of days	Average cost	Total - €
Venice	18	1	108,59	1.954,62
Padua	2	1	108,59	217,18
Brussels	2	1	129,02	258,04
Munich	2	1	120,39	240,78
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	Total	4		Total (b) 2.670,62

c)Room/equipment hire cost/interpretation costs

c1) Room	Total (c1)	0,00
c2) Equipement hire of booths	Total (c2)	0,00
c3) Interpretation	Total (c3)	4.000,00

d) Other costs (please specify)

	Amount in €
Catering for final event in Venice	5.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Total (d) 5.000,00

Total section 5 (items a - d)	16.270,62

Allegato A1 Dgr n. del



EXPENDITURE - GRAND TOTAL	73.100,49

II. INCOME

1. Specific grants

	Estimated total Income - €
a) EACEA	43.800,00
	59,92%

b) Public Institutions (please specify)

Country		Amount in €
		0,00
		0,00
		0,00
	Total (b)	

0,00

c) Private Companies (please specify)

	Amount in €
Foundation Ca.Ri.Pa.Ro.	5.000,00
	0,00
	0,00
Total (c)	

5.000,00

Total section 1 (items a - c)	48.800,00

2. Income generated by the project

Allegato A1 Dgr n. del

	Estimated Income €
a) Registration fees	
Total (a)	0,00
b) Sale of publications	
Total (b)	0,00
c) Other (please specify)	

	Amount in €
	0,00
	0,00
	0,00
Total (c)	0,00

Total section 2 (items a+b+c)	0,00

3. Self-financing by the applicant organisation and partners

- No contributions in kind.
- This contribution must be own funds or raised and secured funds specifically for the project.
- Income generated by project activities cannot in any way be included in this section.

a) Applicant organisation

Padova Municipality	
Total 3.a	6.693,44

b) Partners (please specify)

Country		Amount in €
Italy	Veneto Region	4.294,00
Italy	Jewish Community of Venice	2.175,00
Italy	Jewish Community of Padova	3.799,68
Italy	ACLI	2.226,86
Belgium	European Jewish Community Centre	2.629,25
Germany	European Janusz Korczak Academy	2.482,26

Allegato A1 Dgr n. del

pag. 8 /8

	Total 3.b	17.607,05
	Total section 3 (items a+b)	24.300,49
		33,24%
INCOME - GRAND TOTAL		73.100,49
		100,00%

VENETO REGION BUDGET

Agreement between the Lead Partner and the Partner n. 2 of the Action 4 of the European Union 'Europe for Citizens' Programme – Active European Remembrance '*European Digitalization of Shared Memories*'- WEBMEMO

Given the Overall estimated budget of the Action and individual Partners' budgets (Annex III) and the Grant Decision Nr 2011-4089/001-001 (Annex IV), the lead partner Comune di Padova and the partner n. 2, Veneto Region – Direzione Sede di Bruxelles, agree on the following estimated individual budget:

	Veneto Region
expenses	€
staff: administration and coordination	4.294,00
travel for staff	400
subsistence for staff	344,96
travel for speakers and participants	270
subsistence for speakers and participants	129,02
production communication etc costs	0
equipment costs	4.250,00
general expenditure	1.000,00
total expenditure	10.687,98
EACEA GRANT	6.393,98
PARTNER 2	4.294,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1642 del 7 agosto 2012

Autorizzazione a proporre appello, con istanza cautelare, avanti il Consiglio di Stato avverso e per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto n. 984 del 12.07.2012, di accoglimento di quattro ricorsi riuniti proposti per l'annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale n. 512 del 19.04.2011 e n. 2208 del 20.12.2011 e del decreto della Direzione Mobilità n. 60/62.01.02 del 27.05.2011.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1643 del 7 agosto 2012

N° 17 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1644 del 7 agosto 2012

Non costituzione in giudizio in numero 9 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1645 del 7 agosto 2012

Ratifiche DPGR n. 132 del 13.07.2012 e n. 133 del 13.07.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1646 del 7 agosto 2012

Presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI".
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione la Giunta regionale, prende atto del parere della Commissione regionale VAS n. 84 del 3 agosto 2012 per fornire alcune linee di indirizzo applicato agli operatori del settore siano essi i soggetti proponenti che professionisti.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Come noto, tutti i processi pianificatori devono, sulla base della Direttiva 2004/42/CE e del D,Lgs. 152/2006 c.d. Codice Ambiente, essere accompagnati dalla procedura di VAS intesa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria valutazione.

L'impianto normativo disciplinante la VAS è stato implementato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 12 luglio 2011, n. 106.

La Commissione regionale VAS, istituita con la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14, nella seduta del 3 agosto 2012 ', ha espresso il Parere n. 84 avente ad oggetto "Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI".

Con questo parere la Commissione VAS ha inteso che:

1) posto che la disposizione dell'art. 5 del c.d. Decreto Sviluppo citato, non va ad incidere sulla previsione e sulle procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e, quindi, sui contenuti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 791/2009 di esplicitazione della procedura VAS nella Regione Veneto, rimangono confermati i principi fondamentali di individuazione dei piani e/o programmi da sottoporre a VAS, le relative procedure di partecipazione, consultazione, valutazione e le esclusioni.

2) sulla scorta, poi, dell'esperienza fin qui maturata dalla Commissione VAS stessa nell'esaminare e valutare i Rapporti Preliminari e i Rapporti Ambientali di PAT/PATI (Commissione che opera dal 2006 e ha valutato n. 386 Rapporti Ambientali preliminari e n. 207 Rapporti Ambientali di PAT/PATI), ha ritenuto ragionevole proporre ulteriori ipotesi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, in quanto trattasi di ipotesi che non determinano effetti significativi sull'ambiente in fase di loro attuazione.

3) poiché il Decreto Sviluppo incide sul rapporto tra la valutazione ambientale strategica dei PAT/PATI e quella dei suoi strumenti attuativi, in attesa di una disciplina organica anche legislativa, e al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, con gli inevitabili maggior tempi e costi, ha individuato due indirizzi operativi.

Pertanto, si propone di prendere atto del Parere della Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale individuata dall'art. 14 della LR 4/2008, per la valutazione ambientale strategica di Piani e/o Programmi, n. 84 del 3 agosto 2012, Allegato A alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, al fine di fornire agli operatori del settore siano essi soggetti proponenti che professionisti, alcune linee di indirizzo volte sia alle ipotesi di esclusione dalla procedura VAS sia alla coordinamento delle valutazioni tra diversi strumenti pianificatori/urbanistici, alla luce del c.d. Decreto Sviluppo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 31.03.2009;

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm. ed ii.;

Visto l'art. 5 della L. 12 luglio 2011, n. 106 di conversione con modificazioni del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;

Visto l'art. 40 della L.R. 13/2012;

Visto il parere della Commissione regionale VAS n. 84 del 3 agosto 2012;

delibera

1. di prendere atto, per i motivi in premessa esplicitati del Parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione Regionale VAS, (Allegato A) al presente provvedimento.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Coordinamento+commissioni+VAS++VINCA+NUVV/VAS.htm;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1646 del 07 agosto 2012 pag. 1/3

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE
n. 84 del 03 Agosto 2012
(o.d.g. FS del 03 Agosto 2012)

OGGETTO: Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI.

PREMESSO CHE

– La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", prevede, all'art. 4 che "al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

– A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.
Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è intervenuta con deliberazione n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

– L'impianto normativo disciplinante la VAS è stato implementato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 12 luglio 2011, n. 106, sulla base del quale risulta che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità, qualora lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
La citata disposizione non va ad incidere sulla previsione e sulle procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e, quindi, sui contenuti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 791/2009 di esplicitazione della procedura VAS nella Regione Veneto: i principi fondamentali di individuazione dei piani e/o programmi da sottoporre a VAS di cui al citato Codice e ripresi nella citata delibera 791/2009, rimangono, pertanto gli stessi come rimangono invariate le relative procedure di partecipazione, consultazione e valutazione.
Di conseguenza, la deliberazione 791/2009 è da considerarsi pienamente operativa sia in relazione alle procedure ivi previste sia in relazione alle ipotesi di esclusione, rispetto alle quali il Decreto Sviluppo non dispone nulla di nuovo, atteso che non incide, come detto, sulle previsioni e sulle procedure di cui al Codice Ambiente.
Per riassumere sono, pertanto, escluse dalla procedura di verifica di assoggettabilità nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i relativi progetti siano, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA, nel qual caso troverà applicazione l'art. 40 della LR 13/2012, le seguenti ipotesi:

1. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 conseguenti all'approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, ad iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile, all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici;
2. le varianti ai piani urbanistici sovraordinati, di cui al comma 1-ter dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004, che abbiano già conclusa la procedura VAS;
3. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 7-quinquies dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 relative ad interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici;
4. le varianti ai piani urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti puntuali di accordo di programma di cui all'art. 32 della LR 35/2001;
5. le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive;
6. le varianti a piani e programmi riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici esistenti;
7. i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici di cui all'art. 58 della Legge 133/2008, qualora comportino cambio di destinazione di zona.

VISTE
- la Direttiva 2001/42/CE ;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO,
- Sulla scorta della vasta ed articolata esperienza fin qui maturata dalla Commissione VAS, che ha esaminato l'istruttoria di n. 386 Rapporti Ambientali preliminari e di n. 207 Rapporti Ambientali di PAT/PATI e che ha correlativamente valutato, anche in modo particolare, numerose pratiche di Verifiche di Assoggettabilità relative a PUA con destinazione residenziale dai cui Rapporti Ambientali Preliminari non evidenziando valutazioni tali da individuare effetti significativi dovuti alla loro attuazione e, quindi, tali da rendere necessaria la loro sottoposizione alla procedura VAS, di dover ragionevolmente proporre ulteriori ipotesi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, in quanto trattasi, appunto, di ipotesi che non determinano effetti significativi sull'ambiente in fase di loro attuazione;
- In base a quanto sancito dal Decreto Sviluppo che, pur non incidendo sulla procedura VAS, incide invece sul rapporto tra la valutazione ambientale strategica dei PAT/PATI e quella dei suoi strumenti attuativi, di esplicitare, in attesa di una disciplina organica anche legislativa, per di più per evitare duplicazioni di valutazioni, con gli inevitabili maggior tempi e costi, due indirizzi operativi;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
INDIVIDUA

A . LE SEGUENTI IPOTESI DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

1. le varianti derivanti dalla correzione dei perimetri degli ambiti destinati ai piani urbanistici attuativi;
2. le varianti ai PAT/PATI che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di

destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;

3. le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico (PAI);
4. i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 152/2006, e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi i tre ettari;
5. gli ambiti individuati sulla Carta della Trasformabilità di PAT/PATI quali "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana", "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale", "aree di riqualificazione e riconversione", la cui attuazione è prevista mediante Accordi di Programma ovvero Accordi Pubblico/Privato le cui relative destinazioni sono di natura residenziale fermo restando che nel Rapporto Ambientale devono essere contenute apposite schede di descrizione dello stato dei luoghi.

B. I SEGUENTI DUE INDIRIZZI OPERATIVI

1. sulla base del citato art. 5 del c.d. Decreto Sviluppo, la valutazione nel Rapporto Ambientale del PAT/PATI del definito assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando, così, i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, comporta la valutazione delle azioni correlate a questi indici al fine di consentire la loro attuazione senza la necessità di ulteriori valutazioni dei Piani di intervento o di attuazione del PAT/PATI che le contengono;
2. la valutazione nel Rapporto Ambientale di tutte le azioni del PRG ancora da attuare (c.d. opzione zero), comporta che queste stesse azioni potranno essere attuate direttamente senza la necessità di ulteriori valutazione ambientale strategica degli effetti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)
Ing. Silvano Vernizzi

Il Vice Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per l'Ambiente)
Ing. Mariano Carraro

Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 3 pagine

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1647 del 7 agosto 2012

Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico "AdriaMuse" (codice 015) D.G.R. 3416 del 30.12.2010. Autorizzazione all'acquisizione di un'unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio demoetnoantropologico relativo alle aree venete interessate dal progetto. Prenotazione di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione all'acquisizione di un'unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio demoetnoantropologico relativo alle aree venete interessate dal progetto, a supporto della Regione del Veneto, Partner del Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico "AdriaMuse" (codice 015).

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa, in qualità di partner, al Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico "AdriaMuse" (codice 015) approvato in data 06.04.2011 dall'Autorità di Gestione e che vede quale Lead Partner la Provincia di Rimini.

La proposta progettuale approvata, che prevede un finanziamento complessivo pari ad euro 1.762.670,80, si pone come obiettivo generale quello di valorizzare i musei ed il patrimonio culturale dell'area costiera del Mare Adriatico attraverso la condivisione e l'armonizzazione di azioni, strumenti e strategie nel settore della cultura e del turismo, che consentano di aumentare la conoscenza dei musei e di attrarre un più vasto pubblico di visitatori.

A tal fine è previsto un piano di interventi volto a valorizzare il patrimonio culturale di parte dell'area costiera veneta, interessata dal progetto, in quanto particolarmente rappresentativo della realtà e della vita quotidiana, profondamente influenzata dal rapporto con il mare.

In tale prospettiva, col fine di accrescerne la riconoscibilità da parte di un pubblico più vasto e diversificato, è prevista un'attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei beni demoetnoantropologici (di seguito denominati DEA) inerenti alla marineria e alle professioni marinare peculiari delle zone venete coinvolte, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di cui al Work Package 05 della Scheda Progettuale, ed il successivo inserimento delle schede elaborate nella Banca Dati dei Beni culturali della Regione del Veneto, strumento idoneo a consentirne non solo la conoscenza ma anche una fruizione più razionale da parte del pubblico.

La Regione del Veneto dispone, in conformità al piano finanziario del progetto, di una somma di euro 20.000,00, per l'attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei beni citati, attività che potrà essere realizzata, qualora non risultasse disponibile idoneo personale interno, attraverso l'avvio di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ne consegue la necessità di avvalersi di professionalità in grado di svolgere una prestazione avente ad oggetto inventariazione e catalogazione, con allegati multimediali, di un determinato numero di beni e che siano altamente specializzate e qualificate, sia in relazione alla preparazione e competenza nelle nozioni che presiedono allo svolgimento della funzione inventariale e di catalogazione, sia in ordine all'approfondita conoscenza ed esperienza della particolare tipologia considerata.

Si ritiene di poter individuare in un'unità il personale necessario alla catalogazione, con professionalità rinvenibile in soggetti muniti di Diploma di Laurea in Lettere dell'ordinamento previgente al DM 509/99 o equiparate e in possesso di adeguata esperienza in attività di catalogazione, rinviando all'eventuale bando la specificazione delle categorie e di ogni aspetto utile alla migliore individuazione del personale.

Le schede nelle quali si concretizza il lavoro indicato andranno a confluire nella Banca Dati Regionale dei Beni Culturali e saranno corredate di allegati multimediali; pertanto, sotto il profilo della necessaria strumentazione, il catalogatore dovrà disporre di una fotocamera digitale, al fine di corredare le schede predisposte dei richiesti allegati fotografici e di un computer portatile, attraverso il quale sarà effettuato il collegamento con la banca dati regionale.

Tale soggetto, nel caso in cui non sia possibile provvedere con dipendenti regionali, sarà chiamato ad esplicare prestazioni di natura temporanea con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la catalogazione, complessivamente, di un numero di beni DEA pari ad un minimo di 550. Si ritiene che tale attività possa essere svolta nell'ambito di un periodo pari a 7 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, in modo da rispettare la tempistica di attuazione delle attività stabilita dal progetto e, inoltre, secondo precise scansioni temporali intermedie, che saranno indicate in sede di stipula, così da consentire il rispetto dei tempi previsti ai fini del completamento della procedura di rendicontazione delle spese.

Il compenso previsto per il collaboratore, per l'intero periodo di collaborazione, è pari alla somma complessiva di euro 20.000,00 comprensiva di oneri, contributi e spese. La somma appare congrua e determinata sulla base dell'indicazione media della durata mensile dell'impegno lavorativo previsto a carico del collaboratore, in rapporto alla retribuzione media oraria di un dipendente di categoria D, parametro indicato dalla D.G.R. n. 2919 del 18.09.2007.

La tipologia contrattuale indicata, come disciplinata ai sensi dei commi 6 e 6 bis dell'art.7, D. Lgs. 165 del 2001, della D.G.R. n. 2919 del 18.09.2007 e delle conseguenti circolari applicative (la circolare del Segretario Regionale agli Affari Generali n. 576434/41.00 del 16.10.2007; la circolare del Segretario Generale della Programmazione del 3.03.2008 n. 116671/40), consente all'Amministrazione, previa verifica preliminare dell'esistenza nell'ambito del personale regionale di soggetti aventi le caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività individuata, di usufruire di esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, per lo svolgimento di prestazioni di natura temporanea e con un oggetto corrispondente ad un progetto specifico, quali sono quelle appena delineate, rientranti nel Progetto "AdriaMuse" e da svolgersi obbligatoriamente entro il limitato periodo di tempo previsto.

L'oggetto delle prestazioni, inoltre, attiene senz'altro alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, in quanto esplicazione concreta dell'attività di valorizzazione del patrimonio culturale sul territorio, che nel caso di specie si traduce tra l'altro anche nell'implementazione della Banca Dati Regionale dei Beni Culturali.

Tutto ciò premesso, si propone di acquisire un'unità di personale per la realizzazione, da parte del Partner Regione del Veneto, dell'attività di redazione di schede inventariali e di catalogo, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di cui al Work Package 05 del Progetto "AdriaMuse". Tale attività sarà realizzata in coordinamento con la Direzione Beni Culturali, competente in materia di catalogazione.

Si propone di incaricare il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie, a porre in essere tutti gli atti conseguenti e rientranti nel procedimento disciplinato dalla D.G.R. 2919 del 18.09.2007, al fine di assumere il personale predetto.

Si propone, altresì, di prenotare la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) complessivi, quale importo necessario all'acquisizione della predetta unità di personale. La somma sarà imputata sui capitoli 101606 e 101607 dell'esercizio finanziario 2012, che offrono sufficiente disponibilità, secondo le quote seguenti:

- euro 17.000,00 sul capitolo 101606 "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico "AdriaMuse" (codice 015) - quota comunitaria";
- euro 3.000,00 sul capitolo 101607 "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico "AdriaMuse" (codice 015) - quota statale".

Il presente provvedimento sarà inviato alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

Visti il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al FESR;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, art.7, commi 6 e 6 bis e successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni e integrazioni; la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2011; la D.G.R. n. 2919 del 18 settembre 2007; la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2012 "Direttive per la gestione del bilancio 2012"; la circolare del Segretario Regionale agli Affari Generali n. 576434/41.00 del 16.10.2007; la circolare del Segretario Generale della Programmazione del 3.03.2008 n. 116671/40.00; la Scheda del Progetto "AdriaMuse" (codice 015), approvato con Determinazione Dirigenziale n° DA 2/40 del 6.04.2011 dall'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico.

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie ad utilizzare, nel caso in cui non sia possibile provvedere con personale regionale, un'unità di personale a titolo di collaborazione coordinata e continuativa per l'importo di euro 20.000,00 comprensiva di oneri, contributi e spese;
2. di dare atto che tale personale sarà utilizzato per l'attività inventariazione, catalogazione e digitalizzazione di un minimo di 550 beni demoetnoantropologici (DEA), funzionale al raggiungimento degli obiettivi di cui al Work Package 05 del Progetto "AdriaMuse" (codice 015), da realizzarsi in coordinamento con la Direzione Beni Culturali competente in materia di catalogazione;
3. di dare atto che il compenso per il collaboratore per l'intero periodo di collaborazione, pari a 7 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, è pari alla somma complessiva di euro 20.000,00, comprensiva di oneri, contributi e spese e che l'importo appare congruo e determinato sulla base dell'impegno lavorativo previsto a carico del collaboratore, per la redazione di almeno 550 schede, per un totale di circa 1047 ore, assumendo come parametro la retribuzione di un dipendente appartenente alla categoria D, così come indicato dalla D.G.R. n. 2919 del 18.09.2007;
4. di incaricare il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie a porre in essere tutti gli atti conseguenti e rientranti nel procedimento disciplinato dalla D.G.R. 2919 del 18.09.2007, al fine di assumere il personale predetto;
5. di determinare in euro 20.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente dell' Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101606 "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico "AdriaMuse" (codice 015) - quota comunitaria" (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080) per l'importo di euro 17.000,00 e sul capitolo 101607 "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico "AdriaMuse" (codice 015) - quota statale" (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Delibera CIPE 15/06/2007, n. 36) per l'importo di euro 3.000,00 del bilancio 2012;
6. di dare atto che tali spese non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di inviare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005 n. 266;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9. che l'Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1649 del 7 agosto 2012

Adesione al "Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano Attuativo 2012-2014" per l'attuazione del Sistema di Interscambio dei dati catastali e la fornitura dei servizi agli Enti Locali, in modalità di cooperazione applicativa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Si propone l'adesione della Regione del Veneto al "Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano Attuativo 2012-2014", elaborato dal CISIS (Centro Interregionale dei Sistemi Informativi, Statistici e Geografici), finalizzato ad attivare una cooperazione tra regioni e Agenzia del Territorio per l'acquisizione, l'utilizzo e l'integrazione della base catastale con le banche dati territoriali per la fornitura di servizi agli Enti Locali, cittadini, professionisti e imprese.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Le Pubbliche amministrazioni, secondo il dettato dell'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005, utilizzano le tecnologie dell'informazione e comunicazione garantendo l'accesso alla consultazione, la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, l'interoperabilità dei sistemi, e l'integrazione tra procedimenti di rispettiva competenza per rendere più efficienti i processi ed agevolare i cittadini e le imprese nei loro adempimenti con la PA.

Anche la Regione del Veneto, da tempo, persegue l'obiettivo di facilitare la circolarità delle informazioni in possesso delle amministrazioni al fine di erogare a cittadini ed imprese servizi efficienti, sicuri, di qualità e in tempi ridotti. A tale scopo con la DGR n. 2750 del 22/09/2009 sono state approvate le "Linee guida per l'attuazione delle politiche regionali per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa" e l'attivazione del Centro Regionale di Competenza sull'Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa.

Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) costituisce, pertanto, lo strumento che consente ai soggetti pubblici di dialogare, scambiare dati e documenti attraverso standard condivisi e canali sicuri (art. 72 e seguenti del CAD); in particolare, per quanto riguarda la base catastale, l'art. 59 c.7 bis del CAD ha previsto la circolazione e la fruizione dei dati catastali, in coerenza con le disposizione del SPC, definendo il Sistema di Interscambio per agevolare lo scambio di informazioni tra il Sistema Informativo Catastale Nazionale, gestito dall'Agenzia del Territorio, e i sistemi informativi degli Enti dotati di infrastrutture tecnologiche evolute.

Secondo queste caratteristiche si è sviluppato il progetto Sigma Ter (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del TERritorio), alla cui fase d'avvio hanno partecipato 5 Regioni (Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Valle d'Aosta e Toscana a cui si sono successivamente associate Piemonte, Calabria e Sicilia) e l'Agenzia del Territorio; il progetto è stato approvato dal Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie nell'ambito dell'attuazione del Piano d'azione di e-Government nazionale, all'interno di un contesto caratterizzato dal Piano di Decentramento del Catasto ai Comuni, e si è concluso a novembre 2006 con l'attivazione dei centri servizi regionali e dei sistemi per l'erogazione dei servizi previsti, secondo accordi e percorsi condivisi con l'Agenzia del Territorio.

In linea con tale scenario si colloca il "Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano Attuativo 2012-2014" sviluppato in ambito CISIS (Centro Interregionale dei Sistemi Informativi, Statistici e Geografici) con sede in Roma che, partendo dall'Accordo Quadro di cooperazione interregionale permanente per lo sviluppo delle iniziative volte al potenziamento della società dell'informazione e dell'e-Government, intende proseguire le attività di cooperazione tra Regioni per lo specifico tema dell'acquisizione ed utilizzo dei dati catastali, anche a beneficio degli enti locali delle Regioni aderenti, e si pone in continuità con i risultati ottenuti con la fase iniziale del progetto Sigma Ter.

Per l'attuazione di dette finalità, è risultato necessario avviare una stretta collaborazione tra le componenti informatiche e geografiche delle Regioni, in coerenza con le disposizioni nazionali del Codice dell'Amministrazione Digitale e le indicazioni di cui alla Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo (INSPIRE) del 14/03/2007.

Le esperienze fino ad oggi maturate da parte delle Regioni già operative, che utilizzano quindi la piattaforma Sigma Ter, consentono di valutare positivamente questa infrastruttura tecnologica e gli applicativi realizzati, ponendo anche la Regione del Veneto nella prospettiva di dotarsi di un canale informatico stabile che, dialogando con il Sistema di Interscambio dell'Agenzia del Territorio, consenta poi alle amministrazioni locali di ottenere i dati catastali aggiornati, migliorarne la qualità e integrarli con le informazioni di natura territoriale di propria competenza per erogare servizi a cittadini, professionisti e imprese.

Si evidenza, inoltre, che la Regione del Veneto, con propria deliberazione di Giunta n. 2541 del 2/11/2010, ha aderito al servizio di interscambio per la fruizione dei dati catastali, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Direttoriale dell'Agenzia del Territorio del 13/11/2007, e conseguentemente sono stati sottoscritti dal Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi, la "Convenzione per la fruizione della base dei dati catastali, ai sensi dell'art. 59 comma 7 bis del D.Lgs. 82/2005" e le "Regole Tecniche per l'accesso alla base dei dati catastali", documenti con i quali sono descritte le caratteristiche tecniche e le procedure informatiche per l'utilizzo della base catastale e l'elenco dei servizi di fornitura disponibili mediante il sistema di interscambio per rendere efficace i contenuti della Convenzione stessa.

In attuazione della suddetta Convenzione sono state svolte, nel corso del 2011, le attività rivolte alla sperimentazione dei servizi esposti dall'Agenzia del Territorio mediante casi di test; operativamente l'iniziativa è stata attuata con la stretta collaborazione tra la Direzione Sistemi Informativi e l'Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia, in quanto alla prima fanno capo i Servizi dell'Amministrazione regionale in materia di interoperabilità e cooperazione applicativa, alla seconda fa capo il Sistema Informativo Territoriale che gestisce l'Infrastruttura Dati Territoriali (raccolta sistematica dei dati territoriali certificati riferiti al territorio regionale) che potrà allineare, tra gli strati informativi, la base dati catastale una volta organizzata secondo le specifiche tecniche e le caratteristiche di qualità del SIT regionale.

Per quanto riguarda il "Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano Attuativo 2012-2014" che descrive la governance e le modalità operative, è stato approvato dalla componente informatica CPSI (Comitato Permanente Sistemi Informatici) e dalla componente geografica CPSG (Comitato Permanente Sistemi Geografici) del CISIS (Centro Interregionale dei Sistemi Informativi, Statistici e

Geografici) nella seduta del 17/05/2012; tale documento viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A).

Nel merito, il Piano prevede un fase operativa articolata in 30 mesi finalizzata al rafforzamento delle funzioni di acquisizione ed utilizzo del dato catastale digitale, migliorando la capacità di pianificazione e gestione amministrativa e fiscale del territorio e fornendo all'utenza servizi avanzati di tipo cartografico-catastale. Altro importante obiettivo è l'integrazione delle informazioni catastali fornite dall'Agenzia del Territorio con quelle territoriali prodotte dalle Regioni e da altri Enti Locali per erogare servizi sempre più affidabili, tempestivi e completi, avviando un processo di miglioramento complessivo delle banche dati coinvolte.

La Governance del sistema Sigma Ter si articola in una Governance strategica, con la quale si definiscono le linee di sviluppo del progetto in coerenza con le indicazioni nazionali e le esigenze delle Regioni aderenti, nonché il monitoraggio delle attività e una Governance tecnica per la realizzazione delle direttive definite dalla citata Governance strategica; inoltre si prevede che il CISIS fornisca il necessario supporto logistico e segretariale.

La Governance strategica sarà affidata ad un Gruppo Guida, composto da referenti delle Regioni e definisce gli indirizzi generali delle attività, le valutazioni, valorizzazioni e trasferibilità dei risultati, in accordo con gli altri attori, anche a livello centrale; mentre la Governance tecnica sarà affidata ad un Gruppo tecnico, composto da referenti delle Regioni, che avrà il compito di verificare lo stato d'avanzamento delle attività e del monitoraggio del progetto complessivo. La Governance del sistema per il triennio 2012-2014 è coordinata dalla Regione Piemonte, individuata quale Regione capofila del progetto.

Il Progetto prevede la partecipazione di 13 Regioni che hanno espresso interesse: le sette aderenti al primo partenariato (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta) a cui si sono aggiunte altre sei Regioni (Campania, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto) ed è organizzato per Task annuali, costituiti da interventi funzionali e finanziariamente autonomi; le attività saranno coordinate dalla Regione capofila (Regione Piemonte) che si assumerà la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi concordati nei tempi e nei modi definiti dal Gruppo Tecnico e approvati dal Gruppo Guida.

Il "Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano Attuativo 2012-2014" è articolato in 3 Task: un task (A1), triennale, finalizzato alla conduzione e manutenzione ordinaria del sistema affidato alla Regione Piemonte; un secondo task (A2), triennale, volto a fornire supporto operativo alla governance di progetto, affidato al CISIS e uno (A3), annuale, dedicato a fornire assistenza alle nuove Regioni aderenti, affidato sempre alla Regione Piemonte.

L'impegno finanziario a carico della Regione del Veneto per il triennio 2012-2014, rispetto al costo complessivo dell'intero progetto ripartito tra le 13 Regioni aderenti e che hanno espresso interesse, è pari ad € 86.660,58 ed è articolato in 3 Task operativi, secondo quanto riportato rispettivamente ai Capitoli 1 e 2 dell'allegato A "Programma delle Attività" del "Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano attuativo 2012-2014" (Allegato A).

La prima fase del Progetto Interregionale (Task A3) sarà dedicata alle Regioni di nuova adesione al partenariato, come il caso della Regione del Veneto, e prevede attività di supporto all'installazione delle procedure e configurazione della piattaforma Sigma Ter (fase di start-up) secondo l'ultima versione aggiornata del software e predisposizione di attività formative per i tecnici regionali in qualità di nuovi utenti del sistema.

La realizzazione di questa prima fase (Task A3) da attuarsi nel 2012 comporta, per la Regione del Veneto, una spesa di complessivi € 25.640,00 (come riportato nel Capitolo 2 dell'allegato A "Programma delle Attività" del "Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano attuativo 2012-2014") così suddivisa:

- € 640,00 quale quota per il supporto operativo alla governance di progetto, a favore del CISIS;
- € 12.500,00 quale quota relativa allo svolgimento di attività di conduzione e manutenzione per l'anno d'ingresso nel partenariato, a favore della Regione capofila Piemonte;
- € 12.500,00 quale quota relativa allo svolgimento di attività di "Supporto operativo all'avvio del Centro Servizi Regionale" per le nuove Regioni aderenti, a favore della Regione capofila Piemonte.

Per quanto finora esposto, si propone, pertanto, di approvare la governance e le modalità operative descritte nel "Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano Attuativo 2012-2014" (Allegato A) approvato dal CISIS nella seduta del 17/05/2012, articolato in tre fasi operative annuali, proponendo, nel contempo, l'adesione della Regione del Veneto al nuovo partenariato e il compimento delle attività previste dalla prima fase (Task A3) propedeutica per le fasi successive ma già di per sé costituente un risultato concreto e fruibile dall'utenza, regionale e non, il cui importo è stato calcolato in € 25.640,00, ogni onere incluso.

Le fasi successive del progetto da attuarsi nel 2013 e 2014, le cui attività comportano un residuo impegno finanziario per un importo previsto pari a € 61.020,58, saranno finanziate con le risorse all'uopo prenotate nel capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" assegnato alla Direzione Sistemi Informativi della Segreteria Regionale per il Bilancio, ed impegnate con successivo atto del dirigente regionale.

La spesa di € 25.640,00 (ogni oneri incluso) relativa alla prima fase del Progetto Interregionale Sigma Ter (Piano Annuale 2012 - Task A3), trova la copertura finanziaria per un importo di € 13.140,00 (di cui € 640,00 per supporto operativo alla governance di progetto, a favore del CISIS e € 12.500,00 a favore della Regione capofila Piemonte per lo svolgimento di attività di conduzione e manutenzione per l'anno d'ingresso nel partenariato), sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" e per un importo di € 12.500,00 a favore della Regione capofila Piemonte (attività di Supporto operativo all'avvio del Centro Servizi Regionale), sul capitolo di spesa n. 100334 "Spese per l'attuazione del Sistema Informativo Territoriale" del bilancio regionale esercizio finanziario 2012 e che presentano la sufficiente disponibilità.

Si dà atto, inoltre, che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Si propone, infine, di incaricare, quali referenti per la Regione del Veneto, nel "Gruppo Guida" il Dirigente dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia e quale supplente il Dirigente della Direzione Sistemi Informativi e nel "Gruppo Tecnico" il Dirigente del Servizio Osservatorio Pianificazione dell'U.P. SIT e Cartografia e quale supplente il Dirigente dell'U.C. per l'e-Government e la società dell'informazione della Direzione Sistemi Informativi.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);
- Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 recante attuazione della Direttiva 2007/2/CE;
- Vista la L.R. 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della Carta Tecnica Regionale";
- Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 1 "Norme per il governo del territorio";
- Vista la DGR n. 2750 del 22/09/2009;
- Vista la DGR n. 2541 del 2/11/2010;

delibera

1. di aderire al "Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano Attuativo 2012-2014" (Allegato A), per l'attuazione del Sistema di Interscambio delle base dati catastale per la fornitura di servizi agli Enti Locali, in modalità di cooperazione applicativa, documento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di prendere atto che l'impegno finanziario a carico della Regione del Veneto, per il triennio 2012-2014, è pari ad € 85.960,58, ogni onere incluso;
3. di prendere atto che la realizzazione della prima fase, per l'anno 2012, comporta una spesa complessiva pari ad € 25.640,00, ogni onere incluso, la cui copertura finanziaria è disposta come segue per l'esercizio finanziario 2012:

a) con impegno di spesa di euro 640,00 a favore del CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici - Via Piemonte 39 - 00187 Roma (C.F. 96184870580), quale quota per il supporto operativo alla governance di progetto, da liquidare in un'unica soluzione a seguito della consegna di un documento descrittivo delle attività che verranno svolte nell'anno, sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" del bilancio regionale esercizio finanziario 2012 assegnato alla Direzione Sistemi Informativi della Segreteria Regionale per il Bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;
b) con impegno di spesa di euro 12.500,00 a favore della Regione capofila Piemonte (C.F. 80087670016), da liquidare in un'unica soluzione a seguito di comunicazione di avvio delle attività di conduzione e manutenzione ordinaria del nucleo applicativo della soluzione Sigma Ter, sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" del bilancio regionale esercizio finanziario 2012 assegnato alla Direzione Sistemi Informativi della Segreteria Regionale per il Bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;
c) con impegno di spesa di euro 12.500,00 a favore della Regione capofila Piemonte (C.F. 80087670016) da liquidare in un'unica soluzione a seguito di invio di un documento di rendicontazione delle attività svolte per quanto riguarda il "Supporto operativo all'avvio del Centro Servizi Regionale" per le nuove Regioni aderenti, sul capitolo di spesa n. 100334 "Spese per l'attuazione del Sistema Informativo Territoriale" del bilancio regionale esercizio finanziario 2012 assegnato all'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale alle Infrastrutture, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di prenotare la spesa residua pari ad € 61.020,58 a favore della Regione Piemonte (C.F. 80087670016) e del CISIS (C.F. 96184870580), disposta come segue:

a) esercizio finanziario 2013 con impegno di spesa di € 29.827,58 sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" che nel bilancio di previsione pluriennale presenta sufficiente disponibilità, da assumere ad avvenuta esecutività del corrispondente bilancio di previsione annuale;

b) esercizio finanziario 2014 con impegno di spesa di € 31.193,00 sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" che nel bilancio di previsione pluriennale presenta sufficiente disponibilità, da assumere ad avvenuta esecutività del corrispondente bilancio di previsione annuale;

5. di nominare, quali referenti per la Regione del Veneto, nel "Gruppo Guida" il Dirigente dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia e suo supplente il Dirigente della Direzione Sistemi Informativi, e nel "Gruppo Tecnico" il Dirigente del Servizio Osservatorio Pianificazione dell'U.P. SIT e Cartografia e suo supplente il Dirigente dell'U.C. per l'e-Government e la società dell'informazione della Direzione Sistemi Informativi;
6. di dare mandato alla Direzione Sistemi Informativi della Segreteria Regionale per il Bilancio e all'Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture dell'attuazione del presente provvedimento;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

Sigma Ter

Progetto Interregionale

Piano Attuativo 2012 – 2014

Governance e modalità operative

Versione 16
(PAT S3 CISIS FULL v16_2012_05_17-def-v02.doc)

ALLEGATOA alla Dgr n. 1649 del 07 agosto 2012 pag. 2/36

INDICE

1. INTRODUZIONE ED ASPETTI GENERALI 4

2. ELEMENTI,TERMINI ED ACRONIMI DEL PIANO ATTUATIVO 5

2.1. Documenti di riferimento del progetto 5

2.2. Nucleo condiviso delle componenti del sistema Sigma Ter 5

2.3. Valorizzazione e proprietà dei prodotti 6

3. OBIETTIVI DELL'AZIONE COOPERATIVA E RISULTATI ATTESI 6

4. ONERI ORGANIZZATIVI DERIVANTI AD OGNI SOTTOSCRITTORE 6

5. GOVERNANCE COMPLESSIVA DEL SISTEMA SIGMA TER 7

5.1. Governance strategica 8

5.2. Governance tecnica 9

5.3. Supporto operativo alla Governance del Progetto 9

6. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 9

7. ANALISI DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI RISOLUZIONE 10

8. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO 11

9. CRITERI DI COLLAUDO FINALE E/O ACCETTAZIONE 11

10. COSTI COMPLESSIVI, CRITERI DI RIPARTO E CRITERI DI TRASFERIMENTO FINANZIARIO 11

11. MODALITÀ DI EVENTUALE UTILIZZO INTEGRATO DI FONTI DI COFINANZIAMENTO 12

12. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE NUOVE ADESIONI 12

ALLEGATO A - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 13

Linee per lo sviluppo delle attività inserite nel presente PAT 14

Capitolo 1: Programma delle attività 15

PAT 2012 – 2014 N. A1 "Conduzione e manutenzione ordinaria" affidato alla capofila Regione Piemonte 16

12.1.1. PAT 2012 – 2014 N. A2 "Supporto operativo alla governance di progetto" ad opera del CISIS 20

PAT 2012–2014 N. A3 Task Annuale "Prima annualità per le nuove Regioni aderenti" affidato alla capofila Regione Piemonte 21

Capitolo 2: Riepilogo trasferimenti Finanziari 23

Riepilogo impegni finanziari sul PAT 2012-2014 23

Dettaglio impegni finanziari per l'anno 2012 24

ALLEGATO B – TERMINI E ACRONIMI DEL PARTENARIATO 26

ALLEGATO C – MEMBRI DEL GRUPPO GUIDA 31

ALLEGATO D – MEMBRI DEL GRUPPO TECNICO 34

1. Introduzione ed aspetti generali

Partendo dall'*Accordo Quadro di cooperazione interregionale permanente per lo sviluppo delle iniziative volte al potenziamento della società dell'informazione e dell'e-government*, sottoscritto da alcune Regioni e Province Autonome e dal Centro Interregionale dei Sistemi Informativi, Statistici e Geografici (di seguito denominato CISIS), il Piano Attuativo relativo al triennio 2012 – 2014 del Progetto Interregionale Sigma Ter intende proseguire le attività di cooperazione tra Regioni per lo specifico tema dell'acquisizione ed utilizzo dei dati catastali, anche a beneficio degli enti locali territoriali delle Regioni aderenti. Tale obiettivo si pone in continuità con i risultati ottenuti con la fase iniziale del progetto, sviluppata nell'ambito della I Fase del Piano di e Government ed è derivante dalle azioni interregionali svolte da uno specifico Partenariato a cui hanno aderito le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Abruzzo, Valle d'Aosta e Toscana, cui si sono successivamente associate Piemonte, Calabria e Sicilia.

Azioni operative e prodotti di queste fasi precedenti sono da riferire, per ogni aspetto di natura amministrativa e gestionale, alle regolamentazioni definite dai precedenti accordi la cui validità scade in data 23 gennaio 2011 e per il quale è stata adottata una specifica proroga per poter concludere le attività previste utilizzando le risorse finanziarie residue.

Il presente Piano Attuativo, relativo al triennio 2012 – 2014 del Progetto Interregionale Sigma Ter (nel seguito semplicemente "PAT 2012 – 2014") regola le attività cooperative delle Regioni aderenti per il periodo considerato.

Il PAT 2012 – 2014 ha validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso ed ha durata 30 mesi; esso si attua sui Task continuativi di Conduzione e Manutenzione Ordinaria e Segreteria tecnica per tutta la validità del PAT, prevede un Task di prima annualità per le nuove Regioni aderenti, eventuali Task annuali sulla base di un Programma annuale delle attività che viene redatto dall'organo di governance strategica del progetto entro il mese di settembre di ogni anno, per l'anno successivo, e viene approvato dallo stesso organo a maggioranza assoluta. L'approvazione del Programma è vincolante per le Regioni aderenti, fatto salvo il diritto di recesso a fine annualità.

Il singolo Programma annuale delle attività è articolato in Task la cui responsabilità esecutiva è attribuita ad una delle Regioni aderenti.

Il Piano annuale delle attività 2012 è allegato al presente PAT 2012 – 2014 (PAT_Allegato A) e ne costituisce parte integrante. In esso vengono definiti i dettagli relativi alle attività, i prodotti previsti, le relative tempistiche ed i costi.

2. Elementi, termini ed acronimi del Piano Attuativo

Come premesso, le precedenti attività del Partenariato sono state regolate da uno specifico Accordo di collaborazione la cui validità è scaduta in data 23 gennaio 2011 e per il quale è stata adottata una specifica proroga per poter concludere le attività previste utilizzando le risorse finanziarie residue.

Il presente PAT 2012 – 2014 rappresenta il nuovo Accordo interregionale; in termini operativi, alcuni elementi da esso definiti vengono mantenuti come riferimenti anche nell'ambito del presente PAT 2012 – 2014. Tali elementi vengono riportati nel seguito.

Tutti i termini ed acronimi utilizzati in questo Piano Attuativo sono definiti nell'Allegato B "Termini e acronimi del Piano Attuativo (PAT_Allegato B)

2.1. Documenti di riferimento del progetto

In questo paragrafo sono elencati tutti i documenti di riferimento per la stesura di questo Piano, e disponibili sul sito di progetto.

Nome File	Nome del Documento	Descrizione	Versione
	D.P.C.M. 14/06/2007 recante "Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 05/07/2007)	Normativa inerente il decentramento catastale, riportante i parametri utilizzabili per il riparto degli oneri progettuali tra Regioni	v.u.
S3.DIP.V01.100408.doc	D.I.P.- Documento di Indirizzo del Partenariato	Modello e regole di gestione del Partenariato 2007-2011	1.0 (licenziata a L'Aquila 10/04/2007)
S3.DIP.Gestione_CR. V. 3.0.120608.doc	Procedura per la gestione delle change request relative al Sistema SIGMA TER		3.0 del 12/06/2008
	Valutazione in Function Point del Nucleo Originario del Sistema Sigma Ter		

2.2. Nucleo condiviso delle componenti del sistema Sigma Ter

Sono identificati una serie di applicazioni costituenti il sistema Sigma Ter che rappresenta il sottoinsieme essenziale al suo corretto funzionamento; tale nucleo applicativo è soggetto a interventi di manutenzione e conduzione continuativa. Un quadro di maggior dettaglio è fornito nell' allegato al PAT (vedi paragrafo *PAT 2012 – 2014 N. A1 "Conduzione e manutenzione ordinaria" affidato alla capofila Regione Piemonte*).

Tali applicazioni sono:

1) Sistema di interscambio regionale (SXC-R)
2) Sistema di integrazione dei dati catastali (SINTEG)
3) DBTI (area dati catastali)
4) Servizi infrastrutturali (area dati catastali)
5) Applicazioni General Purpose (area dati catastali)
6) Sistema di Registrazione e Monitoraggio

7) Sistema di sincronizzazione per Enti Locali (SincroCAT)
8) Sito di Progetto (www.sigmater.it) e Repository Documentazione

Il Gruppo Guida ha facoltà di modificare l'elenco, salvaguardando in ogni caso le attività in corso, in relazione ad affidamenti di incarico eventualmente operativi sui moduli già costituenti il nucleo condiviso del sistema Sigma Ter e valutando il relativo impatto economico sulle attività in essere.

In merito agli sviluppi futuri dei componenti del nucleo condiviso del sistema Sigma Ter, siano essi relativi al supporto della filiera bidirezionale tra Agenzia del Territorio, Centri Servizio Regionali ed Enti Locali, siano essi a sostegno del decentramento delle funzioni catastali, le Amministrazioni aderenti si impegnano ad operare in maniera coordinata e concertata affinché detti sviluppi risultino compatibili agli standard di progetto.

Viene mantenuto un repository ufficiale dei moduli software costituenti il nucleo condiviso e ne viene assicurata la relativa accessibilità.

2.3. Valorizzazione e proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati nell'ambito delle attività interregionali regolate dal presente PAT 2012 – 2014 restano di proprietà congiunta delle Amministrazioni aderenti. La quota di proprietà di tali prodotti per ciascuna Amministrazione è in proporzione diretta al suo contributo finanziario o alla valorizzazione economica delle attività di sviluppo finalizzate ad attività progettuali.

Una stima del dimensionamento tecnico e in termini di funzionalità del Nucleo realizzato dal precedente Partenariato è stata realizzata dalla Regione Valle D'Aosta, attraverso un'analisi in *Function Point* condotta sulle componenti del nucleo originario e disponibile tra la documentazione progettuale.

La titolarità della documentazione prodotta nell'ambito del Partenariato SIGMA TER è di proprietà del Partenariato stesso, ed è garantita dalla licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate" versione 2.5.

In particolare, questo tipo di licenza viene applicata ai documenti ed alle informazioni prodotte nell'ambito delle attività di progettazione delle applicazioni software sviluppate dalle Regioni aderenti, oltre che alle informazioni ed ai documenti inseriti sul sito del Partenariato.

3. Obiettivi dell'azione cooperativa e risultati attesi

Obiettivo dell'azione cooperativa è la conduzione e manutenzione ordinaria del nucleo condiviso nonché il rafforzamento delle funzioni di acquisizione ed utilizzo del dato catastale digitale nell'ambito delle Regioni aderenti, attraverso la manutenzione e l'evoluzione dei servizi implementati nelle fasi precedenti del progetto ed il supporto al dispiegamento degli stessi servizi su base locale che le Regioni aderenti effettuano a beneficio degli enti dei propri territori.

A tal fine, è necessario predisporre una stretta collaborazione tra le componenti informatiche e geografiche delle Regioni e Province Autonome per un opportuno allineamento delle scelte strategiche del progetto Sigma Ter con le normative tecniche emanate nell'ambito disciplinato dalla Direttiva INSPIRE e dalla normativa tecnica, in corso di pubblicazione, definita dal Comitato per le Regole Tecniche dei Dati Territoriale della P.A.

Per assicurare tali obiettivi generali, i singoli Programmi annuali delle attività identificheranno le attività da attuarsi in forma cooperativa.

4. Oneri organizzativi derivanti ad ogni sottoscrittore

Aderiscono al PAT 2012 - 2014 le Regioni:

1. Già aderenti al primo partenariato
   - Regione Abruzzo;
   - Regione Calabria;
   - Regione Emilia-Romagna;
   - Regione Liguria;
   - Regione Piemonte;
   - Regione Toscana;

- Regione Valle D'Aosta;

2. di nuova adesione[1]
   - Regione Campania
   - Regione Lombardia
   - Regione Marche
   - Regione Puglia
   - Regione Sardegna
   - Regione Veneto

Le Regioni aderiscono a tutti i singoli Task qui definiti e le nuove Regioni anche al Task di prima annualità. Tutte le Regioni partecipano ai Task annuali, fatte salve specifiche situazioni operative, per cui garantiscono la partecipazione attiva. Per ciascun Task, costituto da un intervento progettuale funzionalmente e finanziariamente autonomo, se pur coordinato e funzionale agli altri costituenti il PAT, una predeterminata Regione assume il ruolo di "Regione Capofila", per le funzioni e nei termini descritti nel seguito. La Regione si assume con ciò la responsabilità di portare a compimento nei modi e nei tempi concordati nel Gruppo Tecnico di progetto, e approvati dal Gruppo Guida, le attività prese in carico.

La singola Regione che sottoscrive il presente Piano Attuativo si impegna a collaborare con le altre Regioni partecipanti, per la realizzazione dei relativi obiettivi nei termini specificati nel presente Piano e nei Programmi annuali delle attività approvati ed in applicazione delle modalità organizzative ed operative ivi dettagliate, nonché delle modalità di pianificazione economica, gestione finanziaria e rendicontazione, verso la Regione Capofila, riportate successivamente.

5. Governance complessiva del Sistema Sigma Ter

La Governance del Sistema Sigma Ter si articola in **Governance strategica e Governance Tecnica.**

La **Governance strategica** ha l'obiettivo di definire le linee di sviluppo del progetto, tenendo conto degli orientamenti nazionali, delle necessità delle Regioni, di quanto espresso dagli altri portatori di interesse al progetto, delle disponibilità di investimento dei partecipanti al Progetto. Alla Governance strategica compete altresì il monitoraggio dell'andamento delle attività secondo le direttive definite, la verifica della *compliance* con gli standard normativi e tecnici nazionali e il mantenimento della coerenza del Sistema nel suo complesso. Inoltre, detiene la competenza della gestione dei rapporti con gli stakeholder, che ha ad oggetto l'avvio e il mantenimento di un dialogo con i principali portatori di interesse nell'ambito dell'interscambio dati in materia catastale. Le Regioni, anche in considerazione della relazione con altri investimenti progettuali di ampio respiro, intendono raccogliere le esigenze e le proposte di altri livelli amministrativi, attraverso opportune sedi di confronto con loro rappresentanze.

Compete alla **Governance tecnica** la realizzazione delle direttive definite dalla Governance strategica, l'orientamento delle direttive secondo parametri tecnici perseguibili in concreto, la declinazione in attività delle linee di indirizzo, la responsabilità della manutenzione e del buon funzionamento del Sistema.

La Governance complessiva del Sistema è coordinata, per il triennio oggetto del presente piano, dalla **Regione Piemonte**, individuata come capofila unico del Progetto.

[1] Le Regioni di nuova adesione sono tutte le Regioni che non hanno aderito al primo partenariato.

5.1. Governance strategica

La Governance strategica , ossia la responsabilità di indicare le direttive di sviluppo del Sistema, è affidata ad un **Gruppo Guida,** avente ad obiettivo la definizione dell'indirizzo generale delle attività e la valutazione, valorizzazione e trasferibilità dei risultati, in accordo con gli altri attori, anche di livello centrale, interessati, con cui opererà i più opportuni contatti ed accordi.

Il Gruppo Guida è formato da un referente per ciascuna amministrazione partecipante ed è coordinato dalla **Regione Piemonte,** capofila unico del progetto **per il triennio oggetto del presente Piano; il coordinatore ha il compito di convocarlo su base almeno trimestrale, di definire l'ordine del giorno e di coordinare le attività complessive.**

Il coordinamento è effettuato dalla Regione designata senza riconoscimento di oneri finanziari a carico delle Regioni e può essere affidato ad altra Regione in qualsiasi momento su decisione del Gruppo Guida stesso. Il Gruppo Guida opera collegialmente e riporta le decisioni in forma di verbali approvati all'unanimità. È prevista anche la nomina di un supplente per ciascuna Regione.

All'atto delle votazioni che si renderanno necessarie durante i vari incontri, ciascuna Regione avrà a disposizione un solo voto.

Al Gruppo Guida possono partecipare in veste di uditori (senza potere di voto) anche i referenti delle Regioni che hanno deciso di riusare le componenti SIGMA TER, ma che non hanno ancora aderito formalmente al Partenariato ed allocato il relativo contributo.

Il Gruppo Guida:

- elabora ed approva contestualmente il programma annuale delle attività, che contiene il quadro delle attività del Partenariato;
- valuta le proposte del Gruppo Tecnico e può definire per una o più Regioni, ruoli di coordinamento e/o di responsabilità tecnica di Gruppi di Lavoro specifici che si rendessero necessari;
- approva ogni rilascio previsto dai Task dei programmi annuali;
- ha l'obiettivo di garantire la coerenza interna dei risultati e la loro rispondenza, sia in termini formali che sostanziali, alle specifiche definite dal progetto;
- ha inoltre il compito di favorire l'ingresso nel Partenariato delle Regioni e delle Province Autonome ad oggi non aderenti e mantenere con esse ogni contatto e collaborazione utile al migliore funzionamento e sviluppo del sistema Sigma Ter.

I partecipanti al Gruppo Guida (referenti e supplenti) sono elencati nell'Allegato C "Membri del Gruppo Guida" (Piano_Allegato C)

Come aiuto nello svolgimento delle attività sopra riportate, è attiva una mailing list apposita (gruppoguida@sigmater.it) gestita dalla Regione Capofila unico del progetto, tramite la quale vengono inviate le comunicazioni necessarie, quali convocazioni degli incontri e ordini del giorno, reminder di attività e scadenze concordate, proposte da discutere.

Alla mailing list sono iscritti tutti i componenti del Gruppo Guida, inseriti nella tabella dell'allegato C sopra citato: è possibile l'iscrizione alla lista di altri componenti non indicate nella lista solo su esplicita richiesta di una Regione, o a discrezione della Regione Capofila unico del progetto, o in seguito all'adesione di nuove Regioni al progetto.

Sul sito di progetto viene data evidenza dei nominativi e relativo ente di appartenenza, degli iscritti alla mailing list.

Agli incontri del Gruppo Guida potranno intervenire esperti, segnalati preventivamente alla Regione capofila unico, che forniranno il loro contributo su determinati aspetti che necessiteranno di maggiori approfondimenti.

Per favorire un confronto con altre pubbliche amministrazioni interessate alle evoluzioni del Sistema Sigma Ter, sarà inoltre effettuata a cura del Gruppo Guida un'attività di promozione della sottoscrizione del Piano attuativo da parte di altri soggetti, anche in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di cooperazione interregionale CISIS. A valle di questa azione, sarà possibile avviare un Tavolo di confronto tra una rappresentanza del Gruppo Guida del progetto e le Associazioni nazionali rappresentative degli Enti Locali (ANCI, UPI, UNCEM), oltre ad una rappresentanza dell'Agenzia del Territorio. Il Tavolo potrebbe riunirsi due volte l'anno, convocato dal Gruppo Guida, per discutere degli avanzamenti del progetto, delle ricadute sul territorio, e per raccogliere proposte e necessità da parte dei diversi soggetti partecipanti.

5.2. Governance tecnica

La Governance Tecnica del Sistema Sigma Ter è affidata ad un Gruppo Tecnico, composto dai referenti tecnici delle Regioni aderenti al Partenariato, nonché, quando necessario, dai fornitori e dagli esperti il cui coinvolgimento si rendesse eventualmente necessario per una efficace disamina dei problemi discussi. È prevista anche la nomina di un supplente per ciascuna Regione.

Il Gruppo Tecnico si riunisce con una frequenza variabile, in relazione alle contingenze che si presentano durante le operazioni di manutenzione correttiva ed evolutiva del Sistema SIGMA TER, o comunque quando necessario. È convocato e coordinato dalla Regione capofila unico, in accordo con i referenti tecnici delle Regioni, quando si rende necessaria una discussione più approfondita relativamente a determinate tematiche più tecniche. In ambito tecnico, la Regione capofila unico è garante del mantenimento della coerenza del sistema e dell'interoperabilità delle diverse componenti realizzate.

Il Gruppo Tecnico effettua periodiche verifiche dello stato di avanzamento delle attività e monitora la situazione dei rischi di ogni Task e del progetto complessivo.

Il Gruppo Tecnico opera collegialmente e riporta le decisioni, assunte a maggioranza semplice, in forma di verbali approvati all'unanimità. È consentita la delega di partecipazione e di voto nel Gruppo Tecnico, dietro esplicita comunicazione scritta da parte del referente tecnico regionale delegante, a referenti tecnici indicati dalla Regione delegante, quali funzionari di società regionali di informatica, di società pubbliche "in house" o di associazioni di rappresentanza di enti pubblici (es. ANCI, ecc).

I fornitori od altri esperti invitati al Gruppo Tecnico, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo precedente, non hanno diritto di voto.

Le proposte del Gruppo Tecnico vengono in seguito valutate dal Gruppo Guida, che mantiene il potere decisionale sulle azioni da intraprendere. I partecipanti al Gruppo Tecnico (referenti e supplenti) sono elencati nell'Allegato D "Membri del Gruppo Tecnico" (Piano_Allegato D).

Come aiuto nello svolgimento delle attività sopra riportate, è attiva una mailing list apposita (gruppotecnico@sigmater.it) gestita dalla Regione Capofila unico del progetto , tramite la quale vengono inviate le comunicazioni necessarie, quali convocazioni degli incontri e ordini del giorno, reminder di attività e scadenze concordate, proposte da discutere. Alla mailing list sono iscritti tutti i componenti del Gruppo Tecnico, inseriti nella tabella dell'allegato D sopra citato: è possibile l'iscrizione alla lista di altri componenti non indicati nella lista solo su esplicita richiesta di una Regione, o in seguito all'adesione di nuove Regioni all'accordo di Partenariato.

Sul sito di progetto viene data evidenza dei nominativi e relativo ente di appartenenza, degli iscritti alla mailing list.

5.3. Supporto operativo alla Governance del Progetto

Il CISIS fornisce unicamente supporto logistico/segretariale alla Governance del progetto, ospitando le riunioni del Gruppo Tecnico e del Gruppo Guida presso la propria sede di Roma, ove necessario, e inviando le convocazioni per conto della Regione capofila unico.

6. Realizzazione delle attività progettuali

Le attività di "Conduzione e manutenzione ordinaria", "Supporto operativo alla governance di progetto" e "Prima annualità per le nuove Regioni aderenti" sono descritte in allegato al presente PAT e si protraggono per tutta la validità del PAT.

E' possibile definire inoltre attività progettuali per lo sviluppo di nuovi servizi o l'evoluzione funzionale di quelli esistenti a seguito di sopraggiunte esigenze evidenziate dalle regioni partecipanti o per modifiche normative. Per queste attività, entro il mese di settembre di ogni anno il Gruppo guida, di concerto con il Gruppo Tecnico, elabora ed approva il programma delle attività per l'anno successivo e la relativa valorizzazione finanziaria.

La valutazione degli interventi manutentivi da realizzare è eseguita dal Gruppo Tecnico, e riguarda l'analisi di criticità e di opportunità indicando nella lista delle CR da evadere la priorità suggerita. Per i dettagli sul procedimento di identificazione, analisi e accettazione degli interventi, si rimanda al documento "Procedure per la gestione delle Change Request" già in uso e a sue eventuali aggiornamenti.

Il Piano d'azione dovrà identificare specifici Task in linea con il presente piano attuativo. Il Piano prevede due diverse tipologie di interventi: un Task di manutenzione correttiva e gestione del sistema, pianificato ed

affidato per il triennio alla Regione Capofila Unico; singoli Task relativi a nuovi sviluppi, definiti in linea di massima e dettagliati via via a seguito della redazione dei piani annuali di attività. Ogni Task sarà programmato in modo modulare, per prevederne la realizzazione sulla base della percezione dei fondi da parte della Regione sviluppatrice.
Per ogni intervento progettuale - identificabile con uno dei Task di progetto ad esclusione della Governance Tecnica - una delle Regioni partecipanti svolge la funzione di "Regione capofila" del medesimo intervento; è l'unica incaricata della realizzazione dell'attività pur dovendosi confrontare con le altre Regioni.

La "Regione capofila" assume pertanto:

- la responsabilità dell'attuazione del relativo intervento progettuale, per quanto attiene alle specifiche attività di carattere tecnico e di coordinamento operativo i cui risultati e prodotti saranno da condividere tra le Regioni partecipanti;
- l'impegno a rapportarsi con la Regione Capofila unico del progetto per le funzioni di coordinamento operativo generale ed i servizi di supporto centrale affidati allo stesso, secondo quanto specificatamente previsto nel presente Piano;
- l'impegno a svolgere le attività progettuali di propria competenza, in conformità con il Programma annuale delle attività e con i documenti progettuali che verranno redatti e collegialmente approvati dalle Regioni aderenti in fase attuativa, attraverso il Gruppo Guida.

L'impegno della "Regione Capofila" di un Task è assunto e riconoscibile a carico di ciascuna Regione partecipante, entro i limiti del budget di spesa complessivo destinato a tali attività nel piano economico del singolo Task.

In particolare, gli impegni reciproci tra Regione capofila e le altre Regioni sono definiti nell'ambito della Tabella riassuntiva del Programma annuale delle attività.

Nel caso una Regione non svolga le attività pur avendo ricevuto i trasferimenti, la Regione in questione sarà destituita dall'incarico, con decisione del Gruppo Guida, e obbligata a trasferire i fondi alla nuova Regione affidataria, fatto salvo lo stato d'avanzamento accertato dal Gruppo Guida.
Nel programma annuale delle attività saranno quindi:

- quantificati gli impegni di spesa per la realizzazione di ogni Task;
- definita la Regione che provvede alla realizzazione di ogni Task (Regione capofila di Task)
- definite le modalità di copertura dei costi (riparto) mediante trasferimento delle quote di competenza da parte delle di tutte le Regioni partecipanti al Task, alla Regione capofila del Task di manutenzione correttiva e gestione del sistema e ad ogni Regione capofila dei Task di sviluppo.

La valutazione economica dei nuovi Task dovrà essere fatta secondo congruità o, quando possibile, utilizzando metodologie riconosciute dal mercato ed oggettive.
Il programma annuale delle attività contiene inoltre la specificazione delle attività e dei relativi costi previsti per l'attività del CISIS di supporto logistico/segretariale al task di governance

Ogni task (di sviluppo, di conduzione e manutenzione, di governance) prevede una o più milestone in corrispondenza delle quali sono associati i pagamenti.

7. Analisi dei rischi e identificazione delle modalità di risoluzione

L'analisi dei rischi nel progetto avverrà a due livelli:

- il livello del singolo Task;
- il livello generale del progetto complessivo.

Nell'ambito del singolo Task verrà realizzata una attenta e costante analisi dei rischi, con particolare attenzione per gli eventi, che, concretizzandosi, potrebbero pregiudicare i risultati dei singoli rilasci o, peggio, dell'intero Task.

Nell'ambito del progetto generale sarà necessario monitorare e coordinare la gestione dei rischi nei singoli Task nell'ottica di prevenire e risolvere le eventuali criticità maggiori, prima che si ripercuotano sull'intero progetto, alla luce della strutturazione delle azioni progettuali particolarmente interconnesse fra loro.

La gestione dei rischi sarà sistematica ed organizzata e si articolerà nelle fasi di: identificazione, quantificazione, pianificazione e controllo.

Sarà compito degli organi di coordinamento di singolo Task e di progetto in generale, la risoluzione delle criticità rilevate, compresa l'eventuale rivisitazione degli obiettivi di progetto e delle relative implicazioni economiche ed organizzative.

8. Modalità di rendicontazione e monitoraggio

La valutazione in itinere e finale dei risultati sarà svolta dal Gruppo Guida. Con cadenza semestrale verrà prodotto dalla Regione capofila unico un report di avanzamento delle attività, costruito a partire dalle relazioni di avanzamento attività, complete di rendicontazione dei costi sostenuti, delle Regioni capofila di Task; tale report verrà illustrato e discusso dal Gruppo Guida, cui spetterà il compito di promuovere le eventuali azioni correttive.

9. Criteri di collaudo finale e/o accettazione

Tutti i rilasci previsti dai singoli Task dei programmi annuali delle attività dovranno essere validati e approvati dal Gruppo Guida, tale approvazione determinerà l'accettazione di ogni Regione partecipante di quanto rilasciato dal progetto.

10. Costi complessivi, criteri di riparto e criteri di trasferimento finanziario

Ogni Regione aderente s'impegna ad assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie ad essa imputabili per gli oneri economici derivanti per le attività del progetto Sigma Ter svolte dalle "Regioni capofila". Tale impegno è assicurato in riferimento a quanto indicato nelle tabelle di riparto, per la quota di propria spettanza e nel rispetto dei termini sui quali ciascuna Regione aderente conviene con la stipula del presente Piano.

All'approvazione del piano annuale da parte del gruppo guida ogni Regione dovrà trasmettere alla Regione capofila del task copia della determina d'impegno.

Per ogni annualità del triennio:

- ogni Regione partecipante al progetto dovrà corrispondere la quota annuale prevista per le attività Conduzione e manutenzione ordinaria per le attività della Regione capofila, nell'entità prevista dal relativo Task. Tale ammontare è così ripartito:
  - 50% in modo paritetico tra le regioni
  - 50% ripartito sulla base del "Parametro dimensionale per la gestione diretta delle funzioni catastali", così come previsto nel DPCM 14 giugno 2007 relativo al decentramento della gestione delle funzioni catastali (allegato C)
- ogni Regione partecipante al progetto dovrà corrispondere la quota annuale prevista per le attività CISIS, nell'entità prevista dal relativo Task ripartito in modo paritetico tra le Regioni;
- Il riparto dei costi per i Task di sviluppo avviene in modo puntuale per ogni attività, ed è ripartito tra le Regioni partecipanti analogamente alla attività di conduzione e manutenzione ordinaria:
  - 50% in modo paritetico tra le regioni
  - 50% ripartito sulla base del "Parametro dimensionale per la gestione diretta delle funzioni catastali", così come previsto nel DPCM 14 giugno 2007 relativo al decentramento della gestione delle funzioni catastali (allegato C).
- Ogni Regione di nuova adesione[2] dovrà, per la prima annualità, corrispondere una quota fissa, pari a 25.000€, così destinata:
  - 12.500€ come contributo spese di conduzione e manutenzione per l'anno d'ingresso nel partenariato;
  - 12.500€ finalizzata a finanziare le attività di predisposizione, personalizzazione e attivazione degli spazi di collaborazione nell'ambito del repository condiviso, supporto all'operatività del sistema. Tali attività saranno differenziate a seconda che la Regione di nuova adesione sia già riusante il sistema, a seguito del progetto PRS SIT, ovvero di nuovo impianto. Nel primo caso, lo startup tecnologico ha la finalità di allineare il sistema in esercizio alla versione corrente del nucleo condiviso, rilevando le eventuali personalizzazioni e integrazioni da portare a fattor comune; nel secondo caso, si tratta di predisporre il kit d'installazione per consentire alla Regione di poter avviare il sistema. Sono compresi per entrambe le situazioni i servizi di

[2] Le Regioni di nuova adesione sono tutte le Regioni che non hanno aderito al primo partenariato.

formazione, predisposizione del materiali d'uso e l'attivazione del supporto tecnico previsto per i membri del partenariato.

Le Regioni aderenti trasferiranno alla Regione Capofila di Task e al CISIS per il Task "Supporto operativo alla governance di progetto" la somma dovuta al conseguimento delle Milestone previste nei rispettivi Task.

11. Modalità di eventuale utilizzo integrato di fonti di cofinanziamento

Non sono presenti, al momento, ulteriori fonti di cofinanziamento del progetto nella sua complessità, qualora si manifestassero durante l'attuazione del progetto, sarà compito del Gruppo Guida destinare tali somme.

12. Modalità di gestione delle nuove adesioni

Possono aderire al progetto in qualsiasi momento le Regioni e Province Autonome che non hanno aderito inizialmente, sottoscrivendo il presente piano attuativo e impegnandosi a corrispondere al Partenariato una quota di ingresso pari a euro 25.000, utilizzata come sopra riportato. A far data dal primo gennaio dell'anno successivo le nuove regioni saranno tenute a conferire la quota spettante per i task continuativi ("Conduzione e manutenzione ordinaria" e "Supporto operativo alla governance di progetto").

Il riuso del sistema Sigma Ter da parte degli Enti locali appartenenti a Regioni aderenti al Partenariato avviene nell'ambito delle azioni di dispiegamento regionale del sistema attuate dalla singola Regione.

Il riuso del sistema Sigma Ter da parte di Enti non appartenenti a Regioni aderenti al Partenariato viene attuato nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e della normativa vigente e può essere concesso all'Ente riusante da una qualsiasi delle Regioni aderenti al progetto, che acquisisce il ruolo di Ente cedente, previa comunicazione al Gruppo Guida di progetto; la Regione cedente provvederà a sottoscrivere con l'Ente riusante gli atti opportuni, notificandoli al Partenariato.

Anche se non espressamente previsto nella normativa in materia, è auspicabile che i rapporti tra la Regione cedente e gli Enti riusanti siano disciplinati da un accordo volto a tutelare il patrimonio delle Regioni e l'arricchimento del sistema Sigma Ter nell'ottica della complementarietà degli interventi, che sempre ha contraddistinto la conduzione del progetto. La Regione cedente sarà responsabile verso il Gruppo Guida dell'osservanza degli accordi presi. Lo schema di Accordo di riuso dovrà essere approvato dagli Enti cedente/riusanti.

Restano a carico dell'ente richiedente, la concertazione con l'Agenzia del Territorio in merito alla possibilità e alle modalità di accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria.

Sigma Ter

Progetto Interregionale

Piano Attuativo 2012 – 2014

Allegato A - Programma delle attività

Linee per lo sviluppo delle attività inserite nel presente PAT

Le attività che saranno svolte nel periodo 2012-2014, in considerazione di quanto fino ad ora realizzato, hanno i seguenti obiettivi:

- Conduzione e manutenzione ordinaria;
- consolidamento dell'esistente, mediante: il consolidamento dell'infrastruttura applicativa Jboss, risoluzione delle change request pendenti, tenendo in considerazione le richieste di estensione delle AGP e, in particolare, le richieste di miglioramento dei criteri di ricerca;
- integrazione dell'esistente con nuove funzionalità, anche derivanti dalla consultazione con l'Agenzia del Territorio. In particolare si renderà necessario integrare le AGP comunali con i servizi transazionali, al netto delle verifiche in corso da parte del Garante della privacy. Un'evoluzione in tal senso consentirebbe di superare i limiti del servizio asincrono di ricerca di dati puntuali sul DB dell'Agenzia del Territorio, attualmente proposto dall'Agenzia.
- diffusione: in considerazione della valenza strategica dell'adozione su larga scala delle soluzioni,per affermare Sigma Ter come standard di interscambio dati catastali, si vuole diffondere l'utilizzo del sistema presso gli Enti Locali e presso altre Regioni non ancora aderenti al sistema Sigma Ter.

Capitolo 1: Programma delle attività

Di seguito l'elenco dei Task:

- **PAT 2012 – 2014 N. A1 "Conduzione e manutenzione ordinaria" affidato alla capofila Regione Piemonte**
- **PAT 2012 – 2014 N. A2 "Supporto operativo alla governance di progetto" ad opera del CISIS**
- **PAT2012–2014 N. A3 "Prima annualità per le nuove Regioni aderenti" affidato alla capofila Regione Piemonte**
-

PAT 2012 – 2014 N. A1 "Conduzione e manutenzione ordinaria" affidato alla capofila Regione Piemonte

Descrizione ed obiettivi del Task

Il task intende garantire il corretto funzionamento delle applicazioni del Nucleo condiviso di Sigmater, fornendo un servizio di Manutenzione correttiva e supporto tecnico di secondo livello ai centri servizi delle Regioni aderenti.

L'attività comprende:

1. la manutenzione "Ordinaria", cioè gli interventi di correzione ed eventuale adeguamento del software necessari a garantire il corretto funzionamento delle procedure, anche in relazione alle esigenze organizzative (restano esclusi gli interventi, di manutenzione evolutiva e quelli per adeguamenti a carattere straordinario anche a seguito di modifiche normative, esigenze infrastrutturali o architetturali), svolgimento delle operazioni di routine per la manutenzione delle tabelle di sistema;
2. le attività di assistenza specialistica ai centri servizi regionali (assistenza di 2° livello) per l'installazione dei nuovi rilasci ed il supporto alla configurazione degli ambienti; essa comprende il servizio di assistenza per supporto tecnico ed operativo. L'attività di supporto all'installazione delle procedure e configurazione ambienti per le Regioni di nuova adesione viene svolta nell'ambito del Task N. A1 "Task Annuale "Prima annualità per le nuove Regioni Aderenti".
3. project management e Gestione repository condiviso
4. partecipazione a tavoli tecnici altri Stakeholder (es. AdT, ...)
5. Nel primo anno sono inoltre previste attività accessorie e propedeutiche allo start-up del partenariato

Le Regioni che aderiscono nel corso del triennio, conferiscono una quota dei costi di gestione che serviranno a finanziare i maggiori interventi generati/richiesti dalle stesse Regioni.

Componenti software oggetto del servizio

A seguito degli ultimi sviluppi realizzati nel corso del 2011 ed oggetto dei prossimi rilasci e delle decisioni assunte in ambito Gruppo Tecnico, il nucleo condiviso delle componenti del sistema Sigma Ter è così diventato:

1. Sistema di interscambio regionale (SXC-R)
2. Sistema di integrazione dei dati catastali (SINTEG)
3. DBTI
4. Servizi infrastrutturali
5. Applicazioni General Purpose
6. Sistema di Registrazione e Monitoraggio
7. Sistema di sincronizzazione per Enti Locali (SincroCAT)
8. Sito di Progetto (www.sigmater.it) e Repository Documentazione

Per completezza di informazione, si riporta l'elenco dei componenti eliminati definitivamente dalla filiera del progetto originale in quanto non utilizzati o personalizzati da ciascuna Regione nell'ambito del proprio sistema informativo e non gestiti nella manutenzione degli anni precedenti per analoghe motivazioni.

1. DBTI (metadati);
2. Servizi infrastrutturali topografici (DBTI Intesa – GIS);
3. Applicazioni General Purpose (area dati topografici);
4. Moduli e-learning relativi ai componenti condivisi,

Sono inoltre variati i servizi Infrastrutturali e le Applicazioni General Purpose come di seguito specificato.

1. Servizi infrastrutturali non più gestiti in manutenzione:

1. Accertamento dell'evasione totale ICI
2. Accertamento dell'evasione totale ICI per i terreni
3. Informazioni per la denuncia ICI
4. Informazioni per la denuncia ICI per i terreni
5. Validazione di riferimenti catastali di particelle terreni
6. Validazione di riferimenti catastali
7. Consultazione catastale estesa di una di unità immobiliari urbane
8. Consultazione catastale estesa di una particella terreni
9. Consultazione catastale di un soggetto
10. Consultazione titolarità di una UIU
11. Consultazione titolarità di una particella
12. Lista Soggetti
13. Ricerca delle UIU possedute da un Soggetto
14. Ricerca dei Terreni posseduti da un Soggetto
15. Lista Comuni
16. Accertamento Tarsu
17. UIU Particelle
18. Dati Prod Edizione
19. Elenco Prod Edizione
20. Entità per Edizione
21. Dataset per Edizione
22. Ricerca Metadati
23. Esportazione Metadati
24. Estensioni per punto
25. Sezione quadro da estensione
26. Dataset per Estensione
27. Importazione Metadati (1)
28. Consultazione dell'elenco degli scarichi
29. Estrazione di uno scarico catastale nativo
30. Prenotazione estrazione dati dal DBTI
31. Estrazione Dati dal DBTI
32. Trova Comune
33. Trova Provincia
34. Trova sez censimento
35. Trova località Istat
36. Trova toponimo
37. Trova particella
38. Trova punto fiduciale
39. Estrazione Mappa Catastale per CDU
40. Recupero Foglio Raster
41. Estrazione Cartografia
42. Recupero Planimetrie
43. Proposta Rettifica Indirizzo UIU (2)
44. Proposta Rettifica Toponomastica (2)

2. Nuovi Servizi Infrastrutturali

1) ricercaFabbricati
2) ricercaFabbricato
3) ricercaIndirizzo
4) ricercaStrade
5) recuperaPlanimetria
6) ricercaTerreno
7) estrattoMappa
8) ricercaSoggettiPF
9) ricercaSoggettiPNF
10) ricercaImmobilePerSoggetto
11) listaScaricoDatiNativi
12) scaricoDatiNativi
13) prenotaScaricoDBTI
14) scaricoDatiDBTI
15) ricercaMappe

3. Applicazioni General Purpose non più gestite in manutenzione:

1) Accertamento ICI per soggetto
2) Accertamento ICI per immobile
3) Informazioni ICI per soggetto
4) Informazioni ICI per immobile
5) Consultazione catastale estesa per soggetto
6) Consultazione catastale estesa per particella terreni
7) Consultazione catastale estesa per UIU
8) Accertamento TARSU per soggetto
9) Accertamento TARSU per immobile
10) Prelievo scarichi catastali nativi
11) Estrazione mappa catastale per CDU
12) Recupero planimetrie
13) Recupero foglio raster
14) Proposte rettifica indirizzi e ubicazione UIU
15) Proposte rettifica stradario
16) Proposte inserimento stradario

4. Nuove Applicazioni General Purpose

1) Consultazione UIU
2) Consultazione per Indirizzo
3) Consultazione Terreni
4) Consultazione Persone Fisiche
5) Consultazione Persone Giuridiche
6) Estratto mappa per CDU
7) Prelievo Scarico Dati Nativi

Il totale dei servizi infrastrutturali passa quindi dagli attuali 74 a 46, mentre le Applicazioni General Purpose da 21 a 12.

Tempistica e rilasci previsti

Sono previsti rilasci di rapporti semestrali delle attività svolte come di seguito riportato.

Codice Deliverable	Titolo	Mese rilascio
T1_01	I rapporto Canone di Manutenzione (semestrale)	Dicembre 2012
T1_02	II rapporto Canone di Manutenzione (semestrale)	Giugno 2013
T1_03	III rapporto Canone di Manutenzione (semestrale)	Dicembre 2013
T1_04	IV rapporto Canone di Manutenzione (semestrale)	Giugno 2014
T1_05	V rapporto Canone di Manutenzione (semestrale)	Dicembre 2014

Sarà possibile effettuare fino a tre rilasci del Software nel corso dell'anno (12 mesi), la cui frequenza varia in funzione del numero e della severità delle anomalie risolte.

Erogazione del servizio e SLA previsti

Le modalità di rilascio e invio dei principali deliverables previsti dal piano attuativo saranno i seguenti:

- I rilasci Software e la documentazione tecnica sarà pubblicata sul repository di progetto accessibile dall'area riservata del sito di progetto (www.sigmater.it);
- I documenti ufficiali del progetto, saranno archiviati nell'ambiente collaborativo di progetto Plone (a cura del CISIS) accessibile dall'area riservata del sito di progetto (www.sigmater.it);
- Il rapporto finale di attività sarà inviato dal Cisis alle Regioni partecipanti tramite comunicazione ufficiale PEC.

Il servizio è erogato nel normale orario di ufficio da lunedì al venerdì feriali con il seguente orario: Lunedì - Giovedì 9.00 -17.00, Venerdì 9.00 – 16.00 e raggiungibile via mail all'indirizzo: sit-catastoRP@csi.it.

I Service Level Agreement (SLA) garantiti sono i seguenti (ad eccezione del mese di agosto durante il quale si procederà in modalità best effort):

- Presa in carico delle richieste pervenute via e-mail entro 2 giorni lavorativi.
- Risoluzione per la manutenzione correttiva in caso di anomalie con Severità classificata come "NON Bloccante", sarà possibile effettuare fino a tre rilasci nel corso dell'anno (12 mesi) in funzione del numero e della severità delle anomalie risolte.
- Risoluzione per la manutenzione correttiva in caso di anomalie con Severità classificata come "Bloccante":
  - entro 5 giorni lavorativi dalla presa in carico si fornisce la risoluzione di bypass
  - Nel caso ciò non fosse possibile, in accordo con il centro servizi regionale che ha evidenziato l'anomalia, verrà pianificato un rilascio della componente software.

Relazioni con altri Task
Il task è fortemente correlato con tutti gli altri task di progetto.

Costi

Per le attività indicate si prevedono i seguenti costi:

"Conduzione e manutenzione ordinaria"	2012 (**)	2013	2014
1) Manutenzione "Ordinaria"	€ 96.250	€ 202.100	€ 211.800
2) Assistenza specialistica ai centri servizi regionali	€ 15.000	€ 39.000	€ 40.500
3) Project Management e Gestione repository condiviso	€ 19.350	€ 48.100	€ 50.100
4) Partecipazione a tavoli tecnici di altri Stackeholder (es. Agenzia del Territorio)	€ 20.000	€ 21.000	€ 22.000
5)Attività accessorie e propedeutiche allo startup del partenariato	€ 51.600	--	--
Totale	**€ 202.200**	**€ 310.200**	**€ 324.400**

(**) In considerazione dell'avvio del partenariato nel corso dell'anno 2012, per alcune attività i costi sono proporzionati all'effettiva erogazione del servizio, previsto per un totale di 6 mesi.

Milestone

Il Task prevede la Milestone:

- M0: ad avvio attività, a seguito dell'approvazione del Piano Annuale delle Attività e della comunicazione di avvio lavori da parte della Regione Capofila;

Nota
Le attività di conduzione e manutenzione sono configurabili come servizi a canone e pertanto, come nella norma, da corrispondersi in via anticipata per consentire lo svolgimento delle attività.

PAT 2012 – 2014 N. A2 "Supporto operativo alla governance di progetto" ad opera del CISIS

Descrizione ed obiettivi del Task

Il task di supporto operativo si sostanzia:

- nella messa a disposizione della sede di Roma per l'effettuazione degli incontri di Gruppo Guida/ Gruppo tecnico, qualora si rendesse necessario fruirne;
- nell'attività di invio delle convocazioni e della documentazione necessaria allo svolgimento degli incontri, nonché dell'archiviazione della documentazione ufficiale di progetto sulla Piattaforma PLONE.

A fronte di queste attività, come previsto nella prassi dell'"*Accordo Quadro di cooperazione interregionale permanente per lo sviluppo delle iniziative volte al potenziamento della società dell'informazione e dell'e-government*" e in particolare per le azioni progettuali ICAR, ICAR Plus e Prode, al CISIS sarà corrisposto il 5% del valore delle attività progettuali, su base annuale.

Tempistica e rilasci previsti

L'attività verrà erogata a partire dall'avvio del nuovo partenariato e sarà fornita in continuità alle attività dello stesso.

Relazioni con altri Task

Il task è correlato con tutti gli altri task di progetto.

Costi

Per le attività indicate si prevedono i seguenti costi (5% del costo delle attività complessive di progetto):

Supporto operativo alla governance di progetto	2012	2013	2014
Disponibilità sala e attività di segreteria	8.320	15.510	16.220
Totale	**8.320**	**15.510**	**16.220**

Milestone

Il Task prevede una sola Milestone M0 all'avvio delle attività, previa approvazione del Piano Annuale delle Attività e della comunicazione di avvio lavori da parte del CISIS.

Nota

Le attività di cui sopra sono ascrivibili ai costi generali di progetto (segreteria operativa del CISIS) e configurabili come servizi a canone, e pertanto, come nella norma, da corrispondersi in via anticipata per consentire lo svolgimento delle attività.

PAT 2012–2014 N. A3 Task Annuale "Prima annualità per le nuove Regioni aderenti" affidato alla capofila Regione Piemonte

Descrizione ed obiettivi del Task

Sigmater, nelle Regioni che hanno partecipato al primo partenariato, è ormai un sistema consolidato sia in termini organizzativi sia dal punto di vista tecnico.

L'avvio del centro servizi Sigmater in una nuova realtà regionale richiede necessariamente una fase di supporto allo start-up, sia per quanto concerne gli aspetti puramente tecnici di installazione e configurazione del software sia per tutti gli aspetti organizzativi del centro servizi e formativi dei nuovi utenti del sistema.

Le Regioni che aderiscono ex novo al Partenariato possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- Hanno già adottato SigmaTer mediante riuso o perché aderenti al progetto PR5SIT
- Non hanno mai adottato Sigma Ter

Per poter organizzare al meglio l'attività di start-up e supporto, alle nuove regioni sarà sottoposto un questionario allo scopo di acquisire alcune informazioni di carattere tecnico-organizzative e conoscitive sullo stato dell'arte in materia di utilizzo dell'informazione catastale.

Le macro attività previste sono:

- Formazione ai tecnici regionali incaricati dell'installazione di Sigmater e di gestire il Centro Servizi.
- Supporto all'organizzazione di un Seminario formativo per Funzionari regionali
- Predisposizione materiale a supporto

Tempistica e rilasci previsti

Codice Deliverable	Titolo	Mese rilascio
A1_01	Supporto operativo all'avvio del Centro Servizi Regionale	3

Costi

"Prima annualità per le nuove Regioni aderenti"	Primo anno di adesione
Supporto operativo all'avvio del Centro Servizi Regionale	€ 12.500
Spese di conduzione e manutenzione per l'anno d'ingresso nel partenariato	€ 12.500
Totale	**€ 25.000**

Milestone

Il Task prevede 2 Milestone di progetto:

- M0: avvio attività, per le attività di conduzione e manutenzione per l'anno di ingresso nel partenariato, previa dell'approvazione del Piano Annuale delle Attività e della comunicazione di avvio lavori da parte della Regione Capofila

- M1: conclusione delle attività, alla presentazione dello Stato Avanzamento Lavori relativo all'avvio del Centro Servizi Regionale e delle attività di supporto prestate, previa opportuna relazione e rendicontazione delle spese sostenute.

Nota
Le attività di conduzione e manutenzione sono configurabili come servizi a canone e pertanto, come nella norma, da corrispondersi in via anticipata per consentire lo svolgimento delle attività.

Capitolo 2: Riepilogo trasferimenti Finanziari

Si riportano nel seguito le tabelle riepilogative relative agli impegni finanziari da sostenere dalle Regioni nel triennio 2012-2014 ed il dettaglio impegni per l'anno 2012.

Riepilogo impegni finanziari sul PAT 2012-2014

		2012				2013			2014		
	TIPO ADESIONE	SUPPORTO OPERATIVO	CONDUZIONE	START-UP (Nuove Adesioni)	TOTALE	SUPPORTO OPERATIVO	CONDUZIONE	TOTALE	SUPPORTO OPERATIVO	CONDUZIONE	TOTALE
Abruzzo	SI	640,00	7.808,00	0	8.448,00	1.193,08	17.474,56	18.667,64	1.247,69	18.274,49	19.522,18
Calabria	SI	640,00	67.441,07	0	68.081,07	1.193,08	19.103,38	20.296,45	1.247,69	19.977,87	21.225,56
Campania	Nuova Adesione	640,00	12.500,00	12.500,00	25.640,00	1.193,08	28.678,54	29.871,61	1.247,69	29.991,35	31.239,04
Emilia Romagna	SI	640,00	12.854,38	0	13.494,38	1.193,08	27.053,75	28.246,83	1.247,69	28.292,19	29.539,88
Liguria	SI	640,00	8.268,26	0	8.908,26	1.193,08	18.348,23	19.541,31	1.247,69	19.188,16	20.435,85
Lombardia	Nuova Adesione	640,00	12.500,00	12.500,00	25.640,00	1.193,08	44.429,17	45.622,25	1.247,69	46.463,00	47.710,69
Marche	Nuova Adesione	640,00	12.500,00	12.500,00	25.640,00	1.193,08	17.370,22	18.563,30	1.247,69	18.165,38	19.413,07
Piemonte	SI	640,00	14.000,02	0	14.640,02	1.193,08	29.228,45	30.421,53	1.247,69	30.566,44	31.814,14
Puglia	Nuova Adesione	640,00	12.500,00	12.500,00	25.640,00	1.193,08	25.139,48	26.332,56	1.247,69	26.290,29	27.537,98
Sardegna	Nuova Adesione	640,00	12.500,00	12.500,00	25.640,00	1.193,08	17.489,44	18.682,52	1.247,69	18.290,05	19.537,74
Toscana	SI	640,00	11.489,69	0	12.129,69	1.193,08	24.463,25	25.656,32	1.247,69	25.583,10	26.830,79
Valle D'Aosta	SI	640,00	5.338,58	0	5.978,58	1.193,08	12.787,02	13.980,10	1.247,69	13.372,37	14.620,06
Veneto	Nuova Adesione	640,00	12.500,00	12.500,00	25.640,00	1.193,08	28.634,51	29.827,58	1.247,69	29.945,31	31.193,00
	13	8.320,00	202.200,00	75.000,00	285.520,00	15.510,00	310.200,00	325.710,00	16.220,00	324.400,00	340.620,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 1649 del 07 agosto 2012 pag. 24/36

Dettaglio impegni finanziari per l'anno 2012

	TIPO ADESIONE	SUPPORTO OPERATIVO (Task A2)	CONDUZIONE (Task A1) (Task A3 per le Regioni di Nuova Adesione)					START-UP (Task A3 per le Regioni di nuova adesione)	TOTALE
			1) Manutenzione "Ordinaria"	2) Assistenza specialistica ai centri servizi regionali	3) Project Management e Gestione repository condiviso	4) Partecipazione a tavoli tecnici di altri Stackeholder (es.Agenzia del Territorio)	5) Attività accessorie e propedeutiche allo startup del partenariato		
Abruzzo	SI	640,00	3.716,72	579,23	747,20	772,30	1.992,55	0	8.448,00
Calabria	SI	640,00	32.102,88	5.003,05	6.453,93	6.670,73	17.210,48	0	68.081,07
Campania	Nuova Adesione	640,00	5.950,17	927,30	1.196,22	1.236,40	3.189,91	12.500,00	25.640,00
Emilia Romagna	SI	640,00	6.118,86	953,59	1.230,13	1.271,45	3.280,35	0	13.494,38
Liguria	SI	640,00	3.935,81	613,37	791,25	817,83	2.110,00	0	8.908,26
Lombardia	Nuova Adesione	640,00	5.950,17	927,30	1.196,22	1.236,40	3.189,91	12.500,00	25.640,00
Marche	Nuova Adesione	640,00	5.950,17	927,30	1.196,22	1.236,40	3.189,91	12.500,00	25.640,00
Piemonte	SI	640,00	6.664,21	1.038,58	1.339,76	1.384,77	3.572,71	0	14.640,02
Puglia	Nuova Adesione	640,00	5.950,17	927,30	1.196,22	1.236,40	3.189,91	12.500,00	25.640,00
Sardegna	Nuova Adesione	640,00	5.950,17	927,30	1.196,22	1.236,40	3.189,91	12.500,00	25.640,00
Toscana	SI	640,00	5.469,25	852,35	1.099,53	1.136,47	2.932,09	0	12.129,69
Valle D'Aosta	SI	640,00	2.541,24	396,04	510,89	528,05	1.362,37	0	5.978,58
Veneto	Nuova Adesione	640,00	5.950,17	927,30	1.196,22	1.236,40	3.189,91	12.500,00	25.640,00
	13	**8.320,00**	**96.250,00**	**15.000,00**	**19.350,00**	**20.000,00**	**51.600,00**	**75.000,00**	**285.520,00**

Nota

Gli impegni 2012 sono fissati ed esigibili, mentre gli impegni 2013-2014 rappresentano il valore massimo esigibile.

Dettaglio Trasferimenti per l'anno 2012

	TIPO ADESIONE	Trasferimenti verso la Regione CAPOFILA UNICO		Trasferimenti verso CISIS	TOTALE
		MileStone M0	MileStone M1	MileStone M0	
Abruzzo	SI	7.808,00	0,00	640,00	**8.448,00**
Calabria	SI	67.441,07	0,00	640,00	**68.081,07**
Campania	Nuova Adesione	12.500,00	12.500,00	640,00	**25.640,00**
Emilia Romagna	SI	12.854,38	0,00	640,00	**13.494,38**
Liguria	SI	8.268,26	0,00	640,00	**8.908,26**
Lombardia	Nuova Adesione	12.500,00	12.500,00	640,00	**25.640,00**
Marche	Nuova Adesione	12.500,00	12.500,00	640,00	**25.640,00**
Piemonte	SI	14.000,02	0,00	640,00	**14.640,02**
Puglia	Nuova Adesione	12.500,00	12.500,00	640,00	**25.640,00**
Sardegna	Nuova Adesione	12.500,00	12.500,00	640,00	**25.640,00**
Toscana	SI	11.489,69	0,00	640,00	**12.129,69**
Valle D'Aosta	SI	5.338,58	0,00	640,00	**5.978,58**
Veneto	Nuova Adesione	12.500,00	12.500,00	640,00	**25.640,00**
	13	**202.200,00**	**75.000,00**	**8.320,00**	**285.520,00**

Nota:

Il Piano Annuale 2012 prevede due sole tipologie di milestone in corrispondenza delle quali sono associati i pagamenti:

- M0: ad avvio attività, a seguito dell'approvazione del Piano Annuale delle Attività e della comunicazione di avvio lavori da parte della Regione Capofila;
- M1: a conclusione delle attività, alla presentazione dello Stato Avanzamento Lavori relativo alla conclusione delle attività prestate, previa presentazione di opportuna relazione e rendicontazione delle spese sostenute.

Sigma Ter

Progetto Interregionale

Piano Attuativo 2012 – 2014

Allegato B – Termini e acronimi del Partenariato

Termini e acronimi del Partenariato

Termini e acronimi	Definizione
Componenti organizzative	
Accordo di Partenariato	Accordo tra Regioni con lo scopo di esercitare le az ioni condivise e coordinate di conduzione ed evoluzione del Sistema SIGMA TER
Supporto operativo alla Governance del Progetto	Attività di supporto logistico/segretariale alla Governance del progetto,erogata dal CISIS, ospitando le riunioni del Gruppo Tecnico e del Gruppo Guida presso la propria sede di Roma, ove necessario, e inviando le convocazioni per conto della Regione capofila unico.
Gruppo Guida	Organo decisionale del Partenariato SIGMA TER, composto da un referente per Regione.
Gruppo Tecnico	Organo di supporto tecnico alle decisioni del Gruppo Guida
Gruppo di Lavoro	Un qualsiasi raggruppamento di esperti su un determinato tema che il Gruppo Guida, su suggerimento del Gruppo Tecnico, ritiene necessario affidare al loro approfondimento
Piano di Lavoro annuale e relativo Piano finanziario	L'insieme delle attività, delle risorse e delle tempistiche relative alle azioni da intraprendere nell'ambito del Partenariato per quanto riguarda la conduzione ed evoluzione delle componenti del Nucleo Condiviso
Piano di lavoro	Quadro generale strategico di sviluppo delle attività del Partenariato
Task	Attività autoconsistente derivante dalle istruttorie di modifca software, e per la quale vengono definiti risorse necessarie e un adeguato tempo di sviluppo
Repository del software del Partenariato	Punto di raccolta di tutto il software disponibile e sviluppato
Sito del Partenariato	Sito pubblico e sito interno unificati
Help Desk regionale	
Componenti tecnologiche	
Centro Servizi Regionale	I Centri Servizi sono finalizzati a gestire l'esercizio di quella parte dei sistemi informatici realizzati nell'ambito del progetto e destinata ad essere ospitata centralmente, presso ciascuna Amministrazione Regionale e sono intesi come struttura operativa ed apparecchiature (server, macchine accessorie e collegamenti) per l'hosting

	delle componenti che fanno parte del sistema SIGMA TER
Stack Tecnologico del "Centro Servizi SIGMA TER"	Insieme delle seguenti componenti: sistema operativo, web server, data base, linguaggio software applicativo, application server, map server, image server, porte di dominio. Lo stack tecnologico di SIGMA TER è dettagliato nel documento allegato "Manuale d'uso Repository SIGMA TER"
Nucleo condiviso	Nucleo di componenti del Sistema SIGMA TER che per motivi di economicità ed efficacia degli interventi stessi viene gestito in maniera collegiale dal Partenariato, in termini di manutenzione e conduzione evolutiva
Change Request (CR)	Richiesta di cambiamento di una componente del nucleo condiviso; una CR può essere di due tipi: Intervento di Correzione ("Bug"); intervento di Evoluzione ("improvement", "new feature", "task").
SXC-R	Sistema d'Interscambio "Lato Regione"
SINTEG	Sistema di Integrazione
DBTI	Data Base Territoriale Integrato
AGP	Applicazioni General Purpose
SRM	Sistema di Registrazione e Monitoraggio
SINCRO CAT	Sistema di Sincronizzazione
Documenti	
PAT	È il documento alla base del Partenariato, lo statuto che descrive gli obiettivi, la durata, le persone coinvolte, le responsabilità, la pianificazione, ecc.

Sigma Ter

Progetto Interregionale

Piano Attuativo 2012 – 2014

Allegato C – Parametri Dimensionali

Si riporta di seguito il valore del "Parametro dimensionale per la gestione diretta delle funzioni catastali" per singola Regione.

Regione	Parametro dimensionale per la gestione diretta delle funzioni catastali
Abruzzo	1.585.004
Basilicata	696.524
Calabria	2.050.693
Campania	4.788.290
Emilia Romagna	4.323.754
Friuli Venezia Giulia	1.294.604
Lazio	4.989.120
Liguria	1.834.793
Lombardia	9.291.493
Marche	1.555.173
Molise	459.744
Piemonte	4.945.515
Puglia	3.776.453
Sardegna	1.589.258
Sicilia	4.948.631
Toscana	3.583.113
Umbria	919.873
Valle D'Aosta	244.807
Veneto	4.775.702
	57.652.544

Sigma Ter

Progetto Interregionale

Piano Attuativo 2012 – 2014

Allegato D – Membri del Gruppo Guida

Regione	Nominativo referente	Struttura / settore di appartenenza	Ruolo / incarico nella struttura	e-mail	Telefono	Fax	Cellulare (eventuale)
Abruzzo							
Calabria							
Campania							
Emilia Romagna							
Liguria							
Lombardia							
Marche							
Piemonte							
Puglia							
Sardegna							
Toscana							
Valle D'Aosta							
Veneto							

	Nominativo referente	Struttura / settore di appartenenza	Ruolo / incarico nella struttura	e-mail	Telefono	Fax	Cellulare (eventuale)
CISIS							

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 34/36	

Sigma Ter

Progetto Interregionale

Piano Attuativo 2012 – 2014

Allegato E – Membri del Gruppo Tecnico

Regione	Nominativo referente	Struttura / settore di appartenenza	Ruolo / incarico nella struttura	e-mail	Telefono	Fax	Cellulare (eventuale)
Abruzzo							
Calabria							
Campania							
Emilia Romagna							
Liguria							
Lombardia							
Marche							
Piemonte							
Puglia							
Sardegna							
Toscana							
Valle D'Aosta							
Veneto							

ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 36/36	

Visto e sottoscritto a_____il_____da:

Regione	Atto	Cognome e Nome	Firma
Abruzzo			
Basilicata			
Calabria			
Campania			
Emilia Romagna			
Friuli Venezia Giulia			
Lazio			
Liguria			
Lombardia			
Marche			
Molise			
Piemonte			
Puglia			
Sardegna			
Sicilia			
Toscana			
Umbria			
Valle D'Aosta			
Veneto			
Provincia Autonoma di Bolzano			
Provincia Autonoma di Trento			
CISIS			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1650 del 7 agosto 2012

Autorizzazione alla realizzazione dell'Agenda Digitale del Veneto.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento autorizza la realizzazione dell'Agenda Digitale del Veneto, indicante le aree d'intervento e gli obiettivi fondamentali su cui si svilupperà la strategia digitale regionale. Esso autorizza altresì l'individuazione di un "focus group" per lo svolgimento dell'attività propedeutica alla redazione e l'espletamento di una procedura ex art. 125, co. 11, del D.Lgs. 163/06 per l'assegnazione delle funzioni di segreteria tecnica.

Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Nell'ambito della programmazione delle politiche regionali, un ruolo preminente riveste lo sviluppo della cd. "Società dell'Informazione" (SI), in quanto le nuove tecnologie rappresentano un'opportunità fondamentale per favorire l'efficienza e la competitività delle aziende venete nonché per sostenere lo sviluppo della conoscenza collettiva.

A tal proposito, l'Amministrazione regionale è attiva ormai da anni nell'ambito delle tematiche inerenti l'ammodernamento e la semplificazione dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini. Vale la pena citare l'adozione dei seguenti documenti di programmazione:

- "Piano di Sviluppo Informatico e Telematico del Veneto" approvato con D.G.R. del 18/01/2002 n. 56, con cui si è dato avvio alla fase di apertura del Sistema Informativo Regionale del Veneto (SIRV) verso gli Enti Locali;
- "Piano Strategico della Società dell'Informazione della Regione Veneto", approvato con D.G.R. del 9/08/2002 n. 2386 e recante i principi e le linee operative per la costruzione e lo sviluppo della SI relativamente al triennio 2004-2006;
- "Linee Guida progettuali per lo sviluppo della Società dell'Informazione del Veneto 2007-2010" approvate con D.G.R. del 7/08/2007 n. 2569.

Inoltre, sempre in un'ottica di semplificazione/trasparenza ed in attuazione della D.G.R. del 29/12/2011 n. 2301, la Regione del Veneto ha attivato un proprio portale web - denominato http://dati.veneto.it - nel quale è possibile la pubblicazione, da parte delle strutture regionali, dei dati dalle stesse formati o detenuti, nel rispetto della normativa vigente (es: protezione dei dati personali e diritto d'autore).

Giova sottolineare che l'Unione Europea ha adottato una propria "Digital Agenda for Europe" (DAE) riferita all'arco temporale 2010-2020 ed ha individuato, come priorità per l'Europa riferita al prossimo decennio, la promozione della conoscenza, dell'innovazione, dell'istruzione e della società digitale, nonché l'incentivazione della partecipazione al mercato del lavoro e l'acquisizione di competenze.

Si rileva inoltre che, a livello nazionale il "Progetto strategico Agenda Digitale Italiana" (ADI) rappresenta una delle principali novità contenute nel Decreto Legge n. 5 del 9/02/2012, convertito in Legge del 4/04/2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Sulla base della strategia definita nel 2010 dalla Commissione Europea nel documento "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", l'ADI - in fase di elaborazione da parte del Governo e di prossima ufficializzazione - mira, fra i vari obiettivi, a promuovere lo sviluppo dell'"open data" (letteralmente "dati aperti") rendendo liberamente fruibili agli operatori del settore privato i dati delle PP.AA. incentivando trasparenza, responsabilità ed efficienza del settore pubblico nonchè puntando ad alimentare l'innovazione e a stimolare la crescita economica del Paese.

Si evidenzia inoltre che la necessità di promuovere lo sviluppo della SI veneta tramite l'adozione di appositi documenti programmatici approvati dalla Giunta Regionale e aggiornati di norma con cadenza triennale, è stata ribadita anche con Legge Regionale del 14/11/2008 n. 19, recante "Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell'informazione del Veneto".

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di fondamentale importanza (anche a fronte dell'attuale situazione tecnologica, normativa, economica, sociale e organizzativa) dare continuità ai già intrapresi processi pianificatori, delineando i futuri sviluppi della SI in ambito regionale, al fine di garantire un'evoluzione della stessa che sia armonica e coerente con il predetto contesto di riferimento a livello sia europeo che nazionale.

In particolare, appare necessario che anche Regione del Veneto si doti al più presto di una propria Agenda Ditale, la quale traccerà le linee fondamentali di sviluppo, nei prossimi anni, della strategia digitale regionale, intesa come complesso di diverse misure per la crescita e la diffusione, sul territorio veneto, delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC).

Le priorità dell'Agenda Digitale del Veneto sono similari a quelle delle predette "Agenda Europea" e "Agenda Italiana" e si orientano al sostegno globale delle strategie economiche, industriali e culturali venete. Esse possono sintetizzarsi nelle seguenti tematiche:

- ulteriore sviluppo sul territorio di reti a "banda larga" e a "banda ultra larga" anche attraverso un opportuno incremento delle infrastrutture tecnologiche, al fine di fornire copertura alle aree del territorio veneto non ancora servite dalla banda larga (cosiddette aree in "digital divide") nonché di dotare la Regione di un'infrastruttura di connessione in grado di ottimizzare i servizi offerti dalla PA, di rispondere ai fabbisogni di competitività delle aziende e di migliorare la qualità della vita delle famiglie venete;
- promozione dell'e-government e aumento della trasparenza nei rapporti tra PA e cittadini, anche tramite l'utilizzo dell'"open data", inteso come nuovo approccio alla gestione dei dati/informazioni in possesso delle istituzioni pubbliche, interamente basata sulle tecnologie telematiche. Tale approccio consentirà alle informazioni detenute dalla PA di essere rese accessibili e interscambiabili on line;

- avvicinamento dei cittadini alle istituzioni pubbliche, rendendoli maggiormente partecipi all'operato delle stesse, grazie anche all'utilizzo dei "social media";
- sviluppo del "cloud computing" a favore del settore pubblico nonchè del settore imprenditoriale, per ridurre l'impatto e la complessità dei sistemi informatici delle imprese e degli applicativi dalle stesse utilizzati che possono essere decentrati su server gestiti da aziende specializzate e accessibili via internet;
- estensione dell'alfabetizzazione informatica diretta alla riduzione del c.d. "digital e knowledge divide", per favorire l'istruzione contro l'analfabetismo funzionale e tecnologico dei cittadini, favorendo la conoscenza nell'uso delle tecnologie e accrescendo l'acculturamento delle fasce di popolazione che ancora non hanno percepito i vantaggi e le potenzialità del digitale;
- creazione delle condizioni per una partnership pubblico-privata finalizzata a realizzare le piattaforme tecnologiche necessarie a consentire la creazione di "smart cities", vale a dire di spazi urbani in cui i servizi diretti alla cittadinanza siano erogati dalla PA in modo cd. "intelligente", attraverso l'ausilio sia di tecnologie di ultima innovazione intese come fattori abilitanti, sia tramite una costante e sinergica interazione con la collettività basata sulla fruizione di dati/informazioni volontariamente messi a disposizione della PA da parte dei cittadini stessi tramite gli strumenti di comunicazione di massa di uso comune (ad es. smartphone e tablet), al fine di una ottimale amministrazione del territorio;
- incentivazione della dematerializzazione basata sull'informatizzazione dei processi, al fine di semplificare (anche in un'ottica di trasparenza) i rapporti tra PA, cittadini e imprese;
- sviluppo dell'economia e del business digitali, allo scopo di eseguire transazioni commerciali utilizzando i sistemi di comunicazione elettronica e l'infrastruttura di rete (es: e-commerce).

Appare di tutta evidenza come l'Agenda Digitale del Veneto punti in particolare ad alimentare l'innovazione e a stimolare la crescita economica del territorio veneto, in quanto il raggiungimento degli obiettivi prefissati faciliterà l'avvio di nuove attività imprenditoriali e/o la modernizzazione di quelle esistenti, rendendole più competitive sui mercati internazionali.

Dotarsi di un'"Agenda Digitale" regionale significa disegnare strategie e su queste iniettare le azioni più opportune, in una logica organizzativa di sistema. La realizzazione e approvazione del documento in oggetto rappresenta pertanto un'occasione di dialogo e scambio di conoscenze e "best practices" tra istituzioni a diversi livelli di governo, parti economico-sociali, università, centri di ricerca, imprese e cittadini.

Il percorso sopra delineato può essere intrapreso nel Veneto solo attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse e si può suddividere operativamente nelle seguenti fasi principali:

- presentazione di un "libro verde" riportante i temi prioritari da affrontare e gli obiettivi di riferimento;
- coinvolgimento di esperti del settore da coinvolgere nell'analisi e nell'individuazione delle azioni prioritarie da mettere in cantiere;
- individuazione di una segreteria tecnica, costituita da professionalità di spicco nell'analisi degli impatti dell' "Information and Communication Technology"- ICT sull'economia veneta;
- coinvolgimento dei principali portatori di interessi operanti sul territorio (associazioni di categoria, enti locali, professionisti, aziende, parti sociali);
- dibattito e confronto, da svolgere prevalentemente con ricorso a strumenti web e ai social network, grazie ai quali si potrà allargare l'ambito di partecipazione fino a coinvolgere piccole associazioni, singoli professionisti e addirittura semplici cittadini;
- stesura del documento definitivo, sua presentazione e discussione, approvazione della versione definitiva in Giunta.

Al fine di individuare gli obiettivi regionali nella materia di cui si tratta, anche alla luce della complessità dell'attività descritta, si ritiene opportuno organizzare una serie di incontri tematici per lo scambio di idee e proposte coinvolgendo in tale attività - di durata pari a n. 4 mesi - figure professionali e intellettuali di elevato spessore culturale, dotate di particolare conoscenza e capacità di osservazione/analisi dei fenomeni legati allo sviluppo e alla diffusione delle nuove tecnologie, in un'ottica poliedrica e con taglio non meramente tecnico-specialistico, nelle persone dei dottori: Carlo Mochi Sismondi, Stefano Quintarelli, Stefano Micelli, Ernesto Belisario, Riccardo Donadon, Michele Vianello e Marco Camisani Calzolari.

Operativamente, detti specialisti si confronteranno nell'ambito di "focus group" destinati a supportare, attraverso i propri contributi, il processo redazionale dell'Agenda Digitale del Veneto, individuando (in una serie di "schede programmatiche" da pubblicare online e aperte al contributo partecipativo dei cittadini e degli stakeholder) gli scenari evolutivi dello sviluppo digitale regionale e gli obiettivi da raggiungere con le conseguenti azioni strategiche da attivare, destinate a tradursi in proposte concrete d'intervento.

Si rileva altresì che nell'attività di cui sopra la Direzione Sistemi Informativi dovrà essere coadiuvata da una segreteria tecnica con funzioni organizzative, dalla medesima coordinata.

La segreteria tecnica si occuperà inoltre della progressiva raccolta dei contributi intellettuali che emergeranno nel corso degli incontri, fino agli esiti finali degli stessi. Detta attività si articolerà nei seguenti principali ambiti di intervento:

- censimento, raccolta, classificazione e esame della normativa vigente, delle linee-guida e della documentazione di riferimento;
- esame comparativo di analoghe esperienze sia a livello nazionale (ad es. "Piano e-Gov 2012") che comunitario (ad es. "Digital Agenda 2010-2020", "The European eGovernment Action Plan 2011-2015");
- individuazione delle migliori pratiche a cui ispirarsi;
- esame di analoghe iniziative a livello sia regionale che extraregionale;
- recepimento di stimoli/indicazioni provenienti da istituzioni e soggetti economici presenti sul territorio;
- organizzazione di una consultazione pubblica (da svolgere prevalentemente con ricorso a strumenti web e ai social network) finalizzata all'attivazione di un dibattito aperto sui temi di cui si tratta, allo scopo di raccogliere indicazioni/suggerimenti di cittadini e stakeholders per definire in modo partecipativo la strategia regionale per l'Agenda Digitale.

Considerato che il servizio di segreteria tecnica nei termini sopra descritti non è presente nelle Convenzioni Consip attive (cfr direttive regionali di bilancio 2012 approvate con D.G.R. del 2/05/2012 n. 710), l'individuazione del fornitore del medesimo avverrà previa indizione di uno specifico procedimento in economia ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e conformemente alle indicazioni di cui alla DGR del 6/03/2012 n. 354, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e previsione di una base d'asta non superiore a € 45.000,00 (IVA esclusa).

A tal fine saranno individuate istituzioni di alta cultura (presenti sul territorio veneto e con competenze specifiche in ambito economico e di scienze dell'informazione) nei confronti delle quali si avvierà una procedura d'invito per la presentazione di uno specifico progetto inerente le attività in parola.

La predetta somma, il cui impegno viene rinviato a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Sistemi informativi, sarà corrisposta a valere sul capitolo di spesa n. 7200 - "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" - del Bilancio regionale 2012 che presenta l'occorrente disponibilità.

Si dà atto che detta spesa non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della Legge regionale del 7/01/11 n. 1 trattandosi di costi relativi all'erogazione di un servizio di segreteria.

Alla luce di quanto sopra, col presente provvedimento si propone di autorizzare la realizzazione del documento programmatico denominato Agenda Digitale del Veneto, nonché la costituzione di un "focus group" incaricato dello svolgimento - a titolo gratuito - dell'attività propedeutica alla redazione della stessa, composto dai seguenti dottori: Carlo Mochi Sismondi, Stefano Quintarelli, Stefano Micelli, Ernesto Belisario, Riccardo Donadon, Michele Vianello e Marco Camisani Calzolari.

Col medesimo provvedimento si propone altresì di autorizzare l'espletamento di una procedura ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 per l'assegnazione dell'incarico di segreteria tecnica sopra descritto, demandando a successivi provvedimenti del Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi il compimento di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso alla stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale del 29/11/2001, n. 39;

Vista la D.G.R. del 18/1/2002 n. 56 e l'allegato "Piano di Sviluppo Informatico e Telematico del Veneto";

Vista la D.G.R. del 9/08/2002 n. 2386 e l'allegato "Piano di Sviluppo della Società dell' Informazione";

Visto l'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. del 12/04/2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", modificato dall'articolo 4, comma 2, lett. m-bis), della Legge n. 106/2011;

Vista la DGR del 7/08/2007 n. 2569 e le allegate "Linee Guida progettuali per lo sviluppo della Società dell'Informazione del Veneto 2007-2010";

Vista la Legge Regionale del 14/11/2008 n. 19;

Visto l'art. 330 (Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia) del DPR del 5/10/2010 n. 207;

Vista la D.G.R. del 29/12/2011 n. 2301;

Richiamata la Legge regionale del 7/01/2011 n. 1;

Vista la D.G.R. del 6/03/2012 n. 354;

Vista la D.G.R. del 5/06/2012 n. 987;

Richiamati il D.L. del 9/02/2012 n. 5 e la relativa legge di conversione (Legge del 4/04/2012 n. 35);

Viste le direttive regionali di bilancio 2012 approvate con D.G.R. del 2/05/2012 n. 710.

delibera

1. di autorizzare la realizzazione del documento programmatico denominato Agenda Digitale del Veneto;
2. di autorizzare la realizzazione di "focus group" cui parteciperanno - a titolo gratuito e per la durata di n. 4 mesi - i dottori: Carlo Mochi Sismondi, Stefano Quintarelli, Stefano Micelli, Ernesto Belisario, Riccardo Donadon, Michele Vianello e Marco Camisani Calzolari, in qualità di esperti nel settore con la funzione di svolgere attività propedeutica alla redazione dell'Agenda Digitale del Veneto;
3. di dare atto che dagli esiti dei lavori svolti nei "focus group" di cui al punto 2) verranno individuate le linee strategiche regionali in materia digitale;
4. di autorizzare l'indizione di un procedimento ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e conformemente alle indicazioni di cui alla D.G.R. del 6/03/2012 n. 354, al fine di individuare - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con previsione di una base d'asta non superiore a complessivi € 45.000,00 (IVA esclusa) - il soggetto affidatario del servizio di segreteria tecnica descritto nelle premesse del presente atto;
5. di dare atto che il servizio di segreteria tecnica descritto in premessa non risulta essere presente in Convenzioni Consip attive;
6. di dare atto che la spesa di cui al punto 4) sarà posta a carico del capitolo n. 7200 - "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e

per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" - del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

7. di dare atto che la spesa di cui al punto 4) del dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per la motivazione esposta in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
8. di dare mandato al Dirigente della Direzione Sistemi Informativi affinchè provveda al compimento di tutti gli atti necessari all'esperimento della procedura di cui al punto 4), inclusi la sottoscrizione del relativo contratto, l'assunzione degli impegni di spesa e la definizione di ogni altro aspetto inerente l'esecuzione del contratto;
9. di incaricare la Direzione Sistemi Informativi dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1651 del 7 agosto 2012

Contratto per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema di networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione - n. d'ordine: DIR 1/2008. Variante in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e dell'art 48 della L.R. 04/02/1980, n. 6.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:

L'elevata domanda di informatizzazione proveniente dalle strutture regionali per far fronte ai loro compiti istituzionali comporta le necessità di procedere ad una variante del contratto Dir 1/2008 ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e dell'art 48 della L.R. 04/02/1980, n. 6. Tale normativa soccorre inoltre dinnanzi alla richiesta del Segretario Regionale per il Bilancio rivolta alla Direzione Sistemi Informativi di prendere in carico l'organizzazione dei servizi informatici e la gestione delle tecnologie afferenti la tassa automobilistica regionale, ovvero servizi analoghi a quelli di cui al contratto Dir 1/2008, con ubicazione della banca dati, dell'hardware e del relativo software di gestione presso i locali in uso della Direzione stessa.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Direzione Sistema Informatico, ora Direzione Sistemi Informativi, in attuazione della DGR n. 1037 del 6 maggio 2008 e della D.G.R. n. 1445 del 6 giugno 2008 ed in esecuzione del D.D.R. n. 98 del 27 agosto 2009 sottoscriveva, in data 30 settembre 2009, con il raggruppamento temporaneo tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (mandataria), IBM Italia S.p.a. (mandante) ed Elsag Datamat S.p.a, ora Selex Elsag S.p.a. (mandante), il contratto per il "Servizio di gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema di networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione Veneto" (contratto DIR 1/2008).

Tale contratto, che ha un importo complessivo di € 67.502.100,00= Iva esclusa e copre il periodo dal 01/10/2009 al 31/12/2016, individua le attività ed i livelli di servizio richiesti al fornitore per la gestione del sistema informativo regionale.

In particolare il contratto include i seguenti ambiti di intervento: 1) servizi sistemistici ed informatici integrati a supporto dell'operatività e dell'evoluzione del SIRV/CSST (assistenza all'utenza, sicurezza, gestione e manutenzione delle PdL, manutenzione correttiva e conservativa; attività integrate per l'erogazione del servizio di Posta elettronica all'utenza del SIRV; attività integrate relative all'erogazione di servizi informativi ed applicativi SIRV/CSST etc); 2) servizio di sviluppo software e manutenzione per l'evoluzione dei servizi informativi/applicativi SIRV/CSST; 3) servizio di formazione, a supporto delle attività di istruzione dell'utenza all'utilizzo e fruizione dei servizi informativi/applicativi prodotti; 4) servizio di Housing dei server di terze parti, "ospitati" all'interno del Data Center regionale e di quelli DSI di laboratorio e sviluppo; 5) Manutenzione apparati server messi a disposizioni di altre Direzione Regionali (MANSER); 6) servizi professionali per il territorio regionale (installazioni/configurazioni di hardware, porting di data base, formazione e coaching, assistenza all'utenza etc); 7) realizzazione di un progetto di convergenza per definire architetture e configurazioni - tecnologiche, organizzative ed operative, per erogare i servizi informativi/applicativi con una logica di ciclo di vita del servizio e di "performance e pricing end-user".

La documentazione di gara prevedeva che il servizio avrebbe potuto subire, nell'ambito del periodo di validità del contratto, variazioni nella quantità e qualità ai sensi e nei limiti della normativa vigente. In tal caso l'operatore economico aggiudicatario avrebbe dovuto corrispondentemente adeguare il servizio alle esigenze dell'Amministrazione regionale e non avrebbe potuto chiedere prezzi diversi da quelli indicati in offerta per ogni singola prestazione.

Emergeva sin da subito la necessità di dare risposta all'elevata domanda di informatizzazione proveniente dalle strutture regionali, che ha portato nel tempo ad un ricorso ai servizi informatici previsti dal contratto DIR 1/2008, quali ad esempio il servizio di sviluppo software e manutenzione per l'evoluzione dei servizi informativi/applicativi SIRV/CSST, superiore alle previsioni effettuate dalla Direzione Sistema Informatico (ora Direzione Sistemi Informativi) in fase di stesura del capitolato di gara.

Tale importante ricorso ai servizi informatici di cui al citato contratto si è reso necessario al fine di adeguare il funzionamento degli applicativi regionali, gestiti all'interno del contratto DIR 1/2008, a specifiche esigenze pubbliche, tra le quali si cita a mero titolo di esempio:

- obbligo di tracciabilità finanziaria dei pagamenti (L. 136/2010);
- normativa su trasparenza, valutazione e merito (per esempio, pubblicazione elenco consulenti delle pubbliche amministrazioni);
- ripetute modificazioni alle regole vigenti in materia di valutazione delle risorse umane;
- obblighi comunitari in materia di monitoraggio, certificazione e audit degli interventi finanziati con fondi strutturali;
- DPR 160/2010 in materia di sportello unico delle attività produttive;
- Varie convenzioni stipulate con amministrazioni centrali e locali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio. Centri Servizi Territoriali, Prefetture, ecc.);
- Sempre crescente domanda in tema di interoperabilità tra i sistemi informativi degli enti locali;
- Censimento agricoltura 2011.

Bisogna sottolineare la necessità di svolgere tali interventi nell'ambito del contratto DIR1/2008, trattandosi di evoluzione di applicazioni gestite e manutenute all'interno di tale contratto.

Oltre a tali interventi evolutivi su prodotti sviluppati e gestiti dalla Direzione Sistemi Informativi, si possono inoltre citare numerosi applicativi gestionali e portali Internet, sviluppati e gestiti da diverse Direzioni Regionali, per le quali è stata richiesta la presa in carico da parte della Direzione Sistemi Informativi per l'erogazione dei servizi previsti dal contratto DIR1/2008 e la loro integrazione nel Sistema Informativo Regionale. Si cita, a titolo di esempio, la DGR n. 737 del 2 maggio 2012 con cui la Giunta

Regionale ha dato mandato alla Direzione Sistemi Informativi di prendere in carico entro il 1/10/2012 l'applicazione GAFSE per la gestione dei progetti finanziati per mezzo del Fondo Sociale Europeo, applicazione complessa con centinaia di utenti interni ed esterni alla Regione, fino a questo momento curata dalla Direzione Formazione.

Il verificarsi di tutte le condizioni su descritte ha fatto si che la capienza contrattualmente prevista per la gara DIR 1/2008 si sia rivelata insufficiente a soddisfare tutte le esigenze delle strutture regionali e l'impossibilità di ricorrere all'assegnazione a diverso fornitore.

Sulla base dell'attuale andamento si stima che a giugno 2013 saranno esaurite le giornate uomo contrattualmente previste per l'erogazione dei servizi a consumo ed in particolare del servizio di sviluppo software e manutenzione per l'evoluzione dei servizi informativi/applicativi SIRV/CSST.

Per queste ragioni con nota in data 01/07/2011, prot. n. P/315857 la Direzione Sistemi Infornativi richiedeva all'Avvocatura regionale l'emissione di un parere in merito, tra l'altro, ai presupposti giuridici di una variazione del contratto DIR 1/2008.

L'Avvocatura con nota del 6/10/2011, prot. n. 461719, agli atti della Direzione Sistemi Informativi, ha affermato l'applicabilità al contratto DIR 1/2008 della disciplina di cui all'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e all'art 48 della L.R. 04/02/1980, n. 6, in quanto normative non abrogate né dal D.Lgs 163/2006 ("Codice dei contratti"), né dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ("Regolamento di attuazione del Codice dei contratti"). Quest'ultimo sebbene abbia disciplinato l'istituto della variante nei contratti pubblici di forniture e servizi all'art. 311, non è tuttavia applicabile al contratto in discussione considerato che la gara è stata indetta nel 2008 e che il Regolamento, le cui disposizioni (parte IV relativa "a forniture e altri servizi nei settori ordinari") si applicano "ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento", è entrato in vigore l'11 giugno 2011.

Ne deriva - continua l'Avvocatura regionale - che prima dell'entrata in vigore delle specifiche disposizione dettate dal D.P.R. 207/2010, bisogna ritenere applicabili le nome generali in materia di contratti pubblici; in particolare l'art. 11 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, prevede che "Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto". Inoltre il successivo art. 120 prevede che "nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del prezzo di appalto ai sensi dell'art. 11 della legge, l'appaltatore, ove non si valga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione". Infine bisogna richiamare l'art. 48 della l.r. 4 febbraio 1980, n. 6, secondo cui "Nell'esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino ad un massimo del quinto del loro prezzo globale, previa autorizzazione della maggiore spesa nel rispetto delle norme della presente legge".

Va peraltro ricordato quanto precisato dall'Avvocatura e cioè che la normativa generale sulla contabilità di Stato contempla esplicitamente solo le opere e le forniture e non i servizi, giacché all'epoca dell'emanazione della stessa, nella dizione "forniture" si facevano rientrare anche i servizi (cfr. C. Conti Sez. contr., 20 aprile 1999, n. 22). Conferma del fatto che gli articoli appena richiamati trovino applicazione nella presente fattispecie, si trova in un recente parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (AG-43/09 del 14 gennaio 2010 relativa ad un contratto di servizio di pulizia), il quale ritiene applicabili agli appalti di servizi i già citati artt. 11 e 120.

Con nota in data 19/10/2011, prot. n. 486419, e successiva nota del 10/11/2011, prot. n. 524893, agli atti della Direzione Sistemi Informativi, il Segretario Regionale per il Bilancio chiedeva che l'organizzazione dei servizi informatici e la gestione delle tecnologie afferenti la tassa automobilistica regionale fosse presa in carico dalla Direzione Sistemi Informativi, con ubicazione della banca dati, dell'hardware e del relativo software di gestione nel data center regionale, affidando la gestione degli applicativi collegati alla tassa automobilistica all'attuale fornitore di tutti i servizi informatici della Direzione Sistemi Informativi.

A seguito della citata richiesta del Segretario Regionale per il Bilancio, con nota del 15/11/2011, prot. n. P/533946, il Dirigente della Direzione Sistemi Informativi ed il Dirigente della Direzione Ragioneria e Tributi richiedevano all'Avvocatura regionale un parere circa la legittimità di una variante in aumento del contratto Dir 1/2008 per le specifiche esigenze e motivazioni relative alla gestione dei servizi informativi e la gestione tecnologica degli applicativi afferenti la tassa automobilistica regionale.

L'avvocatura forniva un riscontro positivo, con nota in data 28/11/2011, prot. 554201, di fatto confermando puntualmente quanto già chiarito nel precedente parere del 6/10/2011, prot. n. 461719, reso alla Direzione Sistemi Informativi in tema di presupposti giuridici per una variazione del contratto DIR 1/2008, sostenendo, a fronte della emersa necessità di integrare il contratto DIR 1/2008 con la gestione dei servizi informatici e la gestione tecnologica degli applicativi afferenti la tassa automobilistica regionale, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e all'art 48 della L.R. 04/02/1980, n. 6, trattandosi di servizi informativi della medesima tipologia rispetto a quelli originariamente aggiudicati dalla Direzione Sistema Informatico, oggi Direzione Sistemi Informativi, e previsti dal contratto DIR1/2008.

Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2013, il complesso di servizi informatici e applicativi per la "Tassa automobilistica regionale" (SIRTA) attualmente utilizzato dalla Regione del Veneto sarà sostituito dal modello interregionale della "Tassa Automobilistica" denominato Progetto Partenariato Veneto (PPV) che è il prodotto, modificato con le opportune personalizzazioni, del Partenariato avviato nel 2007 con le Regioni Liguria, Marche, Campania e Piemonte.

Dal 2009 il SIRTA è gestito con la collaborazione della Regione Piemonte in esecuzione di una convenzione tra le due Amministrazioni Regionali che scadrà il 31 dicembre 2012. Lo svolgimento delle attività di riscossione del tributo e di recupero dei tributi evasi, fino ad oggi, si è basato prevalentemente su risorse umane o applicative della Regione Piemonte, messe a disposizione da quest'ultima in attuazione dell'accordo di collaborazione sopra citato ospitando, altresì, la banca dati veneta ed i relativi applicativi.

Alla scadenza della citata convenzione con la Regione Piemonte, prorogata con D.G.R. n. 2079/11 al 31 dicembre 2012, l'Amministrazione Regionale intende internalizzare la gestione degli applicativi costituenti la tassa automobilistica e nello specifico

dare avvio al nuovo sistema PPV. Tanto emerge dalla DGR 1931/11 con cui l'Amministrazione ha autorizzato l'esternalizzazione esclusivamente dei servizi amministrativi "accessori" di gestione degli avvisi e di call center, e non anche l'esternalizzazione delle attività di natura tecnico-informatica.

La scelta di gestire internamente i servizi informatici risponde alla specifica esigenza di ridurre i rischi potenziali di perdita anche solo parziale dei dati necessari per la riscossione della tassa automobilistica e quindi di cautelarsi rispetto ai conseguenti danni di natura economica e giuridica che deriverebbero dal verificarsi di tale eventuale evento.

L'Amministrazione regionale incassa circa 600 milioni di euro l'anno dalla riscossione ordinaria della tassa automobilistica e circa 45 milioni di euro annui attraverso i ruoli e gli accertamenti. Essendo il termine di prescrizione di soli tre anni, è necessario eseguire le attività di accertamento su ca. 4 milioni di veicoli entro un arco temporale molto ravvicinato rispetto alla scadenza dei pagamenti. Di fatto l'ubicazione della banca dati regionale e del relativo software al di fuori dei locali regionali, rappresenta una criticità nella riscossione, giacché se non si fosse in grado di intervenire nell'immediato per recuperare il tributo evaso (a causa ad esempio del fallimento o della risoluzione del contratto con un fornitore di servizi in possesso della banca dati medesima), potrebbe compiersi la temuta prescrizione, con una riduzione cospicua delle entrate regionali e l'esposizione ad azioni di responsabilità erariale per i funzionari a vario titolo coinvolti nel procedimento di riscossione.

Il possesso della base dati ed il continuo monitoraggio delle operazioni svolte su di essa dal gestore informatico attenua le probabilità che tale evento si verifichi. Infatti il governo diretto delle attività di gestione consentirebbe, in caso di emergenza, di estrarre e di notificare l'avviso di accertamento agli evasori in tempi più celeri, senza incorrere nel breve termine di prescrizione.

Ad oggi, in vista dell'avviamento del nuovo sistema PPV previsto per il 1 gennaio 2013, si reputa dunque opportuno collocare in via definitiva la banca dati, l'hardware e il relativo software di gestione della tassa automobilistica presso il Data Center regionale della Direzione Sistemi Informativi.

Tale soluzione, alternativa alla conclusione di una nuova procedura di selezione di un fornitore di servizi, discende anche dalla considerazione che la presenza di due diversi fornitori di servizi informatici all'interno del Data Center regionale, comporterebbe il rischio di delicate difficoltà organizzative, di potenziali divergenze nella classificazione delle tipologie di intervento nonché di conflitti sulla competenza ad intervenire caso per caso, con un deterioramento della qualità del servizio erogato ed un incremento dei costi di gestione.

Sotto un profilo meramente tecnico questa è costituita dal complesso dei seguenti applicativi: a) Gestionale di base b) Applicativo di gestione esenzioni c) Applicativo di gestione intermediari d) Applicativo di gestione rimborsi e) Applicativo di gestione contenzioso f) Applicativo di gestione autenticazioni/autorizzazioni g) Applicativo di gestione anagrafica h) Applicativo di gestione riscossioni i) Applicativo per i rivenditori l) Infobollo m) Gestione Offline.

Questo insieme di applicativi deve essere oggetto di servizi informatici ovvero servizi di gestione sistemi, gestione archivi, manutenzione correttiva/conservativa, manutenzione evolutiva del tutto analoghi e omogenei a quelli erogati nell'ambito del contratto DIR 1/2008.

L'internalizzazione della gestione della tassa automobilistica, con annessa ospitalità delle nuove applicazioni nel Datacenter regionale, presenta degli aspetti di complessità e di estrema delicatezza, con un impatto organizzativo e tecnologico piuttosto significativo sull'attuale assetto della Direzione Sistemi Informativi.

Invero per garantire il regolare ed efficace avvio del sistema PPV a decorrere dal 1° gennaio 2013 è necessaria una prodromica fase di sturt-up, che dovrà conludersi entro il 31 dicembre 2012, con la creazione delle condizioni ambientali e infrastrutturali funzionali alla presa in carico dei nuovi applicativi.

In particolare, data la mole di dati e di utenti da gestire sarà necessario, conformemente a quanto previsti dal progetto di Convergenza del contratto Dir 1/2008, potenziare il datacenter con nuove apparecchiature, sostituzione di hardware e migrazione del nuovo software sul nuovo hardware. Sarà inoltre importante preventivamente consentire ai tecnici informatici dell'attuale fornitore di servizi della Direzione Sistemi Informativi di conoscere i nuovi prodotti prima di installare, collaudare e configurare il software sugli ambienti regionali.

Contestualmente alla migrazione dell'archivio tasse auto nel nuovo sistema PPV, bisognerà testare per un periodo transitorio il corretto funzionamento di questo, durante il quale si dovrà garantire altresì, in gestione parallela, il funzionamento del vecchio applicativo SIRTA.

Sotto un diverso profilo si evidenzia che la gestione della tassa automobilistica richiede una laboriosa ed articolata tenuta dell'archivio delle anagrafiche, con il monitoraggio e l'eventuale bonifica delle incongruenze, ed ulteriori rilevanti attività legate alle procedure di alimentazione dati, in entrata e uscita, ed alle procedure di generazione dei flussi informativi. A questo si deve aggiungere l'attività di amministrazione degli operatori che sul territorio svolgono attività di front office (es: tabaccai, agenzie di pratiche automobilistiche etc), la gestione delle utenze e la consulenza specialistica per fornire un supporto tecnico-amministrativo a detti operatori.

Queste attività sono sostanzialmente analoghe ai servizi di infrastrutturazione e di ottimizzazione gestionale del Datacenter nonché ai servizi di formazione e assistenza previsti dal DIR1/2008.

Per far fronte alle esigenze sopra descritte, tenuto conto del numero di applicativi e della loro complessità, dell'insieme delle attività necessarie, dei servizi richiesti sulla base dei prezzi offerti in sede di gara dal raggruppamento aggiudicatario, si prevede di estendere il contratto DIR1/2008 entro il limite del quinto del prezzo originario pari ad Euro 13.500.420,00.= iva esclusa per:

a) la prestazione di attività di primo impianto infrastrutturale e avviamento del complesso di applicativi per la "Tassa automobilistica regionale" che si stimano in Euro 1.600.000,00 - iva esclusa;
b) la prestazione di servizi informatici di cui al contratto Dir 1/2008, ulteriori rispetto al quantitativo originario e sulla base delle richieste provenienti dalle strutture regionali, per l'importo restante; all'interno di tale importo si stimano in Euro 1.400.000,00 annui - iva esclusa - le prestazioni di servizi informatici necessari per le attività di manutenzione, gestione e assistenza del complesso di applicativi per la "Tassa automobilistica regionale".

Le risorse necessarie saranno a carico dei capitoli in gestione a budget della Direzione Sistemi Informativi.

Si ritiene sussistano le ragioni di comprovata necessità che legittimano una variazione in aumento del contratto DIR 1/2008, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e dell'art 48 della L.R. 04/02/1980, n. 6, avente ad oggetto l'integrazione delle prestazioni originarie con l'erogazione di ulteriori servizi informatici e servizi di gestione tecnologica degli applicativi afferenti la tassa automobilistica regionale, servizi che, come risulta da quanto sopra esposto, sono del tutto analoghi ed omogenei a quelli originari.

Si precisa che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto costituisce corrispettivo per la prestazione di servizi informatici.

Per le ragioni su esposte si propone dunque di autorizzare la variazione in aumento del contratto stipulato tra Direzione Sistema Informatico, ora Direzione Sistemi Informativi, e il costituito raggruppamento tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. con sede in Roma Via San Martino della Battaglia 56 (mandataria), IBM Italia S.p.a. con sede in Segrate (MI) Circonvallazione Idroscalo (mandante) e Elsag Datamat S.p.a., ora Selex Elsag S.p.a. con sede legale a Genova, Via Giacomo Puccini, 2 (mandante), di cui alle note prot. n. P/529370/41.04 del 28 settembre 2009, prot. n. P/145500/41.04 del 16 marzo 2010 e prot. n. 307288 del 1° giugno 2010, integrando le prestazioni rientranti nel contratto originario DIR 1/2008, con ulteriori servizi informatici contrattuali per far fronte alla domanda di informatizzazione proveniente dalle strutture regionali, quali ad esempio il servizio di sviluppo software e manutenzione per l'evoluzione dei servizi informativi/applicativi SIRV/CSST e con le analoghe prestazioni necessarie alla gestione del complesso di applicativi per la "Tassa automobilistica regionale", ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 48 della L.R. 4 febbraio 1980, n. 6, con un aumento del corrispettivo per un importo massimo di Euro 13.500.420,00=iva esclusa, (euro tredicimilionicinquecentomilaquattrocentoventi/00).

Si propone altresì di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi dell'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa secondo la normativa vigente.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'art. 48 della L.R. 4 febbraio 1980, n. 6;

Vista la richiesta del Segretario regionale per il Bilancio di cui alla nota prot. n. 486419 del 19/10/2011 ed alla successiva nota prot. n. 524893 del 10/11/2011 agli atti della Direzione Sistemi Informativi;

Visto il contratto DIR 1/2008 sottoscritto dalla Direzione Sistema Informatica, ora Direzione Sistemi Informativi, ed il costituito temporaneo raggruppamento tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., IBM Italia S.p.a. ed Elsag Datamat S.p.a., ora Selex Elsag S.p.a., in data 30 settembre 2009 ed i successivi atti integrativi dello stesso;

Visti il parere in data 06/10/2011, prot. n. 461719 e il parere in data 28/11/2011, prot. 554201 dell'Avvocatura regionale;

Visto il parere dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n. AG-43/09 del 14 gennaio 2010;

Vista la L.R. n. 1 del 10/01/1997 e la conseguente D.G.R. n. 375/1997;

Vista la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'andamento delle domande di informatizzazione provenienti dalle strutture regionali e della nota prot. n. n. 486419 del 19/10/2011 e della successiva nota prot. n. 524893 del 10/11/2011 del Segretario Regionale per il Bilancio, agli atti della Direzione Sistemi Informativi, aventi ad oggetto la richiesta di presa in carico da parte di quest'ultima dell'organizzazione dei servizi informatici e della gestione delle tecnologie afferenti la tassa automobilistica regionale, con ubicazione della banca dati, dell'hardware e del relativo software di gestione presso i locali in uso della Direzione stessa e riconoscendo tali servizi fondamentali per il funzionamento operativo del sistema regionale;
3. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante del presente provvedimento, la variazione in aumento del contratto stipulato tra Direzione Sistema Informatico, ora Direzione Sistemi Informativi, e il costituito raggruppamento tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. con sede in Roma Via San Martino della Battaglia 56 (mandataria), IBM Italia S.p.a. con sede in Segrate (MI) Circonvallazione Idroscalo (mandante) ed Elsag Datamat S.p.a., ora Selex Elsag S.p.a. con sede legale a Genova, Via Giacomo Puccini, 2 (mandante), di cui alle note prot. n. P/529370/41.04 del 28 settembre 2009, prot. n. P/145500/41.04 del 16 marzo 2010 e prot. n. 307288 del 1° giugno 2010, integrando le prestazioni del contratto DIR1/2008, con ulteriori servizi informatici contrattuali per far fronte alla domanda di informatizzazione proveniente dalle strutture regionali, quali ad esempio il servizio di sviluppo software e manutenzione per l'evoluzione dei servizi informativi/applicativi SIRV/CSST e con le analoghe prestazioni necessarie alla gestione del complesso di applicativi per la "Tassa automobilistica regionale", integrati nel Sistema Informativo regionale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 48 della L.R. 4 febbraio 1980, n. 6, con un aumento del corrispettivo per un importo massimo di Euro 13.500.420,00=iva esclusa, (euro tredicimilionicinquecentomilaquattrocentoventi/00) del contratto DIR1/2008.
4. di determinare in Euro 13.500.420,00= iva esclusa, (euro tredicimilioni cinquecentomila quattrocentoventi/00) l'importo massimo della variante contrattuale pari al quinto del prezzo originariamente stabilito del contratto DIR1/2008 per la gestione del complesso delle attività descritte in premessa;

5. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi ed il Dirigente Regionale della Direzione Ragioneria e Tributi di valutare l'offerta del fornitore sotto un profilo tecnico-economico-organizzativo, ai fini della variante in oggetto limitatamente alla gestione della "Tassa automobilistica regionale";

6. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi dell'esecuzione del presente atto ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, di volta in volta necessari e comunque nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio dell'esercizio 2012 e che saranno iscritti nei correlati capitoli di spesa dei bilanci degli esercizi successivi;

7. di dare atto che le spesa per la prestazione di servizi informatici non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

8. di demandare alle competenti strutture la verifica della congruenza del presente provvedimento col decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e relativa legge di conversione, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", ed eventuali modifiche dello stesso in sede di conversione;

9. di incaricare la competente struttura regionale - ove il raggiungimento del limite dell'importo contrattuale, come incrementato con il presente atto, si prospetti anticipato rispetto alla scadenza del periodo contrattuale - ad istruire con congrua tempistica le procedure per il nuovo affidamento del servizio o di parti di esso;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1652 del 7 agosto 2012

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 735 del 19 dicembre 2011.

Programma 2011 - 2014 di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico locale.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento riguarda il riparto tra le aziende di trasporto pubblico locale esercenti servizi urbani nei comuni capoluogo di provincia dei fondi statali stanziati con il Decreto ministeriale in oggetto finalizzati all'acquisto di autobus a basso impatto ambientale.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 735 del 19 dicembre 2011 è stato istituito un programma di finanziamenti volto a promuovere il miglioramento della qualità dell'aria mediante l'utilizzo delle risorse del fondo previsto dall'art. 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 "Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica" convertito con legge del 22 aprile 2005, n. 58.

Tale programma di finanziamenti, per il quale è destinata una somma complessiva pari ad 80 MEuro, è finalizzato ad interventi di ammodernamento del trasporto pubblico locale, coerenti con la programmazione regionale in materia di Qualità dell'Aria.

Le risorse sono state assegnate alle Regioni sulla base di un riparto che considera l'estensione territoriale e la popolazione residente oltre alla ricorrenza dei superamenti dei valori limite per le particelle PM10 nell'aria, causa del deferimento dell'Italia alla corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 258 TFUE.

A seguito di tale riparto alla Regione del Veneto sono stati attribuiti fondi pari ad € 9.220.103,66.

Al fine dell'attivazione del programma, l'art. 3 del D.M. n. 735/2011 prevede la presentazione di un progetto predisposto dalla Regione in coerenza alle finalità di cui sopra, che illustri i singoli interventi, precisi analiticamente i relativi costi e stabilisca i tempi di realizzazione.

Gli interventi ammessi a finanziamento sono:

a) acquisto di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classi di omologazione Euro6 o EEV destinati al trasporto pubblico locale;

b) acquisto di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classi di omologazione Euro5, destinati al trasporto pubblico locale, con la radiazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro2 o inferiore, destinati al trasporto pubblico locale;

c) acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale su vie tramviarie, metropolitane e filoviarie.

Alla luce degli elementi sopra descritti la Giunta Regionale assume le opportune risoluzioni in merito al riparto interno dei fondi, al numero dei mezzi da acquistare ed alla quantificazione dei relativi costi.

Con riguardo al riparto interno dei fondi, considerata la notevole deteriorabilità degli autobus rispetto agli altri tipo di veicoli (tram, filobus, ecc.), si ritiene con il presente provvedimento di destinare il finanziamento al solo acquisto di autobus, salvaguardando in tal modo il notevole sforzo profuso dalla Regione del Veneto nell'ultimo decennio volto alla riduzione dell'età media del parco autobus regionale.

Coerentemente a quest'ultimo obiettivo, pertanto, si stabilisce di vincolare l'acquisto dei nuovi autobus, a prescindere dalla classe di omologazione degli stessi, alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi utilizzati nel servizio di trasporto pubblico locale con classe di omologazione Euro2 o inferiore.

Tenuto conto poi dell'esiguità dei fondi a disposizione ed al fine di perseguire in modo più mirato ed efficace l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree più critiche, si ritiene di finanziare l'acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale svolto per i soli servizi urbani nei comuni capoluogo di provincia.

Per procedere quindi alla suddivisione dei fondi tra le aziende beneficiarie, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'applicazione dei sottoelencati criteri, alcuni dei quali sono già stati utilizzati nei precedenti programmi regionali di investimento mentre altri sono stati mutuati dalla metodologia adottata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il riparto dei fondi in oggetto tra le Regioni:

a) vetustà del parco aziendale;
b) percorrenza chilometrica urbana aziendale;
c) acquisto di mezzi utilizzati nei servizi urbani con intero onere a carico dell'azienda;
d) livelli di concentrazione di polveri fini (PM10);
e) densità della popolazione per Kmq.

Ai fini dell'indicazione del numero dei mezzi da finanziare e della loro tipologia è necessario stabilire ulteriori parametri:

- si ritiene, come già determinato nei precedenti Programmi di investimento, di finanziare con i fondi di che trattasi il 75% massimo del costo della fornitura, IVA esclusa, impegnando le aziende beneficiare al cofinanziamento non inferiore al 25% del costo in aggiunta all'IVA;
- si ipotizza l'acquisto di autobus alimentati a metano, già in uso nei maggiori comuni capoluogo, individuando un contributo massimo di € 195.000,00 calcolato in base ad un costo medio per mezzi standard di 12 mt. di lunghezza.

Con l'applicazione di tutti i criteri e parametri sopradescritti si può programmare quindi l'acquisto di n. 47 autobus di tipo standard 12 mt. per una spesa ammessa totale stimata in € 12.293.471,55, IVA esclusa, coperto per il 75% dai fondi di che trattasi e per il 25% da fondi propri delle aziende di trasporto beneficiarie.

Le risultanze di quanto sopra determinato sono riepilogate negli allegati "A1" e "A2" alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante.

È necessario poi individuare una tempistica per la realizzazione del presente programma di investimenti. A tal fine si ritiene di fissare:

al 28 febbraio 2013 il termine entro il quale le aziende beneficiarie dovranno adempiere all'aggiudicazione definitiva della fornitura;

al 31 ottobre 2013 il termine entro il quale le aziende beneficiarie dovranno completare le operazioni di acquisto dei mezzi, inoltrando al competente Ente affidante l'istanza di erogazione del contributo corredata dalla documentazione attestante l'acquisto;

al 28 febbraio 2014 il termine entro il quale l'Ente affidante competente dovrà presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento e viene trasmessa la documentazione prevista nel punto 13) delle "Modalità di accesso ai contributi" più avanti descritte.

Si ritiene inoltre che i mezzi oggetto del finanziamento dovranno riportare una data di ordine successiva al 19 dicembre 2011, data del decreto ministeriale n. 735 di istituzione del programma di finanziamento.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 735/2011, si ritiene di proporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il progetto di investimento dei fondi di che trattasi così come riportato nell'allegato "B" alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante.

Modalità di erogazione dei contributi

L'art. 5 del D.M. n. 735/2011 prevede, tra l'altro, il trasferimento dei fondi alle Regioni in una o più rate a seguito della presentazione di apposite istanze corredate da idonea documentazione contabile, incluse le fatture quietanzate, relativa alle spese di acquisto di veicoli: ciascuna rata equivale alle sole spese di acquisto che risultano dalla documentazione contabile inviata.

Il Ministero verifica le istanze e provvede ad erogare le risorse nei limiti e nei tempi consentiti dalle correnti disponibilità di bilancio.

In conseguenza, i fondi saranno erogati dalla Regione alle aziende beneficiarie per il tramite degli Enti locali affidanti, in ordine cronologico in relazione al ricevimento dell'atto amministrativo dell'Ente per mezzo del quale viene acquisita e trasmessa alla Regione la documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento, nell'ambito della rispettiva quota di fondo assegnata.

La Regione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 735/2011, procede all'effettuazione del collaudo della fornitura finanziata con il presente Programma accertando:

- la corrispondenza delle forniture alle prescrizioni tecniche e contabili contrattuali;
- la regolarità delle liquidazioni.

In caso positivo, il collaudatore emette il certificato di collaudo da allegare alle sopraccitate istanze da presentare al Ministero per il trasferimento dei fondi.

Gli oneri del collaudo sono a carico dell'Azienda beneficiaria.

I fondi saranno inoltre erogati agli Enti affidanti nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero alla Regione e saranno comunque subordinati alle effettive disponibilità di cassa stanziate sul relativo capitolo di spesa del bilancio regionale.

Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione del Veneto da parte dei beneficiari dei contributi e dei relativi Enti locali affidanti.

L'erogazione dei fondi sarà inoltre subordinata all'osservanza delle sottoindicate modalità, prescrizioni e caratteristiche dei mezzi:

Modalità di accesso ai contributi

1) i contributi saranno erogati all'Ente locale affidante previa trasmissione di atto amministrativo idoneo dell'Ente stesso con il quale viene accertata l'acquisizione dell'idonea documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento, nell'ambito della rispettiva quota di fondo assegnata; al sopraccitato atto dovrà essere allegata la documentazione indicata nel successivo punto 13);
2) gli enti locali interessati, per la successiva erogazione dei finanziamenti alle Aziende affidatarie, dovranno adottare le procedure, le modalità e le prescrizioni indicate nel presente provvedimento;
3) nel caso in cui le gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale siano aggiudicate a gestori diversi da quelli attuali, gli autobus finanziati saranno trasferiti ai nuovi esercenti, ovvero sarà restituita la quota di finanziamento non ammortizzata, così come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 25/1998;
4) nell'eventuale caso di separazione societaria tra l'azienda erogatrice dei servizi di trasporto pubblico locale e aziende proprietarie di beni patrimoniali funzionali all'esercizio, i finanziamenti saranno assegnati al soggetto proprietario dei beni stessi;
5) il contributo assegnato alle singole aziende beneficiarie secondo il riparto di cui all'Allegato "A1" non può essere superiore al 75% del costo (I.V.A. esclusa) dell'intera fornitura;
6) alle aziende è lasciata la possibilità di scelta di acquisto dei mezzi rotabili (corti, standard, lunghi, snodati) in riferimento alle diverse gamme di autobus presenti sul mercato, da utilizzare in relazione alle proprie necessità aziendali; resta peraltro vincolante:
   - l'appartenenza dei nuovi mezzi alle classi di omologazione Euro5, Euro6 o EEV prevista dal D.M. n. 735/2011;
   - il quantitativo minimo di mezzi da acquistare previsto per ogni azienda indicato nell'Allegato "A1" al presente provvedimento.

Nell'ambito di quest'ultimo vincolo, nel caso di acquisto di mezzi autosnodati gli stessi saranno conteggiati come 1,5 autobus di tipo standard 12 mt.

7) ove il costo dell'intera fornitura risulti a consuntivo inferiore alla spesa ammessa, il contributo massimo del 75%, d'ufficio, sarà proporzionalmente ridotto;
8) sono ammessi al finanziamento i veicoli nuovi con data di ordine successiva al 19 dicembre 2011, data del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 735 di istituzione del programma di finanziamento;
9) entro il termine del 28 febbraio 2013 le aziende beneficiarie dovranno adempiere all'aggiudicazione definitiva della fornitura;
10) entro il termine del 31 ottobre 2013 le aziende beneficiarie dovranno completare le operazioni di acquisto dei mezzi ed inoltrare al competente Ente affidante l'istanza di erogazione del contributo corredata dalla documentazione attestante l'acquisto;
11) entro il termine del 28 febbraio 2014 l'Ente affidante competente dovrà presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento; a tale atto deve essere allegata la seguente documentazione:
    a) fatture quietanziate con l'indicazione del tipo di veicolo acquistato e la relativa classe di omologazione;
    b) carta di circolazione di ogni mezzo;
    c) scheda tecnica del costruttore/fornitore;
    d) elenco dei mezzi sostituiti con i nuovi veicoli acquistati, secondo quanto previsto dai successivi punti 15) e 16)
    e) atti di radiazione dei veicoli sostituiti;
12) la mancata osservanza dei termini di cui ai precedenti punti 9), 10) e 11) comporterà la revoca del contributo e la successiva assegnazione ad altre aziende che dovranno ottemperare all'acquisto entro i successivi 6 mesi;
13) i mezzi finanziati potranno essere utilizzati esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico locale e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998;
14) l'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998;
15) i mezzi da sostituire, con classe di omologazione Euro2 o inferiore, dovranno essere radiati dal parco aziendale di linea urbana a partire dai più vecchi;
16) nel caso di finanziamento di autosnodato o autobus a due piani, le aziende dovranno dar luogo alla radiazione degli autoveicoli da sostituire in ragione di 1,5 mezzi standard per ogni autosnodato con arrotondamento del numero totale di autobus all'unità superiore;
17) è ammessa la deroga alla sostituzione e quindi la possibilità di acquisto di mezzi in potenziamento solo in caso di acquisto di mezzi con classe di omologazione Euro6 od EEV, in presenza di una esigenza motivata da parte dell'Azienda beneficiaria con l'assenso dell'Ente locale affidante e della Regione: tale deroga sarà formalizzata nell'ambito dell'applicazione degli Accordi di programma sottoscritti tra Regione ed Enti locali in sede di riunioni dei previsti Collegi di vigilanza;
18) il contributo per i mezzi rotabili è inoltre subordinato specificatamente alla presentazione all'Ente affidante della seguente documentazione:
    - dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa a:
        - impegno al cofinanziamento della spesa relativa alla fornitura in aggiunta all'intero costo dell'I.V.A;
        - impegno a non apportare modifiche costruttive agli automezzi;
        - impegno a non distogliere gli autobus finanziati dalla Regione dai servizi ordinari di linea e a non alienarli;
        - impegno al rispetto dell'obbligo di installare idoneo sistema antifurto a bordo del veicolo ai fini della protezione del mezzo stesso.
    - scheda tecnica del costruttore/fornitore;
    - copia della carta di circolazione comprovante l'immatricolazione in servizio di trasporto pubblico locale;
    - copia della fattura quietanzata con l'indicazione del tipo di veicolo acquistato e la relativa classe di omologazione;
    - copia della polizza assicurativa o dichiarazione da cui risulti che gli autobus soggetti a contributo sono assicurati contro gli incendi;
    - dichiarazione sostitutiva di notorietà di apposizione sugli autobus acquistati con il contributo del contrassegno consistente nella raffigurazione con verniciatura a fuoco del logo regionale ufficiale a colori con l'aggiunta della scritta "Regione Veneto";
19) gli autoveicoli finanziati devono essere forniti di indicatori di linea e di percorso con "led" luminoso o "dot".

Con il presente atto si provvede inoltre all'impegno dei fondi di che trattasi, pari ad € 9.220.103,66 previsti nel capitolo 101720 "Interventi di ammodernamento del trasporto pubblico locale (D.L. 21/02/2005, n. 16 - D.M. Ambiente del 19/12/2011, n. 735) del bilancio di previsione 2012 ed accertati in entrata a valere sul capitolo n. 100617 (accertamento n. 626 del 18/06/2012).

In conformità a quanto disposto dagli artt. 17 e 18 della legge regionale di riforma del trasporto pubblico locale n. 25/1998, i fondi saranno attivati mediante gli strumenti della programmazione degli investimenti ivi previsti.

A tal fine, con il presente provvedimento viene definito lo schema di accordo di programma, di cui all'allegato "C", che la Regione sottoscriverà con i Comuni affidanti, in applicazione a quanto previsto dai sopra richiamati articoli della legge regionale.

L'art. 5 del citato decreto n. 735/2011 prevede inoltre la verifica da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della regolare esecuzione delle attività relative al progetto presentato dalla Regione; si ritiene di conseguenza che eventuali rimodulazioni non sostanziali al progetto richieste dal Ministero nell'ambito di tali verifiche saranno disposte con proprio atto del Dirigente regionale della Direzione Mobilità sin d'ora autorizzato.

Per rimodulazioni non sostanziali si ritengono modifiche non afferenti la destinazione dei finanziamenti, la scelta dei parametri, nonché l'individuazione ed il peso dei criteri utilizzati per il riparto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 735 del 19 dicembre 2011;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Vista la L.R. n. 25/1998 e successive modifiche;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma 2011 - 2014 di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico locale per uno stanziamento complessivo di € 9.220.103,66 finalizzato all'acquisto di autobus ed articolato in base alle norme ed al procedimento amministrativo indicati in premessa e secondo gli obiettivi ed i criteri compresi nel Programma stesso;
3. di approvare, in applicazione dei criteri e obiettivi di cui al punto 2), la ripartizione a favore delle aziende di trasporto per il tramite degli Enti affidanti dei fondi relativi all'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico, come risultante dagli allegati "A1" e "A2" che formano parte integrante del presente provvedimento; l'erogazione dei fondi è subordinata alle modalità, alle prescrizioni e alle caratteristiche tecniche dei mezzi contenute nel presente provvedimento;
4. di proporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il progetto di investimento dei fondi di che trattasi così come riportato nell'allegato "B" alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 735/2011;
5. di impegnare a favore delle aziende di trasporto indicate nell'allegato "A1" al presente provvedimento, per il tramite degli Enti locali affidanti servizi di trasporto pubblico locale anch'essi individuati nel medesimo allegato, la spesa di € 9.220.103,66 sul capitolo 101720 "Interventi di ammodernamento del trasporto pubblico locale (D.L. 21/02/2005, n. 16 - D.M. Ambiente del 19/12/2011, n. 735) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di approvare lo schema di accordo di programma da stipulare con i Comuni affidanti, in applicazione a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 25/1998, così come riportato nell'allegato "C" che fa parte integrante del presente provvedimento;
8. di incaricare il Presidente o un suo delegato alla sottoscrizione dei sopraccitati accordi di programma;
9. di incaricare la Direzione regionale Mobilità all'esecuzione del presente atto;
10. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Mobilità a disporre con proprio atto eventuali rimodulazioni non sostanziali apportate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in sede di verifica del progetto presentato, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 735/2011;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

Allegato "A1" Dgr n. 1652 del 7 agosto 2012 pag. 1 /1

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1652 del 07 agosto 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

D.M. n. 735 del 19 dicembre 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Fondi destinati al miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico locale

Fondi assegnati al Veneto € 9.220.103,66

Individuazione criteri per la ripartizione dei fondi

	VETUSTA' PARCO	PERCORRENZA	AUTOFINANZIAMENTO	SUPERAMENTO PM 10		DENSITA'
				media annuale	nr. superamenti	
pesi:	17	20	3	20	20	20

Ripartizione fra comuni capoluogo

ENTE AFFIDANTE	AZIENDA AFFIDATARIA	CONTRIBUTO ASSEGNATO	SPESA AMMESSA (IVA esclusa)	NR STIMATO DI AUTOBUS DA ACQUISTARE (*)
Comune di Belluno	Dolomiti Bus S.p.A.	€ 116.464,59	€ 155.286,12	1
Comune di Padova	A.P.S. Holding S.p.A.	€ 1.725.651,21	€ 2.300.868,28	9
Comune di Rovigo	BUSITALIA Sita Nord S.r.l.	€ 792.641,84	€ 1.056.855,79	4
Comune di Treviso	A.C.T.T. S.p.A.	€ 1.194.657,98	€ 1.592.877,31	6
Comune di Venezia	A.C.T.V.S.p.A.	€ 2.129.483,47	€ 2.839.311,29	11
Comune di Verona	A.T.V. S.r.l.	€ 1.804.299,88	€ 2.405.733,17	9
Comune di Vicenza	A.I.M. Mobilità S.p.A.	€ 1.456.904,69	€ 1.942.539,59	7
	totale	€ 9.220.103,66	€ 12.293.471,55	47

(*) Numero stimato considerando l'acquisto di autobus standard di 12 mt. di lunghezza.
In caso di acquisto di mezzi autosnodati o a due piani, gli stessi sono considerati pari ad 1,5 autobus standard.

ALLEGATOA2 alla Dgr n. 1652 del 07 agosto 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Applicazione dei criteri per la ripartizione dei fondi

Ente affidante: Comune di	Azienda	1° criterio: VETUSTA' DEL PARCO			2° criterio: PERCORRENZA			3° criterio: AUTOFINANZIAMENTO		
		N. bus immatric. prima del 31/12/2000	% su tot. Regionale	punteggio	KM. Servizi minimi 2010	% su tot. Regionale	punteggio	% autobus autofinanziati su parco	% su tot. Regionale	punteggio
BELLUNO	Dolomiti Bus SpA	6	1,130	0,1921	955.265	2,446	0,4892		0,000	0,0000
PADOVA	APS Holding Spa	102	19,209	3,2655	7.612.306	19,491	3,8981		0,000	0,0000
ROVIGO	BUSITALIA SitaNord Srl	22	4,143	0,7043	994.923	2,547	0,5095		0,000	0,0000
TREVISO	Actt Spa	45	8,475	1,4407	3.084.426	7,897	1,5795		0,000	0,0000
VENEZIA	Actv Spa	165	31,073	5,2825	15.483.439	39,644	7,9288		0,000	0,0000
VERONA	Atv Srl	110	20,716	3,5217	6.687.957	17,124	3,4248	1,00	100,000	3,0000
VICENZA	Aim Mobilità SpA	81	15,254	2,5932	4.238.054	10,851	2,1702		0,000	0,0000
		531	**100**	**17**	**39.056.372**	**100**	**20**	**1**	**100**	**3**

Ente affidante: Comune di	Azienda	4° criterio: SUPERAMENTI PM10						5° criterio: DENSITA' POPOLAZIONE		
		media annuale 2011	% su tot. Regionale	punteggio	nr superamenti 2011	% su tot. Regionale	punteggio	densità	% su tot. Regionale	punteggio
BELLUNO	Dolomiti Bus SpA	0	0,000	0,0000	0	0,000	0,0000	248,63	2,909	0,5819
PADOVA	APS Holding Spa	42,00	15,909	3,1818	95,00	14,844	2,9688	2.308,17	27,010	5,4020
ROVIGO	BUSITALIA SitaNord Srl	42,00	15,909	3,1818	98,00	15,313	3,0625	486,57	5,694	1,1388
TREVISO	Actt Spa	43,00	16,288	3,2576	102,00	15,938	3,1875	1.492,02	17,459	3,4919
VENEZIA	Actv Spa	46,00	17,424	3,4848	108,00	16,875	3,3750	1.292,53	15,125	3,0250
VERONA	Atv Srl	43,00	16,288	3,2576	108,00	16,875	3,3750	1.277,66	14,951	2,9902
VICENZA	Aim Mobilità SpA	48,00	18,182	3,6364	129,00	20,156	4,0313	1.440,09	16,852	3,3703
		264	**100**	**20**	**640,00**	**100**	**20**	**8.545,66**	**100**	**20**

RIPARTO RISORSE ASSEGNATE		
PUNTEGGIO TOTALE	RISORSE ASSEGNATE	Azienda
1,2632	**116.464,59**	**Dolomiti Bus SpA**
18,7162	**1.725.651,21**	**APS Holding Spa**
8,5969	**792.641,84**	**BUSITALIA SitaNord Srl**
12,9571	**1.194.657,98**	**Actt Spa**
23,0961	**2.129.483,47**	**Actv Spa**
19,5692	**1.804.299,88**	**Atv Srl**
15,8014	**1.456.904,69**	**Aim Mobilità SpA**
100,00	**9.220.103,66**	

NOTE:

1° criterio: VETUSTA' DEL PARCO — vengono considerati i mezzi utilizzati nei servizi urbani di trasporto pubblico locale immatricolati prima dell'1/1/2001 (data dalla quale sono iniziate le immatricolazioni di autobus con classe di omologazione Euro3);

2° criterio: PERCORRENZA — percorrenza chilometrica urbana aziendale effettuata annualmente nell'ambito del contratto di servizio sottoscritto dalle Aziende (rif. Servizi minimi anno 2010 approvati con DD.GG.RR. n. 995/2010, n. 1790/2010, n. 2563/2010, n. 2851/10 e n. 3402/2010);

3° criterio: AUTOFINANZIAMENTO — acquisto, nel periodo 2009/2011, di mezzi utilizzati nel servizi urbani di trasporto pubblico locale con intero onere a carico dell'azienda;

4° criterio: SUPERAMENTI PM10 — livelli di concentrazione di polveri fini (PM10) (fonte dei dati: ARPAV "Relazione regionale della qualità dell'aria ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81 – Anno di riferimento: 2011).
Si considera il numero di superamenti delle due soglie di legge sottodescritte registrato presso le stazioni site nei centri urbani dei comuni capoluogo, per il monitoraggio della qualità dell'aria della rete regionale ARPAV:
a) Valore Limite annuale per la protezione della salute umana di 40 µg/m3;
b) Valore Limite giornaliero per la protezione della salute umana di 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte/anno.

5° criterio: DENSITA' POPOLAZIONE — densità della popolazione (=popolazione/superficie) per Kmq (fonte dei dati: basi territoriali Istat 2001) riferita ai comuni capoluogo.
Per il Comune di Venezia la superficie considerata non comprende l'area delle acque lagunari e la popolazione considerata non comprende quella residente nel centro storico di Venezia e nelle isole non servite da autobus.

ALLEGATOB alla Dgr n. 1652 del 07 agosto 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

D.M. n. 735 del 19 dicembre 2011, art. 3.

Progetto di investimento

QUANTITA' AUTOBUS DA FINANZIARE	47	vedi nota 1 a margine
TIPOLOGIA DI AUTOBUS DA FINANZIARE	- veicoli di categ. M2 o M3 con classe di omologazione EuroVI o EEV - veicoli di categ. M2 o M3 con classe di omologazione EuroV	
QUANTITA' AUTOBUS con classe di omologazione EuroII o inferiore DA RADIARE	47	vedi nota 2 a margine
COSTO STIMATO DELL'INVESTIMENTO (IVA esclusa)	€ 12.293.471,55	
CONTRIBUTO max. 75 % del costo invest.	€ 9.220.103,66	
COFINANZIAMENTO min. 25% del costo invest. in aggiunta all'IVA	€ 3.073.367,89	

TEMPI DI REALIZZAZIONE

28 febbraio 2013	termine entro il quale le aziende beneficiarie dovranno adempiere all'aggiudicazione definitiva della fornitura
31 ottobre 2013	termine entro il quale le aziende beneficiarie dovranno completare le operazioni di acquisto dei mezzi ed inoltrare al competente Ente affidante l'istanza di erogazione del contributo corredata dalla documentazione attestante l'acquisto
28 febbraio 2014	termine entro il quale l'Ente affidante competente dovrà presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento e viene trasmessa la documentazione prevista

Nota 1: Numero stimato considerando l'acquisto di autobus standard di 12 mt. di lunghezza.
In caso di acquisto di mezzi autosnodati o a due piani, gli stessi sono considerati pari ad 1,5 autobus standard.

Nota 2: In caso di acquisto di mezzi autosnodati o a due piani, le aziende dovranno dar luogo alla radiazione degli autoveicoli da sostituire in ragione di 1,5 mezzi standard per ogni autosnodato con arrotondamento del numero totale di autobus all'unità superiore

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 1652 del 07 agosto 2012 pag. 1/4

Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di ……., in attuazione della D.G.R. n. ……. del ……. "Programma 2011-2014 di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico locale.".

Premesso:

- che l'art. 18 della L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e autorizzi il Presidente alla stipula degli accordi di programma con le Province e i Comuni interessati;
- che con D.G.R. n. ……. del ……. è stato approvato il Programma 2011-2014 di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico locale, in attuazione delle disposizioni relative al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 735 del 19 dicembre 2011;
- che con la medesima D.G.R. n. …….del ……..è stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui sottoscrizione viene delegato l'Assessore alla Mobilità e Infrastrutture – Legge Speciale per Venezia.

L'anno duemila……, oggi ……. del mese di …….., presso la sede della Giunta Regionale del Veneto, in Venezia, Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi

i Signori

- ……. nato a …….. il ……., domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Assessore alla Mobilità e Infrastrutture – Legge Speciale per Venezia;

- …….. nato a …….. il ……., domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di ……, con sede in …….., C.F. ……., nella sua qualità di ……..;

concordano

Articolo 1

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

1. L'Ente affidante si impegna a garantire la tempistica prevista dalla D.G.R. n……. del …….

2. L'Ente affidante si impegna a stipulare con l'Azienda beneficiaria un successivo accordo per la disciplina dell'erogazione del contributo spettante, contenente i reciproci impegni con particolare riguardo al rispetto della tempistica prevista dalla D.G.R. n……. del …….

3. L'Ente affidante si impegna, nell'attuazione del presente accordo, ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'Ente affidante si impegna infine a rappresentare alla Regione, mediante circostanziate relazioni semestrali dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'insieme delle azioni poste in essere in adempimento a quanto previsto dal presente accordo.

Articolo 3

1. La Regione si impegna nei confronti dell'Ente affidante descritto in premessa all'erogazione del contributo complessivo di €…….=, da destinare alla azienda di trasporto pubblico locale ……. per l'acquisto di almeno n. ……..autobus da adibire al servizio di linea urbana in sostituzione di altrettanti mezzi con classe di omologazione Euro2 o inferiore, fatto salvo quanto previsto dai punti 6) e 16) delle "Modalità di accesso ai contributi" di cui alla D.G.R. n……. del ……., nonché le deroghe previste al punto 17) dalle medesime "Modalità di accesso ai contributi".

2. La Regione si impegna ad erogare il contributo all'Ente affidante nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Regione e subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziate sul relativo capitolo di spesa del bilancio regionale .

Articolo 4

1. La liquidazione dei finanziamenti all'Ente affidante avverrà previa trasmissione alla Regione di atto amministrativo idoneo dell'Ente stesso con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento nel rispetto dei parametri e delle condizioni contenute nella D.G.R. n……. del ……. , nell'ambito della rispettiva quota di fondo assegnata.

2. Al sopraccitato atto dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) fatture quietanziate con l'indicazione del tipo di veicolo acquistato e la relativa classe di omologazione;
b) carta di circolazione di ogni mezzo;
c) scheda tecnica del costruttore/fornitore;
d) elenco dei mezzi sostituiti con i nuovi veicoli acquistati, secondo quanto previsto dai punti 15) e 16) delle "Modalità di accesso ai contributi" di cui alla D.G.R. n……. del …….
e) atti di radiazione dei veicoli sostituiti;

3. La Giunta Regionale è competente a disporre l'utilizzo di eventuali economie di spesa derivanti da minori spese effettuate dall'Ente affidante.

4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione del Veneto da parte dell'Azienda beneficiaria dei contributi e del relativo Ente locale affidante.

5. L'erogazione dei finanziamenti da parte dell'Ente affidante all'Azienda beneficiaria potrà essere effettuata previa osservanza delle procedure, modalità e prescrizioni previste nella D.G.R n. …… del ……., con particolare riferimento alla vigilanza e controllo sulle dichiarazioni di impegno prodotte dai rappresentanti delle aziende.

Articolo 5

1. Nel caso in cui l'Ente non ottemperi agli impegni assunti con il presente accordo, la Regione provvede a contestare l'inadempienza riscontrata e a revocare il contributo qualora, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'anzidetta contestazione, venga riscontrato il perdurare dell'inadempienza medesima. In tal caso l'Ente provvede a restituire l'eventuale contributo già percepito, secondo quanto disposto dal provvedimento di revoca entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di revoca.

Articolo 6

1. L'accordo costituisce vincolo per le parti contraenti.

2. La vigilanza sull'attuazione dell'accordo di programma è svolta da un Collegio di vigilanza così formato:

- il Dirigente regionale della Direzione Mobilità (o suo delegato) con funzioni di Presidente;
- …….. (o suo delegato) in rappresentanza del Comune di ……..

3. Dell'eventuale designazione di nuovi rappresentanti va preso atto con decreto del Dirigente regionale della Direzione Mobilità.

4. In sede di riunione del Collegio di vigilanza saranno formalizzate le eventuali deroghe alla sostituzione di cui al punto 17) delle "Modalità di accesso ai contributi" contenute nella D.G.R. n. ……del ……..

5. Il Collegio di vigilanza accerterà nel corso di apposite riunioni eventuali inadempienze rispetto ai contenuti del presente accordo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, e stabilirà compensazioni o sanzioni che si rifletteranno sui futuri programmi di investimento.

Per la Regione del Veneto _____

Per il Comune di …….. _____

Si invoca per quest'atto l'applicazione del n. 16 della Tabella "B" allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione dal bollo).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1653 del 7 agosto 2012

Funzioni amministrative delegate ai Comuni rivieraschi del lago di Garda sponda veneta ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 52/89. D.G.R. 1780 del 1.7.08, allegato A, modifica parziale agli indirizzi operativi.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento intende semplificare le procedure in essere relative agli svincoli dei depositi cauzionali delle concessioni - assentite dall'Amministrazione regionale - ricadenti nelle zone portuali del Lago di Garda. Mediante un completamento del processo di delega di funzioni amministrative, ai Comuni rivieraschi competenti, viene attribuita la gestione completa delle cauzioni a suo tempo fatte a favore della Regione.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con D.G.R. 4221 del 28 dicembre 2006 la Regione del Veneto ha conferito ai Comuni rivieraschi della sponda veneta del Lago di Garda la delega di funzioni amministrative riguardanti la gestione degli spazi demaniali acquei ed a terra.

Con D.G.R. 1919 del 26 giugno 2007 e con successiva D.G.R. 1780 del 1 luglio 2008, sono stati rispettivamente adottati e modificati gli indirizzi operativi e le direttive finalizzati ad un omogeneo esercizio delle funzioni delegate; a seguito delle citate deliberazioni, è rimasta in capo alla Regione del Veneto una competenza residua sulle concessioni il cui soggetto utilizzatore sia la Regione stessa, la Provincia, i Comuni e le loro aziende.

In forza dei predetti provvedimenti, la gestione dei depositi cauzionali a suo tempo costituiti dai concessionari a favore della Regione del Veneto - a garanzia degli obblighi contrattuali sottoscritti dai titolari di posti barca, di spazi acquei per boe e di aree a terra/ a lago - è rimasta in capo alla stessa Amministrazione regionale, che per il tramite dell'Ispettorato di Porto di Verona rilascia il nulla-osta finale per lo svincolo. È d'obbligo evidenziare che l'istruttoria amministrativa di svincolo del deposito cauzionale, rimane l'unica competenza operativa rimasta in capo all'Amministrazione regionale e, peraltro, è limitata alle concessioni rilasciate anteriormente all'anno 2008 e in seguito rinnovate dai competenti Comuni. Nel caso di una nuova concessione, infatti, sia il rilascio che gli adempimenti connessi alla gestione nel tempo della concessione stessa, compresa la procedura relativa al deposito/svincolo della cauzione, sono funzioni delegate ai Comuni rivieraschi a cui gli stessi adempiono autonomamente. A titolo esemplificativo, attualmente qualora un concessionario dovesse richiedere lo svincolo di una cauzione relativa a provvedimento concessorio rilasciato anteriormente al 2008 e rinnovato successivamente dal competente Comune, la domanda di svincolo verrebbe rivolta per il tramite del Comune, all'Amministrazione regionale.

Nella procedura di svincolo intervengono pertanto allo stato attuale, tre strutture amministrative: il Comune, che rammentiamo essere il titolare unico della gestione amministrativa della concessione, l'Ispettorato di Porto di Verona e la Direzione Regionale Ragioneria e Tributi.

Più nel dettaglio, l'Amministrazione regionale provvede allo svincolo dei depositi cauzionali in modo centralizzato, attraverso due procedimenti distinti riferibili ad altrettante strutture amministrative; nel caso specifico l'istruttoria è svolta dall'Ispettorato di Porto di Verona, che provvede alla procedura di rilascio del nulla osta mentre la Direzione Ragioneria e Tributi è responsabile dello svincolo del deposito stesso e dell'accredito all'avente diritto. Il rilascio del nulla osta da parte dell'Ispettorato, inoltre, prevede necessariamente un'istruttoria tecnica finalizzata alla verifica del rispetto di quanto indicato dal disciplinare di concessione, accertando se vi siano i presupposti o meno per lo svincolo del deposito; essendo la concessione però in capo all'Amministrazione comunale, lo svolgimento di tale procedura non può che essere richiesta dalla Regione stessa al Comune competente, con un ulteriore appesantimento dell'iter burocratico.

Peraltro, il consistente numero di depositi cauzionali ancora in capo all'Amministrazione regionale ed il complesso iter burocratico sopra illustrato, richiede un consistente dispendio di risorse umane, e vede l'Amministrazione regionale corrispondere importi anche modesti in tempi necessariamente lunghi, pur nel rispetto dei tempi procedimentali previsti.

Per quanto sopra indicato, nell'ottica di una semplificazione amministrativa e di snellimento delle procedure in essere, si ritiene opportuno apportare alcune modifiche agli indirizzi operativi di cui alla D.G.R. 1780/08, allegato A, e più precisamente attribuire al Comune territorialmente competente la gestione completa della cauzione, al quale viene delegata la procedura di svincolo del deposito cauzionale, comprensivo delle costituzioni a suo tempo costituite a favore della Regione.

Con nota n. 223634/e.540 del 15.5.12 del Dirigente della Direzione Mobilità, al fine di acquisire formalmente il parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge n° 241/90 e s.m.i., è stata indetta e convocata una Conferenza di Servizi, per il giorno 29.05.2012 alle ore 10.30 presso gli uffici dell'Ispettorato di Porto di Verona, via Locatelli n. 3, 37122 - Verona, nella quale veniva presentata la proposta di delega sopra illustrata.

Su tale proposta di provvedimento i Comuni intervenenti hanno espresso il loro parere favorevole come emerge dal verbale della Conferenza dei servizi approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 208 del 27/07/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto l'art. 118, comma 1, della Costituzione;
- Vista la L.R. n. 52 del 1.12.1989;
- Viste le DD.GG.RR. nn. 4221 del 28.12.2006, 1919 del 26.06.2007 e 1780 del 1.07.2008;

- Considerato il parere favorevole espresso dai Comuni interessati nella Conferenza di servizi del 29.05.2012;
- Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 11 del 24 marzo 2012;
- Vista la Dgr n. 1599 del 11.10.2011 che ha avviato la semplificazione amministrativa delle procedure regionali;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare gli indirizzi operativi di cui alla D.G.R. 1780/08, e più precisamente di attribuire al Comune competente la gestione completa della cauzione, al quale viene delegata la procedura di svincolo del deposito cauzionale, comprensivo delle costituzioni a suo tempo fatte a favore della Regione;
3. di approvare a parziale modifica di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1780/2008, gli indirizzi operativi nel testo di cui all'allegato A al presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Mobilità di dare esecuzione al presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1653 del 07 agosto 2012 pag. 1/3

INDIRIZZI OPERATIVI

1. GRUPPO DI LAVORO

Al fine di attuare un rapporto di collaborazione con tutti i Comuni rivieraschi del Lago di Garda e di assicurare l'adozione di comportamenti omogenei nell'esercizio delle deleghe loro conferite come previsto dalla DGR n. 4221 del 28.12.2006, è istituito un gruppo di lavoro temporaneo, della durata di due anni, coordinato dal Dirigente del Servizio degli Ispettorati di Porto e composto da un rappresentante per ogni Comune interessato e dal Responsabile dell'Ispettorato di Porto di Verona.
Il gruppo di lavoro avrà funzione consultiva e fornirà pareri su tutte le questioni che saranno sottoposte alla sua attenzione da parte di ciascun Comune per ciò che concerne l'esercizio delle competenze delegate, per la trattazione di singole questioni relative alle concessioni, o come consulenza per l'emanazione di futuri bandi.

2. CONCESSIONI

1) L'Ispettorato di Porto di Verona, all'atto della consegna dei fascicoli riguardanti tutte le concessioni sia a lago sia a terra, trasmetterà le graduatorie attualmente in vigore in ogni singolo porto pubblico: i Comuni dovranno pertanto procedere agli eventuali futuri scorrimenti fino alla scadenza delle medesime, che hanno validità quadriennale.
2) La gestione delle concessioni di spazi acquei per l'ormeggio fisso nel porto, delle aree a terra e a lago e degli spazi acquei per le boe di ormeggio è disciplinata nelle "procedure" adottate con D.G.R. n. 1401 in data 14 maggio 2004.
3) I canoni annui di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali, in ottemperanza alla L.R. 55/87 che prevede un aggiornamento dei relativi importi ogni due anni, sono stati rivisitati da ultimo con D.G.R. n. 267 del 6 febbraio 2007.
4) Per le procedure delle concessioni non ancora definite al 01.01.2008 (es. pendenza dell'istruttoria relativa alla stipula della prima concessione, dell'istruttoria conseguente all'istanza di rinnovo della medesima, istanze di modifica del rapporto concessorio o di subentro, contenzioso ecc.), la competenza per l'emanazione del provvedimento finale rimane in capo all'Ispettorato di Porto. In tal caso le spese di istruttoria, gli eventuali canoni pregressi e quello relativo all'anno in cui viene sottoscritta la concessione sono incamerati dalla Regione del Veneto.

Una volta adottato il provvedimento, l'Ispettorato di Porto ne trasmette notizia ai Comuni con la relativa documentazione.
Nel caso in cui il soggetto utilizzatore della concessione sia la Regione, la Provincia, i Comuni, le loro aziende la competenza rimane in capo alla Regione.

3. PAGAMENTO DEL CANONE PER LA CONCESSIONE. RIPARTIZIONE QUOTE

Per tutta la durata delle concessioni, i titolari dovranno effettuare i versamenti annuali dei relativi canoni al Comune competente per territorio, utilizzando i bollettini forniti dal Comune medesimo e secondo le indicazioni dallo stesso fornite.
Alla chiusura dell'esercizio finanziario il Comune provvederà ad inviare al Responsabile dell'Ispettorato di Porto di Verona, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, la documentazione riassuntiva attestante i versamenti totali effettuati dai titolari delle concessioni.

Inoltre, il Comune dovrà provvedere a riversare alla Regione Veneto il 60% (sessanta per cento) del totale dei canoni incassati e certificati mediante girofondi sulle Contabilità Speciali di Tesoreria Unica, con la causale: "Quota 60% canoni demaniali porti Lago di Garda".

4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Allo scopo di monitorare e gestire in modo efficiente l'attività concessoria delegata, agevolando la possibilità di ricondurre in tempo reale i pagamenti effettuati dall'utenza con le pratiche relative alle singole concessioni, sarà istituita una banca dati per la creazione di un'interfaccia continua tra Comuni e Regione del Veneto.
Essa sarà strutturata, realizzata e messa a disposizione dalla Regione del Veneto per il tramite dell'Ispettorato di Porto di Verona, mentre il puntuale aggiornamento e inserimento dei dati relativi ai versamenti avverrà a cura degli Uffici comunali.
L'amministrazione regionale si riserva in ogni caso di esercitare forme di controllo amministrativo sull'uso dei beni demaniali e sull'esercizio delle funzioni delegate ai singoli Comuni.

5. SPESE DI ISTRUTTORIA

Per le singole attività dei procedimenti concessori saranno dovute ai Comuni, a carico dei richiedenti, le spese di istruttoria relative alle varie tipologie di attività amministrative previste dalle disposizioni regionali vigenti.
Le modalità di introito saranno emanate da ogni singolo Comune nel rispetto della D.G.R. n. 4221/2006 e dei presenti indirizzi operativi.

6. DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi della L.R. n. 55/87 il deposito cauzionale, da versare in contanti o mediante polizza fidejussoria rilasciata da una Banca o Assicurazione, per la stipula dell'atto di concessione è pari all'importo di un canone annuo.

a) Per le concessioni **rilasciate dai Comuni dal 01.01.2008**, l'intero deposito cauzionale deve essere versato dai titolari direttamente al Comune competente.
b) Per le concessioni **rilasciate dalla Regione fino al 31.12.2007** e per quelle **rilasciate sempre dalla Regione dal 1.01.2008 nei casi di cui al punto 2 capoverso 4)** il deposito cauzionale viene gestito completamente dai competenti Comuni rivieraschi fino alla conclusione della concessione e alla restituzione del deposito al titolare;
c) Per le concessioni i titolari delle concessioni verseranno direttamente al Comune competente l'intero deposito cauzionale. Gli uffici dell'Ispettorato di Porto di Verona provvederanno a fornire ai soggetti il numero di conto corrente postale o bancario del Comune competente dove poter effettuare il versamento del deposito cauzionale.

In caso si rendesse necessario procedere all'incameramento della cauzione o all'escussione della polizza fidejussoria (qualora l'utente abbia optato per questa forma), il Comune dovrà trasmettere tempestivamente alla Regione del Veneto copia del relativo provvedimento nonché versare il 60% (sessanta per cento) della somma incassata a tale titolo mediante girofondi sulle Contabilità Speciali di Tesoreria Unica con la causale: "Quota 60% deposito cauzionale provvedimento n. _____ del _____ ".

Qualora l'incameramento della cauzione o l'escussione della polizza non fosse sufficiente alla copertura del danno, accertato in via definitiva, il Comune dovrà riversare alla Regione Veneto il 60% delle maggiori somme introitate a titolo di risarcimento danni.
Tutti i versamenti per deposito cauzionale dovranno essere inseriti nell'istituenda banca dati a cura dell'ente che riceve il pagamento.

7. RIDUZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE

Le riduzioni dei canoni per l'occupazione di spazi demaniali di competenza regionale previste dalle vigenti disposizioni regionali devono essere garantite anche dai singoli Comuni delegati.

8. REVISIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ACQUEI ED A TERRA DI COMPETENZA REGIONALE E DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

Ogni Comune rivierasco può proporre alla Regione del Veneto, per il tramite dell'Ispettorato di Porto di Verona, istanze motivate per la revisione della vigente pianificazione per il territorio di propria competenza come disciplinata dalla D.G.R. n. 5356 dell'8.11.1994.
I comuni rivieraschi possono altresì proporre, presentando congiuntamente istanza motivata, modifiche alle "Procedure per il rilascio e la gestione delle concessioni demaniali di competenza regionale" approvate con DGR n. 1401 del 14 maggio 2004.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1654 del 7 agosto 2012

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.P.A. - Autostrada Valdastico A31 Nord - Comuni di localizzazione: Piovene Rocchette, Cogollo del Cengio, Velo d'Astico, Arsiero, Valdastico, Rotzo, Pedemonte, Lastebasse e Caltrano (VI) in Regione del Veneto; Lavarone, Folgaria, Besenello, Calliano e Nomi (TN) in Provincia Autonoma di Trento. - Procedura di VIA Statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Legge Obiettivo n. 443/2001 - D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si esprime parere favorevole di giudizio di compatibilità ambientale sull'intervento di prolungamento in direzione nord dell'autostrada A31 "Valdastico Nord" a partire dal Comune di Piovene Rocchette (VI) sino all'intersezione con l'autostrada A22 "Brennero" in Comune di Besenello (TN).

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.P.A., con sede in Via Flavio Gioia 71, 37135 - Verona, in qualità di soggetto Proponente, ha provveduto, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad attivare la procedura di VIA relativa all'intervento in oggetto e a far pubblicare a mezzo stampa in data 19 marzo 2012, sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "Il Giornale di Vicenza" e "l'Adige", l'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso il citato Ministero, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia di Vicenza ed i Comuni di Piovene Rocchette (VI), Cogollo del Cengio (VI), Velo d'Astico (VI), Valdastico (VI), Pedemonte (VI), Lastebasse (VI), Lavarone (TN), Folgaria (TN), Besenello (TN) Calliano (TN) e Nomi (TN).

Il Proponente ha, altresì, trasmesso all'Unità Complessa VIA della Regione Veneto copia del progetto preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale, acquisita con prot. n. 131655 del 20/03/2012, per l'attivazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale regionale.

L'Unità Complessa VIA, verificata la completezza formale delle documentazione presentata, con nota prot. n. 155586 del 2/04/2012, ha richiesto al proponente di provvedere alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, di cui all'art. 15 della L.R. 10/1999.

L'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 166882 del 10/04/2012, ha trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia della relazione d'incidenza ambientale.

Il Proponente, in data 18/04/2012, ha provveduto a pubblicare a mezzo stampa sui quotidiani "Corriere della Sera", "Il Giornale di Vicenza" e "l'Adige" un nuovo avviso integrativo, comunicando l'interessamento e l'avvenuto deposito del progetto e del SIA anche presso i Comuni di Arsiero e Rotzo (VI).

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 18/04/2012 è avvenuta la presentazione da parte del Proponente del progetto in questione.

Il Proponente, in data 04/05/2012, ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, come disposto dall'art. 15 della L.R. 10/99, secondo modalità concordate dalla Provincia di Vicenza con i Comuni interessati, presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Arsiero (VI).

Il Proponente, in data 13/05/2012, ha provveduto a pubblicare a mezzo stampa sui quotidiani "Corriere della Sera", "Il Giornale di Vicenza" e "l'Adige" un nuovo avviso integrativo, comunicando l'interessamento e l'avvenuto deposito del progetto e del SIA anche presso il Comune di Caltrano (VI).

In data 22/05/2012, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate. Il medesimo gruppo istruttorio ha provveduto, inoltre, ad effettuare alcuni incontri tecnici il 15/05/2012, il 08/06/2012 e il 12/06/2012, finalizzati all'approfondimento conoscitivo dell'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Il Proponente, con nota del 8/06/2012, acquisita con prot. n. 290164 del 22/06/2012, con nota del 21/06/2012, acquisita con prot. n. 293856 del 29/06/2012, e con nota del 6/07/2012, acquisita con prot. n. 319919 del 11/07/2012, ha trasmesso documentazione integrativa.

L'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 329560 del 17/07/2012, ha trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia della nuova relazione d'incidenza ambientale, acquisita con prot. n. 319919 del 11/07/2012.

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale ha trasmesso la relazione istruttoria n. 125/2012 del 17 luglio 2012, esprimendo parere favorevole alla relazione per la valutazione d'incidenza (Screening) con prescrizioni.

Entro la data di espressione del presente parere formulato dalla Commissione Regionale V.I.A. nella procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito degli interventi strategici di preminente interesse nazionale sono pervenute, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le seguenti osservazioni:

- nota trasmessa dal Servizio Forestale Regionale, acquisita con prot. n. 186721 del 4/05/2012;
- nota trasmessa dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, acquisita con prot. n. 230730 del 18/05/2012;
- nota trasmessa dal Sig. Giovanni Brunello, acquisita con prot. n. 273488 del 12/06/2012;
- nota trasmessa dal Sig. Massimo Nicoletti, acquisita con prot. n. 277587 del 14/06/2012;
- nota trasmessa dal Comune di Velo d'Astico (VI), acquisita con prot. n. 284479 del 19/06/2012;

- nota trasmessa da WWF Italia, acquisita con prot. n. 315041 del 17/07/2012;
- nota trasmessa dalla società "Sipeg S.r.l.", acquisita con prot. n. 323488 del 12/07/2012;
- nota trasmessa dalla società "Betonrossi S.p.A.", acquisita con prot. n. 323616 del 12/07/2012;
- nota trasmessa da Confindustria Vicenza, acquisita con prot. n. 324330 del 13/07/2012;
- nota trasmessa dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto prot. n. 324664 del 13/07/2012, acquisita dall'UC V.I.A. in data 17/07/2012;
- nota trasmessa dalla ditta "Gemmo Livio e Figli Srl", acquisita con prot. n. 329297 del 17/07/2012;
- nota trasmessa dalla società "Metallurgica Siderforge Srl", acquisita con prot. n. 332546 del 18/07/2012.

Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

Conclusa l'istruttoria tecnica dell'intervento in oggetto, la Commissione Regionale V.I.A., ritenuto che siano state fornite risposte soddisfacenti alle osservazioni ed ai pareri pervenuti, con parere n. 364 del 18/07/2012, Allegato A, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto subordinatamente alle prescrizioni e alle raccomandazioni di cui al medesimo.

Si propone pertanto di prendere atto, facendolo proprio e allegandolo integralmente al presente provvedimento, del suddetto parere Allegato A, che forma parte integrante dello stesso, e di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del comma 2 dell' art.25 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii., e al CIPE per l'approvazione definitiva del progetto.

Si rende noto infine che è pervenuta un'ulteriore osservazione da parte del Comune di Cogollo del Cengio (VI), acquisita con prot. n. 336948 del 20/07/2012, successivamente pertanto all'espressione del parere n. 364 del 18/07/2012 della Commissione Regionale VIA.

Detta osservazione sarà trasmessa, da parte degli uffici regionali, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il seguito di competenza, e sarà oggetto di valutazione dello stesso durante l'istruttoria di VIA statale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 1 della Legge n. 443 del 21.12.2001 che delega il Governo ad individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;

Vista la Sezione II del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto l'Atto Aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro del 24.10.2003 tra il Governo e la Regione Veneto, sottoscritto in data 17.12.2007;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 26.03.1999 e ss.mm.ii.;

Vista la DGRV n. 3173 del 10/10/2006;

Visto il parere n. 364 del 18/07/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 364 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 18/07/2012, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante, sul progetto denominato "Autostrada Valdastico A31 Nord", presentato dalla società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, con sede in Via Gioia 71, 37135 - Verona;
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 364 del 18/07/2012, Allegato A al presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del comma 2 dell' art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;
4. di trasmettere il presente provvedimento al C.I.P.E. per l'approvazione definitiva del progetto;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, con sede in Via Gioia 71, 37135 - Verona;
6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - UC VIA dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 364 del 18/07/2012

Oggetto: AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. – Autostrada Valdastico A31 Nord – Comuni di localizzazione: Piovene Rocchette, Cogollo del Cengio, Velo d'Astico, Arsiero, Valdastico, Rotzo, Pedemonte, Lastebasse e Caltrano (VI) in Regione del Veneto; Lavarone, Folgaria, Besenello, Calliano e Nomi (TN) in Provincia Autonoma di Trento. - Procedura di VIA Statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Legge Obiettivo n. 443/2001 - D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

PREMESSA

La Società AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A., con sede in Via Flavio Gioia 71, 37135 – Verona, in qualità di soggetto Proponente, ha provveduto, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad attivare la procedura di VIA relativa all'intervento in oggetto e a far pubblicare a mezzo stampa in data 19 marzo 2012, sui quotidiani *"Il Corriere della Sera"*, *"Il Giornale di Vicenza"* e *"l'Adige"*, l'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso il citato Ministero, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia di Vicenza ed i Comuni di Piovene Rocchette (VI), Cogollo del Cengio (VI), Velo d'Astico (VI), Valdastico (VI), Pedemonte (VI), Lastebasse (VI), Lavarone (TN), Folgaria (TN), Besenello (TN) Calliano (TN) e Nomi (TN).

Il Proponente ha, altresì, trasmesso all'Unità Complessa VIA della Regione Veneto copia del progetto preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale, acquisita con prot. n. 131655 del 20/03/2012, per l'attivazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale regionale.

L'Unità Complessa VIA, verificata la completezza formale delle documentazione presentata, con nota prot. n. 155586 del 02/04/2012, ha richiesto al proponente di provvedere alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, di cui all'art. 15 della L.R. 10/1999.

L'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 166882 del 10/04/2012, ha trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia della relazione d'incidenza ambientale.

Il Proponente, in data 18/04/2012, ha provveduto a pubblicare a mezzo stampa sui quotidiani *"Corriere della Sera"*, *"Il Giornale di Vicenza"* e *"l'Adige"* un nuovo avviso integrativo, comunicando l'interessamento e l'avvenuto deposito del progetto e del SIA anche presso i Comuni di Arsiero e Rotzo (VI).

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 18/04/2012 è avvenuta la presentazione da parte del Proponente del progetto in questione.

Il Proponente, in data 04/05/2012, ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, come disposto dall'art. 15 della L.R. 10/99, secondo modalità concordate dalla Provincia di Vicenza con i Comuni interessati, presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Arsiero (VI).

Il Proponente, in data 13/05/2012, ha provveduto a pubblicare a mezzo stampa sui quotidiani *"Corriere della Sera"*, *"Il Giornale di Vicenza"* e *"l'Adige"* un nuovo avviso integrativo, comunicando l'interessamento e l'avvenuto deposito del progetto e del SIA anche presso il Comune di Caltrano (VI).

In data 22/05/2012, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate. Il medesimo gruppo istruttorio ha provveduto, inoltre, ad effettuare alcuni incontri tecnici il 15/05/2012, il 08/06/2012 e il 12/06/2012, finalizzati all'approfondimento conoscitivo dell'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Il Proponente, con nota del 08/06/2012, acquisita con prot. n. 290164 del 22/06/2012, con nota del 21/06/2012, acquisita con prot. n. 293856 del 29/06/2012, e con nota del 06/07/2012, acquisita con prot. n. 319919 del 11/07/2012, ha trasmesso documentazione integrativa.

L'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 329560 del 17/07/2012, ha trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia della nuova relazione d'incidenza ambientale, acquisita con prot. n. 319919 del 11/07/2012.

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale ha trasmesso la relazione istruttoria n. 125/2012 del 17 luglio 2012, esprimendo parere favorevole alla relazione per la valutazione d'incidenza (Screening) con prescrizioni.

Entro la data di espressione del presente parere formulato dalla Commissione Regionale V.I.A. nella procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito degli interventi strategici di preminente interesse nazionale sono pervenute, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le seguenti osservazioni:

- nota trasmessa dal Servizio Forestale Regionale, acquisita con prot. n. 186721 del 04/05/2012;
- nota trasmessa dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, acquisita con prot. n. 230730 del 18/05/2012;
- nota trasmessa dal Sig. Giovanni Brunello, acquisita con prot. n. 273488 del 12/06/2012;
- nota trasmessa dal Sig. Massimo Nicoletti, acquisita con prot. n. 277587 del 14/06/2012;
- nota trasmessa dal Comune di Velo d'Astico (VI), acquisita con prot. n. 284479 del 19/06/2012;
- nota trasmessa da WWF Italia, acquisita con prot. n. 315041 del 17/07/2012;
- nota trasmessa dalla società "Sipeg S.r.l.", acquisita con prot. n. 323488 del 12/07/2012;
- nota trasmessa dalla società "Betonrossi S.p.A.", acquisita con prot. n. 323616 del 12/07/2012;
- nota trasmessa da Confindustria Vicenza, acquisita con prot. n. 324330 del 13/07/2012;
- nota trasmessa dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto prot. n. 324664 del 13/07/2012, acquisita dall'UC V.I.A. in data 17/07/2012;
- nota trasmessa dalla ditta "Gemmo Livio e Figli Srl", acquisita con prot. n. 329297 del 17/07/2012;
- nota trasmessa dalla società "Metallurgica Siderforge Srl", acquisita con prot. n. 332546 del 18/07/2012.

Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'autostrada A31, detta anche "della Valdastico", è un'opera inserita nell'elenco di quelle poste in concessione alla Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, in base alla vigente convenzione con l'ANAS. Il proseguimento a nord della A31 è infrastruttura di preminente interesse nazionale ai sensi della Legge 443/2001 essendo inserita nel Programma delle Infrastrutture Strategiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 8° Allegato Infrastrutture del 2010, approvato dal CIPE con deliberazione del 18/11/2010.
Attualmente l'autostrada A31 si può suddividere in 3 tratti:
Tratto esistente: inizia con l'interconnessione di Vicenza con l'autostrada A4 e termina al casello di Piovene Rocchette con una lunghezza complessiva di 36,4 km.

Tratto in costruzione "A31 Sud": inizia con l'interconnessione di Vicenza con l'autostrada A4 e si sviluppa verso Sud fino a collegarsi con la S.S. 434 Transpolesana (che verrà inserita nell'Autostrada Regionale Nogara (VR) – Mare Adriatico) in Comune di Canda, Provincia di Rovigo. Il tratto ha una lunghezza pari a 54,1 km.
Tratto in progettazione "A31 Nord": è l'oggetto della presente progettazione; inizia in corrispondenza dell'attuale punto terminale di Piovene Rocchette e prevede uno sviluppo verso nord seguendo diverse alternative di tracciato, con sviluppi variabili tra 39 e 57 km.
Il tratto esistente in esercizio fu costruito nei primi anni '70, coniugando forse per la prima volta nel panorama autostradale l'esigenza di un asse di tale rango con le opere di mitigazione ambientale. L'apertura al traffico avvenne nel corso del 1974, lasciando però intendere che il tratto rappresentava un primo intervento di uno più generale volto a collegare Rovigo con Trento.
Il tratto in costruzione rappresenta la prosecuzione verso sud; prosecuzione che venne avviata nell'aprile 2005 ed, una volta ultimata, collegherà l'attuale interconnessione A31/A4 con la S.S. 434 "Transpolesana" in Comune di Canda (RO).
Il tratto in progetto è la prosecuzione verso nord ed ha rappresentato storicamente il tratto di più difficile realizzazione sia per l'orografia del territorio, che richiede il ricorso a notevoli opere in sotterraneo con conseguente aggravio dei costi di investimento, sia per la mancata definizione del punto terminale, da sempre oggetto di diverse valutazioni socio-economiche e politiche spesso tra di loro contrastanti.
A tale proposito lo studio delle alternative ha evidenziato i percorsi proponibili all'interno di un ventaglio di corridoi che sono incernierati tra lo svincolo di Piovene Rocchette, ovvero la conclusione della già esistente A31 nonché punto di partenza comune ai 6 tracciati e l' Autostrada A22 (o autostrada del Brennero) in un raggio di punti d'arrivo compresi tra Rovereto Sud e Lavis. Unica eccezione è il tracciato denominato T2 che coincide per tutta la lunghezza con il tracciato T1 ma s'interrompe all'interconnessione S.S. 47.
Le alternative di tracciato presentano un tratto comune fino all'Altopiano di Lavarone, all'altezza del Km 23,3 circa. Solo il Tracciato T5 si stacca al Km 7 per deviare verso ovest in direzione di Rovereto.
Il tracciato T4, sul quale è ricaduta la scelta, si estende per circa 39 km di cui circa 24 km ricadenti nel territorio veneto, si sviluppa in tratti in galleria per circa 28 km, in tratti in viadotto per circa 4,5 km e in tratti all'aperto per circa 6,5 km.
Sono previsti tre nuovi svincoli autostradali, localizzati rispettivamente nei Comuni di Velo d'Astico (VI), Valdastico (VI) e a Novi (TN), in corrispondenza dell'interconnessione A22 – Besenello.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

QUADRO NAZIONALE

Il Piano generale dei trasporti e della logistica è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001.
Nell'ambito del PGT vengo proposte azioni mirate ad aumentare l'efficienza complessiva dell'offerta dei servizi di trasporto in termini di qualità, di affidabilità, di sicurezza, di riduzione dei costi.
Gli interventi relativi al miglioramento ed alla integrazione della rete SNIT di primo livello, riguardano per la maggior parte modifiche delle caratteristiche geometriche delle attuali infrastrutture senza variazioni di tracciato. L'individuazione degli interventi da realizzarsi sulla rete SNIT non di primo livello, è rimandata, invece, allo specifico programma di settore, dando comunque priorità al superamento di situazioni di evidenti criticità funzionali e di sicurezza della rete (colli di bottiglia) e/o al miglioramento dei collegamenti tra le reti di livello nazionale e regionale.

Gli interventi considerati, coerenti con le strategie generali sopra descritte, nei quali ricade il progetto della costruzione dell'autostrada A31 Valdastico nord, riguardano:

- potenziamento o creazione di bypass di alleggerimento dei grandi nodi metropolitani e decongestionamento delle conurbazioni territoriali;
- potenziamento dei corridoi di collegamento con il Brennero.

Programma infrastrutture strategiche PIS 8° Allegato al DFP (Decisione Finanza Pubblica) per gli anni 2011/2013 che mostra il quadro degli interventi che in modo significativo rivestono un ruolo di essenzialità strategica.
La realizzazione della Valdastico Nord è rintracciabile all'interno delle opere previste nel Corridoio Plurimodale padano:

- nell'aggiornamento al luglio 2010 della Delibera 130 del 2006 (Tabella 1 dell'Allegato Tabelle e Note del PIS);
- nelle opere da avviare nel triennio 2011 – 2013 il cui importo globale è pari a 113 miliardi di euro (Tabella 2 dell'Allegato Tabelle e Note del PIS).

Piano nazionale della sicurezza stradale – PNSS che tratta della gestione organica dei molteplici aspetti che incidono sulla sicurezza stradale.
In esso non si rilevano misure specifiche riguardo a nuove infrastrutture, quali l'opera della Valdastico Nord.

Quadro strategico nazionale – QSN
Il macrobiettivo inerente la realizzazione del tratto autostradale della Valdastico Nord è quello di "Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza", ed al suo interno la priorità tematica n°6 "Reti e collegamenti per la mobilità" la quale individua tipologie di azioni e condizioni sulla base delle quali la politica regionale può contribuire agli interventi per la mobilità e per le connessioni tra sistemi territoriali e tra le città.
Il Veneto ed il Trentino Alto Adige, sono entrambe regioni Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" del Centro Nord e presentano un'urbanizzazione sempre più estesa, fitta e irregolare, a cui si accompagna una domanda di accessibilità e di mobilità debolmente soddisfatta da un'offerta infrastrutturale e di servizio con notevoli deficit qualitativi e quantitativi, relativi sia alle connessioni con le "reti lunghe" (Corridoi europei, rotte aeree, rotte marittime ecc.) sia alla mobilità interna, caratterizzata da elevati livelli di congestione, dei territori regionali e dei sistemi urbani.
Il progetto che interessa le due Regioni mira, quindi, a migliorare il trasporto di merci e persone e la sicurezza della circolazione.

Programma operativo nazionale PON Obiettivo "Competitività regionale e occupazione"
Il conseguimento di questo Obiettivo è attuato mediante la partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) ai Programmi Operativi messi a punto dagli Stati membri e dalle regioni.

Programma nazionale di riforma (PNR)
Il documento individua sette priorità nazionali, delle quali, quella relativa all'opera di progetto, è senz'altro quella dell'adeguamento delle infrastrutture materiali. L'Italia è impegnata nella realizzazione dei progetti che costituiscono il masterplan delle infrastrutture di trasporto dell'Unione Europea, nonché quello relativo alle infrastrutture di collegamento con i paesi vicini redatto dal gruppo di lavoro sulla Wider Europe nel novembre 2005:

- Progetto prioritario n°1 (corridoio 1): Asse ferroviario Berlino – Verona – Bologna – Roma – Reggio Calabria – Palermo;
- Progetto prioritario n°6 (corridoio 5): Asse ferroviario Lione – Torino – Milano – Trieste – Lubiana – Budapest;
- Progetto prioritario n°21: "Autostrade del Mare" riferite, per quanto riguarda l'Italia, al bacino del Mediterraneo occidentale e del Mediterraneo orientale;
- Progetto prioritario n°24 (corridoio dei due mari): Asse ferroviario Genova – Rotterdam – Corridoio VIII: Bari /Brindisi – Durazzo – Tirana – Skopje – Sofia – Burgos/Varna.

La realizzazione della Valdastico nord sarà un tratto autostradale che andrà a connettere il Corridoio 1 con il 5, ossia due dei progetti prioritari TEN-T (reti di trasporto trans-europee).

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) denominata Rete Natura 2000.
Solo due zone SIC ZPS si trovano nell'area oggetto di studio, ovvero l'Altopiano dei sette comuni ed i Monti Lessini - Piccole Dolomiti Vicentine, ma non sono interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura oggetto del presente parere.

QUADRO REGIONALE

Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della regione Veneto VIGENTE
Il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto è stato approvato da Consiglio Regionale con provvedimento n°1047 del 23 febbraio 1990.

Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della regione Veneto ADOTTATO
Il 2° Piano Regionale dei Trasporti è stato adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n°1671 del 5 luglio 2005.
Entrambi i piani registrano la necessità di colmare il gap infrastrutturale del Veneto rispetto ad altre regioni settentrionali con le quali si interfaccia, realizzando quelle infrastrutture stradali necessarie a servire in maniera capillare è la zona della pianura centrale veneta, costituita da circa 2,5 milioni di abitanti. Per i percorsi Est-Ovest, i bordi esterni del sistema saranno costituiti dalla futura Pedemontana e dalla Transpolesana, destinate a alleggerire il ruolo della A4, di nuovo vicina alla saturazione. Per i percorsi Nord-Sud, tra l'Autobrennero e la Portogruaro - Pordenone, veri assi tangenziali dell'area centrale, il ruolo sarà svolto dalla A27 e dalla futura Valdastico (Nord e Sud). All'interno di questa maglia primaria regionale – tutta autostradale – si colloca la Valdastico, Nord e Sud, proposta come una opzione sempre presente, incrocio tra due grandi Corridoi Transeuropei: la direttrice Nord-Sud del Brennero e il Corridoio V Lisbona-Kiev, Est-Ovest, subalpino e transpadano.
Il progetto prevede un duplice collegamento: a Nord, dove dovrebbe collegare Rovereto/Trento con l'Alto Vicentino (con un tracciato di circa 40 Km), mentre a Sud è previsto il collegamento tra l'area meridionale delle provincie di Vicenza e Padova con il Polesine (SS 434), con un percorso di circa 54 Km.
I principali obiettivi del Progetto riguardano:

- il miglioramento dei collegamenti tra l'area centrale veneta con il Trentino ed il Brennero;
- l'aumento dell'accessibilità dell'area meridionale della regione, soprattutto con riferimento alle relazioni con il vicentino;
- l'aumento dei livelli di sicurezza e della capacità nel collegamento Vicenza - Este (SS 247).

Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Veneto
L'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Veneto per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle principali priorità (integrazione dell' 8° Programma delle infrastrutture strategiche) è stata deliberata dalla Giunta Regionale il 17 maggio 2011 (Del. n°631) e sottoscritta presso la presidenza del Consiglio dei Ministri il 16/06/2011, visto l'art.1 comma 1 della legge n° 443/2001.
Nella delibera CIPE del 18/11/2010, pubblicata in G.U. n. 95 del 26.04.2011, di approvazione dell'8° Programma delle Infrastrutture Strategiche è prevista la realizzazione di interventi ricadenti nel territorio della Regione Veneto, con l'indicazione altresì delle relative coperture finanziarie derivanti da fondi pubblici e privati. Il progetto della A31 Valdastico Nord è riportato come un'opera di valenza nazionale nel Corridoio plurimodale Padano, aggiudicata ad Anas - Soc. Autostrada BS-PD.
Le Parti sottoscriventi l'Intesa, al fine di coordinare le azioni da promuovere per l'efficace attuazione del Programma stesso, hanno definito due scenari di breve e medio periodo, a tre e dieci anni dall'Intesa, per la realizzazione degli interventi programmati; l'opera di progetto è stata inserita nello scenario a breve termine con scadenza 2014.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento Veneto (PTRC) VIGENTE

Il P.T.R.C. vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 250 del 13/12/1991, risponde all'obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Il P.T.R.C. si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente. I Piani d'Area sui quali insiste l'intervento della realizzazione del tratto di autostrada A31 Valdastico Nord sono il Piano d'Area Altopiano di Tonezza - Fiorentini e il Piano d'Area Altopiano Sette Comuni.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento Veneto (PTRC) ADOTTATO

Il nuovo P.T.R.C., adottato con deliberazione della Giunta Regionale n°372 del 17/02/09, si pone il problema di come inserire ciò che serve alla modernità in un contesto complesso, di volta in volta centro storico, campagna o montagna, rispettandone i valori identitari, storici ed ambientali. In questo senso, l'efficacia del Piano dipende dalla sua capacità di interpretare le necessità e i fenomeni del presente, siano essi capannoni, aree industriali o centri commerciali, quali elementi strutturali e non accidentali.

Per quanto concerne l'ambito di intervento della mobilità nel quale si inquadra l'opera, il Piano prevede reti di collegamento viario di supporto ai sistemi insediativi e lo sviluppo della rete stradale primaria e secondaria del sistema regionale, nel quale viene conseguita una maggiore efficienza complessiva, attraverso alcune linee d'azione, tra le quali, quelle inerenti all'intervento, prevedono:

- l'integrazione a sistema della rete autostradale;
- il potenziamento della rete stradale sulle direttrici dei corridoi pan-europei;

In particolare la Valdastico Nord è stata pensata per garantire quel potenziamento delle relazioni Nord–Sud, Mediterraneo–Centro Europa.

Ambiti di Paesaggio del Veneto – Atlante Ricognitivo

L'Atlante è parte integrante del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, e suddivide il territorio della Regione in 39 ambiti di paesaggio, cui sono dedicate altrettante schede.

La realizzazione del tratto di Autostrada A31 Valdastico Nord, intercetta 5 di questi ambiti:

- Altopiano dei Sette Comuni
- Altopiano di Tonezza
- Piccole Dolomiti
- Costi Vicentini
- Alta Pianura Vicentina

DPEF 2010 - Documento di programmazione economica e finanziaria – Veneto

Il DPEF della Regione Veneto, adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n° 93/CR del 3 agosto 2010, definisce annualmente i modi dell'agire regionale all'interno di un quadro programmatorio e si prefigge l'obiettivo di mettere a sistema le politiche regionali perfezionandole con gli strumenti, i mezzi e le competenze proprie delle varie strutture regionali.

All'interno della macroarea riguardante territorio, ambiente ed infrastrutture si ritrovano quegli elementi necessari a valutare la coerenza dell'intervento previsto, con l'esame del "sistema infrastrutturale e della mobilità". Le politiche di sviluppo, che sono volte ad assicurare una migliore accessibilità al territorio regionale tramite il miglioramento e lo sviluppo della rete dei trasporti e della mobilità, prevedono iniziative volte al potenziamento dei grandi corridoi europei e della rete primaria, come si configura il caso della realizzazione della Valdastico Nord.

Nel DPEF 2012 sempre nella macroarea "il territorio, l'ambiente e le infrastrutture", nel capitolo "Sviluppare il sistema della rete primaria" viene confermata la scelta della Valdastico Nord tra gli interventi prioritari previsti.

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) Veneto

Il PRS della Regione Veneto, approvato con Legge regionale n°5 del 9 marzo 2007, è l'atto di programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell'attività della Regione e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale.

La realizzazione del tratto autostradale di progetto si configura tra gli interventi di lungo periodo da operare nella Regione. Lo sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi attorno ai grandi assi e nodi infrastrutturali e la pianificazione della gestione del territorio con lo specifico obiettivo di evitare un indesiderato aumento dell'esigenza di mobilità, hanno come prerequisito la necessità di completare lo schema infrastrutturale portante del territorio. Le opere sono quelle che definiscono un sistema di collegamenti stradali interni alla regione finalizzato a congiungere i nodi urbani lungo itinerari circolari, e i corridoi di attraversamento come la "Transpolesana" o la "Valdastico.

Programma Operativo Regionale (POR) Veneto - FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
Con decisione CE (2007) 4247 del 07/09/2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale (POR) obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Il Piano risulta articolato in 6 assi prioritari con le relative linee di intervento per ogni asse e una serie di azioni, nell'ambito delle quali saranno finanziati gli interventi che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma.
Per quanto concerne la realizzazione dell'opera del tratto autostradale Valdastico nord, la coerenza dello stesso con gli obiettivi del POR è riscontrata all'interno dell'obiettivo operativo del "miglioramento dell'intermodalità e della logistica", dal quale discende la linea di intervento 4.2 del "potenziamento delle reti di trasporto mediante il miglioramento degli snodi e piattaforme logistiche intermodali", tradotto nell'azione della realizzazione di "snodi e piattaforme logistiche intermodali".
La tematica investita da questa linea di intervento nello specifico è quella della "realizzazione di raccordi stradali e/o ferroviari per migliorare i collegamenti per le persone e le merci fra i principali porti, interporti ed aeroporti regionali e la rete viaria e/o ferroviaria principale".

Programma Operativo Regionale (POR) Veneto - FSE (Fondo Sociale Europeo)
Il POR parte FSE è stato presentato dalla Regione del Veneto alla Commissione Europea, ed adottato dalla Commissione con Decisione C (2007) 5633 il 16/11/2007.
Il Programma Operativo Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 ha preso in considerazione le disposizioni, i suggerimenti e i Regolamenti promossi dalla Comunità Europea, dalla legislazione nazionale in particolare e da quella regionale. Il Piano è coerente con le linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 e ha quali obiettivi la promozione delle priorità poste nella nuova strategia di sviluppo dell'Unione, sancita a Lisbona.
Il P.O. Regionale è coerente con le linee guida elaborate nel PICO – Piano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione e nel QSN – Quadro Strategico Nazionale e rispecchia l'obiettivo generale espresso nel DSR – Documento Strategico Regionale consistente nel dirigere lo sviluppo del Veneto attraverso processi di qualificazione e valorizzazione del sistema regionale dell'innovazione, del fattore umano e del mercato del lavoro. Il P.O. regionale è coerente con il Regolamento CE n. 1081 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo.

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Veneto
Con deliberazione della Giunta Regionale n°3560 del 13 novembre 2007 è stato approvato il Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013 (PSR) in seguito all'approvazione della Commissione europea avvenuta con Decisione C (2007) 4682 del 17 ottobre 2007.

Il Documento Strategico Regionale (DSR)
E' stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1189 del 2 maggio 2006 a supporto della programmazione dello sviluppo rurale 2007 - 2013.
Il DSR rappresenta un primo documento di analisi e valutazione della situazione regionale e dei relativi fabbisogni, propedeutico anche alla elaborazione del quadro d'insieme nazionale (Piano Strategico Nazionale), oltre che alla definitiva messa a punto delle strategie regionali (Programma Sviluppo Rurale).

Approfondimento DSR - Quadro territoriale Infrastrutturale – Veneto
Questo documento è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1149 del 18.04.2006.
Gli obiettivi della Regione Veneto sono:

- completare le grandi infrastrutture;

- migliorare la viabilità regionale;
- gestire la domanda di trasporto passeggeri e merci;
- costruire un nuovo rapporto territorio-trasporti e utenti-trasporti.

Nello specifico a livello regionale si possono distinguere interventi ai quali è demandato il compito di potenziare i collegamenti della regione con le grandi direttrici di traffico internazionale da interventi aventi lo scopo di facilitare i collegamenti interni alla regione stessa. In questa ottica assume fondamentale importanza, al fine di incrementare l'accessibilità a nord del territorio regionale, la realizzazione dell'autostrada Valdastico Nord.

Piano Regionale Attività di Cava – Regione Veneto

In Piano è stato adottato con D.G.R. n°3121 del 23/10/2003, si è preso atto delle controdeduzioni e osservazioni con la deliberazione n. 135/CR del 21/10/2008 e con la deliberazione n.2912 del 14/10/2008 ha adottato la V.A.S. del P.R.A.C.

L.R. n°44 del 7/9/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", la quale, con le successive modifiche ed integrazioni, è attualmente operante.

La LR 44/82, art. 6, lettera a), stabilisce che tra i contenuti della relazione debba esserci l'individuazione delle compatibilità del PRAC con le linee fondamentali del Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) di cui alla L.R. n°72 del 1977.

Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani – Regione Veneto

Il Piano è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.59 del 22 novembre 2004. Al suo interno viene stabilito che ogni Provincia è caratterizzata da un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) coincidente con il territorio provinciale organizzato e gestito dall'Autorità d'Ambito (AdA). Inoltre per motivi di convenienza gestionale ed operativa l'Ambito Provinciale dovrà essere suddiviso in due sub zone così individuate: Zona nord-ovest, comprendente i comuni dei Bacini VI 2 (Thiene e Schio), VI 3 (Valli dell'Agno e del Chiampo) e VI 4 (Altipiano di Asiago); Zona sud-est, comprendente i Comuni dei Bacini VI 1 (Vicenza) e VI 5 (Bassano).

Piano di tutela delle acque (PTA) regione Veneto

Il PTA della regione Veneto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n°107 del 5 novembre 2009 e modificato con DGR n. 842 del 15 maggio 2012.

La normativa sulla tutela delle acque, in vigore in Italia dal 14/04/2006, è il D.Lgs. n. 152/2006 che ha sostanzialmente ripreso per il settore della tutela delle acque le indicazioni e le strategie individuate dal decreto precedente, riscrivendo però la sezione relativa alla classificazione dei corpi idrici ed agli obiettivi di qualità ambientale.

Il D.Lgs. n. 152/2006 all'art. 121 definisce il Piano di Tutela delle Acque (PTA) come uno specifico piano di settore; tale Piano costituisce il principale strumento di tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico.

Di particolare interesse per lo smaltimento delle acque meteoriche che cadono sulla piattaforma stradale è l'articolo n. 39 che ha lo scopo del conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTA ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e della prevenzione del rischio idraulico. L'articolo regolamenta la gestione delle acque di dilavamento anche con riferimento all'unico indirizzo regionale precedentemente in vigore, ossia la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4833/1996.

Piano di assetto idrogeologico (PAI) regione Veneto

Con delibera n°1 del 3 marzo 2004, il Comitato Istituzionale ha adottato il Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

Lo stesso Comitato, con Delibera n. 4 del 19.6.2007, ha adottato la Prima variante del Progetto dei Piano stralcio. In tale documento è prevista, tra gli interventi di mitigazione della pericolosità idraulica del bacino del Bacchiglione, "la realizzazione di uno sbarramento sul torrente Astico mediante un bacino artificiale a scopo multiplo in corrispondenza della gola rocciosa tra Meda e Cogollo (...)" che contribuirebbe a rendere compatibili le piene centenarie con la capacità di portata delle sezioni critiche poste più a valle lungo l'Astico-Tesina e, ancora più a valle, lungo il Bacchiglione. Tale intervento era, peraltro, già stato inserito nel "Rapporto sullo stato della sicurezza idraulica dei bacini di competenza" adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 12.12.1995. Nel documento predisposto dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione

Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" (v. D.G.R.V. n. 1643 del 11.10.2011), redatto ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera g) dell'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010, è stata ribadita l'importanza strategica di tale opera.

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera regione Veneto

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004 e pubblicato nel BURV n. 130 del 21/12/2004.
Lo scopo principale di tale piano è quello di definire le linee guida per la pianificazione degli insediamenti produttivi e dei servizi. Il Piano di Risanamento dell'Atmosfera ha fatto propri i limiti dell'allora vigente D.M. 60/2002 (ad oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 155/10) proponendosi di perseguire su tutto il territorio regionale il raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli inquinanti previsti dalla normativa.
Il PRTRA provvede alla zonizzazione del territorio regionale in funzione della qualità dell'aria, classificando le singole aree nelle seguenti categorie a seconda dell'avvenuto superamento dei valori limite o degli obiettivi di qualità:

- zone critiche (Zona A), nella quale vanno applicati i piani d'Azione,
- zone di risanamento (Zona B), nella quali vanno applicati i piani di Risanamento,
- zone di mantenimento (Zona C), nella quale applicare i piani di Mantenimento.

Con Delibera della Giunta Regionale n°3195 del 17 ottobre 2006 avente ad oggetto ""PRTRA. Comitato di indirizzo e sorveglianza sui problemi dell'Atmosfera - Approvazione della nuova zonizzazione regionale" la zonizzazione di cui sopra è stata modificata assumendo come nuovo discriminante la densità emissiva di ciascun Comune. La nuova zonizzazione prevede le seguenti categorie:

- zone "A1 Agglomerato", comprendenti i Comuni con densità emissiva superiore a 20 t/a km2;
- zone "A1 Provincia", comprendenti i Comuni con densità emissiva compresa tra 7 t/a km2 e 20 t/a km2;
- zone "A2 Provincia", comprendenti i Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km2;
- zone "C" (senza problematiche dal punto di vista della qualità dell'aria), comprendenti i Comuni situati ad un'altitudine superiore ai 200 m s.l.m., quota al di sopra della quale il fenomeno dell'inversione termica permette un inferiore accumulo di sostanze inquinanti.

QUADRO PROVINCIALE

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Vicenza

Il P.T.C.P. di Vicenza è stato adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20/05/2010.
L'area interessata dalla realizzazione dell'opera nella Regione Veneto ricade tutta nella Provincia di Vicenza. Secondo il PTRC approvato con DCR n°250 in data 13/12/1991, interessa il territorio del Piano d'Area "Altopiano di Tonezza – Fiorentini", approvato con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n°192 del 29/11/1996 e aggiornato con l'ultima variante approvata con deliberazione della Giunta Regionale n°4233 del 29/12/2009, e quello del Piano d'Area "Altopiano Sette Comuni", adottato dalla Giunta Regionale del Veneto n°792 del 9/04/2002 (salvaguardia decaduta), entrambi precedentemente descritti all'interno del PTRC vigente del Veneto.
Il PTRC adottato, invece , in forza dell'art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 e delle normative regionali vigenti, individua ambiti strutturali di paesaggio, definiti in termini di integrità e di rilevanza, trasposti sui limiti amministrativi comunali o su entità fisico-territoriali stabili e riconoscibili. È possibile individuare nel territorio delle montagne vicentine cinque ambiti differenziati per caratteristiche geomorfologiche, insediative e infrastrutturali, dove viene riportato nelle tavole di inquadramento del sistema della mobilità il tracciato dell'A31 Valdastico Nord.
Il PTCP della Provincia di Vicenza, quale strumento di programmazione territoriale di carattere strategico, individua il quadro delle infrastrutture e la relativa localizzazione di massima su territorio. Lo strumento urbanistico provinciale recepisce le disposizioni dei piani e dei programmi di settore sovra-ordinati, specificandone gli aspetti a scala provinciale. Il Piano si adegua alla previsione UE in materia di «corridoi europei», nella fattispecie il Corridoio 5 che interessa direttamente il Veneto, ed a quanto previsto dall'Intesa Stato – Regione dell'8 agosto 2001 in materia di grandi collegamenti, riproposti nella «Legge obiettivo» (L.n.°443/01) e nei programmi di RFI in materia di alta velocità/capacità ferroviaria, dell'ANAS e delle diverse Società concessionarie di autostrade e dal recente Piano Regionale dei trasporti.

Il PTCP definisce una gerarchizzazione delle principali componenti della mobilità provinciale. Il primo livello identifica il sistema delle connessioni d'area vasta e comprende la rete viaria autostradale costituita dalla A4 e dalla A31, che garantiscono i collegamenti con realtà sovra-provinciali.
Tra le previsioni che riguardano la rete viaria di primo livello c'è la prosecuzione a Nord dell'Autostrada A31 Valdastico.

QUADRO COMUNALE

Nel territorio della Regione Veneto i Comuni interessati dalle varie ipotesi di tracciato sono:
- Piovene Rocchette
- Cogollo del Cengio
- Velo d'Astico
- Arsiero
- Valdastico
- Rotzo
- Pedemonte
- Lastebasse

Nel SIA viene composto il mosaico degli strumenti urbanistici vigenti, vengono esaminate a mezzo di schede le principali informazioni in esso contenuti, le caratteristiche salienti del tracciato autostradale e le interferenze dei tracciati e degli svincoli con gli assetti urbanistici dei comuni.
In particolare vengono riportate le seguenti informazioni:
- Progressiva chilometrica di entrata ed uscita del tracciato; possono esserci più intervalli per una stressa tratta in quanto in alcuni comuni il tracciato entra ed esce più volte dal territorio;
- Tracciati interessati dal comune descritto;
- Tipologia tratti interessati dal comune (rilevato, viadotto, trincea, galleria);
- Presenza di svincoli e caselli nel territorio comunale;
- Tipo di strumento urbanistico analizzato
- Breve descrizione degli elementi salienti riguardanti le interferenze urbanistiche delle varie ipotesi di tracciato;
- Elenco delle tutele e vincoli che intersecano i tracciati o che in qualche modo sono influenzati dal passaggio della nuova autostrada.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.2.1 Premesse

Il SIA in esame riguarda il progetto del completamento a nord dell'autostrada A31. Nell'ambito di tale progetto è stata prevista una prima fase di scelta del tracciato, con formulazione di sei ipotesi alternative con il medesimo punto iniziale posizionato in corrispondenza dell'attuale termine dell'autostrada a Piovene Rocchette, e con diversi punti terminali che si innestano sempre sull'autostrada A22 "del Brennero" nel tratto tra Rovereto e Trento. Una seconda fase nella quale è stato sviluppato ed approfondito a livello di progettazione preliminare il tracciato T4 che è stato individuato come preferibile tra quelli analizzati.

2.2.2 Alternative Progettuali

Secondo quanto riportato nel quadro di riferimento progettuale, l'analisi dell'area ha evidenziato i percorsi proponibili all'interno di un ventaglio di corridoi che partono dallo svincolo di Piovene Rocchette, ovvero la conclusione della già esistente A31, e portano verso l'Autostrada A22 (o autostrada del Brennero) in un raggio di punti d'arrivo compresi tra Rovereto Sud e Lavis.
Le diverse ipotesi progettuali sono state denominate "T" e numerate progressivamente da 1 a 6.
I tracciati T1 e T2 sono sostanzialmente coincidenti, con la particolarità che il tracciato T2 si interrompe all'interconnessione S.S. 47 mentre il T1 prosegue fino a Lavis, a nord di Trento.
Lo studio comparato dei tracciati mostra un tratto comune a tutti fino all'Altopiano di Lavarone, all'altezza del Km 23,3 circa. Solo il Tracciato T5 si stacca al Km 7 per deviare verso ovest in direzione di Rovereto.

Lungo tutta la valle dell'Astico, l'occupazione del territorio da parte della struttura autostradale comporta un difficile inserimento soprattutto in prossimità dei centri abitati. Le buone caratteristiche delle rocce, costituenti i versanti della valle, permettono la realizzazione di tratti in galleria riducendo le opere a cielo aperto, come i viadotti, rilevati, trincee, sovra e sotto-passi, lungo i centri urbani e riducendo i rischi di inquinamento paesaggistico ed acustico.
Per il tratto di autostrada in territorio della Regione Veneto, tutti i tracciati studiati partono dallo svincolo di Piovene Rocchette, termine attuale della esistente Autostrada A31, e proseguono con un percorso unico comune fino a Lastebasse (Km 23,35 circa), con l'unica eccezione del T5 come prima accennato.
Le alternative analizzate nel SIA consistono in cinque varianti di tracciato, la sesta non è altro che la prosecuzione della T1 verso Lavis, alle quali si aggiunge una nuova proposta per il tracciato T4 con variazioni di percorso in alcuni punti critici emersi nella fase istruttoria. In dettaglio le alternative di tracciato possono essere così sommariamente descritte:

- tracciato T1/T2 da Piovene Rocchette (VI) a Lavis (TN), con collegamento alla A22 o alla S.S. 47 della Valsugana rispettivamente;
- tracciato T3 da Piovene Rocchette (VI) a Trento, con collegamento alla A22 in corrispondenza del nuovo casello di Trento Sud;
- tracciato T4 da Piovene Rocchette (VI) a Besenello (TN), con collegamento alla A22;
- tracciato T5 da Piovene Rocchette (VI) a Rovereto Sud (TN), con collegamento alla A22 in corrispondenza del nuovo casello di Rovereto Sud;
- tracciato T6 da Piovene Rocchette (VI) a Trento (TN), con collegamento alla A22 ed istituzione di un tratto di variante alla A22 tra i caselli di Trento Sud e Trento Centro, lasciando l'attuale sedime al solo servizio dei caselli cittadini;

L'analisi comparata delle alternative di tracciato sulla base dei vari elementi critici caratterizzanti l'opera ed il territorio attraversato, quali:

- caratteristiche tecniche
- aspetti trasportistici e di mobilità
- aspetti costruttivi e di cantierizzazione
- sistema dei vincoli
- rischio e pericolosità idraulica e geomorfologica
- uso del suolo
- valenze storico artistiche
- rischio archeologico

ha portato alla scelta del tracciato T4 come quello che presenta nel complesso il minor grado di criticità.
L'analisi comparata dei numerosi fattori tecnici ed ambientali coinvolti, i sopralluoghi eseguiti, le osservazioni raccolte, hanno spinto il Proponente alla formulazione di alternative al tracciato T4 nei Comuni di Cogollo del Cengio – Velo d'Astico e Pedemonte - Valdastico che permettano di risolvere alla radice le problematiche negative emerse.

2.2.3 Obiettivi e Caratteristiche generali

La realizzazione dell'intervento è finalizzata ad ottenere in primo luogo la messa in rete di un segmento autostradale, chiaramente sottoutilizzato da più di un trentennio, che solo parzialmente viene ora risolto dal collegamento a sud con la 434 "Transpolesana".
Analizzando, infatti, il futuro sistema autostradale complessivo dell'area trentino-veneta si può notare come l'autostrada A4 si trovi a svolgere un effetto di asse mediano della pianura padana sulla direttrice ovest-est, con più a nord l'asse della "Pedemontana" e a sud l'asse della Nogara – mare Adriatico e della Cremona – Mantova. Il collegamento nord – sud viene, invece, lasciato alla A22, coadiuvata dalla A31, generando con tutte le opere a regime un sistema relazionale complessivo che verrebbe a superare il concetto direzionale nord-sud ed ovest-est, trasformandosi in una maglia che assolverebbe meglio anche allo scambio di media percorrenza. In questo senso il nuovo tratto autostradale può essere considerato a tutti gli effetti come un potenziamento dei collegamenti tra i corridoi europei n. 1 e n. 5.
Altri benefici effetti potranno risultare il miglioramento dei collegamenti autostradali tra Veneto e Trentino ed il potenziamento dell'economia dei territori attraversati, i quali troverebbero nell'infrastruttura la risposta al collegamento con i centri produttivi e commerciali di primo piano, oggi particolarmente difficoltoso in termini di tempi di percorrenza.

Analizzando nel dettaglio la situazione attuale si può rilevare che il collegamento tra i due principali corridoi paneuropei multimodali Berlino Palermo n. 1 e Lisbona – Kiev n. 5 avviene in territorio italiano in corrispondenza dell'interconnessione autostradale tra la A4 e la A22 in Provincia di Verona, determinando un forte scambio relazionale sugli archi che vi convergono. Non è così inusuale che sia la A4 che la A22 si trovino in condizioni di congestione, determinando un effetto a catena sulle intere tratte autostradali afferenti. Ad aggravare la situazione ci sono, inoltre, i periodi di esodo turistico che generano situazioni di blocco della circolazione su lunghi tratti della A22.
Il proseguimento a nord della A31, collegando le province di Vicenza e Trento, permetterebbe agli utenti autostradali che devono percorrere itinerari con origine Vicenza o ad est di Vicenza e destinazione Trento o a nord di Trento e viceversa, anziché di transitare lungo la A4 nella tratta da Vicenza a Verona e lungo la A22 nella tratta da Verona a Trento, per una lunghezza complessiva di circa 147 km, di utilizzare la nuova infrastruttura con riduzione della lunghezza dell'itinerario a circa 85 km, con minori percorrenze per 62 km e un risparmio di tempo di circa 35 minuti. Ne deriverebbe un'evidente facilitazione nelle relazioni tra il Veneto centro/orientale ed il Trentino, con conseguenti benefici di natura socio-economica ed ambientale. I vantaggi descritti assumerebbero dimensioni ancor più consistenti per quanto riguarda il territorio vicentino a nord del capoluogo.
I benefici di fluidificazione del traffico sia sull'A4 nel tratto Vicenza - Verona che sulla A22 nel tratto Verona – Trento, produrrebbero anche su queste tratte autostradali un positivo effetto in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Non da ultimo sono da evidenziare i vantaggi ambientali su vasta area conseguenti alla riduzione complessiva dei chilometri percorsi, in particolare per quanto attiene la riduzione delle immissioni inquinanti.

2.2.4 Descrizione degli interventi di progetto nel tratto Veneto

L'intero sviluppo di circa 39 km è sostanzialmente suddivisibile in tratti omogenei per caratteristiche di tracciato e di intervento, oltreché per questioni orografiche. Si può così distinguere il percorso nei seguenti 3 tratti:
1. tratto da Piovene Rocchette ad Arsiero;
2. tratto da Arsiero a Lastebasse;
3. tratto da Lastebasse a Besenello.

I primi due, circa il 61 % del tracciato e lunghezza poco meno di 24 Km, ricadono all'interno del territorio della Regione Veneto.

Tratto da Piovene Rocchette ad Arsiero
Il tracciato autostradale verso nord si posiziona in asse con l'esistente e prosegue l'andamento planimetrico del tratto in esercizio, mantenendosi sempre al di sotto del piano campagna fino ad intersecare l'alveo inciso del torrente Astico. In questo primo tratto sono presenti due cavalcavia per la continuità della viabilità minore che vengono conservati: il loro dimensionamento sembra essere congruente con il proseguimento dell'autostrada, salvo verifica nel progetto definitivo con valutazioni di dettaglio geometriche e strutturali.
Dalla progressiva 0+800 il torrente Astico viene superato con un viadotto in calcestruzzo, denominato viadotto Piovene, con lunghezza di 290 m e 275 m rispettivamente per la carreggiata dir. nord e dir. sud. L'attraversamento è caratterizzato orograficamente dal torrente all'interno di una forra molto profonda, circa 70 m, con pareti molto scoscese. Si rileva l'interazione con la perimetrazione PAI codice P024078002 dove, nell'alluvione del 1966, vi fu un collasso dovuto all'erosione al piede della sponda destra con un volume stimato di circa 2 milioni di metri cubi.
Il tracciato entra poi nel territorio comunale di Cogollo del Cengio, e si posiziona nel varco lasciato libero all'interno della zona industriale comunale con andamento altimetrico in trincea. In corrispondenza dell'intersezione con la SP 350, il tracciato autostradale emerge dal piano campagna per attestarsi in rilevato. L'interferenza con la SP 350 viene risolta prevedendo una variazione altimetrica della stessa in modo che sottopassi l'autostrada con un manufatto scatolare di dimensioni interne pari a 12x6 m. L'inserimento di strada laterali consente di mantenere gli accessi ai fondi, alle abitazioni ed ai fabbricati industriali attualmente presenti.
Il tratto in rilevato prevede una duna per la mitigazione degli impatti dovuti al rumore e per un migliore

mascheramento dell'opera sul lato sud-ovest.
Per un tratto di circa 225 m l'autostrada continua in rilevato per proseguire successivamente in trincea a causa della risalita del profilo naturale del terreno: in questo tratto che conduce verso la galleria S. Agata (di lunghezza pari a 990 m e 970 m rispettivamente per la carreggiata nord e sud) sono stati posizionati due cavalcavia per il mantenimento della continuità delle strade locali, una delle quali accede alla chiesa di S. Agata. Le due intersezioni non emergono in modo significativo dal piano campagna poiché la livelletta autostradale si trova al di sotto del medesimo.
Dopo il tratto in trincea il tracciato prosegue in sotterraneo con la galleria S. Agata per sottopassare un leggero rilievo del terreno. All'uscita nord della galleria il tracciato si ritrova a dover superare il torrente Astico, abbandonando l'ambito comunale di Cogollo del Cengio ed entrando in quello di Velo d'Astico. L'attraversamento del torrente avviene con il viadotto Boiadori di lunghezza 480 m e 540 m rispettivamente per la carreggiata dir. Nord e dir. Sud, con lunghezza abbastanza diverse legate all'obliquità dell'attraversamento.
Superato il torrente viene previsto il primo svincolo di connessione con la viabilità ordinaria, denominato svincolo di Velo d'Astico, posizionato a circa 5,5 km dallo svincolo di Piovene Rocchette esistente. Lo schema di svincolo, seppur riconducibile all'usuale tipologia di svincolo autostradale a trombetta, presenta la complicazione del posizionamento dell'area di servizio Astico (un'area per ciascuna carreggiata), che ha comportato la realizzazione degli accessi/uscite dall'area stessa sulle rampe di svincolo, evitando manovre di scambio sul sedime autostradale.
Lo svincolo si collega alla viabilità ordinaria in destra Astico, prossima all'area industriale comunale mediante una rotatoria: successivamente l'attestamento sulla SP 350 della medesima viabilità prevede la riorganizzazione dell'attuale intersezione a T con la realizzazione anche in questo caso di una rotatoria.
Abbandonato lo svincolo e lambita la zona industriale di Velo d'Astico, si giunge al superamento del torrente e della SP 350 con il viadotto Velo (Lmedia=715 m), che termina alla progressiva km 7+055 dalla quale convenzionalmente si passa al tratto successivo.
Nel corso del sopralluogo sono state evidenziate in questo tratto numerose criticità, quali: l'abbassamento della SP 350 alla progressiva 2+050, la presenza della Chiesetta di Sant'Agata alla progressiva 2+400 immediatamente a ridosso della carreggiata sud, l'incompatibilità con l'invaso di Meda previsto nella Prima variante del Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei fiumi veneti tra cui il sistema Brenta-Bacchiglione, l'impatto dell'area di servizio e del rilevato sugli abitati di San Giorgio e la zona industriale di Velo d'Astico, l'incompatibilità del tracciato T4 con recenti le previsioni urbanistiche del PAT e PI di Cogollo del Cengio.

Tratto da Arsiero a Lastebasse
L'orografia del territorio da Arsiero verso nord muta in modo radicale superato il viadotto Velo: l'ampia piana si configura ora come una valle alpina, con pendenza a salire verso nord, limitata sui fianchi da complessi montuosi frequentemente a forte acclività e con innumerevoli compluvi e valli laterali, spesso sede di piccoli o medi corsi d'acqua.
In questo secondo tratto l'autostrada, già condizionata da elevati raggi di curvatura per ottemperare alle verifiche di visibilità senza il ricorso sistematico ad elevati valori di allargamenti, risulta spesso o in viadotto o in galleria.
Infatti, appena discesi dal viadotto Velo è prevista l'omonima galleria artificiale, necessaria per evitare fronti di scavo laterali con eccessivo sviluppo verticale, che richiederebbero consolidamenti con opere di sostegno definitive di forte impatto. La galleria presenta lunghezza pari a 140 m e 60 m rispettivamente per la carreggiata dir. nord e la carreggiata dir. sud.
Immediatamente prima della galleria il tracciato interferisce con due edifici dei quali si prevede l'acquisizione e demolizione.
Superata la galleria Velo, dopo un ulteriore tratto tra opere di sostegno analogo a quello precedente la galleria stessa, il tracciato prosegue con la galleria Cogollo di lunghezza pari a 1.560 m e 1.205 m rispettivamente per la carreggiata dir. nord e la carreggiata dir. sud.
Il tracciato prosegue quindi all'aperto, prevelentemente a mezza costa, con sviluppi di 115 m in carreggiata nord e di 485 in carreggiata sud. In questo tratto compreso tra le due gallerie sono posizionati un ulteriore varco per lo scambio di carreggiata, le cabine elettriche e la viabilità di servizio che permetterà al Concessionario di raggiungere tale zona anche dall'esterno: ovviamente tale possibilità risulta particolarmente efficace anche per i mezzi di soccorso.

Si incontra poi la galleria Costa del Prà di lunghezza pari a 855 m e 717 m rispettivamente per la carreggiata dir. nord e la carreggiata dir. sud, e si esce all'aperto per lunghezze di 140 m e 325 m rispettivamente per la carreggiata dir. nord e la carreggiata dir. sud. In analogia al tratto all'aperto precedente sono previste importanti opere di sostegno a presidio della scarpata sia di monte che di valle.
Superato questo settore all'aperto, l'autostrada prosegue con la galleria Forte Corbin (2.210 m careggiata verso nord e 2.120 m carreggiata verso sud).
Prima di rientrare in sotterraneo, il tracciato si sviluppa per un breve tratto all'aperto nella val d'Assa solcata dal torrente omonimo, che viene superata con l'omonimo viadotto, esteso 105 m per entrambe le carreggiate. La galleria successiva è stata denominata Pedescala e permette al tracciato autostradale di superare l'omonima frazione comunale di Valdastico senza interferire con l'esterno: la galleria si sviluppa per 1.750 m e 1.735 m rispettivamente per le carreggiate in direzione nord e sud: all'imbocco nord è stato scelto di realizzare un varco per lo scambio di carreggiata, predisponendo tra l'opera di imbocco e la successiva spalla del viadotto Settecà un terrapieno sostenuto da muri tra le due carreggiate. La sottostante viabilità provinciale attraversa l'autostrada in sottovia scatolare di dimensioni interne 10,50 x 5,50.
La valle dell'Astico viene successivamente superata con il viadotto Settecà: le lunghezze sono 425 m e 423 m rispettivamente per le carreggiate dir. nord e sud. L'opera permette di superare la valle ed il torrente sottostante, oltre alla S.P. 350 posta in destra fluviale. Successivamente si ritorna in sotterraneo con la galleria S. Pietro, lunghezze di 3.507 m e 3.586 m rispettivamente per la carreggiata dir. nord e la carreggiata dir. sud, che consente di superare il complesso montuoso che limita la valle dell'Astico lato est (con l'altopiano Tonezza del Cimone) per riemergere quasi al confine comunale di Pedemonte, dove con il viadotto Molino (di lunghezza 461 m per entrambe le carreggiate) si supera il torrente Astico e la S.P. 350.
In quest'ambito è stato ubicato lo svincolo denominato Valle dell'Astico, con usuale schema a trombetta che viene ad ubicarsi sulla sponda sinistra dell'Astico i corrispondenza di un ambito di cava, sul quale si prevede un intervento di ripristino ambientale con modellazione del terreno. In questo sito sarà collocato anche il centro di manutenzione omonimo ed un'area di servizio esterna all'autostrada ma raggiungibile tramite lo svincolo anche dall'utenza autostradale. Lo svincolo permette di raggiungere, tramite la S.S. 350, gli altipiani di Folgaria e Lavarone, ed è quindi presumibile che divenga centro di scambio e raccolta del turismo, soprattutto invernale. Per tale motivo è stata attrezzata un'area che prevede non solo la stazione carburanti ma anche un piccolo centro con attività di ristorazione, divenendo un potenziale punto di raccolta ed aggregazione con possibilità di offrire lavoro agli abitanti dell'intorno.
Fino alla successiva galleria il tracciato si sviluppa in sinistra Astico, con un'alternanza di opere legate alla presenza del fiume ed alla forte acclività del versante montuoso verso nord: si prevedono infatti due viadotti (Posta I con lunghezza 590 m e 700 m e Posta II con lunghezza 695 m e 710 m rispettivamente per la carreggiata dir. nord e la carreggiata dir. sud) ed un breve tratto, sulla sola carreggiata dir. nord, di galleria artificiale (galleria Molino di 200 m), necessaria per evitare di avere fronti di scavo laterali con notevoli altezze e quindi con opere di sostegno definitive di forte impatto.
In questo tratto, stante la vicinanza dell'alveo del torrente, è stata prevista una deviazione dell'alveo di magra, pur rimanendo all'interno dell'area fluviale, adottando una protezione spondale con massi per evitare fenomeni erosivi sia in corrispondenza delle fondazioni che dei rilevati.
Al termine del viadotto Posta II (progr. km 20+853 m) si entra nel territorio comunale di Lastebasse, in prossimità della frazione di Scalzeri.
Il tracciato, sul fronte sud dell'abitato, supera la statale ed il torrente Astico ed entra nella galleria Pedemonte con lunghezza 1.850 m e 1.815 m rispettivamente per le carreggiate dir. nord e sud, al fine di evitare l'interferenza con la frazione di Lastebasse e con il successivo abitato comunale di Pedemonte.
All'uscita della galleria si ritorna nel territorio comunale di Pedemonte, superando in successione la S.P. 350, l'Astico e la strada provinciale in desta Astico con il viadotto Ciechi (di lunghezza 285 m e 310 m rispettivamente per le carreggiate dir. nord e Sud). Tra la spalla nord del viadotto e l'ingresso in galleria, è ubicato l'ultimo varco per lo scambio di carreggiata e la cabina per l'alimentazione degli impianti di galleria.
Superato questo tratto all'aperto, si imbocca l'opera in sotterraneo di maggior rilievo, la galleria di valico che porta a sbucare in val d'Adige che introduce nell'ultimo tratto del tracciato quasi completamente in territorio trentino.

Le criticità evidenziate sia nel tratto Piovene – Arsiero che Arsiero – Lastebasse, hanno spinto il Proponente all'elaborazione di nuove alternative al T4.

Alternativa 1 A Cogollo del Gengio

Le principali criticità riscontrate in questa tratta del tracciato del progetto preliminare riguardano:
- il doppio attraversamento in viadotto del fiume Astico (viadotti Boiadori e Velo);
- l'alto rilevato in corrispondenza dello svincolo e delle aree di servizio di Velo d'Astico che, come segnalato, comporta problematiche in relazione alla percezione dell'opera;
- la compatibilità con l'invaso di Meda, previsto nel recente documento predisposto dal Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" (D.G.R.V. n. 1643 del 11/10/2011) e segnalato dall'Autorità di Bacino;
- la percezione dell'opera dalla chiesa di Sant'Agata nel territorio di Cogollo del Cengio e della chiesa di San Giorgio nel territorio di Velo d'Astico, come segnalato dalla Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
- l'interferenza con l'area di ampliamento dello stabilimento Siderforge in Comune di Cogollo del Cengio.

L'alternativa 1A "Cogollo del Cengio" inizia dalla progressiva circa km 1+328 del tracciato del Progetto Preliminare e termina alla progressiva km 12+217 dello stesso, con una nuova lunghezza pari a 9.850 m, inferiore alla lunghezza del tracciato preliminare pari a 10.889 m.
L'alternativa prende inizio dopo il viadotto Piovene e si sviluppa per i primi 700 metri in trincea fino all'area industriale di Cogollo del Cengio per poi sotto passare una prima volta la S.P. 350 con la galleria artificiale Sant'Agata 1 lunga 100 m. Dopo circa 100 m in trincea il tracciato imbocca la galleria S. Agata 2, sviluppandosi per un breve tratto planimetricamente in sovrapposizione al tracciato del progetto preliminare. In questo tratto l'alternativa prevede una variazione altimetrica che abbassa la quota stradale in modo da rendere il tracciato meno visibile dalla vicina Chiesa di Sant'Agata. Successivamente il tracciato piega decisamente verso nord, per poi spostarsi verso ovest. L'alternativa, a differenza del tracciato del Progetto Preliminare, si sviluppa interamente sulla sinistra orografica del torrente Astico, eliminando così i viadotti Boiadori e Velo.
Allo sbocco della galleria Sant'Agata 2 il tracciato percorre un tratto all'aperto nel quale viene posizionato il nuovo svincolo di Cogollo del Cengio, in sostituzione dello svincolo di Velo d'Astico e delle aree di servizio omonime: per limitare l'occupazione di territorio e per non impattare sulla vicina incisione dell'Astico con alti rilevati, lo svincolo è stato studiato con una configurazione più compatta rispetto a quella del Progetto Preliminare, adottando lo schema a "diamante" che prevede quattro rampe di svincolo confluenti in una rotatoria che sottopassa l'asse principale con due manufatti di luce 10.00 m x 6.00 m. Lo svincolo è stato dimensionato secondo la normativa vigente, D.M. 19 aprile 2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali". Le aree di servizio, precedentemente previste in corrispondenza dello svincolo di Velo d'Astico, sono state invece eliminate dall'area e ricollocate più a sud, nel tratto autostradale già in esercizio, in territorio di Piovene Rocchette e Zanè, all'interno di un'area già di proprietà della Autostrada Bs-Vr-Vi-Pd S.p.A. (vedere risposta alla osservazione n. 5).
Dopo il tratto all'aperto il tracciato autostradale sottopassa una seconda volta la S.P. 350 con la galleria Cogollo, avente lunghezza di circa 6.300 m, per riemergere all'aperto in corrispondenza dell'attraversamento della Val d'Assa, dove l'alternativa si ricollega con il tracciato del progetto preliminare.

Alternativa Pedemonte – Lastebasse

Le principali criticità riscontrate in questa tratta del tracciato del progetto preliminare riguardano:
- lunghi viadotti che interferiscono con l'ambito fluviale del torrente Astico, posizionandosi sia in parallelo all'asta idrografica (viadotto Posta I) che attraversandola (viadotto Posta II);
- superamento della S.P. 350 nelle località Scalzeri in Comune di Pedemonte e Ponte Posta in Comune di Lastebasse con il viadotto Posta II, che determina un taglio visuale verso sud per l'abitato

omonimo, per la necessità di mantenere il viadotto a quote elevate per rispettare i franchi stradali sopra la strada di fondovalle;
- la configurazione dello "Svincolo Valle dell'Astico", le cui rampe lambiscono l'alveo del torrente.

L'alternativa denominata "Pedemonte-Lastebasse" si inserisce tra le progressive km 18+390 e km 22+945 del progetto preliminare con una nuova lunghezza pari a 4.566 m, leggermente superiore alla lunghezza del tracciato originario pari 4.555 m.
L'alternativa permette di contenere lo sviluppo dei tratti in viadotto che passano dal valore 1.808,50 m del progetto preliminare al nuovo valore 1.011,00 m, riconducendo i viadotto Posta I e II al solo viadotto Posta di lunghezza 550 m contro i 1.347,50 m, mentre il viadotto Molino mantiene la medesima lunghezza.
Per contro la galleria Pedemonte, che viene ora denominata galleria Pedemonte-Lastebasse, aumenta il suo sviluppo da 1.832,50 m a 3.100,00 m, a causa del cambio di curvatura imposto al tratto all'aperto e quindi all'anticipazione dell'imbocco sud della stessa, mentre l'imbocco nord mantiene la stessa posizione del progetto preliminare.
In corrispondenza del sovrappasso della S.P. 350 nel tratto compreso tra la spalla nord del viadotto Posta e l'imbocco sud della galleria Pedemonte-Lastebasse si prevedono due manufatti scatolari di lunghezza complessiva di circa 128 m , al fine di contenere l'altezza del viadotto. Infatti, il minor spessore della soletta degli scatolari, rispetto allo spessore dell'impalcato a struttura mista acciaio/cls del viadotto, consente di mantenere relativamente bassa la quota del piano autostradale rispetto alla SP 350 ed al torrente.

2.2.5 Opere d'arte

La Valdastico Nord, che presenta un considerevole sviluppo medio in viadotto, pari a 4.572 m circa l'11,7% dell'intero sviluppo, ha richiesto un propedeutico studio per una scelta strutturale e formale "standard" dei viadotti, tenendo conto in primis del contesto in cui le opere si vengono a calare, ma anche delle problematiche costruttive, della standardizzazione tecnologica, oltreché agli aspetti di durabilità e manutenzione delle opere stesse. Per tali viadotti è stata scelta una forma semplice, economica e ripetitiva, mentre in due contesti particolari, legati all'attraversamento del torrente Astico con il viadotto Piovene e dell'Adige con il viadotto omonimo, le opere appaiono come uniche ed escono dai canoni "standard" scelti per gli altri attraversamenti.
Nel tratto veneto si incontrano i seguenti viadotti che presentano, escluso il Piovene, caratteristiche "standard" sia nelle forme che nella struttura:

Nome Viadotto	Progressiva iniziale	Progressiva finale	L nord	L sud
Piovene	0 + 819,00	1 + 109,00	290,00 m	275,00 m
Boiadori	3 + 870,00	4 + 350,00	480,00 m	540,00 m
Velo	6 + 240,00	6 925,00	685,00 m	700,00 m
Assa	12 + 289,00	12 + 394,00	105,00 m	105,00 m
Settecà	14 + 245,21	14 + 670,00	424,79 m	422,68 m
Molino	18 + 385,55	18 + 846,05	460,50 m	460,50 m
Posta 1	19 + 540,00	20 + 130,00	590,00 m	700,00 m
Posta 2	20 + 230,70	20 + 925,70	695,00 m	710,00 m
Ciechi	22 + 976,78	23 + 262,01	285,23 m	309,83 m

2.2.6 Gallerie naturali

Le difficoltà orografiche hanno portato ad avere un notevole sviluppo in sotterraneo del tracciato, con la presenza di otto gallerie naturali di lunghezza compresa tra i 700 m ed i 15.000 m, tutte monodirezionali a doppia canna, costituite una carreggiata di dimensioni e caratteristiche analoghe a quella all'aperto.
Nel tratto veneto sono ubicate tutte le gallerie eccettuata quella di valico, che incide invece sul territorio regionale per una lunghezza di circa 700 metri.
Nel seguito le varie gallerie con le rispettive progressive e lunghezze in carreggiata nord e sud:

Nome Galleria	Progressiva iniziale	Progressiva finale	L nord	L sud
S. Agata	2 + 820,00	3 + 810,00	990,00 m	970,00 m
Cogollo	7 +400,00	8 +960,00	1.560,00 m	1.204,97 m
Costa del Prà	9 +075,00	9 +930,00	855,00 m	717,00 m
Forte Corbin	10 +070,00	12 +280,00	2.210,00 m	2.119,96 m
Pedescala	12 +410,00	14 +160,00	1.750,00 m	1.734,85 m
S. Pietro	14 +730,00	18 +237,10	3.507,10 m	3.586,20 m
Pedemonte	21 +115,14	22 +964,71	1.849,57 m	1.814,57 m
Valico	23 +279,81	38 +419,81	15.140,00 m	15.079,81 m

Tutte le gallerie sono monodirezionali con geometria del fornice che prevede:
- nel caso di scavo in tradizionale, con sezione policentrica, un raggio di intradosso pari a 6,55 m per calotta e piedritti e 13,50 m per l'arco rovescio;
- nel caso di scavo meccanizzato, con sezione perfettamente circolare, il raggio di intradosso è unico e pari a 6,50 m.

Nelle gallerie non sono previste piazzole di sosta sulla scorta dei disposti normativi di cui al D. Lgs 264/2006 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans europea", norma che si applica nel caso la larghezza totale della parte di galleria accessibile ai veicoli, escluse eventuali zone sopraelevate e le corsie normali, sia pari ad almeno la larghezza di una corsia normale.
Per tutte le opere in sotterraneo di lunghezza maggiore di 1.000 m sono previsti collegamenti trasversali sia di tipo pedonale che tipo carrabile con interasse rispettivamente di 300 m e di 900 m.
Per la galleria Valico i by pass pedonali sono intervallati ad una distanza di 250 m anziché di 300 m., per garantire un accettabile livello di sicurezza. Viene così a mancare la corrispondenza, secondo multipli, con i by pass carrabili che saranno realizzati tuttavia per ospitare su un lato il varco carrabile e su quello opposto il cunicolo pedonale, separati da un setto in c.a. come previsto dalle Linee Guida ANAS. In tale modo la parte pedonale sovrabbondante verrà destinata a fini impiantistici o altro. In corrispondenza della galleria Valico sono presenti ulteriori 5 by pass per l'ubicazione delle cabine elettriche ed altri 4 ad uso dell'impianto di filtrazione.
La tipologia di escavazione sarà di tipo meccanizzato con fresa a piena sezione per entrambi i fornici, con partenza dal settore trentino verso quello veneto in modo da poter scavare le gallerie in salita e per avere sufficienti spazi di cantierizzazione per macchine di dimensioni notevoli, sia in sezione trasversale che in sezione longitudinale, e che richiedendo notevoli spazi per il montaggio, per l'approvvigionamento di materiali e dei conci prefabbricati del rivestimento e per le operazioni di smarino. Tali spazi sul versante veneto non sono disponibili perché l'imbocco è praticamente a ridosso dell'alveo del torrente Astico.

2.2.7 Gallerie artificiali

Lungo il tracciato della A31 nord, per diverse motivazioni, sono presenti due gallerie artificiali laddove il tracciato autostradale inizia ad interfacciarsi con l'orografia del territorio caratterizzata da un paesaggio con forti caratteristiche prealpine, dove pareti quasi verticali spesso si trovano accompagnate da pendii in detrito che presentano una forte acclività.
Le due gallerie artificiali previste sono la Velo e la Molino, rispettivamente di lunghezza massima di 140 e 200 metri. Le sezioni adottate sono una policentrica per la prima ed una a forma rettangolare per la seconda.

2.2.8 Sezioni stradali tipo

L'autostrada A31 Nord è classificata come Autostrada Extraurbana categoria A secondo la normativa vigente e il Codice della Strada. Principale: $90 \leq Vp \leq 140$; Servizio: $40 \leq Vp \leq 100$.
La piattaforma stradale risulta composta da due carreggiate, a loro volta costituite da due corsie di marcia, ciascuna con corsia di emergenza a destra e banchina a sinistra per una larghezza pavimentata

minima pari a 11,20 m. (3.00+3.75+3.75+0.70) + 2.60 + (0.70 +3.75+3.75+3.00) per un totale complessivo di 25.00 m.
Nel progetto della A31 la banchina in sinistra, assunta con un valore minimo pari a 0,75 m, di 5 cm superiore al valore minimo (la larghezza pavimentata per ciascuna carreggiata è quindi pari a 11,25 m), può assumere larghezze maggiori per consentire le verifiche tecniche stradali circa la visibilità in curva.
L'impostazione progettuale ha previsto il ricorso a raggi di curvatura con valori tali da non necessitare di ulteriori allargamenti per la visibilità in curva nei tratti in sotterraneo, mentre per i tratti all'aperto, meno impegnativi da realizzare rispetto a quelli in sotterraneo, si è consentita l'introduzione di allargamenti per la visibilità.
La distanza tra le carreggiate è stata impostata ai valori minimi di normativa (2,60 m) per gli sviluppi all'aperto nel primo tratto del tracciato fino allo svincolo di Velo d'Astico, mentre nel tratto più a nord la distanza tra le carreggiate è regolata in massima parte dalla distanza minima che devono avere i due fornici delle gallerie, arrivando al valore massimo pari a circa 25 m.
Per le piste di svincolo sono state adottate le dimensioni minime previste dalla normativa, precisamente una larghezza pavimentata di 6 m per le monodirezionali e 9 m per le bidirezionali.
La pavimentazione sarà di tipo "semirigido" con una successione di strati dall'alto verso il basso nei tratti in rilevato e trincea così composta:

- strato di Usura in conglomerato bituminoso drenante: 5 cm;
- strato di Collegamento (Binder) in conglomerato bituminoso: 7 cm;
- strato di Base in conglomerato bituminoso: 25 cm;
- strato di Fondazione in misto cementato: 25 cm;

Dal punto di vista tecnologico è stato introdotto il concetto dei conglomerati bituminoso tiepidi, che consentono la stesa con una temperatura più bassa rispetto ai conglomerati bituminosi tradizionali, ottenendo in questo modo un'efficace riduzione del rilascio in atmosfera di fumi e composti organici volatili.

2.2.9 Sistema di gestione delle Acque di Piattaforma

Il sistema per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche che interessano il corpo autostradale dovrà svolgere due funzioni prioritarie:

1) garantire l'allontanamento delle acque dalla superficie stradale, per precipitazioni minori – uguali dell'evento di riferimento. I tempi di ritorno indicati nel Progetto Preliminare sono:
   - drenaggio della piattaforma stradale dell'asse principale (cunette, tubazioni, ecc.) Tr=25 anni;
   - drenaggio della piattaforma stradale delle strade secondarie (cunette, tubazioni, ecc.) Tr=10 anni;
   - fossi di guardia dell'asse principale Tr=50 anni;
   - fossi di guardia delle strade secondarie Tr=25 anni;
   - impianti di sollevamento Tr=25 anni;
   - impianti in galleria Tr=100 anni
2) garantire il trattamento delle "Acque di Prima Pioggia", così come definite dalla normativa nazionale e regionale in termini quantitativi e qualitativi.

Vanno distinte le soluzioni in base alla tipologia di intervento, poiché l'autostrada A31, per complessità orografica del territorio attraversato, annovera tutte le possibili casistiche di tecnologie costruttive:

- rilevati e trincee;
- ponti e viadotti;
- gallerie.

Nei tratti in cui la viabilità si sviluppa in rilevato il sistema di drenaggio prevede l'utilizzo di una tubazione in PEAD di piccolo diametro (DN variabile tra 300-400 mm) che scorre sotto il pacchetto stradale e convoglia l'acqua di prima pioggia all'impianto di trattamento. Il sistema di raccolta dell'acqua di prima pioggia è costituito da una cunetta prefabbricata a lato carreggiata continua, da caditoie con griglia in ghisa sferoidale classe C250 complete di pozzetto sifonato in PE poste ad interasse di 15 m. Il sistema (caditoia+pozzetto+tubazione) è dimensionato in modo da riempirsi con la portata definita di prima pioggia, così facendo, la portata meteorica successiva (di seconda pioggia) defluisce nell'embrice e viene scaricata nel fosso di guardia al piede del rilevato.

Per i tratti di viabilità in trincea il sistema di raccolta dalla piattaforma stradale è molto simile a quello descritto in precedenza, con la presenza di una cunetta prefabbricata interrotta, con passo 15 m, per consentire alla portata di defluire all'interno di una caditoia munita di griglia in ghisa sferoidale C250. La portata così captata dalla caditoia viene immessa, per mezzo di un pozzetto sifonato, in una tubazione in PEAD di diametro maggiore al precedente (DN 600-1200 mm), che scorre sotto la piattaforma stradale, e in grado di smaltire tutto l'evento meteorico.
Il sistema intercetta e smaltisce anche le portate provenienti dalla scarpata della trincea.
Per i tratti in viadotto le acque meteoriche saranno captate dal appositi bocchettoni dotati di griglia in ghisa carrabile di classe UNI EN 124 C250 che scaricherà direttamente nelle tubazioni sottostanti, poste sul ciglio interno od esterno, rispettivamente in curva o in rettifilo, con interasse di 15 m. Le tubazioni correnti verranno appese alla struttura dell'impalcato e saranno in acciaio inox.
La tubazione appesa sarà dimensionata per le sole acque di prima pioggia, mentre l'eccesso verrà scaricato in corrispondenza delle pile in appositi bacini di laminazione dove possibile o direttamente nel corpo idrico ricettore. Nell'impossibilità di scaricare lungo le pile la tubazione appesa al viadotto sarà dimensionata in modo di raccogliere tutta la portata meteorica.
Per quanto riguarda le gallerie il drenaggio è realizzato tramite un canale a fessura tipo bocca di lupo posato sotto il profilo ridirettivo, in grado di raccogliere la portata e convogliarla all'interno di pozzetti sifonati d'intercettazione in calcestruzzo polimerico. Tra questi pozzetti scorre una tubazione Φ400 mm in gres che consente di portare le acque di piattaforma e di pulizia all'esterno della galleria. Le tubazioni sono ispezionabili in corrispondenza dei pozzetti sifonati rompitratta.
I liquidi normalmente raccolti sono convogliati in una vasca d'idonea capacità posta in prossimità degli imbocchi delle gallerie, opportunamente disoleati essi sono immessi nella rete scolante superficiale o in caso di elevato volume (onda nera) dovuto a sversamenti accidentali, trattenuto, in vista di un loro successivo e corretto smaltimento a mezzo di autocisterna ogni qualvolta si renda necessario.
Per il trattamento delle acque si prevede che i cicli di trattamento siano costituiti da un primo accumulo delle acque di prima pioggia in vasche chiuse poste in piazzole idrauliche ad intervalli medi di 800 m. Le acque vengono poi collettate agli impianti di trattamento che hanno, la dove è necessario, un impianto di sollevamento iniziale che consente alla portata meteorica da trattare di accedere alla successiva dissabbiatura e disoleazione. Al termine di questa prima fase comune a tutti gli impianti si possono trovare due differenti trattamenti.
Per la maggior parte degli impianti, ossia quelli che scaricano direttamente nel reticolo idrico superficiale, vi è un filtro a carboni attivi che consente un efficace abbattimento dei metalli pesanti; per i restanti casi, in cui invece gli impianti sono impossibilitati a scaricare in un recettore, si trova un bacino di fitodepurazione suddiviso a sua volta in un bacino a "lemna" e in uno a "canneto".
In corrispondenza delle piazzole poste nei tratti all'aperto ed all'uscita delle gallerie sono previste vasche di accumulo degli sversamenti accidentali realizzate in calcestruzzo di tipo prefabbricato. Avranno un volume utile complessivo pari a 40 m3 e saranno mantenute vuote durante il funzionamento normale dell'impianto, potendosi riempire solo durante il verificarsi dello sversamento. Al verificarsi di uno sversamento accidentale entrerà in funzione una paratoia elettromeccanica normalmente chiusa in testa alla vasca che aprendosi permetterà di convogliare sversamento all'interno della vasca stessa.
Lo sversamento sarà segnalato con l'utilizzo di un pozzetto posto in testa all'impianto di trattamento, dove al suo interno saranno alloggiate tre tipologie di sonde rilevatrici di inquinanti:

- misuratore di pH;
- misuratore di potenziale redox;
- cella di misura di conducibilità.

Il sistema è stato progettato nel rispetto delle direttive emanate dal Piano di Tutela della Acque del Veneto, con particolare riferimento all'art 39 delle Norme tecniche di Attuazione.
I tempi di ritorno saranno da uniformare con i criteri assunti in precedenza dalla Regione per infrastrutture di analoga importanza (TR 50 anni). Sarà quindi necessario nel Progetto Definitivo dimensionare con tali TR i bacini di trattamento ed in generale il sistema di raccolta e smaltimento, con particolare attenzione alle opere di restituzione nella rete idrografica superficiale.

2.2.10 La dotazione impiantistica

Gli studi di settore hanno evidenziato quanto sia gravoso sostenere i costi relativi a:

- consumi energetici;
- personale addetto alla manutenzione;
- forme di esercizio provvisorio dovute alla intempestività o al protrarsi dei tempi di intervento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

In riferimento a queste problematiche la progettazione è stata particolarmente attenta alle scelte progettuali finalizzate a:

- l'impiego di apparecchiature e macchinari ad alto rendimento ed elevato fattore di potenza;
- l'impiego di lampade ad elevata efficienza luminosa che, oltre al risparmio, consentono il massimo comfort visivo anche sotto il profilo della resa cromatica;
- l'automazione degli impianti di comando e di sicurezza;
- il telecontrollo dei parametri principali più significativi e la gestione degli allarmi degli impianti in oggetto progettati in modo integrabile con una architettura gestionale di sistema globale capace di gestire l'intero complesso impiantistico in dotazione al presente tratto stradale.

L'operatività del sistema di telecontrollo attraverso la trasmissione remotizzata consentirà l'acquisizione degli eventi di richiesta soccorso e degli stati di funzionamento in tempo pressoché reale.
La dotazione impiantistica, fatte salve le premesse sulle modalità progettuali, può essere suddivisa in tre grandi capitoli che riflettono le caratteristiche del proseguimento a nord della A31:

- impianti in galleria;
- impianti all'aperto;
- impianti per le strutture di servizio.

Impianti in galleria

Il significativo sviluppo del tracciato in sotterraneo, unitamente alla presenza della galleria estremamente lunga (quasi 15 km), determina una particolare attenzione all'impiantistica in galleria. Nei tratti in sotterraneo sono presenti a titolo di elenco i seguenti impianti:

- di illuminazione ordinaria, di sicurezza e di emergenza;
- TLC e regolazione del flusso luminoso apparecchi;
- di ventilazione meccanica di tipo longitudinale;
- all'interno delle vie di fuga (by□pass pedonali);
- di pressurizzazione dei by□pass;
- ritrasmissione del canale radio;
- di segnalazione soccorso;
- TVCC e di controllo traffico;
- di rilevazione e di spegnimento incendi;
- cartellonistica retroilluminata interna alla galleria;
- semaforici all'ingresso;
- di telecontrollo e trasmissione dati;
- di alimentazione da rete e di emergenza e di sicurezza;
- di filtrazione delle polveri.

Impianti all'aperto

I tratti all'aperto risultano più "standard" rispetto a quelli in sotterraneo sia perché le problematiche sono diverse (soprattutto in condizioni di emergenza), sia perché si tratta di impianti usuali nella pratica autostradale. A titolo di elenco gli impianti previsti sono:

- di illuminazione stradale degli svincoli;
- di illuminazione stradale delle barriere di esazione;
- sostegni tipo a "sicurezza passiva" per punti luce su palo;
- di TLC e regolazione flusso luminoso apparecchi illuminanti;
- segnalazione antinebbia degli svincoli;
- SOS in itinere esterno ai fornici di galleria;
- di videosorveglianza e controllo traffico;
- radio istituzionale;
- pannelli a messaggio variabile;
- di telecontrollo e trasmissione dati;
- alimentazione elettrica per stazioni di pompaggio;

- alimentazione elettrica da rete, in emergenza e di sicurezza.

Impianti per le strutture di servizio
Lungo lo sviluppo dell'autostrada sono previsti due caselli per l'esazione pedaggi e due centri di manutenzione per il Concessionario, con la presenza di fabbricati con luoghi di lavoro e postazioni per il personale. All'interno di queste strutture sono previsti per gli usi civili impianti elettrici per l'illuminazione, il condizionamento e l'alimentazione di apparecchiature elettriche, impianti meccanici ed il cablaggio strutturato.

2.2.11 La Cantierizzazione

Per lo sviluppo delle attività lavorative sono state individuate 13 aree di cantiere proporzionate alla lunghezza del tracciato ed alla quantità di opere da realizzare per la costruzione dell'infrastruttura. L'allestimento di aree per lo svolgimento delle attività di costruzione delle opere comprende le seguenti tipologie:

- Cantieri Base: ospitano i box prefabbricati e le attrezzature necessarie per il controllo, la direzione dei lavori e tutte le strutture per l'alloggiamento delle maestranze e del personale di cantiere (dormitori, mense, servizi igienici, parcheggi dei mezzi). Sono presenti aree operative e di stoccaggio dei materiali da costruzione e delle terre di scavo. La loro ubicazione è prevista prevalentemente nelle vicinanze di aree antropizzate e a ridosso alle viabilità principali (rete viaria autostradale e provinciale) per facilitarne il raggiungimento e risultare meno impattanti nei confronti del territorio naturale della valle.
- Cantieri Operativi: sono aree fisse di cantiere distribuite lungo il tracciato che svolgono la funzione di cantiere appoggio per tratti d'opera su cui realizzare più manufatti. Al loro interno sono presenti aree logistiche, aree per lo stoccaggio dei materiali da costruzione e di stoccaggio temporaneo delle terre di scavo. Oltre alle normali dotazioni di cantiere, alcune aree saranno dotate di impianto di betonaggio e impianti di frantumazione.
- Aree tecniche: sono le aree in corrispondenza delle opere d'arte che devono essere realizzate, data la loro dimensione e ubicazione, tali cantieri ospiteranno l'area stoccaggio materiali di risulta, area stoccaggio travi, area stoccaggio e lavorazione ferri, area stoccaggio materiali da costruzione (casseri, tubi forma, ecc.), impianto di illuminazione del piazzale (torri faro), gruppi elettrogeni, spogliatoi, magazzini, area parcheggio mezzi d'opera, wc chimico, ecc.. Data la loro tipologia e il loro carattere di aree mobili, le aree tecniche si modificheranno e sposteranno parallelamente alla costruzione dell'opera a cui si riferiscono. Principalmente tali aree saranno ubicate agli imbocchi delle gallerie, sulle aree di realizzazione dei viadotti e in avanzamento con la realizzazione del rilevato stradale.

In tutto sono state previste 13 aree di cui:

- Un'area base
- Cinque aree di cantiere operativo
- Sette aree tecniche

2.2.12 Materiali – fabbisogni e smaltimento

Nel SIA vengono riportati i volumi di materiale movimentati per la realizzazione dell'intervento nel suo complesso e vengono approfonditi gli aspetti legati alla gestione dei terreni di scavo.
In questa sezione dello Studio vengono analizzate ed individuate le metodologie di classificazione e caratterizzazione dei materiali di scavo, le possibilità del loro riutilizzo nell'ambito del tracciato o in infrastrutture della "Legge Obiettivo, le indagini preliminari per l'accertamento di eventuali contaminazioni e la possibilità di immissione sul mercato e/o stoccaggio temporaneo in cave di prestito dell'eccedenza.

Il tutto ai sensi di:

- DLgs. 152/2006, come modificato dal DLgs. 4/2008, dove recita che: il materiale estratto in fase di realizzazione dell'opera, è da considerarsi come "terre e rocce da scavo".
- Legge 21/12/2001 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni(Art. 1 commi 17, 18 e 19);

- Indirizzi guida per la gestione delle terre e rocce da scavo – APAT;
- DM 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche (D.M. 186/2006);
- Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati - APAT
- Regione Veneto ALLEGATO A alla D.G.R. n. 2424 del 08/08/2008

Considerata l'importanza e l'impatto dell'argomento sull'opera, il Proponente fa un'approfondita disamina della caratterizzazione geologica e geotecnica del materiale estratto individuando per il tratto veneto il possibile riutilizzo di tale materiale come inerti per conglomerati cementizi e bituminosi, stabilizzati, rilevati stradali, drenaggi, massi e scogliere.
Viene quindi analizzata la metodologia di caratterizzazione chimico-fisica del materiale scavato a sensi del Titolo V alla parte IV del T.U.A. in materia di bonifiche, volto al confronto della concentrazione degli analiti rilevati con i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione (CSC) per suolo e sottosuolo stabiliti nelle colonne A e B della Tab. 1 allegato 5 Titolo V Parte IV del d.lgs. 152/06.
Si sviluppa quindi un'idea di protocollo per l'accertamento della contaminazione prima della produzione del materiale che può essere effettuato in tutti quei casi in cui vi sia un fondato sospetto che il materiale derivante dal sito possa essere non idoneo ai fini dell'applicazione della Titolo V alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In questo caso, piuttosto che generare cumuli di terreno potenzialmente contaminato, potrà essere effettuata un'indagine ambientale preliminare mirata a riconoscere l'eventuale contaminazione dell'area di scavo e potrà essere compiuta con un grado di dettaglio specificato, di volta in volta, con modalità evidenziate in apposito progetto da sottoporre alla valutazione di ARPAV.
L'analisi finale di individuazione delle possibilità di immissione sul mercato, di riutilizzo nell'ambito delle opere della "Legge Obiettivo", di stoccaggio nelle aree di cantiere e/o in siti temporanei viene accompagnata, oltre che da una distinta analitica dei siti e delle Ditte disponibili al ritiro, anche da linee guida per tutti i vari tipi di terreno e dalle modalità di allestimento di tali aree:

- Linea guida per la sistemazione delle zone di deposito adibite a terreni vegetali (C<Colonna A)
- Linea guida per la sistemazione delle zone di deposito adibite a terreni "industriali" (Colonna A<C<Colonna B)
- Linea guida per la sistemazione delle zone di deposito adibite a terreni contaminati.

Nel tratto veneto il bilancio dei materiali prodotti può essere così sintetizzato:

- Materiali prodotti da scavi circa 4.900.000 mc di cui: 690.000 dall'asse principale, 4.142.000 mc dalle gallerie e 68.000 dagli svincoli;
- Materiali riutilizzati circa 2.700.000 mc di cui: 1.200.000 sull'asse principale, 440.000 mc per il riempimento dell'arco rovescio delle gallerie e 1.060.000 per gli svincoli;
- Materiali in esubero circa 2.200.000 mc

Si può notare come la provenienza del materiale prodotto sia principalmente dalle gallerie, per cui con caratteristiche qualitative attese molto buone sia dal punto di vista meccanico che fisico-chimico.
Lo scenario subirebbe un notevole cambiamento nel caso in cui venisse data nel progetto definitivo la preferenza alle alternative di Cogollo e Pedemonte, studiate dal Proponente a seguito dei rilievi mossi durante i sopralluoghi sia dalla Commissione VIA nazionale che regionale.

In tale scenario il bilancio dei materiali cambierebbe nel seguente modo:

- Materiali prodotti da scavi circa 6.320.000 mc di cui: 830.000 dall'asse principale, 5.425.000 mc dalle gallerie e 65.000 dagli svincoli;
- Materiali riutilizzati circa 1.500.000 mc di cui: 565.000 sull'asse principale, 727.000 mc per il riempimento dell'arco rovescio delle gallerie e 208.000 per gli svincoli;
- Materiali in esubero circa 4.800.000 mc

In questo caso sarà da esaminare e ristudiare lo stoccaggio del materiale in esubero che risulterà più che raddoppiato.

2.2.13 Importo complessivo dell'intervento

Il costo complessivo dell'intervento nel suo complesso è pari ad **€ 1.923.386.000** così suddiviso per macro voci:

Voce di Costo di Investimento	€ netti di IVA
	Ipotesi di progetto
ASSE PRINCIPALE TRATTI ALL'APERTO E VIABILITA' MINORI	€ 47.248.000
GALLERIE	€ 1.203.417.000
VIADOTTI E PONTI	€ 174.496.000
SVINCOLI ed INTERCONNESSIONI, AREE DI SERVIZIO, CENTRO DI MANUTENZIONE	€ 17.598.000
OPERE MINORI	€ 57.567.000
IMPIANTI	€ 204.059.000
OPERE MITIGAZIONE AMBIENTALE	€ 11.772.000
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	**€ 1.716.157.000**
ONERI SICUREZZA	€ 52.515.000
RECUPERO MATERIALI DI SCAVO	€ 46.425.000
TOTALE A BASE DI APPALTO	**€ 1.722.247.000**
SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 201.139.000**
IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA	**€ 1.923.386.000**

Di tale importo non è presente una suddivisione relativa esclusivamente agli interventi che ricadono in Regione Veneto.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Le componenti esaminate dal Proponente nel Quadro di Riferimento Ambientale sono:
- Atmosfera
- Ambiente Idrico
- Suolo e Sottosuolo
- Vegetazione, Fauna ed Ecosistemi
- Rumore e Vibrazioni
- Paesaggio e Beni Culturali
- Misure di mitigazione e compensazione

2.3.1 ATMOSFERA

L'impatto su questa componente ambientale, come si evince dal SIA, appare contenuta in fase di esercizio. Per quanto riguarda la fase di cantiere è da evidenziare il ruolo notevole del tracciato in galleria; potrebbe pertanto risultare significativo l'impatto derivante dal trasporto dello smarino e dai mezzi operativi in generale. Localmente, una componente significativa di polveri potrebbe derivare dall'aria estratta dalle gallerie in fase realizzativa, per cui è stato prescritto un idoneo trattamento.
Un ruolo fondamentale al fine di individuare possibili impatti significativi è costituito dal monitoraggio della qualità dell'aria, per la quale è stata prevista una specifica prescrizione.

L'opera nel territorio
Nel macroterritorio interessato - le province di Verona, Vicenza e Trento -, lo scenario di progetto delinea una significativa riduzione delle emissioni da traffico a seguito della realizzazione dell'opera proposta, rispetto allo scenario di riferimento, attuale. I benefici derivano da più fattori concomitanti.
Emblematica in tal senso è la valutazione del tracciato Trento-Padova (tratta importante in sé, ma anche come tratta intermedia interregionale (es. collegamenti con Bolzano e Venezia) ed europea (Austria e altri Paesi nordici).
Il confronto fra lo Scenario di Riferimento (SR) e lo Scenario di Progetto (SP), fornisce i seguenti dati:

distanze [km]: 179 (SR) e 118 (SP), Δ = - 62 km, Δ[%] = -35%.
La riduzione netta della percorrenza della tratta, calcolata in 62 km, non comporta solo una pari riduzione del traffico lungo gli assi autostradali Rovereto-VR e VR-VI, ma anche un minor congestione del traffico negli stessi assi, già soggetti ora ad una fortissima pressione, ed una prevedibile pressione al limite della sostenibilità, alla data prevista di possibile attivazione del progetto proposto.
L'asse autostradale Rovereto-VR subisce inoltre, già attualmente, una forte pressione per numerosi giorni/anno, a causa anche del concomitante traffico da e per il lago di Garda (casello di Affi) e dell'uscita al casello Verona nord dei veicoli diretti all'aeroporto Catullo.
La città di Verona, in particolare, sopporta già oggi una forte pressione ambientale a causa degli inquinanti emessi dai veicoli circolanti sugli assi autostradali nord-sud (Autostrada del Brennero) ed est-ovest (Autostrada Serenissima), in cui la città si incunea. Tanto da risultare la città più inquinata del Veneto, con numerosi giorni fuori limite per le polveri e gli ossidi di azoto. Si profilerebbero quindi notevoli e facilmente calcolabili benefici diretti e parallelamente notevoli benefici indiretti, connessi con la riduzione del traffico.
Sotto il profilo di un bilancio generale, è del tutto evidente il vantaggio socio-economico-ambientale della popolazione del territorio di Trento e di Bolzano, potendo usufruire di un collegamento più rapido (risparmio di circa 40 minuti per gli autoveicoli e quasi un'ora per i mezzi pesanti) e quindi più economico con Verona e Vicenza e tutte le aree ad esse collegate.
A fronte di una significativa riduzione dell'inquinamento lungo l'asse Rovereto-VR, si avrà nel territorio trentino un aumento dell'inquinamento da traffico lungo l'asse del nuovo collegamento con la galleria di valico, compreso il flusso di inquinanti in uscita dalla galleria in direzione nord. L'aria in uscita sarà efficacemente trattata per l'abbattimento delle polveri sottili, che è l'inquinante più pericoloso, con filtri elettrostatici. E' stata prescritta una riduzione minima pari al 60% (infatti: 33,33 % di aria non trattata + 10% della quota non abbattuta dell'aria trattata pari al 66,66% = 33,33 + 66,66% x 0,1 = 40%).
Effetti simmetrici e confrontabili si verificheranno nella parte veneta, nella tratta galleria di Valico-Piovene.
Il bilancio globale per la componente atmosfera in fase di esercizio è tutto positivo:

- riduzione della percorrenza giornaliera di veicoli leggeri e pesanti dell'ordine di un milione di km/giorno;
- pari riduzione del traffico, con effetti sinergici di decongestionamento, nella tratta Rovereto-Vicenza; 3) riduzione rilevante di polveri a seguito del trattamento di depolverazione.

Relazione spaziale tra progetto e SIC IT3210040
In corrispondenza del tratto compreso tra il km 2 ed il km 4,5 il tracciato si avvicina al SIC/ZPS IT3210040 "Monti Lessini-Pasubio-piccole Dolomiti Vicentine" con una distanza minima di circa 800 m in linea d'aria. Gran parte del tracciato di cui sopra risulta in galleria, con solo un tratto di circa 430 m a cielo aperto intorno al km 4. Considerata la natura del tracciato, la posizione del sito Natura 2000, la conformazione morfologica dell'area circostante e l'assetto meteo climatico ed anemometrico dell'area, il proponente ritiene non rilevanti le interferenze sul sistema ambientale indotte dalla realizzazione del nuovo tracciato.
Le misure di mitigazione previste rendono, inoltre, le alterazioni non significative per il SIC.

Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)
Considerata la particolare tipologia dell'opera, che prevede lunghi tempi di realizzazione, sia ai fini della valutazione della fase di cantiere e di esercizio, con significativi mutamenti dell'assetto del territorio, e delle caratteristiche emissive del parco circolante e, per quanto riguarda la fase di cantiere, la difficile definizione previsionale, acquista un ruolo fondamentale il monitoraggio della qualità dell'aria.
Il proponente ha illustrato in maniera sufficiente il piano di monitoraggio, che si considera qui accettato, la Commissione ha ritenuto tuttavia di inserire una specifica prescrizione al fine di meglio focalizzare le misure in corrispondenza di possibili bersagli, riguardanti l'esposizione di persone che vivono nelle vicinanze della proposta infrastruttura o di infrastrutture connesse (es. viabilità secondari).

Articolazione temporale del PMA
L'attività di monitoraggio sarà distinta in tre precisi momenti: ante operam, corso d'opera e post operam.

Monitoraggio ante operam
Il primo step consentirà la caratterizzazione delle condizioni di "bianco" dell'aria, fornendo un criterio di confronto per le fasi successive.

Monitoraggio in corso d'opera
Nelle medesime stazioni di misura si dovranno effettuare accertamenti con frequenza trimestrale, e comunque secondo i criteri di indagine stabiliti dalla normativa di riferimento. A tal proposito si dovrà fare in modo che i rilevamenti del PMA, ricalchino i modi e i tempi di quelli regionali consentendo la piena rispondenza alle linee guida del ministero dell'ambiente. Le indagini in corso d'opera
Dovranno protrarsi per tutta la durata delle lavorazioni, e la loro interruzione potrà essere disposta solo al venire meno delle condizioni di inquinamento, su indicazione del Responsabile Ambientale; ciò si rende necessario perché le azioni di cantiere potrebbero indurre effetti protratti nel tempo.

Monitoraggio post operam
La valenza del piano di monitoraggio post operam assume connotati non troppo dissimili da quello del corso d'opera. Sono previsti controlli trimestrali, protratti per un anno dalla consegna dell'opera, volti alla verifica delle previsioni effettuate e della validità delle opere di mitigazione ambientale.

Il monitoraggio in corso d'opera e il monitoraggio post operam costituiscono un momento cruciale nell'individuazione effettiva degli impatti e delle opere di mitigazione. E' stata pertanto inserita nel parere una specifica prescrizione.

2.3.2 AMBIENTE IDRICO

2.3.2.1 Idrografia superficiale
Il territorio attraversato dalla nuova autostrada può essere suddiviso in due macro bacini idrografici: la parte del Veneto ricade in quello del Torrente Astico; il settore Trentino è afferente al Bacino del Fiume Adige.

Veneto
Il tracciato di progetto corre in larga parte in affiancamento al torrente Astico, attraversandolo in diversi punti. L'infrastruttura interferisce anche con molti affluenti dello stesso, il principale dei quali è il Torrente Assa.

Torrente Astico
Il bacino del torrente Astico costituisce la frazione maggiore del bacino montano del *Fiume Bacchiglione* e, in minor misura, frazione del bacino montano del *fiume Brenta*.
L'andamento delle portate è principalmente funzione della distribuzione periodica delle precipitazioni, presenta i valori di punta in primavera come conseguenza delle abbondanti precipitazioni primaverili nonché della fusione del manto nevoso (massimo assoluto nei mesi di aprile e maggio, massimo relativo in ottobre-novembre), le portate minime invece sono registrate nei mesi di gennaio-febbraio e luglio-agosto.
L'analisi delle portate medie annue evidenzia una possibile tendenza alla diminuzione delle portate medie registrate nel periodo. Non è dato sapere se questa tendenza sia dovuta ad una diminuzione delle precipitazioni (afflussi) oppure sia legata ad una maggiore entità dei prelievi.
In ogni caso la diminuzione delle portate comporta una modifica dell'idrobiosistema soprattutto per quanto riguarda le componenti biotiche.

Torrente Assa
Il torrente Assa è un affluente dell'Astico che scorre tra le province di Trento e di Vicenza. In corrispondenza dell'attraversamento in viadotto del tracciato di progetto con questo corso d'acqua sono previste delle opere di sistemazione idraulica mediante salti di fondo, prediligendo l'utilizzo di materiali naturali, per diminuire fenomeni di scavo localizzato in prossimità delle pile del viadotto.
L'intervento è tipico dei torrenti di montagna: forti pendenze longitudinali portano a fenomeni di erosione che vengono stabilizzati attraverso l'imbrigliatura del corso d'acqua.

2.3.2.2 Idrogeologia
Dal punto di vista Strutturale e idrogeologico è possibile raggruppare i diversi litotipi dell'area di studio in due grandi unità, caratterizzate da proprietà idrogeologiche pressoché omogenee:

- *Carbonatico Superiore*, Calcari Grigi, Rosso Ammonitico, Biancone, Scaglia Rossa, posizionato "a cappello" del sottostante Carbonatico Inferiore. Questa unità intercetta l'acqua meteorica e la trasmette in profondità con moto prevalentemente verticale. La permeabilità è generalmente legata a fratturazione e a fenomeni di dissoluzione che favoriscono la comparsa di vuoti e condotti carsici.
- *Carbonatico inferiore*, Dolomia Principale e formazioni carbonatiche sottostanti, che, localizzandosi prevalentemente alla base degli altipiani, costituisce il naturale recapito delle acque meteoriche infiltratesi nell'ammasso roccioso soprastante. In questi materiali l'acqua si muove per lo più lungo piani di stratificazione e fratture.

Le formazioni di origine vulcanica e metamorfica sono presenti generalmente con alte coperture rispetto alle opere, e di conseguenza la loro permeabilità, legata quasi esclusivamente alla fratturazione, risulta molto ridotta. Le formazioni alluvionali, fluvio glaciali e similari, che formano i fondo valle o le pendici delle montagne, hanno elevata permeabilità e costituiscono zone di accumulo di acqua. Gli acquiferi che le interessano hanno un'importanza legata alla loro estensione plano altimetrica.
Questa sequenza stratigrafica, che si ripete con poche varianti nell'intera area di studio, evidenzia la presenza di due macrostrati sovrapposti, di cui l'inferiore è caratterizzato da una minore permeabilità. Dal punto di vista morfologico, la particolare conformazione a plateau, caratterizzata da estesi altopiani, facilita l'infiltrazione delle acque nelle aree sommitali dei monti e la successiva percolazione negli strati sottostanti.
Trattandosi di ammassi rocciosi le vie preferenziali entro cui passa l'acqua è il reticolo fessurativo, in quanto la matrice rocciosa presenta una permeabilità ben più ridotta. In questo panorama, le faglie rappresentano le vie preferenziali per la raccolta e dissipazione dell'acqua.
La valutazione del modello idrogeologico è stata realizzata tenendo in conto la riduzione di permeabilità con la profondità, in quanto alle maggiori profondità è plausibile pensare che le fessure risultino più chiuse. A tale scopo, per ogni unità è stata suddivisa in tre classi di profondità: da 0 a 50 m, da 50 a 500 m, e da 500 a 1500 m, in analogia ai profili geomeccanici, che definiscono la riduzione di permeabilità dell'ammasso roccioso.
Il numero di sorgenti presenti è molto elevato. Ciò prova che la corrivazione delle acque meteoriche è limitata, in relazione alla presenza degli altopiani e degli inghiottitoi carsici. Il volume di acqua assorbita è molto alto e viene laminato dalla decrescente permeabilità degli ammassi rocciosi, nel senso che non riesce ad infiltrarsi completamente in profondità e pertanto trabocca lungo il perimetro esterno dei rilievi, dando luogo al rilevante sistema di sorgenti. La dolomia principale, limitando la quantità di acqua che può percolare in profondità, svolge questa funzione. Il processo trova un limite inferiore nelle quote di fondo valle, dove raggiunge l'equilibrio ed ogni presenza di acqua al di sotto di questo livello altimetrico può considerarsi di natura fossile, ovvero non più oggetto di movimento attivo in relazione ai limiti plano altimetrici dell'area in studio. Ciò non toglie che queste zone profonde possano essere richiamate verso le aree più basse presenti a sud della pianura veneta.

Nel dettaglio le unità idrogeologiche interferite dal tracciato prescelto T4 sono:

- Alluvioni sciolte e incoerenti nel tratto iniziale da Pk 0+000 a Pk 7+000, dove l'infrastruttura si sviluppa con trincee, rilevati, viadotti e gallerie;
- Carbonatico inferiore per i tratti in galleria e terreni sciolti per i tratti all'aperto in viadotto, trincea e rilevato tra Pk 7+000 e Pk 23+300;
- Carbonatico inferiore per il tratto nella galleria di Vallico tra Pk 23+300 e Pk 38+250;
- il tratto terminale del tracciato nella Val d'Adige, in viadotto, si sviluppa su terreni sciolti, di origine alluvionale.

Le opere d'arte in sotterraneo e le strutture di fondazione dei viadotti interferiscono sempre con la superficie piezometrica sia nei tratti all'aperto che in galleria, in quanto la falda ospitata nelle alluvioni dell'Astico e dell'Adige presenta una soggiacenza molto superficiale (da 2 a 5 m dal p.c.), mentre nei rilievi la livelletta di progetto presenta quote sempre inferiori a quelle della piezometrica. Il battente nei rilievi si mostra contenuto nei primi 25 m per tutte le tratte in galleria tranne che per quella di Valico dove il battente raggiunge altezze fino a circa 1.000m.

2.3.3 SUOLO E SOTTOSUOLO

2.3.3.1 Geologia

Il tracciato stradale attraversa un tratto dell'arco prealpino ed alpino meridionale nelle regioni del Veneto e del Trentino Alto Adige. La struttura geologica e l'assetto geomorfologico di questa porzione di territorio si presenta complessa e variegata. Gli elementi principali sono costituito dai rilievi alpini e prealpini, formati da formazioni rocciose sedimentarie, vulcaniche e metamorfiche, e dalle alluvioni che riempiono le valli montane. Queste ultime sono caratterizzata dalla presenza di materassi alluvionali di spessore variabile, costituite da sedimenti che comprendono l'intero fuso granulometrico, dalle argille alle ghiaie e ciottoli. Nei tratti di raccordo tra i rilievi e i tratti vallivi subpianeggianti si rinvengono infine depositi di materiali detritici, che formano conoidi di deiezione, con pendenze intermedie.

Sequenza stratigrafica affiorante
La successione stratigrafica delle formazioni affioranti nel corridoio di progetto è di età compresa tra il Triassico e il Miocene, ricoperte da depositi quaternari continentali, riconducibili essenzialmente a depositi morenici, fluvio-glaciali e fluviali e di versante. Le formazioni geologiche dalla più antica alla più recente sono:

- Vulcaniti indifferenziate (Ladinico)
- Gruppo di Raibl (Carnico)
- Dolomia principale (Retico – Carnico Sup.)
- Calcari Grigi (Lias medio – inf.)
- Gruppo di S.Vigilio (Bajociano – Aleniano)
- Rosso Ammonitico (Cenomaniano p.p. – Bajociano)
- Biancone – 11 (Cenomaniano – Titoniano p.p.)
- Scaglia rossa (Maastrichtiano – Turoniano)
- Depositi di paleo frana (Olocene)
- Depositi glaciali e fluvio glaciali (Quaternario)
- Depositi fluvioglaciali ed alluvionali terrazzati (Quaternario)
- Alluvioni attuali e recenti (Quaternario)
- Detrito di conoide alluvionale e da Debris Flow (Quaternario)
- Detrito di versante (Quaternario)

Litotipi intercettati in galleria
Gli scavi delle gallerie minori interessano esclusivamente la litologia della dolomia principale con esclusione della sola galleria "Sant'Agata", composta da depositi granulari.
La galleria di Valico "Lavarone" intercetterà anche unità più antiche attribuibili alle sequenze permo-triassiche del basamento.

Modello geologico - strutturale dell'area
L'area di studio del tracciato dell'autostrada ricade nel contesto geologico-strutturale della successione carbonatica triassico-paleogenica che si appoggia su un basamento costituito da litotipi metamorfici, quali filladi e scisti, ed è ricoperto dalle formazioni sedimentarie del Permiano e del Triassico inferiore.
Il tratto interessato dal tracciato stradale di progetto può essere suddiviso in due macro domini geologici che sono il Complesso Vulcanico Atesino, individuato prevalentemente nel settore settentrionale dell'area, e la Successione Stratigrafica Carbonatica che si depone dal Triassico al Paleogene. In questo quadro generale schematico si rilevano due grandi peculiarità rappresentate dall'affioramento del basamento cristallino in corrispondenza dell'anticlinale di Recoaro e del territorio compreso tra la linea della val di Centa e la linea Trento – Roncogno ai piedi del rilievo montuoso della Marzola. Il basamento affiora con la sua porzione sommitale, costituita da litotipi metamorfici quali filladi e scisti, ed è ricoperto dalle formazioni sedimentarie del Permiano e del Triassico inferiore, che sono al letto della successiva sedimentazione carbonatica mesozoica.
Dall'analisi della Carta litologica e dei lineamenti strutturali del Trentino si evidenzia che a sud del Complesso vulcanico atesino inizia la successione carbonatica mesozoica, formazioni della Dolomia

principale, Calcari Grigi e per l'associazione della Maiolica, Rosso Ammonitico, Biancone, Scaglia rossa. Si nota il basamento metamorfico ai piedi del versante orientale della Marzola e lungo la val di Centa.
La Carta geologica del Veneto illustra il proseguimento a sud della sequenza carbonatica mesozoica. Il basamento metamorfico affiora in corrispondenza dell'ampia anticlinale ellissoidica di Recoaro.
I suddetti domini stratigrafici sono delimitati da importanti lineamenti tettonici, che hanno guidato la costruzione dell'apparato delle Alpi meridionali, definendo netti motivi strutturali, che hanno determinato il suddetto assetto stratigrafico.
In particolare la linea Trento – Cles, la linea del Calisio e la linea della Valsugana delimitavano durante il Permiano il grande bacino di sedimentazione delle vulcaniti atesine.
Il settore in oggetto è relativamente poco disturbato da un punto di vista tettonico ed è caratterizzato dalla presenza di pieghe molto ampie con direzioni tettoniche principali ENE-OSO secondo lo stile strutturale della Valsugana.

2.3.3.2 Sismica

Le Tavole della macrozonizzazione sismica delle aree interessate dal progetto in esame è stata redatta utilizzando la classificazione sismica dei territori comunali così come definita dalle normative vigenti, in particolare l'Ordinanza n. 3274/2003 e, per il Veneto, la Delibera di Consiglio Regionale n. 67 del 3 dicembre 2003 e, per la Provincia di Trento la Delibera della Giunta Provinciale di Trento n° 2813 del 28/10/2003.
Tutti tutti i comuni interessati direttamente dai tracciati di progetto sono inglobati nelle cartografie della macrozonizzazione e ricadono nelle zone 3 e 4.

2.3.3.3 Geomorfologia

Nell'area interessata dal progetto sono presenti estesi altopiani carbonatici che definiscono uno stile morfo-tettonico tabulare. Lo stile delle valli in questo settore è quello tipo canyon, ovvero valli strette delimitate da ripide ed alte scarpate, che delimitano la sommità dei rilievi tabulari.
La stessa valle dell'Astico a monte di Arsiero è un tipico esempio di forra, collegata all'approfondimento dell'idrografia, che ha avuto il suo massimo sviluppo nel Miocene superiore (detta fase principale di erosione), in conseguenza dell'abbassamento di livello del Mediterraneo nel Messiniano.
Successivamente una serie di altri cicli erosivo-sedimentari si sono impostati nella zona. Questi sono collegati a processi glaciali, e fluvio-glaciali ed hanno alternato eventi erosivi a periodi di sedimentazione. Tale evoluzione è testimoniata dall'erosione della valle dell'Astico che nel suo settore meridionale incide i depositi morenici fino al sottostante substrato roccioso presso Velo d'Astico. I numerosi terrazzi fluvio-glaciali presenti sia nel settore meridionale che in quello centrale della valle rendono l'idea dell'estensione ed importanza di tali cicli.
Alla base delle ripide pareti rocciose che bordano gli altopiani è presente una falda detritica pressoché continua, che le raccorda con il fondo valle. Sono presenti conoidi alluvionali in corrispondenza delle principali valli laterali e di canaloni, profondamente incisi all'interno dei ripidi versanti. I conoidi alluvionali risultano essere tutti incisi nella loro porzione sommitale dagli stessi corsi d'acqua, che li hanno costruiti a testimonianza di una loro attività.
Dal punto di vista geomorfologico va ricordata, inoltre, la presenza di fenomeni carsici a carico dei depositi calcarei e, in misura minore, dolomitici, con forme ipogee ed epigee anche importanti (l'altopiano di Lavarone è un classico esempio di unità carsica).

Paleofrane
Dall'analisi geomorfologica condotta dal proponente nell'ambito del corridoio di indagine del tracciato di progetto sono state rilevate le paleo frane della Marogna e di Molino.
Localizzate tra il comune di Valdastico e Pedemonte, quella più vistosa è detta della Marogna con un volume valutabile in almeno 5 milioni di metri cubi. Si tratta di un ammasso caotico, formato da massi di Dolomia Principale anche di varie decine di metri cubi, morfologicamente ben evidente, sul quale stenta a crescere una vegetazione arborea.

La frana di Molino è localizzata poco più a Nord ed ha delle caratteristiche del tutto comparabili, ma con dimensioni molto minori.
Gli accumuli di tali paleo frane sono stati sfruttati per attività di coltivazione di cave, attualmente nella cava Marogna è prevista l'estrazione fino al 2024, mentre per Molino è previsto il termine degli scavi per il 2016 con annesso ripristino.

Frane censite dal Piano di Assetto Idrogeologico
Il tracciato interferisce con aree caratterizzate dal rischio di frane a partire dal Km 23 e fino alla fine del tracciato, mantenendo una frequenza ricorrente ed il rischio alternato tra moderato/medio (R1/R2). Solo in prossimità del Km 27, del Km 37 e tra la fine del Km 38 e l'inizio del 39, il tracciato si trova in zona a rischio elevato/molto elevato su tratti in viadotto e rilevato.

2.3.4 VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI

Vegetazione
Per condurre l'analisi degli impatti che l'opera in progetto può determinare su flora, fauna ed ecosistemi il proponente ha scelto di considerare un corridoio di indagine avente larghezza di circa 500 m per entrambi i lati della prevista sede stradale, lungo tutto il tracciato ipotizzato. In questa fascia sono state analizzate le caratteristiche fitoclimatiche, la vegetazione reale e le formazioni vegetali interessate dall'intervento proposto. Sono state messe in evidenza le emergenze di particolare valore naturalistico come le specie vegetali e/o le tipologie vegetazionali rare, sensibili, minacciate o di interesse biogeografico.
Nel tratto veneto, compreso tra Piovene Rocchette ed il confine con la provincia autonoma di Trento, il percorso autostradale a cielo aperto previsto ricade all'interno dei distretti climatici esalpico e mesalpico.
Poiché molti tratti saranno sviluppati in galleria l'attenzione maggiore è stata riservata alle zone direttamente interessate dal progetto e su queste aree sono stati effettuati 20 rilievi floristici.
L'analisi della cartografia ha evidenziato che nell'area considerata si nota la netta prevalenza degli ambienti forestali con poco più del 67% e, in seconda battuta, quelli agrari (circa il 16%). Le zone urbanizzate sono estese sull'8,3% della superficie totale mentre quelli ripariali ed umidi sul 4,4%.
Seguono le praterie e gli ambienti aperti (1,9%), le aree degradate ed estrattive (1,8%) ed infine gli ambienti primitivi di rupi e ghiaioni (0,28%).
Lo studio del valore naturalistico della vegetazione e della flora ha consentito di redigere il fascicolo relativo alla sensibilità vegetazionale, in cui viene evidenziato il tracciato autostradale proposto e la classe di sensibilità vegetazionale delle formazioni attraversate dallo stesso.
Gli impatti sono stati quindi individuati mediante l'analisi del progetto e delle azioni che concorreranno a realizzarlo, e si possono suddividere nei seguenti:
Consumo della componente ambientale determinato dall'abbattimento del soprasuolo arboreo ed arbustivo e dallo scotico della copertura erbacea nel tratto in cui viene realizzata la sede autostradale, nelle aree di svincolo e in quelle di cantiere.
Interruzione e modificazione dei corridoi biologici che provocano una discontinuità ambientale che si manifesta con un'alterazione degli habitat a causa dell'inacessibilità di alcune aree e dell'isolamento di altre e con un'interferenza con la diffusione spontanea delle specie.
Ricaduta degli inquinanti e delle polveri determinate dal traffico sia in fase di realizzazione dell'opera che in fase di esercizio.
Inquinamento delle acque e conseguenti interazioni con la vegetazione delle zone umide.

Fauna
L'area oggetto di studio ricade all'interno di un territorio che si sviluppa tra le province di Vicenza e Trento e attraversa diverse tipologie vegetazionali.
Ai fini della caratterizzazione faunistica dell'area d'intervento è stata analizzata tutta la bibliografia disponibile, ponendo particolare attenzione agli Atlanti faunistici provinciali e regionali, e sono state considerate le aree direttamente coinvolte nella realizzazione dell'intervento proposto.
Una volta stabilite le aree interessate dall'intervento è stato possibile individuare le specie animali con caratteristiche ecologiche compatibili con gli ambienti riscontrati, confrontando quanto disponibile in bibliografia con il modello di idoneità ambientale proposto dalla "Rete Ecologica Nazionale".

La realizzazione di infrastrutture stradali lineari provoca sulla componente considerata degli impatti, che vanno a colpire, seppure in maniera differente, la maggior parte delle specie animali ed interagiscono negativamente con quest'ultime. Gli impatti si possono così riassumere:

- Sottrazione di habitat: il disboscamento e lo scotico della copertura erbacea delle superfici interessate dalla costruzione del nuovo tronco autostradale, delle aree di cantiere e dai lavori in alveo per la realizzazione dei viadotti comporteranno una sottrazione ed alterazione degli habitat faunistici con un impatto verso gli animali che utilizzano queste aree come siti di riproduzione e/o alimentazione.
- Interruzione di corridoi faunistici, frammentazione e isolamento delle popolazioni animali. La costruzione della nuova sede stradale e la sua recinzione aumenteranno la frammentazione e l'isolamento delle popolazioni animali, comporteranno una perdita di naturalità dei tratti prossimi all'infrastruttura e costituiranno una barriera per lo spostamento delle specie animali. In primo luogo crea una discontinuità territoriale che rende difficile o talvolta impossibile per le specie accedere alle risorse fondamentali per la loro sopravvivenza, inoltre limita o impedisce i movimenti dispersivi e migratori delle specie.
- Rischio di collisione: durante la fase di cantiere e quella di esercizio un impatto sulla fauna sarà dato dal rischio di collisione tra gli animali ed i mezzi d'opera e gli autoveicoli circolanti nelle aree interessate dal progetto proposto. Il rischio di collisione rappresenta un importante impatto sulle popolazioni animali locali (mortalità delle specie) ed inoltre rappresenta anche un elevato rischio per l'utente stradale.
- Dispersione di inquinanti, causa di inquinamento atmosferico, del suolo, dispersione di inquinanti chimici, inquinamento delle acque per dilavamento degli inquinanti, variazione del clima acustico e inquinamento luminoso. La dispersione di tali inquinanti ha un impatto sulla componente fauna in quanto altera la naturalità degli ambienti rendendoli meno ospitali per le specie, ma può presentare un impatto rilevante su alcune specie, come ad esempio gli anfibi e pesci, in caso di criticità elevate (es. sversamento di idrocarburi nel reticolo idrografico a seguito di incidenti). La variazione del clima acustico ha un impatto sulla componente considerata, in quanto rende inospitali le aree prossime alle sorgenti rumorose, influenzando il comportamento delle specie, alterando le varie fasi fenologiche, aumentando i fattori di stress, di rischio di predazione e di mortalità. L'impatto derivante dalla realizzazione della rete di illuminazione autostradale influirà sulla componente considerata determinando l'alterazione del ritmo biologico e riproduttivo di molte specie (es. lepidotteri, pesci, uccelli), interferendo con l'attività predatoria delle specie che cacciano di notte e modificando le rotte migratorie. Si dovrà pertanto in fase di redazione del progetto esecutivo fare riferimento alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso.

Ecosistemi

La realizzazione dell'opera in progetto può provocare interferenze sulle unità ecosistemiche alterando sia i fattori biotici che quelli abiotici.

Per quanto riguarda i componenti biotici (comunità vegetale e comunità animale) i potenziali impatti si possono riassumere nella frammentazione, processo che genera una progressiva riduzione della grana del mosaico ambientale e un aumento dell'isolamento degli elementi che lo costituiscono e viene internazionalmente riconosciuto come la causa prima della perdita di biodiversità.

Per quanto riguarda i componenti abiotici (suolo, acqua, aria, temperatura, luminosità) e comunità animale i potenziali impatti si possono così riassumere:

Inquinamento atmosferico: la presenza di mezzi d'opera in fase di cantierizzazione e del traffico in fase di esercizio comporteranno delle immissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e di polveri. Si determinerà quindi un'alterazione della qualità dell'aria che provocherà la diminuzione di produttività e del potenziale riproduttivo, l'accumulo degli inquinanti nelle piante e negli altri componenti dell'ecosistema, la morte o la diminuita vitalità dei consumatori che utilizzano tessuti con elevate concentrazioni di inquinanti, la diminuzione della diversità di specie, per alterazioni degli equilibri nei processi di competizione e mutualismo, rallentamento dei processi di decomposizione, ed infine alterazioni dei cicli biogeochimici.

Inquinamento del suolo e del sottosuolo: riduzione e alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo in relazione alle operazioni di scotico del terreno vegetale nelle aree interessate dalla realizzazione dell'opera.

Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, la presenza di mezzi d'opera e del traffico possono provocare dei fenomeni di inquinamento puntuale derivante da cause incidentali (sversamento di idrocarburi, utilizzo di materiale non conforme in fase di costruzione delle opere, ecc.).
Effetti derivanti dalla variazione del clima acustico (presenza di mezzi d'opera in fase di cantierizzazione e del traffico in fase d'esercizio). Tale variazione comporterà un disturbo delle comunità animali presenti nell'intorno dell'area interessata dal progetto proposto.

2.3.5 RUMORE E VIBRAZIONI

E' stato realizzato uno studio per la valutazione della componente rumore, che per quanto concerne l'individuazione e l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica ed i relativi limiti di riferimento acustici da rispettare è stato impostato secondo le disposizioni del DPR 30/03/2004 N. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare",.
E' stato utilizzato il modello di simulazione della propagazione delle onde sonore negli spazi esterni, il SoundPlan versione 6.5. per valutare le situazioni post-operam e le conseguenti azioni da intraprendere.
Elemento fondamentale per l'applicazione del modello, che consente di prevedere i livelli di pressione sonora post-operam fissata al 2031, è la conoscenza delle caratteristiche del traffico veicolare e del territorio Sono stati individuati i ricettori che sono stati impiegati come dati di input per la simulazione modellistica che ha consentito di determinare il livello equivalente di pressione sonora nel periodo diurno e notturno .
Per l'applicazione del modello è stato necessario introdurre una serie di dati di input quali:

- planimetria della zona, la cui estensione è in relazione al presumibile raggio d'influenza acustica dell'attività in progetto, in cui siano evidenziate le sorgenti sonore agenti;
- definizione su cartografia dei confini di pertinenza del progetto;
- destinazione d'uso delle aree attigue e la classificazione acustica delle stesse ove esistente;
- caratterizzazione della morfologia del sito (tipo di terreno, presenza di ostacoli naturali e/o artificiali;
- rete viaria esistente con relativi dati su entità e tipologia dei flussi di traffico veicolare;
- livelli di rumore esterni ante-operam in corrispondenza dei confini di pertinenza delle attività del progetto e degli insediamenti residenziali potenzialmente interessati; il descrittore deve essere il livello continuo equivalente espresso in dB(A) relativo all'opportuno periodo di riferimento.

E' stata inoltre effettuata la taratura del modello con un confronto tra i livelli sonori misurati sul campo e quelli stimati dal modello Nel modello di simulazione sono stati inseriti i dati di traffico raccolti durante le misure fonometriche settimanali, condotte in corrispondenza di 3 punti 2 sulla SP 350 e 1 sulla A22, e si è verificato che lo scarto quadratico medio dei livelli acustici continui equivalenti misurati durante la fase di monitoraggio settimanale e quelli simulati non eccedessero i 2 dB.
Dopo avere effettuato il censimento dei ricettori individuati entro una fascia di 250 m e dei ricettori sensibili entro i 500m, è stato individuato un unico ricettore sensibile, in Comune di Arsiero in Via Velo ad una distanza di 500m dall'infrastruttura in valutazione.
Per quanto concerne le zone al di fuori delle fasce di pertinenza acustica vengono applicati i limiti normativi del DPCM 01/03/1991 non avendo i comuni interessati un piano di zonizzazione acustica.
Lo scenario post-operam riporta il quadro acustico previsto in condizioni di pieno regime dell'autostrada A3 all'anno 2031 ed è rappresentato mediante mappe acustiche orizzontali, sezioni acustiche verticali e livelli acustici previsionali in corrispondenza di quei ricettori individuati con la simulazione modellistica.
Le mappe che riportano le simulazioni effettuate in condizioni ante-operam che post-operam indicano che si ha una modifica del clima caustico nelle condizioni di progetto, rispetto allo stato di fatto, con degli incrementi significativi in corrispondenza delle aree in cui il tracciato si snoda all'aperto.
I dati risultanti dallo sviluppo dei modelli hanno portato alla dimensionamento delle opere di mitigazione acustica costituite da barriere antirumore che permettono un abbattimento acustico soddisfacente.
Lo SIA rileva comunque che saranno necessarie delle indagini acustiche in fase di esercizio per verificare lì efficienza degli interventi previsti e l'eventuale necessità di metter in atto ulteriori misure di mitigazione .
Con le mitigazioni previste lo scenario post operam risulta rispettare i limiti normativi. Ciò nonostante vengono rilevate delle situazioni a rischio che necessitano di ulteriori approfondimenti nelle successive fasi di progettazione e in fase di esercizio; ad esempio al km 2+000 dove l'infrastruttura si sviluppa in trincea, al km 7+000 dove la A31 corre in mezzo costa, la mitigazione acustica è data dalla conformazione orografica e dalla interposizione di barriere alte 4 m ed infine in corrispondenza del km 9+000 e del km 10+000.

Per quanto concerne gli impatti acustici in fase di cantiere lo SIA rileva che sono generati soprattutto dalle lavorazioni degli scavi, demolizioni, movimenti di terra e lavorazioni, dal transito dei mezzi pesanti sia sulle piste di cantiere che sulla viabilità ordinaria.
Per valutare l'impatto acustico delle fasi di cantiere si è proceduto come segue:

- individuazione dell'ubicazione e tipologia dei cantieri presenti;
- individuazione degli impianti e i mezzi d'opera impiegati nelle attività di cantiere, selezione di quelli significativi in relazione alla loro emissione di rumore e caratterizzazione delle emissioni di rumore, in funzione del numero di macchinari presenti, sia in termini di livelli di potenza sonora dei singoli macchinari che di livelli equivalenti di potenza sonora;
- individuazione di tutti i ricettori presenti nelle aree limitrofe a quelle interessate dalle attività di cantiere e quindi potenzialmente impattati dal punto di vista acustico;
- determinazione, in base a valutazioni previsionali, dei livelli di immissione sonora prodotti dalle attività di cantiere in corrispondenza dei ricettori individuati;
- confronto dei livelli previsionali di immissione sonora prodotti dalle attività di cantiere in corrispondenza dei ricettori individuati, con i limiti normativi vigenti, e individuazione degli eventuali superamenti;
- previsione degli opportuni interventi di mitigazione acustica sui ricettori in corrispondenza dei quali sono previsti superamenti dei limiti normativi vigenti.

Sono state individuate le aree critiche nelle quali si rileva la presenza di ricettori acustici per i quali possono verificarsi dei superamenti dei limiti normativi per i quali necessitano delle azioni di mitigazione in fase di cantiere.
Mediante l'applicazione del software previsionale Soundplan vengono valutati gli incrementi di rumore conseguenti al traffico di mezzi pesanti di cantiere.
Sono stati costruiti attraverso l'applicazione del modello degli abachi che hanno permesso di correlare al numero di mezzi ed alla velocità di transito, i livelli degli impatti a distanze da 5 a 100 m.
Lo studio ha portato a concludere che nelle aree interessate dalla viabilità di cantiere il traffico dei mezzi di cantiere può determinare un peggioramento del clima acustico sui ricettori ubicati direttamente sulla viabilità di servizio; sarà pertanto necessario predisporre dei sistemi di schermatura acustica.
Analogamente per le lavorazioni in cantiere sarà necessario che nella programmazione delle attività di cantiere, venga previsto l'utilizzo di macchinari ed impianti con caratteristiche di minima rumorosità intrinseca.
E' previsti inoltre l'utilizzo di opere di mitigazione passiva quali l'utilizzo di barriere fonoassorbenti di altezza pari a 3 m costituite da pannelli modulari in calcestruzzo alleggerito con fibra di legno mineralizzato .
E' da rilevare che, per quanto riguarda gli impatti in fase di esercizio lo studio ha evidenziato che gli eventuali superamenti dei limiti normativi si possono verificare nelle aree in cui il tracciato si snoda all'aperto.
Le Alternative al tracciato T4, descritte nel quadro progettuale, determinano un notevole incremento dello sviluppo del tracciato in galleria e, conseguentemente, una diminuzione degli impatti per quanto concerne la componente rumore in fase di esercizio.

2.3.6 PAESAGGIO E BENI CULTURALI

Il paesaggio è "il territorio espressivo d'identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni". Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) "tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali".
È evidente che ciascuno è portato a guardare, e quindi ad intendere, il paesaggio a proprio modo, enfatizzando in particolare quegli aspetti che sono per sé più importanti. Questo tema, sul quale esistono intere pubblicazioni, è indiscutibilmente complesso, soprattutto con riferimento alla volontà di attribuire un valore e quindi valutare una sua eventuale "manomissione".
È stato analizzato il paesaggio interessato dal tracciato dell'autostrada in progetto al fine di individuare i possibili impatti che su di esso possono ricadere. Sono descritti i vasti ambiti di paesaggio in cui il territorio è suddiviso e i principali obiettivi che Trentino e Veneto per tali aree hanno individuato.

Lo Stato attuale del Paesaggio

Il territorio considerato presenta degli elementi comuni in tutta la sua estensione: è un ambito fortemente antropizzato, con insediamenti e colture agrarie soprattutto nelle valli, che conserva ampi spazi d'elevata naturalità prevalentemente posti sotto tutela.

Sono apprezzabili alcune particolarità emergenti, come i numerosi siti storici e i luoghi identitari della cultura locale.

Non sono rari, soprattutto in fondo valle, elementi di disturbo della bellezza paesaggistica locale, prevalentemente per gli insediamenti produttivi altamente visibili.

Centri urbani e paesaggio edificato tradizionale

Il sistema insediativo è considerato dai documenti di piano di particolare rilevanza, poiché comprende tutto ciò che nel corso dei secoli l'uomo ha realizzato per abitare e per produrre, adattandosi alle situazioni più diverse che il territorio offre. Lungo tutto il tracciato sono numerosi i centri urbani, di recente o antica formazione.

L'attenzione va posta in particolare sulla valutazione dell'impatto visivo dai centri abitati verso la nuova struttura, con approfondimenti ad hoc partendo dai principali punti panoramici situati nei pressi dei paesi dai quali i centri abitati stessi risultino visibili, così da verificare che quei "complessi monumentali", come le linee guida provinciali li identificano, non perdano quel loro valore, che è caratterizzato in particolare dall'omogeneità e dal loro inserimento armonioso nel contesto.

Paesaggio rurale

I paesaggi di carattere rurale costituiscono una porzione importante per l'equilibrio paesaggistico. Nei vari territori esistono casi in cui l'estensione dell'edificato è inferiore a quella delle aree rurali, altri in cui l'edificato è pari o superiore. Si tratta di zone per le quali l'attività agricola e il mantenimento del patrimonio naturale rappresentano un fondamentale ruolo per il mantenimento e il presidio della complessità naturale del territorio.

Un'area rurale assume un'importanza urbanistica nel momento in cui, ad esempio, si trova fra due centri vicini che tendono ad unirsi verso la viabilità che li congiunge, trasformandoli da compatti a lineari e privi di centro. Tale alterazione del modello tradizionale è un impoverimento del patrimonio paesaggistico, di conseguenza si pone attenzione a tutte le nuove strade che "sezionando un paesaggio rurale unitario possono determinare un quadro diverso facendo divenire alcuni spazi rurali pertinenze dell'urbanizzato e determinando per altri una separazione più marcata".

In relazione a queste aree, il rilevato e la trincea sono probabilmente le tipologie più impattanti dal punto di vista delle implicazioni urbanistiche citate, mentre il viadotto è l'opera più impattante dal punto di vista visivo.

Paesaggio boscato e ad elevata naturalità

L'importanza del bosco è legata principalmente al contributo alla biodiversità e alla tipicità del territorio montano locale. Prevalentemente entro questi ambiti si sviluppano le aree che formano la rete ecologica: nuclei quali le aree della Rete Natura 2000 (definita ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE); le stepping stone (aree naturali o seminaturali adeguate ai trasferimenti degli organismi); gli elementi puntiformi o a prevalente sviluppo lineare, quali siepi, filari, zone boscate, vegetazione arboreo□arbustiva perifluviale che, nel loro insieme, determinano "sistemi a naturalità diffusa" (PTCP Vicenza).

Per le zone boscate il maggior rischio è la frammentazione degli ambienti, con successiva riduzione della biodiversità degli stessi ed in certi casi anche della fruibilità e della riconoscibilità da parte dell'uomo. Nel territorio interessato queste aree coprono quasi interamente l'area di studio, perciò è inevitabile una loro alterazione in qualunque punto in cui verrà realizzata l'infrastruttura fuori galleria.

Paesaggio fluviale

Fiumi e torrenti sono oggetto di "vincolo paesaggistico – corsi d'acqua" ai sensi del D. Lgs 42/2004. Sono senza dubbio gli elementi del territorio che presentano i perimetri più articolati, coincidendo con i tracciati dei corsi d'acqua, e interessando aree relativamente strette ma che si estendono in lunghezza per molti chilometri. Sono tra gli elementi che più connotano l'identità di un territorio e ne incrementano la biodiversità.

Le intersezioni tra l'infrastruttura e le aste sono quasi esclusivamente su viadotto, elemento di massima alterazione dell'integrità paesaggistica, sia per gli aspetti geomorfologici che per quelli percettivi, per l'installazione fisica dell'opera e per l'effetto di trasformazione scenografica del contesto.
L'infrastruttura concorre a modificare l'assetto naturalistico, vegetazionale e morfologico, oltre che lo skyline del contesto. Data la loro particolare conformazione il tracciato della nuova autostrada li intercetta in più punti.

Siti e aree di pregio storico e testimoniale: ville, manufatti, archeologie, luoghi identitari della Grande Guerra
La dimensione testimoniale e identitaria è fondamentale per il paesaggio. Nell'area di studio sono presenti diversi manufatti di pregio architettonico, artistico o storico, tutelati dagli strumenti di Pianificazione (esempio Chiesa di S.Agata, S.Giorgio, Oratoria di Villa Valmarana) e luoghi fortemente identitari.
Per la valorizzazione di questi elementi è fondamentale mantenerne l'integrità, accrescendone la riconoscibilità dal contesto in cui sono inseriti.

Metodologia di valutazione
La valutazione paesaggistica della nuova infrastruttura stradale è stata effettuata attraverso l'ausilio dell'analisi multicriteriale dei diversi criteri estrapolati dalle classi appena descritte, che risulta un valido strumento di supporto alla decisione. Tale metodo prevede di determinare i criteri rilevanti dal punto di vista paesaggistico per la decisione e di assegnare a questi dei pesi appropriati. L'analisi multicriteriale permette pertanto di considerare diversi criteri di valutazione, spesso in conflitto tra loro, per i quali si usano unità di misura diverse. Nel corso dell'analisi i criteri (sia qualitativi che quantitativi) vengono trasformati in punteggi normalizzati.
In questo caso si è provveduto a dividere l'infrastruttura stradale in 29 tratti omogenei e a considerare ciascuno di questi come singolo elemento oggetto di valutazione paesaggistica: ciascun tratto misura circa 1500 - 2000 m e presenta caratteristiche costruttive simili. Tale suddivisione ha permesso di isolare completamente le porzioni prevalentemente in viadotto, in trincea, in rilevato o misti dai tratti in galleria, che dal punto di vista paesaggistico producono una ridotta interferenza.
Sono quindi stati definiti i criteri di valutazione paesaggistica che considerano sia gli impatti diretti (quelli che si verificano in un'area molto prossima all'infrastruttura di progetto) che indiretti (quelle interferenze che le singole porzioni autostradali possono determinare sulla riconoscibilità dei luoghi su scala territoriale).
Per la valutazione dei diretti si è ricorso alle prescrizioni normative, laddove disponibili, o a valori comunemente utilizzati nelle analisi, mentre per quelli indiretti è stata articolata un'analisi di intervisibilità.
Per completezza dell'analisi, lo stesso procedimento è stato applicato ai cantieri previsti per la fase di edificazione della struttura: si possono pertanto considerare gli impatti complessivi dovuti alla fase di cantierizzazione e a quella di esercizio effettivo.

2.3.7 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

2.3.7.1. Ambiente idrico

Impatti in fase di cantiere e di esercizio
Il territorio attraversato dalla nuova autostrada può essere suddiviso in due macro bacini idrografici, la parte del Veneto ricadente all'interno del Bacino del Torrente Astico e la parte del Trentino ricade all'interno del Bacino del Fiume Adige.
Gli impatti individuati nella Valle del Torrente Astico sono stati classificati come medi. Dal punto di vista morfologico gli impatti previsti sono legati alle artificializzazioni delle sezioni nei pressi degli attraversamenti per garantire una maggiore stabilità planimetrica dell'alveo, all'inserimento di protezioni spondali in corrispondenza di alcune curve e di deviazioni dell'alveo di magra in corrispondenza del viadotto Posta n.1 (Torrente Astico).
Dal punto di vista idraulico sono stati individuati i seguenti impatti: modifiche sul regime idrico dovute ad artificializzazioni e deviazioni, attraversamenti realizzati con pile o altri manufatti (per la maggior parte solo nelle aree golenali e non in alveo), incremento delle portate di acqua dovuto agli scarichi di acqua dalle piattaforme, erosioni che possono essere provocate dagli scarichi provenienti dai versanti.

Gli impatti sulla componente ambientale possono essere generati dagli scarichi delle acque di piattaforma se non depurati e dagli ampi impalcati che possono avere impatti sulla vegetazione e la fauna, seppur contenuti.
Si segnala inoltre un'interferenza con le acque di falda determinata dalla realizzazione delle opere di fondazioni profonde necessarie per i viadotti. Tale interferenza risulta importante in quanto la conoide fluviale costituisce un acquifero pressoché continuo e solo localmente compartimentato, pertanto l'eventuale immissione di inquinanti in questa zona potrebbe determinare la loro diffusione in molti dei livelli idrici.
L'impatto indotto dalla realizzazione dei pali potrà essere ridotto evitando l'utilizzo di fanghi bentonitici o polimerici per il sostegno degli scavi.

2.3.7.2 Ambiente idrico sotterraneo

Impatti in fase di cantiere e di esercizio
Lo scavo di una galleria può interferire con condizioni idrogeologiche della roccia nell'intorno dello scavo stesso. La conseguenza diretta si traduce in venute d'acqua in calotta, dalle pareti, dal fondo e dal fronte di scavo. La presenza di acqua sotterranea può portare alla necessità di prevedere opere di stabilizzazione e impermeabilizzazione impegnative e costose.
I rischi potenziali connessi alla realizzazione delle gallerie sono: il drenaggio della falda in corrispondenza del fronte e del cavo non rivestito, la diminuzione o interruzione delle portate alle sorgenti, la riduzione dei deflussi nei corsi d'acqua minori e l'inquinamento della risorsa.
Anche la realizzazione delle fondazioni indirette per le opere all'aperto può comportare degli impatti quali: l'inquinamento della falda per l'impiego di fanghi bentonitici o miscele cementizie durante la fase di realizzazione e l'interferenza con il deflusso della falda.

Interventi mitigativi
- Fase di cantiere

Gli interventi mitigativi mirano a raggiungere la condizione di compatibilità della domanda con l'attuale uso ed utenza ed inoltre sono rivolti al riutilizzo della risorsa idrica attraverso azioni di risparmio idrico.
L'emungimento di acque non potabili per usi di cantiere verrà realizzato dalla prima falda, le trivellazioni infatti avranno profondità ridotte. Gli interventi di mitigazione connessi al prelievo consistono nel monitoraggio del prelievo, in quanto ogni pozzo verrà dotato di misuratore di portata e contatore dei volumi pompati, verranno eseguite saltuarie analisi sulla qualità delle acque, nel contenimento dei consumi. Nel recupero delle acque, le acque dei lavaggi e quelle provenienti dalle fosse di decantazione potranno essere immesse nel ciclo produttivo e/o utilizzate per eventuali impianti antincendio.
La domanda idrica potabile sarà soddisfatta realizzando collegamenti agli acquedotti pubblici, gli interventi mitigativi sono relativi al controllo dei consumi.
L'acqua di lavorazione destinata alla realizzazione delle opere d'arte sarà prelevata dai corsi d'acqua superficiali. Gli interventi mitigativi riguardano il contenimento dei consumi attraverso un uso razionale e attraverso la realizzazione di un sistema di prelievo e distribuzione che riduca al minimo gli sprechi, predisposizione di vasche di contenimento per il riutilizzo della risorsa e la compatibilità dei prelievi da fiumi, torrenti, rii naturali e canali di scolo con i deflussi stagionali e con la pratica irrigua.
- Rilasci di acque e reflui

Gli scarichi verranno realizzati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.152/2006 e degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e di quelli di qualità per acque con specifica destinazione.
- Attività lungo i tratti operativi

Le mitigazioni sul sistema idrico superficiale sono rivolte a ridurre le perturbazioni dei regimi di deflusso, nonché l'inquinamento delle acque di fiumi e canali; le mitigazioni sul sistema delle acque profonde sono invece rivolte a preservare la falda da contatti con le acque di lavorazione.
Le mitigazioni sono così riassumibili nel controllo delle acque usate sul tracciato, attraverso la raccolta e smaltimento dei reflui presso i centri di depurazione, nella realizzazione di getti in calcestruzzo, che avverrà senza l'utilizzo di additivi bentonitici, mentre si adotteranno additivi polimerici.
Inoltre durante la posa delle pavimentazioni bituminose la movimentazione del materiale avverrà solamente sul nastro del tracciato con controllo delle operazioni di lavaggio dei mezzi e materiali e con totale recupero delle emulsioni e bitumi non utilizzati e le deviazioni di canali necessarie per la costruzione degli attraversamenti avverranno con ripristino totale dello stato dei luoghi ed accompagnati dall'esecuzione di

interventi di sistemazione spondale e del fondo rivolti al miglioramento dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interferiti.

- Attività su suoli permeabili

In tutte le aree ove i suoli sono permeabili verranno predisposte pavimentazioni impermeabili per il contenimento delle possibili infiltrazioni di acque di lavorazione. Si potenzierà il riutilizzo delle acque ed i cantieri saranno ubicati lontano da aree di affioramento della falda, aree umide e fontanili. Nel caso di interferenze dirette con le falde si provvederà ad evitare il mescolamento delle acque, creando sistemi adeguati di confinamento temporaneo o permanente della falda senza che tali operazioni danneggino lo stato dell'acquifero e gli emungimenti già attivi.

- Attività nei cantieri

Le azioni di mitigazione sono connesse alla raccolta delle acque reflue in rete fognaria di cantiere ed invio alla rete di fognatura pubblica (in alternativa potranno essere adottati sistemi di depurazione con impianti a fanghi attivi o di altro tipo), alla predisposizione di vasche di lavaggio degli pneumatici e carrozzerie dei mezzi operativi all'interno di tutti i cantieri; le acque saranno poi depurate in vasche di decantazione, allo stoccaggio e smaltimento di idrocarburi, oli additivi e materiali inquinanti e alla realizzazione di pavimentazioni impermeabili nelle aree destinate a depositi ed a parcheggio di mezzi operativi per la raccolta e la depurazione delle acque di lavaggio e di scorrimento superficiale di tali zone.

- Attività in aree fluviali.

La costruzione di alcuni viadotti sul torrente Astico richiede di operare in alveo. I cantieri in ambiti fluviali non avranno depositi interni ai territori d'alveo e golena per evitarne il coinvolgimento durante la propagazione delle piene.

La costruzione dei ponti sul Astico "Piovene", "Molino" e "Ciechi"avviene senza interferenze con i deflussi in quanto le spalle sono esterne all'alveo e l'attraversamento avviene con unica campata; il viadotto sul Astico "Settecà" ha invece una pila in alveo quindi sarà necessario prevedere una tura provvisoria o una piccola deviazione temporanea del corso d'acqua.

Tutti gli altri ponti hanno pile esterne all'alveo di magra ed alcune pile in golena, interessate dai deflussi di piena. Non essendo previste pile nell'alveo di magra le operazioni costruttive necessiteranno di ridotte opere di deviazione temporanea realizzate con arginature e savanelle a protezione delle aree di getto.

Gli interventi in alveo, in golena e nei canali dovranno garantire il mantenimento della vita acquatica attraverso lo spostamento della fauna ittica e con la riduzione dell'impatto sulla morfologia dei luoghi onde evitare il danneggiamento di tane e ripari. Le opere mitigative saranno funzionali a ridurre l'impatto sui luoghi e le eventuali successive deformazioni dovute alla realizzazione delle nuove opere e pertanto sono previsti interventi di stabilizzazione del fondo e delle scarpate fluviali e/o arginali, interventi di miglioramento dei deflussi con eventuali allargamenti delle sezioni d'alveo, sistemazioni delle aree golenali ed eventuali ristrutturazioni di manufatti esistenti al fine di recuperarne la stabilità e la funzionalità, costruzione di opere trasversali e longitudinali quali soglie, briglie, pennelli e scogliere rivolti alla stabilizzazione del fondo ed il controllo dei deflussi.

Viene inoltre interdetto l'uso della bentonite nella realizzazione dei pozzi di fondazione, adottando solo additivi polimerici e non verranno realizzati depositi permanenti di materiali inerti, cementi, additivi, materiali ferrosi ecc. all'interno dei territori golenali, soprattutto durante le stagioni umide.

- Attività sui canali

Gli attraversamenti dei canali di medie e piccole dimensioni avvengono con la costruzione di manufatti scatolari o tombini che saranno realizzati ortogonalmente al tracciato, pertanto spesso saranno deviati i canali agli imbocchi e sbocchi. Gli interventi mitigativi riguardano principalmente la realizzazione di deviazioni con sezioni idrauliche uguali o maggiori a quelle naturali del copro idrico ed in grado di contenere le portate massime d'esercizio indicate dagli enti gestori, la ricostituzione delle fasce ripariali arboree ed arbustive laddove queste vengono eliminate per la costruzione del solido stradale.

- Fase di esercizio

Nella fase di esercizio la nuova infrastruttura genererà due problemi connessi a questo comparto ambientale: quelli legati alla sicurezza di traffico e quelli legati al territorio.

La sicurezza stradale dovrà essere garantita favorendo una rapida evacuazione delle acque meteoriche dalla piattaforma. Gli interventi mitigativi si concentrano nella realizzazione di una rete fognaria separata per acque di prima pioggia e sversamenti accidentali, di impianti di trattamento depurativo delle acque di prima pioggia e di vasche volano, naturali od artificiali, per la laminazione delle acque meteoriche di dilavamento.

2.3.7.3 Suolo e sottosuolo

Impatti in fase di cantiere e di esercizio

Gli impatti potenziali indotti dall'infrastruttura su questa componente ambientale sono riconducibili essenzialmente a due categorie: interferenze di tipo fisico-meccanico e fisico-chimico.

Gli impatti del primo tipo sono quelli che determinano una situazione di accelerazione e/o riattivazione dei processi erosivi e morfo-evolutivi, dovuti principalmente all'attraversamento o sviluppo in corrispondenza di aree a rischio frana di pareti a forte acclività e all'attraversamento di conoidi di deiezione o aree di accumulo detritico.

Le interazioni di tipo fisico-chimico determinano un'alterazione della qualità del suolo dovuto alla diffusione di elementi inquinanti o per via aerea o per mezzo di acque sporche di cantiere e sversamenti accidentali.

- Attraversamento o sviluppo in corrispondenza di aree a rischio frana e di pareti a forte acclività

L'intersezione del tracciato di progetto con aree caratterizzate dalla presenza di dissesti geomorfologici, potrebbe favorire o riattivare un movimento franoso, determinando in tal modo un elemento di rischio potenziale.

- Attraversamento conoidi di deiezione e aree di accumulo detritico

Le tratte in cui vengono lambiti o intercettati conoidi di deiezione o zone caratterizzate da con notevole spessore di coltre detritica sono considerate aree critiche in quanto la possibile riprofilatura di scarpate potrebbe innescare movimenti gravitativi.

- Aree interessate dagli imbocchi delle gallerie e/o scavi e trincee

La realizzazione di opere di consolidamento per la zona di imbocco delle gallerie e nei tratti di tracciato in trincea può determinare squilibri geomorfologici ed idrologici dell'area interessata, infatti potrebbero causare un ringiovanimento dei processi morfo-evolutivi dei versanti interessati, con conseguente accelerazione dei processi erosivi.

- Diffusione di inquinanti

Dal punto di vista fisico-chimico gli impatti possono essere determinati dalla diffusione di inquinanti sul suolo sia per via aerea (metalli pesanti) sia per mezzo di acque sporche di cantiere e sversamenti accidentali in fase di cantiere e in fase di esercizio. Nel primo caso la dispersione aerea interessa le due fasce laterali, parallele all'asse stradale, per una larghezza massima mediamente pari a 50 m, oltre tale limite la percentuale di elementi inquinanti diventa trascurabile.

La possibilità di sversamenti accidentali di liquidi inquinanti sul manto stradale rappresenta uno dei maggiori fattori di inquinamento della casistica.

Si deve tentare di escludere qualsiasi fenomeno di sversamento accidentale e/o sistematico, tenendo presente che le acque di piattaforma contengono sostanze inquinanti legate all'usura del manto stradale e all'accumulo di residui dovuti alla combustione ed alle perdite d'olio. Per tali motivi le acque di piattaforma non devono essere disperse direttamente sul suolo e tantomeno nei corsi d'acqua senza preventivo trattamento, cercando di salvaguardare al massimo, oltre che il suolo, le falde acquifere del sottosuolo. Lo smaltimento delle acque di piattaforma può essere consentito tramite sistemi chiusi.

Gli approfondimenti geologici, eseguiti in sede di progettazione preliminare, hanno inoltre evidenziato le seguenti criticità geologiche:

- presenza di numerose dislocazioni tettoniche fra cui la faglia di Posina e, lungo la parte occidentale della galleria in condizioni di elevata copertura, la faglia della val di Gola;
- elevate coperture (sino ad oltre 1.400 m), che rendono difficile un'attendibile ricostruzione stratigrafica in profondità limitando l'acquisizione di dati geognostici;
- limitata distanza dal lago di Lavarone.

Misure di mitigazione in fase di cantiere e in fase di esercizio

- Aree a rischio frana e di pareti a forte acclività

Il proponente dichiara che ricorrerà ad opere di stabilizzazione tramite interventi di ingegneria naturalistica per il consolidamento di aree soggette a movimenti franosi.

Gli interventi eseguibili per affrontare la caduta dei massi possono essere tendenzialmente attivi o passivi.

Tra quelli attivi rientrano la demolizione delle masse di rocce instabili, la chiodatura e iniezione di pareti rocciose. Tra quelli passivi reti metalliche armate e non, barriere paramassi costituite da pannelli di rete di acciaio sostenuti da strutture in acciaio ancorate e tirantate al suolo.

- Conoidi di deiezione e aree di accumulo detritico

Gli interventi adottati per impedire l'innesco di fenomeni gravitativi in una conoide o in aree caratterizzate da spessori elevati della coltre detritica riguardano la regimazione idraulica delle acque superficiali e il ripopolamento vegetazionale dei versanti. Possono essere previste le medesime tecniche di ingegneria naturalistica utilizzate per il risanamento dei movimenti franosi corticali.

- Aree interessate dagli imbocchi delle gallerie e/o da scavi e trincee

Per la stabilizzazione dei versanti potrebbe essere opportuno realizzare piantumazioni, fascinate vive, viminate e palizzate vive, o altri interventi di stabilizzazione. Per la realizzazione degli imbocchi delle gallerie è prevista la messa in opere di fossi di guardia sommitali che consentano il regolare deflusso delle acque verso valle.
Per gli scavi in trincea è prevista la realizzazione di un fosso di guardia posto perimetralmente allo scavo in maniera tale da convogliare le acque di ruscellamento al di fuori della trincea.

- Diffusione di inquinanti

Lo smaltimento delle acque di piattaforma sarà consentito tramite raccolta ed allontanamento mediante unità di depurazione (sistema chiuso).
E' previsto lo studio di dispositivi atti a bloccare il deflusso dei liquidi nocivi verso le aree circostanti o comunque a mantenerli in piattaforma nel caso di sversamenti accidentali.

2.3.7.4 Paesaggio e siti di pregio storico testimoniale

Alcune misure di compensazione degli impatti paesaggistici possono consistere in progetti di rinverdimento di cave prossime alle strutture o di creazione di ponti verdi di attraversamento per mantenere ad un tempo una schermatura visiva e il mantenimento dei corridoi ecologici.
Le mitigazioni possono prevedere delle schermature con macchie di cespugli e specie arboree autoctone da mantenere (anche con potature) ad una altezza tale da schermare le strutture ma da non impedire la vista delle montagne dai centri urbani e dai punti di maggior visibilità. Si può pensare inoltre ad un migliore inserimento nel paesaggio con la realizzazione di tetti verdi sulle strutture atti alla mimetizzazione e eventuali gallerie artificiali ed interramenti delle porzioni fuori terra.
Per quanto attiene agli impatti sui beni di pregio storico e testimoniale, più che le opere mitigative potrà l'adozione dell'alternativa presentata dal Proponente per il tratto iniziale in Comune di Cogollo del Cengio dopo il viadotto Piovene, che prevede un lungo tratto in galleria, togliendo qualsiasi impatto visivo alla chiesetta di Sant'Agata, e lo spostamento del tracciato in sinistra Astico, eliminando il lungo rilevato in fregio alla zona industriale di Velo, l'area di servizio ed il viadotto di scavalcamento della SP 350 e dell'Astico stesso. In tale modo si potrebbe depotenziare il forte impatto visivo che si avrebbe dalla frazione di San Giorgio, sede dell'omonima Chiesa, dell'infrastruttura come concepita nel Progetto Preliminare.

2.3.7.5 Vegetazione, flora ed ecosistemi

Vegetazione
Gli interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione proposti sono riconducibili a: interventi lineari di mascheramento/spartitraffico, interventi areali di inserimento paesaggistico, interventi areali di naturalizzazione (potenziamento vegetazionale), interventi areali multifunzionali imbocchi gallerie, aree umide di laminazione e fitodepurazione.
Gli interventi di ricucitura sono riconducibili ad interventi di potenziamento del contesto pedemontano-versante e interventi di potenziamento vegetazionale del sistema fluviale.
Gli interventi per la sistemazione delle aree di cantiere sono riconducibili a: interventi per la mitigazione dei cantieri realizzando siepi arboreo-arbustive da posizionare sulle dune di terreno vegetale poste lungo i perimetri delle stesse, interventi di ripristino in fase post operam o di fine cantierizzazione (questi interventi interessano tutte le aree e le piste di cantiere che a fine lavori dovranno essere restituite agli usi originari del suolo, generalmente agricolo).
Dopo la realizzazione di misure di mitigazione, gli impatti residui saranno rappresentati dal consumo di risorsa considerata lungo il tratto autostradale al quale non sarà possibile sopperire tramite mitigazioni ma eventualmente tramite compensazioni, e dalle emissioni in atmosfera di inquinanti e polveri derivanti dal traffico autostradale.

Fauna
Gli interventi di equilibrio ecologico individuati sono rappresentati da opere di deframmentazione che siano in grado di garantire la mobilità della fauna sul territorio e di non innescare fenomeni di isolamento delle popolazioni. Per questo motivo, si è cercato di sfruttare le opportunità presenti nel progetto e le condizioni ambientali di inserimento dell'opera, predisponendo lungo il tracciato dei manufatti destinati al passaggio della fauna e valorizzando i varchi già presenti come le aree sottese ai viadotti, i canali di derivazione, ecc.
Si prevede la realizzazione di una recinzione provvisoria in fase di cantiere per impedire l'accesso agli animali e scongiurare così rischi di collisione tra animale e mezzi d'opera.
Si prevede inoltre di applicare sulle barriere antirumore appositi adesivi raffiguranti la sagoma di uccelli con lo scopo di evitarne la collisione durante il volo.
Durante i lavori di realizzazione del tratto autostradale si dovranno prevedere alcune misure da osservare al fine di ridurre il rischio di collisione e di disturbo degli animali presenti nell'intorno dell'area di intervento, che si possono così riassumere:
Realizzare delle piste di cantiere dotate di una buona visibilità, in modo tale da permettere agli autisti di vedere con congruo anticipo la presenza di animali sulla sede stradale;
Mantenere una velocità contenuta nelle fasi di trasferimento da un luogo di lavoro all'altro, ottenendo in questo modo il duplice scopo di ridurre lo spazio di frenata in caso di presenza di animali sulla sede stradale.
Per quanto riguarda il rischio di sversamento di sostanze inquinanti sul suolo e all'interno del reticolo idrografico in fase di cantiere si dovranno prevedere delle modalità operative che consentano di limitare le possibilità di collisione tra mezzi circolanti nei luoghi di lavoro, indichino le procedure da seguire in caso di incidenti e localizzino le aree di manutenzione e rifornimento dei mezzi in zone impermeabilizzate.
In fase di esercizio le acque di prima pioggia verranno raccolte e convogliate in apposite aree umide di laminazione e di fitodepurazione.
Dal punto di vista del contenimento della variazione del clima acustico in fase di cantiere i mezzi d'opera utilizzati dovranno essere a norma con le attuali disposizioni vigenti in campo di emissioni acustiche. Dovrà inoltre essere effettuata una costante manutenzione della viabilità di cantiere e mantenuta una velocità ridotta durante gli spostamenti.
In fase di esercizio il posizionamento di barriere antirumore e la realizzazione di quinte arboree lungo il perimetro del sedime autostradale e all'imboccatura delle gallerie contribuirà a mitigare l'effetto considerato sulla componente faunistica

Ecosistemi
Gli interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione, gli interventi di ricucitura, quelli di sistemazione delle aree di cantiere e quelli di equilibrio ecologico contribuiranno a mitigare gli impatti derivanti dalla realizzazione della nuova infrastruttura sulla componente considerata, ed in modo particolare sulla vegetazione e sulle comunità animali, con la creazione di nuovi corridoi ecologici con fasce vegetali strutturate, di stepping-zone con nuclei di aree boscate di protezione, con la riqualificazione ecologica dei corsi d'acqua e con la creazione di passaggi faunistici.
Gli stessi interventi per la realizzazione delle opere a verde di mitigazione di inserimento paesaggistico avranno una funzione di filtro sulla riduzione degli inquinamenti di natura atmosferica ed acustica.
Gli interventi mitigativi, tuttavia, non porteranno una completa eliminazione degli impatti sull'ambiente, gli impatti residui saranno soprattutto l'inquinamento acustico e inquinamento atmosferico legati al traffico.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

I siti più vicini alla zona d'intervento e le rispettive distanze, come indicato nello S.I.A., risultano essere:

- SIC/ZPS IT3210040 "Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine, distante circa 800 m;
- SIC IT32200036 "Altopiano dei sette comuni", distante circa 2600 m;
- IT3120121 "Carbonare", distante circa 560 m;
- IT3120078 "Torbiera Echen", distante circa 2200 m;

- IT3120018 "Scanuppia", distante circa 1800 m.

A tale riguardo, si evidenzia che il Proponente ha trasmesso una relazione di screening di incidenza, in cui si escludono effetti significati negativi sui siti di Rete Natura 2000 considerati.

Tale relazione è stata esaminata dai competenti Uffici dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale, che hanno redatto la relazione istruttoria n. 125/2012 in data 17 luglio 2012, con cui si dichiara la conformità alla D.G.R.V. 3173 del 10.10.2006 e si esprime parere istruttorio favorevole allo Screening con le seguenti prescrizioni:

1. di provvedere alla Valutazione dell'Incidenza dell'intera progettazione definitiva alla luce delle varianti tracciato 1A "Cogollo del Cencio", tracciato 2 "Pedemonte – Lastebasse" e/o di qualsiasi altra variante che si rendesse necessaria, da effettuarsi ai sensi della vigente normativa regionale in materia e delle considerazioni sopra riportate;

2. di acquisire le informazioni su vegetazione, fauna e flora conformemente alle specifiche tecniche di cui alle DD.GG.RR. n. 1066/06 e n. 4426/06, che costituirà parte integrante dello studio di cui al punto precedente.

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

- nota trasmessa dal Servizio Forestale Regionale, acquisita con prot. n. 186721 del 04/05/2012;

- nota trasmessa dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, acquisita con prot. n. 230730 del 18/05/2012;

- nota trasmessa dal Sig. Giovanni Brunello, acquisita con prot. n. 273488 del 12/06/2012;

- nota trasmessa dal Sig. Massimo Nicoletti, acquisita con prot. n. 277587 del 14/06/2012;

- nota trasmessa dal Comune di Velo d'Astico (VI), acquisita con prot. n. 284479 del 19/06/2012;

- nota trasmessa da WWF Italia, acquisita con prot. n. 315041 del 17/07/2012;

- nota trasmessa dalla società "Sipeg S.r.l.", acquisita con prot. n. 323488 del 12/07/2012;

- nota trasmessa dalla società "Betonrossi S.p.A.", acquisita con prot. n. 323616 del 12/07/2012;

- nota trasmessa da Confindustria Vicenza, acquisita con prot. n. 324330 del 13/07/2012;

- nota trasmessa dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto prot. n. 324664 del 13/07/2012, acquisita dall'UC V.I.A. in data 17/07/2012;

- nota trasmessa dalla ditta "Gemmo Livio e Figli Srl", acquisita con prot. n. 329297 del 17/07/2012;

- nota trasmessa dalla società "Metallurgica Siderforge Srl", acquisita con prot. n. 332546 del 18/07/2012.

Tutte le osservazioni ed i pareri pervenuti, oltre ai contributi offerti dai vari uffici regionali competenti in materia ambientale durante gli incontri tecnici svolti, sono stati considerati in sede di istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle relative prescrizioni e raccomandazioni.

Vengono di seguito riportate le controdeduzioni puntuali alle osservazioni pervenute da parte del Proponente e le considerazioni della Commissione V.I.A.

1 – Osservazioni

	Ente / Privati	Osservazioni	Controdeduzioni Proponente	Considerazioni Commissione V.I.A.
1.	Sig. Giovanni Brunello	Impatto area di servizio, casello, rilevato e tracciato spostato da Cogollo a Velo d'Astico	Proposta di adozione di tracciato alternativo Alternativa 1A di Cogollo	L'Alternativa 1A di Cogollo elimina gli impatti segnalati.
2.	Abitanti della frazione San Giorgio di Velo d'Astico – Sig. Massimo Nicoletti	Fortissimo impatto del rilevato, dell'area di servizio di Velo d'Astico e dell'infrastruttura	Proposta di adozione di tracciato alternativo Alternativa 1A di Cogollo	L'Alternativa 1A di Cogollo elimina gli impatti segnalati.
3.	Comune di Velo d'Astico	Spostamento area di servizio di Velo, spostamento del tracciato.	Proposta di adozione di tracciato alternativo Alternativa 1A di Cogollo	L'Alternativa 1A di Cogollo elimina gli impatti segnalati.
4.	WWF Italia	Le osservazioni contengono un'ampia e articolata analisi che verte sia sugli aspetti programmatori e pianificatori che sugli aspetti ambientali, evidenziando criticità in merito alla realizzazione dell'opera.		Trattasi in prevalenza di principi generali normalmente alla base della progettazione di grandi opere infrastrutturali strategiche, considerati e approfonditi nel corso dell'istruttoria tecnica.
5.	Sipeg S.r.l.	Potenziale interferenza con le attività della cava "La Marogna".		La nuova alternativa Pedemonte ridisegna completamente lo svincolo di Valle dell'Astico, tenendo conto del mantenimento dell'operatività delle ditte in essa operanti e spostando l'impianto di trattamento previsto.
6.	Betonrossi S.p.A.	Potenziale interferenza con le attività della cava "La Marogna".		La nuova alternativa Pedemonte ridisegna completamente lo svincolo di Valle dell'Astico, tenendo conto del mantenimento dell'operatività delle ditte in essa operanti e spostando l'impianto di trattamento previsto.
7.	Confindustria Vicenza	Parere favorevole sull'utilità dell'opera e per le positive ricadute economiche. Inoltre vengono richiamate le osservazioni di Gemmo Livio e Figli, Metallurgica Siderforge Srl, Sipeg Srl e Betonrossi Spa.		Vedi osservazioni già controdedotte.
8.	Ditta Gemmo Livio	Intersezione tra SP 350		L'Altenativa 1A di

	&Figli	ed A 31 in corrispondenza della zona industriale. Incompatibilità con l'accesso alla fabbrica.		Cogollo elimina l'incompatibilità segnalata
9.	Metallurgia Siderforge Srl	Spostamento del tracciato.		L'Altenativa 1A di Cogollo elimina l'incompatibilità segnalata

2 – Pareri

	Ente	**Osservazioni**	**Controdeduzioni Proponente**	**Considerazioni Commissione V.I.A.**
1.	Servizio Forestale Regionale	Riduzione di 14 ha della superficie boscata in Prov. Di Vicenza		Recepita e oggetto di prescrizione.
2.	Direzione Urbanistica e Paesaggio Regione Veneto	Adozione Alternativa 1 A Cogollo		Recepita e oggetto di prescrizione.
		Soluzione ad arco Viadotto Piovene		Recepita e oggetto di prescrizione.
		Impatto soluzione casello Valle dell'Astico (concept Astico)		Valutata ma non condivisa per la particolarità dell'ambiente di cava nel quale viene inserita la proposta progettuale.
		Barriere verdi e fono assorbenti		Recepita e oggetto di prescrizione.
		Guard rail in legno		Non applicabile perché al momento non sono disponibili sul mercato barriere in classe H3 ed H4.
3.	Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione	Interferenze con sorgenti, perimetrazione PAI, T. Astico, Valanghe	Relazione con risposte puntuali illustrate nell'incontro del 12 giugno 2012; Alternativa 1A di Cogollo per l'interferenza con il bacino di laminazione.	Controdeduzioni acquisite tra la documentazione progettuale di cui fanno parte integrante per l'espressione del parere.

5. CONCLUSIONI

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico lo Studio Impatto Ambientale esamina in modo esaustivo gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, vigenti ed afferenti all'area d'intervento.
Per quanto attiene al Quadro Progettuale, si rileva che il Progetto e lo S.I.A. sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito ed in conformità alle vigenti normative che regolano la materia.
In particolare le caratteristiche geometriche e funzionali adottate per la progettazione preliminare dell'infrastruttura stradale, risultano essere in linea con le direttive impartite dal D.M. 5.11.2001 e dal D.M. 22.04.2004 e con le linee guida Anas per la progettazione e realizzazione della sicurezza nelle gallerie stradali in osservanza al DLGS 264/06, che a sua volta recepisce la Direttiva Europea 2004/54/CE.
Per quanto attiene poi all'andamento della strada rispetto allo stato dei luoghi attraversati, la Commissione riporta, nelle prescrizioni allegate al presente parere, una serie d'indicazioni scaturite dalla presentazione da parte del Proponente di alternative di tracciato conseguenti alle osservazioni pervenute ed alle valutazioni della Commissione stessa a seguito del sopralluogo effettuato il 22 maggio 2012.

In particolare sono da preferire l'Alternativa 1 A di Cogollo, perché meglio risolve le molteplici criticità individuate nel primo tratto dell'infrastruttura, e l'Alternativa Pedemonte, che sostituisce una galleria al lungo parallelismo tra l'autostrada ed il Torrente Astico previsto nel tracciato T4 del Progetto preliminare.
Il tracciato è previsto per gran parte in galleria e, con le Alternative prescritte, si arriva ad una lunghezza del percorso in sotterraneo di circa 31.185 km, pari a quasi l'82 % dell'intero tracciato, riducendo drasticamente all'origine l'interferenza con il paesaggio.
I tratti all'aperto sommano a 4.334 km, circa l'11%, mentre quelli in viadotto 2.550 km, circa il 7%.
Gli elaborati progettuali che compongono il Progetto Preliminare risultano essere, infine, sviluppati secondi le disposizioni contenute nel Nuovo Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010.
Il Quadro Ambientale ha preso in considerazione tutte le dovute componenti ambientali ed è stato sviluppato secondo quanto previsto dalle norme specifiche in materia.
In particolare è emerso che le principali problematiche evidenziate sono dovute agli impatti afferenti alle componenti del rumore e dell'atmosfera generati dall'infrastruttura sui ricettori esistenti e prossimi al tracciato.
Tali impatti saranno sicuramente esaltati nella fase di cantiere e, ove possibile, mitigati da schermature o procedure di lavoro adeguate. A tale riguardo in fase di cantiere dovrà essere fatto un attento monitoraggio delle emissioni di rumore, per poter predisporre in caso di mancato rispetto delle previsioni delle ulteriori azioni mitigative. Nelle prescrizioni, poi, sono state inserite sia nel Piano di Cantierizzazione sia nella parte specifica relativa alle gallerie, condizioni di mitigazione e monitoraggio ante e post-operam che contribuiranno governare le nuove condizioni qualitative della vallata.
Altra componente sensibile è risultata essere quella del paesaggio nella quale, per la parte di tracciato all'aperto, integrando la qualità architettonica dell'infrastruttura con gli interventi di mitigazione ambientale proposti si può affermare che l'opera, pur causando alcune inevitabili modificazioni del paesaggio, appare ambientalmente compatibile.
Si evidenzia, peraltro, che l'opera è stata concepita anche come opportunità per ricostruire ambiente e paesaggio in quegli ambiti depauperati da cave attive o dismesse e, quindi, per generare anche ricadute positive e durevoli sul territorio.
L'ambiente idrico, il suolo e sottosuolo sono ambienti per i quali si è espressa l'Autorità di Bacino competente, stimolando la redazione di un documento integrativo da parte del Proponente che, acquisito tra la documentazione progettuale, ha fornito delucidazioni esaustive e motivazioni alle variante introdotte.
Relativamente ai movimenti di materia, la previsione, anche nel tratto veneto di lunghi tratti di galleria, ha evidenziato la problematica del notevole esubero del materiale scavato rispetto alle quantità necessarie all'opera stessa. A tal proposito il Promotore ha analizzato il tema del riutilizzo di tale materiale, individuando come recapito finale una serie di opere comprese nell'elenco della "Legge Obiettivo" e/o siti per il deposito temporaneo, accompagnando l'esame con una distinta analitica dei siti e delle Ditte disponibili al ritiro. Tale distinta dovrà essere adeguata ai nuovi valori di materiale in esubero conseguenti alle Alternative di tracciato oggetto del presente Parere.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del Vice-Presidente e dell'Arch. Cristiano Paro (componente esperto della Commissione), esprime all'unanimità

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI

A. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

B. Il Progetto Definitivo dovrà sviluppare la soluzione progettuale di cui ai tracciati contenuti nella documentazione integrativa trasmessa in data 6 luglio 2012 prot 319919 acquisita dall'UC VIA in data 11 luglio 2012 e denominati Ambito Progettuale: Alternativa 1 "Cogollo del Cengio" Planimetrie schematica Opzione A Tav 1, 2 e 3 Progressivo 09 02 01 001 00 ed Alternativa 2 "Pedemonte" Planimetria schematica Tav 1 Progressivo 09 03 01 001 00

C. Per le fasi di cantiere e di primo esercizio (primi due anni dall'apertura al traffico) un piano di monitoraggio periodico della qualità dell'aria con riferimento agli inquinanti atmosferici CO e NOx, presso i nuclei abitati e singoli edifici adibiti a civile abitazione a distanza non superiore a 250 m dal margine esterno della piattaforma autostradale. Le misure, condivise con ARPAV, dovranno valutare i livelli esistenti con le attività di cantiere/esercizio in atto e per quanto possibile valutarne il loro contributo. In caso di valutato/stimato contributo significativo (eccedente il 5% del limite corrispondente della qualità dell'aria short term), si procederà anche con campagne di misura delle polveri (PM_{10}).

D. In fase di progettazione definitiva il Proponente dovrà:

1. recepire, per quanto attiene al tracciato, gli indirizzi generali così come illustrati nelle presenti prescrizioni;
2. dare la preferenza per il viadotto Piovene alla soluzione ad arco in unica campata in sostituzione del previsto ponte a travi orizzontali e pile verticali, per un miglior inserimento dell'intervento oltre che il rispetto degli obiettivi di qualità paesaggistica previsti nell'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC;
3. effettuare un approfondito studio geologico, idrogeologico e geotecnico, con prove sperimentali in situ (sondaggi e prove penetrometriche, indagini geosismiche ed altro) e di laboratorio, rapportati alla tipologia di opera e di intervento, ai fini di una corretta e puntuale valutazione dei parametri stratigrafici, idrogeologici e geotecnici, lungo tutto il tracciato in rilevato, in trincea ed in viadotto, con particolare dettaglio ai tratti ove sono previste le opere d'arte, tenendo inoltre conto del grado di sismicità dell'area e di possibili fenomeni di amplificazione sismica locale attraverso prove sismiche specifiche e misurazione di velocità di propagazione;
4. effettuare, in corrispondenza delle fasce interessate dai tracciati in galleria naturale, un accurato e dettagliato studio geomeccanico e geofisico dei differenti ammassi rocciosi per determinarne le principali proprietà meccaniche dei litotipi presenti nelle varie tratte, al fine di predisporre le modalità di avanzamento (sistemi di scavo, armamento, rivestimento, consolidamento ed impermeabilizzazione) adeguati ai caratteri strutturali della roccia ed al quadro tensionale locale che insiste in corrispondenza della fascia di intervento ed aree limitrofe eventualmente interessate da possibili interferenze; lo studio dovrà utilizzare mezzi di esplorazione sperimentali (sismica, sondaggi, etc.) al fine di consentire previsioni adeguate;
5. effettuare, nelle fasce interessate dai tracciati in galleria naturale, un accurato e dettagliato studio idrogeologico che consenta di aggiornare con maggiore dettaglio i modelli idrogeologici in corrispondenza delle diverse gallerie, estesi per un intorno significativo, atto a prevedere eventuali venute d'acqua in galleria (diffuse o puntuali) e di permettere le stime delle portate; particolare attenzione dovrà essere rivolta alla verifica di circolazioni di tipo carsico che possano essere intercettate dagli scavi;
6. prevedere nei casi di possibili venute d'acqua all'interno delle gallerie, la predisposizione di adeguate strutture atte all'evacuazione e allo scarico o di tecniche alternative quali

l'impermeabilizzazione e la consolidazione preliminare dei tratti che presentano questo tipo di criticità;

7. effettuare, nelle fasce interessate dai tracciati in galleria naturale, un accurato censimento delle sorgenti poste tra l'alveo del T. Astico e la quota della livelletta della galleria. I dati raccolti saranno utilizzati per la taratura del modello idrogeologico di cui alla prescrizione n. D.4, così da individuare eventuali interferenze con la circolazione idrica collegata alle emergenze sorgentifere individuate;
8. predisporre un dettagliato piano di monitoraggio delle sorgenti, che preveda misure periodiche delle portate e del chimismo, ante operam, durante la costruzione delle gallerie e post-operam. I dati raccolti dovranno essere utilizzati per l'aggiornamento dei modelli idrogeologici di cui alla prescrizione D4;
9. verificare attentamente, lungo le fasce interessate dai tracciati in galleria naturale, la stabilità delle scarpate agli imbocchi principali e quelle soprastanti le vallette laterali, in ordine ad eventuali frane di crollo o altri fenomeni di origine gravitativa, prevedendo e predisponendo opere di disgaggio e di stabilizzazione ed eventuali monitoraggi;
10. in ordine al trasporto solido ed ai deflussi, verificare attentamente l'effetto delle opere d'arte previste nell'alveo dell'Astico e dei relativi affluenti;
11. verificare l'interferenza dei rilevati e delle strutture di sostegno delle opere d'arte previste nell'alveo del Fiume Astico e dei relativi affluenti, mediante un modello idraulico di calcolo e verifica con un tempo di ritorno di 200 anni;
12. realizzare un modello bidimensionale al fine di verificare e valutare attentamente possibili fenomeni di erosione in corrispondenza delle pile delle opere d'arte di attraversamento del Fiume Astico e dei relativi affluenti, ed eventualmente individuare e dimensionare le opere di consolidamento;
13. definire in modo puntuale le opere idrauliche, il loro dimensionamento, modalità di rilascio delle acque della piattaforma stradale e le misure di salvaguardia e compensative nella rete idrografica dell'Astico in accordo con la competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, in merito alla compatibilità idraulica di cui alla D.G.R.V. n° 2948/2009 (con tempi di ritorno non inferiori a 50 anni), e predisporre adeguati sistemi di controllo in corrispondenza degli scarichi nella rete pubblica. Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni contenute nel P.T.A. approvato con Deliberazione del C.R. n° 105 del 5.11.2009, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 39;
14. in ordine ai bacini di accumulo e laminazione, prevedere che le acque riversate non si disperdano in falda; si dovrà quindi provvedere alla loro impermeabilizzazione; inoltre le acque di scarico delle vasche dovranno rispettare i limiti qualitativi imposti dalla specifica normativa;
15. prevedere un sistema di chiusura delle vasche di laminazione, analogo e contemporaneo alla paratoia di intercettazione "onda nera", in modo da isolare il sistema vasca a lemma – vasca di fitodepurazione dal sistema idrografico superficiale fino al ripristino manuale delle condizioni di funzionamento normale dell'impianto di trattamento;
16. prevedere nei bacini di fitodepurazione una miscellanea di piante acquatiche, radicate e galleggianti, e contornare il bacino con salici e/o pioppo bianco, curando in modo particolare l'impermeabilità del fondo e la possibilità di immissione esterna d'acqua per evitare il prosciugamento del bacino nei periodi siccitosi;
17. verificare le interferenze del tracciato stradale con i perimetri delle proprietà al fine di salvaguardarne quanto più possibile l'integrità e la funzionalità; dovrà, inoltre, essere sempre garantita l'accessibilità ai fondi e la continuità della rete idrica naturale;
18. tener conto della presenza dei sottoservizi e dell'eventualità di possibili ampliamenti degli stessi;

19. prevedere nella realizzazione delle fondazioni profonde per il sostegno delle opere d'arte principali, accorgimenti idonei a contenere la dispersione delle miscele utilizzate, prevedendo anche l'utilizzo di bacini di decantazione a tenuta stagna prima dell'allontanamento finale;
20. prevedere, in corrispondenza dei Caselli, aree di parcheggio scambiatori idoneamente attrezzate e predisposte per una dotazione minima di almeno 30 posti auto;
21. in ordine alla componente rumore:
    - prevedere idonee barriere acustiche su tutti i tratti ove il modello e le misure post operam indichino la probabilità del superamento dei limiti; nel merito nelle zone di particolare impatto e di rilevante valenza ambientale, le barriere dovranno essere realizzate in modo tale da conseguire un appropriato inserimento paesaggistico;
    - rispettare integralmente, nella predisposizione del Piano di Mitigazione sul rumore, il dettato della normativa vigente indipendentemente dall'altezza degli edifici;
22. prevedere, nel rispetto della L.R. 52/78 – Legge forestale – le misure compensative in essa previste ed il ripristino della vegetazione con l'impiego di specie autoctone e non allergeniche, al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette), da concordare con il Servizio Forestale Regionale;
23. prevedere ove possibile, barriere fisiche e filtri naturali, per esempio impiegando vegetazione arbustiva, tra i punti di emissione (acustica ed atmosferica) ed i bersagli sensibili;
24. assicurare corridoi protetti di attraversamento per la fauna, in numero e dimensioni adeguate anche per specie di grandi dimensioni, da concordare con l'Ufficio provinciale competente;
25. sviluppare un dettagliato piano di utilizzo / deposito temporaneo in attesa di utilizzo del materiale di scavo;
26. data l'evidente origine naturale della maggior parte dei terreni interessati da attività di movimentazione lungo il corridoio di progetto, il detentore delle Terre e Rocce da scavo provvederà a concordare con ARPAV la definizione di un set minimo di parametri da determinare per la caratterizzazione dei materiali, così da limitare i costi di indagine e relativi tempi di analisi. Il protocollo dovrà inoltre individuare le procedure operative da applicare nei casi di sospetta contaminazione dei terreni oggetto di scavo e riporto per la costruzione dell'infrastruttura.
27. Le analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni e delle rocce dovranno essere effettuate da laboratori certificati.
28. Redigere un dettagliato Piano di Cantierizzazione che preveda:
    - la collocazione di tutte le aree logistiche, gestionali e temporali per le attività di cantiere, indicando inoltre le aree destinate al deposito temporaneo del materiale di scavo risultante dalle varianti di tracciato introdotte;
    - Durante le fasi di cantiere il monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante campionature ed analisi periodiche da concordare con il Servizio Pesca della Provincia di Vicenza;
    - la valutazione delle immissioni di rumore prevedendo la realizzazione, ove necessario, di idonee barriere fonoassorbenti provvisionali;
    - la specificazione della quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione e di drenaggio per l'aggottamento della falda, delle acque di lavaggio dei piazzali, delle acque di prima pioggia, per ciascuna delle aree di cantiere, con particolare attenzione ai tratti adiacenti e più prossimi ad aree tutelate o di ambito fluviale;
    - l'adozioni di adeguati sistemi in grado di evitare fenomeni di intorbidamento delle acque dei corsi d'acqua naturali;
    - la predisposizione di uno studio preliminare, da trasformare nella fase esecutiva in

Piano operativo, per la ricomposizione, sistemazione e gestione delle aree di cantiere di pertinenza dell'infrastruttura autostradale, concordando con il Servizio Forestale della Provincia di Vicenza l'intervento di riqualificazione vegetale mediante reimpianto arboreo arbustivo delle entità preventivamente sottratte durante le lavorazioni e mediante individui legnosi autoctoni di certa provenienza e purezza forniti da vivai specializzati;

- la realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione e collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dei cantieri ed il loro convogliamento in appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, con particolare attenzione agli sversamenti accidentali;
- l'utilizzo di mezzi di cantiere e di mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere omologati e rispondenti alla normativa più recente – almeno euro 4 - per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico;
- la realizzazione, per ogni uscita dei mezzi operativi dalle area di cantiere, di un sistema chiuso di lavaggio delle ruote;
- la stabilizzazione delle piste di cantiere, anche con leganti, qualora il transito degli automezzi provochi un eccessivo sollevamento di polveri nell'atmosfera;
- la continuità delle viabilità secondarie interessate ed interferite.

Il Piano di Cantierizzazione dovrà essere correlato di specifiche procedure e istruzioni operative per gli addetti da concordare con A.R.P.A.V. e da trasmettere anche a Comuni e Province. Tale Piano sarà comprensivo, inoltre, di un programma di informazione e formazione del personale operante per la salvaguardia delle componenti ambientali e naturalistiche durante la realizzazione dell'opera, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti e gestire correttamente eventuali situazioni di emergenza ambientale;

29. Relativamente alle gallerie

    a. il pieno rispetto delle "Linee Guida ANAS per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali", vigenti alla data di redazione delle fasi successive del progetto;

    b. per tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1,0 km (per ogni canna in caso di gallerie sdoppiate per direzione):

        - la ventilazione forzata tramite ventilatori di estrazione o acceleratori in volta che consentano la regolazione bidirezionale della ventilazione longitudinale, per meglio gestire in sicurezza eventuali situazioni di emergenza. Essi devono essere realizzati in acciaio inox AISI 316L, o equivalente, resistenti ad una temperatura di 400°C per almeno 2 ore. I sistemi connessi, quali la rete elettrica e i sistemi di controllo, dovranno garantire la stessa resistenza;
        - la redazione di un piano di manutenzione dell'intero sistema di ventilazione e depolverazione, compresi i vari sensori di misura. Per questi ultimi deve essere previsto anche un piano di taratura periodica;
        - l'installazione, oltre ai rilevatori di fumo, di sistemi di monitoraggio in continuo di CO, NO2, polveri (opacimetri) e sistemi di misura della velocità dell'aria, così intervallati: per le gallerie fino a 2 km di lunghezza, uno a metà lunghezza; per gallerie di lunghezza superiore a 2 km, a circa 1 km; per la galleria di valico, a distanza di circa 2 km, assicurando una congrua distanza dalle stazioni di trattamento dell'aria. Deve essere prevista la registrazione delle misure e la conservazione dei dati per almeno un anno.

    c. Deve essere previsto un idoneo trattamento di depolverazione dell'aria estratta dalle gallerie durante la fase di scavo, mediante filtrazione meccanica (filtri a maniche/a cartucce) o mediante filtri elettrostatici.

d. Per la galleria di valico (per ogni canna):

- almeno tre stazioni di trattamento, ad una distanza dall'ingresso che tengano conto del carico previsionale di inquinanti in relazione alla distanza di ingresso e della pendenza longitudinale del tracciato stradale; orientativamente: la 1ª stazione dopo circa 5 km dall'ingresso, la 2ª dopo circa 10 km e la 3ª a non più di 1 km dall'uscita della galleria. Per consentire le operazioni di manutenzione, per il tempo strettamente necessario, potranno essere mantenute in esercizio solo due stazioni. La manutenzione ordinaria sarà comunque programmata nei periodi di basso traffico;
- sistemi di visualizzazione dei livelli degli inquinanti, mediante scala di colori (verde, giallo, rosso), in almeno 3 punti, di cui uno in prossimità dell'uscita, dopo l'ultima stazione di trattamento;
- il blocco immediato dell'ingresso di veicoli, attraverso l'attivazione di semafori in corrispondenza all'ingresso, in caso di fermata del sistema di ventilazione estrazione o di trattamento dell'aria, ad es. a causa di black-out elettrico. La segnalazione deve essere ripetuta prima del casello autostradale precedente, in modo da obbligare i veicoli ad uscire dall'autostrada.
- il collaudo della galleria per la verifica dell'efficienza dei sistemi di trattamento dell'aria nelle varie fasi di esercizio dovrà avvenire: prima dell'apertura, nella prima fase di esercizio e successivamente durante l'esercizio nelle condizioni più gravose previste dal progetto. Devono essere verificate le portate di aria trattate, le velocità di aria in galleria (misurate e/o calcolate), le concentrazioni massime degli inquinanti misurate nelle varie postazioni fisse e l'efficienza del sistema di trattamento (concentrazioni in ingresso e in uscita e la portata misurata);
- la portata di aria sottoposta a trattamento (portata di progetto) non sia inferiore a due terzi dell'intera portata di aria estratta (portata di ventilazione). Il sistema di trattamento deve prevedere la depolverazione dell'aria con un rendimento minimo del 90%. In caso di rendimento inferiore dovrà comunque essere garantita la stessa efficacia di trattamento aumentando la portata dell'aria trattata. Potranno essere utilizzati filtri elettrostatici, o filtri a maniche/cartucce. Le singole unità di trattamento dovranno essere corredate di sistemi di misura di temperatura, perdita di carico e concentrazione di polvere dell'aria trattata. Dovranno essere previsti sistemi di allerta/allarme in caso di fuori range;
- concentrazioni massime consentite (tempo di mediazione 15 minuti) rilevate in ciascuna stazione di misura:
    - CO: 50 ppm (70 ppm traffico congestionato)
    - NO_2: 0,4 ppm (1 ppm traffico congestionato)
    - Coefficiente di estinzione: 0,005 m^{-1} (0,007 m^{-1} traffico congestionato)

  I livelli di traffico congestionato sono consentiti per una durata massima di 2 h/giorno; sono esclusi i periodi dovuti ad incidenti. La galleria deve essere chiusa al traffico quando, con riferimento al tempo di mediazione di 15 minti, il valore di CO supera 200 ppm e il coefficiente di estinzione supera 0,009 m^{-1}.
  Il livello massimo degli inquinanti in galleria deve, inoltre, rispettare i valori guida vigenti stabiliti dalla PIARC (World Road Association).
- l'installazione di contatori del numero di automezzi in transito, dotati di sistemi di registrazione e di elaborazione dati su base oraria. Se possibile distinguendo i veicoli pesanti da quelli leggeri.
- l'installazione di un portale termico per i veicoli pesanti in ingresso a ciascuna canna, al fine di impedire l'ingresso dei veicoli surriscaldati.

E. Il Proponente, sempre nella fase di progettazione definitiva, dovrà redigere e rendere operativo un Piano di Monitoraggio Ambientale, predisposto secondo le Linee Guida della Commissione Speciale VIA, in particolare per l'individuazione dei recettori sensibili direttamente o indirettamente interferiti dall'opera (abitazioni, aree di interesse naturalistico, beni culturali o paesaggistici). Il monitoraggio, riferito alle componenti ambientali: acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo, aria, agenti fisici (rumore e vibrazioni) vegetazione, fauna e paesaggio, (habitat, habitat di specie e specie del sito interessato e dei corridoi ecologici intersecati) dovrà essere considerato nella situazione ante, in corso e post opera, e dovrà essere esteso anche alla viabilità complementare ed alle aree interessate dagli svincoli, nelle condizioni di traffico più gravose e considerando gli impatti cumulativi. Il monitoraggio ambientale sarà esteso anche al controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi e rumori in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore. Il suddetto Piano dettaglierà la tipologia, la frequenza e la durata dei controlli ambientali, e sarà funzionale alla verifica dei principali impatti ambientali diretti e indiretti indotti dall'opera, alla verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione previste e alla individuazione di eventuali azioni di risanamento che si potranno rendere necessarie. I risultati del piano di monitoraggio dovranno essere raccolti ed elaborati in una relazione periodica, in cui dovranno essere evidenziati il miglioramento o il peggioramento della qualità ambientale per singola matrice al progredire della realizzazione dell'opera e nella fase di esercizio. Il Piano di monitoraggio e l'articolazione funzionale e temporale della relazione periodica dovranno essere sottoposti ad A.R.P.A.V. Gli esiti del monitoraggio e le relazioni periodiche dovranno essere trasmessi con la frequenza concordata ai Comuni interessati, Province ed A.R.P.A.V.. Il Proponente è tenuto inoltre a segnalare alla Autorità competente (Provincia, Comune, A.R.P.A.V. e U.L.S.S.) ogni eventuale superamento dei limiti indicati dalla normativa vigente entro 24 ore dal rilevamento.

F. Tutte le aree interessate temporaneamente a vario titolo dall'infrastruttura di progetto, con particolare attenzione a quelle di cantiere e/o di stoccaggio provvisorio del materiale di scavo, dovranno essere ripristinate nello stato originario al termine dei lavori.

G. Le operazioni di scavo dovranno essere preventivamente concordate con la competente Soprintendenza Archeologica, prevedendo un adeguato Piano di Indagine Geoarcheologica a mezzo di saggi preliminari (sondaggi, carotaggi, trincee, e cosi via).

H. Venga previsto durante l'esecuzione dei lavori il posizionamento di strumenti di misura in corrispondenza dei fabbricati presenti entro una fascia di 30 m dall'infrastruttura, o superiore nel caso di opere particolarmente impattanti, per monitorare movimenti e cedimenti e valutare tempestivamente eventuali interventi e misure da adottare.

I. Venga redatto per la fase di esercizio un Piano di Sicurezza Generale ed un Piano di Intervento Specifico, concordato con ARPAV, in caso di incidenti che coinvolgano mezzi con prodotti infiammabili/tossici od inquinanti con particolare attenzione per quest'ultimo, all'impatto sulla componente idrica e sul suolo, inoltre, tale Piano, comprensivo di procedure operative e istruzioni, dovrà essere trasmesso ai Comuni e Provincia.

J. In concomitanza alla nuova progettazione adeguata alle Alternative 1A di Cogollo e Alternativa 2 di Pedemonte, dovrà essere presentata la Valutazione di Incidenza Ambientale, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, relativa al nuovo tracciato completa delle informazioni su vegetazione, fauna e flora conformemente alle specifiche tecniche di cui alle DD.GG.RR. n. 1066/06 e n. 4426/06.

K. Tutti gli oneri da sostenere per la verifica degli adempimenti conseguenti alle prescrizioni allegate al parere, con particolare riferimento ai Piani dei Monitoraggi Ambientale, sono posti a carico del Proponente e dovranno essere, altresì, evidenziati nel Quadro Economico del Progetto Definitivo.

RACCOMANDAZIONI

1. Deve essere garantita la prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, preferendo l'uso della tecnologia a Led nei corpi illuminanti.

2. Concordare con le Amministrazioni comunali competenti la viabilità in fase di cantiere, mettendo in atto deviazioni, obblighi e tutte le misure idonee ad impegnare al minimo la viabilità locale anche realizzando, quando possibile, piste di cantiere sul futuro tracciato autostradale.

3. In fase progettazione esecutiva, nel Piano di manutenzione dell'Opera, dovranno essere previste le modalità e la periodicità degli interventi per il mantenimento in efficienza dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Visto: Il Vicepresidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno vistati n. 1159 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1656 del 7 agosto 2012

Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 39) //Vincolate.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte.

Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014, approvato con L.R. 6 aprile 2012, n. 14 (pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 10 aprile 2012), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per tal motivo non contemplati dal documento medesimo.

I fondi in questione e gli interventi che con essi verranno finanziati sono i seguenti:

• € 1.722.280,35=, di cui ai DM n. 11121 e n. 11124 del 22/05/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla nota prot. n. 330491 del 17/07/2012 della Direzione Agroambiente, derivano dall'assegnazione di risorse statali per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori per specie, razza o tipo genetico - anno 2012;

• € 1.157.349,99=, di cui al DM n. 4623 del 6/07/2012 del Ministero dell'Interno, alla Convenzione di Sovvenzione del 23/07/2012 tra il Ministero dell'Interno e la Regione del Veneto e alla nota prot. n. 344560 del 25/07/2012 dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, derivano dall'assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse comunitarie e statali per la realizzazione del progetto "CIVIS II - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri".

Vista la richiesta pervenuta con le note prot. n. 219683 del 14/05/2012 e prot. n. 322603 del 12/07/2012 del Commissario Straordinario per il recupero Territoriale/Ambientale e la nota prot. n. 335408 del 19/07/2012 della Segreteria Regionale per l'Ambiente si rende necessario procedere all'istituzione di un nuovo capitolo di entrata 100627/E "Trasferimento fondi dal Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3621/2007 per la realizzazione di interventi di salvaguardia ambientale del bacino del Lusenzo nella laguna di Venezia (Ordinanza n. 3621 del 18/10/2007 - Accordo di Programma del 28/07/2009)" allocandolo all'UPB (E0088) "Trasferimenti in conto capitale per interventi a seguito di eventi calamitosi", Titolo IV, e di attribuirlo alla Direzione Progetto Venezia. Inoltre, si rende necessario procedere all'istituzione di un nuovo capitolo di uscita 101751/U "Interventi per la salvaguardia ambientale del bacino del Lusenzo nella laguna di Venezia (Ordinanza n. 3621 del 18/10/2007 - Accordo di Programma del 28/07/2009)")", collegato al succitato capitolo di entrata, allocandolo all'UPB (U0113) "Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna", Funzione obiettivo "Salvaguardia di Venezia e della sua laguna", e di attribuirlo alla stessa direzione.

Vista la richiesta pervenuta con le note prot. n. 295680 del 26/06/2012 e prot. n. 335479 del 19/07/2012 dell'U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistate dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012, si rende necessario procedere all'istituzione di un nuovo capitolo di entrata 100628/E "Proventi derivanti dal contributo annuale alle spese per l'accreditamento dei provider nell'ambito del «Programma regionale d'educazione continua in medicina (ECM)» (Accordo Stato-Regioni del 1/08/2007, n. 168 - Accordo Stato-Regioni del 5/11/2009, n. 192)" allocandolo all'UPB (E0147) "Altri introiti", Titolo III, e di attribuirlo all'U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR. Inoltre, si rende necessario procedere all'istituzione di un nuovo capitolo di uscita 101752/U "Programmazione, verifica e controllo delle attività formative nell'ambito del «Programma regionale d'Educazione Continua in Medicina (ECM)» (Accordo Stato-Regioni del 1/08/2007, n. 168 - Accordo Stato-Regioni del 5/11/2009, n. 192)", collegato al succitato capitolo di entrata, allocandolo all'UPB (U0140) "Obiettivi di piano per la sanità", Funzione obiettivo "Tutela della salute", e di attribuirlo alla stessa struttura.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;

Vista la D.G.R. n. 599 del 17 aprile 2012, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001)";

Vista la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2012, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2012";

Vista la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto “Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)”;

Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 la variazione secondo quanto riportato dagli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1656 del 7 agosto 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 100577	ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIVIS-CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI" (CONVENZIONE DEL 13/09/2011 - CONVENZIONE DEL 23/07/2012)	+868.012,49	+868.012,49	0,00	0,00
Upb: E0032	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMUNITARI				
Centro di Responsabilità:	U.P. FLUSSI MIGRATORI				
Cap. 100578	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIVIS-CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI" (CONVENZIONE DEL 13/09/2011 - CONVENZIONE DEL 23/07/2012)	+289.337,50	+289.337,50	0,00	0,00
Upb: E0106	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI GENERICI				
Centro di Responsabilità:	U.P. FLUSSI MIGRATORI				
Cap. 100591	ASSEGNAZIONE STATALE PER ATTIVITÀ INERENTI I CONTROLLI FUNZIONALI SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ALLEVATORI PER SPECIE, RAZZA O TIPO GENETICO (D.LGS. 04/06/1997, N. 143 - INTESA DEL 22/09/2011, N. 193)	+1.722.280,35	+1.722.280,35	0,00	0,00
Upb: E0018	TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE AGROAMBIENTE				
Cap. 100627 (CNI)	TRASFERIMENTO FONDI DAL COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. N. 3621/2007 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA (ORDINANZA N. 3621 DEL 18/10/2007 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 28/07/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00
Upb: E0088	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1656 del 7 agosto 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 100628 (CNI)	PROVENTI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO ANNUALE ALLE SPESE PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA REGIONALE D'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)" (ACCORDO STATO-REGIONI DEL 01/08/2007, N. 168 - ACCORDO STATO-REGIONI DEL 05/11/2009, N. 192)	0,00	0,00	0,00	0,00
Upb: E0147	ALTRI INTROITI				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
	SALDO ENTRATA	**+2.879.630,34**	**+2.879.630,34**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1656 del 7 agosto 2012

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	+2.011.617,85	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
Cap. 101642	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIVIS-CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI" - QUOTA COMUNITARIA (CONVENZIONE DEL 13/09/2011 - CONVENZIONE DEL 23/07/2012)	+868.012,49	+868.012,49	0,00	0,00
Upb: U0164	IMMIGRAZIONE				
Centro di Responsabilità:	U.P. FLUSSI MIGRATORI				
Cap. 101643	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIVIS-CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI" - QUOTA STATALE (CONVENZIONE DEL 13/09/2011 - CONVENZIONE DEL 23/07/2012)	+289.337,50	0,00	0,00	0,00
Upb: U0164	IMMIGRAZIONE				
Centro di Responsabilità:	U.P. FLUSSI MIGRATORI				
Cap. 101668	ATTIVITÀ INERENTI I CONTROLLI FUNZIONALI SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ALLEVATORI PER SPECIE, RAZZA O TIPO GENETICO (D.LGS. 04/06/1997, N. 143 - INTESA DEL 22/09/2011, N. 193)	+1.722.280,35	0,00	0,00	0,00
Upb: U0031	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE AGROAMBIENTE				
Cap. 101751 (CNI)	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA (ORDINANZA N. 3621 DEL 18/10/2007 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 28/07/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1656 del 7 agosto 2012

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 101752 (CNI)	PROGRAMMAZIONE, VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA REGIONALE D'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)" (ACCORDO STATO-REGIONI DEL 01/08/2007, N. 168 - ACCORDO STATO-REGIONI DEL 05/11/2009, N. 192)	0,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0140	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
	SALDO USCITA	**+2.879.630,34**	**+2.879.630,34**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1657 del 7 agosto 2012

Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 14. (Provvedimento di variazione n. 40) // Competenza/Cassa.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Pertanto si procede ad una variazione compensativa come di seguito richiesto:

• con nota prot. n. 309938 del 4/07/2012 della Direzione Difesa del Suolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 56.500,00= dal capitolo 101665/U e rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 052002/U e 052023/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Tutela del territorio" (F0013);

• con nota prot. n. 341809 del 24/07/2012 e n. 348709 del 27/07/2012 della Direzione Infrastrutture, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 830.000,00= dal capitolo 045324/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 045322/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Mobilità regionale" (F0018);

A norma dell'articolo 9 della vigente legge di contabilità, vengono inoltre apportate modifiche alla ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2012, come di seguito richiesto:

• con nota prot. n. 323572 del 12/07/2012, debitamente vistata dal GSA (come da D.G.R. 1102 del 12/06/2012) e nota prot. n. 323552 del 12/07/2012, in seguito rettificata con nota prot. n. 346138 del 26/07/2012, della U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 731.394,00= dal capitolo 060059/U e rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 060047/U e 060107/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0140);

• con nota prot. n. 333593 del 18/07/2012 della U.P. Foreste e Parchi, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 18.500,00= dal capitolo 051056/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 051058/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0101);

• con nota prot. n. 346534 del 26/07/2012 della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 396.814,51= dal capitolo 100980/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 005126/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0021);

L'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 14 del 6 aprile 2012 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014) prevede che: "…la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39."

A seguito delle richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 328969 del 17/07/2012 della Direzione Relazioni Internazionali;
- nota prot. n. 340296 del 24/07/2012 della U.P. Foreste e Parchi;
- nota prot. n. 347639 del 27/07/2012 della Direzione Lavori Pubblici;
- nota prot. n. 351221 del 30/07/2012 della Segreteria per la Sanità;
- nota prot. n. 354269 del 1/08/2012 della Direzione Mobilità;
- nota prot. n. 354273 del 1/08/2012 della Direzione Mobilità;

si procede a dar corso alle relative variazioni compensative di cassa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;

Vista la D.G.R. n. 599 del 17 aprile 2012, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001)";

Vista la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2012, ad oggetto “Direttive per la gestione del bilancio 2012”;
Vista la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto “Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)”;
Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 le variazioni di competenza e cassa secondo quanto riportato dall’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2012 secondo quanto riportato dall’allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1657 del 7 agosto 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 013050	PIANIFICAZIONE FORESTALE (ART. 23, ART. 35, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+14.766,35	0,00	0,00
Upb: U0095	RISORSE FORESTALI				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 044021	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA (ARTT.89, 94, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	-89.560,50	0,00	0,00
Upb: U0211	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 045110	SPESE PER MANUTENZIONE DI OPERE DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE E SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI CANTIERI-OFFICINA E DEGLI IMPIANTI RICADENTI SULLE LINEE NAVIGABILI INTERREGIONALI (L.R. 10/08/1979, N. 50)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
Upb: U0138	LOGISTICA SISTEMA IDROVIARIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 045322	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI (ART.4, L.R. 28/01/1982, N. 8)	+830.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 045324	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARCHEGGI (ART.3, L. 24/03/1989, N. 122)	-830.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0137	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA VIABILITA'				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 045738	INFORMAZIONE ALL'UTENZA SULLE DIVERSE FORME DI MOBILITÀ (ART.27, L.R. 09/02/2001, N. 5)	0,00	+8.000,00	0,00	0,00
Upb: U0125	STUDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1657 del 7 agosto 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 052002	MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N. 52)	+2.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 052023	SPESE PER GLI INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA TRASFERITI ALLA COMPETENZA REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N. 52 - ARTT.89,94, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	+54.500,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 061444	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI (L.R. 09/08/1988, N. 42)	0,00	-149.700,00	0,00	0,00
Upb: U0002	GIUNTA REGIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Cap. 070012	SPESE PER LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA (L.R. 30/12/1987, N. 62)	0,00	-1.621,89	0,00	0,00
Upb: U0242	PARI OPPORTUNITA'				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Cap. 070017	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE (L.R. 16/12/1999, N. 55)	0,00	+84.819,16	0,00	0,00
Upb: U0013	DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Cap. 070092	MASTER EUROPEO IN DIRITTI E DEMOCRATIZZAZIONE (L.R. 28/12/1998, N. 33)	0,00	+30.000,00	0,00	0,00
Upb: U0013	DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1657 del 7 agosto 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 100012	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - SOSTEGNO DI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI (TRASFERIMENTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI) (ART. 133, C.3, LETT. I), L.R. 13/04/2001, N. 11 - ARTT. 13 E 50, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	-297.160,09	0,00	0,00
Upb: U0148	SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
Cap. 100135	SPESE PER LE ATTIVITÀ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (ART. 57, D.LGS. 30/03/2001, N. 165)	0,00	+15.000,00	0,00	0,00
Upb: U0242	PARI OPPORTUNITA'				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Cap. 100165	INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI (ART. 28 BIS, L.R. 16/08/1984, N. 40 - ART.34, L.R. 14/01/2003, N. 3)	0,00	-14.766,35	0,00	0,00
Upb: U0085	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 100233	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE (L. 15/12/1999, N. 482)	0,00	+38.947,48	0,00	0,00
Upb: U0169	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Cap. 100628	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA (ARTT. 89, 94, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ART. 21, L.R. 06/04/2012, N. 13)	0,00	+374.560,50	0,00	0,00
Upb: U0211	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 100633	INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E UOMO (ART. 8, L.R. 14/01/2003, N. 3 - ART. 62, L.R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	-5.700,00	0,00	0,00
Upb: U0242	PARI OPPORTUNITA'				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1657 del 7 agosto 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 100709	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 133, C. 3, LETT. A), L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	+490.080,09	0,00	0,00
Upb: U0157	ATTIVITA' PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
Cap. 100879	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 SVILUPPO LOCALE: INCENTIVAZIONE TURISTICA ANCHE MEDIANTE INTERVENTI SU COMPRENSORI SCIISTICI (DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35)	0,00	-84.840,00	0,00	0,00
Upb: U0130	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 100902	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI INTERVENTI NELLE AREE SCIABILI DI INTERESSE LOCALE (ART. 11, L.R. 19/02/2007, N. 2)	0,00	+84.840,00	0,00	0,00
Upb: U0130	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 100942	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FACOLTA' TEOLOGICA DEL TRIVENETO (ART. 55, L.R. 19/02/2007, N. 2)	0,00	+30.000,00	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Cap. 101058	CONTRIBUTO REGIONALE PER FAVORIRE CERTIFICAZIONI ETICO-SOCIALI (ART. 34, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	-5.312,69	0,00	0,00
Upb: U0202	AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Cap. 101206	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RISORSE STATALI (ART. 1, C. 1264, L. 27/12/2006, N. 296 - L.R. 18/12/2009, N. 30)	0,00	+12.000,00	0,00	0,00
Upb: U0243	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1657 del 7 agosto 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 101414	PIANO STRAORDINARIO OPERE DI INTERESSE LOCALE (ART. 3, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	-285.000,00	0,00	0,00
Upb: U0211	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 101550	AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA O DI CASE RIFUGIO (ART. 30, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	-36.432,06	0,00	0,00
Upb: U0242	PARI OPPORTUNITA'				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Cap. 101629	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CONVENZIONE DEL 04/11/2009, N. 24252)	0,00	-204.920,00	0,00	0,00
Upb: U0164	IMMIGRAZIONE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
Cap. 101665	PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2010 (ART. 12, L.R. 06/04/2012, N. 13)	-56.500,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**+0,00**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1657 del 7 agosto 2012

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0021 GESTIONE DEI BENI MOBILI

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 005126	SPESE PER LA PULIZIA E LE UTENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	+396.814,51	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				
Cap. 100980	CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA ED ONERI ACCESSORI PER L'ACQUISTO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX PALAZZO COMPARTIMENTALE FF. SS." SITO IN VENEZIA - S. LUCIA (ART. 51, LR 03/02/2006, N. 2)	-396.814,51	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				

Upb: U0101 INTERVENTI STRUTTURALI NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NEGLI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 051056	SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT.9,13, L.R. 16/08/1984, N. 40)	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 051058	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE (ART.27, L.R. 16/08/1984, N. 40)	+18.500,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				

Upb: U0140 OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 060047	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - "REALIZZAZIONE AZIONI STRUMENTALI" (L. 23/12/1978, N. 833 - ART.15, L.R. 09/02/2001, N. 5)	+60.000,00	+60.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1657 del 7 agosto 2012

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0140 OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 060059	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - "SPESE VARIE GESTIONE F.S.R. PER CONTO ULSS" (L. 23/12/1978, N. 833)	-731.394,00	-731.394,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Cap. 060107	RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA',PROGRAMMI COMUNITA' EUROPEA E COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE (ART.24, L.R. 09/02/2001, N. 5)	+671.394,00	+671.394,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1662 del 7 agosto 2012

Variazioni al bilancio per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine. (Provvedimento di variazione n. 41).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Integrazione dello stanziamento di un capitolo di spesa deficitario, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di motivata richiesta della struttura regionale competente, per far fronte ad oneri di natura obbligatoria.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

L'articolo 17 della legge regionale di contabilità del 29 novembre 2001 n. 39, prevede che la Giunta Regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa dei capitoli aventi carattere obbligatorio, utilizzando le disponibilità iscritte in bilancio nell'apposito Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

La Direzione Mobilità con nota prot. n. 3451911/62.01.02 del 26.07.2012 rappresenta la necessità di implementare lo stanziamento del capitolo di spesa a carattere obbligatorio n. 045760 (UPB U0127) "Contributo alle aziende o ai consorzi di bacino esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'adeguamento del fondo di buonuscita al personale dipendente (art.46, l.r. 30/10/1998, n. 25)" di Euro 6.135,53, al fine di poter far fronte alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale intervenuto presso il Ministero del Lavoro il 4 giugno 1975 ed integrato il 23 novembre 1977, in relazione alle effettive esigenze di spesa riscontrate dalle recenti comunicazioni pervenute da due aziende venete del comparto del trasporto pubblico locale (ATV S.r.l. e FTV S.p.A.) circa l'avvenuto collocamento a riposo di alcuni dipendenti.

L'onere di adeguamento del fondo di buonuscita è posto a carico delle risorse regionali in forza di quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n. 25/1998.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di dare copertura all'esigenza di spesa sopra rappresentata e debitamente motivata, mediante il prelievo di Euro 6.135,53 per competenza e per cassa dalle disponibilità esistenti sul capitolo n. 080010 (UPB U0187) "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine", da destinare all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 045760 (UPB U0127).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;
- Vista la L.R. 6 aprile 2012 n. 14, di approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
- Vista la Dgr 2 maggio 2012, n. 710, "Direttive per la gestione del bilancio 2012";
- Visto l'art. 46 della L.R. n. 25/1998;
- Visto l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine allegato al Bilancio di previsione 2012;
- Vista la nota della Direzione Mobilità prot. n. n. 3451911/62.01.02 del 26.07.2012;
- Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 le seguenti variazioni, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Capitolo	UPB	Descrizione	Importo Competenza	Importo Cassa
Stato di previsione della Spesa - Variazioni in aumento:				
045760	U0127	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE O AI CONSORZI DI BACINO ESERCENTI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO DI BUONUSCITA AL PERSONALE DIPENDENTE (ART.46, L.R. 30/10/1998, N. 25)	6.135,53	6.135,53
Centro di responsabilità:		Direzione Mobilità		
		Totale variazioni in aumento	6.135,53	6.135,53
Stato di previsione della Spesa - Variazioni in diminuzione:				

080010	U0187	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART. 17, L.R. 29/11/2001, N. 39)	6.135,53	6.135,53
Centro di responsabilità:		Direzione Ragioneria e Tributi		
		Totale variazioni in diminuzione	6.135,53	6.135,53
		Variazione netta della Spesa	0,00	0,00

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
3. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1663 del 7 agosto 2012

Aggiornamento della denominazione della Commissione Regionale per le Infezioni Ospedaliere in "Commissione Regionale per le infezioni correlate all'assistenza" ed aggiornamento della composizione della stessa. Modifica della DGR n. 975 del 21 marzo 2000 e della DGR n. 2676 del 7 agosto 2006.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si propone di aggiornare la composizione della Commissione Regionale per le Infezioni Ospedaliere contestualmente denominandola "Commissione Regionale per le infezioni correlate all'assistenza".

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

A seguito del progressivo invecchiamento della popolazione avvenuto nel corso degli ultimi anni, le strutture residenziali sociosanitarie hanno acquisito sempre maggior rilievo nel sistema sociosanitario regionale, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo.

Tutto ciò, alla luce del fatto che gli ospiti delle stesse si caratterizzano anche per patologie croniche con compromissione delle difese immunitarie, con contestuali trattamenti farmacologici e frequenti ricoveri in ospedale, ha reso la popolazione ospite di tali strutture particolarmente esposta al rischio di contrarre infezioni, modificando di fatto la classica epidemiologia delle infezioni, ora da definirsi in maniera estensiva come correlate all'assistenza e non più solo come infezioni ospedaliere.

Le infezioni correlate all'assistenza rappresentano un importante problema di sanità pubblica e di qualità dell'assistenza sanitaria, le cui dimensioni ed il cui impatto su esiti, costi e potenziali contenziosi comportano non solo l'adozione di interventi a livello di singola unità operativa, di presidio ospedaliero o di azienda sanitaria, ma anche la messa a punto di programmi regionali in un'ottica di gestione del rischio professionale sia a livello medico che infermieristico.

Tali infezioni non sono tuttavia eliminabili, ma numerose esperienze hanno evidenziato la possibilità di ridurne in modo considerevole la loro frequenza attraverso programmi mirati che affrontano ogni singolo fattore rientrante nella catena epidemiologica di questi eventi, con evidenti vantaggi di salute, sociali ed economici.

Questi concetti sono stati recentemente ribaditi dal Consiglio dell'Unione Europea, che in data 9 giugno 2009 ha emanato la Raccomandazione sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione ed il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria (2009/C 151/01).

In tale atto e precisamente nella sezione relativa alle specifiche raccomandazioni supplementari attinenti alla prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria, ovvero le affezioni o patologie correlate alla presenza di un agente infettivo o dei suoi prodotti in connessione con l'esposizione a strutture o procedure sanitarie o a trattamenti sanitari, è prevista l'adozione di strategie preventive finalizzate a perseguire i seguenti obiettivi:

a) attuare misure di prevenzione e controllo a livello nazionale o regionale per sostenere il contenimento delle infezioni associate all'assistenza sanitaria;
b) rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezioni a livello delle istituzioni sanitarie;
c) istituire o rafforzare sistemi di sorveglianza attiva;
d) favorire l'istruzione e la formazione del personale sanitario;
e) migliorare l'informazione fornita ai pazienti da parte delle istituzioni sanitarie;
f) sostenere la ricerca in settori quali l'epidemiologia, le applicazioni delle nanotecnologie e dei nanomateriali, le nuove tecnologie e i nuovi interventi preventivi e terapeutici, nonché il rapporto costi/efficacia della prevenzione e del controllo delle infezioni.

Per quanto concerne l'attività in ambito regionale, con DGR n. 3148 del 9 ottobre 2007, è previsto che presso gli Ospedali pubblici e privati sia presente la Commissione per il controllo delle infezioni ospedaliere (CIO), che deve risultare composta almeno dalle seguenti professionalità.

- Direttore Sanitario dell'Ospedale;
- Medico specialista in microbiologia;
- Medico specialista in malattie infettive;
- Medico specialista in anestesia e rianimazione;
- almeno un Medico dell'Area Medica;
- almeno un Medico dell'Area Chirurgica;
- Farmacista;
- Rappresentante del Servizio Professioni Sanitarie;
- almeno un Infermiere addetto al Controllo delle Infezioni Ospedaliere.

Nel medesimo provvedimento è precisato inoltre come tali professionalità non debbano necessariamente essere alle dipendenze dell'Ospedale cui la Commissione si riferisce, come tale Commissione possa essere ampliata o ridotta a seconda delle peculiarità della struttura e delle relative attività, fatta comunque salva la presenza del Direttore Sanitario dell'Ospedale, e in ultimo come tale Commissione possa avvalersi del supporto di gruppi operativi cui affidare specifiche mansioni nell'ambito dei programmi aziendali.

A fronte di quanto sopra esposto con il presente provvedimento si propone di aggiornare la denominazione della Commissione Regionale per le Infezioni Ospedaliere, definita con DGR n. 975 del 21 marzo 2000, successivamente modificata con DGR n. 2676 del 7 agosto 2006, rinominandola "Commissione Regionale per le infezioni correlate all'assistenza", la quale sarà presieduta dal Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione e sarà così composta:

- Dirigente Regionale Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria o suo delegato;
- Dirigente Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica;

- Dirigente Servizio Farmaceutico Regionale;
- Responsabile Servizio Epidemiologico Regionale;
- Responsabile Centro Regionale per la sicurezza del paziente;
- Prof. Ercole Concia - Direttore UOC Malattie Infettive Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona;
- Dott. Giampietro Pellizzer - Direttore UOC Malattie Infettive Azienda ULSS n. 6 di Vicenza;
- Prof. Gabriele Romano - Istituto di Igiene Università di Verona;
- Prof. Vincenzo Baldo - Istituto di Igiene Università di Padova;
- Prof. Giorgio Palù - Direttore UOC Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliera di Padova;
- Prof.ssa Roberta Fontana - Direttore UOC Microbiologia AOUI di Verona;
- Dott. Mario Rassu - Direttore UOC Microbiologia Azienda ULSS n. 6 di Vicenza;
- Dott. Michele Tessarin - Direttore Medico Azienda ULSS n. 9 di Treviso;
- Sig.ra Pia Dametto - ICI Azienda ULSS n. 9 di Treviso;
- Dott. Giuseppe Iannaci - Direttore Distretto Socio Sanitario Azienda ULSS n. 6 di Vicenza.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione ed il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria del 9 giugno 2009 (2009/C 151/01);

Vista la DGR n. 3148 del 9 ottobre 2007;

Vista la DGR n. 2676 del 7 agosto 2006

Vista la DGR n. 975 del 21 marzo 2000;

delibera

1. di aggiornare la denominazione della Commissione Regionale per le Infezioni Ospedaliere in 'Commissione Regionale per le infezioni correlate all'assistenza";
2. di aggiornare la composizione della Commissione di cui al punto 1., la quale sarà presieduta dal Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione e sarà così composta:

- Dirigente Regionale Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria o suo delegato;
- Dirigente Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica;
- Dirigente Servizio Farmaceutico Regionale;
- Responsabile Servizio Epidemiologico Regionale;
- Responsabile Centro Regionale per la sicurezza del paziente;
- Prof. Ercole Concia - Direttore UOC Malattie Infettive Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona;
- Dott. Giampietro Pellizzer - Direttore UOC Malattie Infettive Azienda ULSS n. 6 di Vicenza;
- Prof. Gabriele Romano - Istituto di Igiene Università di Verona;
- Prof. Vincenzo Baldo - Istituto di Igiene Università di Padova;
- Prof. Giorgio Palù - Direttore UOC Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliera di Padova;
- Prof.ssa Roberta Fontana - Direttore UOC Microbiologia AOUI di Verona;
- Dott. Mario Rassu - Direttore UOC Microbiologia Azienda ULSS n. 6 di Vicenza;
- Dott. Michele Tessarin - Direttore Medico Azienda ULSS n. 9 di Treviso;
- Sig.ra Pia Dametto - ICI Azienda ULSS n. 9 di Treviso;
- Dott. Giuseppe Iannaci - Direttore Distretto Socio Sanitario Azienda ULSS n. 6 di Vicenza

3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1664 del 7 agosto 2012

Presa d'atto dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si propone di prendere atto dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 ottobre 2011).

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con legge 1° aprile 1999, n. 91 recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti" si è provveduto ad intervenire sulla riorganizzazione della rete per i trapianti attraverso modifiche strutturali, organizzative e gestionali, che hanno consentito al sistema di raggiungere elevati livelli di donazione, di qualità degli interventi di trapianto, nonché di sicurezza e trasparenza.

In particolar modo gli articoli n. 8, 10, 11 e 12 hanno fornito le basi dell'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti articolando il sistema di coordinamento della rete per i trapianti in quattro livelli: centro nazionale, centri interregionali, centri regionali e coordinamenti locali.

La Rete Nazionale per i Trapianti rappresenta uno dei modelli più efficienti di programmazione e gestione assistenziale co-partecipata tra il Governo e le Regioni che attraverso la sua organizzazione ha permesso di raggiungere importanti traguardi ottenendo un'attività in costante crescita nel corso degli anni.

Negli ultimi anni le attività di trapianto sono infatti notevolmente incrementate grazie alla crescita esponenziale delle donazioni, passando da un indice di 5,8 donatori utilizzati p.m.p. (per milione di persone) nel 1992 ad un valore di 19,7 nel 2004.

Dal 2004 ad oggi tale crescita è andata però stabilizzandosi creando insieme alla complessità del settore la necessità di interventi strutturali in grado di adeguare l'offerta alla crescente domanda di salute dei pazienti in lista di attesa.

Proprio il nuovo assetto istituzionale intervenuto con la revisione del Titolo Quinto della Costituzione e gli effetti sul sistema derivanti dal recepimento e l'applicazione di Direttive europee di settore, in particolare relative alle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane hanno reso ancor più necessario intervenire in materia.

A fronte di quanto sopra esposto la Conferenza Stato Regioni ha approvato l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 ottobre 2011).

Tramite tale accordo è stato predisposto un documento, in coerenza con la normativa vigente, con il nuovo assetto istituzionale intervenuto con la revisione del Titolo Quinto della Costituzione e all'applicazione della normativa europea, avente lo scopo di portare in evidenza la struttura a rete dell'organizzazione trapiantologica italiana, di evidenziarne le interconnessioni funzionali tra i vari livelli e di presentare nel contempo un intervento organizzativo funzionale alla stabilizzazione del sistema a legislazione vigente.

Obiettivo della rete è infatti di continuare ad assicurare efficacia ed efficienza al sistema e garantire adeguate risposte ai bisogni assistenziali del Paese.

L'accordo prevede inoltre che, ferma restando l'autonomia organizzativa delle singole Regioni e Province autonome, all'attuazione dello stesso vi si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce di quanto esposto si propone di prendere atto dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 ottobre 2011), di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti";

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 ottobre 2011);

delibera

1. di prendere atto dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 ottobre 2011), di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

Allegato A alla dgr

n. 1664 del 7 agosto 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti.

Rep. Atti n. 188/CSR del 13 ottobre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011;

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti";

VISTA la proposta di accordo in oggetto inviata dal Ministero della salute con lettera in data 6 settembre 2011;

VISTA la lettera in data 9 settembre 2011, con la quale la proposta di accordo di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota in data 26 settembre 2011, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico sullo schema di accordo che interessa, segnalando l'opportunità di apportare allo schema medesimo talune modifiche di tipo meramente formale;

VISTA la lettera in data 28 settembre 2011, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo in oggetto, che recepisce le modifiche proposte dalle Regioni e Province autonome con la predetta nota del 26 settembre 2011;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

Allegato A alla dgr

n. del

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Considerati:

- la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti" ed, in particolare, gli articoli 8, 10, 11, 12 ;

- l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, che comporta l'istituzione dei centri interregionali per i trapianti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 2002;

- l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto con l'unito Allegato A "Linee Guida per uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale", definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo 2002;

- l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo 2002;

- l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti" definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2004;

- l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su: "Linee guida per la gestione delle liste di attesa e l'assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere" definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 settembre 2004;

- l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su: "Linee guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto", in attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n 91, definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 settembre 2004;

- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani",

- il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la

Allegato A alla dgr

n. del

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

- che la predetta legge 91/1999, intervenendo sulla riorganizzazione della rete per i trapianti attraverso modifiche strutturali, organizzative e gestionali, ha consentito al sistema di raggiungere elevati livelli di donazione, di qualità degli interventi di trapianto nonché di sicurezza e trasparenza;

- che il sistema di coordinamento della rete per i trapianti si articola su quattro livelli: coordinamento nazionale, coordinamento interregionale, coordinamento regionale, coordinamento locale (ospedaliero/aziendale);

- che nel corso degli anni l'attività della rete per i trapianti inizialmente in costante crescita è andata via stabilizzandosi;

- il nuovo assetto istituzionale intervenuto con la revisione del Titolo Quinto della Costituzione nonché gli effetti sul sistema conseguenti alla integrazione europea, avvenuta attraverso il recepimento e l'applicazione di Direttive europee di settore, in particolare relative alle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

- l'opportunità di indicare i vari livelli di coordinamento nazionale, interregionale regionale e locale, in cui si articola la Rete nazionale per i trapianti, al fine di continuare ad assicurare efficacia ed efficienza al sistema e garantire adeguate risposte ai bisogni assistenziali del Paese;

- il documento in merito alla Rete nazionale per i trapianti approvato dalla Conferenza delle Regioni nel corso della riunione del 10 febbraio 2011;

SI CONVIENE

sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti, Allegato sub A), parte integrante del presente atto,ferma restando l'autonomia organizzativa delle singole Regioni e Province autonome.
Per l'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

PAG. 3

Allegato A alla dgr

n. del

ALLEGATO A

DOCUMENTO RELATIVO ALLA RETE NAZIONALE PER I TRAPIANTI

Premessa

La Rete Nazionale per i Trapianti rappresenta uno dei modelli più efficienti di programmazione e gestione assistenziale co-partecipata tra il Governo e le Regioni.

Negli ultimi anni le attività di trapianto sono notevolmente incrementate grazie alla crescita esponenziale delle donazioni, passando da un indice di 5,8 donatori utilizzati p.m.p (per milione di persone) nel 1992 ad un valore di 19,7 nel 2004.

Tuttavia, dal 2004 ad oggi, la Rete nazionale trapianti mostra segni di stabilizzazione delle attività. La complessità del settore unitamente alla stabilizzazione dei livelli di attività richiedono, dunque, interventi strutturali al fine di adeguare l'offerta alla crescente domanda di salute dei pazienti in lista di attesa.

Il documento predisposto in coerenza con la normativa vigente e tenendo conto del nuovo assetto istituzionale intervenuto con la revisione del Titolo Quinto della Costituzione nonché della applicazione della normativa di derivazione europea, ha lo scopo di portare in evidenza la struttura a rete della organizzazione trapiantologica italiana e in particolare di evidenziare le interconnessioni funzionali tra i vari livelli, presentando, al contempo, un intervento organizzativo funzionale alla stabilizzazione del sistema a legislazione vigente.

1. La Rete nazionale per i trapianti

1.1 La Rete nazionale per i trapianti è composta da:

a. il Centro Nazionale Trapianti (CNT), previsto dall' art. 8 della Legge 91/99,
b. la Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti, prevista dall' art. 9 della Legge 91/99,
c. i Centri Regionali Trapianto (CRT), previsti dall'art 10 della Legge 91/99,
d. i Centri Interregionali per i Trapianti (CIR), previsti dall'art. 10 della Legge 91/99 ,
e. i Coordinamenti locali, previsti dall'art. 12, comma 1, della Legge 91/99,
f. i Centri di prelievo, previsti dall' art. 13, della Legge .91/99,
g. i Centri di Trapianto, previsti dall'art. 16, della Legge 91/99,
h. le Banche dei tessuti , previste dall'art. 15, della Legge 91/99,
i. gli Istituti dei tessuti e cellule, come previsti dall'art. 3, lett. q) del Decreto legislativo 191/2007,
j. le Aziende Unità Sanitarie Locali.

Allegato A alla dgr

n. del

2. **La Rete nazionale per i trapianti è articolata in quattro livelli:**
   1. coordinamento nazionale,
   2. coordinamento interregionale,
   3. coordinamento regionale,
   4. coordinamento ospedaliero/aziendale.

1. Per poter assicurare il mantenimento e l'ulteriore sviluppo degli attuali livelli qualitativi e quantitativi è necessario precisare i profili organizzativi e tecnico professionali di queste strutture operative su cui la rete è attualmente articolata.

2.1 Primo Livello: Coordinamento nazionale - Centro Nazionale Trapianti

1. Il Coordinamento Nazionale della Rete Trapianti viene assicurato dal Centro Nazionale Trapianti, di cui all'art 8 della legge 91/99. Il Centro Nazionale Trapianti è organo tecnico del Ministero della Salute del quale recepisce ed applica gli indirizzi e le direttive in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti e di governance della rete trapianti.

2. Il Direttore Generale, così come disposto dall'art. 8, comma 4, L. 91/99, è nominato dal Ministro della Salute ed al relativo rapporto contrattuale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502 e successive modificazioni.

2.1.1 Struttura del CNT.

1. L'organizzazione del CNT prevede:

   a. la Direzione Generale,
   b. un Comitato direttivo e di indirizzo composto da:
      1. Presidente dell'ISS, con funzioni di Presidente del comitato
      2. Direttore Generale
      3. n. 6 rappresentanti nominati dalle Regioni (in rappresentanza dei tre Centri Interregionali di riferimento e di tre centri regionali) .
   c. Direzione sanitaria
   d. Direzione amministrativa

2.2 Secondo Livello: Coordinamento Interregionale - Centri Interregionali per i Trapianti (CIR)

1.La costituzione e il funzionamento del CIR sono disciplinate da convenzioni con le Regioni interessate.

PAG. 5

Allegato A alla dgr

n. del

2. Il CIR è istituito presso un'Azienda sanitaria/IRCCS a seguito di specifico atto convenzionale stipulato tra la Direzione dell'Azienda sanitaria/IRCCS, il CNT e le Regioni aderenti al CIR, ciascuno per quanto di propria competenza. E' strutturato come unità organizzativa funzionale ed amministrativa autonoma all'interno di una Azienda sanitaria/IRCCS con relativa definizione dell'organigramma; è operativo in regime di 24 ore su 24 per garantire la gestione in tempo reale delle procedure di donazione e allocazione di organi per i programmi ad esso delegati.

3. Il Direttore del CIR è nominato dal Direttore Generale dell'Azienda sanitaria/IRCCS ove è istituito, sentite le Regioni afferenti al CIR e il direttore del CNT.

4. I CIR sono strutture operative che agiscono su mandato del CNT per i programmi di carattere nazionale, quali: Trapianto di organi in riceventi pediatrici, Trapianto di organi in regime di urgenza, Trapianto di Organi in regime di anticipo, restituzioni degli organi ceduti per questi particolari programmi, segnalazione dei Trapianti da Donatore Vivente, scambio di organi con organizzazioni estere (Porta Europea) o per quanto loro delegato dalle Regioni che lo compongono per programmi di trapianto ben definiti (eccedenze, trapianti per particolari tipologie di ricevente o di organo, riceventi iperimmuni) e per compiti ben precisi descritti in delibere regionali o in accordi recepiti.

2.3 Terzo Livello: Coordinamento Regionale - Centri Regionali per i Trapianti (CRT)

1. A livello regionale, le Regioni garantiscono l'operatività del CRT, assicurando strumenti operativi e organizzativi adeguati per :

- lo svolgimento delle funzioni di pianificazione, monitoraggio, qualità-sicurezza-accreditamento, verifica e valutazione, formazione, rapporti istituzionali
- il coordinamento h 24 delle strutture coinvolte nel l'intero processo del trapianto (dalla segnalazione alla consegna dell'organo), la gestione del rischio clinico in tempo reale, l'amministrazione del centro informativo regionale trapianti.

2. In presenza di particolari condizioni epidemiologiche o organizzative, le Regioni possono avvalersi, con esplicita e motivata richiesta, del supporto operativo del Centro Nazionale Trapianti.

2.4 Quarto Livello: Coordinamenti Ospedalieri

- Modello istituzionale

1. Le Regioni individuano in base alle caratteristiche e al volume di attività delle aziende sanitarie interessate, il numero e le aree di afferenza dei Coordinamenti locali per il prelievo.

2. Il Responsabile del Coordinamento locale è nominato dal Direttore Generale, con incarico quinquennale.

3. I Coordinamenti Ospedalieri sono collocati in staff alla Direzione Sanitaria. Le articolazioni del servizio e di posizione del personale medico, infermieristico ed amministrativo dedicato vengono definite in relazione alle caratteristiche della struttura e del bacino di utenza. Nello specifico per Aziende sanitarie/IRCCS con potenziali di attività importanti è necessaria la presenza di personale infermieristico e di supporto segretariale.

Allegato A alla dgr

n. del

4. Il coordinamento ospedaliero/aziendale necessita di una completa integrazione con l'intera struttura ospedaliera dove opera. In tale contesto si inseriscono a pieno titolo non solo le unità operative e le strutture più di frequente direttamente impegnate (rianimazione, c/o reparti neuro traumatologia o neurochirurgia), ma anche quelle che a vario titolo concorrono alle attività di prelievo (servizio di medicina legale, neurologia, anatomia-patologica, radiologia, laboratori, direzione sanitarie). Per le mutate caratteristiche epidemiologiche e per l'introduzione di nuove tecniche terapeutiche, il campo di applicazione del coordinamento ospedaliero è destinato a investire anche unità operative fino ad ora non coinvolte nell'identificazione del potenziale donatore (p. es. stroke unit) e nella definizione dell'idoneità alla donazione (consulenze specialistiche). L'intera struttura aziendale deve quindi intendersi implicata a pieno titolo e con piena disponibilità nel processo di donazione / trapianto.

5. Per tutti i livelli della Rete va previsto lo sviluppo, il completamento e manutenzione del sistema informativo trapianti (SIT) per la registrazione puntuale di tutte le fasi del processo anche per garantire adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità e trasparenza delle attività.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1665 del 7 agosto 2012

Presa d'atto dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si propone di prendere atto dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+" (Rep. n. 79/CSR del 20 aprile 2011).

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
La diffusione di nuove terapie antiretrovirali ha sensibilmente migliorato la qualità di vita delle persone affette da HIV, restituendo loro il pieno recupero della vita sociale e lavorativa.
La messa a punto negli ultimi dieci anni di farmaci mirati ha reso l'AIDS sempre meno mortale, riducendo l'infezione da HIV ad una patologia cronica.
Le conquiste registrate dalla medicina in tale settore coinvolgono anche i trapianti su soggetti sieropositivi che, a causa dell'infezione, possono andare incontro, nel tempo, anche a disfunzioni multiorgano gravi.
Proprio la complessità che caratterizza il trapianto d'organo in soggetti con infezione da HIV è tale da rendere indispensabile il mantenimento di una stretta collaborazione tra il Centro Nazionale Trapianti e le strutture esterne che seguono il paziente nella fase pre- e post-trapianto, al fine di garantire la massima sicurezza sia per i pazienti, che per gli operatori sanitari.
Nel corso del 2002 il Centro Nazionale Trapianti (CNT) ha attivato una serie di protocolli e programmi-pilota per regolamentare le procedure nel trapianto di organo solido in favore di soggetti sieropositivi, la cui fase sperimentale si è conclusa nel 2009 assumendo carattere di procedura assistenziale, cui ha fatto seguito la redazione di protocolli nazionali aggiornati.
A tal proposito, la Commissione Nazionale AIDS (CNA) e il CNT hanno approvato il documento "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+" oggetto dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+", raggiunta dalla Conferenza Stato Regioni (Rep. n. 79/CSR del 20 aprile 2011).
Con tale documento vengono approvati due programmi nazionali sui trapianti di organi solidi in soggetti con infezione da HIV relativi rispettivamente al trapianto di rene, rene-pancreas, cuore e polmone e al trapianto di fegato.
Tali programmi stabiliscono inoltre i criteri di arruolamento dei pazienti per l'inserimento nelle liste d'attesa nazionali, i requisiti di idoneità dei centri trapianto che intendono aderire al Programma e l'elenco delle procedure da seguire per entrambe le tipologie di trapianto.
L'intesa sopra citata prevede inoltre che i contenuti del documento approvato saranno periodicamente aggiornati alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili.
Alla luce di quanto esposto si propone di prendere atto dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+", di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento.
Si dà inoltre atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+" (Rep. n. 79/CSR del 20 aprile 2011);

delibera

1. di prendere atto dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+" (Rep. n. 79/CSR del 20 aprile 2011), di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

Allegato A alla dgr

n. 1665 del 7 agosto 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+".

Rep. n. 79/CSR del 20 aprile 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 20 aprile 2011:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la nota pervenuta in data 11 marzo 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di una apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un documento recante "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+";

VISTA la lettera in data 16 marzo 2011, con la quale il documento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 29 marzo 2011, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e quelli delle Regioni e Province autonome hanno concordato alcune modifiche da apportare al testo dell'intesa di cui trattasi;

VISTA la definitiva stesura della proposta di intesa in oggetto, che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica, pervenuta dal Ministero della salute con nota del 30 marzo 2011 e diramata alle Regioni e Province autonome in pari data;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in oggetto;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Allegato A alla dgr

n. del

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE PROG. RAMM. VALUTAZIONE AZIONE SANITARIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Considerati:

- l'articolo 1 della legge n. 135 del 5 giugno 1990 – Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS – che assegna alla Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS compiti di studio, consulenza e proposta nell'ambito del piano di interventi diretto a contrastare la diffusione delle infezioni da HIV;
- la legge n. 3 del 18 ottobre 2001 che, nel novellare l'articolo 117 della Costituzione, annovera la "tutela della salute" tra le materie di potestà legislativa concorrente;
- il D.P.R. del 7 aprile 2006, recante il Piano sanitario nazionale 2006-2008, che fissa gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, conseguibili nel rispetto dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni l'8 agosto 2001 (Rep. Atti n. 1285), come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni successivi e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli di assistenza,
- l'obiettivo 5.8 del richiamato Piano sanitario nazionale, relativo al controllo delle malattie diffusive, e in attuazione degli obiettivi adottati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
- la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;
- che il trapianto d'organo in soggetti con infezione da HIV presenta una complessità tale che rende indispensabile il mantenimento di una stretta collaborazione tra il Centro Trapianti e le strutture esterne che seguono il paziente nella fase pre- e post- trapianto, al fine di garantire la massima sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari;
- che il progetto, avviato nel 2002, ha concluso la fase sperimentale nel 2009, assumendo carattere di procedura assistenziale, il cui coordinamento è stato affidato al Centro Nazionale Trapianti e che sono stati, pertanto, redatti protocolli nazionali aggiornati;
- che la Commissione Nazionale AIDS (CNA) e il Centro Nazionale Trapiani (CNT) hanno approvato il documento "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+";

SI CONVIENE

sul documento recante "Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti HIV+", Allegato sub A, parte integrante del presente atto, i cui contenuti saranno periodicamente aggiornati alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

RESTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

PAG. 2

Allegato A alla dgr

n. del

Allegato A

PROGETTO TRAPIANTI DI ORGANI SOLIDI IN PAZIENTI HIV +

PAG. 3

Allegato A alla dgr
n. del

ALL. 1

Programma Nazionale

Il trapianto di rene, rene-pancreas, cuore e polmone nei soggetti con infezione da HIV

- **Protocollo per la selezione, il trattamento immunosoppressivo e antiretrovirale ed il monitoraggio post-trapianto**
- **Criteri di idoneità dei Centri Trapianti**

Protocollo definitivo – operativo dal 14 ottobre 2009

I. Caratteristiche del Programma:

Trapianto d'organo in pazienti con infezione da HIV.

A) Criteri di arruolamento in lista d'attesa

L'iscrizione di un paziente sieropositivo per HIV deve essere comunicata al CRT di afferenza e da questi contestualmente al CNT. Ogni paziente può essere iscritto in un solo Centro Trapianto sul territorio nazionale.

B) Unità di monitoraggio

Centro Nazionale Trapianti.

C) Requisiti dei Centri Trapianto autorizzati ad eseguire trapianti d'organo in soggetti con infezione da HIV

Il Centro trapianti, unitamente a quanto previsto dal punto B), comma 2 e dal punto G), comma 1 dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui

Allegato A alla dgr

n. del

requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti e sugli standard minimi di cui all'art. 16 della legge 91/99, deve garantire:

1. Esistenza nella stessa unità ospedaliera e/o collaborazione con una Divisione di Malattie Infettive in ambito metropolitano dotata di reparto di degenza ordinaria e di Day Hospital, formalizzata mediante atti dei Legali Rappresentanti.

2. La Clinica/Divisione di Malattie Infettive dovrà certificare di sottoporre, al momento della rilevazione, a terapia antiretrovirale un numero non inferiore a 400 pazienti/anno in follow-up attivo. Tale requisito garantisce la necessaria esperienza di *management* clinico dei pazienti.

3. Esistenza e/o collaborazione, formalizzata mediante atti dei Legali Rappresentanti, con un servizio di Microbiologia e Virologia che, unitamente alle indagine batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche, indispensabili per una corretta gestione dei pazienti immunocompromessi, assicuri l'esecuzione di:

   - Test per la determinazione della Viremia plasmatica di HIV
   - Test genotipico delle mutazioni di resistenza di HIV
   - Viremia quantitativa di HCV e HBV
   - Ricerca di resistenza per i farmaci anti-HBV

4. Il Centro trapianti deve inoltre provvedere all'addestramento del personale sulla scrupolosa adozione delle precauzioni universali, sulla possibilità di introdurre in uso presidi di sicurezza nonché garantire la disponibilità dei farmaci necessari alla corretta applicazione della profilassi post-esposizione (PPE) per gli operatori sanitari secondo i protocolli nazionali attualmente vigenti.

Il paziente trapiantato afferirà al Centro Trapianti per tutte le problematiche cliniche pre-, peri- e post-trapianto. Il reparto di Malattie Infettive presso il Centro Trapianti, si prenderà cura della gestione delle problematiche specifiche nella fase peri-trapianto mentre per quanto riguarda il follow-up il paziente verrà riaffidato al Centro che lo ha segnalato e dal quale verrà seguito, sempre con il coordinamento del Centro Trapianti. Va sottolineato infatti che il trapianto d'organo in soggetti con infezione da HIV presenta una complessità tale che rende indispensabile, al fine di garantire la massima sicurezza sia per

PAG. 5

Allegato A alla dgr

n. del

i pazienti che per gli operatori sanitari, il mantenimento di una stretta collaborazione tra il Centro Trapianti e le strutture esterne che seguono il paziente nella fase pre- e post-trapianto.

D) Centri trapianto partecipanti

Tutti i Centri Trapianto autorizzati dal CNT, sulla base del possesso degli specifici requisiti previsti dal presente protocollo.

E) Selezione dei pazienti

Tutti i potenziali candidati saranno valutati presso i Centri partecipanti al programma ed i loro dati verranno inseriti in un apposito data-base, indipendentemente dalla valutazione finale. Si raccomanda che i Centri Trapianto procedano in prima istanza alla verifica preliminare della sussistenza dei criteri aggiuntivi previsti dal presente protocollo, prima della effettuazione degli accertamenti comunque previsti dal protocollo del Centro Trapianti. I pazienti con caratteristiche rispondenti ai criteri di inclusione proposti verranno inseriti nelle liste d'attesa, secondo le modalità già in essere per i pazienti senza infezione da HIV.

I criteri di inclusione proposti comprendono, oltre a quelli generali per il trapianto vigenti presso i singoli centri, anche alcuni specifici, relativi all'infezione da HIV.

F) Criteri aggiuntivi di inclusione

- Infezione da HIV documentata
- Capacità di fornire/acquisire il Consenso informato
- Pazienti mai trattati con terapia antiretrovirale con conta di linfociti CD4+ circolanti, stabilmente ≥ 200/mmc.
- Pazienti in terapia antiretrovirale, con conta dei linfociti CD4+ ≥200/mmc, stabile da almeno 6 mesi e HIV-1- RNA *undetectable* al momento dell'inclusione in lista
- *Compliance* al trattamento immunosoppressivo e antiretrovirale ed alla profilassi delle infezioni opportunistiche, se indicata.

Allegato A alla dgr

n. del

I pazienti verranno monitorati, a cura del centro che ha in carico il paziente, per CD4 e HIV-RNA con cadenza trimestrale durante la permanenza in lista d'attesa. I risultati andranno inviati tempestivamente al Centro Trapianti.

La perdita di uno o più criteri di inclusione determina uscita temporanea dalla lista fino al recupero di validità di tutti i criteri di inclusione.

G) Criteri di esclusione

1. Mancanza dei criteri immunologici e virologici di inclusione
2. Storia di patologie opportunistiche per le quali non esistono al momento attuale opzioni terapeutiche efficaci (Criptosporidiosi, Leucoencefalopatia Multifocale Progressiva, Infezioni da *Mycobacterium abscessus, etc.*)
3. Diagnosi di Sarcoma di Kaposi viscerale
4. Storia di neoplasia (eccezion fatta per carcinoma baso-cellulare ed il carcinoma in situ della cervice con disease-free documentata superiore ai 5 anni; la guarigione dalla patologia neoplastica dovrà essere certificata da uno specialista oncologo)

II. Procedure del programma

A) Valutazione infettivologica pre-trapianto dei candidati

Con riferimento alla situazione immunologica nei confronti dei patogeni di seguito elencati, sarebbe auspicabile disporre di dati, raccolti nelle fasi precoci dell'infezione da HIV.

1. Marker HBV* e HCV* (se HBsAg positivi determinazione HBV-DNA serico, genotipo, ricerca resistenze verso farmaci antivirali anti-HBV, HDV-Ab e HDV-Ag; se anti-HCV positivi determinazione HCV-RNA quantitativo con genotipo)
2. Sierologia toxoplasmosi *
3. Sierologia virus erpetici: HCMV*, HSV, VZV, EBV*, HHV-6, HHV-8. Si raccomanda la determinazione della viremia con PCR, nei casi si sieropositività a HHV-6 e HHV-8

Allegato A alla dgr

n. del

4. Intradermoreazione con 5 unità di PPD (da considerarsi positiva se diametro >= 5 mm). In alternativa è possibile effettuare test che misurano la produzione di interferone gamma dopo stimolazione con antigeni specifici di *M. Tubercolosis* (quantiferon-TB Gold Test e T-SPOT TB). Il riscontro di positività all'intradermoreazione tubercolinica o a quantiferon o T-SPOT TB, impone una accurata valutazione del paziente con indagini cliniche, strumentali nonché microbiologiche su escreato, urine, feci e sangue mirate alla ricerca di micobatteri. La tubercolosi attiva controindica il trapianto di qualunque organo. I pazienti per i quali venga esclusa la presenza di malattia tubercolare in atto devono essere trattati con Isoniazide (300 mg/die) in associazione a vitamina B6 per 6 mesi a partire dalla 30° giornata post-trapianto. Ciò appare nella sua reale importanza se si considera la difficoltà che pone la terapia antitubercolare nel post-trapianto a causa delle interferenze farmacologiche tra rifampicina e farmaci immunosoppressori e anti-retrovirali

5. Sierologia per la Lue. Tutti i pazienti che presentano una positività delle indagini sierologiche per la lue devono essere sottoposti a rachicentesi, se compatibile con le condizioni dell'assetto coagulativo, per la determinazione di FTA-ABS sul liquor. Pazienti che non abbiano mai ricevuto trattamento specifico o che presentino positività di FTA-ABS sul liquor devono ricevere adeguato trattamento pre-trapianto (Penicillina G 12 milioni di unità/die e.v. per 10 giorni o Ceftriaxone 1 gr/die per 14 giorni)

6. Tampone nasale e ascellare o inguinale per ricerca *Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA)#*. Se colonizzati a livello nasale verranno sottoposti ad un trattamento di "decolonizzazione" con un unguento a base di mupirocina 2% (2 applicazioni al di per 5 giorni); se colonizzati a livello cutaneo verranno sottoposti a bagni quotidiani per 10 giorni con sapone a base di clorexidina; al termine della terapia verranno ripetuti tamponi di controllo

7. Esame coproparassitologico

8. Coprocoltura # + tampone rettale per ricerca enterococchi vancomicino-resistenti

9. Urinocoltura #

10. Ecotomografia addominale

11. Ortopantomografia con bonifica di eventuali foci dentari

Allegato A alla dgr

n. del

12. Altri esami batteriologici solo su indicazione clinica

13. Visite ed esami specialistici preventivi in funzione dei dati anamnestici e della visita clinica (visita oncologica, urologica, ginecologica, etc....)

* tali determinazioni vanno ripetute ogni 2 mesi nei pazienti sieronegativi

da ripetere al momento del trapianto

B) Vaccinazioni

- Vaccinazione antipneumococcica
- Vaccinazione antinfluenzale
- Vaccinazione anti epatite B (nei soggetti sprovvisti di immunità naturale o vaccinale)
- Vaccinazione anti epatite A (nei soggetti sprovvisti di immunità naturale o vaccinale)

C) Profilassi antibatterica peri-operatoria

Verranno utilizzati gli schemi di profilassi antibatterica in uso presso ciascun centro.

D) Profilassi anti-infettive o protocolli di sorveglianza da attuarsi nel periodo post-operatorio

L'instaurazione di regimi profilattici anti-infettivi da protrarsi anche per lungo tempo dopo il trapianto, costituisce ormai una consuetudine in numerosi centri soprattutto statunitensi. É infatti dimostrato che la somministrazione di cotrimoxazolo a basso dosaggio é in grado di prevenire la polmonite da *Pneumocystis jiroveci* così come basse dosi di acyclovir cancellano di fatto il problema delle infezioni muco-cutanee da virus dell'herpes simplex. Il crescente problema di contenimento dei costi e la tossicità legata all'assunzione cronica di terapie multifarmacologiche impone peraltro una rivisitazione di tale approccio.

1. *HSV-1, HSV-2.* In presenza di immunità da pregressa infezione nel ricevente, non si ritiene utile la profilassi delle infezioni da HSV alla luce della semplicità di trattamento (Acyclovir 400 mg b.i.d. per 10 giorni) delle manifestazioni cliniche in caso di riattivazione. Qualora il ricevente risultasse anti-HSV-1 o anti-HSV-2 negativo allo screening pre-trapianto e ricevesse un organo

Allegato A alla dgr

n. del

da donatore positivo per gli anticorpi anti-HSV 1 o 2 rispettivamente, deve essere intrapresa profilassi con acyclovir 400 mg ogni 12 ore da proseguire almeno per i primi 3 mesi post-trapianto con attento monitoraggio clinico e virologico.

2. *Pneumocystis jiroveci, Toxoplasma gondi.* Nonostante la bassa incidenza dell'infezione da *Pneumocystis jiroveci* nel trapianto di rene, l'entità dell'immunosoppressione, indotta farmacologicamente nel corso dei primi mesi post-trapianto, suggerisce di adottare una profilassi primaria sistematica in tutti i pazienti mediante l'impiego di cotrimoxazolo (160 mg di TMP) a giorni alterni in associazione ad acido folico nel corso dei primi 6 mesi post-trapianto. In pazienti che presentino al 6° mese livelli di CD4 ≤ 200/mmc la profilassi andrà proseguita come raccomandato dalle linee guida. Tale profilassi risulta inoltre efficace anche nel prevenire la toxoplasmosi.

3. *Infezione da citomegalovirus umano (HCMV).* Del tutto contrastanti sono i risultati di studi clinici randomizzati tesi a valutare il ruolo della somministrazione profilattica di acyclovir, ganciclovir, foscarnet o di immunoglobuline "iperimmuni" anti-HCMV. Non si ritiene pertanto di raccomandare alcun regime profilattico ma di effettuare una sorveglianza virologica nel corso dei primi 3 mesi post-trapianto sulla base della quale impostare la terapia pre-sintomatica. Va aggiunto che in tal modo é inoltre possibile prevenire l'emergenza di ceppi di HCMV resistenti al ganciclovir e/o al foscarnet, che classicamente si accompagna a trattamenti antivirali protratti nel tempo. É infatti noto che le attuali strategie profilattiche dell'infezione da HCMV in molti centri di trapianto prevedono la somministrazione di ganciclovir per via venosa o valganciclovir per via orale per tempi che si protraggono per 100-200 giorni dopo il trapianto. Si raccomanda pertanto il controllo settimanale di antigenemia pp65 o preferibilmente di HCMV-DNA nel sangue periferico nel corso delle prime 12 settimane post-trapianto. Successivamente controlli mensili o su indicazione clinica. La terapia pre-sintomatica anti-citomegalovirus andrà effettuata con ganciclovir (5 mg/kg b.i.d. e.v.) o valganciclovir 900 mg per os ogni 12 ore (posologia da correggere in caso di insufficienza renale) per almeno 14 giorni o sino alla negativizzazione dell'antigenemia o della DNAemia utilizzando valori soglia da concordare in base alla tipologia e performance dei test erogati dai singoli laboratori (il CNT è a disposizione per fornire specifica consulenza per individuare la migliore strategia da seguire nei singoli centri). La terapia con ganciclovir o valganciclovir andrà somministrata alle medesime dosi in

Allegato A alla dgr

n. del

presenza di infezione sintomatica. In caso di persistenza di livelli elevati di antigenemia o di DNAemia o di incremento dell'antigenemia in associazione a positività della viremia va fortemente sospettata la presenza di infezione sostenuta da ceppi di HCMV resistenti al ganciclovir ed è quindi opportuno, effettuare le indagini virologiche per l'individuazione di eventuali mutanti resistenti e provvedere all'instaurazione di terapia con foscarnet (90 mg/kg b.i.d.). Per la frequente coesistenza di resistenza sia a ganciclovir che a cidofovir, tale farmaco andrà impiegato solo dopo che ne sia stata documentata la sensibilità. Cidofovir andrà somministrato insieme a probenecid, seguendo lo schema convenzionale di somministrazione (2 somministrazioni da 5 mg/kg a distanza di una settimana, seguite da 5 mg/kg ogni due settimane), sino a negativizzazione del parametro virologico monitorizzato.

4. *EBV.* I pazienti verranno sottoposti, con cadenza trimestrale, a prelievo ematico per la determinazione quantitativa con metodica PCR del DNA di EBV.

5. *HHV-6.* I pazienti verranno sottoposti, con cadenza settimanale per i primi 3 mesi post-trapianto, a prelievo ematico per la determinazione qualitativa con metodica PCR del DNA di HHV-6.

6. HHV-8. *I pazienti verranno controllati dopo il trapianto con cadenza mensile per la ricerca di lesioni compatibili con sarcoma di Kaposi. In tale occasione a tutti i pazienti verrà effettuato un prelievo ematico per la determinazione con metodica PCR del DNA di HHV-8; ai pazienti che presentino lesioni verrà effettuata inoltre una biopsia cutanea per indagini istopatologiche e per la ricerca di HHV-8 su tessuto.*

7. Micosi profonde. *Non si consiglia alcun regime profilattico. Si raccomanda il monitoraggio settimanale del galattomannano di Aspergillus e l'individuazione dei pazienti a rischio aumentato di micosi invasiva da trattare con approccio pre-sintomatico. Si raccomanda la sorveglianza delle infezioni da Candida, con particolare riguardo all'esofagite.*

E) Trattamento immunosopressivo e del rigetto acuto e cronico

Allegato A alla dgr

n. del

E' noto che la replicazione del virus HIV risulta preferenziale in cellule attivate. Agendo come inibitori dell'attivazione mediata da IL-2, Ciclosporina, Tacrolimus (FK506 o TAC) e Micofenolato Mofetil (MMF) risultano esercitare anche indirettamente una azione anti-HIV.

La terapia immunosoppressiva verterà sull'utilizzo di farmaci immunosoppressori regolarmente utilizzati nei protocolli terapeutici (ciclosporina, tacrolimus, micofenolato mofetil, rapamicina, everolimus, steroidi). Si sconsiglia, se possibile, l'impiego protratto di steroidi.

Il dosaggio degli immunosoppressori verrà adeguato sulla base delle interazioni con la terapia antiretrovirale proposta. Va infatti segnalato che esistono interazioni farmacologiche che condizionano livelli subterapeutici degli antiretrovirali o degli immunosoppressori. Anche il paziente HIV+ dovrà quindi sottoporsi a determinazioni plasmatiche di Ciclosporina A, Tacrolimus, Rapamicina, etc. ed ai relativi aggiustamenti posologici. I livelli ematici dei farmaci verranno monitorati quotidianamente dopo l'inizio della HAART. Cambiamenti nella terapia antiretrovirale dovranno comportare una revisione dei dosaggi dei farmaci immunososppressori. Le esperienze preliminari documentano che con l'impiego degli inibitori delle proteasi (PI) si osserva una significativa interferenza con il tacrolimus che è stato somministrato alla dose di 1 mg/settimana. Alla luce della già complessa interazione tra PI e tacrolimus, l'uso di azoli antifungini e di rapamicina viene scoraggiato. Meno pronunciate sono le interferenze tra tacrolimus ed inibitori non nucleosidici della transcriptasi inversa (NNRTI) anche se le concentrazioni plasmatiche di tacrolimus vengono negativamente influenzate dalla concomitante somministrazione di efavirenz.

Il trattamento degli episodi di rigetto verrà effettuato secondo gli schemi convenzionali.

F) Trattamento antiretrovirale

I regimi da utilizzare e le indicazioni sul comportamento in caso di tossicità o inefficacia sono quelli consigliati dalle linee guida internazionali.

La terapia antiretrovirale sarà sospesa per il tempo necessario alle procedure chirurgiche, ma deve essere ripresa il più precocemente possibile, se possibile in 7 giornata post-trapianto.

G) Terapia di infezioni da virus epatitici (HBV e HCV)

Allegato A alla dgr

n. del

Per ciò che attiene la gestione di eventuali co-infezioni da virus epatitici valgono le raccomandazioni diagnostico-terapeutiche previste per i soggetti anti-HIV negativi.

H) Controlli post operatori

- Controllo delle sottopopolazioni linfocitarie: determinazioni quindicinali nel primo mese post trapianto, in seguito determinazioni mensili
- Controllo HIV RNA: determinazioni mensili
- I restanti controlli, incluse le determinazioni dei livelli ematici dei farmaci immunosoppressori si svolgeranno secondo gli schemi in uso presso i centri trapianto

I) Follow up e valutazione della risposta

Il follow up sarà quello previsto per ogni paziente trapiantato, completato dalle determinazioni della carica virale e delle sottopopolazioni linfocitarie. Tutte le complicanze infettive, neoplastiche, rigetti, etc. che il paziente presenta nel corso del follow-up andranno registrate.

III. Aspetti organizzativi e di monitoraggio del programma

La non esecuzione o il mancato rispetto delle cadenze previste dal presente protocollo nel pre e post operatorio, possono rappresentare, per il centro trapianti, motivo di sospensione dal programma stesso. Il Board Trapianti in HIV e la Commissione Tecnico Scientifica Trapianti in HIV operanti presso il CNT si fanno carico dell'organizzazione di riunioni periodiche nel corso delle quali si verificherà lo stato di avanzamento del programma e della raccolta dati. Sono previste "audit" a cura del CNT presso i Centri per valutare l'efficacia e la sicurezza della procedura.

IV. Analisi dei dati

Il data base dei pazienti inclusi in lista e di quelli trapiantati sarà centralizzato presso il CNT. Sulla casistica potranno essere condotti studi proposti sia dal CNT che dai centri partecipanti, inclusi i centri di coordinamento (CRT/CIR), previa approvazione da parte del Board Trapianti in HIV.

Allegato A alla dgr

n. del

V. Attivazione locale del Programma

Tutti i centri di trapianto che presentano i requisiti previsti e che desiderano intraprendere tale attività, devono ottenere l'autorizzazione dal proprio assessorato, previo parere dei direttori generali delle aziende coinvolte e del Centro Nazionale Trapianti che svolge funzione di coordinatore del programma e si occupa della sorveglianza, della registrazione e dell'analisi centralizzata delle informazioni generate dal programma nelle sue varie fasi.

Allegato A alla dgr

n. del

ALL. 2

Programma Nazionale

Il trapianto epatico nei soggetti con infezione da HIV

- **Protocollo per la selezione, il trattamento immunosoppressivo e antiretrovirale ed il monitoraggio post-trapianto.**
- **Criteri di idoneità dei Centri Trapianti.**

Protocollo definitivo – operativo dal 14 ottobre 2009

I. Caratteristiche del Programma:

Trapianto di fegato in pazienti con infezione da HIV.

A) Criteri di arruolamento in lista d'attesa

L'iscrizione di un paziente sieropositivo per HIV deve essere comunicata al CRT di afferenza e da questi consensualmente al CNT. Ogni paziente può essere iscritto in un solo Centro Trapianto sul territorio nazionale.

B) Unità di monitoraggio

Centro Nazionale Trapianti.

C) Requisiti dei Centri Trapianto autorizzati ad eseguire trapianti di fegato in soggetti con infezione da HIV

Il Centro trapianti, unitamente a quanto previsto dal punto B), comma 2 e dal punto G), comma 1 dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti e sugli standard minimi di cui all'art. 16 della legge 91/99, deve garantire:

Allegato A alla dgr

n. del

1. Esistenza nella stessa unità ospedaliera e/o collaborazione con una Divisione di Malattie Infettive in ambito metropolitano dotata di reparto di degenza ordinaria e di Day Hospital, formalizzata mediante atti dei Legali Rappresentanti.

2. La Clinica/Divisione di Malattie Infettive dovrà certificare di sottoporre, al momento della rilevazione, a terapia antiretrovirale un numero non inferiore a 400 pazienti/anno in follow-up attivo. Tale requisito garantisce la necessaria esperienza di *management* clinico dei pazienti.

3. Esistenza e/o collaborazione, formalizzata mediante atti dei Legali Rappresentanti, con un servizio di Microbiologia e Virologia che, unitamente alle indagine batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche, indispensabili per una corretta gestione dei pazienti immunocompromessi, assicuri l'esecuzione di:

   - Test per la determinazione della Viremia plasmatica di HIV
   - Test genotipico delle mutazioni di resistenza di HIV
   - Viremia quantitativa di HCV e HBV
   - Ricerca di resistenza per i farmaci anti-HBV

4. Il Centro trapianti deve inoltre provvedere all'addestramento del personale sulla scrupolosa adozione delle precauzioni universali, sulla possibilità di introdurre in uso presidi di sicurezza nonché garantire la disponibilità dei farmaci necessari alla corretta applicazione della profilassi post-esposizione (PPE) per gli operatori sanitari secondo i protocolli nazionali attualmente vigenti.

Il paziente trapiantato afferirà al Centro Trapianti per tutte le problematiche cliniche pre-, peri- e post-trapianto. Il reparto di Malattie Infettive presso il Centro Trapianti, si prenderà cura della gestione delle problematiche specifiche nella fase peri-trapianto mentre per quanto riguarda il follow-up il paziente verrà riaffidato al Centro che lo ha segnalato e dal quale verrà seguito, sempre con il coordinamento del Centro Trapianti. Va sottolineato infatti che il trapianto d'organo in soggetti con infezione da HIV presenta una complessità tale che rende indispensabile, al fine di garantire la massima sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, il mantenimento di una stretta collaborazione tra il Centro Trapianti e le strutture esterne che seguono il paziente nella fase pre- e post-trapianto.

Allegato alla DGR

n. del

D) Centri trapianto partecipanti

Tutti i Centri Trapianto autorizzati dal CNT, sulla base del possesso degli specifici requisiti previsti dal presente protocollo.

E) Selezione dei pazienti

Tutti i potenziali candidati saranno valutati presso i Centri partecipanti al programma ed i loro dati verranno inseriti in un apposito data-base, indipendentemente dalla valutazione finale. Si raccomanda che i Centri Trapianto procedano in prima istanza alla verifica preliminare della sussistenza dei criteri aggiuntivi previsti dal presente protocollo prima della effettuazione degli accertamenti comunque previsti dal protocollo del Centro Trapianti. I pazienti con caratteristiche rispondenti ai criteri di inclusione proposti verranno inseriti nelle liste d'attesa, secondo le modalità già in essere per i pazienti senza infezione da HIV.

I criteri di inclusione proposti comprendono, oltre a quelli generali per il trapianto vigenti presso i singoli centri, anche alcuni specifici, relativi all'infezione da HIV.

F) Criteri aggiuntivi di inclusione

1. Infezione da HIV documentata
2. Capacità di fornire/acquisire il Consenso informato
3. Pazienti mai trattati con terapia antiretrovirale con conta di linfociti CD4+ circolanti, stabilmente ≥ 100/mmc.
4. Pazienti in terapia antiretrovirale, senza precedenti infezioni opportunistiche *"AIDS defining"* con conta dei linfociti CD4+ ≥100/mmc, stabile da almeno 6 mesi. HIV-1- RNA *undetectable* al momento dell'inclusione in lista; è ammessa la presenza di attiva replicazione virale di HIV in pazienti con malattia epatica scompensata e, per tale motivo, intolleranti alla terapia antiretrovirale purchè presentino una documentata risposta alla terapia antiretrovirale nell'ultimo ciclo terapeutico.
5. Pazienti con storia di una o più patologie opportunistiche *"AIDS defining"* devono avere conta dei linfociti CD4 ≥ 200/mmc, stabile da almeno 6 mesi e HIV-RNA undetectable, se in trattamento, o documentata risposta alla terapia antiretrovirale nell'ultimo ciclo terapeutico

PAG. 14

Allegato A alla dgr

n. del

6. *Compliance* al trattamento immunosoppressivo e antiretrovirale ed alla profilassi delle infezioni opportunistiche, se indicata

I pazienti verranno monitorati, a cura del centro che ha in carico il paziente, per CD4 e HIV-RNA con cadenza trimestrale durante la permanenza in lista d'attesa.

La perdita di uno o più criteri di inclusione determina uscita temporanea dalla lista fino al recupero di validità di tutti i criteri di inclusione.

G) Criteri di esclusione

1. Mancanza dei criteri immunologici e virologici di inclusione
2. Storia di patologie opportunistiche per le quali non esistono al momento attuale opzioni terapeutiche efficaci (Criptosporidiosi, Leucoencefalopatia Multifocale Progressiva, Infezioni da *Mycobacterium abscessus, etc.*)
3. Diagnosi di Sarcoma di Kaposi viscerale
4. Storia di neoplasia (eccezion fatta per carcinoma baso-cellulare ed il carcinoma in situ della cervice con disease-free documentata superiore ai 5 anni; la guarigione dalla patologia neoplastica dovrà essere certificata da uno specialista oncologo)

II. Procedure del programma

A) Valutazione infettivologica pre-trapianto dei candidati

Con riferimento alla situazione immunologica nei confronti dei patogeni di seguito elencati, sarebbe auspicabile disporre di dati, raccolti nelle fasi precoci dell'infezione da HIV.

1. Marker HBV* e HCV* (se HBsAg positivi determinazione HBV-DNA serico, genotipo, ricerca resistenze verso farmaci antivirali anti-HBV, HDV-Ab e HDV-Ag; se anti-HCV positivi determinazione HCV-RNA quantitativo con genotipo
2. Sierologia toxoplasmosi *

Allegato A alla dgr

n. del

3. Sierologia virus erpetici: HCMV*, HSV, VZV, EBV*, HHV-6, HHV-8. Si raccomanda la determinazione della viremia con PCR, nei casi si sieropositività a HHV-6 e HHV-8

4. Intradermoreazione con 5 unità di PPD (da considerarsi positiva se diametro >= 5 mm). In alternativa è possibile effettuare test che misurano la produzione di interferone gamma dopo stimolazione con antigeni specifici di *M. Tubercolosis* (quantiferon-TB Gold Test e T-SPOT TB). Il riscontro di positività all'intradermoreazione tubercolinica o a quantiferon o T-SPOT TB, impone una accurata valutazione del paziente con indagini cliniche, strumentali nonché microbiologiche su escreato, urine, feci e sangue mirate alla ricerca di micobatteri. La tubercolosi attiva controindica il trapianto di qualunque organo. I pazienti per i quali venga esclusa la presenza di malattia tubercolare in atto devono essere trattati con Isoniazide (300 mg/die) in associazione a vitamina B6 per 6 mesi a partire dalla 30° giornata post-trapianto. Ciò appare nella sua reale importanza se si considera la difficoltà che pone la terapia antitubercolare nel post-trapianto a causa delle interferenze farmacologiche tra rifampicina e farmaci immunosoppressori e anti-retrovirali

5. Sierologia per la Lue. Tutti i pazienti che presentano una positività delle indagini sierologiche per la lue devono essere sottoposti a rachicentesi, se compatibile con le condizioni dell'assetto coagulativo, per la determinazione di FTA-ABS sul liquor. Pazienti che non abbiano mai ricevuto trattamento specifico o che presentino positività di FTA-ABS sul liquor devono ricevere adeguato trattamento pre-trapianto (Penicillina G 12 milioni di unità/die e.v. per 10 giorni o Ceftriaxone 1 gr/die per 14 giorni)

6. Tampone nasale e ascellare o inguinale per ricerca *Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA)#*. Se colonizzati a livello nasale verranno sottoposti ad un trattamento di "decolonizzazione" con un unguento a base di mupirocina 2% (2 applicazioni al di per 5 giorni); se colonizzati a livello cutaneo verranno sottoposti a bagni quotidiani per 10 giorni con sapone a base di clorexidina; al termine della terapia verranno ripetuti tamponi di controllo

7. Esame coproparassitologico

8. Coprocoltura # + tampone rettale per ricerca enterococchi vancomicino-resistenti

9. Urinocoltura #

Allegato A alla dgr

n. del

10. Ecotomografia addominale

11. Ortopantomografia con bonifica di eventuali foci dentari

12. Altri esami batteriologici solo su indicazione clinica

13. Visite ed esami specialistici preventivi in funzione dei dati anamnestici e della visita clinica (visita oncologica, urologica, ginecologica, etc....)

* tali determinazioni vanno ripetute ogni 2 mesi nei pazienti sieronegativi

da ripetere al momento del trapianto

B) Vaccinazioni

1. Vaccinazione antipneumococcica
2. Vaccinazione antinfluenzale
3. Vaccinazione anti epatite B (nei soggetti sprovvisti di immunità naturale o vaccinale)
4. Vaccinazione anti epatite A (nei soggetti sprovvisti di immunità naturale o vaccinale)

C) Profilassi antibatterica peri-operatoria

Verranno utilizzati gli schemi di profilassi antibatterica in uso presso ciascun centro.

D) Profilassi anti-infettive o protocolli di sorveglianza da attuarsi nel periodo post-operatorio

L'instaurazione di regimi profilattici anti-infettivi da protrarsi anche per lungo tempo dopo il trapianto, costituisce ormai una consuetudine in numerosi centri soprattutto statunitensi. É infatti dimostrato che la somministrazione di cotrimoxazolo a basso dosaggio é in grado di prevenire la polmonite da *Pneumocystis jiroveci* così come basse dosi di acyclovir cancellano di fatto il problema delle infezioni muco-cutanee da virus dell'herpes simplex. Il crescente problema di contenimento dei costi e la tossicità legata all'assunzione cronica di terapie multifarmacologiche impone peraltro una rivisitazione di tale approccio.

PAG. 20

Allegato A alla dgr

n. del

1. *HSV-1, HSV-2.* In presenza di immunità da pregressa infezione nel ricevente, non si ritiene utile la profilassi delle infezioni da HSV alla luce della semplicità di trattamento (Acyclovir 400 mg b.i.d. per 10 giorni) delle manifestazioni cliniche in caso di riattivazione. Qualora il ricevente risultasse anti-HSV-1 o anti-HSV-2 negativo allo screening pre-trapianto e ricevesse un organo da donatore positivo per gli anticorpi anti-HSV 1 o 2 rispettivamente, deve essere intrapresa profilassi con acyclovir 400 mg ogni 12 ore da proseguire almeno per i primi 3 mesi post-trapianto con attento monitoraggio clinico e virologico.

2. *Pneumocystis jiroveci, Toxoplasma gondi.* Nonostante la bassa incidenza dell'infezione da *Pneumocystis jiroveci* nel trapianto di fegato, l'entità dell'immunosoppressione, indotta farmacologicamente nel corso dei primi mesi post-trapianto, suggerisce di adottare una profilassi primaria sistematica in tutti i pazienti mediante l'impiego di cotrimoxazolo (160 mg di TMP) a giorni alterni in associazione ad acido folico nel corso dei primi 6 mesi post-trapianto. In pazienti che presentino al 6° mese livelli di CD4 ≤ 200/mmc la profilassi andrà proseguita come raccomandato dalle linee guida. Tale profilassi risulta inoltre efficace anche nel prevenire la toxoplasmosi.

3. *Infezione da citomegalovirus umano (HCMV).* Del tutto contrastanti sono i risultati di studi clinici randomizzati tesi a valutare il ruolo della somministrazione profilattica di acyclovir, ganciclovir, foscarnet o di immunoglobuline "iperimmuni" anti-HCMV. Non si ritiene pertanto di raccomandare alcun regime profilattico ma di effettuare una sorveglianza virologica nel corso dei primi 3 mesi post-trapianto sulla base della quale impostare la terapia pre-sintomatica. Va aggiunto che in tal modo é inoltre possibile prevenire l'emergenza di ceppi di HCMV resistenti al ganciclovir e/o al foscarnet, che classicamente si accompagna a trattamenti antivirali protratti nel tempo. É infatti noto che le attuali strategie profilattiche dell'infezione da HCMV in molti centri di trapianto prevedono la somministrazione di ganciclovir per via venosa o valganciclovir per via orale per tempi che si protraggono per 100-200 giorni dopo il trapianto. Si raccomanda pertanto il controllo settimanale di antigenemia pp65 o preferibilmente di HCMV-DNA nel sangue periferico nel corso delle prime 12 settimane post-trapianto. Successivamente controlli mensili o su indicazione clinica. La terapia pre-sintomatica anti-citomegalovirus andrà effettuata con ganciclovir (5 mg/kg b.i.d. e.v.) o valganciclovir 900 mg per os ogni 12 ore (posologia da correggere in caso di insufficienza renale) per almeno 14 giorni o sino alla

Allegato A alla dgr

n. del

negativizzazione dell'antigenemia o della DNAemia utilizzando valori soglia da concordare in base alla tipologia e performance dei test erogati dai singoli laboratori (il CNT è a disposizione per fornire specifica consulenza per individuare la migliore strategia da seguire nei singoli centri). La terapia con ganciclovir o valganciclovir andrà somministrata alle medesime dosi in presenza di infezione sintomatica. In caso di persistenza di livelli elevati di antigenemia o di DNAemia o di incremento dell'antigenemia in associazione a positività della viremia va fortemente sospettata la presenza di infezione sostenuta da ceppi di HCMV resistenti al ganciclovir ed è quindi opportuno, effettuare le indagini virologiche per l'individuazione di eventuali mutanti resistenti e provvedere all'instaurazione di terapia con foscarnet (90 mg/kg b.i.d.). Per la frequente coesistenza di resistenza sia a ganciclovir che a cidofovir, tale farmaco andrà impiegato solo dopo che ne sia stata documentata la sensibilità. Cidofovir andrà somministrato insieme a probenecid, seguendo lo schema convenzionale di somministrazione (2 somministrazioni da 5 mg/kg a distanza di una settimana, seguite da 5 mg/kg ogni due settimane), sino a negativizzazione del parametro virologico monitorizzato.

4. *EBV.* I pazienti verranno sottoposti, con cadenza trimestrale, a prelievo ematico per la determinazione quantitativa con metodica PCR del DNA di EBV.

5. *HHV-6.* I pazienti verranno sottoposti, con cadenza settimanale per i primi 3 mesi post-trapianto, a prelievo ematico per la determinazione qualitativa con metodica PCR del DNA di HHV-6.

6. *HHV-8.* I pazienti verranno controllati dopo il trapianto con cadenza mensile per la ricerca di lesioni compatibili con sarcoma di Kaposi. In tale occasione a tutti i pazienti verrà effettuato un prelievo ematico per la determinazione con metodica PCR del DNA di HHV-8; ai pazienti che presentino lesioni verrà effettuata inoltre una biopsia cutanea per indagini istopatologiche e per la ricerca di HHV-8 su tessuto.

7. Micosi profonde. Non si consiglia alcun regime profilattico. Si raccomanda il monitoraggio settimanale del galattomannano di Aspergillus e l'individuazione dei pazienti a rischio aumentato di micosi invasiva da trattare con approccio pre-sintomatico. Si raccomanda la sorveglianza delle infezioni da Candida, con particolare riguardo all'esofagite.

Allegato A alla dgr

n. del

E) Trattamento immunosopressivo e del rigetto acuto e cronico

E' noto che la replicazione del virus HIV risulta preferenziale in cellule attivate. Agendo come inibitori dell'attivazione mediata da IL-2, Ciclosporina, Tacrolimus (FK506 o TAC) e Micofenolato Mofetil (MMF) risultano esercitare anche indirettamente una azione anti-HIV.

La terapia immunosoppressiva verterà sull'utilizzo di farmaci immunosoppressori regolarmente utilizzati nei protocolli terapeutici (ciclosporina, tacrolimus, micofenolato mofetil, rapamicina, everolimus, steroidi). Si sconsiglia, se possibile, l'impiego protratto di steroidi.

Il dosaggio degli immunosoppressori verrà adeguato sulla base delle interazioni con la terapia antiretrovirale proposta. Va infatti segnalato che esistono interazioni farmacologiche che condizionano livelli subterapeutici degli antiretrovirali o degli immunosoppressori. Anche il paziente HIV+ dovrà quindi sottoporsi a determinazioni plasmatiche di Ciclosporina A, Tacrolimus, Rapamicina, etc. ed ai relativi aggiustamenti posologici. I livelli ematici dei farmaci verranno monitorati quotidianamente dopo l'inizio della HAART. Cambiamenti nella terapia antiretrovirale dovranno comportare una revisione dei dosaggi dei farmaci immunososppressori. Le esperienze preliminari documentano che con l'impiego degli inibitori delle proteasi (PI) si osserva una significativa interferenza con il tacrolimus che è stato somministrato alla dose di 1 mg/settimana. Alla luce della già complessa interazione tra PI e tacrolimus, l'uso di azoli antifungini e di rapamicina viene scoraggiato. Meno pronunciate sono le interferenze tra tacrolimus ed inibitori non nucleosidici della transcriptasi inversa (NNRTI) anche se le concentrazioni plasmatiche di tacrolimus, vengono negativamente influenzate dalla concomitante somministrazione di efavirenz.

Il trattamento degli episodi di rigetto verrà effettuato secondo gli schemi convenzionali.

F) Trattamento antiretrovirale

I regimi da utilizzare e le indicazioni sul comportamento in caso di tossicità o inefficacia sono quelli consigliati dalle linee guida internazionali.

La terapia antiretrovirale sarà sospesa per il tempo necessario alle procedure chirurgiche, ma deve essere ripresa il più precocemente possibile, se possibile in 7 giornata post-trapianto.

Allegato A alla dgr

n. del

G) Recidiva dell'epatite cronica da HCV

La profilassi della recidiva dell'infezione da HCV verrà effettuata mediante trattamento con interferone pegilato associato a ribavirina. Nei pazienti che assumono ddI quest'ultimo andrà sostituito. In tutti i pazienti verranno controllati mensilmente i livelli di acido lattico venoso, i dati antropometrici e ricercati i possibili danni d'organo associati a danno mitocondriale. Si suggerisce che il paziente in lista d'attesa con infezione attiva da HCV, venga sottoposto a trattamento in modo che possa giungere al trapianto con l'eradicazione dell'infezione da HCV o con la più bassa viremia di HCV possibile. Si raccomanda cautela nel trattamento delle cirrosi Child B e C , per un maggior rischio di mielosoppressione e di infezioni ad essa correlate. Per le specifiche raccomandazioni di trattamento si rimanda al documento recentemente pubblicato sul sito dell'AISF (www.webaisf.org). E' comunque indicato, a prescindere dall'instaurazione o meno del trattamento antivirale, che il monitoraggio della viremia HCV venga effettuato con cadenza mensile.

H) Epatite B : prevenzione e trattamento della recidiva

La profilassi della recidiva dell'infezione da HBV verrà effettata, in accordo alle linee guida internazionali, mediante somministrazione a tempo indefinito di immunoglobuline anti-HBs titolate per mantenere i livelli plasmatici > 100 – 150 UI/ml in combinazione con antivirali. Lamivudina, entecavir e tenofovir hanno attività sia nei confronti di HIV che di HBV ed il loro impiego è controindicato come agenti singoli, al di fuori del trattamento HAART.

I) Controlli post operatori

- Controllo delle sottopopolazioni linfocitarie: determinazioni quindicinali nel primo mese post trapianto, in seguito determinazioni mensili.
- Controllo HIV RNA: determinazioni mensili.
- I restanti controlli, incluse le determinazioni dei livelli ematici dei farmaci immunosoppressori si svolgeranno secondo gli schemi in uso presso i centri trapianto

L) Follow up e valutazione della risposta

Allegato A alla dgr

n. del

Il follow up sarà quello previsto per ogni paziente trapiantato, completato dalle determinazioni della carica virale e delle sottopopolazioni linfocitarie. Tutte le complicanze infettive, neoplastiche, rigetti, etc. che il paziente presenta nel corso del follow-up andranno registrate. A 12, 24, 36 e 60 mesi, qualora non controindicato, viene suggerita l'esecuzione di una biopsia epatica.

III. Aspetti organizzativi e di monitoraggio del programma

La non esecuzione o il mancato rispetto delle cadenze previste dal presente protocollo nel pre e post operatorio, possono rappresentare, per il centro trapianti, motivo di sospensione d programma stesso. Il Board Trapianti in HIV e la Commissione Tecnico Scientifica Trapianti in HIV operanti presso il CNT si fa carico dell'organizzazione di riunioni periodiche nel corso delle quali si verificherà lo stato di avanzamento del programma e della raccolta dati. Sono previste "audit" a cura del CNT presso i Centri per valutare l'efficacia e la sicurezza della procedura.

IV. Analisi dei dati

Il data base dei pazienti inclusi in lista e di quelli trapiantati sarà centralizzato presso il CNT. Sulla casistica potranno essere condotti studi proposti sia dal CNT che dai centri partecipanti, inclusi i centri di coordinamento (CRT/CIR), previa approvazione da parte del Board Trapianti in HIV.

V. Attivazione locale del Programma

Tutti i centri di trapianto che presentano i requisiti previsti e che desiderano intraprendere tale attività, devono ottenere l'autorizzazione dal proprio assessorato, previo parere dei direttori generali delle aziende coinvolte e del Centro Nazionale Trapianti che svolge funzione di coordinatore del programma e si occupa della sorveglianza, della registrazione e dell'analisi centralizzata delle informazioni generate dal programma nelle sue varie fasi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1666 del 7 agosto 2012

Progetto per lo sviluppo della assistenza primaria approvato con DD.G.R. n. 41 e n. 1666 del 2011. Impegno di spesa.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Attuazione indirizzi regionali per lo sviluppo della medicina convenzionata.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il processo di sviluppo della assistenza primaria, avviato con DD.G.R. n. 41 e n. 1666 del 2011, ha previsto, nella fase attuativa, la formulazione dei Piani aziendali per il potenziamento del sistema, attraverso i quali viene definita la riorganizzazione della medicina convenzionata e specificato il quadro delle risorse economiche necessarie.

La medicina convenzionata viene organizzata in Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e nella forma associativa della Medicina di Gruppo Integrata (MGI), per garantire l'uniformità assistenziale a tutti gli assistiti della Regione e superare differenze territoriali ed organizzative.

Sono pervenuti 20 Piani su 21 (manca quello dell'Azienda 22), che prevedono lo sviluppo di una progettualità complessiva sulla riorganizzazione della Assistenza Primaria, per il biennio 2012/2013.

Le Aziende hanno sviluppato a diversi livelli, applicando la D.G.R. n. 1666 del 2011, un modello di assistenza primaria per garantire l'h 24, 7 giorni la settimana, mediante la presenza di punti di riferimento territoriali in grado di costituire una risposta appropriata ai bisogni di salute della popolazione. Tale modello sarà gestito dalla centrale operativa del Distretto.

In questa visione il Piano, contestualizzando gli obiettivi definiti nella programmazione regionale secondo le esigenze locali, viene a configurarsi come strumento di sviluppo del welfare territoriale; in altre parole diviene uno strumento di governo unitario delle politiche per la salute a livello locale, supportato da una visione sistemica rispetto alle funzioni sociali e sanitaria, attuata attraverso una progettualità condivisa. In definitiva può rappresentare l'occasione, nelle mani del programmatore aziendale, per garantire la concordanza tra i programmi, gli obiettivi e i risultati attesi, da un lato, e le previsioni economiche da un altro.

Il finanziamento ammonta a € 21.471.194,40.=, così assegnato:

- 1° anno pari ad € 7.157.064,75.=,
- 2° anno pari ad €.14.314.130,00.=.

A regime, costo fisso € 21.471.194,40/anno.

Per effetto della mancata presentazione del Piano da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 22 (di € 383.092,85.=) il finanziamento attuale ammonta ad € 6.773.971,90.= (seimilionisettecentosettantatremilanovecento-settantuno/90) da impegnare nel corrente bilancio regionale.

Ogni Azienda dovrà rimodulare lo sviluppo della medicina convenzionata pianificando le forme associative della medicina di gruppo integrata secondo un modello finalizzato al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Azienda, tenuto conto delle seguenti condizioni:

- la specifica organizzazione dell'assistenza territoriale,
- la quota assegnata dal Fondo regionale,
- la sostenibilità economica da conseguire con la Medicina Convenzionata,
- la riallocazione di risorse conseguente a processi di razionalizzazione della rete ospedaliera.

I finanziamenti regionali 2012 vengono erogati con successivo decreto del Dirigente Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria nel seguente modo:

- 50% ad avvio delle azioni, entro il secondo semestre 2012;
- 50% alla presentazione della prima relazione semestrale;

Vista la D.G.R. n. 1102 del 12.06.2012 ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)", trattandosi di finanziamento regionale a gestione sanitaria, in applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011 il suddetto importo è da imputarsi nel conto di tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la propria competenza all'emanazione del presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 1/97, art. 28, co 2.
- Vista la L.R. 29/11/2001 n. 39 - art. 42 - 1° comma.
- Viste le DD.G.R. n. 41 e n. 1666 del 2011.
- Vista la D.G.R. n. 1102 del 12.06.2012.

delibera

1. di approvare i Piani aziendali delle 20 Aziende (esclusa l'Azienda U.L.S.S. n. 22) per il potenziamento dell'assistenza primaria, sopra descritti e comunicati ai Comitati regionali per la medicina convenzionata in data 26 aprile 2012;

2. di approvare il quadro economico, compresa l'Azienda U.L.S.S. n. 22, che ne deriva per il finanziamento di primo impianto a regime, descritto nella tabella "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pari al fabbisogno di € 21.471.194,40.=;

3. di prendere atto della mancata presentazione del Piano Aziendale da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 22 dell'importo di € 383.092,85.= (trecentoottantatremilanovantadue/85);

4. di impegnare la spesa di € 6.773.971,90.= (seimilionisettecentosettantatremilanovecentosettantuno/90) (con esclusione dell'Azienda U.L.S.S. n. 22) sul capitolo 060009 "Quota del Fondo Sanitario Regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (L. 27/12/1983, n. 730 - Art. 17, L.R. 20/07/1989, n. 21 - L.R. 14/09/1994, n. 55 - Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5) del bilancio dell'esercizio corrente, da assegnare secondo la seguente ripartizione alle Aziende sanitarie.

AZIENDA	Previsione di spesa	Finanziamento d'avvio
1	726.640,45	242.213,48
2	377.919,54	125.973,18
3	695.339,83	231.779,94
4	680.097,99	226.699,33
5*	592.178,89	197.392,97
6	1.376.573,84	458.857,94
7	1.189.947,84	396.649,28
8	1.084.655,41	361.551,80
9	2.208.176,25	736.058,75
10	889.800,09	296.600,03
12	1.258.139,33	419.379,77
13	947.807,90	315.935,96
14	170.273,86	56.757,95
15	1.071.535,09	357.178,36
16	2.480.201,11	826.733,70
17	678.336,23	226.112,07
18	898.673,10	299.557,70
19	346.156,20	115.385,40
20	2.095.263,70	698.421,23
21	554.199,19	184.733,06
22	1.149.278,56	0,00
TOTALEo	21.471.194,40	6.773.971,90

* In attuazione della D.G.R. n. 2345/2011 il finanziamento da assegnare alla Azienda U.L.S.S. n. 5 risulta essere complessivamente di €. 431.540,44.= di cui per l'anno 2012 € 143.846,81.=.

5. i finanziamenti regionali 2012 vengono erogati con successivo decreto del Dirigente Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria nel seguente modo:

- 50% ad avvio delle azioni, entro il secondo semestre 2012;
- 50% alla presentazione della prima relazione semestrale;

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di dare atto che la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1666 del 07 agosto 2012 pag. 1/1

PREVISIONE DI SPESA PER NUOVA FORMA ASSOCIATIVA.

DATI RIFERITI AI MEDICI DI ASSISTENZAPRIMARIA AL 22.12.2011

FORMA ASSOCIATIVA	Indennità/ass. da ACN (€) attualmente corrisposta	Tot MAP	Tot Assistiti	Indennità spettante in toto o per differenza per nuova Forma Associativa (€)	Spesa aggiuntiva prevista (€)	Oneri Aziendali (€)	Tot Spesa aggiuntiva + Oneri Az.li (€)
SINGOLO	**0,00**	608	553.767	10,10	5.624.283,48	583.519,45	6.207.802,88
ASSOCIAZIONE	**2,58**	1.121	1.443.733	7,52	10.856.842,08	1.126.397,35	11.983.239,43
RETE	**4,70**	417	550.338	5,40	2.971.825,20	308.326,85	3.280.152,05
GRUPPO	**10,10** *(7,00 ACN + 3,10 AIR ex DGRV n. 40 del 24/03/2006)*	970	1.302.654				
GRUPPO INTEGRATO		22	25.854				
UTAP (da rete ACN)		19	23.179				
UTAP (da gruppo ACN)		238	312.274				
TOTALE COMPLESSIVO		**3.395**	**4.211.799**		**19.452.950,76**	**2.018.243,65**	**21.471.194,40**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1667 del 7 agosto 2012

Riorganizzazione della formazione continua e specifica per la Medicina Convenzionata di Assistenza Primaria.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
I cambiamenti in atto nell'assistenza primaria necessitano di riesaminare obiettivi e metodi della formazione.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue

La storia e la specificità del Sistema Socio Sanitario del Veneto e l'attuale congiuntura economica, richiedono un rinnovato impegno a razionalizzare risorse, saperi e competenze, confermando l'investimento nella salute e la scelta dell'integrazione socio-sanitaria.

La nuova programmazione socio-sanitaria, nel porre al centro del sistema la persona e la sua salute come patrimonio della collettività, individua nel territorio la propria scelta operativa strategica e pone come base per la riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale le conoscenze epidemiologiche e l'analisi dei reali bisogni di salute della popolazione.

Gli attuali bisogni assistenziali evidenziano un aumento delle malattie cronico-degenerative collegate alla disabilità (che aumentano il carico assistenziale familiare) unito ad una progressiva destrutturazione del sistema di protezione sociale e la conseguente correlazione tra situazioni di fragilità individuale e la condizione di solitudine.

È necessario quindi consolidare e sviluppare modelli di assistenza che richiedono l'assunzione di responsabilità differenti da parte dei professionisti, la capacità di lavorare in team e di riconoscere reciprocamente i diversi ruoli all'interno di un sistema organizzato e codificato.

Per governare questa complessità la nuova programmazione ha individuato tre linee strategiche:

- l'integrazione fra Ospedale e Territorio, basata anche sulla diffusione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PTDA), sistemi informativi integrati (orizzontali e verticali), modelli uniformi di ammissione e dimissione protetta;
- la rete: collaborativa tra professionisti (ma anche altri stakeholder), di sistema tecnologico ed informatico, di modelli che mettano in relazione funzionale strutture di erogazione e gestione di servizi e di prestazioni;
- l'assistenza integrata, caratterizzata dall'organizzazione in team multi-professionali, dalla implementazione di PDTA, dal supporto all'autocura (empowerment) per un cittadino coinvolto ed informato, dal potenziamento dei sistemi informativi, dall'adozione di linee guida basate sulle prove di efficacia e dal potenziamento della formazione continua.

In questo contesto il medico di famiglia è il principale referente e corresponsabile della presa in carico nella gestione integrata della cronicità: "è in grado di svolgere la funzione di accompagnamento dei pazienti, con l'obiettivo di conseguire la migliore adesione ai percorsi assistenziali, nel pieno coinvolgimento dei pazienti stessi. Questo approccio presuppone una medicina di famiglia organizzata e coadiuvata da personale infermieristico, di supporto ed amministrativo, una collaborazione funzionale con gli specialisti territoriali ed ospedalieri, la messa a punto di un sistema informativo integrato. Per rendere operativo il modello di presa in carico della cronicità è necessario implementare in modo diffuso su tutto il territorio regionale le Medicine di Gruppo Integrate"

La riorganizzazione dell'Assistenza Primaria, di cui alle DD.G.R. n. 41 e n. 1666 del 2011, prevede un cambiamento del ruolo del Medico Convenzionato verso un approccio professionale a Rete Assistenziale, in Aggregazioni Funzionali Territoriali e nelle forme associative più evolute, in modo da rispondere alle tipologie di assistiti con patologie croniche e differenti complessità.

Ciò comporta un adeguamento delle competenze del medico in funzione della pratica clinica e dei percorsi assistenziali e della gestione dei casi complessi, attraverso una preparazione universitaria, ospedaliera e di base che, per la Medicina convenzionata, trova nella Formazione specifica e continua una risorsa fondamentale.

Per attivare tali linee di cambiamento occorre investire sull'attività formativa, quale leva strategica per promuovere una cultura dell'integrazione tra le professioni sanitarie, riportando il paziente al centro del percorso assistenziale.

In particolare si rende necessario:

- migliorare il meccanismo di definizione del fabbisogno di competenze dei diversi profili professionali del personale dei servizi socio-sanitari (Mappa delle Competenze), in relazione ai bisogni emergenti della popolazione;
- potenziare la formazione sia per le professioni sanitarie che amministrative, nell'intento di creare quadri con profili di competenza coerenti con gli indirizzi strategici evidenziati dal presente PSSR;
- prevedere moduli formativi specifici e coerenti con le funzioni da garantire per le professionalità sanitarie, finalizzate alla valorizzazione del loro ruolo a fini organizzativo-gestionali e/o per profili di competenza innovativi (es. coordinatore di Ospedale di comunità, di percorsi Ospedale-Territorio, infermiere di famiglia, ecc.), sviluppando competenze avanzate clinico-assistenziali e competenze organizzative-gestionali e prevedendo un ruolo specifico nell'ambito della gestione della cronicità;
- promuovere percorsi di formazione integrata delle diverse professionalità, prevedendo dei moduli formativi rivolti sia al personale dipendente che convenzionato, sia al personale del territorio che ospedaliero;
- inserire la sperimentazione di un percorso formativo integrato a supporto della definizione dei PDTA;
- favorire percorsi formativi a livello di Azienda U.L.S.S., ovvero come struttura organizzativa unitaria, privilegiando programmi di formazione contestualmente rivolti ad una pluralità di soggetti e a più livelli.

La nuova programmazione prevede, inoltre, il rafforzamento del ruolo di riferimento delle Aziende Ospedaliere-Universitarie, quale luogo elettivo per la collaborazione fra il SSSR e le Università.

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Il Corso di formazione specifica in Medicina Generale è stato istituito in attuazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che prevede, anche per l'esercizio della Medicina Generale una formazione specialistica post laurea.

L'attuale disciplina del corso per il conseguimento del diploma di formazione specifica è quella recata dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277.

Per i medici abilitati dopo il 31.12.1994 il possesso di tale diploma costituisce requisito per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata all'accesso alle convenzioni con il SSN in qualità di medico di Medicina Generale.

FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA CONVENZIONATA

Gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, hanno definito la nozione di formazione continua e istituito la Commissione nazionale per la formazione continua con compiti di programmazione delle attività formative e di definizione delle modalità di accreditamento degli eventi.

In tale contesto opera la disciplina particolare prevista per le attività di formazione continua nei vigenti Accordi Collettivi Nazionali stipulati con i medici della Medicina Convenzionata.

MODELLO OPERATIVO

L'attività formativa si sviluppa in attività didattica, anche con azioni di tutoraggio, realizzati da esperti e/o animatori di formazione, a supporto delle Aziende e delle Aggregazioni Funzionali Territoriali che ne fanno richiesta, per l'implementazione ed il governo di Piani e Patti aziendali.

L'attività didattica è rivolta a tutti i MC che, oltre a riguardare ambiti di pratica clinica, sviluppa competenze organizzative e di governo dell'intero sistema della Assistenza Primaria:in particolare s'intende analizzare, attraverso l'attività formativa, l'impatto dei modelli organizzativi e dei diversi sistemi di governo sugli aspetti clinici e di erogazione dei LEA.

La formazione continua e permanente si realizza prevalentemente nell'ambito delle AFT, tramite la condivisione di Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, con tappe di verifica e revisione della qualità e l'analisi dei report - relativi agli indicatori concordati - e raccolti dalla rete informatica dei MMC del Veneto.

Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base dei criteri di funzionalità decisionale ed operativa e economicità, il modello che può garantire maggiore efficienza ed efficacia è quello che prevede le seguenti

FUNZIONI:

FORMAZIONE CONTINUA:
- Commissione regionale
- Segreteria scientifica
- Coordinatore della Segreteria scientifica
- Uffici aziendali di formazione
- Animatori di formazione.

FORMAZIONE SPECIFICA:
- Scuola di formazione specifica
- Consiglio di scuola
- Preside
- Poli didattici
- Formatori.

Le sopra descritte componenti organizzative trovano attuazione nel COORDINAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA E SPECIFICA.

OBIETTIVI REGIONALI
- Integrazione
- Professionalità
- Qualità.

FUNZIONI DEL COORDINAMENTO
- Programmazione (Regione)
- Didattica (Sistema - Aziende ULSS e componente professionale)
- Gestione della Formazione (anche delegata)

COMPITI

Costituiscono compiti istituzionali del Coordinamento:
- Formazione continua dei medici della medicina convenzionata
- Formazione specifica in medicina generale
- Promozione della qualità e sviluppo professionale
- Promozione e sperimentazione di modelli organizzativi
- Condivisione di linee guida e definizione di percorsi diagnostico-assistenziali
- Ricerca e Innovazione
- Formazione pre-laurea, in medicina generale.

Il Coordinatore della segreteria tecnica e il Preside del Consiglio della Scuola sono individuati tra esperti del settore e nominati, per un triennio, dalla Giunta regionale. L'attività comporta il riconoscimento di un trattamento economico commisurato all'impegno orario richiesto.

Lo sviluppo della Formazione Continua dovrà essere orientato verso processi di revisione sistematica delle pratiche assistenziali (Evidence Best Practices), con l'utilizzo di metodi e strumenti disponibili come l'Audit, la partecipazione a sistema di monitoraggio farmaci e l'E-Learning; in questo supportati da un nuovo ruolo dell'animatore. La gestione degli eventi formativi potrà essere affidata ad agenzie esterne accreditate.

Ai fini di predisporre gli atti regionali di indirizzo, si prevede di prorogare fino al 31 dicembre 2012gli incarichi tuttora in corso risultanti dalla D.G.R. n. 1284 del 2009 e dal D.D.R. n. 18 del 2010, per la gestione del Coordinamento regionale medicina convenzionata di assistenza primaria.

Di affidare all'Unità Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie il compito di proporre una revisione delle indicazioni regionali sulla Formazione Specifica e Continua, sulla scorta dei criteri sopra esposti. Per tale compito potrà avvalersi dell'apporto di esperti del settore (in metodologia, analisi dei bisogni, portfolio e mappa delle competenze), di professionisti ed Università.

Questo lavoro dovrà essere ultimato entro il 30 novembre 2012.

Il documento di lavoro prodotto sarà oggetto di confronto in seno ai comitati regionali delle categorie professionali interessate, coinvolgendo la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la D.G.R. n. 1666 del 2011, sulla riorganizzazione della Medicina convenzionata.

delibera

1. Di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto.
2. di affidare all'Unità Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie della Regione il compito di proporre una revisione delle indicazioni regionali sulla Formazione Specifica e Continua dei Medici convenzionati, sulla scorta dei criteri sopra esposti, avvalendosi dell'apporto di esperti del settore. Il lavoro dovrà essere ultimato entro il 30 novembre 2012.
3. di prorogare fino al 31 dicembre 2012, per quanto sopra, gli incarichi tuttora in corso risultanti dalla DGR n. 1284 del 2009 e dal DDR n. 18 del 2010, per la gestione del Coordinamento regionale medicina convenzionata di assistenza primaria. Tali obbligazioni sono già a carico dei finanziamenti annuali per la Formazione Specifica e Continua della Medicina Convenzionata, per cui il presente provvedimento non comporta ulteriori spese.
4. di dare atto che la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1669 del 7 agosto 2012

Piani di Alienazione del patrimonio immobiliare disponibile di proprietà delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, dell'Azienda Ospedaliera di Verona (Gestione Liquidatoria) e dell'I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si chiede alle Aziende ULSS, all'Azienda Ospedaliera di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, all'Azienda Ospedaliera di Verona (Gestione Liquidatoria) e all'I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto, di predisporre i Piani di Alienazione dei beni immobili disponibili sulla base della ricognizione effettuata su richiesta della Segreteria regionale per la Sanità, che ha portato all'individuazione dei fabbricati e dei terreni classificati come disponibili o che possono essere declassificati come tali, e quindi alienabili, come attività propedeutica per realizzare quanto previsto dal punto 5.2 "Il finanziamento degli investimenti", dell'allegato A "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" della L. R. 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'attuale situazione economico-finanziaria statale, che sta richiedendo azioni forti finalizzate al riequilibrio dei conti della finanza pubblica e al conseguimento del pareggio di bilancio, determinerà per gli esercizi futuri una forte contrazione nella disponibilità di risorse per gli investimenti pubblici in generale, e regionali in particolare, anche con riferimento al settore sanitario.

Un esempio di questa situazione è rappresentato, tra gli altri, dalla progressiva riduzione degli stanziamenti dei fondi statali per investimenti sanitari (ex art. 20, L. 67/1988), oltre che dal relativo allungamento dei tempi di acquisizione dei fondi stessi.

Alle difficoltà per la realizzazione degli investimenti legate al difficile quadro economico-finanziario vanno sommate anche quelle generate dall'evoluzione del quadro normativo ed in particolare dall'introduzione del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Il comma 1, punto b), dell'articolo 29 del sopra citato D.Lgs., infatti, dispone che "i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione": ne deriva, in sintesi, che gli investimenti realizzati facendo ricorso alle disponibilità di cassa di parte corrente costituiranno a tutti gli effetti costi di competenza dell'esercizio.

Il D.Lgs. 118/2011 pertanto richiede, in maniera stringente, di reperire finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di qualsiasi investimento, al fine di evitare le pesanti penalizzazioni connesse all'applicazione della norma sopra citata.

Pur in presenza di tale tipo di contesto, l'Amministrazione Regionale intende comunque continuare a perseguire una politica di investimenti sanitari che consenta di mantenere l'elevato livello di qualità raggiunto dal sistema sanitario veneto garantendo quindi standard assistenziali di eccellenza ed assicurando, nel contempo, il sostanziale equilibrio finanziario del sistema secondo quanto previsto dal "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali" di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (come ribadito dall'art. 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009).

In tale direzione è da tempo allo studio la modalità per la costituzione di un Fondo per gli investimenti sanitari, quale strumento alternativo od integrativo alle formule di finanziamento già previste per le aziende sanitarie dall'ordinamento vigente.

L'obiettivo è stato previsto dallo stesso Piano socio sanitario 2012-2016 che, al capitolo "5.2 Il finanziamento degli investimenti", prescrive l'istituzione di un Fondo per gli investimenti in sanità, alimentato, tra l'altro, dalle risorse provenienti dalle alienazioni di beni patrimoniali disponibili di proprietà delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, dell'Azienda Ospedaliera di Verona (Gestione Liquidatoria) e dell'I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto (di seguito Aziende sanitarie), nonché da apporti derivanti da Fondazioni e da altri soggetti privati.

La proposta, in corso di valutazione, prevede la modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 55 del 1994 finalizzata a concorrere alla definizione delle condizioni giuridiche volte a ricondurre in un contesto di programmazione regionale l'intero processo di finanziamento degli investimenti da realizzare, da parte delle Aziende sanitarie, in attuazione degli obiettivi di riorganizzazione e riqualificazione stabiliti dal Patto per la salute e dal Piano socio sanitario regionale.

Alla luce di quanto sopra diventa urgente anticipare ogni possibile fase del predetto Fondo per gli investimenti in sanità e, in tale contesto, diventa strategica la pianificazione delle alienazioni dei cespiti del patrimonio disponibile, così come nel frattempo previsto con la DGR n. 866 del 21/6/2011 in attuazione delle determinazioni espresse dalla Quinta Commissione consiliare con parere n. 90 del 29/4/2011.

Va precisato che i proventi derivanti dalle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile andranno reinvestiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettera c) e lettera f) del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, per quanto riguarda la classificazione delle plusvalenze derivanti dall'alienazione dei cespiti, a seconda delle modalità di acquisizione dei cespiti stessi.

Tale normativa infatti differenzia i trattamenti contabili delle plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili acquisiti con contributi in conto esercizio da quelle derivanti invece dalla cessione di immobili acquisiti con contributi in conto capitale o tramite conferimenti, lasciti e donazioni. Per quanto riguarda il primo caso, la normativa dispone che le plusvalenze vadano iscritte fra i proventi straordinari, per quanto riguarda il secondo caso, invece, le plusvalenze vanno iscritte in una particolare riserva del Patrimonio netto e possono essere utilizzate per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione annullandone l'effetto sul risultato economico. Ciò significa quindi che gli investimenti effettuati reinvestendo le disponibilità generate dalla dismissione di terreni e fabbricati non acquisiti con contributi in conto esercizio non influenzeranno, il risultato economico aziendale e, di conseguenza, quello regionale.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si evince la forte esigenza ed opportunità di proseguire e portare a compimento quanto prima il percorso già intrapreso dall'Amministrazione Regionale, anche per quanto riguarda il settore sanitario.

Infatti, la DGR n. 866 del 21/6/2011, in coerenza con quanto disposto dall'art. 16, comma 1, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" autorizza a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà che non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali, e definisce un percorso finalizzato alla redazione di Piani di Alienazione del patrimonio immobiliare disponibile delle Aziende sanitarie.

A tal fine la Segreteria regionale per la Sanità ha proceduto preliminarmente ad una ricognizione dei beni immobili disponibili e indisponibili di proprietà delle Aziende Sanitarie chiedendo ad ognuna di esse, con nota del 10 ottobre 2011, prot. n. 467902/64.00.02, di verificare, ed eventualmente aggiornare, i dati risultanti dalla Nota Integrativa facente parte integrante del Bilancio al 31/12/2010.

I dati aggiornati, pervenuti alla competente struttura regionale durante i mesi di ottobre e novembre 2011, permettono di identificare compiutamente la consistenza del patrimonio immobiliare disponibile. Tale ricognizione ha indotto un accresciuta focalizzazione riguardo un area importante del Patrimonio aziendale che forse, fino ad oggi, non era stata oggetto di approfondite valutazioni.

Sulla base di tale ricognizione, che ha portato all'individuazione dei fabbricati e dei terreni classificati come disponibili, e che quindi possono essere alienati, oltre che di quelli che, pur essendo classificati come indisponibili, possono essere declassificati a disponibili ai sensi dell'art. 20 della L.R. 55/94, e quindi possono anch'essi essere alienati, andranno ora predisposti i Piani di Alienazione.

Le Aziende sanitarie, perciò, sono tenute a procedere con la massima sollecitudine alla predisposizione di Piani di Alienazione dei beni immobili disponibili che saranno successivamente approvati dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente in materia di sanità e assistenza sociale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 23/2007.

La stesura dei Piani di Alienazione dovrà essere effettuata dalle Aziende Sanitarie con il supporto di una apposito Gruppo Tecnico, istituito dal Segretario regionale per la Sanità, che darà indicazioni e fornirà linee guida al fine di garantire omogeneità nei criteri di rilevazione, classificazione e valorizzazione dei beni.

La Segreteria regionale per la Sanità fornirà lo schema tipo sulla base del quale andrà predisposto il Piano di Alienazione del patrimonio individuato: tale schema andrà predisposto sulla base delle indicazioni contenute nella nota prot. n. 97641 del 22/2/2010 della Segreteria Regionale Sanità e Sociale e della nota prot. n. 467902 del 10/10/2011 della Segreteria regionale per la Sanità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 55/1994;
- Vista la L.R. n. 23/2003;
- Vista la L.R. n. 7/2011;
- Vista la L.R. n. 23/2012;
- Vista la L. n. 67/1988;
- Vista la L. n. 42/2009;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista la DGR n. 866 del 21/6/2011;
- Vista la Nota della Segreteria regionale Sanità e Sociale del 22/2/2010, prot. n. 97641;
- Vista la Nota della Segreteria regionale per la Sanità del 10/10/2011, prot. n. 467902;
- Visto il documento di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. n. 2271 del 23 marzo 2005;
- Visto il documento di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010 - 2012 Rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009.

delibera

1. di approvare quanto descritto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di far predisporre alle Aziende sanitarie, come evidenziate in premessa, i Piani di Alienazione del patrimonio immobiliare disponibile da conferire per la costituzione del Fondo per gli Investimenti in Sanità;
3. di conferire incarico al Segretario regionale per la Sanità di istituire il Gruppo Tecnico di supporto alle Aziende Sanitarie e di fornire lo schema tipo sulla base del quale andrà predisposto il Piano di Alienazione del patrimonio disponibile individuato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1670 del 7 agosto 2012

Prime determinazioni in merito alle iniziative da porre in atto per l'anno 2012 in relazione all'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review) - Rideterminazione dei tetti di costo di cui alla DGR 715/2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva indicazioni sulle prime iniziative da porre in essere nell'anno 2012 al fine di assicurare gli obiettivi di risparmio previsti nel D.L. 95/2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il 7 luglio u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati" (c.d. spending review).In tale norma sono ricompresi importanti interventi strutturali rivolti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della Pubblica Amministrazione. Attraverso tali interventi il Governo nazionale prevede un risparmio per lo Stato di € 4,5 miliardi per il 2012, di € 10,5 miliardi per il 2013 e di € 11 miliardi per il 2014.

L'insieme dei provvedimenti riguarda ambiti molto vasti: dall'attività negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - prevedendo la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e l'incentivazione della trasparenza delle procedure -, alle dotazioni organiche delle PP.AA., oggetto di interventi finalizzati al recupero dell'efficienza e di misure finalizzate all'efficiente allocazione delle risorse disponibili su altri profili di attività, quali le spese in materia di parco auto, gli incarichi consulenziali, la disciplina dei buoni pasto, delle ferie, dei riposi spettanti al personale, il sistema di pagamento dei cedolini, ecc.

Altri interventi sono finalizzati alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi delle locazioni della P.A., alla riduzione delle società pubbliche in house, alla diminuzione dell'ammontare dei contributi erogati a fondi e agenzie da parte di Ministeri ed Enti statali e dei trasferimenti dello Stato a Regioni, Province e Comuni e all'accorpamento di numerose Province.

Ulteriori interventi hanno, infine, ad oggetto la pubblica istruzione, l'Università, gli Enti di ricerca ed il settore della Sanità.

In quest'ultimo ambito, una parte importante dei provvedimenti riguardanti il Servizio Sanitario Nazionale ha immediata valenza sull'operatività delle Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali. Tra questi possiamo in prima battuta elencare:

• ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera a), del citato D.L. 95/2012, è disposta una riduzione sull'ammontare di corrispettivi e corrispondenti volumi di acquisti di beni e servizi relativi ai contratti in essere, anche derivanti da gare regionali, di appalti per servizi e per la fornitura di beni;

• ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b), le Aziende Sanitarie devono proporre ai propri fornitori una rinegoziazione dei contratti, qualora i prezzi unitari previsti siano superiori del 20% rispetto a quelli segnalati dall'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di servizi, lavori e forniture, con possibilità di recedere in caso di non accettazione da parte dei fornitori;

• ai sensi dell'art.15, comma 13, lettera d), le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati, devono utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP per l'acquisto di beni e servizi.

Altre norme del D.L. in oggetto riguardano la spesa per i farmaci, per i quali è previsto un aumento dello sconto obbligatorio che le farmacie e le aziende farmaceutiche praticano nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale. Vengono inoltre previsti nuovi tetti di spesa per la farmaceutica territoriale e per la farmaceutica ospedaliera ed un abbattimento degli importi e dei volumi di fornitura e nuovi tetti di spesa per i Dispositivi Medici, la riduzione del budget assegnato per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati e dello standard regionale dei posti letto ed altri interventi in materia di personale.

Nelle more della conversione in legge del Decreto in oggetto, le strutture regionali competenti stanno approfondendo l'analisi dei provvedimenti che vanno ad impattare sui diversi ambiti di riferimento del settore della sanità, in modo da predisporre rapidamente ed in modo organico i successivi provvedimenti contenenti le azioni da adottare dalle strutture regionali e dal sistema delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, al fine di porre il Sistema Sanitario Regionale nelle migliori condizioni per conseguire i risultati previsti dal citato D.L. 95 nel periodo 2012-2014.

Da subito si ritiene di dare attuazione alle misure di contenimento sull'acquisto di beni e servizi mediante una rideterminazione ragionata dei limiti di costo, sui quali la Giunta Regionale si è già pronunciata con la DGR n. 715 del 2 maggio 2012, rinviando a successivi provvedimenti della Giunta Regionale l'approvazione di ulteriori iniziative anche con riferimento alle annualità 2013 e 2014.

Con la citata DGR n. 715/2012, la Giunta Regionale ha approvato i limiti di costo per l'anno 2012 per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d) della L. 27 dicembre 2002, n. 289, i quali rappresentano vincoli insuperabili e quindi, in quanto tali, strumento per il conseguimento dell'equilibrio del bilancio d'esercizio. Il D.L. 95/2012, entrato in vigore il 7 luglio u.s., al Titolo III "Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria", ed in particolare all'art. 15 "Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa Farmaceutica", prevede numerose misure che richiedendo una riduzione della spesa e che costringono contemporaneamente a rivedere la sopra citata DGR 715/2012 fissando, limitatamente a determinate tipologie di costo, nuovi tetti alla spesa stessa. Nell'Allegato A si riporta il dettaglio di tutti i conti, o aggregati di conti, sui quali va operata la riduzione del 5% sui tetti di spesa approvati con la DGR 715/2012, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lettere a) ed f) del sopra citato D.L. 95.

Con successivi specifici provvedimenti della Giunta Regionale verranno illustrate le ulteriori attività che le singole Aziende Sanitarie dovranno implementare, nei vari ambiti di competenza, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica attesi per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Si ritiene necessario, infine, attribuire alla Segreteria regionale per la Sanità il compito di proseguire il monitoraggio già avviato in relazione al conseguimento degli obiettivi collegati alle azioni sopra citate per la riduzione dei tetti di spesa di cui all'art.

15, comma 13, del D.L. in oggetto.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23, "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

Visto il D.-L. 6 luglio 2012, n. 95;

Vista la L. 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la L. 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L. 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la L. 8 gennaio 2002, n. 1;

Vista la D.G.R. n. 715 del 2012;

delibera

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rideterminare, in conseguenza della riduzione del 5% dei tetti di spesa disposta dall'art. 15, comma 13, del D.L. 95/2012, i limiti di costo per l'anno 2012 per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie approvati con DGR 715/2012, con le modalità illustrate nell'Allegato A alla presente deliberazione, che viene approvato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di incaricare la Segreteria regionale per la Sanità di proporre alla Giunta Regionale gli ulteriori specifici provvedimenti relativi alle azioni necessarie per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attesi per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di proseguire il monitoraggio già avviato in relazione al conseguimento degli obiettivi collegati alle azioni sopra citate per la riduzione dei tetti di spesa di cui all'art. 15, comma 13, del D.L. in oggetto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1670 del 07 agosto 2012 pag. 1/1

ALLEGATO A

RIDETERMINAZIONE DEI LIMITI DI COSTO

L'Allegato A alla DGR n. 715 del 2/5/2012 fissa i limiti di costo per l'anno 2012 per i seguenti conti di bilancio, facendo riferimento al piano dei conti precedente a quello nuovo, adottato con DGR 998/2012:

- B.1 Acquisto di beni;
- B.2.A Acquisto di servizi sanitari (ad esclusione aggregati B.2.A3, B.2.A.6);
- B.2.B Acquisto di servizi non sanitari (al netto premi di assicurazione);
- B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata);
- B.4 Godimento beni di terzi;
- B.5 Totale costo del personale;
- B.6 Oneri diversi di gestione;
- B.11 Accantonamenti tipici dell'esercizio.

Non tutti gli aggregati di conti previsti dalla sopra citata DGR 715 devono essere oggetto della riduzione dell'importo del 5% al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lettera a) e lettera f) del sopra citato D.L. 95/2012.

Facendo riferimento al nuovo piano dei conti adottato con DGR 998/2012, vanno ridotti del 5% gli importi dei seguenti aggregati di conti inseriti all'interno dell'aggregato B ***Totale costi della produzione***:

- B.1 Acquisti di beni *ad esclusione dei seguenti aggregati*:
  - *B1A1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati;*
  - *B1A2 Sangue ed emocomponenti;*
- B.2 Acquisti di servizi *ad esclusione dei seguenti aggregati*:
  - *B2A1Acquisti servizi sanitari per medicina di base;*
  - *B2A2 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica;*
  - *B2A3 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale;*
  - *B2A7 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera;*
  - *B2A9 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F;*
  - *B2A15 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie;*
  - *B2B2 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie;*
- B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
- B.4 Godimento di beni di terzi

Gli aggregati di conti che vengono esclusi dalla riduzione del 5% dell'importo dei tetti sono oggetto di altre misure di contenimento o sono esclusi dai tetti di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1672 del 7 agosto 2012

Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. DGR 2165/2010. Approvazione intervento Azienda ULSS n. 21.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Approvazione del progetto definitivo per il nuovo Centro Diurno e Centro Salute Mentale nell'immobile denominato "ex scuole elementari maschili" in via Roma a Bovolone (VR) dell'Azienda ULSS n. 21.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2165 in data 16 settembre 2010, la Giunta Regionale ha assegnato all'Azienda ULSS n. 21 il finanziamento di € 570.000,00 per i lavori di sistemazione del Centro Diurno e del Centro di Salute Mentale in Comune di Bovolone (VR) del costo preventivato di € 600.000,00.

Il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 4 novembre 2010, ha provveduto a riassegnare tale finanziamento conformemente a quanto richiesto dalla Regione con la deliberazione della Giunta n. 2165/2010.

La Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, con nota prot. n. 41005 del 26 gennaio 2012 esaminava favorevolmente, il progetto definitivo per il nuovo Centro Diurno e Centro di Salute Mentale nell'immobile denominato "ex scuole elementari maschili" a Bovolone (VR), approvato dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 21 con delibera n. 766 del 21 dicembre 2011 nell'importo complessivo di € 700.000,00 e finanziato quanto a € 570.000,00 con oneri a carico dello Stato (art. 20 L. n. 67/88 - II fase), quanto a € 30.000,00 con fondi di bilancio dell'Azienda ULSS n. 21 e per la rimanente parte di € 100.000,00 con fondi del Comune di Bovolone giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 6/07/2012.

Il disposto di cui all'art. 25, 1° comma, della L.R. n. 27/2003 ss.mm.ii. stabilisce che "L'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell'organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata".

La circolare prot. n. 633915 del 27 novembre 2008 della Segreteria Regionale per la Programmazione definisce gli indirizzi applicativi del procedimento regionale di approvazione dei progetti di lavori pubblici relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, IV comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

richiamate le proprie deliberazioni n. 2165 del 16/09/2010;

delibera

1. di approvare, nel quadro della riprogrammazione della Regione e dell'Azienda interessata, il seguente intervento:

• A.U.L.S.S. n. 21 - "Nuovo Centro Diurno e Centro Salute Mentale a Bovolone (VR)" dell'importo complessivo di € 700.000,00 finanziato quanto a € 570.000,00 con oneri a carico dello Stato (art. 20 L. n. 67/88 - II fase), quanto a € 100.000,00 con oneri a carico del Comune di Bovolone e per la rimanente parte di € 30.000,00 con fondi propri di bilancio dell'Azienda ULSS n. 21.

2. di approvare, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, della L.R. n. 27/2003 ss.mm.ii., alla luce delle motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, il progetto di cui al precedente punto 1 e la relativa copertura finanziaria;

3. di avviare le procedure ex art. 20 della legge 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute il presente provvedimento e la richiesta di ammissione a finanziamento per l'importo indicato al punto 1 di euro 570.000,00 a carico dello Stato, a valere sul programma previsto dall'art. 20 della L. n. 67/88;

4. di determinare in euro 570.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà la Direzione Controlli e Governo SSR disponendo la copertura finanziaria sul capitolo 060077 del bilancio regionale esercizio 2012 060077 del bilancio regionale esercizio 2012 "Interventi di edilizia sociosanitaria (art. 20, L. 11/03/1988, n. 67 - L. 27/12/1997, n. 450 - art. 1, c. 310, 311, 312, L. 23/12/2005, n. 266 - Acc. Prog. 02/10/2007)";

5. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive dell'accertamento della relativa posta in entrata, conformemente alle indicazioni fornite dalla DGRV n. 710/2012;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1673 del 7 agosto 2012

Sanità, aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. Approvazione Protocolli di intesa del 12 giugno 2012 e del 10 luglio 2012. Autorizzazione incremento fondi di risultato relativi all'anno 2008.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano due Protocolli di intesa applicativi dell'art. 52 comma 5, lett. b) dei CC.CC.NN.LL. del 8 giugno 2000 delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa per l'incremento dei fondi della retribuzione di risultato relativi all'anno 2008 delle stesse aree da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

I Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8.06.2000 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) prevedono, all'art. 52 comma 5, lett. b), che a decorrere dal primo gennaio 1998 il fondo della retribuzione di risultato è incrementato sulla base del consuntivo 1997, del 1%, come tetto massimo, del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, secondo le modalità stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali-quantitativi di attività del personale - concordati tra Regione e singole aziende, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le predette disposizioni contrattuali sono state confermate, da ultimo, per il biennio 2008-2009, dagli articoli 11 e 10, dei CC.CC.NN.LL. del 6.05.2010, biennio economico 2008-2009, riferiti, rispettivamente, alla dirigenza medica e veterinaria ed alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

Al fine di verificare la possibilità di autorizzare le aziende ed enti del SSR ad incrementare i fondi della retribuzione di risultato per l'anno 2008, l'Assessorato alla Sanità e gli uffici che allo stesso fanno capo hanno sviluppato un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali regionali previsto dai vigenti protocolli d'intesa in materia.

Il 12 giugno 2012 ed il 10 luglio 2012 l'Assessore alla Sanità, il Segretario Regionale per la Sanità e la maggior parte delle OO.SS, della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa hanno sottoscritto, a conclusione del predetto confronto, i Protocolli di intesa allegati al presente provvedimento (Allegati A e B), con i quali si è convenuto di autorizzare le aziende ed enti del SSR ad incrementare i predetti fondi nella misura dello 0,6 % del monte salari 1997, al netto degli oneri riflessi, per l'anno 2008 alle condizioni, con le modalità e sussistendo i presupposti indicati nei Protocolli stessi.

Al riguardo, si sottolinea che sussistono i seguenti presupposti legittimanti l'incremento dei fondi:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 231 del 30 aprile 2010 ha comunicato che il tavolo di verifica degli adempimenti regionali sulla spesa sanitaria ai fini dell'accesso all'integrazione del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008 ha preso atto che la Regione del Veneto è risultata adempiente;
- per gli anni 2008, 2009 e 2010 la Regione del Veneto, rispettivamente con D.G.R. n. 4331 del 29.12.2009, con D.G.R. n. 3464 del 30.12.2010 e con D.G.R. n. 2553 del 29.12.2011, ha preso atto dei bilanci di esercizio delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto.

Si precisa che gli oneri connessi all'incremento dei fondi di risultato dovranno essere appostati per il 50% in sede di aggiornamento del bilancio economico preventivo 2012 e per il rimanente 50% sul bilancio economico preventivo 2013, alla conclusione delle specifiche attività progettuali.

Si ritiene di approvare i predetti Protocolli, che costituiscono parte integrale ed essenziale del presente provvedimento.

Si dà infine atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 52 comma 5, lett. b) dei CC.CC.NN.LL della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8.06.2000;
- Visto l'art. 11 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, biennio economico 2008-2009, stipulato il 6.05.2010;
- Visto l'art. 10 del CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, biennio economico 2008-2009, stipulato il 6.05.2010;
- Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 231 del 30 aprile 2010;
- Viste le DD.GG.RR. n. 4331 del 29.12.2009, n. 3464 del 30.12.2010 e n. 2553 del 29.12.2011.

delibera

1. di approvare i Protocolli di intesa, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante ed essenziale, sottoscritti in data 12 giugno 2012 ed in data 10 luglio 2012 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario regionale per la Sanità e dalla maggior parte delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria (Allegato A) e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (Allegato B) per l'incremento dei fondi della retribuzione di risultato relativi all'anno 2008 da parte delle aziende ed enti del SSR, in applicazione dell'art. 52 comma 5, lett. b) dei CC.CC.NN.LL delle aree dirigenziali, stipulati l' 8.06.2000;
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aziende ed enti del servizio sanitario regionale ad incrementare i fondi della retribuzione di risultato della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, relativi all'anno 2008, nella misura dello 0,6% del monte salari 1997, al netto degli oneri riflessi;
3. di specificare che gli oneri connessi all'incremento dei fondi di risultato dovranno essere appostati per il 50% in sede di aggiornamento del bilancio economico preventivo 2012 e per il rimanente 50% sul bilancio economico preventivo 2013, alla conclusione delle specifiche attività progettuali;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATO 1
ALLA DGR N. 1673 del 7 agosto 2012

Oggi, 12 giugno 2012, a Venezia, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria.

L'Assessore alla Sanità
Luca Coletto

Il Segretario Regionale
per la Sanità
Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali

ANAAO ASSOMED

CIMO ASMD

CGIL MEDICI

CISL MEDICI

AAROI - EMAC

FVM

FASSID

FESMED

ANPO ASCOTI FIALS

Le parti sottoscrivono l'allegato documento di intesa per l'incremento dei fondi di risultato per l'anno 2008 da parte delle aziende ed enti del SSR, in applicazione dell'articolo 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 confermato, da ultimo, dall'articolo 11 del CCNL del 6.05.2010, biennio economico 2008-2009.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del

La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria

PRENDONO ATTO CHE

- l'art. 52 comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 prevede l'incremento dei fondi della retribuzione di risultato sulla base del consuntivo 1997, dell'1% come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, secondo le modalità stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, ovvero della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi quali–quantitativi di attività del personale – concordati tra Regione e singole aziende, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- l'articolo 26, comma 3, del CCNL 17 ottobre 2008, quadriennio normativo 2006-2009. biennio economico 2006-2007, conferma, tra le altre, la clausola contrattuale anzidetta;
- l'articolo 11 del CCNL 6.05.2010, biennio economico 2008-2009, conferma le disposizioni contenute nell'articolo 26 del CCNL 17 ottobre 2008;
- per gli anni 2008 e 2009 la Regione del Veneto, rispettivamente con D.G.R. n. 4331 del 29.12.2009 e con D.G.R. n. 3464 del 30.12.2010, ha preso atto dei bilanci di esercizio delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto.

Ciò premesso le parti

CONVENGONO CHE

Le aziende ed enti del SSR, nel rispetto dell'articolo 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 e di quanto sopra indicato, incrementano i fondi di risultato, per l'anno 2008, nella misura dello 0,6 % del monte salari 1997, al netto degli oneri riflessi; l'incremento dei fondi sarà comunque subordinato ad incrementi quali-quantitativi dell'attività dei dipendenti.

2

ALLEGATO 1
ALLA DGR N. _____ del

In particolare, i progetti per l'utilizzo delle risorse, da definire in sede di contrattazione integrativa, dovranno essere prioritariamente correlati alla realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale ai Direttori Generali delle Aziende. Tali progetti, analogamente a quanto previsto nel Protocollo d'intesa per l'incremento dei fondi di risultato per gli anni 2006-2007, approvato con D.G.R. n. 1667 del 9 giugno 2009, dovranno comunque contenere apprezzabili e misurabili riduzioni dei costi e azioni di miglioramento dei servizi, nonché azioni di riordino organizzativo del lavoro finalizzate a consentire una maggiore flessibilità nel contesto delle azioni attivate di governo della spesa a livello locale e regionale.

Le Aziende dovranno altresì continuare ad individuare:

- azioni specifiche rispetto all'erogazione delle prestazioni e ad un più efficiente utilizzo delle strutture e delle tecnologie nonché volte ad implementare i processi di informatizzazione;
- piani operativi collegati ad un più efficace intervento organizzativo in aree di sofferenza;
- azioni di attivazione/potenziamento a livello aziendale o interaziendale di strutture o gruppi-lavoro per interazioni gestionali a livello di area vasta.

Il controllo e le valutazioni sulla congruenza dei progetti e le verifiche formali sul corretto utilizzo dei fondi saranno svolti dagli organismi aziendali deputati: Nucleo di Valutazione/Servizio Controllo Interno, ovvero Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), se attivato, e Collegio Sindacale.

Le determinazioni aziendali applicative di quanto sopra convenuto dovranno essere oggetto di contrattazione collettiva integrativa, secondo le disposizioni contenute all'articolo 4, comma 2, lett. B), primo alinea, del CCNL 3 novembre 2005, confermato dall'articolo 3 del CCNL 17 ottobre 2008.

I contratti collettivi integrativi e i progetti attuativi del presente Protocollo dovranno essere sottoscritti indicativamente entro il mese di settembre 2012 e poi trasmessi alla Segreteria Regionale per la Sanità, che ne curerà il monitoraggio.

ALLEGATO B
ALLA DGR N. 1673 del **7 agosto 2012**

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PERSONALE E SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE

Oggi, 10 luglio 2012 ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

L'Assessore alla Sanità
Luca Coletto

Il Segretario Regionale
per la Sanità
Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali.

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

SNABI SDS

SINAFO

FEDIR SANITA'

AUPI

FP CIDA

Le parti sottoscrivono l'allegato documento di intesa per l'incremento dei fondi di risultato per l'anno 2008 da parte delle aziende ed enti del SSR, in applicazione dell'articolo 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 confermato, da ultimo, dall'articolo 10, comma 3 del CCNL del 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009.

ALLEGATO 2
ALLA DGR N. del

La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa:

PRENDONO ATTO CHE

- l'art. 52 comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 prevede l'incremento dei fondi della retribuzione di risultato sulla base del consuntivo 1997, dell'1% come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, secondo le modalità stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, ovvero della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi quali–quantitativi di attività del personale – concordati tra Regione e singole aziende, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- l'articolo 27, comma 3, del CCNL 17 ottobre 2008, quadriennio normativo 2006-2009. biennio economico 2006-2007, conferma, tra le altre, la clausola contrattuale anzidetta;
- l'articolo 10,comma 3 del CCNL 6.05.2010, biennio economico 2008-2009, conferma le disposizioni contenute nell'articolo 27 del CCNL 17 ottobre 2008;
- per gli anni 2008 e 2009 la Regione del Veneto, rispettivamente con D.G.R. n. 4331 del 29.12.2009 e con D.G.R. n. 3464 del 30.12.2010, ha preso atto dei bilanci di esercizio delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto.

Ciò premesso le parti

CONVENGONO CHE

Le aziende ed enti del SSR, nel rispetto dell'articolo 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 e di quanto sopra indicato, incrementano i fondi di risultato, per l'anno 2008, nella misura dello 0,6 % del monte salari 1997, al netto degli oneri riflessi; l'incremento dei fondi, sarà comunque subordinato ad incrementi quali-quantitativi dell'attività dei dipendenti.

ALLEGATO 5
ALLA DGR N. _____ del

In particolare, i progetti per l'utilizzo delle risorse, da definire in sede di contrattazione integrativa, dovranno essere prioritariamente correlati alla realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale ai Direttori Generali delle Aziende. Tali progetti, analogamente a quanto previsto nel Protocollo d'intesa per l'incremento dei fondi di risultato per gli anni 2006 2007 approvato con D.G.R. n. 2533 del 4 agosto 2009, dovranno comunque contenere apprezzabili e misurabili riduzioni dei costi e/o miglioramento dei servizi, azioni di riordino organizzativo del lavoro finalizzate a consentire una maggiore flessibilità nel contesto delle azioni attivate di governo della spesa a livello locale e regionale.

Le Aziende dovranno altresì continuare ad individuare:

- azioni specifiche rispetto all'erogazione delle prestazioni e ad un più efficiente utilizzo delle strutture e delle tecnologie nonché ad implementare i processi di informatizzazione;
- piani operativi collegati ad un più efficace intervento organizzativo in aree di sofferenza;
- azioni di attivazione/potenziamento a livello aziendale o interaziendale di strutture o gruppi-lavoro per interazioni gestionali a livello di area vasta.

Il controllo e le valutazioni sulla congruenza dei progetti e le verifiche formali sul corretto utilizzo dei fondi saranno svolti dagli organismi aziendali deputati: Nucleo di Valutazione/Servizio Controllo Interno, ovvero Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), se attivato, e Collegio Sindacale.

Le determinazioni aziendali applicative di quanto sopra convenuto dovranno essere oggetto di contrattazione collettiva integrativa, secondo le disposizioni contenute all'articolo 4, comma 2, lett. B), primo alinea, del CCNL 3 novembre 2005, confermato dall'articolo 3 del CCNL 17 ottobre 2008.

I contratti collettivi integrativi e i progetti attuativi del presente Protocollo dovranno essere sottoscritti indicativamente entro il mese di settembre 2012 e poi trasmessi alla Segreteria Regionale per la Sanità, che ne curerà il monitoraggio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1674 del 7 agosto 2012

Sanità, aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. Approvazione Protocolli di intesa del 12 giugno 2012 e del 10 luglio 2012. Perequazione per le discipline mediche e veterinarie con limitata possibilità di esercizio dell'attività libero professionale.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano due Protocolli di intesa applicativi dell'art. 57 comma 2, lett. i) dei CC.CC.NN.LL del 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, con i quali si forniscono alcuni indirizzi alle aziende sanitarie per il riparto delle quote del fondo perequativo per le discipline mediche, veterinarie e sanitarie con limitata possibilità di esercizio dell'attività libero professionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 57, comma 2, lett. i), del CCNL della dirigenza medica e veterinaria stipulato l'8.06.2000 stabilisce che una quota delle tariffe libero professionali, da concordare in sede di contrattazione integrativa, comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie, individuate in sede di contrattazione integrativa, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. La stessa clausola contrattuale precisa che dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.

L'articolo 2, comma 1, primo alinea, del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 6.05.2010 (sequenza contrattuale dell'articolo 28 del CCNL stipulato il 17.10.2008) aggiunge tra le materie di coordinamento regionale di cui all'articolo 5, comma 1, del CCNL del 17.10.2008, i criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all'articolo 57, comma 2, lett. i), del CCNL 8.06.2000, nonché per l'individuazione delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Disposizioni riferite ai dirigenti sanitari, del tutto analoghe a quelle sopra riportate, sono contenute nell'articolo 57, comma 2, lett. i) del CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulato l'8.06.2000 e nell'articolo 2, comma 1, primo alinea, del CCNL della stessa area dirigenziale, stipulato il 6.05.2010 (sequenza contrattuale dell'articolo 29 del CCNL stipulato il 17.10.2008).

Alla luce delle predette disposizioni contrattuali, l'Assessorato alla Sanità e gli uffici regionali che allo stesso fanno capo hanno sviluppato un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali regionali previsto dai vigenti protocolli d'intesa in materia.

Il 12 giugno 2012 e il 10 luglio 2012 l'Assessore alla Sanità, il Segretario Regionale per la Sanità e la maggior parte delle organizzazioni sindacali, rispettivamente della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, hanno sottoscritto gli allegati Protocolli di intesa (Allegati A e B), con i quali sono state convenute alcune indicazioni nei confronti delle aziende sanitarie volte ad omogeneizzare, nel rispetto della contrattazione integrativa aziendale, i criteri generali di riparto del fondo perequativo di cui all'articolo 57, comma 1, lett. i), dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali stipulati l'8.06.2000.

Si ritiene di approvare i predetti Protocolli, che costituiscono parte integrale ed essenziale del presente provvedimento.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'articolo 57, comma 2, lett. i), del CCNL della dirigenza medica e veterinaria stipulato l'8.06.2000;
- Visto l'art. 2, comma 1, primo alinea, del CCNL della dirigenza medica veterinaria stipulato il 6.05.2010 (sequenza contrattuale dell'articolo 28 del CCNL stipulato il 17.10.2008);
- Visto l'articolo 57, comma 2, lett. i), del CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulato l'8.06.2000;
- Visto l'art. 2, comma 1, primo alinea, del CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa stipulato il 6.05.2010 (sequenza contrattuale dell'articolo 29 del CCNL stipulato il 17.10.2008)

delibera

1. di approvare i Protocolli di intesa che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed essenziale, sottoscritti in data 12 giugno 2012 ed in data 10 luglio 2012 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario regionale per la Sanità e dalla maggior parte delle Organizzazioni sindacali, rispettivamente della dirigenza medica e veterinaria (Allegato A) e della

dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (Allegato B), con i quali sono state convenute alcune indicazioni nei confronti delle aziende sanitarie volte ad omogeneizzare, nel rispetto della contrattazione integrativa aziendale, i criteri generali di riparto del fondo perequativo di cui all'articolo 57, comma 1, lett. i), dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali stipulati l'8.06.2000;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1674 del **7 agosto 2012**

Oggi, 12 giugno 2012, a Venezia, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria.

L'Assessore alla Sanità
Luca Coletto

Il Segretario Regionale
per la Sanità
Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali

ANAAO ASSOMED

CIMO ASMD

CGIL MEDICI

CISL MEDICI

AAROI - EMAC

FVM

FASSID

FESMED

ANPO ASCOTI FIALS

Le parti sottoscrivono l'allegato documento di intesa concernente l'applicazione dell'articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL 8.06.2000.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria

PRENDONO ATTO CHE

- l'articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL stipulato l'8.06.2000 stabilisce che una quota delle tariffe libero professionali, da concordare in sede di contrattazione integrativa, comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie, *individuate in sede di contrattazione integrativa, che abbiano una limitata possibilità* di esercizio della libera professione intramuraria. La stessa clausola contrattuale precisa che dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale;

- l'articolo 2, comma 1, primo alinea, del CCNL stipulato il 6.05.2010 (sequenza contrattuale dell'articolo 28 del CCNL stipulato il 17.10.2008) aggiunge tra le materie di coordinamento regionale di cui all'articolo 5, comma 1, del CCNL del 17.10.2008, i criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all'articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL 8.06.2000, nonché per l'individuazione delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

CONVENGONO CHE

1. le aziende ed enti del SSR devono garantire i benefici previsti dal citato articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL stipulato l'8.06.2000. Pertanto una quota delle predette risorse, variabile da un minimo di 500 ad un massimo di 2500 euro annui in rapporto alla capienza del fondo aziendale, andrà prioritariamente attribuita, secondo modalità e criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, ai dirigenti medici e veterinari operanti in unità operative ove non si esercita, o vi è una limitata possibilità di esercizio della libera professione, ivi compresa la libera professione d'azienda di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8.06.2000; la

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

corresponsione di tale quota di risorse non è subordinata alla resa di orario aggiuntivo;

2. una quota parte delle risorse a disposizione dovrà essere destinata alle UOC produttrici per l'acquisto di riviste, libri, supporti informatici e attrezzature, volti a favorire l'esercizio della libera professione intramuraria dei singoli professionisti e delle equipes;
3. eventuali ulteriori risorse che residuassero dopo l'applicazione dei punti 1 e 2 saranno utilizzate secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione aziendale;
4. le risorse del fondo perequativo devono essere quantificate e ripartite all'interno dell'area medica e veterinaria.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

REGIONE DEL VENETO GIUNTA DIREZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE

FASSID

Federazione AIPAC AUPI SIMET SINAFO SNR Dirigenti

Venezia, 2.7.2012

Dichiarazione a Verbale

Al documento di intesa sottoscritto il 12/06/2012 con le OOSS mediche, concernente l'applicazione Dell'articolo 57, comma 2, lettera i del CCNL 8/6/2000.

La sottoscritta Organizzazione Sindacale fa presente che ai Medici operanti nei servizi SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro) della Regione Veneto, è vietata l'attività libero-professionale su tutto il territorio Nazionale, così come previsto dal DLgs 81/2008 Art.39 comma 3.
Vista la specificità della norma, si richiede di inserire nel documento di intesa il seguente punto: "Ai Medici operanti presso gli SPISAL, va riconosciuta una indennità perequativa specifica pari a 5.000 Euro."

Il Segretario Regionale FASSID
Paolo Sartori

ALLEGATO B
ALLA DGR N. 1674 del 7 agosto 2012

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE

Oggi, 10 luglio 2012, a Venezia, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

L'Assessore alla Sanità
Luca Coletto

Il Segretario Regionale
per la Sanità
Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL FP _____

CISL FPS _____

UIL FPL _____

SNABI SDS _____

SINAFO _____

FEDIR SANITA' _____

AUPI _____

FP CIDA _____

Le parti sottoscrivono l'allegato documento di intesa concernente l'applicazione dell'articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL 8.06.2000.

ALLEGATO B
ALLA DGR N. _____ del

La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa

PRENDONO ATTO CHE

- l'articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL stipulato l'8.06.2000 stabilisce che una quota delle tariffe libero professionali, da concordare in sede di contrattazione integrativa, comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline del ruolo sanitario, individuate in sede di contrattazione integrativa, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. La stessa clausola contrattuale precisa che dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale;

- l'articolo 2, comma 1, primo alinea, del CCNL stipulato il 6.05.2010 (sequenza contrattuale dell'articolo 29 del CCNL stipulato il 17.10.2008) aggiunge tra le materie di coordinamento regionale di cui all'articolo 5, comma 1, del CCNL del 17.10.2008, i criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all'articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL 8.06.2000, nonché per l'individuazione delle discipline della dirigenza sanitaria che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

CONVENGONO CHE

1. le aziende ed enti del SSR devono garantire i benefici previsti dal citato articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL stipulato l'8.06.2000. Pertanto una quota delle predette risorse, variabile da un minimo di 500 ad un massimo di 2500 euro annui in rapporto alla capienza del fondo aziendale, andrà prioritariamente attribuita, secondo modalità e criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, ai dirigenti sanitari operanti in unità operative ove non si esercita, o vi è una limitata possibilità di esercizio della libera professione, ivi compresa la libera professione d'azienda di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8.06.2000; la corresponsione di tale quota di risorse non è subordinata alla resa di orario aggiuntivo;

ALLEGATO B
ALLA DGR N. del

2. una quota parte delle risorse a disposizione dovrà essere destinata alle UOC produttrici per l'acquisto di riviste, libri, supporti informatici e attrezzature, volti a favorire l'esercizio della libera professione intramuraria dei singoli professionisti e delle equipes;
3. eventuali ulteriori risorse che residuassero dopo l'applicazione dei punti 1 e 2 saranno utilizzate secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione aziendale;
4. le risorse del fondo perequativo devono essere quantificate e ripartite all'interno della dirigenza sanitaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1675 del 7 agosto 2012

"Programma regionale di prevenzione e sorveglianza degli incidenti domestici". Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Finanziamento regionale da assegnare all'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo per la realizzazione del Programma regionale di prevenzione e sorveglianza degli incidenti domestici (codice progetto n. 2.3.1), inserito nel Piano Regionale di Prevenzione (di seguito PRP) approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

Il Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012 (PNP), approvato con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 29 aprile 2010, ha previsto l'adozione da parte di ciascuna Regione, entro il 31/12/2010, di un Piano Regionale Prevenzione per la realizzazione degli obiettivi e delle Linee di lavoro previste dal Piano Nazionale.

Il Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012 si pone in continuità con il precedente Piano della Prevenzione 2005-2007, adottato con l'Intesa del 23 marzo 2005, Piano successivamente prorogato per l'anno 2008 con l'Intesa del 20 marzo 2008 e per l'anno 2009 con l'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2009.

Il Piano Nazionale Prevenzione 2005-2007 prevedeva quattro ambiti di azione: la prevenzione della patologia cardiovascolare (incluse la prevenzione delle complicanze del diabete e dell'obesità); gli screening oncologici; le vaccinazioni; la prevenzione degli incidenti stradali, domestici e gli infortuni sul lavoro. Tali aree di intervento sono state sviluppate dalla Regione Veneto tramite appositi Progetti di intervento che sono stati poi rendicontati al Ministero della Salute.

La Regione Veneto con la D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010 ha adottato il Piano Regionale Prevenzione sviluppando tutte e quattro le Macroaree, sulla base del Quadro di riferimento regionale e quindi del profilo demografico, socio economico e di salute. Per ciascuna macroarea dunque sono stati individuati specifici Progetti regionali in relazione agli obiettivi generali di salute definiti dal Piano Nazionale.

Con riferimento alla Macroarea sulla prevenzione degli incidenti domestici, la Regione Veneto, nell'ambito di una politica di prevenzione e sicurezza già avviata da alcuni anni anche da diversi Paesi Europei ed Extra-Europei, ha adottato un Programma regionale volto alla riduzione della portata di tale fenomeno, che rappresenta un problema di Sanità Pubblica di grande rilevanza.

Il "Programma regionale di prevenzione e sorveglianza degli incidenti domestici" (codice progetto n. 2.3.1) si sviluppa su quattro Aree progettuali, con avvio di attività informative, formative e preventive, rivolte alla popolazione più vulnerabile: i bambini e gli anziani.

In particolare, per il secondo anno di attività si è ritenuto di garantire prioritariamente il finanziamento della linea di intervento contenuta nell'area4 del progetto, volta a promuovere corretti comportamenti per prevenire le cadute negli anziani mediante azioni di sensibilizzazione dei caregiver (familiari, amici o persone con ruoli diversi, a seconda delle necessità dell'assistito) e pertanto si è ritenuto di procedere prioritariamente a garantire il finanziamento di tale linea di intervento all'interno della seconda annualità del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012.

Tuttavia, considerata l'importanza riconosciuta alla prevenzione degli incidenti domestici dal Piano Nazionale Prevenzione e la necessità di una maggiore attenzione alla popolazione nei primi anni di vita e a quella anziana, si ritiene indispensabile il proseguo dell'attività finanziando anche le altre aree specifiche di intervento: l'Area 1, volta a promuovere corretti comportamenti per prevenire gli incidenti domestici nei bambini fra 0 e 3 anni di vita tramite l'intervento degli operatori sanitari; l'Area 2 rivolta alla fascia di età fra 3 e 6 anni tramite la realizzazione di appositi progetti nella Scuola dell'Infanzia; l'Area 3, promuove, invece, corretti comportamenti per prevenire le cadute degli anziani mediante il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale (MMG). Il finanziamento regionale complessivo previsto per queste tre Aree è pari ad euro 43.500,00.

Preso atto del Piano finanziario 2011 presentato con nota prot. n. 404810 del 31/08/2011 dall'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo, assegnataria del Progetto in esame, con il presente provvedimento si intende integrare il finanziamento già concesso per la quarta Macroarea.

In relazione alle scadenze delle rendicontazioni, si richiama quanto già contenuto nella nota del 4 aprile 2011 prot n. 108863 della Direzione Regionale Prevenzione, nella quale si è anche evidenziata l'opportunità che gli enti beneficiari dei finanziamenti regionali e statali possano individuare uno specifico capitolo di spesa del proprio bilancio aziendale cui imputare tutte le spese per l'attività del Progetto, comprese le eventuali anticipazioni che si rendessero necessarie, in attesa di introitare il finanziamento a sostegno al progetto, per evitare difficoltà di rendicontazione dovute all'avvio dei progetti e all'impegno di spesa.

Il finanziamento destinato alla realizzazione del Progetto in esame non potrà in alcun modo essere destinato a spese per catering e buffet, per corsi di lingue straniere, nonché a spese previste dalla L.R. n. 1 del 2011 relativa al contenimento della spesa pubblica. L'Azienda ha la facoltà di utilizzare quota parte degli stessi finanziamenti per incrementare, ai sensi, dell'articolo 30, comma 3, lett. b) del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 19/4/2004, il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, al fine di remunerare il personale che concorre, al di fuori dell'orario di servizio, alla realizzazione del predetto Progetto.

Il progetto di cui si chiede l'impegno con il presente provvedimento è finanziato con fondi regionali afferenti al capitolo di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria e che le relative liquidazioni avverranno sul conto di Tesoreria Provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.

Si dà atto, inoltre, che il finanziamento di euro 43.500,00 sarà erogato all'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo in due tranches così distinte:

- un acconto, pari all'80% dell'impegno finanziario previsto, entro 6 mesi dall'adozione del presente provvedimento;

- il rimanente 20% del finanziamento previsto a seguito della presentazione della relazione sull'attività svolta e relativa rendicontazione finale a firma del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 18 da inviare alla Direzione Regionale Prevenzione entro e non oltre il 30 giugno 2013

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Richiamata l'Intesa Sato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, così come modificata e integrata in data 7 ottobre 2010 di approvazione del Piano Nazionale Prevenzione;

Viste la L.R. 29 novembre 2001 n. 39, la L.R. n. 1/97, la L.R. 14 del 6/4/2012 che approva il bilancio regionale di previsione e le successive DGR n. 710 del 2/5/2012 che approva le Direttive per la gestione del bilancio 2012 e n. 1102 del 12/06/2012 che approva le Prime linee guida regionali attuative del D.Lgs n. 118/2011-titolo II;

Viste la D.G.R. n. 3139 del 14 /12/2010 e n. 1872 del 15/11/2011.

delibera

1. di assegnare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il finanziamento di euro 43.500,00 per la realizzazione del progetto "Programma regionale di prevenzione e sorveglianza degli incidenti domestici" (codice progetto n. 2.3.1.) a favore dell'Azienda Ulss n. 18;
2. di impegnare a favore dell'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo la somma di euro 43.500,00 sul capitolo di spesa n. 101022 (quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - spese varie per interventi specifici in materia di prevenzione Art. 7 Ter, D. LGS 19/06/1999, n. 229) gestione sanitaria del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione alla liquidazione della somma specificata al precedente punto 2) a favore dell'Azienda Ulss n. 18 secondo le modalità indicate in premessa;
4. di disporre che l'Azienda Ulss 18 di Rovigo, in quanto capofila, trasferisca entro due mesi dal ricevimento del finanziamento di cui al punto 2) gli incentivi alle Aziende Ulss coinvolte così come da piano finanziario;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n 1/2011;
6. di demandare eventuali adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione;
7. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;
8. di trasmettere il presente provvedimento per il visto di monitoraggio al Responsabile GSA per la successiva trasmissione alla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi per quanto di competenza;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1676 del 7 agosto 2012

Progetto per la sorveglianza delle malattie emergenti. Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Impegno del finanziamento regionale gestione sanitaria da assegnare all'Ospedale Sacro Cuore - Centro per le Malattie tropicali Negrar (VR) e al Laboratorio di riferimento regionale di Microbiologia e Virologia di Padova per la realizzazione del Progetto per la sorveglianza delle malattie emergenti codice n. 2.6.8 del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 1481 del 22/04/1997 e successiva D.G.R. n. 2204 del 9/08/2002 la Giunta Regionale ha approvato rispettivamente il primo e il secondo programma triennale di sorveglianza e controllo regionale della diffusione di Aedes Albopictus (zanzara tigre) e dei culicidi antropofili delle aree litorali che, in linea con quanto previsto dal D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", prevede l'intervento di Comuni, Province e Aziende private.

Con successive delibere la Giunta Regionale ha approvato il Programma di organizzazione e gestione di attività di disinfezione e disinfestazione da zanzara tigre, e l'attività di sorveglianza entomologica come attività di prevenzione della malattia West-Nile, nonché il Piano Regionale di Sorveglianza di West Nile Disease (WND).

Con D.G.R. n. 1674 del 9/06/2009 la Giunta Regionale ha approvato un progetto a carattere regionale finalizzato al monitoraggio della presenza, della identificazione di specie, della densità e delle differenze ecologiche di culicidi nelle aree del Veneto interessate dalla circolazione del virus West-Nile nel 2008.

Con D.G.R. n. 2154 del 14/07/2009 la Giunta Regionale ha approvato un progetto regionale finalizzato allo studio della dinamica di popolazione della zanzara tigre e alla sorveglianza dell'introduzione di altre specie di culicidi e virus trasmessi, considerata la peculiarità di gran parte del territorio regionale caratterizzato da una situazione geografica e idrografica particolare e da un clima caldo umido che favoriscono la proliferazione delle zanzare sia in termini di densità che di numero di specie.

Con nota prot. n. 406733 del 22/07/2009 sono state inviate alle Aziende Ulss le "Linee guida per il controllo dei Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità ad aggiornamento ed integrazione di quanto contenuto nel Piano Regionale di Sorveglianza di West-Nile Disease.

Con D.G.R. n. 2010 del 3/08/2010 la Giunta Regionale ha approvato un nuovo protocollo per la sorveglianza passiva delle febbri estive in considerazione della maggior concentrazione di insetti quali vettori di malattie infettive come West-Nile, Chikungunya e Dengue nel periodo estivo.

Il protocollo individua la centralità della collaborazione con le Unità Operative di Pronto Soccorso e con i Medici di Medicina generale nell'identificare e riferire prontamente i casi sospetti. Per tali casi viene chiesta la consulenza delle Unità Operative (U.O.) malattie infettive/tropicali del territorio di competenza, le quali si avvalgono di test rapidi (test di I livello) per procedere con le conseguenti verifiche e analisi. Tali test permettono di individuare i casi definiti dal protocollo "probabili" per i quali viene richiesta la conferma, con test di II livello, al Laboratorio di riferimento regionale di Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Lo scopo del nuovo protocollo è quello di individuare precocemente gli eventuali casi autoctoni di West-Nile Fever (WNF) anche non complicati, consentendo di avere un'idea più precisa della distribuzione geografica delle zoonosi, nonché di identificare tempestivamente anche i casi di febbre Dengue e Chikungunya individuando precocemente eventuali casi a trasmissione autoctona.

Il Veneto è stata l'unica Regione italiana a diagnosticare nel corso del 2010 casi umani di infezione da virus di West Nile, benché la sorveglianza abbia identificato zanzare (Culex) infette in diverse regioni. Sulla base di tale esperienza si è ritenuto di portare a "regime" il sistema e inserirlo come progetto, denominato "Progetto per la sorveglianza delle malattie emergenti", nel Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010.

Lo scopo del progetto è quello di assicurare un maggior beneficio di salute per tutta la popolazione residente nella Regione, riducendo il rischio di infezione e prevedendo un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale e un raccordo più stretto con la sorveglianza entomologica.

Il succitato progetto è stato affidato all'Ospedale Sacro Cuore - Centro per le Malattie tropicali Negrar (VR) e all'Azienda Ospedaliera di Padova - Laboratorio di riferimento regionale di Microbiologia e Virologia, in quanto unità operative altamente specializzate in materia. Con D.G.R. n. 949 del 5/07/2011 è stato assegnato per l'anno 2011 un finanziamento complessivo di euro 84.060,00 sulla base dei preventivi presentati dalle strutture coinvolte, di cui euro 51.380,00 a favore dell'Ospedale Sacro Cuore - Centro per le Malattie tropicali Negrar (VR) per l'acquisto e la distribuzione dei test di primo livello, ed euro 32.680,00 per il Laboratorio di riferimento regionale di Microbiologia e Virologia di Padova per l'esecuzione dei test di secondo livello.

Con nota prot. n. 257635 del 4/06/2012 l'Ospedale Sacro Cuore - Centro per le Malattie tropicali Negrar (VR) ha presentato il piano attività e il relativo piano finanziario relativo alla terza annualità del PRP 2010-2012 per un importo pari a euro 58.495,00 e con nota prot. n. 266276 del 7/06/2012 il Laboratorio di riferimento regionale di Microbiologia e Virologia ha inviato alla Direzione Prevenzione il piano di attività e il relativo piano finanziario per un importo pari a euro 40.000,00. Il finanziamento complessivo per il proseguo dell'attività per il Progetto per la sorveglianza delle malattie emergenti codice n. 2.6.8 del PRP 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010 è pari a euro 98.495,00.

Il progetto di cui si chiede l'impegno con il presente provvedimento è finanziato con fondi regionali afferenti al capitolo di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria e che le relative liquidazioni avverranno sul conto di Tesoreria Provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 4 della L.R. n. 1/1997 e la L. n. 39 del 29/11/2001;

Viste la L.R. 14 del 6/4/2012 che approva il bilancio regionale di previsione e le successive DGR n. 710 del 2/5/2012 che approva le Direttive per la gestione del bilancio 2012 e n. 1102 del 12/06/2012, che approva le Prime linee guida regionali attuative del D.Lgs n. 118/2011-titolo II;

Visto il D.P.C.M. 29/11/2001

Viste le DGR n. 1481/1997, n. 2204/2002, n. 1674 del 9/06/2009, n. 2154 del 14/07/2009, n. 2010 del 3/08/2010, n. 3139 del 14/12/2010 e n. 949 del 5/07/2011.

delibera

1. di assegnare, per le motivazioni indicate nelle premesse, un finanziamento complessivo di euro 98.495,00 nel seguente modo:

euro 58.495,00 all'Ospedale Sacro Cuore - Centro per le Malattie tropicali Negrar (VR),

euro 40.000,00 all'Azienda Ospedaliera di Padova - Laboratorio di riferimento regionale di Microbiologia e Virologia di Padova;

2. di impegnare la somma pari a euro 98.495,00 sul capitolo di spesa n. 101022 (quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - spese varie per interventi specifici in materia di prevenzione Art. 7 Ter, D. LGS 19/06/1999, n. 229) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 che presenta sufficiente disponibilità secondo le modalità indicate al punto 1);

3. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione alla liquidazione delle somme specificate al precedente punto 1) a favore dei rispettivi beneficiari con le seguenti modalità:

- 40% ad approvazione del presente provvedimento;

- 60% a presentazione alla Direzione Prevenzione, entro il 30/06/2013 della relazione sintetica sull'attività svolta nell'anno 2012 e della rendicontazione economica a firma dei Direttori Generali dell'Ospedale Sacro Cuore - Centro per le Malattie tropicali Negrar (VR) e dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di demandare eventuali adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione;

6. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1677 del 7 agosto 2012

Programma Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale. Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Rimborso per l'anno 2011 delle attività del "Programma Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale", svolte dall'Azienda Ospedaliera di Padova, mediante l'utilizzo di un finanziamento regionale - gestione sanitaria.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con DGR n. 3643 del 19/11/2004 è stato istituito il Centro Regionale di riferimento di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale, al fine di concentrare in un unico Centro l'attività svolta da vari Centri operanti per specifica materia, consentendo un'adeguata organizzazione della rete dei laboratori e la centralizzazione delle procedure diagnostiche in un unico laboratorio migliorando la qualità delle prestazioni.

Con la stessa delibera di istituzione è stata approvata la Convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda Ospedaliera di Padova, presso cui è ubicato il Centro, all'art. 6 di detta Convenzione è stato disposto a favore del Centro un finanziamento triennale (2005/2007) con un importo annuo pari a euro 150.000,00 da erogare annualmente con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione.

Il finanziamento per gli anni 2005, 2006 e 2007 è stato assegnato con i decreti del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 103 del 9/03/2005, n. 27 del 20/06/2006 e n. 19 del 3/07/2007.

In data 06/05/2008 il Direttore del Centro ha presentato per l'attività 2008 un programma che tiene conto dell'ampliamento delle attività del Centro rispetto a quelle dettagliatamente indicate nel provvedimento di istituzione, evidenziando, in particolare, un aumento dell'attività in ordine alla diagnostica molecolare relativa all'insorgere di numerosi casi di Neisseria meningitidis ed alla necessità che il Centro costituisca il riferimento per la rete di laboratori regionali per la diagnosi di legionellosi precisando che la risposta alle segnalate esigenze infettivologiche presuppone l'implementazione e/o la sostituzione della strumentazione oggi in uso, stimando un costo annuo per la complessiva attività pari ad euro 333.000,00.

Il suddetto piano di attività è stato ricevuto dalla Direzione Regionale Prevenzione con nota acquisita al prot. n. 265228 del 20/05/2008, la stessa Direzione ha ritenuto congruo il preventivo di spesa allegato al programma delle attività e con D.G.R. n. 3499 del 18/11/2008 la Giunta Regionale ha assegnato all'Azienda Ospedaliera di Padova un finanziamento di euro 333.000,00 per la conduzione del Centro.

Con DGR n. 4021 del 22/12/2009 la Giunta Regionale ha ridefinito il Centro Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale in "Programma Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale" in base alle direttive di cui alla DGR n. 4532 del 28/12/2007 e DGR n. 448 del 24/02/2009 e ha approvato il relativo schema di Convenzione.

Con nota prot. n. 26219 del 30/04/2010 il Responsabile del Programma Regionale ha proposto il Piano di attività già presentato in data 18/11/2009 con nota prot. n. 68136 e il relativo preventivo di spesa per l'anno 2010, agli atti del Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Direzione Prevenzione, per un totale di euro 594.000.

Con DGR n. 2213 del 21/09/2010 la Giunta Regionale ha approvato un nuovo schema di Convenzione a totale sostituzione di quello approvato con precedente DGR n. 4021/2009 e ha confermato la classificazione di Programma Regionale.

Con la stessa D.G.R. n. 2213/2010 ai sensi dell'art. 9 della citata Convenzione è stato demandato a successivo provvedimento di Giunta Regionale l'approvazione dell'assegnazione del finanziamento annuale sulla base del piano di attività e del relativo preventivo di spesa inviato dal Responsabile del Programma.

Con D.G.R. n. 1096 del 26/07/2011 è stato liquidato all'Azienda Ospedaliera di Padova un finanziamento di euro 176.844,55 quale rimborso per le spese effettivamente sostenute nell'anno 2010 per la realizzazione delle attività inerenti l'area malattie infettive - sorveglianza HIV, sorveglianza vettori - sorveglianza West-Nile nel Veneto, enterobatteri patogeni, micobatteri e influenza.

Con nota prot. n. 179056 del 12/04/2011 è stato presentato, alla Direzione Regionale Prevenzione-Servizio Promozione e Sviluppo, dal Responsabile del Programma un piano di spesa e un programma di attività per l'anno 2011.

Il Piano prevede una spesa di euro 680.125,00 per lo svolgimento di attività inerenti le seguenti aree:

- Farmacoresistenza di HIV e la Geno-fenotipizzazione Virale
- Enteropatogeni
- Resistenze agli antimicrobici
- Genotipizzazione di patogeni trasmessi da artropodi e altri patogeni emergenti
- Diagnostica dei micobatteri
- Geno-fenotipizzazione dell'influenza e dei Virus respiratori.

Con nota prot. n. 266251 del 7/06/2011 l'Azienda Ospedaliera di Padova ha trasmesso la rendicontazione economica delle spese sostenute per le attività svolte dal "Programma Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale" per l'anno 2011 pari a euro 485.112,23.

Il progetto di cui si chiede l'impegno con il presente provvedimento è finanziato con fondi regionali afferenti al capitolo di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria e che le relative liquidazioni avverranno sul conto di Tesoreria Provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.

Si propone all'approvazione della Giunta Regionale l'assegnazione di un finanziamento di euro 485.112,23 a titolo di rimborso così come risulta dal resoconto attività.

Il finanziamento regionale assegnato verrà liquidato in un'unica soluzione all'approvazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 4 della L.R. n. 1/1997 e la L. n. 39 del 29/11/2001.

Viste la L.R. 14 del 6/4/2012 che approva il bilancio regionale di previsione e le successive DGR n. 710 del 2/5/2012 che approva le Direttive per la gestione del bilancio 2012 e n. 1102 del 12/06/2012, che approva le Prime linee guida regionali attuative del D.Lgs n. 118/2011-titolo II;

Visti i DDR n. 103 del 9/03/2005, n. 27 del 20/06/2006 e n. 19 del 3/07/2007;

Viste le DGR n. 3643 del 19/11/2004, n. 4532 del 28/12/2007, n. 3499 del 18/11/2008, n. 448 del 24/02/2009, n. 4021 del 22/12/2009, n. 2213 del 21/09/2010 e n. 1096 del 26/07/2011;

delibera

1. di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore dell' Azienda Ospedaliera di Padova l'importo di euro 485.112,23 a titolo di rimborso per le attività svolte nell'anno 2011;
2. di impegnare a favore dell' Azienda Ospedaliera di Padova l'importo di euro 485.112,23 sul capitolo di spesa n. 101022 (quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - spese varie per interventi specifici in materia di prevenzione. Art. 7 Ter, D. LGS 19/06/1999, n. 229) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che il suddetto finanziamento sarà assegnato all'Azienda Ospedaliera di Padova a rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2011 e verrà liquidato in un'unica soluzione all'approvazione del presente provvedimento;
4. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione alla liquidazione della somma specificata al precedente punto 1) a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;
7. di trasmettere il presente provvedimento per il visto di monitoraggio al Responsabile GSA per la successiva trasmissione alla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi per quanto di competenza;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1679 del 7 agosto 2012

Programma attuativo degli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. - Bando Ricerca Finalizzata 2010 - Approvazione ed autorizzazione alla realizzazione dei progetti di ricerca.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Approvazione e autorizzazione alla realizzazione dei progetti di ricerca approvati e ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute nell'ambito del Bando di ricerca sanitaria finalizzata e giovani ricercatori 2010.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'art. 12 e l'art. 12 bis del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, stabiliscono che una quota del Fondo Sanitario Nazionale venga destinata al finanziamento di attività di ricerca. In tale ambito si inserisce il Programma Nazionale di Ricerca Sanitaria Finalizzata che intende promuovere una ricerca strumentale agli obiettivi strategici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sulle tematiche specifiche individuate come prioritarie.

Il programma deve rispondere al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Nazionale ed ai suoi obiettivi di salute e prevedere il concretizzarsi in prodotti che possano essere trasferiti al SSN, al fine di migliorare l'efficacia, la qualità e l'appropriatezza del servizio.

Il comma 814 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) dispone che, nell'ambito delle risorse previste dall'art. 12 del D. Lgs. 502/92, il 5% dei fondi a carico del Ministero della Salute sia destinato al finanziamento, in via sperimentale, dei progetti di ricerca sanitaria svolti dai Destinatari Istituzionali (D.I.) individuati dall'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92, e presentati da ricercatori, in qualità di Principal Investigator (P.I.), di età inferiore ai quarant'anni, con posizioni a tempo sia indeterminato sia determinato, anche temporaneamente nelle strutture dei D.I., ovvero giovani ricercatori che al momento del bando si trovano senza alcun contratto e che ritengano di poter svolgere la ricerca proposta nell'ambito di uno tra i D.I.. I giovani ricercatori italiani sono così valorizzati con specifici finanziamenti che li mettono in grado di fare ricerca e innovazione in modo indipendente ed è, altresì, un modo di contrastare la fuga dei cervelli e di premiare la ricerca italiana.

Il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha stabilito il programma di attuazione dell'attività di ricerca prevedendo due procedure distinte, una per la ricerca sanitaria finalizzata e l'altra per i giovani ricercatori, attraverso il Bando Ricerca Finalizzata 2010, pubblicato il 23 settembre 2011. Il Ministero ha, così, invitato i D.I. alla presentazione di progetti di ricerca clinico assistenziale e biomedica, mettendo a disposizione risorse economiche complessive ammontanti a euro 85.627.000,00 e individuando i criteri guida, gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari e le aree tematiche a cui devono rispondere i progetti di ricerca, in coerenza con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale (PSN) e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Bando Ricerca Finalizzata 2010 ha introdotto, tra l'altro, quale nuova tipologia il Progetto Estero, intendendo progettualità realizzate in collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana residenti ed operanti all'estero e ricercatori italiani attivi in Italia.

La Regione del Veneto ha aderito al sopra citato bando del Ministero della Salute e ha presentato n. 45 progetti nell'ambito della ricerca sanitaria finalizzata e n. 30 progetti nell'ambito dei giovani ricercatori, selezionati tra quelli presentati dalle Aziende Sanitarie.

A seguito del processo di valutazione dei progetti presentati, il Ministero ha pubblicato la graduatoria finale dei progetti esaminati da valutatori del National Institute of Health statunitense (NIH-CSR) e quattro Commissioni di "study session" costituite da ricercatori italiani residenti da più di dieci anni all'estero. Tale graduatoria è stata approvata dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria nella seduta del 17 maggio 2012, ammettendo a finanziamento, tra gli altri, i progetti di ricerca di seguito elencati, come comunicato dal Ministero medesimo con nota prot. n. 0003855-P-28/06/2012:

Progetti Ricerca Sanitaria Finalizzata				
Titolo Progetto	Principal Investigator	Area	Struttura presso cui sarà realizzato il progetto	Finanziamento
RF-2010-2305526 TArgeted Multistage vector (MSV) for the DIagnosis and treatment of Solid tumors AO PD	Prof. NITTI Donato	Biomedico Estero	Azienda Ospedaliera di Padova	252.540,00
RF-2010-2318192 Oral steroids for reducing renal scarring in infants with febrile urinary tract infections at high risk f or renal scar development	Dott.ssa DA DALT Liviana	Clinico -Assistenziale	Azienda ULSS 9	150.000,00
RF-2010-2317292 Telemedicine Services for UTAP	Dr. MARIOTTO Aldo	Clinico - Assistenziale	Azienda ULSS 19	405.700,00

Progetti Giovani Ricercatori				
Titolo Progetto	Principal Investigator	Area	Struttura presso cui sarà realizzato il progetto	Finanziamento
GR-2010-2320779 Role of peripheral Schwann cells and muscle in the regeneration of degenerated nerve terminals at the neuromuscular	Dott.ssa RIGONI Michela	Biomedico	Azienda Ospedaliera di Padova	281.940,00
GR-2010-2301676 The effects of diabetic autonomic neuropathy on post-ischemic bone marrow mobilization of endothelial progenitor cells. A translational study focusing on the role of Sirtuin-1	Dr. FADINI Gian Paolo	Biomedico	Azienda Ospedaliera di Padova	216.940,00
GR-2010-2320784 Development and preclinical assessment of an innovative endovascular device to occlude prosthetic paravalvular leakage	Dr. COLLI Andrea	Biomedico Estero	Azienda Ospedaliera di Padova	326.500,00
GR-2010-2318865 The Lausanne Trilogue Play used as a psychodiagnostic and therapeutic tool in a Neuropsychiatric Unit: an innovative clinical experience working with psychitric children and adolescent	Dott.ssa GATTA Michela	Clinico - Assistenziale	Azienda Ospedaliera di Padova	150.000,00
GR-2010-2319022 Immune gene expression and white matter pathology in first-manic patients before and after treatment. A multimodal imaging genetic study	Dott.ssa BELLANI Marcella	Clinico - Assistenziale	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	305.200,00
GR-2010-2316138 Innovative method for the treatment of total limbal stem cells deficiency (LSCD) through a tissue engineered hemicornea	Dr. DI IORIO Enzo	Clinico - Assistenziale	Azienda ULSS 12	275.700,00

Al fine di consentire l'esecuzione dei suddetti progetti, la Regione del Veneto, in qualità di D.I., dovrà sottoscrivere con il Ministero della Salute una convenzione specifica concernente la gestione di ciascun progetto di ricerca, nonché l'erogazione del relativo finanziamento. Si rende, altresì, necessario provvedere a disciplinare i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari con le strutture presso le quali troveranno realizzazione i progetti di ricerca attraverso la stipula di una apposita convenzione specifica per ciascun progetto il cui schema tipo viene allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si propone, infine, di autorizzare il Segretario regionale per la Sanità alla stipula delle suddette convenzioni con le Aziende Sanitarie presso cui troveranno realizzazione le ricerche, nonché all'adozione di tutti i provvedimenti necessari a dare attuazione ai progetti stessi, compresi gli impegni di spesa delle somme derivanti dal finanziamento ministeriale e le relative liquidazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visti gli articoli 12 e 12 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

Visto il Bando Ricerca Finalizzata 2010, pubblicato il 23 settembre 2011;

Vista la graduatoria dei progetti approvati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria nella seduta del 17 maggio 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute - esercizio finanziario 2010 - dei progetti di ricerca sanitaria di seguito elencati, presentati dalla Regione del Veneto in qualità di Destinatario Istituzionale (D.I.), nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2010:

Progetti Ricerca Sanitaria Finalizzata				
Titolo Progetto	Principal Investigator	Area	Struttura presso cui sarà realizzato il progetto	Finanziamento
RF-2010-2305526 TArgeted Multistage vector (MSV) for the DIagnosis and treatment of Solid tumors	Prof. NITTI Donato	Biomedico Estero	Azienda Ospedaliera di Padova	252.540,00
RF-2010-2318192 Oral steroids for reducing renal scarring in infants with febrile urinary tract infections at high risk f or renal scar development	Dott.ssa DA DALT Liviana	Clinico -Assistenziale	Azienda ULSS 9	150.000,00
RF-2010-2317292 Telemedicine Services for UTAP	Dr. MARIOTTO Aldo	Clinico - Assistenziale	Azienda ULSS 19	405.700,00

Progetti Giovani Ricercatori				
Titolo Progetto	Principal Investigator	Area	Struttura presso cui sarà realizzato il progetto	Finanziamento
GR-2010-2320779 Role of peripheral Schwann cells and muscle in the regeneration of degenerated nerve terminals at the neuromuscular	Dott.ssa RIGONI Michela	Biomedico	Azienda Ospedaliera di Padova	281.940,00
GR-2010-2301676 The effects of diabetic autonomic neuropathy on post-ischemic bone marrow mobilization of endothelial progenitor cells. A translational study focusing on the role of Sirtuin-1	Dr. FADINI Gian Paolo	Biomedico	Azienda Ospedaliera di Padova	216.940,00
GR-2010-2320784 Development and preclinical assessment of an innovative endovascular device to occlude prosthetic paravalvular leakage	Dr. COLLI Andrea	Biomedico Estero	Azienda Ospedaliera di Padova	326.500,00
GR-2010-2318865 The Lausanne Trilogue Play used as a psychodiagnostic and therapeutic tool in a Neuropsychiatric Unit: an innovative clinical experience working with psychitric children and adolescent	Dott.ssa GATTA Michela	Clinico - Assistenziale	Azienda Ospedaliera di Padova	150.000,00
GR-2010-2319022 Immune gene expression and white matter pathology in first-manic patients before and after treatment. A multimodal imaging genetic study	Dott.ssa BELLANI Marcella	Clinico - Assistenziale	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	305.200,00
GR-2010-2316138 Innovative method for the treatment of total limbal stem cells deficiency (LSCD) through a tissue engineered hemicornea	Dr. DI IORIO Enzo	Clinico - Assistenziale	Azienda ULSS 12	275.700,00

3. di approvare lo schema tipo di convenzione (Allegato A) alla presente deliberazione, che disciplinerà i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari tra la Regione del Veneto e le aziende sanitarie presso le quali troveranno realizzazione i progetti di ricerca di cui al precedente punto 2.;
4. di autorizzare il Segretario regionale per la Sanità alla stipula delle convenzioni di cui al precedente punto 3.;
5. di determinare l'importo massimo delle obbligazioni di spesa secondo il finanziamento complessivo assegnato dal Ministero della Salute a ciascun progetto e riportato nelle tabelle di cui al precedente punto 2., disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli del bilancio 2012 che saranno istituiti a seguito di apposita richiesta di variazione di bilancio;
6. di incaricare la Segreteria regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto, nonché di provvedere all'attuazione dei suddetti progetti, delegandone il Segretario all'adozione dei provvedimenti necessari a dare attuazione ai progetti stessi, compresa l'assunzione degli impegni di spesa delle somme derivanti dal finanziamento ministeriale e le relative liquidazioni, di cui al precedente punto 2.;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1679 del 07 agosto 2012 pag. 1/4

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "……." presentato nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2010.

Premesso che:

A seguito di quanto disposto dall'art. 12 e dall'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 229/99, concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai Destinatari Istituzionali (D.I.), individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata e giovani ricercatori per l'anno 2010, approvati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria nella seduta del 17 maggio 2012, disciplinare i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari;

il comma 814 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) dispone che, nell'ambito delle risorse previste dall'art. 12 del D. Lgs. 502/92, il 5% dei fondi a carico del Ministero della Salute sia destinato al finanziamento, in via sperimentale, dei progetti di ricerca sanitaria svolti dai Destinatari Istituzionali (D.I.) individuati dall'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92, e presentati da giovani ricercatori, in qualità di Principal Investigator (P.I.), intendendo ricercatori di età inferiore ai quarant'anni;

il Ministro della Salute, su proposta della competente Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha stabilito il programma di attuazione dell'attività di ricerca, prevedendo due procedure distinte, una per la ricerca sanitaria finalizzata e l'altra per i giovani ricercatori, attraverso il Bando Ricerca Finalizzata 2010, pubblicato il 23 settembre 2011. Il Bando in questione prevede la possibilità di presentare progetti di ricerca clinico assistenziale e biomedica, mettendo a disposizione risorse economiche complessive ammontanti a euro 85.627.000,00 e individuando i criteri guida, gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari e le aree tematiche a cui devono rispondere i progetti di ricerca, in coerenza con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale (PSN) e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

il Bando Ricerca Finalizzata 2010 ha introdotto, tra l'altro, quale nuova tipologia il Progetto Estero, intendendo progettualità realizzate in collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana residenti ed operanti all'estero e ricercatori italiani attivi in Italia;

a seguito del processo di valutazione dei progetti presentati, il Ministero della Salute ha approvato la graduatoria finale proposta dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, la quale prevede tra l'altro lo svolgimento del progetto di ricerca finalizzata/giovani ricercatori "……." area ….. presentato dalla Regione del Veneto in qualità di D.I. ex art. 12 del D.Lgs.502/92;

la Regione del Veneto è chiamata a sottoscrivere con il Ministero della Salute la convenzione per l'attuazione del progetto in argomento;

la Regione del Veneto, in qualità di Destinatario Istituzionale del progetto, ha la responsabilità del coordinamento metodologico ed organizzativo delle attività di ricerca ed è tenuta a stipulare apposita convenzione con l'ente presso il quale troverà realizzazione la ricerca che disciplini i conseguenti rapporti amministrativi e finanziari secondo lo schema tipo approvato con DGRV n. …. del ….;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra

REGIONE DEL VENETO

rappresentata dal Dott. …, nato a … il … e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in

Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di ……, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 10 gennaio 1997, 1;

e

AZIENDA …..

rappresentata dal Dott. ….. nato a … il …, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda ….., con sede in …, codice fiscale n …, nella sua qualità di Direttore Generale;

si stipula e conviene quanto segue.

ART. 1

Con la presente convenzione l'Azienda ……. si impegna a svolgere il progetto di ricerca "……." secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato dalla Regione del Veneto nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2010, approvato e ammesso a finanziamento dal Ministero della Salute. Detto piano esecutivo, unitamente alle relative schede finanziarie, costituisce parte integrante della presente convenzione.
Il progetto citato viene finanziato dalla Regione del Veneto per un importo di Euro ……..= con il finanziamento concesso dal Ministero della Salute alla Regione del Veneto.

ART. 2

La ricerca avrà la durata di …… anni a decorrere dalla data di inizio attività che la Regione del Veneto comunicherà al Ministero della Salute per lo svolgimento del progetto in questione. Tale adempimento costituisce presupposto indispensabile per avviare le procedure relative all'erogazione del finanziamento assegnato di cui al successivo art. 3.
L'attività di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione è di competenza del Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti, che si avvarrà della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

ART. 3

La Regione del Veneto si impegna a corrispondere all'Azienda …… la somma di Euro …...= per l'attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto.
Il finanziamento sarà erogato, non appena introitato dal Ministero della Salute, con le seguenti modalità:

- la prima rata, pari al … % del finanziamento complessivo assegnato, verrà corrisposta a seguito della comunicazione al Ministero della data di inizio attività;
- la seconda rata pari al … % sarà erogata alla scadenza del ….. anno/mese di attività, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della relazione intermedia di cui all'art. 4;
- il rimanente … % a conclusione del progetto, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della relazione conclusiva del progetto di cui all'art. 7.

ART. 4

Al termine del ……. anno/mese di attività, per il pagamento della seconda rata, l'Azienda ….. dovrà trasmettere alla Regione del Veneto, non oltre 30 giorni dalla scadenza prevista, una relazione sullo stato di attuazione della ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico e dal legale rappresentante dell'Azienda, corredata dalla rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute per la realizzazione delle attività di ricerca.
La predetta relazione, oltre a contenere la descrizione dell'attività svolta dalle singole unità operative, dovrà anche essere preceduta da una sintesi, a cura del responsabile scientifico del progetto, che descriva nella globalità lo stato di avanzamento dei lavori di ricerca.
La relativa documentazione amministrativo – contabile dovrà essere resa disponibile per ogni ulteriore attività di controllo e dovrà essere trattenuta agli atti.
Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto dai precedenti commi, la Regione del Veneto ha facoltà, previa comunicazione, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate comprensive degli eventuali interessi maturati. La sospensione del finanziamento sarà

disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso la Regione chiederà la restituzione delle somme erogate, previa verifica delle cause che hanno portato alla mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca.
Nel caso in cui la relazione non sia considerata idonea dalla Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti o dalla Commissione Nazionale per la Ricerca a dimostrare lo stato di avanzamento della ricerca secondo quanto previsto nel piano esecutivo approvato dal Ministero, la Regione del Veneto potrà richiedere all'Azienda tutti i chiarimenti e le integrazioni necessarie da sottoporre al Ministero della Salute secondo le modalità e con le scadenze che saranno dallo stesso indicate.
Nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano al Ministero di esprimere un motivato parere favorevole, lo stesso potrà trasmettere la documentazione alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria per la successiva valutazione.
Le parti s'impegnano fin d'ora ad accettare, quanto sarà deciso in merito dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

ART. 5

Il Ministero della Salute – sentita la Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria - ha la facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

ART. 6

Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere richieste modifiche al piano esecutivo. Tali modifiche, comunque, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo del documento originario. Le proposte di variazioni, corredate dalle motivazioni fornite dal responsabile scientifico della ricerca, dovranno comprovare che le modifiche stesse siano richieste per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e che risultino indispensabili per tal finalità. La Regione del Veneto sottoporrà le richieste in questione all'approvazione del Ministero della Salute.

ART. 7

Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute per un periodo massimo di mesi ….. dalla data di scadenza iniziale, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta firmata dal responsabile scientifico della ricerca e dal rappresentante legale dell'Azienda. Tale richiesta dovrà pervenire presso i competenti uffici regionali entro e non oltre i 120 giorni precedenti la data di scadenza del progetto di ricerca.

ART. 8

A conclusione del progetto di ricerca, per l'erogazione del saldo, alla data di scadenza naturale o prorogata, l'Azienda ….. dovrà inviare alla Regione del Veneto, non oltre …. giorni dalla scadenza prevista, la relazione conclusiva che dimostri esaustivamente la coerenza dell'attività svolta con il programma esecutivo approvato, gli obiettivi raggiunti, i documenti prodotti e le relative pubblicazioni realizzate, nonché il resoconto economico complessivo delle spese sostenute nella realizzazione delle attività.
La predetta relazione dovrà contenere anche una sintesi, a cura del responsabile scientifico del progetto, che descriva nella globalità lo stato di avanzamento dei lavori di ricerca.
Nel caso in cui l'Azienda ….. non adempia, la Regione del Veneto ha facoltà, previa comunicazione, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento.
Nel caso in cui la relazione non sia considerata idonea a dimostrare il raggiungimento dei risultati previsti dalla ricerca, la Regione del Veneto potrà richiedere all'Azienda ….. tutti i chiarimenti necessari da sottoporre al Ministero della Salute, entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione scritta da parte del Ministero della Salute.
In caso di contestazioni, le parti si impegnano sin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria e l'Azienda ….. provvederà, se richiesto, alla restituzione delle somme percepite entro l'anno contabile di definizione del procedimento.

ART. 9

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa

richiesta alle parti firmatarie. Nel caso in cui il contraente intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa a ad eventuali brevetti derivati, deve farne esplicita richiesta alla Regione del Veneto che provvederà ad inoltrarla al Ministero della Salute. Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero della Salute e delle parti firmatarie la presente convenzione.

ART. 10

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto, possono essere acquisiti solo a mezzo leasing ovvero in comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile ed il pagamento di quote parte stipendiali per il personale dipendente fatta salva l'esclusione dal divieto per eventuali borse di studio o contratti a progetto legati alla convenzione in questione.

ART.11

Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia e alla convenzione firmata da Ministero della Salute e Regione del Veneto per l'esecuzione del progetto.
Le parti provvederanno a registrazione della presente convenzione solamente in caso d'uso, in forza dell'art.10 della tariffa parte II allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Per qualunque controversia in merito all'esecuzione della presente convenzione, in caso non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, foro competente sarà quello di Venezia.
Sono a carico del beneficiario tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione.
Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

Venezia, lì

PER LA	PER L'AZIENDA
REGIONE VENETO	ULSS ….
Dott.	Dott.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1680 del 7 agosto 2012

"Associazione Protezione Animali O.N.L.U.S.", con sede in Strada Statale Romea 98, Chioggia (VE). Rinnovo iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche ai sensi dell'art. 9, della L.R. 60/1993, per il triennio 2012-2015.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Rinnovo iscrizione "Associazione Protezione Animali O.N.L.U.S.", con sede a Chioggia (VE), all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, per il triennio 2012-2015.

Non sono presenti impegni di spesa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con propria Legge n. 60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva circolare regionale n. 11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Secondo quanto disposto dall'art. 9, della L.R. 60/1993, le Associazioni, ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale corredata da idonea documentazione.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. 60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione relativa all'atto costitutivo, allo statuto e ai requisiti degli iscritti.

Ciò premesso, è pervenuta in data 11 luglio 2012, la domanda del legale rappresentante dell'Associazione Protezione Animali O.N.L.U.S., Sig.ra Naccari Sara residente a Chioggia (VE), Borgo San Giovanni n. 859, di conferma d'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/1993 e della successiva circolare regionale n. 11 del 10 maggio 1994, corredata di:

- nominativo del rappresentante unico provinciale;
- atto costitutivo, registrato, dell'Associazione Protezione Animali A.P.A.;
- elenco aggiornato dei soci, con l'indicazione del relativo luogo di residenza;
- dichiarazione che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti richiesti ovvero ogni aggiuntiva documentazione attestante eventuali modifiche verificatesi rispettivamente a quanto già presentato in sede di istanza di prima iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 1993 n. 60.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n. 11: "L.R. 28 dicembre 1993, n. 60";

Vista la richiesta di conferma d'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenuta in data 11 luglio 2012, protocollo n. 320658, da parte del legale rappresentante dell'Associazione Protezione Animali O.N.L.U.S con sede legale in Strada Statale Romea 98, Chioggia (VE);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 31 gennaio 2012, n. 148 "Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Sanità e conferimento incarico dirigenziale", con cui viene istituita l'Unità di Progetto Veterinaria;

Vista l'istruttoria svolta dal competente Servizio igiene nutrizione acque e specie animali della Unità di Progetto Veterinaria;

delibera

1. di confermare l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, la "Associazione Protezione Animali O.N.L.U.S.", con sede in Strada Statale Romea 98, Chioggia (VE), ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/1993;
2. di dare atto che l'Associazione di cui al precedente punto 1, deve richiedere conferma dell'iscrizione ogni tre anni, pena la cancellazione automatica dall'Albo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il dirigente regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria, all'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1681 del 7 agosto 2012

Accordo Regione del Veneto - Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto relativo alla collaborazione per la gestione delle attività del Progetto MESSE presentato nel Programma di Cooperazione Interregionale Interreg IVC 2007 - 2013.

[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto approva la sottoscrizione di un accordo con l'Unioncamere del Veneto finalizzato a garantire l'attività di gestione per il progetto europeo MESSE. L'attività svolta sotto il coordinamento della Direzione Industria e Artigianato mira ad attuare tutte le component del progetto e a supportare le azioni di coordinamento dei partner internazionali.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Il progetto MESSE - Mechanism for Enhancement of Synergy and Sustainability among Enterprises, è stato presentato nel Programma Interreg IVC con l'obiettivo di coinvolgere nove diverse regioni europee in una cooperazione volta al miglioramento dell'efficacia delle politiche di sviluppo regionali per la crescita economica e qualitativa dell'imprenditoria sociale in Europa. Nell'anno, fra l'altro, che vede l'inizio delle attività progettuali coincidere con l'anno che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato "Anno Internazionale della Cooperazione", proprio per mettere in risalto il contributo che le cooperative danno allo sviluppo socio-economico in particolare riconoscendo il loro impatto sulla riduzione della povertà, l'occupazione e l'integrazione sociale, il progetto MESSE viene selezionato e finanziato.

Con un budget di € 1.592.235,33, la Direzione Industria e Artigianato della Regione del Veneto, in qualità di capofila, il 19 marzo 2012, ha dunque sottoscritto con l'Autorità di gestione il Subsidy Contract. Il partenariato si compone di soggetti istituzionali locali, regionali e nazionali che cercheranno di favorire, nei tre anni di progetto, la collaborazione continua tra le regioni coinvolte e la crescita della consapevolezza e della conoscenza delle potenzialità dell'imprenditoria sociale nei rispettivi territori. Realtà, quella del mondo cooperativo, in grado di competere pienamente nel mercato con tutte le altre forme organizzative; le cooperative, infatti, generano non solo profitti, ma anche, e soprattutto, valore aggiunto, in termini di capacità di fare rete, costruendo un sistema di relazioni che garantisce equità, sviluppo sostenibile, coesione e giustizia sociale.

Le attività del progetto si articolano in tre parti principali: 1) Analisi interregionale del settore; 2) Individuazione delle buone prassi esistenti nella collaborazione tra le imprese sociali, le PMI e le autorità pubbliche; 3) Visite studio interregionali e organizzazione di focus group locali quali strumenti per la crescita della conoscenza reciproca e la contaminazione di idee innovative.

Una parte del progetto sarà inoltre dedicata all'implementazione di un'azione pilota: la sperimentazione del sistema di mentoring attraverso il portale MESSE Net. Attraverso la sperimentazione di MESSE Net, portale informatico che si prefigge di facilitare l'incontro tra pubblica amministrazione, imprese e cooperative, i partner cercheranno di contribuire al miglioramento degli strumenti esistenti al servizio delle pubbliche amministrazioni e delle imprese sociali.

Il progetto MESSE prevede un forte coinvolgimento del territorio nelle attività progettuali previste anche e soprattutto al fine di assicurarne un'ampia ricaduta in termini di risultati e incidenza nei continui processi evolutivi caratterizzanti l'universo imprenditoriale e cooperativistico. La parte più significativa delle azioni da porre in essere riguarda, in sintesi:

- la creazione e l'aggiornamento costante della piattaforma MESSE.Net;
- l'elaborazione del MESSE mentoring system, metodologia comune che costituirà la base del servizio di supporto erogato tramite la piattaforma MESSE.Net;
- il rafforzamento, attraverso l'organizzazione di tavoli di lavoro locali, delle competenze degli operatori del settore, dei pianificatori, dei portatori di interesse e dei policy-makers locali riguardo i contenuti del progetto;
- l'elaborazione e la messa a disposizione di almeno 18 buone pratiche a livello di partenariato;
- l'elaborazione di linee guida per la preparazione e l'implementazione delle strategie transnazionali;
- l'elaborazione di una strategia regionale o implementation plan, volta alla creazione di nuovi sistemi di sostegno all'imprenditoria sociale;
- l'implementazione di almeno una buona pratica per ogni regione partner;
- la promozione di una forte cooperazione tra gli attori locali.

Attesa la complessa dimensione delle incombenze in capo alla Direzione Industria e Artigianato in qualità di capofila, si ritiene utile ricorrere alla collaborazione con un soggetto istituzionale rappresentativo della realtà veneta, che operi come facilitatore nel dialogo tra pubblica amministrazione e imprese, che sia in grado di coinvolgere gli stakeholders del progetto e che possa diffondere le esperienze maturate nel progetto MESSE.

Tenuto conto della particolarità e della settorialità del progetto MESSE, come sopra descritte, nonché delle peculiarità dell'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (di seguito Unioncamere del Veneto - Associazione senza fini di lucro con la natura di Ente pubblico, ai sensi del D. Lgs. 15.02.2010, n. 23, degli artt. 14 e seguenti c.c., del D.P.R. 10.02.2000, n. 361 e del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165), e dei numerosi rapporti intercorrenti tra questa e la Regione del Veneto, si ritengono sussistenti i presupposti giuridici e di funzioni per individuare proprio nell'Unioncamere del Veneto il soggetto al quale rivolgersi per la collaborazione desiderata, da formalizzarsi attraverso la sottoscrizione di un accordo.

Dal punto di vista giuridico, il ruolo che la normativa assegna al sistema camerale sulla scorta dei principi del decentramento e della sussidiarietà è articolato e ormai consolidato, e, nel Veneto, tale sistema rappresenta un fondamentale punto di riferimento istituzionale della Regione sul territorio in materia di sviluppo economico e attività produttive. Proprio in ragione di ciò e della lunga e proficua collaborazione realizzata con l'Unioncamere del Veneto, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2844 del 29 settembre 2009, ha approvato un Accordo di Programma, poi sottoscritto il 26 marzo 2010. Tale Accordo di Programma riconosce

e valorizza il ruolo e il contributo delle Camere di Commercio quali istituzioni operanti in regime di autonomia funzionale ed, in tale contesto, individua obiettivi e finalità di interesse comune, prevede la possibilità di dar vita a successive convenzioni attuative in taluni ambiti, e segnatamente, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, in materia di organizzazione e attuazione di iniziative di informazione, assistenza e gestione su programmi, politiche e finanziamenti comunitari, in particolare nell'ambito dei fondi strutturali (articolo 3, lettera F). In considerazione di quanto esposto, una collaborazione, nel quadro di tale Accordo, tra la Regione del Veneto e l'Unioncamere del Veneto finalizzata alla proficua attuazione del progetto MESSE, risulta essere di comune interesse, in quanto potrà contribuire allo sviluppo del sistema locale delle imprese e del mondo delle cooperative e ad una corretta realizzazione delle specifiche attività di progetto.

Dal 1991 l'Unioncamere del Veneto, attraverso il suo Dipartimento di Politiche Comunitarie meglio noto come Eurosportello del Veneto, fornisce informazioni, formazione ed assistenza su di una vasta gamma di tematiche comunitarie alle PMI, alle loro associazioni, al mondo della ricerca e al settore pubblico in generale. Forte della propria, ultra-ventennale esperienza nel campo della progettazione comunitaria e della gestione di progetti europei, nazionali e regionali, l'Unioncamere del Veneto è andata via via specializzandosi in alcuni settori strategici per il settore economico veneto, cercando di utilizzare al meglio i programmi e le opportunità di finanziamento offerte dalle istituzioni comunitarie. In circa vent'anni, l'Unioncamere del Veneto - Eurosportello si è aggiudicata ed ha gestito più di 150 progetti internazionali e ne ha presentati più del triplo, registrando quindi un tasso di successo particolarmente elevato, grazie alla qualità delle proposte e all'alta professionalità del suo personale, impegnato anche a gestire le attività e i rapporti con la Commissione Europea ed altri enti eroganti, non da ultima la Regione del Veneto.

Dal punto di vista delle funzioni e delle competenze risulta solida e corposa l'esperienza dell'Unioncamere del Veneto nella realizzazione di progetti nell'ambito della Cooperazione Territoriale, disponendo di risorse umane, strumentali e organizzative specializzate nell'informazione, nell'assistenza e nella consulenza sulle materie comunitarie. Inoltre, la Regione del Veneto e l'Unioncamere del Veneto condividono a Bruxelles i propri uffici di rappresentanza presso le Istituzioni comunitarie e svolgono in maniera sinergica attività istituzionali nei confronti di tali Istituzioni. Inoltre, il sistema camerale dispone di uno strumento unico per analizzare il tessuto produttivo italiano, ovvero il Registro delle Imprese, dove le informazioni qualititativo/statistiche sono numerose e dalle elevate potenzialità e buona parte delle applicazioni, che consentono di operare efficacemente sui dati, sono ad esclusivo utilizzo del sistema camerale.

Numerose sono, in aggiunta, le attività su cui l'Unioncamere del Veneto e la Regione del Veneto agiscono sinergicamente al fine di promuovere la Responsabilità Sociale d'Impresa (Corporate Sociale Responsibility - CSR), di migliorarne la comprensione, promuovere le pratiche di CSR e dei suoi strumenti e di incentivare il dialogo tra la comunità imprenditoriale, le organizzazioni di categoria, la società civile e gli altri stakeholder.

Il Progetto Veneto CSR è nato nel 2006 firmando un Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Unioncamere del Veneto (DGR n. 3993 del 20/12/05), rinnovato nel 2009, che ha sancito la collaborazione di entrambe le parti nello sviluppare azioni rivolte a:

- promuovere, sensibilizzare, informare e formare su strategie e principi della CSR;
- individuare le best practices, sperimentate all'interno delle imprese venete, al fine di offrire degli esempi che evidenzino le peculiarità del nostro territorio e avviare un confronto con gli altri stati membri;
- attivare indagini congiunte circa la diffusione e lo stato dell'arte della CSR tra le imprese del territorio;
- attivare e promuovere procedure, strumenti e metodologie che permettano la verifica e la certificazione delle iniziative e dei comportamenti socialmente responsabili delle imprese;
- realizzare una progettazione congiunta tra la Regione del Veneto e l'Unioncamere del Veneto, per la partecipazione a bandi europei e regionali nell'ottica di una sempre maggiore diffusione della cultura della responsabilità sociale nel territorio veneto.

Sempre nell'ambito del Protocollo d'Intesa, è attivo il Forum Multistakeholder, la cui mission corrisponde ai principali obiettivi del progetto MESSE, ed in particolar modo alla volontà di promuovere il dialogo tra pubblica amministrazione e imprese (anche attraverso il portale MESSE.Net).

A conferma dell'interesse reciproco su queste tematiche da parte dell'Unioncamere del Veneto e della Regione del Veneto, in particolare nella CSR, lo scorso 11 Aprile 2012 durante il Kick off Meeting del progetto è stato riservato ampio spazio alla descrizione di tale Protocollo.

Il progetto MESSE inoltre, con i suoi obiettivi generali, mira a rafforzare il concetto di economia sociale nelle direzioni della sostenibilità e della qualità delle imprese e dei servizi creando un modello replicabile d'integrazione tra settore profit e non profit che possa essere utilizzato anche come strumento per contrastare la crisi che recentemente ha investito le imprese di tutta Europa.

È innegabile infatti che l'attuale crisi economica stia facendo selezione tra le imprese sulla base della loro capacità di innovare e innovarsi anche attraverso l'adozione di standard di sostenibilità non solo ambientali, ma anche sociali.

Con l' accordo di cui trattasi l'Unioncamere del Veneto potrà:

- ampliare le opportunità di diffondere la CSR;
- attingere dalla realtà cooperativa coinvolta ulteriori spunti di approfondimento del tema "non profit";
- verificare le modalità di trasformazione delle aziende in crisi in forme cooperative;
- arricchire la propria banca dati;
- verificare le migliori pratiche esistenti nel territorio veneto relative agli scopi del progetto MESSE.

Ciò premesso, è opportuno che la Regione del Veneto, soggetto capofila del progetto MESSE, per la buona riuscita delle attività progettuali proposte ricerchi il necessario supporto all'interno di un quadro istituzionale riconosciuto, individuando a tal fine, per le motivazioni sopra esposte, l'Unioncamere del Veneto. Detta collaborazione è disciplinata da apposito accordo, sulla base dell'art. 15 della L. 241/90, secondo lo schema di cui all'allegato A al presente provvedimento, del quale ne forma parte integrante e sostanziale.

La stipulazione di tale accordo si inquadra nell'ambito della collaborazione tra Enti pubblici (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia CE del 9 giugno 2009, C−480/06), cooperazione retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento

di obiettivi d'interesse pubblico quali il sostegno ed il supporto alle politiche della cooperazione e dello sviluppo locale.

Più in dettaglio, l'accordo si articolerà in più blocchi di attività che l'Unioncamere del Veneto potrà svolgere, anche garantendo un'adeguata presenza presso gli uffici della Regione del Veneto, qualora necessario, nel rispetto dei documenti ufficiali di progetto (Application Form, Subsidy Contract e Partnership Agreement), delle normative e regole comunitarie, nazionali e regionali. Nello staff dovranno essere presenti risorse professionalmente idonee a garantire alla Regione del Veneto l'elevata qualità delle attività oggetto dell'accordo. Deve essere garantita la disponibilità di un gruppo di lavoro coerente (in quantità e qualità) con le attività previste. Le attività dovranno essere svolte in stretta collaborazione con i competenti uffici della Regione del Veneto, Direzione Industria e Artigianato che manterrà la titolarità - e quindi la responsabilità verso gli Organi di Programma - delle funzioni di coordinamento, e, in general, della gestione del progetto.

Le risorse per la realizzazione delle suddette attività fino alla scadenza fissata al 31 dicembre 2014 si stimano in € 196.000,00 per la Regione del Veneto. La spesa rientra fra le categorie ammissibili approvate dal Programma, e sarà interamente sostenuta a carico della quota destinata alle attività di external expertise. L'Unioncamere del Veneto contribuirà al migliore conseguimento delle finalità di cui all'accordo mettendo a disposizione proprie risorse umane, strumentali ed organizzative quali contributi "propri", non rendicontabili ai fini del rimborso sul budget del progetto, per un valore pari a € 49.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il D.P.R. 10.02.2000, n. 361;
- Vista la decisione della Commissione Europea C(2007) 4222 del 11.09.2007;
- Viste le DGR n. 495 del 3.4.2012, n. 1174 del 25.06.2012 e n. 2844 del 29.09.2009
- Vista la legge n. 580 del 23.12.1993;
- Visto il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001;
- Visto il D. Lgs. n. 23 del 15.02.2010;
- Visti l'art. 15 della legge n. 241 del 7.08.1990, e l'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e con gli obiettivi descritti in premessa, integralmente richiamate, lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per la collaborazione nella gestione delle attività del progetto MESSE "Mechanism for Enhancement of Synergy and Sustainability among Enterprises" finanziato dal Programma di cooperazione interregionale Interreg IVC 2007-2013;
2. di autorizzare il dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato alla sottoscrizione dell'atto di cui al punto 1 e ai successivi atti di esecuzione, anche finanziaria, ed a provvedere ad eventuali modifiche tecniche necessarie per la miglior realizzazione della collaborazione;
3. di stabilire l'onere complessivo, a carico della Regione del Veneto, derivante dall'accordo di cui al punto 1, in € 196.000,00 (omnicomprensivo), prevedendo che alla spesa si faccia fronte con i fondi messi a disposizione della Regione del Veneto, quale Lead Partner del progetto MESSE, alla voce "external expertise";
4. di dare atto che l'Unioncamere del Veneto contribuirà al migliore conseguimento delle finalità di cui all'accordo mettendo a disposizione proprie risorse umane, strumentali ed organizzative quali contributi "propri" non rendicontabili ai fini del rimborso sul budget del progetto, per un valore pari a € 49.000,00;
5. di dare atto che alla copertura del suddetto importo si provvede impegnando il totale di € 196.000,00 in favore dell'Unioncamere del Veneto, Codice Fiscale e Partita IVA 80009100274 con sede in Marghera, via delle Industrie 19/D, ripartendolo:
   - sul capitolo n. 101730 "Progetto di Cooperazione Transnazionale Interreg IV C (2007-2013) MESSE - quota comunitaria (reg. to CEE 05/07/2006, n. 1080)" per la quota FESR (75%) pari a € 147.000,00, e
   - sul capitolo n. 101731 "Progetto di Cooperazione Transnazionale Interreg IV C (2007-2013) MESSE - quota statale (reg. to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. Cipe 15/06/2007 n. 36)", per la quota FDR (25%) di € 49.000,00, del bilancio regionale, che presentano sufficiente disponibilità;
6. che tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1681 del 07 agosto 2012 pag. 1/7

SCHEMA DI ACCORDO

PER LA GESTIONE DI ATTIVITÁ PREVISTE NEL PROGETTO MESSE – MECHANISM FOR ENHANCEMENT OF SINERGY AND SUSTAINABILITY AMONG ENTERPRISES, PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE - "INTERREG IVC" (2007/2013)

TRA

La Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in Venezia - Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279 rappresentata nel presente atto dal……..., nato a ……..., il quale interviene nella sua qualità di …….. ai sensi dell'art. 23 della l.r. del 10.1.1997, n. 1.

E

L'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto - Eurosportello Veneto (di seguito indicata come Unioncamere), con sede in Via delle Industrie 19/D, Venezia (Marghera), Codice Fiscale e Partita IVA 80009100274, rappresentata nel presente atto da ……..., nato a ……. il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante della predetta impresa,

si conviene e si stipula quanto segue:

L'anno 2012, oggi ___del mese di _____, nella sede della Direzione Industria e Artigianato della Regione del Veneto, Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio 23, 30121 Venezia, le parti, come sopra comparse, premettono che:

a) ai sensi della legge 29.12.1993 n. 580 e del D. Lgs. n. 23 del 15.02.2010, tra le funzioni delle Camere di Commercio, esercitate singolarmente o in forma associata, vi sono quelle legate alla promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività e che, in particolare, alle Unioni regionali delle Camere di Commercio compete il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti;

b) in data 26.03.2010, in esecuzione della DGR n. 2844 del 29.09.2009, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e l'Unioncamere un Accordo di Programma, rilevando per il presente accordo l'art. 3 "Obiettivi programmatici" e, segnatamente, la lettera F) in materia di organizzazione e attuazione di iniziative di informazione, assistenza e gestione su programmi, politiche e finanziamenti comunitari, in particolare nell'ambito dei fondi strutturali;

c) l'Unioncamere ospita a Venezia l'Eurosportello Veneto, facente parte della rete degli Euro Info Centre della Commissione europea, che dispone di risorse umane, strumentali e organizzative specializzate nell'informazione, assistenza e consulenza sulle materie comunitarie;

d) la Regione del Veneto e l'Unioncamere condividono la finalità di promuovere una maggiore visibilità e rappresentatività del sistema economico, sociale e culturale regionale nei confronti delle istituzioni comunitarie, nonché conoscere, valutare e supportare l'attività delle istituzioni comunitarie a sostegno e a tutela degli interessi di sviluppo regionale;

e) con deliberazione n. 336 del 29.3.2011, la Giunta regionale prende atto della partecipazione delle strutture ed enti regionali alla quarta procedura ad evidenza pubblica internazionale del Programma Operativo Interreg IVC 2007-2013, dando mandato alle

strutture di porre in essere tutti gli adempimenti formalmente necessari alla presentazione delle proposte progettuali che le coinvolgono, entro il 1° aprile 2011;

f) con lettera, prot. reg.le n. 5347 del 5.1.2012, il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma comunica l'avvenuta approvazione con condizioni del progetto MESSE;

g) con lettera prot. reg.le n. 109328 del 7.3.2012, il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma comunica l'approvazione finale del progetto;

h) con deliberazione n. 495 del 3.4.2012, la Giunta regionale prende atto dell'approvazione del progetto MESSE, autorizzando il Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare ed a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;

i) con deliberazione n. 1174 del 25.6.2012, la Giunta regionale istituisce i capitoli di spesa: n. 101730 "Progetto di Cooperazione Transnazionale Interreg IVC (2007-2013) MESSE – quota comunitaria (reg. to CEE 05/07/2006, n. 1080)" e n. 101731 "Progetto di Cooperazione Transnazionale Interreg IVC (2007-2013) MESSE – quota statale (reg. to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. Cipe 15/06/2007 n. 36)";

j) l'Unioncamere dichiara che quanto risulta dal presente accordo, dall'*Application Form*, dal *Condition Form*, dal *Subsidy Contract*, dal *Partnership Agreement* e dal *Time Plan* di progetto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle attività, che la medesima ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica, economica e di interesse delle attività richieste e che la somma stabilita consente di soddisfare tutte le condizioni previste negli atti sopraccitati;

k) l'Unioncamere contribuirà al migliore conseguimento delle finalità di cui all'accordo mettendo a disposizione proprie risorse umane, strumentali ed organizzative quali contributi "propri" non rendicontabili ai fini del rimborso sul *budget* del progetto per un valore pari a € 49.000,00; anche al fine di perseguire, attraverso il presente atto, le proprie finalità istituzionali in materia di promozione e sviluppo del sistema produttivo del Veneto.

Tutto ciò premesso, le parti precisano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto

1. La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, si accorda con l'Unioncamere, come sopra rappresentata, che le attività in parola si sostanziano in un supporto all'Amministrazione regionale nella gestione del progetto e si articoleranno in più blocchi di attività che l'Unioncamere potrà svolgere con piena autonomia organizzativa, garantendo un'adeguata presenza presso gli uffici della Regione del Veneto, qualora necessario, nel rispetto dei documenti ufficiali di progetto, delle normative e regole comunitarie, nazionali e regionali. Le attività specifiche dell'accordo sono:

   Component 1 – Gestione tecnico-amministrativa del progetto e coordinamento

   Gestione tematica del progetto:

   - preparazione e partecipazione ai *meeting* e alle riunioni di coordinamento previste dal progetto (presenza, *reporting* e coordinamento);

- supporto all'Amministrazione regionale nella comunicazione con i *partner* di progetto e il capofila.

Gestione amministrativa e finanziaria del progetto:

- preparazione delle rendicontazioni previste dal Programma Operativo Interreg IVC nel monitoraggio tecnico finanziario, ivi compresa la redazione dei *progress report* di progetto da inviare al Segretariato Tecnico Congiunto del Programma;
- assistenza ai *partner* per gli aspetti finanziari;
- supporto nella predisposizione di documenti amministrativi e progettuali come previsti dall'*Application Form* di progetto.

Valutazione del progetto:

- supervisione dell'attività progettuale e stesura di 3 *report* di valutazione (uno all'anno) contenenti raccomandazioni e note circa la metodologia applicata durante l'implementazione;
- monitoraggio in itinere dei risultati del progetto;
- predisposizione del *report* di validazione finale degli *output* di progetto.

Component 2 – Comunicazione e disseminazione

Assistenza ai siti internet:

- supporto alla Regione del Veneto nell'aggiornamento del sito internet di progetto attraverso l'invio di materiale tecnico ed informativo al *webmaster (Adult Educational Centre of Hannover* - Germania);
- promozione del progetto attraverso anche l'utilizzo della banca dati del registro imprese;
- aggiornamento delle sezioni dedicate al progetto MESSE nell'ambito del sito della Regione del Veneto;
- creazione e aggiornamento di profili dedicati al progetto sui principali *social network*;
- inserimento di estratti del materiale filmato durante gli incontri sia sul sito di progetto, sia sui profili creati sui s*ocial network* dedicati allo stesso.

Assistenza nella creazione delle pubblicazioni del progetto e connessa attività di diffusione:

- assistenza ai *partner* responsabili e al *component leader* nella scelta dei contenuti delle pubblicazioni (*newsletters, leaflets, brochures*, etc) e, più in generale, nell'attività di *editing* delle stesse.

Conferenze e comunicati stampa:

- coordinamento con il *component leader* e supporto ai *partner* nella predisposizione di comunicati stampa ed altra documentazione da proporre ai principali *media* regionali al fine di promuovere il progetto, fornendo indicazioni sul target anche utilizzando il data-base delle imprese in Veneto.

Video di progetto:

- collezione e archivio dei video relativi agli incontri filmati *(Study Visits, Interregional Conferences, Local Focus Groups, Animation Workshops)* e raccolta del materiale filmato relativo agli eventi locali tenutisi nelle regioni *partner*.

Component 3 – Scambio di esperienze mediante l'identificazione e analisi di buone pratiche

Supporto al *component leader* e ai *partner* nell'individuazione di una metodologia comune per il trasferimento delle buone pratiche in supporto alle imprese sociali:

- partecipazione attiva al processo di definizione dell'espressione "buona pratica" nel contesto specifico del progetto;
- stesura dello *"State of the Art Report*";
- coordinamento con il *partner* responsabile nella predisposizione delle *guidelines* per l'identificazione delle buone pratiche;
- supporto ai *partner* responsabili nella predisposizione dei "*Training Packages*" relativi al MESSE *Interregional Training Session*;
- coordinamento con i *partner* nella stesura dei rispettivi *Implementation Plans*;
- predisposizione dell*'Implementation Plan* per la Regione del Veneto;
- supporto al *component leader* nella preparazione di un documento di presentazione delle buone prassi identificate nell'ambito del progetto.

Component 4 – Sperimentazione del MESSE Net e MESSE *Mentoring System*

Supporto alla Regione del Veneto nella gestione tecnico-contenutistica dell'intera *component*, coordinamento del gruppo di lavoro interregionale e supervisione sulla coerenza delle azioni realizzate rispetto agli obbiettivi previsti dall'*Application Form*, ed in particolare:

- coordinamento con il *partner* responsabile della realizzazione della piattaforma MESSE Net sugli aspetti tecnici riguardanti la personalizzazione della piattaforma;
- personalizzazione, convalida e aggiornamento della piattaforma MESSE Net;
- coordinamento con il *component leader* nella definizione del sistema di *mentoring* MESSE.

2. Nello staff dovranno essere presenti risorse professionalmente idonee a garantire alla Regione del Veneto l'elevata qualità delle attività oggetto del presente accordo. Deve essere garantita la disponibilità di un gruppo di lavoro coerente (in quantità e qualità) con le attività concordate.
3. Le attività dovranno essere svolte in stretta collaborazione con i competenti uffici della Regione del Veneto, Direzione Industria e Artigianato.
4. Con la stipula del presente accordo l'Unioncamere inoltre si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione del Veneto a fornire le attività con le caratteristiche di cui all'*Application Form*, al *Condition Form*, al *Subsidy Contract*, al *Partnership Agreement* e al *Time Plan*.
5. L'attività svolta dall'Unioncamere non deve intendersi in alcun modo, neppure indirettamente, come azione in nome e per conto della Regione del Veneto e non si sostituisce in nessun caso agli organi ed uffici della Regione del Veneto preposti ai rapporti con le istituzioni comunitarie e nazionali e con le autorità e le strutture del Programma Operativo Interreg IVC.

Articolo 3 – Durata dell'accordo

L'accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione fino alla data di conclusione del progetto prevista e degli adempimenti seguenti alla chiusura dello stesso: 31.12.2014, salvo proroga del medesimo progetto.

Articolo 4 – Compiti e funzioni

1. La Regione del Veneto e l'Unioncamere individueranno, in funzione degli obiettivi indicati all'art. 2, le iniziative che verranno di volta in volta realizzate operativamente dall'Unioncamere, scegliendo le opportune modalità e procedure. E' fatto obbligo a ciascuna delle parti di mettere in evidenza, nella fase di organizzazione di ogni singola iniziativa, che essa è realizzata nell'ambito del presente accordo stipulato in conformità all'Accordo di Programma sottoscritto fra Regione del Veneto ed Unioncamere.
2. La Regione del Veneto potrà effettuare in ogni momento la verifica tecnica ed amministrativa delle iniziative realizzate dall'Unioncamere, che, per la realizzazione delle iniziative previste, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative, con una unità appositamente dedicata al coordinamento delle attività previste e dove necessario di altre professionalità di supporto.

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Per la realizzazione del presente accordo, la Regione del Veneto corrisponderà all'Unioncamere la somma di € 196.000,00 che sarà liquidata in base alle modalità stabilite dal presente articolo. L'Unioncamere contribuirà al migliore conseguimento delle finalità di cui al presente accordo, mettendo a disposizione proprie risorse umane, strumentali ed organizzative, quali propri contributi "*in kind*" che non saranno rendicontabili ai fini del rimborso di parte FESR e nazionale sul budget del citato progetto e che si stimano in un valore di € 49.000,00.
2. Detto importo si deve intendere omnicomprensivo di tutte le attività indicate, nonché di ogni qualsivoglia ulteriore onere, diretto o indiretto.
3. L'importo di cui al comma 1, sarà corrisposto dalla Regione del Veneto all'Unioncamere in quattro soluzioni, con le seguenti modalità:

   - un primo acconto del 40% a seguito della sottoscrizione del presente accordo, previa presentazione di una dichiarazione di inizio delle attività e di un programma di lavoro annuale;

   - un secondo acconto del 30% entro il 30.06.2013, previa presentazione di una relazione intermedia che descriva il compimento delle attività e il dettaglio delle spese sostenute;

   - un terzo acconto del 25% entro il 30.06.2014, previa presentazione di una relazione intermedia che descriva il compimento delle attività e il dettaglio delle spese sostenute;

   - un saldo finale del 5% entro il 31.12.2014, previa presentazione di una relazione finale che descriva il compimento di tutte le attività e il dettaglio delle spese sostenute.

4. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione, agli uffici della Regione del Veneto – Direzione Industria e Artigianato, di una nota di addebito recante nell'intestazione la dicitura "Progetto MESSE: attività di assistenza tecnico - amministrativa, finanziaria e di comunicazione".
5. La modulistica utilizzata per la documentazione tecnica e contabile deve essere conforme a quella allegata al "*Program Manual*" del Programma Operativo Interreg IVC.

6. Le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad IVA in quanto riferite ai soli costi reali sostenuti dall'Unioncamere e rimborsati dalla Regione del Veneto, che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/72.

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Unioncamere assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.; conseguentemente rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente accordo rintracciabili) presso la Banca ....., Agenzia di ....., con sede in ....., sul conto corrente bancario codice IBAN .....intestato a ……., il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente accordo.
2. L'Unioncamere è tenuta a comunicare all'Amministrazione regionale le seguenti informazioni:
   - le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
   - ogni eventuale ed ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Le parti danno altresì atto che i Codici da riportare nelle transazioni finanziarie relative al presente accordo sono i seguenti:
   - Codice Identificativo del Progetto: 1088R4;
   - Codice Unico di Progetto (CUP): H17H11001770005.

Articolo 7 - Inadempienze

1. Eventuali inadempienze del presente accordo, regolarmente motivate e contestate, saranno comunicate via fax. A queste l'Unioncamere dovrà, nel più breve tempo possibile, porre rimedio.

2. La Regione del Veneto, a tutela della qualità delle attività del progetto, si riserva di applicare una sanzione di natura pecuniaria, da un minimo di € 250,00 ad un massimo del 15% dell'importo complessivo messo dalla Regione del Veneto, in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

Articolo 8 – Recesso unilaterale

L'Amministrazione regionale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto l'accordo al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'Unioncamere ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte delle attività prestate, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Articolo 9 – Divieto di cessione

E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il presente accordo a pena di nullità della cessione medesima.

Articolo 10 – Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

Le Parti dichiarano che il rapporto che si porrà in essere non è soggetto ad interferenze per cui non si procederà a produrre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) così come previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008.

Articolo 11 -Trattamento dati

1. I dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'espletamento dell'accordo. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e

potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

2. Acquisite le sopra riportate informazioni con la sottoscrizione dell'accordo, l'Unioncamere acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
3. Tutti i documenti ed i dati prodotti nell'ambito delle attività oggetto dell'accordo sono di proprietà della Regione del Veneto. L'Unioncamere deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'accordo, qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nella stessa che non sia resa nota direttamente dall'Amministrazione regionale.
4. L'Unioncamere si impegna a rispettare tutti i principi contenuti nelle normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza ai servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
5. L'Unioncamere si impegna formalmente a dare istruzioni al personale incaricato affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento, si impegna inoltre ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente accordo.
6. L'Unioncamere si impegna a conservare il materiale prodotto e la documentazione contabile probatoria delle spese sostenute in originale nei propri archivi almeno sino al 31.12.2019, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica da parte della Regione del Veneto o degli organi di Programma.

Articolo 12 - Registrazione

1. Il presente accordo non è soggetto a imposta di registro, in quanto trattasi di meri rimborsi di costi già sostenuti direttamente dall'Unioncamere.
2. Si dà atto che l'attività di gestione dell'Unioncamere costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto, si richiede la registrazione solamente in caso d'uso.

Articolo 13 - Foro competente

Tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Unioncamere e l'Amministrazione regionale, che non potessero essere risolte in via amichevole od arbitrale, verranno deferite al Foro di Venezia.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Il presente accordo, redatto in n. 3 originali, anche ai fini della repertoriazione regionale, è composto da 14 articoli in 7 pagine e può essere modificato di comune accordo.

Per la Regione del Veneto Per l'Unioncamere

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1682 del 7 agosto 2012

Approvazione delle "Modalità operative per la gestione del Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative" e dello schema di convenzione con Veneto Sviluppo SpA, in applicazione dell'art 13, comma 2, lettera a), della L.R. 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto".
[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano le "Modalità operative per la gestione del Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative" che disciplinano le regole per l'assunzione, da parte di Veneto Sviluppo SpA, in qualità di socio sovventore o di socio finanziatore, di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di PMI, situate nel territorio regionale, che abbiano la forma di società cooperative. Viene, inoltre, approvato il relativo schema di convenzione.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto", è stata approvata la disciplina sulla cooperazione nella regione del Veneto che, riconoscendo il ruolo fondamentale della cooperazione per l'evoluzione e lo sviluppo del modello socio-economico regionale, prevede, a favore della medesima, un'azione di sostegno tanto sul piano aziendale quanto su quello associazionistico.

In particolare, la L.R. 17/2005, art. 13, comma 2, lett. a), dispone, tra l'altro, la costituzione, presso Veneto Sviluppo Spa, di un apposito fondo per la ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la suddetta società quale socio sovventore. Si tratta di una iniziativa di particolare novità nel panorama regionale e nazionale, che persegue l'obiettivo di favorire il rafforzamento patrimoniale del sistema produttivo cooperativo.

Per dare esecuzione alla legge, nel corso dei passati esercizi, la Giunta regionale, sentita la "Consulta per la cooperazione", organismo consultivo previsto dall'art. 6 della LR 17/2005, ed ottenuto il parere favorevole della III Commissione consiliare, come disposto dal successivo art. 9, ha destinato, con le Deliberazioni di Giunta regionale nr. 3833 del 9 dicembre 2009, nr. 3155 del 14 dicembre 2010 e nr. 2052 del 7 dicembre 2011, la somma complessiva di euro 2.200.000,00, per interventi a valere sul capitale di rischio di piccole e medie imprese costituite nella forma di cooperative.

Le suddette Deliberazioni di Giunta Regionale hanno previsto che le relative somme, stanziate a bilancio regionale sul capitolo 100805 "Interventi regionali a sostegno delle cooperative, L.R. nr. 17/2005", fossero impegnate, come poi effettivamente avvenuto con Decreti del Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato, previa adozione delle relative variazioni di bilancio, a favore del capitolo di spesa 100571, istituito, ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", per la realizzazione di interventi per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio delle PMI del Veneto.

Ciò è stato disposto in quanto le due leggi regionali presentano elevate affinità quanto a finalità, soggetti destinatari e strumenti utilizzati.

In particolare, con la L.R. 19/2004, il legislatore ha inteso promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, fra cui sono da ricomprendere anche le cooperative. Inoltre, la promozione delle piccole e medie imprese è da attuarsi avvalendosi anche di strumenti di ingegneria finanziaria. In particolare, l'articolo 2, della L.R. 19/2004 considera, tra i suddetti strumenti, quelli relativi alla partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese con stabilimento principale in Veneto. La medesima normativa ha altresì disposto che tali strumenti siano affidati in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA.

Le Deliberazioni sopra richiamate, oltre a destinare le risorse a favore degli interventi a valere sul capitale di rischio di piccole e medie imprese nella forma di società cooperative, hanno, altresì, previsto che tali interventi fossero realizzati attraverso uno specifico strumento partecipativo a favore delle imprese cooperative da costituirsi, con successivo provvedimento, presso Veneto Sviluppo SpA.

A conclusione del procedimento iniziato con la DGR 3933/2009, si tratta ora di approvare le specifiche "Modalità operative per la gestione del Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative", riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante, che hanno lo scopo di disciplinare le regole per l'assunzione da parte di Veneto Sviluppo, in qualità di socio sovventore o di socio finanziatore, di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di PMI, situate nel territorio regionale, che abbiano la forma di società cooperative.

Tali modalità operative, predisposte da Veneto Sviluppo SpA ed oggetto di approfondimenti ed analisi da parte della Regione del Veneto e delle Associazioni di cooperative, disciplinano, in concreto, i criteri per la presentazione delle proposte d'investimento da parte delle Società Cooperative e di esecuzione degli interventi da parte di Veneto Sviluppo SpA, mutuando la disciplina già prevista nel Regolamento del Patrimonio Destinato, costituito da Veneto Sviluppo SpA, cui la Regione del Veneto ha aderito, ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale nr. 3238 del 27 ottobre 2009 e nr. 3833 del 9 dicembre 2009, e conformando la stessa allo specifico impianto normativo applicabile alle società cooperative.

Veneto Sviluppo svolgerà l'attività tipica di una merchant bank (con apporto di capitale di rischio tramite l'acquisizione temporanea di parte del capitale di una società) e, come tale, si adopererà per perseguire, nel medio periodo, un incremento del valore della partecipazione detenuta e, conseguentemente, un'adeguata remunerazione dell'investimento effettuato.

Gli investimenti potranno essere proposti da piccole e medie imprese, costituite in forma di società cooperative per azioni; il portafoglio delle partecipazioni sarà strutturato applicando opportuni criteri di diversificazione dei rischi. Non verrà attuata una particolare specializzazione per settori economici allo scopo di non introdurre elementi di rigidità nella determinazione delle operazioni da realizzare.

In conformità ad una consolidata prassi comunemente adottata dagli operatori di mercato, saranno valutate proposte d'investimento presentate da cooperative di piccole-medie dimensioni, anche nella fase di "early stage", economicamente sane, patrimonialmente e finanziariamente equilibrate, guidate da un management capace, con una struttura organizzativa di elevata professionalità e, soprattutto, dotate di interessanti prospettive di sviluppo in termini di fatturato e di margini reddituali e con significative capacità di generare cash flow.

Sarà ammessa la possibilità di realizzare investimenti in compartecipazione (operazioni in pool), al fine sia di consolidare le relazioni esistenti con altri soggetti investitori nel capitale delle società cooperative, sia di diversificare il rischio connesso alle operazioni.

Le operazioni poste in atto saranno di importo compreso fra Euro 150.000,00 ed Euro 200.000,00, in applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato "de minimis" - Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15 Dicembre 2006.

La durata delle operazioni potrà estendersi fino a 5 anni, salvo diverso accordo contrattuale che preveda una permanenza nella compagine sociale della cooperativa fino a 7 anni.

Ai fini di permettere un adeguato periodo di promozione di questo innovativo strumento per il settore delle cooperative, le domande potranno essere presentate, secondo la modalità "a sportello", a Veneto Sviluppo Spa a partire da lunedì 1 ottobre 2012.

Da un punto di vista operativo, Veneto Sviluppo SpA esaminerà le domande pervenute dalle società cooperative, integrando, eventualmente, la documentazione presentata con informazioni pubblicamente disponibili, al fine di valutarne le caratteristiche e la corrispondenza ai requisiti stabiliti dalla Regione del Veneto.

Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo SpA, esaminate le risultanze dell'attività di analisi svolta, delibererà, con esito positivo o negativo, la presenza dei presupposti per la realizzazione dell'operazione di investimento. In caso di esito positivo, prenderà avvio la fase di closing, con il successivo perfezionamento, da parte di Veneto Sviluppo spa, delle singole operazioni approvate.

La Consulta della Cooperazione, riunita in data 28 giugno 2012, ha espresso parere favorevole, all'unanimità, alla bozza delle modalità operative di cui trattasi, così come previsto dall'art. 13, comma 3, della L.R. 17/2005.

Con il presente provvedimento viene, inoltre, approvato lo schema di convenzione con Veneto Sviluppo SpA, Allegato B, formandone parte integrante e sostanziale. Tenendo presente il carattere sperimentale dell'iniziativa, il rapporto convenzionale ha durata fino al 31 dicembre 2015, salvo eventuale proroga.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 ed, in particolare, l'articolo 13, comma 2, lettera a);

Visto l'articolo 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale nr. 3238 del 27 ottobre 2009, nr. 3833 del 9 dicembre 2009, nr. 3155 del 14 dicembre 2010 e nr. 2052 del 7 dicembre 2011;

Preso atto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17/2005, del parere positivo espresso dalla Consulta per la cooperazione nella seduta del 28 giugno 2012;

delibera

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, le "Modalità operative per la gestione del Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative", di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante, che, in applicazione dell'art. 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto", hanno lo scopo di disciplinare le regole per l'assunzione da parte di Veneto Sviluppo, in qualità di socio sovventore o di socio finanziatore, di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di PMI, situate nel territorio regionale, che abbiano la forma di società cooperative;
2. di approvare lo schema di convenzione con Veneto Sviluppo SpA, allegato B al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, art. 6, la Regione riconosce a Veneto Sviluppo SpA gli oneri sostenuti per la gestione del Fondo, su rendicontazione, fino ad un massimo del 1,9% annuo della dotazione pubblica del Fondo, autorizzandone il relativo prelievo sul Fondo stesso;
4. che, ai fini di permettere un adeguato periodo di informazione, le domande potranno essere presentate a Veneto Sviluppo Spa a partire da lunedì 1 ottobre 2012;
5. di dare mandato al Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato a sottoscrivere la convenzione con Veneto Sviluppo SpA, nonché ad adottare modifiche non sostanziali alla medesima;
6. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato all'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare in forma integrale la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1682 del 07 agosto 2012 pag. 1/14

Modalità operative per la gestione del Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative

Indice

Premessa 3

Oggetto degli investimenti partecipativi nelle società cooperative 3

Politica e strategia di investimento 3

Caratteristiche delle operazioni 4

Gestione delle partecipazioni nelle società cooperative 5

ANALISI 5
› Valutazione del business plan 6
› Analisi degli aspetti giuridici dell'operazione 7
› Valutazione dell'operazione 7
› Delibera del Consiglio di Amministrazione 8
› Comunicazione d'esito 8
CLOSING 8
› Trattativa con la controparte 8
› Predisposizione del contratto di acquisizione e del patto parasociale 8
› Perfezionamento dell'operazione 9
MONITORAGGIO 9
› Raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati di monitoraggio 10
› Rilevazione di criticità potenziali o effettive 10
CESSIONE 10
› Predisposizione del contratto di cessione 10
› Perfezionamento dell'operazione di cessione 10

Allegato 1 – Documentazione obbligatoria 12

Allegato 2 – Metodo di valutazione economico - finanziaria 13

Premessa

Le presenti modalità operative hanno lo scopo di disciplinare le regole per l'assunzione da parte di Veneto Sviluppo, in qualità di socio sovventore o di socio finanziatore, di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di PMI, situate nel territorio regionale, che abbiano la forma di società cooperative.

Il ruolo particolare che Veneto Sviluppo, in quanto finanziaria regionale, è chiamata a svolgere nel panorama economico e finanziario della Regione del Veneto, determina che la Società, tramite le presenti modalità, dia specifica attuazione alla DGR n. 3155 del 14/12/2010, emanata dalla Regione del Veneto al fine di perseguire gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione regionale.

In tale delibera, la Regione richiama la Legge Regionale n. 17/2005 "Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto", con la quale è stata approvata la nuova disciplina sulla cooperazione nella Regione del Veneto che, riconoscendo il ruolo fondamentale della cooperazione per l'evoluzione e lo sviluppo del modello socio-economico regionale, prevede a favore della medesima un'azione di sostegno tanto sul piano aziendale quanto su quello associazionistico.

Nello specifico, costituisce obiettivo degli investimenti nelle società cooperative incrementare le potenzialità delle linee d'azione finalizzate allo sviluppo economico del territorio, promosse dalla Regione del Veneto con la Legge Regionale n. 19/2004 ("Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle PMI").

Le presenti modalità, pertanto, disciplinano i criteri per la presentazione delle proposte d'investimento da parte delle Società Cooperative e di esecuzione degli interventi da parte di Veneto Sviluppo, mutuando la disciplina già prevista nel Regolamento del Patrimonio Destinato (strumento finanziario istituito da Veneto Sviluppo al quale la Regione del Veneto ha aderito) e conformando la stessa allo specifico impianto normativo applicabile alle società cooperative.

Oggetto degli investimenti partecipativi nelle società cooperative

Veneto Sviluppo utilizzerà le risorse all'uopo stanziate dalla Regione del Veneto, allocate in un fondo completamente separato, sotto il profilo contabile, amministrativo e gestionale, per investimenti in società cooperative nella veste di socio sovventore/socio.

Veneto Sviluppo svolgerà l'attività tipica di una merchant bank (apporto di capitale di rischio tramite l'acquisizione temporanea di parte del capitale di una società) e, come tale, si adopererà per perseguire, nel medio periodo, un incremento del valore della partecipazione detenuta e, conseguentemente, un'adeguata remunerazione dell'investimento effettuato.

Politica e strategia di investimento

La finalità perseguita dagli interventi oggetto delle presenti modalità operative è di duplice natura:

- promuovere lo sviluppo economico e sociale delle imprese del Veneto attraverso una valorizzazione del tessuto industriale e manageriale;
- favorire lo sviluppo economico della società cooperativa partecipata e la crescita di valore della stessa, così da garantire il conseguimento nel medio periodo di un incremento del valore della partecipazione detenuta ed una remunerazione adeguata, al momento della cessione, dell'investimento effettuato.

Gli investimenti potranno essere proposti da piccole e medie imprese[1]; il portafoglio delle partecipazioni sarà strutturato applicando opportuni criteri di diversificazione dei rischi. Non verrà attuata una particolare specializzazione per settori economici allo scopo di non introdurre elementi di rigidità nella determinazione delle operazioni da realizzare.

In conformità ad una consolidata prassi comunemente adottata dagli operatori di mercato, potranno essere accettate proposte d'investimento presentate da:

› imprese di piccole-medie dimensioni, economicamente sane, patrimonialmente e finanziariamente equilibrate, ben gestite, con una valida guida imprenditoriale, una struttura organizzativa di elevata professionalità e, soprattutto, dotate di interessanti prospettive di sviluppo in termini di fatturato e di margini reddituali e significativa capacità di generare cash flow;

› società cooperative nella fase di *early stage* economicamente sane, patrimonialmente e finanziariamente equilibrate, guidate da un *management* capace e dotate di un business plan analitico che evidenzi le strategie di mercato innovative, quale garanzia di un potenziale livello di sviluppo compatibile con le dinamiche del mercato di riferimento (potrà essere richiesto che il piano di sviluppo di tali società sia stato analizzato e suffragato da soggetti specializzati).

È ammessa la possibilità di realizzare investimenti in compartecipazione (operazioni in pool), al fine sia di consolidare le relazioni esistenti con altri soggetti investitori nel capitale delle società cooperative, sia di diversificare il rischio connesso alle operazioni.

Caratteristiche delle operazioni

Proponenti: PMI aventi sede e/o stabilimento principale nella Regione del Veneto aventi forma di società cooperative e strutturate secondo il modello delle Società per Azioni. In particolare:

- nuove cooperative[2];
- cooperative già esistenti;
- consorzi cooperativi dotati di una struttura produttiva e patrimoniale autonoma in grado di consentire lo svolgimento di una propria attività imprenditoriale.

Forma tecnica: operazioni di "merchant banking" (investimento temporaneo e minoritario nel capitale di rischio della Società Cooperativa proponente) nelle quali Veneto Sviluppo interviene, esclusivamente in qualità di socio sovventore o di socio finanziatore.

Importi: operazioni di importo non inferiore ad Euro 150.000,00 e non superiore ad Euro 200.000,00 (l'ammissibilità delle operazioni sarà comunque valutata in osservanza della normativa in materia di aiuti di Stato "de minimis" - Regolamento della Commissione n. 1998/2006 del 15 Dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti *de minimis,* pubblicato in GUCE L. 379 del 28 dicembre 2006. Affinchè venga rispettato il vincolo posto dal

---

[1] La definizione di "Piccola e Media Impresa" è quella adottata con Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", che recepisce la disciplina comunitaria in materia.

[2] Società cooperative:

- *costituite da non più di un anno alla data di presentazione della richiesta d'intervento;*
- *che non si configurino come continuazione di società cooperative preesistenti;*
- *che siano classificabili PMI in quanto rientranti nei parametri di cui al DM 18 aprile 2005;*
- *che risultino iscritte ai pubblici registri pertinenti (Registro delle Imprese presso la CCIAA, Albo delle Imprese Artigiane, Albo Nazionale Società Cooperative, Albo Regionale Cooperative Sociali).*

Regolamento, è necessario che l'impresa beneficiaria non abbia ricevuto aiuti *de minimis*, nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, tali da superare la soglia di Euro 200.000,00).

Durata delle operazioni: fino a 5 anni, salvo diverso accordo contrattuale che preveda una permanenza nella compagine sociale della cooperativa fino a 7 anni.

Gestione delle partecipazioni nelle società cooperative

Veneto Sviluppo protocollerà le richieste d'intervento secondo l'ordine cronologico d'arrivo ed avvierà quindi la fase di analisi con lo *screening* preliminare della società *target*.

ANALISI

L'avvio dell'attività determina la necessità di operare il censimento anagrafico della società cooperativa *target* ed il contemporaneo adempimento degli obblighi di verifica, registrazione e segnalazione derivanti dal rispetto delle discipline e normative applicabili, ivi comprese le normative in materia di antiriciclaggio e *privacy*.

Veneto Sviluppo esamina la documentazione ricevuta dalla società cooperativa *target*, eventualmente integrata da informazioni pubblicamente disponibili, al fine di valutarne le caratteristiche e la corrispondenza ai requisiti stabiliti dalla Regione del Veneto. Nel caso lo ritenga opportuno o necessario, è facoltà di Veneto Sviluppo richiedere ulteriore documentazione a supporto della propria attività di analisi.

Per il superamento della fase di *screening*, la società cooperativa *target* deve soddisfare i seguenti requisiti:

- deve essere strutturata secondo il modello della Società per Azioni;
- deve possedere i requisiti di PMI previsti dalla normativa vigente;
- deve avere la propria sede o svolgere la propria attività produttiva principalmente nella Regione Veneto;
- deve avere presentato la seguente documentazione:
  - bilanci ufficiali (eventualmente consolidati) degli ultimi tre esercizi o alternativamente dalla data di costituzione della società completi delle relazioni, degli allegati e delle certificazioni previste dalla legge;
  - Conto Economico e Stato Patrimoniale aggiornati dell'esercizio in corso;
  - copia aggiornata del libro soci;
  - visura camerale aggiornata;
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
  - informazioni di dettaglio relative alla composizione del capitale sociale (a seconda che sia deliberato, autorizzato, sottoscritto o versato) e al patrimonio netto societario;
  - qualsiasi informazione di natura rilevante in merito all'esistenza di contratti o accordi parasociali che determinino poteri/diritti di voto, di nomina, di blocco, di prelazione o che regolino l'accesso alla compagine sociale;
  - Durc (documento unico di regolarità contributiva) e documenti attestanti il rispetto delle normative di settore per quanto attiene gli adempimenti fiscali, giuslavoristici, retributivi e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - *business plan* almeno triennale;

- deve vantare un sano equilibrio economico-finanziario sulla base di determinati indici[3] di carattere patrimoniale, economico e finanziario. A tali indici viene associato un punteggio prestabilito in base al loro valore e la somma di detti punteggi determina l'attribuzione di una prima classificazione della società cooperativa *target*. Ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dalla variazione della classificazione citata nel corso degli ultimi due anni, secondo criteri stabiliti internamente, che determina la classificazione della società cooperativa *target* in una delle tre fasce di interesse previste[4];
- deve essere dotata di una guida imprenditoriale / manageriale efficace ed adeguata alle dimensioni ed alla complessità organizzativa della società cooperativa;
- deve essere in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti con proprio atto amministrativo dalla Regione del Veneto.

L'attività di *screening* preliminare riguarda, altresì, l'analisi delle esternalità che potranno aver origine dalla realizzazione dell'investimento, essendo tali elementi fondamentali per una corretta determinazione della remunerazione attesa dell'operazione, anche in un'ottica di assunzione del rischio.

L'esito positivo della fase di *screening* determina il proseguimento dell'attività di analisi; nel caso di uno *screening* preliminare non esauriente, invece, Veneto Sviluppo potrà dichiarare conclusa, con esito negativo, la fase di analisi.

La conclusione con esito negativo della fase di analisi viene comunicata alla Regione del Veneto e alla società cooperativa *target* mediante l'invio di un'apposita comunicazione di esito negativo.

Valutazione del business plan

La valutazione del *business plan* aziendale implica la valutazione degli obiettivi che la società cooperativa si prefigge di raggiungere nel breve-medio periodo, gli strumenti che intende utilizzare e le azioni che si propone di intraprendere. L'attività di analisi svolta da Veneto Sviluppo si concentra sui seguenti aspetti:

- l'imprenditore e/o il management dell'azienda: il *curriculum vitae* dei *managers* viene valutato ed approfondito nel corso di colloqui, anche informali, con gli stessi. Viene valutata l'adeguatezza del management alla struttura aziendale, l'esperienza nell'ambito del settore di riferimento e la generale coerenza con i piani di sviluppo della società cooperativa;
- il *business*: viene svolta un'analisi sull'area di business in cui opera la società cooperativa *target* allo scopo di valutarne i punti di forza e di debolezza, la solidità del modello di business, le potenzialità ed i limiti del prodotto/servizio che si intende produrre/offrire. A tale scopo possono essere utilizzate ricerche e analisi di mercato, anche svolte da soggetti terzi, valutazioni di varia natura svolte da istituti bancari, banche dati esterne ed altre fonti di informazioni pubblicamente disponibili;
- il mercato di riferimento: l'analisi di mercato ha lo scopo di approfondire gli aspetti legati alla dimensione del mercato di riferimento ed alla quota di mercato detenuta dalla società cooperativa *target*. Formano ulteriore oggetto di valutazione la politica commerciale della società, la sua indipendenza da fornitori e clienti ed il confronto con i principali *competitors*;
- il vantaggio competitivo determinato dal business: la valutazione riguarda il prodotto o l'idea di business, se presenta tratti facilmente ripetibili/riproducibili o se possono determinare un vantaggio competitivo durevole per la società cooperativa e se vi sono barriere all'entrata che possano tutelare la posizione della società cooperativa *target*;

[3] *Rif. Allegato 2*
[4] *Rif. Allegato 2*

- la strategia: la strategia presentata dalla società cooperativa *target* deve necessariamente essere coerente con le assunzioni espresse nelle proiezioni economico-finanziarie e nei relativi piani operativi (piano dei ricavi, piano dei costi, piano degli investimenti e delle relative coperture finanziarie) che la compongono. La stessa strategia deve altresì essere coerente con il mercato di riferimento, il contesto macroeconomico e con la struttura aziendale;
- l'equilibrio economico-finanziario: viene valutata la coerenza tra le strategie delineate complessivamente nel *business plan* e le ipotesi che determinano i valori economico-finanziari che dovrebbero sostenere la crescita aziendale nel periodo di riferimento.

Analisi degli aspetti giuridici dell'operazione

Al fine di poter correttamente esprimere una valutazione complessiva dell'operazione, Veneto Sviluppo effettua un'analisi degli aspetti giuridici concernenti l'operazione stessa. Tra questi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono ricompresi:

- gli aspetti inerenti la sottoscrizione di patti parasociali/regolamenti interni;
- gli aspetti relativi alla *governance* della società cooperativa *target*.

Valutazione dell'operazione

Veneto Sviluppo effettua una valutazione complessiva sulle modalità e le caratteristiche del potenziale investimento nella società cooperativa *target*. Detta valutazione deve essere tale da consentire la corretta e puntuale definizione degli elementi caratteristici di seguito elencati:

- le modalità ed i tempi di liquidazione dell'investimento nonché i soggetti coinvolti, ivi compreso l'eventuale uso di clausole contrattuali che impegnino i soci esistenti a riacquistare la partecipazione da Veneto Sviluppo al termine dell'orizzonte temporale previsto per l'investimento;
- la valutazione dei cash-flow previsti e la loro capacità di assicurare un'adeguata remunerazione del progetto imprenditoriale;
- la possibilità e le modalità tramite le quali partecipare alla *governance* della società cooperativa *target* mediante la nomina, da parte di Veneto Sviluppo o della Regione del Veneto, di propri rappresentanti negli organi sociali della partecipata;
- il rispetto degli eventuali requisiti richiesti dalla Regione del Veneto;
- altri elementi utili a quantificare la remunerazione attesa dell'investimento, ivi comprese le esternalità eventualmente generate dall'operazione.

Veneto Sviluppo effettua, altresì, una valutazione preventiva dei rischi associati all'operazione, esaminando:

- i rischi connessi alla singola partecipazione oggetto di analisi, quali: il rischio di credito, il rischio di concentrazione per prenditore ed il rischio di liquidità;
- la valutazione dell'eventuale assorbimento patrimoniale determinato dall'assunzione della partecipazione e della conseguente adeguatezza patrimoniale da parte di Veneto Sviluppo in funzione della nuova composizione del portafoglio partecipativo;
- la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale prospettica;
- la valutazione della composizione settoriale del portafoglio partecipativo;
- il rispetto della normativa e della disciplina applicabili in tema di diversificazione dei rischi sia a livello di singola partecipazione che di portafoglio partecipativo.

Delibera del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo, esaminate le risultanze dell'attività di analisi svolta, potrà:

- richiedere l'approfondimento di particolari aspetti dell'operazione;
- deliberare, con esito positivo o negativo, la presenza dei presupposti per la realizzazione dell'operazione di investimento.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ravveda la necessità di approfondire specifici aspetti dell'operazione, potrà essere richiesto l'avvio di un'attività di *due diligence*. Tale attività potrà essere svolta sia internamente a Veneto Sviluppo che per il tramite di professionisti specializzati. Gli esiti della *due diligence* verranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo, che sarà quindi tenuto a deliberare, circa l'esistenza o meno dei presupposti per la realizzazione dell'operazione di investimento.

Comunicazione d'esito

L'esito verrà quindi comunicato da Veneto Sviluppo alle società cooperative *target*.

CLOSING

La delibera di Veneto Sviluppo, contenente già tutti gli elementi principali dell'operazione, compresi gli eventuali margini di mediazione, deve prevedere il conferimento di apposita delega per il perfezionamento dell'operazione, che deve avvenire entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Trattativa con la controparte

Veneto Sviluppo avvia la fase di trattativa con la controparte, nel rispetto delle condizioni e dei vincoli deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La condivisione di un'ipotesi di accordo con la controparte determina il proseguimento della fase di *closing* con la predisposizione della bozza contrattuale e dell'eventuale patto parasociale e/o dei regolamenti interni.

La mancata condivisione di un'ipotesi di accordo e, quindi, la non accettazione da parte della controparte delle condizioni e dei vincoli deliberati dal Consiglio di Amministrazione, comporta la chiusura della fase di *closing* con esito negativo. Ciò determina la conclusione dell'intero processo, che viene comunicata al Consiglio di Amministrazione.

È possibile, tuttavia, valutare eventuali proposte di rinegoziazione avanzate dalla controparte. In tal caso, qualora le modifiche proposte siano di natura tale da non rientrare nei margini di mediazione determinati dal Consiglio di Amministrazione (modifiche "sostanziali"), prenderà nuovamente avvio la fase di analisi.

Predisposizione del contratto di acquisizione e del patto parasociale

Veneto Sviluppo redige la bozza del contratto di acquisizione della partecipazione. La bozza del contratto deve assicurare il rispetto delle condizioni e dei vincoli deliberati dal Consiglio di Amministrazione secondo l'ipotesi di accordo condivisa con la controparte.

Elementi caratteristici del contratto sono:

- i soggetti coinvolti nell'operazione: la società cooperativa *target*, i soci già presenti e gli eventuali partecipanti all'operazione d'investimento;

- gli aspetti economici dell'operazione: importo dell'investimento, modalità di erogazione, durata prevista della partecipazione, modalità di uscita e di valutazione della partecipazione a scadenza, proiezioni economico-patrimoniali;
- le eventuali clausole contrattuali: a titolo esemplificativo ma non esaustivo opzioni *put*, *call*, *tag-along*, *drag-along* e *covenant* legate al rispetto del *business plan*;
- le eventuali modifiche allo statuto della società *target* ovvero la bozza di statuto per le *new companies;*
- la tempistica prevista per dare attuazione a quanto contrattualmente pattuito.

Se previsti, Veneto Sviluppo redige il patto parasociale e/o i regolamenti interni che definiranno i rapporti con gli altri soci della partecipata. A titolo esemplificativo ma non esaustivo il patto parasociale e/o i regolamenti interni andranno a disciplinare:

- gli obiettivi dei sottoscrittori in relazione alla sottoscrizione del patto;
- il comportamento dei sottoscrittori per quanto attiene la composizione ed il funzionamento degli organi sociali della partecipata;
- le tipologie e le modalità di esercizio di opzioni in caso di trasferimento/aumento del capitale sociale della partecipata;
- l'esercizio di eventuali diritti di prelazione da parte dei soci in caso di cessione da parte di un socio della propria quota;
- il ruolo dei soci le modalità per il superamento di eventuali condizioni di stallo relative alla *governance* della partecipata (soprattutto per le *new companies*).

Perfezionamento dell'operazione

Veneto Sviluppo cura tutti gli adempimenti connessi alla sottoscrizione del contratto e dell'eventuale patto parasociale. Assicura, altresì, il rispetto degli obblighi derivanti dal rispetto delle normative applicabili alle singole operazioni con particolare riferimento alla normativa sull'antiriciclaggio, sul rispetto della privacy e gli obblighi di segnalazione.

Una volta acquisita la partecipazione, prende avvio la fase di monitoraggio.

MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio si concretizza nell'aggiornamento periodico delle informazioni concernenti le società cooperative partecipate e nella predisposizione di *report* direzionali che vengono presentati alla Direzione Generale con cadenza almeno mensile ed al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale o anche su specifica richiesta del Consiglio medesimo.

L'attività di monitoraggio ha avvio con il perfezionamento dell'acquisizione della partecipazione e consiste nell'elaborazione di informazioni e dati andamentali, ottenuti per il tramite di banche dati pubbliche ovvero mediante canali informativi specifici, al fine di verificare nel tempo le caratteristiche e l'andamento dell'investimento effettuato. La raccolta delle informazioni e dei dati andamentali utili allo svolgimento dell'attività di monitoraggio avviene con periodicità almeno trimestrale e con modalità idonee ad assicurarne correttezza e completezza.

Alla Regione del Veneto viene assicurata, con cadenza semestrale in occasione della trasmissione delle Relazioni Semestrali di cui all'art. 5 della LR n. 47/1975, un'accurata informativa sulle partecipazioni acquisite e sull'attività in corso.

Raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati di monitoraggio

Veneto Sviluppo acquisisce autonomamente i dati e le informazioni ritenuti necessari al conseguimento degli obiettivi di monitoraggio, richiedendo altresì alle società cooperative partecipate la periodica comunicazione delle informazioni e dei dati utili allo scopo.

Veneto Sviluppo effettua una periodica attività di monitoraggio anche con riferimento:

- agli obiettivi fissati nel *business plan*: il mancato rispetto o un eccessivo scostamento da tali obiettivi autorizza il Consiglio di Amministrazione ad esercitare le possibili azioni a tutela dell'investimento;
- alla correttezza dei dati delle società cooperative partecipate presenti nei *database* aziendali, ivi compreso quello anagrafico;
- al rispetto degli obblighi di verifica, registrazione e segnalazione derivanti dal rispetto delle discipline e normative applicabili, ivi comprese le normative in materia di antiriciclaggio e *privacy*.

Rilevazione di criticità potenziali o effettive

Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo è tenuto ad intervenire ogniqualvolta si verifichino eventi che determinino o possano determinare impatti rilevanti sul valore delle società cooperative partecipate. Analogamente, è tenuto ad intervenire qualora l'attività di monitoraggio evidenzi situazioni di criticità giudicate pregiudizievoli per il buon esito dell'investimento o considerate rilevanti in relazione alle strategie ed agli obiettivi dell'investimento effettuato.

CESSIONE

L'avvio della fase di cessione di una partecipazione può essere determinato, alternativamente:

- da un *input* del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo, che ha valutato gli esiti dell'attività di monitoraggio;
- su indicazione della Direzione Generale o del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo, in funzione della linea d'azione considerata o in applicazione delle previsioni contrattuali (ad esempio: approssimarsi dei termini di scadenza previsti da contratto per l'operazione di investimento).

Predisposizione del contratto di cessione

Veneto Sviluppo redige la bozza del contratto di cessione della partecipazione. La bozza del contratto deve assicurare il rispetto delle condizioni e dei vincoli già contrattualmente previsti *ab origine* nel contratto di acquisizione.

Elementi caratteristici del contratto sono:

- i soggetti coinvolti nell'operazione: la società cooperativa *target*, i soci già presenti e gli eventuali partecipanti all'operazione d'investimento, gli eventuali investitori subentranti a Veneto Sviluppo;
- gli aspetti economici dell'operazione: importo da richiedere alla controparte (prezzo di cessione della partecipazione), modalità e tempi di esecuzione del pagamento;
- la tempistica prevista per dare attuazione a quanto contrattualmente pattuito.

Perfezionamento dell'operazione di cessione

Veneto Sviluppo, cura tutti gli adempimenti connessi alla sottoscrizione del contratto. Assicura, altresì, gli obblighi derivanti dal rispetto delle normative applicabili alle singole operazioni con

particolare riferimento alla normativa sull'antiriciclaggio, sul rispetto della *privacy* e gli obblighi di segnalazione.

In presenza di condizioni di cessione già contrattualmente definite *ab origine* nel contratto di acquisizione, un eventuale rifiuto della controparte a sottoscrivere il contratto di cessione viene tempestivamente comunicato al Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo, per la determinazione delle azioni da intraprendere.

Allegato 1 – Documentazione obbligatoria

Al fine di consentire l'avvio della fase di selezione della proposta d'investimento, la Società Cooperativa *target* deve presentare a Veneto Sviluppo la documentazione di seguito elencata:

- proposta d'investimento debitamente compilata e sottoscritta;
- copia del documento d'identità del legale rappresentante e del soggetto diverso dal legale rappresentante eventualmente delegato alla sottoscrizione della proposta d'investimento;
- visura camerale aggiornata;
- documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per la classificazione di PMI secondo la normativa vigente;
- copia aggiornata del libro soci;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- informazioni relative al capitale sociale, riportanti il capitale totale (deliberato, autorizzato, sottoscritto e versato secondo i casi);
- bilanci degli ultimi tre esercizi o dalla data di costituzione della società cooperativa (nel caso di società di recente costituzione), completi delle relazioni, degli allegati e delle certificazioni previste dalla legge;
- bilanci consolidati degli ultimi tre esercizi (se redatti);
- conto economico e situazione patrimoniale riferiti all'esercizio in corso (aggiornati in data recente) nonché rappresentazione del patrimonio netto societario;
- dettagli relativi a qualsiasi contratto o accordo (inclusi i contratti o patti parasociali di voto, di blocco, di prelazione, di opzione e di nomina) tra i soci e qualsiasi contratto in forza del quale un terzo abbia titolo per divenire socio delle società;
- Durc (documento unico di regolarità contributiva) e documenti attestanti il rispetto delle normative di settore per quanto attiene gli adempimenti fiscali, giuslavoristici, retributivi e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- business plan almeno triennale.

Veneto Sviluppo ha facoltà di richiedere che venga prodotta ulteriore documentazione ovvero che vengano rese informazioni supplementari, ritenute necessarie al fine di determinare il corretto esito della fase di selezione delle opportunità di investimento. Inoltre, la stessa documentazione potrà essere richiesta, qualora ritenuto necessario, anche con riferimento a società controllanti e/o controllate della Società Cooperativa *target*.

Allegato 2 – Metodo di valutazione economico - finanziaria

La valutazione viene effettuata su nove indici (patrimoniali, economici e finanziari) calcolati sugli ultimi due bilanci della PMI proponente. Scopo della valutazione è compiere una prima classificazione delle Società Cooperative *target* che sia utile per dar seguito alla fase di analisi.

Gli indici sono i seguenti:

	Indice	**Valore "ottimale"**
1	mezzi propri / totale passivo	>=15%
2	attività a breve/passività a breve (indice di liquidità)	>=2
3	mezzi propri / attivo immobilizzato	>=70%
4	cash flow / totale attivo	>=4%
5	oneri finanziari/fatturato	<=4%
6	oneri finanziari/risultato operativo	<=30%
7	ros (risultato operativo/fatturato)	>=10%
8	roi (risultato operativo/capitale investito in attività caratteristica)	>=10%
9	roe (utile netto/patrimonio netto)	>=5%

A ciascuno degli indici, calcolati con riferimento ad ogni singolo esercizio, viene associato un punteggio come indicato nella griglia seguente:

	Indice	**Valore calcolato**			
1	mezzi propri / totale passivo	≥ 15%	< 15%	≤ 10%	≤ 5%
	Punteggio attribuito	***3***	***2***	***1***	***0***
2	attività a breve/passività a breve (indice di liquidità)	≥ 2	< 2	≤ 1,5	< 1
	Punteggio attribuito	***3***	***2***	***1***	***0***
3	mezzi propri / attivo immobilizzato	≥ 70%	< 70%	≤ 50%	≤ 33%
	Punteggio attribuito	***3***	***2***	***1***	***0***
4	cash flow / totale attivo	≥ 4%	< 4%	≤ 3%	≤ 0%
	Punteggio attribuito	***3***	***2***	***1***	***0***
5	oneri finanziari/fatturato	≤ 4%	≤ 6%	< 8%	≥ 8%
	Punteggio attribuito	***3***	***2***	***1***	***0***
6	oneri finanziari/risultato operativo	≤ 30%	≤ 50%	< 70%	≥ 70%
	Punteggio attribuito	***3***	***2***	***1***	***0***
7	ros (risultato operativo/fatturato)	≥ 10%	< 10%	≤ 7%	≤ 0%
	Punteggio attribuito	***3***	***2***	***1***	***0***
8	roi (risultato operativo/capitale investito in attività caratteristica)	≥ 10%	< 10%	≤ 7%	≤ 0%
	Punteggio attribuito	***3***	***2***	***1***	***0***
9	roe (utile netto/patrimonio netto)	≥ 5%	< 5%	≤ 4%	≤ 0%
	Punteggio attribuito	***3***	***2***	***1***	***0***

Il punteggio totale attribuito alla Società Cooperativa *target* potrà variare, pertanto, tra un massimo di 27 punti ed un minimo di 0 punti.

In considerazione del punteggio totale, ciascuno degli esercizi viene classificato in uno dei tre livelli di valutazione previsti.

Livello	Punteggio totale
A	≥ 24
B	tra 10 e 24
C	≤ 10

In considerazione dei livelli attribuiti ai due esercizi considerati, la Società Cooperativa *target* viene ricondotta ad una delle tre fasce di valutazione finale. Tale metodologia consente, infatti, di valorizzare gli andamenti di trend della PMI proponente.

Livello esercizio (x-1)	Livello esercizio x	Valutazione
A	A	FASCIA 1
B	A	
A	B	FASCIA 2
B	B	
C	B	
C	A	
A	C	
B	C	FASCIA 3
C	C	

La tabella seguente individua l'esito corrispondente a ciascuna delle fasce di valutazione finale.

Fascia	Esito
1	BUONO: alta probabilità di assunzione della partecipazione
2	SUFFICIENTE: media probabilità di assunzione della partecipazione
3	NON SUFFICIENTE: bassa probabilità di assunzione della partecipazione

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1682 del 07 agosto 2012 pag. 1/4

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN "FONDO PER LA PARTECIPAZIONE MINORITARIA E TEMPORANEA AL CAPITALE DI RISCHIO DI PMI COOPERATIVE". LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2005, N. 17 ART. 13, COMMA 2 LETT A.

tra

la Regione del Veneto (di seguito anche "Regione"), rappresentata dal Sig ……... nato a ……. il …….., in qualità di …….., il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto presso la cui sede di Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, giusta Deliberazione di Giunta Regionale del…….. n……

e

Veneto sviluppo S.p.A., con sede legale in……, società iscritta all'albo ……, rappresentata dal Sig. ……., nato a ……..... il ……..., il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante della stessa società.

Premesso che

con legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto" è stata approvata la disciplina sulla cooperazione nella regione del Veneto e , in particolare, all'art. 13, comma 2, lett. a), dispone, tra l'altro, la costituzione, presso Veneto Sviluppo Spa, di un apposito fondo per la ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la suddetta società quale socio sovventore;

con dgr n. …… del …… sono state approvate le modalità operative per la costituzione e la gestione di un Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI in forma di società cooperativa (di seguito anche "Fondo")" ed il relativo schema di convenzione con Veneto Sviluppo SpA;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e la società Veneto Sviluppo S.p.A per la gestione del Fondo.

La presente convenzione potrà essere aggiornata sulla base di specifiche direttive regionali e, inoltre, a seguito di eventuali variazioni di normative comunitarie, nazionali, regionale di futura emanazione.

Articolo 2

Il Soggetto aggiudicatario attesta con la sottoscrizione del presente atto di operare in conformità alle vigenti disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Articolo 3

Le regole di gestione del Fondo sono contenute nelle modalità operative, allegate alla presente convenzione formandone parte integrante e sostanziale (allegato A);

Articolo 4

La Regione, per la costituzione del Fondo, trasferisce a Veneto Sviluppo S.p.A., dopo la sottoscrizione della presente convenzione, la provvista pubblica attualmente pari ad euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00).
Il Fondo potrà essere integrato da risorse di natura privata.
Veneto Sviluppo S.p.A. si obbliga a:

a) depositare le risorse finanziarie presso un conto corrente bancario alla stessa intestato, denominato "Fondo per le partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di PMI in forma di societa' cooperative" da utilizzare esclusivamente per gli scopi di cui alla presente convenzione;
b) impiegare le risorse temporaneamente non utilizzate per le finalità del Fondo, nelle seguanti forme di investimento: depositi bancari, titoli o obbligazioni garantite dallo Stato, altri titoli pubblici con rating pari almeno ad AA. Gli eventuali proventi finanziari saranno utilizzati per incrementare il fondo;
c) gestire il Fondo in maniera completamente separata, sotto il profilo contabile, amministrativo e gestionale, dal resto della propria attività;
d) trasmettere alla Regione, con cadenza semestrale, un documento contenente:
    1) una relazione in merito all'attività di promozione svolta;
    2) un elenco dettagliato delle operazioni effettuate;
    3) un rapporto dettagliato su ciascuna partecipazione, sul tasso di rendimento di ciascuna e sui piani di smobilizzo programmati;
    4) le operazioni perfezionate, i rimborsi ottenuti ed i disinvestimenti effettuati nel corso del periodo di riferimento;
    5) una breve relazione per ciascuna delle società cooperative partecipate, allegando per ciascuna di esse i principali dati ed indicatori di bilancio relativi al periodo di riferimento;
    6) un rendiconto del Fondo dal quale risultino:
    - gli investimenti effettuati;
    - i proventi derivanti dalla gestione delle forme di finanziamenti;
    - le plusvalenze realizzate a seguito di disinvestimenti;
    - gli aspetti salienti della gestione finanziaria relativa alle risorse conferite;
    - l'indicazione analitica delle spese di gestione effettuate;
    - l'analisi dei proventi e delle perdite relativamente alle dismissioni delle partecipazioni con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti;
e) redigere un rapporto conclusivo con l'indicazione delle attività espletate, dei risultati raggiunti e delle modalità di impiego delle risorse.

Nell'espletamento delle predette attività, Veneto Sviluppo S.p.A. opererà in termini strettamente privatistici quale operatore indipendente e in conformità ai criteri ordinari dell'economia e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, del principio di pari opportunità e non discriminazione.

Articolo 5

Veneto Sviluppo S.p.A. tiene indenne la Regione dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'esecuzione di prestazioni risultate erronee per errore di diritto o di fatto in base a successiva verifica regionale o ad accertamento di altra Autorità. In tali casi, inoltre, Veneto Sviluppo S.p.A. è obbligato, su semplice richiesta della Regione, a modificare la prestazione risultata erronea, senza alcun onere per la Regione.

Articolo 6

La Regione resta estranea ai rapporti tra Veneto Sviluppo S.p.A. e risorse umane dalla stessa adibite o preposte allo svolgimento del servizio. Veneto Sviluppo S.p.A. solleva la Regione da ogni responsabilità al riguardo, in relazione agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, correlata o inerente alle prestazioni oggetto della presente convenzione.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o pregiudizi subiti da Veneto Sviluppo S.p.A. o dalla medesima causati a terzi nell'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 7

Ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, art. 6, la Regione riconosce a Veneto Sviluppo SpA gli oneri sostenuti per la gestione del Fondo, su rendicontazione, fino ad un massimo dell' 1,9% annuo della dotazione pubblica del Fondo, autorizzandone il relativo prelievo sul Fondo stesso.

Articolo 8

La presente convenzione potrà essere risolta dalla Regione qualora Veneto Sviluppo S.p.A. non adempia agli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle modalità operative.

Articolo 9

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe stabile dalla Regione. Per gli interventi in corso di attuazione a tale data la presente convenzione resterà in vigore sino alla conclusione degli stessi.

Articolo 10

E' fatto divieto a Veneto Sviluppo S.p.A. di subappaltare le prestazioni oggetto della presente convenzione.
Veneto Sviluppo S.p.A. non può cedere, trasferire o comunque disporre in alcun modo della presente convenzione e dei diritti e/o delle obbligazioni derivanti dalla medesima, neppure in via parziale.

Articolo 11

Le parti sono tenute ad assicurare la riservatezza dei dati, delle informazioni e dei documenti, tecnici ed amministrativi, di cui possono venire a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione della presente convenzione.
In particolare, Veneto Sviluppo S.p.A., nell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate dal D. Lgs n. 163 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.
I dati e le informazioni di cui Veneto Sviluppo S.p.A. venga a conoscenza e/o in possesso, non devono essere comunicati a terzi estranei all'esecuzione del contratto o diffusi né utilizzati da parte della medesima per fini diversi da quelli previsti nella presente convenzione.
Per i compiti e le funzioni affidate con la presente convenzione, Veneto Sviluppo S.p.A. assume la qualità di responsabile esterno del trattamento ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 ss.mm.ii.

Articolo 12

Tutte le spese derivanti dalla presente convenzione sono a carico di Veneto Sviluppo S.p.A..

Articolo 13

La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile1986 n. 131.

Articolo 14

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione della stessa sono devolute alla competenza del Foro di Venezia.

Venezia,

Per Veneto Sviluppo SpA

Per la Regione del Veneto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1683 del 7 agosto 2012

Approvazione di nuovi criteri per la presentazione e la rendicontazione di progetti di cui all'art. n. 10 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, "Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto" che prevede interventi a sostegno dell'associazionismo cooperativo.

[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

con il presente provvedimento sono approvate alcune modifiche ai criteri, inizialmente stabiliti dalla DGR 2748/2007, per la presentazione e la rendicontazione dei progetti di cui all'art. 10 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto", presentati dalle Associazioni di Cooperative.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto" ha approvato la nuova disciplina sulla cooperazione nella regione del Veneto. Tale norma, riconoscendo il ruolo fondamentale della cooperazione per l'evoluzione e lo sviluppo del modello socio-economico regionale, ha previsto azioni di sostegno tanto sul piano aziendale quanto su quello associazionistico. In particolare, all'articolo 10, la suddetta norma prevede l'assegnazione alle Associazioni di Cooperative di risorse finanziarie per la realizzazione di specifici progetti e che tali risorse siano suddivise in parti uguali, con riguardo alla quota del 30%, mentre la restante quota del 70% sia ripartita sulla base della rappresentatività ed articolazione territoriale di ciascuna associazione, da determinarsi con provvedimento della Giunta regionale.

La Giunta regionale con la deliberazione del 11 settembre 2007, n. 2748, in sede di prima applicazione della suddetta legge, ha approvato i criteri per la presentazione e rendicontazione di tali progetti.

In base all'esperienza maturata nell'applicazione della l.r. 17/2005, acquisito il parere positivo della "Consulta della cooperazione", organismo consultivo previsto dall' art. 6 della suddetta legge, che si è riunita il giorno 28 giugno 2012, si ritiene opportuno approvare, come dettagliatamente riportato nell'Allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, alcune modifiche ai sopracitati criteri, per la presentazione e la rendicontazione dei progetti, introdotti dalla DGR 2748/2007.

Il suddetto Allegato sostituirà quindi l'analogo Allegato A della DGR 2748/2007.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto la legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 ed in particolare l'articolo 10, comma 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2007, n. 2748;

Preso atto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/2005, del parere positivo espresso dalla "Consulta per la cooperazione" nella seduta del 28 giugno 2012;

delibera

1. di approvare, come dettagliatamente riportato nell'Allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, i criteri, inizialmente stabiliti dalla DGR 2748/2007, per la presentazione e la rendicontazione dei progetti di cui all'art. 10 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto", così come modificati col presente provvedimento;
2. di stabilire che, limitatamente alle spese sostenute per competenza prima della data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri di ammissibilità delle stesse rimangano quelli previsti dalla sopracitata DGR 2748/2007;
3. di dare atto che la presente deliberazione non prevede impegni a valere sul bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1683 del 07 agosto 2012 pag. 1/10

Sostegno all'associazionismo cooperativo. Criteri per la presentazione e rendicontazione dei progetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17.

1. Modalità di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi

Le associazioni di cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 17/2005, possono presentare domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge regionale, nella misura massima del 90% delle spese idoneamente rendicontate.
La domanda di contributo va presentata, entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente allo schema di cui all'**Allegato B.**
Il programma di attività deve essere costituito da uno o più progetti operativi, illustrati secondo lo schema di cui all'**Allegato C.**

2. Presentazione delle domande di erogazione dei contributi

Le associazioni di cooperative possono inoltrare alla Regione la domanda di erogazione del contributo relativamente ad ogni singolo progetto operativo che risulti concluso.
Tale domanda, da redigersi conformemente allo schema **Allegato D**, dovrà essere corredata da:
- una descrizione sintetica e da una relazione analitica delle attività realizzate;
- un riepilogo delle spese sostenute, da redigersi conformemente allo schema **Allegato E**;
- documentazione probatoria di spesa;
- documenti eventualmente richiesti dalla normativa cd. "antimafia".

3. Tipologie di spese ammissibili

3.1 Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) Spese per personale dipendente
Si considera la sola spesa relativa al personale iscritto a libro matricola della associazione di cooperative e legato da un rapporto di lavoro subordinato, anche di natura temporanea, o in rapporto di collaborazione coordinata continuativa o di natura giuridica equivalente, riferibile alla realizzazione del progetto. In sede di rendicontazione dovrà essere presentata una dichiarazione conforme all'**Allegato F** firmata dal personale interessato e controfirmata dal legale rappresentante della associazione di cooperative, indicante:
- le ore/persona dedicate al progetto;
- il costo unitario;
- il costo totale.

Le spese del personale, le cui attività svolte nel progetto dovranno essere in linea con il rispettivo "curriculum vitae et studiorum", saranno determinate in base alle ore di lavoro dedicate da ogni dipendente o collaboratore alle attività di progetto rispetto al monte ore totale.
In ogni caso, saranno escluse da rendicontazione i costi per prestazioni inerenti attività di segreteria o di mero supporto amministrativo, quali ad esempio le attività di inserimento dati, di aggiornamento archivi, etc.
Le spese del personale potranno essere rendicontate nella misura massima del 30% del totale della spesa rendicontata ed ammessa per singolo progetto.
Nel caso in cui il progetto preveda spese rese da consulenti, persone fisiche o da società di consulenza, non eccedenti il 10% della spesa rendicontata ed ammessa, è possibile aumentare sino al 50% del totale ammesso le spese per il personale interno e parasubordinato.

Modalità di calcolo del costo orario:

- Personale dipendente a tempo determinato/indeterminato

Nel caso il rapporto di dipendenza obblighi il dipendente ad un monte ore predefinito da CCNL o da altra tipologia di contratto di subordinazione, il costo del personale dipendente rendicontabile deve essere calcolato sulla base di un montante costituito dal salario lordo (diretto, indiretto e differito) di cui il dipendente è in godimento entro i limiti contrattuali di riferimento (CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) ed altri eventuali compensi/indennità lordi (comunque solo nel caso in cui gli stessi siano direttamente e chiaramente riconducibili a mansioni svolte nell'ambito delle attività progettuali svolte), comprensivi di tutti i contributi sociali a carico del lavoratore e del datore di lavoro. La retribuzione rendicontabile deve essere rapportata alle ore d'impegno nel progetto.
In particolare, l'ammontare rendicontabile è pari a:

$$\frac{RAL + DIF + OS}{hLavorabili} * hUomo$$

dove:
RAL= retribuzione annua lorda in godimento, con esclusione degli elementi variabili (indennità diverse stabilite dal CCNL);
DIF= retribuzione differita (TFR e 13ma 14ma);
OS= oneri sociali e fiscali;
hLavorabili= ore lavorative annue previste da contratto;
hUomo= ore di impegno dedicate al progetto finanziato.

Il numero complessivo delle ore dedicate all'intervento, per ogni singolo dipendente, dovrà essere evidenziato su base mensile.

- Personale para-subordinato
Nel caso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto o contratti di equivalente natura giuridica, al fine di determinare il costo orario si utilizzi un "registro ore mensile", che riporti il nome della persona, le ore lavorate nel progetto, la firma del collaboratore e la firma del responsabile del progetto. Sulla base dell'importo lordo del contratto sottoscritto, se non totalmente dedicato al progetto, si dovrà individuare la percentuale di impegno del collaboratore.
Ne consegue quindi che l'ammontare rendicontabile è così ricavabile:

$$\frac{CLE}{hDedicate} * hUomo$$

laddove:

CLE= importo del contratto onnicomprensivo degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'ente
hDedicate= numero complessivo di ore lavorate e registrate dal collaboratore in base al contratto.
hUomo= ore di impegno dedicate, su base mensile, al progetto finanziato.

b) Consulenze, collaborazioni e acquisizione di servizi all'esterno

Sono ammesse le sole spese relative allo specifico progetto operativo. Tale destinazione dovrà risultare dal documento di spesa fiscalmente valido e regolarmente pagato.

Non sono ammesse prestazioni di servizi, consulenze e/o collaborazioni tecniche e/o scientifiche rese dal Presidente o da soggetti che ricoprono cariche istituzionali nell'ente (ad esempio consiglieri) o dai dipendenti del soggetto beneficiario, nonché da società od altre persone giuridiche il cui capitale o i cui diritti di voto siano controllati per oltre un terzo dall'associazione beneficiaria o che comunque abbiano in comune rispetto alla stessa Associazione, anche solo in

parte, medesimi soggetti (ad eccezione dei Consiglieri) che ricoprono cariche istituzionali od operative (presidente, direttore, rappresentanti legali, etc).

I consulenti persone fisiche comunque coinvolti nei progetti, quindi anche se appartenenti a società di consulenza all'uopo incaricate, dovranno possedere specifiche ed elevate professionalità, comprovate da "curriculum vitae et studiorum", strettamente connesse alle attività progettuali finanziate.

Al fine di qualificare una prestazione professionale come attività di consulenza si rimanda alle direttive regionali in applicazione dell'art. 3, commi 18 e 54 della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) del 3 marzo 2008 prot. 116671:

"*Incarichi di consulenza sono tutti gli incarichi di studio, ricerca, consulenza conferiti ai sensi della L. R. 12/19 e del D. Lgs. 165/2001.*

In particolare, la legge regionale 12/91, all'art. 185, comma 1, stabilisce che l'attività di consulenza può avere ad oggetto:

a) *lo studio e la soluzione di particolari problemi;*
b) *l'assistenza […….] in determinati settori, in cui sia richiesto l'apporto di esperti di particolare qualificazione.*

Nella presente nota si accoglie l'accezione "consulenza" come risultante dall'integrazione del dettato normativo sopra riportato con il contenuto della delibera N.6/CONTR/05 del 15.02.2005 della Corte dei Conti e si distinguono, pertanto, le seguenti fattispecie:

- *incarichi di studio: attribuibili in conformità a quanto indicato all'articolo 5 del DPR 338/1994, laddove si precisa la necessità della consegna di un elaborato scritto accompagnato da una relazione illustrativa circa i risultati dello studio e le soluzioni proposte;*
- *incarichi di ricerca: presupponenti la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;*
- *consulenze: riguardanti le richieste di pareri ad esperti.*

***Costituiscono attività di consulenza**, a titolo meramente esemplificativo, e qualunque sia l'istituto contrattuale utilizzato dall'Amministrazione regionale, in conformità a quanto precisato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 21 dicembre 2006, n. 5 "Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative":*

- lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
- le prestazioni professionali finalizzate alla resa dei pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- gli studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

***Non costituiscono attività di consulenza**:*

- *le prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture interni all'Amministrazione;*
- *gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione."*

In ogni caso, conformemente a quanto disposto per il personale interno non potranno essere affidati all'esterno attività di segreteria o di mero supporto amministrativo, quali ad esempio le attività di inserimento dati, di aggiornamento archivi etc..

Le spese per consulenze e/o collaborazioni tecniche e/o scientifiche, rese da consulenti o da società di consulenza, saranno rendicontabili nella misura massima del 30% del totale della spesa totale rendicontata ed ammessa per singolo progetto.

Per quanto riguarda l'acquisizione di un servizio, quest'ultimo avverrà previa verifica e confronto di almeno tre preventivi dettagliati. In sede di rendicontazione si dovrà produrre la richiesta di preventivo inviata e le relative offerte ricevute.

c) Ammortamenti e leasing dei beni strumentali

I costi relativi a strumenti, macchinari, attrezzature o altri beni mobili vanno determinati con riferimento alle relative quote di ammortamento imputabili al bilancio. L'attinenza dei beni oggetto di finanziamento con la realizzazione del progetto al quale si riferiscono deve essere descritta nella relazione di rendicontazione. Il calcolo dell'ammortamento, che dovrà essere prodotto, deve essere sottoscritto dal responsabile contabile dell'associazione o da commercialista abilitato.

d) Spese generali e varie

Si considerano le sole spese inerenti alla realizzazione del progetto operativo. Possono considerarsi ammissibili, a titolo esemplificativo:

- la stampa di materiale promozionale;
- l'invio di materiali e costi di spedizione (sono ammissibili anche le spese postali sostenute, purchè documentate, ad es. con distinta delle raccomandate, che riporti l'elenco dei destinatari oggetto dell'invio; ricevute; idonea dichiarazione; etc.);
- le spese di partecipazione a corsi e seminari per aggiornamento, di abbonamenti e acquisizione di pubblicazioni di contenuto tecnico (ad esclusione quindi dei quotidiani o delle riviste di contenuto generalista), che si attestino correlate alla realizzazione del singolo progetto, possono essere ammesse entro il limite massimo complessivo di Euro 2.500,00 e non devono superare il 10% delle spese complessivamente previste per il personale dipendente di tutti i progetti;
- le spese per materiali didattici ed illustrativi, limitatamente ai progetti operativi che prevedono corsi, seminari, convegni, o attività analoghe, a condizione che siano gratuitamente distribuiti e riportino la dicitura "COPIA OMAGGIO";
- le spese per noleggi (di attrezzature etc.);
- le spese di viaggio e trasferta, che devono essere sostenute per finalità strettamente collegate all'intervento. Dovranno prodursi i documenti giustificativi di spesa, attestanti la missione effettuata dalla quale si evinca il nominativo del viaggiatore, la data della missione, il motivo della missione ed il luogo della stessa (schema in **Allegato G);**
- in generale, i costi per viaggi e trasferta saranno limitati nella misura massima del 10% delle relative spese per il personale dipendente, parasubordinato e consulenti, siano essi persone fisiche o società, cui esse si riferiscono;
- l'utilizzo dell'auto propria è da considerarsi in via eccezionale e subordinato alla dimostrazione, da rendersi in modo analitico ed esaustivo, della esistente convenienza economica di tale mezzo di trasporto rispetto ad altri mezzi di trasporto pubblici;
- In ogni caso, si deve ricorrere prioritariamente all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. In linea con le disposizioni regionali, l'utilizzo del taxi o vettura a noleggio è possibile solo in via straordinaria ed in base a comprovata evidenza (indicando i riferimenti dei mezzi pubblici presi

in considerazione e gli orari) che nessuna delle soluzioni alternative avrebbe permesso lo svolgimento dell'attività di cui alla missione.

Precisazioni sui documenti da esibire per l'ammissibilità della spesa:

- biglietto aereo: va intestato alla persona autorizzata alla missione (in caso di acquisto via internet è sufficiente la documentazione stampata per la prenotazione con relativa carta di imbarco, oltre all'estratto conto di addebito del costo della associazione beneficiaria del contributo);
- biglietto ferroviario: deve risultare obliterato, nei casi previsti, e riportare la data di utilizzo;
- tratte autostradali: scontrino oppure riepilogo di pedaggio tramite Telepass o Viacard con relativo estratto conto di addebito del costo della associazione beneficiaria del contributo);
- taxi: occorre motivare, in modo analitico, la convenienza di tale utilizzo, rispetto ad altri mezzi pubblici; la ricevuta deve inoltre riportare la tratta di utilizzo;
- fattura di noleggio auto: la classe massima permessa è la C (o equivalente);
- mezzo proprio: va prodotto un prospetto riepilogativo dei viaggi dal quale risulti la percorrenza giornaliera di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato, se del caso, dalla autorizzazione all'uso del mezzo proprio. Il rimborso, omnicomprensivo, per uso di mezzo proprio è ammissibile convenzionalmente (su base valore medio ACI) in ragione di euro 0,35 per Km di percorrenza e dovrà essere calcolato dal beneficiario specificando l'itinerario;
- fattura/ricevuta, attestante la fruizione del servizio di vitto e/o alloggio, che devono risultare strettamente connessi all'incarico;
- vitto: sono ammessi il rimborso, a seconda dei casi, di uno o due pasti per persona per ogni giorno di trasferta. Il rimborso di due pasti per persona è ammesso solo nel caso in cui vi sia il pernottamento fuori sede oppure quando la durata, comprovata, della missione sia superiore alle 10 ore. Il massimo contributo concedibile è di Euro 40,00 per pasto su esibizione di fatture o ricevute in copia conforme all'originale, indicando obbligatoriamente, a pena di non ammissione della spesa, i nominativi delle persone che hanno usufruito della spesa;
- alloggio: (max contributo concedibile Euro 180,00 a notte – limitatamente al pernottamento alberghiero ed alla prima colazione con esclusione di extra quali: minibar, telefono, pay tv, etc..);
- biglietti di ingresso vidimati / ticket di parcheggi;
- cedolino paga nel caso in cui si corrisponda un trattamento di missione al dipendente.

Non sono ammesse spese di piccolo ristoro e spese forfetarie.
Le conseguenze derivanti dai rischi di viaggio non possono in alcun modo farsi rientrare tra le spese sostenute.

La documentazione prodotta dovrà essere firmata in originale, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero da suo delegato con delega scritta. Per attestare la conformità all'originale dovrà essere anche apposta sui documenti la data e la dicitura "si attesta la conformità all'originale in atti".

Conferenze e seminari. Le relative spese possono consistere in:

- servizio di catering: viene fissato un massimale di spesa ammissibile pari ad Euro 2.500,00 per singolo progetto ammesso a contributo. Eventuali spese sostenute in misura superiore

sono a carico del beneficiario. Tale spesa non deve in ogni caso superare il 5% del contributo complessivamente assegnato alla Associazione;
- traduzioni / Interpreti;
- gettoni di presenza per relatori, massimo 900,00 euro per l'intera giornata da parametrarsi per le frazioni di giornata;
- affitto sala;
- spese per materiale di supporto (brochures, pieghevoli); per quanto riguarda il materiale di cancelleria(blocchi, penne, etc…) esso sarà ammesso proporzionalmente al numero di partecipanti risultanti dai registri di presenza;
- noleggio attrezzature di supporto all'attività convegnistica.

La partecipazione a tali incontri dovrà essere gratuita e si dovrà produrre la documentazione attestante l'effettiva effettuazione e partecipazione ai convegni/seminari, mediante attestati di presenza o firme di presenza.

3.2 Il logo della Regione del Veneto deve comparire in tutti i prodotti comunicativi con cui si intende dare visibilità al progetto realizzato, nel formato che viene fornito dalla Regione, e sarà accompagnato dalla dicitura: evento, seminario, pubblicazione etc… "realizzato con il contributo della Regione del Veneto".

3.3 IVA ed altre imposte: possono costituire spesa ammissibile solo se sono realmente e definitivamente sostenute dal beneficiario, se ed in quanto tali imposte costituiscano per il beneficiario spese non detraibili e come tali, pertanto, dichiarate dallo stesso.
L'IVA o l'imposta dovuta che sia comunque rimborsabile, compensabile ovvero recuperabile fiscalmente dal beneficiario non può essere considerata ammissibile, anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.
In mancanza di dichiarazioni di sottoposizione a regimi IVA di carattere particolare, per la individuazione della spesa ammissibile ai fini della determinazione del contributo si farà comunque riferimento all'imponibile.

3.4 Le seguenti spese **non sono considerate ammissibili:**
a) ammende, penali e spese per controversie legali;
b) gli interessi debitori;
c) gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
d) i beni durevoli e il materiale di consumo se ceduti a titolo gratuito al beneficiario;
e) i costi inerenti gli immobili e la loro gestione e manutenzione;
f) spese già coperte da altre contribuzioni pubbliche;
g) acquisto di telefoni cellulari, agende elettroniche e pda (Personal digital assistant) e altri strumenti similari;
h) oneri finanziari sostenuti per contrazione di mutui e prestiti, anche se sostenuti esclusivamente per realizzare un progetto operativo;
i) costi sostenuti direttamente dalle cooperative associate;
j) spese forfetarie;
k) le spese correlate alla redazione dell'istanza del contributo o per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione del progetto;
l) eventuali spese assicurative non inerenti la copertura dei rischi relativi ai collaboratori che realizzano il progetto;
m) rifusione di danni causati o subiti, ma non indennizzati.

Le spese variabili di cui al presente punto potranno essere aggiornate periodicamente con provvedimento regionale.

4. Documentazione illustrativa delle attività svolte e delle spese sostenute

- Relazione illustrativa dell'attività svolta contenente l'analisi comparativa degli obiettivi raggiunti e delle metodologie utilizzate per la realizzazione delle attività di progetto, rispetto a quelli previsti e descritti in sede di presentazione della domanda. La relazione finale dovrà attestare anche il raggiungimento dei risultati del progetto.
- Relazione di sintesi del contenuto dei lavori svolti nel corso degli incontri effettuati nell'ambito dei singoli progetti, dalla quale si possa evincere, per ognuno di essi, la congruità di detti contenuti con le finalità dell'intervento.
- L'elenco nominativo degli eventuali dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione del progetto ed il relativo costo sostenuto.
- Il prospetto riepilogativo delle spese sostenute riportante, per ciascuna di esse, la denominazione della ditta fornitrice dei beni e/o servizi, il numero, la data, l'importo complessivo dell'imponibile della relativa fattura e la descrizione analitica delle voci relative agli eventuali imponibili parziali che si riferiscono alle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
- La copia conforme dei documenti fiscali di spesa riportati nell'elenco di cui al precedente paragrafo. La data delle fatture rendicontate non dovrà essere successiva a quella della conclusione del progetto.
- L'attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo relativo alla documentazione fiscale presentata a giustificazione della realizzazione delle attività. Tale attestazione, da produrre in copia conforme all'originale, dovrà essere costituita: da ricevute dei bonifici bancari effettuati o dall'estratto del conto corrente da cui risultino gli addebiti effettuati, da bollettini di conto corrente postale o vaglia postali o da addebito di conto corrente (RI.BA.) dal quale si evinca l'importo e la data dei pagamenti effettuati nonché la causale degli stessi (potrà anche essere prodotto estratto del conto bancario contenente tali elementi richiesti). Nel caso di fatture o accrediti cumulativi (effettuati con bonifici o ricevute bancarie etc.) le spese e le corrispondenze di pagamento andranno dettagliate per ciascuna voce.
  Non sono ammesse compensazioni di debito/credito di alcun tipo.
  Tutte le spese per essere ammesse dovranno essere supportate solo da fattura o ricevuta fiscale intestata al beneficiario.
  Al fine di facilitare le tipologie di spesa normalmente non pagabili con il bonifico, è consentito, fino ad un limite complessivo per progetto pari al 10% della spesa rendicontata, giustificare i pagamenti, con assegno non trasferibile o a mezzo bancomat (POS), semprechè le spese siano sempre e comunque documentate sia in ordine al rilascio del bene che in ordine alla avvenuta erogazione del corrispettivo, tramite e/c bancario dal quale risulti l'addebito per il beneficiario del contributo. Entro tale percentuale viene considerata, ai fini rendicontativi, l'esistenza del quietanzamento riportato sulla fattura, accompagnata da copia dell'assegno e da estratto conto (o da contabile bancaria).
- Il pagamento in contanti, comunque non eccedente l'importo di 500,00 euro per singolo progetto, deve essere inteso come modalità di pagamento eccezionale, le cui ragioni devono essere motivate con una apposita dichiarazione firmata dal legale rappresentante. L'evidenza del pagamento in contanti dovrà essere giustificata dal quietanzamento riportato sulla fattura-ricevuta fiscale o nel caso di piccole spese mediante la presentazione del relativo scontrino fiscale.
- Per quanto riguarda le spese sostenute per il personale, dovrà essere dichiarato dal rappresentante legale del soggetto beneficiario il numero delle ore complessivamente dedicate dal dipendente al progetto stesso. Tale dichiarazione, che attesta anche l'avvenuta erogazione dello stipendio, sarà firmata per presa visione dal singolo addetto alla realizzazione del progetto, la cui firma costituisce attestazione di avvenuto pagamento del relativo stipendio (schema **Allegato F**).

- Scheda dati anagrafici e posizione fiscale in originale, debitamente compilate (**Allegati H** e **I**) devono essere timbrate e firmate e non devono recare abrasioni, cancellature od omissioni di dati.
- dichiarazione che dei dati e dei documenti trasmessi con la rendicontazione alla Amministrazione regionale è stata data notizia ai diretti interessati ai sensi del d.lgs. 196/03.
- copia fotostatica (leggibile ed in carta semplice) di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto presentatore del progetto.

In tutti i casi in cui è richiesto, la conformità all'originale di copie di documenti si effettua, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, datando e siglando il documento per conformità all'originale con la dicitura "si attesta la conformità all'originale" (od equivalente) da parte del legale rappresentante presentatore della domanda ovvero da suo delegato con delega scritta.

Nel caso il firmatario sottoscriva più documenti, sarà sufficiente allegare un'unica fotocopia del documento di riconoscimento.

5. Modalità istruttorie degli uffici regionali

La Direzione Industria e Artigianato provvederà all'istruttoria delle domande di contributo, con facoltà di ottenere dai richiedenti: chiarimenti, integrazioni ed altri elementi utili alla istruttoria dei progetti presentati e rendicontati.

L'istruttoria si conclude, alternativamente, con:

a) l' approvazione dei progetti, comportante l'ammissibilità della istanza a contributo;
b) il diniego motivato, stabilito mediante provvedimento regionale. Eventuali osservazioni potranno essere presentate, entro il termine perentorio di 15 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione. Su di esse si pronuncerà il dirigente della Direzione Industria e Artigianato con proprio decreto.

L'assegnazione dei contributi in funzione dei progetti validati si articola in due fasi:

- definizione del riparto, effettuata sulla base dei criteri più sotto riportati e dello stanziamento nel bilancio regionale per il finanziamento a sostegno dell'associazionismo cooperativo;
- erogazione, effettuata sulla base dei consuntivi delle attività e dei costi sostenuti.

Nella fase di assegnazione il riparto sarà effettuato:

1. Stabilendo una quota risultante dalla ripartizione in parti uguali tra i beneficiari del 30% dello stanziamento e dalla ripartizione della quota rimanente del 70% in base alla rappresentatività e all'articolazione territoriale verificata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, in relazione alla documentazione probatoria fornita dai beneficiari. In riferimento ai requisiti di rappresentatività ed articolazione territoriale, da valutarsi in base ai dati che ogni sezione dovrà produrre e certificare in sede di presentazione dei progetti, vengono applicati i criteri previamente stabiliti con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 10 c. 4 della LR 17/2005.
2. Utilizzando l'importo così determinato, a copertura delle spese previste nei diversi progetti operativi presentati, in base ad un ordine di priorità degli stessi, approvato su conforme parere della Consulta della cooperazione.
3. Ove una parte dell'importo così determinato risulti eccedente rispetto alla spesa prevista per il programma presentato da una associazione di cooperative, essa potrà essere utilizzata a ulteriore sostegno di progetti operativi proposti dalle altre associazioni di cooperative, ripartendola secondo le modalità sopraindicate.

I beneficiari dovranno trasmettere idonea documentazione comprovante i requisiti di cui sopra.
Ai fini della redazione del sopra citato piano di riparto, la Direzione competente potrà chiedere alle associazioni di cooperative interessate ogni necessaria integrazione stabilendo a tal fine un termine perentorio per l'invio delle integrazioni.

La seconda fase, erogazione dei contributi, prevede l'istruttoria delle domande di erogazione che le associazioni di cooperative assegnatarie devono presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo.

La agevolazione viene erogata a saldo, fino a concorrenza del totale del contributo concesso, su regolare presentazione della rendicontazione totale delle spese che risultino ammesse a finanziamento.

Tenuto conto che l'assegnazione dei contributi avviene sulla base di elementi previsionali, potranno essere accettati scostamenti di spesa in difetto rispetto all'investimento previsto per ogni singolo progetto operativo, comunque non superiore al 30%. Oltre tale limite si darà luogo a revoca. Tali variazioni di spesa, contenute nel limite citato, tuttavia non dovranno comportare variazioni negative nel raggiungimento degli obiettivi.
Nel caso in cui le spese complessivamente sostenute e idoneamente rendicontate risultino inferiori al contributo assegnato, questo sarà di conseguenza ridotto.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, con le modalità ed i tempi che saranno comunicati, tutti i dati che siano richiesti dall'Amministrazione regionale, ai fini dell'attività di monitoraggio dei progetti.

Ai fini dei controlli che l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, presso il soggetto beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dal saldo del contributo, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate.
La Regione del Veneto si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, con propri funzionari o a mezzo soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata all'atto della domanda di contributo e nelle fasi di attuazione delle iniziative sovvenzionate.
La Regione ha facoltà di revoca del contributo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione progettuale o nella documentazione prodotta in sede di istanza o a rendicontazione.

Laddove ne ricorrano i presupposti, ai sensi della vigente normativa, la Direzione Industria e Artigianato, prima di procedere alla erogazione del contributo, richiederà agli organi competenti la certificazione antimafia dei beneficiari. In ogni caso, è ammesso che gli stessi, di propria iniziativa, per velocizzare il procedimento, possano presentare agli Uffici regionali, tale documentazione congiuntamente alla richiesta di erogazione del contributo.

Il trattamento di dati personali forniti dai richiedenti sarà effettuato, da parte della Regione del Veneto, anche con mezzi informatici e nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 per le finalità e gli adempimenti di cui al presente bando.

Appendice: Buone pratiche di base per la rendicontazione delle spese.

Il concetto di rendicontazione è connesso a quello di "rendere il conto", è cioè finalizzato a rendere visibili e comprovate le spese sostenute da chi è tenuto a darne dimostrazione.

Per tale finalità esse vanno esposte con chiarezza, non solo per l'ottenimento più rapido del contributo, ma anche per le verifiche e/o controlli che si dovessero intraprendere.

Di seguito, quindi, si indicano alcune "buone pratiche" di rendicontazione per migliorare le incombenze sia dei beneficiari che degli uffici regionali.

Il concetto fondamentale è sempre quello di rendere chiaro ed immediatamente comprensibile quanto si propone come spesa, a cui corrisponde un contributo pubblico: qualora necessario sono quindi particolarmente utili note esplicative a corredo, anche se non previste dai modulari.

- *In linea generale la documentazione presentata dovrà essere integrale (occorre produrre le fatture e le pezze giustificative che documentano le spese sostenute per il progetto) e dovrà essere riepilogata dettagliatamente, seguendo gli schemi proposti.*

- *Nel caso di missioni, occorre predisporre un modulo in allegato F per ogni viaggio, allegandovi la relativa documentazione di spesa.*

- *I titoli di spesa dovranno essere ordinati cronologicamente e, unito ad ognuno di essi, dovrà trovarsi il corrispondente documento di pagamento (bonifico od altro ammesso).*

- *Note di spesa o fatturazioni cumulative dovranno essere chiarite da apposite accompagnatorie. Nel caso di accrediti cumulativi effettuati con bonifici o ricevute bancarie etc. le spese e le corrispondenze di pagamento andranno dettagliate/evidenziate.*

- *E' esclusa l'autocertificazione come unico mezzo giustificativo, che non vale a comprovare la spesa se non unita ad un idoneo titolo quietanzato, c.d. pezza giustificativa (ad esempio ricevute, obliterazione ecc...).*

- *E' preferibile non trasmettere originali di fatture ed altri documenti, ma copie firmate per conformità dal legale rappresentate del soggetto giuridico presso cui sono depositati gli originali.*
  La conformità all'originale di copie di documenti si effettua, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, datando e siglando il documento per conformità all'originale con la dicitura "si attesta la conformità all'originale" da parte del legale rappresentante presentatore della domanda ovvero dichiarando nella domanda la conformità dei documenti prodotti. In tal caso è sufficiente una sigla sulle copie.

- *In mancanza di dichiarazioni di sottoposizione a regimi IVA di carattere particolare, ai fini del contributo si farà sempre riferimento all'imponibile.*

- *Schede dati anagrafici e scheda beneficiario: devono essere timbrate e firmate e non devono recare abrasioni, cancellature od omissioni di dati, poiché la ragioneria regionale NON accetta documenti irregolari.*

Le indicazioni suesposte in "appendice" non hanno la pretesa di essere esaustive, ma di fornire un utile contributo a chi predispone le rendicontazioni, nell'intento di chiarire aspetti comuni, fermo restando che, come consueto, gli uffici regionali sono disponibili alla più fattiva collaborazione e a risolvere al meglio le varie questioni o difficoltà che via via si prospetteranno.
Per eventuali chiarimenti è quindi possibile rivolgersi a:

Ente	*Telefono*	*Telefax*	*Sito internet/ e mail*
Regione Veneto Direzione Industria e Artigianato Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VE	Segreteria Direzione Tel. 041 2795810-15	041 2795808	www. regione.veneto.it industria.artigianato@regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1689 del 7 agosto 2012

Autorizzazione alla concessione in comodato d'uso di alloggi a favore degli operatori della polizia nazionale assegnati ai presidi di sicurezza. ATER di Treviso. L.r. n. 2/2007, art. 54.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione all'ATER di Treviso alla concessione in comodato d'uso al Comune di Valdobbiadene (TV) di n. 4 alloggi adiacenti alla nuova Caserma dei Carabinieri.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'articolo 54 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, stabilisce al comma 1 che "in deroga alla disciplina sulla riserva di alloggi da assegnare annualmente alle forze dell'ordine di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni, gli alloggi di servizio per gli operatori della polizia nazionale assegnati ai presidi di sicurezza, possono essere reperiti nell'ambito del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'ATER della provincia o del comune presso cui i presidi hanno sede." Il comma 2 del medesimo articolo 54 stabilisce che "le previsioni di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale e hanno vigenza nel caso in cui la realizzazione di tali alloggi non trovi o abbia trovato attuazione nell'ambito e contestualmente alla realizzazione dei presidi". Da ultimo, il comma 3 dispone che "gli alloggi di cui al comma 1 sono concessi in comodato d'uso gratuito, ai sensi degli articoli 1804 e seguenti del codice civile, secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale".

Il Comune di Valdobbiadene, con nota in data 28 giugno 2012, prot. n. 15337, ha chiesto all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Treviso, per esigenze della nuova caserma dei Carabinieri, che la porzione di immobile residenziale ove sono stati realizzati i quattro alloggi di ERP, separati ma funzionali alla stazione, possa essere concessa in uso gratuito nell'ambito del contratto di locazione della porzione di immobile adibita a stazione, poiché contestualmente alla realizzazione del predetto presidio non sono stati realizzati alloggi di servizio per gli operatori della polizia nazionale assegnati al presidio medesimo.

Gli alloggi di cui trattasi sono stati realizzati dall'ATER di Treviso nell'ambito del programma straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 112/1998, con DGR n. 4506 del 28 dicembre 2007 e successivo decreto del Dirigente della Direzione Edilizia Abitativa n. 214 del 30.09.2009.

Il Comune di Valdobbiadene, con la nota sopra citata, si è impegnato:

- all'obbligo dell'esclusivo uso, pena la risoluzione ipso iure del contratto, del fabbricato ad alloggi di servizio della nuova caserma dei carabinieri;
- a restituire l'immobile ad uso residenziale in caso di cessazione del presidio dei carabinieri al quale è funzionalmente asservito;
- ad assumersi le spese per servizi ed oneri accessori e quant'altro di competenza del locatario, secondo il vigente regolamento dell'ATER di gestione e manutenzione, applicabile agli assegnatari ERP e, per quanto non disposto in esso, dalla vigente normativa sul condominio.

L'ATER di Treviso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 29 giugno 2012, ha accolto la richiesta del Comune di Valdobbiadene di concessione in comodato dei quattro alloggi, nonché approvato lo schema di contratto di locazione della stazione dei Carabinieri e comodato di tali alloggi, subordinatamente all'autorizzazione della Giunta regionale prescritta dall'art. 54 della L.R. n. 2/2007. La medesima ATER, con nota prot. n. 9837 del 16 luglio 2012, ha provveduto a trasmettere all'Amministrazione regionale la richiesta del Comune di Valdobbiadene e la sopra citata deliberazione n. 79/2012 ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Considerato che lo schema di contratto di locazione della stazione dei Carabinieri e comodato dei quattro alloggi prevede espressamente gli obblighi a carico del Comune sopra esposti, la richiesta dell'ATER di Treviso può essere accolta, in quanto conforme a quanto previsto dal citato art. 54 della L.R. n. 2/2007.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le leggi regionali 2 aprile 1996, n. 10 e 19 febbraio 2007, n. 2, articolo 54;

Visti la DGR n. 4506 del 28 dicembre 2007 ed il decreto del Dirigente della Direzione Edilizia Abitativa n. 214 del 30.09.2009;

Vista la nota del Comune di Valdobbiadene in data 28 giugno 2012, prot. n. 15337;

Viste la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Treviso n. 79 del 29 giugno 2012, lo schema di contratto di locazione della stazione dei Carabinieri e comodato dei quattro alloggi, nonché la nota prot. n. 9837 del 16 luglio 2012;

delibera

1. di autorizzare l'ATER di Treviso, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. n. 2/2007, alla concessione in comodato d'uso, ai sensi degli articoli 1804 e seguenti del codice civile, di quattro alloggi di proprietà aziendale siti in Comune di Valdobbiadene, per esigenze della nuova caserma dei Carabinieri, nell'ambito del contratto di locazione della caserma stessa;
2. di stabilire che l'ATER di Treviso, al termine della concessione in comodato ai sensi del punto 1. del presente provvedimento, provvederà all'assegnazione degli alloggi ai sensi della L.R. n. 10/1996;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1690 del 7 agosto 2012

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Belluno. Approvazione piano di reinvestimento fondi contabilizzati negli anni 2008-2011. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione all'ATER di Belluno a reinvestire i fondi derivanti dalle vendite di alloggi effettuate ai sensi della legge n. 560/1993, contabilizzati negli anni 2008-2011.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 concernente "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" dispone che le Regioni, su proposta dei competenti IACP e Aziende similari, determinino, annualmente, la quota dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi ed unità immobiliari di cui alla legge medesima da destinare:

a) al reinvestimento in edifici ed aree edificabili;
b) per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti e programmi integrati;
c) ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;
d) al ripiano dei deficit finanziari entro il limite del 20% del ricavato.

L'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone, poi, che i ricavati dall'alienazione degli alloggi ex lege 560/1993, possano anche essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10% fino ad un massimo del 25% delle disponibilità.

Sulla base di tali previsioni, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Belluno con provvedimento del Consiglio di Amministrazione 29 maggio 2012, n. 29, trasmesso con nota 5.06.2012, n. 3094, formulava la propria proposta relativa al reinvestimento dei proventi derivanti dalla cessione degli alloggi di cui alla legge n. 560/1993, contabilizzati negli anni 2008-2011, ed ammontanti complessivamente ad euro 421.585,34, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio aziendale in gestione, nonché per cofinanziare o coprire eventuali maggiori oneri negli interventi di nuova costruzione e recupero in essere o in previsione.

L'Azienda con successiva nota 10.07.2012, n. 3834, ha comunicato che l'esiguità dei fondi disponibili al reinvestimento (€ 421.585,34 - costituiti da sole quote rateali) non consente di programmare interventi di acquisto, recupero o nuova costruzione, e che, anche in ragione del difficile attuale momento finanziario, si rende indispensabile l'accantonamento di risorse per le opere di manutenzione straordinaria che costantemente si rendono necessarie sul patrimonio erp in locazione, quali rifacimenti impiantistici, sostituzione serramenti, rifacimento coperture, adeguamenti normativi, tutti interventi che solitamente vengono eseguiti in occasione del cambio inquilino negli alloggi più vecchi o a fronte di documentata necessità e che pertanto non è possibile programmare con largo anticipo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 560/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1994, n. 912, come modificata dalla deliberazione 10 dicembre 1998, n. 108;

Viste la proposta formulata dall'ATER di Belluno con deliberazione del C.d.A. 29 maggio 2012, n. 29, trasmessa con nota 5.06.2012, n. 3094 e la successiva nota aziendale 10.07.2012, n. 3834;

delibera

1. di approvare la proposta formulata dall'ATER della provincia di Belluno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 29 maggio 2012, n. 29, concernente il reinvestimento dei fondi derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui alla legge n. 560/1993, contabilizzati negli anni 2008-2010 ed ammontanti ad euro 421.585,34, da destinare, per le motivazioni in premessa, come segue:
   - interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio aziendale in gestione;
   - cofinanziamento o copertura di eventuali maggiori oneri negli interventi di nuova costruzione e recupero in essere o in previsione;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1691 del 7 agosto 2012

Finanziamento di interventi di edilizia residenziale pubblica - recupero delle disponibilità non utilizzate (art. 5 - L.r. 18 gennaio 1999, n. 2).

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Si individuano le procedure per il recupero delle somme disponibili presso la Finanziaria regionale " Veneto Sviluppo" S.p.A., maturate nell'ambito del Fondo di rotazione e di garanzia ex l.r. n. 2/1999, per l'avvio di nuovi interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (legge finanziaria 2011) prevede l'utilizzo delle risorse economiche giacenti presso la Finanziaria regionale "Veneto Sviluppo" S.p.A. e derivanti dalle somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 5 della l.r. 18 gennaio 1999, n. 2 (Fondo di rotazione e di garanzia) per un totale, alla data del 30 giugno scorso, di euro 25.419.534,51; tale somma sarà semestralmente incrementata con gli ulteriori e periodici rientri dei finanziamenti regionali concessi ai sensi del predetto art. 5 - l.r. n. 2/1999.

Il comma 2 del medesimo articolo della citata legge regionale n. 7/2011 prevede che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisca la suddivisione delle risorse tra edilizia agevolata, edilizia sovvenzionata e programmi complessi; il successivo comma 3, inoltre, dispone che la Giunta Regionale provveda a definire le modalità di intervento e la Convenzione con la predetta Finanziaria regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata l.r. n. 2/1999.

Con precedente deliberazione della Giunta Regionale 3.08.2011, n. 90/CR è stata individuata la ripartizione nelle varie categorie di intervento di cui al comma 2, articolo 5, della l.r. n. 7/2011, tenuto conto delle criticità sociali e della domanda di alloggi espressa nel territorio, ma soprattutto della valenza economica dell'iniziativa e della sua sostenibilità, come segue:

1. il trenta per cento, pari ad euro 7.625.860,35, per la realizzazione, il recupero o l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale agevolata da destinare alla locazione a canone concertato, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
2. il quaranta per cento, pari ad euro 10.167.813,81, per la realizzazione, il recupero o l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata da destinare alla locazione a canone sociale ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. il rimanente trenta per cento, pari ad euro 7.625.860,35, per la realizzazione, il recupero o l'acquisto di alloggi nell'ambito di programmi complessi, da destinare alle finalità di cui ai precedenti punti 1 e 2, ovvero la realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e di urbanizzazione a stretto servizio della residenza, eventualmente previste nell'ambito dei medesimi programmi complessi.

La Seconda Commissione del Consiglio regionale, sentita al riguardo a norma di quanto espressamente stabilito dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n, 7, in data 8.11.2011, ha apportato le seguenti modifiche alla predetta ripartizione finanziaria proposta dalla Giunta Regionale:

1) il venticinque per cento, pari ad euro 6.354.883,63, per la realizzazione, il recupero o l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale agevolata da destinare alla locazione a canone concertato, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
2) il quarantacinque per cento, pari ad euro 11.438.790,53, per la realizzazione, il recupero o l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata da destinare alla locazione a canone sociale ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) il rimanente trenta per cento, pari ad euro 7.625,860,35, per la realizzazione, il recupero o l'acquisto di alloggi nell'ambito di programmi complessi, da destinare alle finalità di cui ai precedenti punti 1 e 2, ovvero alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e di urbanizzazione a stretto servizio della residenza, eventualmente previste nell'ambito dei medesimi programmi complessi.

La Giunta Regionale, con atto n. 2166 del 13.12.2011, ha approvato definitivamente la suddetta ripartizione finanziaria, come modificata dalla Seconda Commissione del Consiglio Regionale.

Con successiva deliberazione 07.02.2012, n. 184, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'assegnazione di quota parte dei fondi disponibili e destinabili alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R. del Veneto (€. 15.251.720,71, pari al 60% dei predetti €. 25.419.534,51) ed ha approvato lo schema-tipo di Convenzione - Allegato A al provvedimento, che disciplina i rapporti con "Veneto Sviluppo" S.p.A. per la gestione dell'iniziativa.

Un'attenta riflessione ai vincoli imposti per il rispetto del Patto di Stabilità interno, anche alla luce delle recenti normative nazionali, impone la necessità di procedere con particolare cautela nell'utilizzo dei predetti fondi, al fine di evitare eventuali situazioni elusive o compromettenti gli obiettivi programmatici fissati per il risanamento della finanza pubblica.

In tale contesto e non avendo a tutt'oggi provveduto alla sottoscrizione della Convenzione con "Veneto Sviluppo" S.p.A., al fine di dare attuazione agli obiettivi preposti in termini di politiche per la casa, si propone:

- di procedere al recupero e reintroitare nel bilancio regionale i fondi giacenti presso "Veneto Sviluppo" S.p.A., a suo tempo destinati per la istituzione del Fondo di rotazione e garanzia di cui all'art. 5 della legge regionale n. 2/1999, nonché i rientri semestrali di quelli assegnati nell'ambito della medesima iniziativa;
- di provvedere al corretto riutilizzo dei fondi introitati, in favore dei programmi e nel rispetto delle previsioni stabilite dalla Giunta Regionale con la richiamata deliberazione n. 2166/2011.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 5 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;

Vista la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2;

Viste le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale 26.05.2009, n. 1567, 13.12.2011, n. 2166 e 07.02.2012, n. 184;

Visto il parere espresso dalla 2^ Commissione consiliare a norma di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della richiamata l.r. n. 7/2011;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);

delibera

1. Per i motivi indicati in premessa, di procedere al recupero delle somme giacenti presso la Finanziaria regionale "Veneto Sviluppo" S.p.A., a suo tempo destinate per la realizzazione delle iniziative disposte con legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, costituite da:

a) disponibilità finanziarie non utilizzate e quantificate, come da D.G.R. n. 184/2012 alla data del 30.06.2011, in €. 25.419.534,51;
b) rientri semestrali dei finanziamenti regionali concessi nell'ambito della medesima iniziativa, che ammontano a circa €. 1.200.000,00 l'anno;

2. di stabilire che i fondi recuperati, indicati nel precedente punto 1., saranno utilizzati, nell'ambito delle politiche per la casa, per l'espletamento degli obiettivi e delle finalità di e.r.p. stabiliti dalla Giunta Regionale con precedente deliberazione n. 2166 del 13.02.2011:

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa all'espletamento di tutte le procedure necessarie per la regolare, completa attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento e, nel particolare, per il recupero delle somme di cui al precedente punto 1.;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1692 del 7 agosto 2012

Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009). Approvazione del programma coordinato di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie ulteriormente assegnate dallo Stato.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

A seguito di quanto disposto dal decreto dei Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti - Economia e Finanze in data 19 dicembre 2011 ed ai sensi dell'art. 8, comma 1. del Piano nazionale di edilizia abitativa, approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009, si procede alla approvazione di un ulteriore programma coordinato di intervento, indispensabile per la partecipazione regionale al Piano nazionale medesimo e per il conseguente utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" articolato nelle sottoelencate linee di intervento:

a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili di edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati per la valorizzazione e l'incremento della offerta abitativa in locazione;
b) incremento del patrimonio di e.r.p. con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione finanziaria anche ad iniziativa dei privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori - finanza di progetto);
d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei Comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture in data 18 dicembre 2007 e regolarmente inoltrati al Ministero, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei Comuni ove la domanda di alloggi sociali risultanti dalle graduatorie è più alta.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 marzo 2010, sono state ripartite le risorse del Piano nazionale di che trattasi, destinati alle linee di intervento da b) ad e) e quantificate in complessivi euro 377.885.270,00; con detta ripartizione, alla Regione Veneto è stato destinato l'importo di euro 22.732.444,19 corrispondente al 6,0157 per cento di quanto stanziato.

Con deliberazione 28.09.2010, n. 2295, la Giunta Regionale ha approvato il Programma coordinato di intervento sancito dall'art. 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa di che trattasi, prevedendo la partecipazione regionale nell'ambito delle sotto elencate linee di intervento:

A) linea di intervento b) - incremento del patrimonio di e.r.p. con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
B) linea di intervento d) - agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
C) linea di intervento e) - programmi integrati di promozione edilizia residenziale sociale.

Con la stessa deliberazione, la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso Pubblico per la raccolta delle "manifestazioni di interesse" di settore, rivolto alla individuazione dei programmi finanziabili nell'ambito del più volte richiamato Piano nazionale, relativamente alle linee di intervento d) ed e).

Con successiva deliberazione 14.12.2010, n. 3170, come modificata dalla D.G.R. 29.03.2011, n. 357, la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato le graduatorie degli operatori e degli interventi finanziabili nell'ambito delle linee di intervento di cui alle lettere d) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009).

In data 19.10.2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Stato/Regione che sancisce l'utilizzo dei fondi per la realizzazione del Piano in questione.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 dicembre 2011 (registrato alla Corte dei conti - Ufficio di Controllo atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - il 23 gennaio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2012), considerato che risultavano impegnabili ulteriori fondi per complessivi euro 116.228.083,84, è stato provveduto ad una ulteriore nuova ripartizione di risorse aggiuntive da destinare alle linee di intervento di cui all'art. 1, lettere da b) ad e) del Piano nazionale di edilizia abitativa; con detta ripartizione, alla Regione Veneto spetta l'importo di euro 6.991.932,84 (6,0157% di euro 116.228.083,84).

Con successiva circolare attuativa prot. n. 4423 in data 17.4.2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di ridurre i tempi per giungere alla sottoscrizione di ulteriori Accordi di Programma, ha sancito l'opportunità che le regioni adottino prioritariamente, ai fini della formulazione dei programmi coordinati di intervento, le seguenti modalità procedurali:

a) scorrimento delle graduatorie delle proposte già presentate o ritenute idonee, sulla base delle procedure di evidenza pubblica attivate, effettuando una puntuale verifica in ordine alla attualità della fattibilità tecnico-amministrativa e finanziaria delle proposte stesse;
b) riapertura dei termini previsti dai bandi regionali già emanati in assenza di proposte di cui alla precedente lettera a).

Tenuto conto delle indicazioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la citata circolare prot. n. 4423/2012, appare necessario procedere alla approvazione del Programma coordinato di intervento sancito dall'art. 8, comma 1, del Piano nazionale di che trattasi e relativo alle disponibilità finanziarie assegnate alla regione con il richiamato D.M. II.TT. in data 19.12.2011, provvedendo ad individuare ulteriori interventi finanziabili nell'ambito delle predette linee di intervento b) e d).

In tale contesto:

1. per quanto riguarda la linea di intervento b) - "incremento del patrimonio di e.r.p. con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo", si propone di utilizzare l'elenco degli interventi proposti dalle ATER del Veneto, già utilizzato per l'assegnazione dei finanziamenti precedentemente disposti nel Piano medesimo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 23.03.2010, n. 936 ed aggiornato a seguito di recente consultazione, come da allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. conseguentemente e nell'ambito dell'elenco di cui al precedente punto 1., si propone di individuare a finanziamento, ai sensi della presente proposta di Programma, gli interventi di seguito elencati:

ATER	COMUNE INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	All. (N.)	COSTO TOTALE (€)	FINANZIAMENTO STATALE (€)	FINANZIAMENTO REGIONALE (€)
BELLUNO	Belluno	N.C.	9	1.600.000,00	800.000,00	--
PADOVA	Maserà	N.C.	9	1.390.000,00	700.000,00	--
TREVISO	Treviso	N.C.	20	2.842.000,00	1.100.000,00	--
VERONA	San Martino B.A.	ACQ.	10	2.000.000,00	1.033.320,28	--
VICENZA	Valdagno	N.C.	36	4.502.514,00	1.100.000,00	*1.456.000,00
TOTALE			84	12.334.514,00	4.733.320,28	1.456.000,00

*: finanziamento assentito con deliberazione della Giunta Regionale 23.03.2010, n. 936.

3. per quanto riguarda la linea di intervento d) - "agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa", si propone di individuare a finanziamento, ai sensi della presente proposta di Programma, gli interventi collocati in posizione utile nella graduatoria approvata per il "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009/interventi destinati alla locazione"' approvata con decreto del Dirigente regionale della Direzione per l'Edilizia Abitativa 17.12.2009, n. 391 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito elencati:

COOPERATIVA	COMUNE INTERVENTO	ALL. (N.)	COSTO TOTALE (€)	FINANZIAMENTO STATALE (€)	NOTE
C.V.I.E.	Schio (Vi)	6	2.419.826,38	373.967,88	(A)
Raggio Verde Uomo e Ambiente	Schio (Vi)	14	6.200.000,00	1.130.786,80	(B)
C.E.R.V.	Padova	13	4.982.376,13	753.857,88	(C)
TOTALE		33	13.602.202,51	2.258.612,56	

(A): intervento di complessivi n. 10 alloggi, parzialmente finanziato nel precedente Programma coordinato di intervento (€ 241.032,12) per la realizzazione di n. 4 alloggi.
(B): intervento di complessivi n. 24 alloggi, parzialmente finanziato nel precedente Programma coordinato di intervento (€ 729.213,20) per la realizzazione di n. 10 alloggi.
(C): intervento di complessivi n. 21 alloggi, parzialmente finanziato nel precedente Programma coordinato di intervento (€ 486.142,12) per la realizzazione di n. 8 alloggi.

4. infine, si propone di approvare il Programma coordinato di intervento per l'utilizzo delle disponibilità finanziarie assegnate alla regione con il più volte richiamato D.M. II.TT. in data 17.04.2012 (€ 6.991.932,84), di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009;

Visti i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 marzo 2010 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 dicembre 2011;

Visto l'Accordo di Programma Stato/Regione, sottoscritto in data 19.10.2011 e relativo all'utilizzo delle risorse inizialmente stanziate per la realizzazione del Piano nazionale di edilizia abitativa;

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4223 in data 17 aprile 2012;

Viste le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale 26 maggio 2009, n. 1567, 22 luglio 2009, n. 2030, 23 marzo 2010, n. 936, 29 giugno 2010, n. 1723, 28 settembre 2010, n. 2295, 14 dicembre 2010, n. 3170, 29 marzo 2011, n. 357;

Visto il decreto del Dirigente della Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa 17 dicembre 2009, n. 391 e successive modificazioni ed integrazioni;

delibera

1. per i motivi indicati nelle premesse, di approvare:

a) l'elenco degli interventi di edilizia residenziale pubblica proposti dalle ATER del Veneto, già utilizzato per l'assegnazione dei finanziamenti inizialmente disposti nel Piano nazionale di edilizia abitativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, elenco inizialmente approvato con deliberazione della Giunta Regionale 23.03.2010, n. 936 ed aggiornato a seguito di recente consultazione, come da allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

b) il Programma coordinato di intervento sancito dall'art. 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, per l'utilizzo delle ulteriori disponibilità finanziarie assegnate alla Regione con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 dicembre 2011 e quantificate in euro 6.991.932,84, come da allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa alla esecuzione del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1692 del 07 agosto 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ELENCO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROPOSTI DALLA VARIE ATER DEL VENETO

A.T.E.R.	Comune d'intervento	categoria di intervento	Alloggi N.	Costo intervento (€)
BELLUNO	Belluno (peep Levego)	N.C.	9	1.600.000,00
PADOVA	Padova	REC	18	2.250.000,00
	Este	REC	12	1.650.000,00
	Maserà	N.C.	9	1.390.000,00
	Padova	N.C.	40	6.000.000,00
	Pozzonovo	N.C.	8	1.250.000,00
	Solesino	N.C.	10	1.380.000,00
ROVIGO	Rosolina	N.C.	4	600.000,00
	Distribuiti sul Territorrio Prov.le	REC	20	360.000,00
TREVISO	Treviso	N.C.	20	2.842.000,00
VENEZIA	Distribuiti sul Territorrio Prov.le	REC	62	2.000.000,00
	Distribuiti sul Territorrio Prov.le	REC	50	2.036.813,22
	Distribuiti sul Territorrio Prov.le	REC	132	3.825.263,88
VERONA	Comune di San Martino B.A.	ACQ.	10	2.000.000,00
VICENZA	Valdagno	N.C.	36	4.502.514,00
	Piovene Rocchette Q. operaio	REC	20	3.248.492,00
	Comune di Cornedo Vic.no	N.C.	12	1.600.000,00
	Comune di Schio	REC	4	719.130,00

EDAB_PNEA-APPROVAZIONE_PCI_Allegato_A

REGIONE DEL VENETO

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
(D.C.P.M. 16 luglio 2009)

PROGRAMMA COORDINATO DI INTERVENTO

SECONDA FASE

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI E ALL'EDILIZIA ABITATIVA
SEGRETERIA REGIONALE AMBIENTE
UNITÀ DI PROGETTO EDILIZIA ABITATIVA

1. PREMESSA

Con l'intervenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009, è divenuto operativo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009 che approva il "Piano Nazionale di edilizia abitativa", previsto dalla manovra finanziaria dello Stato per l'anno 2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto2008, n. 133.

Gli obiettivi del Piano sono quelli di garantire, su tutto il territorio nazionale, il rispetto dei livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo al fine del pieno sviluppo della persona umana.

Il Piano, infatti, mira ad incrementare, attraverso la costruzione di nuove abitazioni o il recupero di quelle esistenti, l'offerta di abitazioni da destinare in via prioritaria alle categorie svantaggiate quali:

a) i nuclei familiari a basso reddito;
b) le giovani coppie a basso reddito;
c) gli anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate;
d) gli studenti fuori sede;
e) i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) gli immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione.

Gli alloggi saranno realizzati nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.

Sulla base delle disponibilità statali assegnate alla Regione del Veneto (euro 22.732.444,19, corrispondente al 6,0157% dell'intera dotazione finanziaria statale), la Giunta Regionale, con propria deliberazione 28 settembre 2010, n. 2295 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1 del citato Piano nazionale di edilizia abitativa, ha approvato il programma coordinato di intervento e l'avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse.

Tale programma coordinato si articola nell'ambito delle sotto indicate linee di intervento:

- linea di intervento b) – incremento del patrimonio di e.r.p. con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Provincie autonome, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo. Disponibilità finanziaria: euro 8.985.073,57 (risorse statali);
- linea di intervento d) – agevolazioni a Cooperative Edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio della esigenza abitativa. Disponibilità finanziaria: euro 3.747.370,62. (risorse statali);
- linea di intervento e) – programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale. Disponibilità finanziaria: euro 11.231.000,00(euro 10.000.000,00 di risorse statali ed euro 1.231.000,00 di risorse regionali).

Con successiva deliberazione della Giunta regionale 14.12.2010, n. 3170 sono state approvate le graduatorie degli operatori e degli interventi ammessi al finanziamento ed è stato provveduto ad una rimodulazione finanziaria del Programma coordinato di intervento di cui alla citata D.G.R. n. 2295/2010, modificando la dotazione finanziaria della linea di intervento d) da euro 3.747.370,62 ad euro 4.330.663,69, mentre, di converso, la dotazione finanziaria della linea di intervento e) è stata diminuita da euro 10.000.000,00 a euro 9.416.706,93; la conseguente diminuzione di euro 583.293,07, utilizzata per integrare la dotazione finanziaria della precedente linea di intervento, corrisponde alla differenza tra quanto originariamente previsto e quanto effettivamente destinabile all'intervento "avente diritto", collocato in posizione utile nella rispettiva graduatoria.

Da ultimo, in data 19.10.2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Stato/Regione, che disciplina l'utilizzo delle predette risorse finanziarie in favore dei programmi e degli interventi di seguito indicati:

Linea di intervento b)

ATER	COMUNE INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	ALL. (N.)	COSTO TOTALE (€)	FINANZIAMENTO STATALE (€)
BELLUNO	Feltre	Recupero edilizio	8	505.000,00	252.500,00
PADOVA	Padova	Ristrutt. edilizia	5	600.000,00	300.000,00
	Monselice	Nuova costruz.	12	1.300.000,00	650.000,00
ROVIGO	Rosolina	Recupero edilizio	12	263.040,00	131.520,00
	Taglio di Po	Nuova costruz.	4	600.000,00	300.000,00
TREVISO		Nuova costruz.	14	2.115.972,14	1.057.986,07
VENEZIA	S. Maria di Sala	Acquisto	12	2.430.000,00	1.215.000,00
	San Donà di Piave	Acquisto	12	1.460.535,00	730.267,50
VERONA	Verona	Acquisto	16	3.196.700,00	1.598.350,00
	Verona	Acquisto	16	3.198.900,00	1.599.450,00
VICENZA	Piovene Rocchette	Ristrutt. edilizia	20	2.300.000,00	1.150.000,00
TOTALE			131	17.970.147,14	8.985.073,57

Linea di intervento d)

COOPERATIVA	COMUNE/LOC.	ALLOGGI N.	RISORSE STATALI (€)	RISORSE REGIONALI (€)
Girasole	Zevio (Vr) loc. Volon	12	460.000,00	=
Sacro Cuore	Granze (Pd)	14	525.000,00	=
CO.I.P.E.S	Marcon (Ve) loc. Gaggio	32	1.439.276,25	=
Carrpanè	S.Nazario (Vi) loc. Carpanè	8	450.000,00	=
C.V.I.E.	Schio (Vi)	10 (4 fin.)	(a) 241.032,12	=
Raggio Verde Uomo e Ambiente	Schio (Vi)	24 (10 fin.)	(a) 729.213,20	=
C.E.R.V.	Padova	21 (8 fin.)	(a) 486.142,12	=
TOTALE		88	4.330.663,89	=

(a): interventi già parzialmente finanziati.

Linea di intervento e)

OPERATORE	COMUNE/LOC.	ALLOGGI N.	RISORSE STATALI (€)	RISORSE REGIONALI (€)	ALTRE RISORSE (€)
Comune	Rovigo	43	6.471.216,00	1.231.000,00	3.466.619,00
Comune	Chioggia	44	2.945.490,93	=	5.072.240,73
TOTALE		87	9.416.706,93	1.231.000,00	8.538.859,73

TOTALE GENERALE	306	22.732.444,19	1.231.000,00

2. NUOVA RIPARTIZIONE DI ULTERIORE DISPONIBILITA' FINANZIARIA

A seguito del possibile utilizzo di ulteriori fondi statali per un ammontare complessivo di euro 116.228.083,84, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto in data 19 dicembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2012), ha provveduto, sulla base dei medesimi coefficienti, ad una nuova aggiuntiva ripartizione delle risorse da destinare alle linee di intervento di cui all'art. 1, lettere da b) ad e) del Piano di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, per le finalità di cui all'articolo 4 del Piano stesso.

Con detta ripartizione, alla Regione Veneto spetta l'importo di euro 6.991.932,84 (6,0157% dell'intero importo stanziato).

Con successiva circolare attuativa prot. n. 4223 in data 17.04.2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sancito l'opportunità che le regioni adottino prioritariamente le seguenti modalità procedurali ai fini della formulazione della proposta di ulteriore programma di intervento:

a) scorrimento delle graduatorie delle proposte già presentate e ritenute idonee, sulla base delle procedure di evidenza pubblica attivate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009 per l'utilizzo delle risorse di cui al menzionato decreto 8 marzo 2010, effettuando una puntuale verifica in ordine alla attualità della fattibilità tecnico-amministrativa e finanziaria delle proposte stesse;
b) riapertura dei termini previsti dai bandi regionali, già emanati ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del Piano nazionale medesimo, in assenza di proposte di cui alla precedente lettera a).

3. PROGRAMMA COORDINATO DI INTERVENTO

Tenuto conto delle indicazioni impartite dal Ministero con la citata circolare prot. n. 4223/2012 si utilizza l'ulteriore importo assegnato (€ 6.991.932,84) come segue:

3.1. linea di intervento b) - incremento del patrimonio di e.r.p. con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo: Per questa linea di intervento viene destinato l'importo di euro 4.733.320,28 in favore degli interventi realizzati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale – ATER del Veneto, collocati nell'elenco approvato con deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2010, n. 936, modificato con successivo atto 29 giugno 2010, n. 1723 ed aggiornato con il provvedimento di approvazione del presente documento.

In tale contesto ed effettuata una verifica in ordine alla fattibilità degli interventi, l'importo statale di euro 4.733.302,28 viene destinato per la realizzazione degli interventi di seguito evidenziati:

ATER	COMUNE INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	All. (N.)	COSTO TOTALE (€)	FIN.TO STATALE (€)	FIN.TO REGIONALE (€)
BELLUNO	Belluno	N.C.	9	1.600.000,00	800.000,00	--
PADOVA	Maserà	N.C.	9	1.390.000,00	700.000,00	--
TREVISO	Treviso	N.C.	20	2.842.000,00	1.100.000,00	--
VERONA	San Martino B.A.	ACQ.	10	2.000.000,00	1.033.320,28	--
VICENZA	Valdagno	N.C.	36	4.502.514,00	1.100.000,00	*1.456.000,00
TOTALE			84	12.334.514,00	4.733.320,28	1.456.000,00

*: finanziamento assentito con deliberazione della Giunta Regionale 23.03.2010, n. 936.

3.2. linea di intervento d) - agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio della esigenza abitativa: per questa linea di intervento viene destinato l'importo di euro 2.258.612,56 in favore delle Cooperative Edilizie, per la realizzazione o il recupero di alloggi da destinare alla locazione a canone "sostenibile" (art. 2, comma 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministeri della Solidarietà Sociale, delle Politiche per la Famiglia e per le Politiche Giovanili e le attività Sportive in data 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008), per un periodo non inferiore a 25 anni.
Tale importo è ripartito tra gli operatori già parzialmente finanziati nell'ambito del precedente Programma coordinato di intervento e collocati in posizione utile nella graduatoria approvata dalla Giunta Regionale 14 dicembre2010, n. 3170, modificata con successiva D.G.R. 29 marzo 2011, n. 357, come segue:

COOPERATIVA	COMUNE INTERVENTO	ALL. (N.)	COSTO TOTALE (€)	FINANZIAMENTO STATALE (€)	NOTE
C.V.I.E.	Schio (Vi)	6	2.419.826,38	373.967.88	(A)
Raggio Verde Uomo e Ambiente	Schio (Vi)	14	6.200.000,00	1.130.786,80	(B)
C.E.R.V.	Padova	13	4.982.376,13	753.857,88	(C)
TOTALE		33	13.602.202,51	2.258.612,56	

(A): intervento di complessivi n. 10 alloggi, parzialmente finanziato nel precedente Programma coordinato di intervento (€ 241.032,12) per la realizzazione di n. 4 alloggi.

(B): intervento di complessivi n. 24 alloggi, parzialmente finanziato nel precedente Programma coordinato di intervento (€ 729.213,20) per la realizzazione di n. 10 alloggi.

(C): intervento di complessivi n. 21 alloggi, parzialmente finanziato nel precedente Programma coordinato di intervento (€ 486.142,12) per la realizzazione di n. 8 alloggi.

4. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COORDINATO DI INTERVENTO

Per l'attuazione del programma di cui al precedente punto 3., la individuazione dei termini concernenti la realizzazione degli interventi e quant'altro non previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle determinazioni contenute nel Programma coordinato di intervento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 28 settembre 2010, n. 2295, nonché alle ulteriori disposizioni che saranno convenute nell'Accordo di Programma Stato/Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1693 del 7 agosto 2012

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). "Interventi non ultimati", destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato (allegati "C" e "D", D.G.R. n. 1567 del 26.5.2009 - decreti dirigente Regionale Direzione edilizia abitativa 11.2.2010, n. ri 64 e 67 e 27.4.2010, n. ri 249, 252). Provvedimenti.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Si tratta della assunzione dell'impegno di spesa delle somme necessarie per finanziare parte delle graduatorie degli operatori ammessi al finanziamento nell'ambito del "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009" in favore degli interventi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con precedenti decreti del Dirigente Regionale della Direzione per l'Edilizia Abitativa in data 11.2.2010, n. ri 64 e 67, successivamente modificati con decreti dello stesso Dirigente in data 27.4.2010, n. ri 249 e 252, sono state approvate le graduatorie degli operatori - imprese di costruzioni e loro consorzi, cooperative di abitazione e loro consorzi, fondazioni ONLUS - da incaricare della realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato - "Interventi non ultimati", di cui ai bandi di concorso approvati con deliberazione di Giunta Regionale 26.5.2009, n. 1567, nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009.

In considerazione del carattere temporale del Programma in questione, che sviluppa in un triennio la propria complessiva disponibilità finanziaria e, per l'anno in corso, della necessità di procedere alla individuazione degli interventi e degli operatori rientranti in posizione utile nelle graduatorie approvate con i citati dd.d.e.a. n. 64/2010 e n. 67/2010, la Giunta Regionale, con deliberazione 29.6.2010, n. 1724, ha individuato le modalità necessarie per l'impegno delle somme disponibili, autorizzando il Dirigente Regionale della Direzione per l'Edilizia Abitativa a redigere ed approvare una graduatoria di merito, nell'ambito degli operatori assegnatari di finanziamenti, tenuto esclusivamente conto, a seguito di presentazione di preciso crono programma, della intervenuta o prevista data di ultimazione dei lavori attinenti le opere finanziate.

Ulteriormente, con la citata deliberazione, è stato disposto, di dare copertura alla risultante graduatoria di merito, per quanto riguarda l'anno 2010, per euro 10.899.557,44 (a fronte di una assegnazione finanziaria complessiva di euro 49.742.033,69) a valere sulle risorse disponibili nel cap. 101381 del bilancio di previsione di detto esercizio finanziario.

Sulla base della istruttoria svolta, a fronte delle dichiarazioni pervenute dagli operatori interessati, il Dirigente dell' Unità di Progetto Edilizia Abitativa con proprio decreto 2.11.2010, n. 43 ha approvato la graduatoria di merito ai sensi della citata D.G.R. n. 1724/2010.

Per quanto attiene all'aspetto operativo della iniziativa, la Giunta Regionale, con deliberazioni 26.5.2009, n. 1568 (modificata ed integrata con successivo atto 16.2.2010, n. 319) e 18.1.2011, n. 51 ha rispettivamente provveduto:

- ad approvare lo schema-tipo di convenzione, da sottoscrivere con gli Istituti bancari, per la concessione dei richiamati finanziamenti (contributi a fondo perduto, in conto interessi, su mutui contratti dagli operatori interessati);
- ad approvare l'Atto integrativo alla predetta convenzione, da sottoscrivere con i medesimi Istituti mutuanti.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge regionale 6.4.2012, n. 13 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" la quale dispone che a decorrere dalla entrata in vigore della stessa (10.4.2012) i contributi a fondo perduto in conto interessi per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell'ambito del "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-1009" sono convertiti in contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, la Giunta Regionale con propria deliberazione 7.5.2012, n. 798 ha provveduto alla approvazione:

- delle modalità operative e delle procedure per la erogazione dei contributi da seguire al fine di ottenere la concessione e la conseguente erogazione del contributo;
- dello schema tipo di convenzione da sottoscrivere con gli Istituti di credito per la concessione dei contributi;
- dello schema tipo di Attestazione comunale concernente il possesso, in capo agli acquirenti/assegnatari degli alloggi finanziati, dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa per usufruire delle agevolazioni finanziarie.

La Giunta Regionale, con proprie deliberazioni 14.12.2010 n. 3712, 6.7.2011, n. 975, 29.11.2011, n. 2034 e 29.12.2011, n. 2444 ha tra l'altro impegnato, rispettivamente la somma di 12.934.916,85 euro sul capitolo n. 101381 del bilancio di previsione 2010 e la somma di 13.010.442,56 euro sul capitolo n. 100628 del bilancio di previsione 2011 in favore dei soggetti beneficiari e degli interventi indicati negli allegati "A" parti integranti dei provvedimenti medesimi rientranti nelle posizioni utili delle graduatorie di merito, in attuazione a quanto disposto con la citata D.G.R. n. 1724/2010, di cui al predetto d.d.u.p.e.a. n. 42/2010.

Con il presente provvedimento si impegna sul capitolo n. 101381 del bilancio di previsione per il corrente anno la somma di 9.471.674,28 euro secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Consiglio Regionale n. 72 - prot. n. 12953, in favore dei soggetti beneficiari e gli interventi di cui all'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento.

Pertanto, tenuto conto dello sviluppo della predetta graduatoria di merito, si propone:

- di procedere all'impegno della somma di euro 9.471.674,28 sul capitolo 101381 del bilancio di previsione 2012 in favore degli operatori e degli interventi di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammessi al beneficio del finanziamento con dd.d.e.a. n. ri 64 e 67 del 11.2.2010, modificati ed integrati con successivi dd.d.e.a. n. ri 249 e 252 del 27.4.2010, per le somme a fianco di ciascuno indicate;
- di stabilire che la restante quota di finanziamento pari ad euro 14.325.000,00, cioè pari alla differenza tra quanto complessivamente assegnato (euro 49.742.033,69) e quanto impegnato con DD.R.G. n. 3172/2010 (euro 10.889.557,44), n. 975/2011 (euro

11.010.442,56), n. 2034/2011 (euro 2.000.000,00) e n. 2444/2011 (euro 2.045.359,41) nonché di quanto oggetto di impegno con il presente provvedimento (euro 9.471.674,28),sarà assegnato con apposito provvedimento di Giunta compatibilmente con la effettiva disponibilità di risorse presenti nei successivi esercizi finanziari.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le DD.G.R. 26.5.2009, n. 1567, 29.6.2010, n. 1724, 14.12.2010, n. 3172, 6.7.2011, n. 975, 29.11.2011, n. 2034 e 29.12.2011, n. 2444;

Visti i dd.d.e.a. 11.2.2010, n. ri 64 - 67 e 27.4.2010 n. ri 249 - 252;

Visto il d.d.u.p.e.a. 2.11.2010, n. 43;

delibera

1. di impegnare, a favore degli operatori e degli interventi indicati nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la spesa di euro 9.471.674,28 sul capitolo n. 101381 ad oggetto "Programma regionale dell'edilizia residenziale pubblica 2007/2009 (Delibera Consigliare del 28/10/2008, n. 72)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
2. di attestare che la correlata posta di entrata di cui al punto 1. è stata accertata e riscossa sul capitolo n. 5518/E "trasferimento di risorse per l'esercizio dei compiti e delle funzioni conferite alla Regione in materia di edilizia abitativa (art. 61, D. Lgs. 31.03.1998, n. 112)";
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
4. di stabilire che la restante quota di finanziamenti, come in premessa evidenziati, sarà assegnata con apposito provvedimento di Giunta, compatibilmente con la effettiva disponibilità di risorse presenti nei successivi esercizi finanziari;
5. di stabilire che la somma impegnata di cui al precedente punto 1., sarà erogata, secondo le procedure stabilite dai bandi di concorso approvati con D.G.R. 26.5.2009, n. 1567 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31.12.2014;
6. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1693 del 07 agosto 2012 pag. 1/2

PROGRAMMA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2007-2009
INTERVENTI DESTINSATI ALLA CESSIONE IN PROPRIETÁ A PREZZO CONVENZIONATO

"INTERVENTI NON ULTIMATI - dd.d.e.a. n.ri 64 e 67 dell'11.2.2010 e s.m.i.

IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 101381

Richiedente	Partita IVA	Intervento		Contributo Assegnato €	Impegno di Spesa €	Note
		Comune	Alloggi			
IMPRESE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI						
IMMOBILIARE S. SILVESTRO S.a.s.	01570690287	CAVARZERE	30	750.000,00	702.320,30	"A"
A.T.I. BELVEDERE S.p.a. / BLU COSTRUZIONI S.p.a.	01506000288	SELVAZZANO DENTRO	15	375.000,00	375.000,00	
A.T.I. APSVE / VALDADIGE COSTRUZIONI S.p.a., GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.a.	01239860230	VERONA	67	1.675.000,00	1.675.000,00	
SACCOMANI CAV. ATTILIO S.r.l.	02661360236	VERONA	24	589.443,01	589.443,01	
A.T.I. RECUPERO PASSALACQUA / COVECO ed AITECO COSTRUZIONI S.r.l.	01239860230	VERONA	150	3.750.000,00	3.750.000,00	
		TOTALE IMPRESE	286	7.139.443,01	7.091.763,31	

ALLEGATOA alla Dgr n. 1693 del 07 agosto 2012

Richiedente	Partita IVA	Intervento		Contributo Assegnato €	Impegno di Spesa €	Note
		Comune	Alloggi			
COOPERATIVE DI ABITAZIONE E E LORO CONSORZI, FONDAZIONI ONLUS						
S. MARTINO	00691920235	VERONA	20	625.000,00	177.320,29	"B"
LA TREVISANA	00693390262	TREVIGNANO	12	300.000,00	300.000,00	
DEL SASSO	003219820234	VERONA	14	227.590,68	227.590,68	
CO.I.P.E.S.	01460900275	VENEZIA-CATENE	12	300.000,00	300.000,00	
CO.I.P.E.S.	01460900275	VENEZIA-CHIRIGNAGO	38	950.000,00	950.000,00	
L'OPERATORE	01342250246	BASSANO DEL GRAPPA	17	425.000,00	425.000,00	
	TOTALE COOPERATIVE		113	2.827.590,68	2.379.910,97	

Note:

"A": parzialmente impegnato (47.679,70 euro) con precedenti provvedimenti;

"B": parzialmente impegnato (447.679,71 euro) con precedenti provvedimenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1694 del 7 agosto 2012

Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Esercizio 2010. Autorizzazione variante al progetto preliminare per la costruzione dell'impianto sportivo denominato "Accademia del rugby" di proprietà del Comune di Mogliano. L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, art. 28. Azioni di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'autorizzazione ad introdurre alcune modifiche al progetto preliminare, riguardanti essenzialmente le dimensioni dei campi da gioco, resesi necessarie a seguito delle indicazioni fornite dalla Federazione Italiana Rugby.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche norme, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di impiantistica sportiva.

Con D.G.R. n. 566 del 2/03/2009, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 7 della L.R. 27/2003, è stato assegnato al Comune di Mogliano Veneto (TV) ai sensi della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, art. 28, un contributo in conto capitale di Euro 1.500.000,00, su una somma per lavori ritenuta ammissibile di Euro 2.647.900,00, per la realizzazione, presso gli impianti sportivi di via Colelli - stadio "Maurizio Quaggia", del complesso denominato "Accademia del rugby" costituito da spogliatoi, copertura tribuna esistente, foresteria atleti, campi di allenamento, relativi impianti ed opere di completamento.

Con D.G.R. n. 1142 del 26/07/2011 è stata ridestinata al Comune di Mogliano Veneto, nella misura ridotta ad € 1.000.000,00, quota parte del contributo di € 1.500.000,00 già assegnato al medesimo Comune con DGR n. 566 del 2/03/2010 ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.R. 27/2003, per l'intervento di realizzazione parziale del predetto complesso sportivo, del costo complessivo di € 1.000.000,00.

L'intervento parziale si concretizza nella realizzazione di un campo regolamentare da rugby (m. 64 x 108) presso lo stadio "Maurizio Quaggia" in via Colelli con adeguamento impianto di illuminazione esistente, nonché di un campo polifunzionale di allenamento di dimensioni ridotte (m. 37 x 67) con relativo nuovo impianto di illuminazione e gruppo spogliatoi in moduli prefabbricati presso gli impianti sportivi di via Ca' Marchesi.

Il progetto esecutivo non è ancora stato predisposto, né i lavori non sono ancora stati appaltati.

Ora con nota in data 27/06/2012 prot. n. 17012 il Comune di Mogliano Veneto ha trasmesso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale, un nuovo progetto preliminare datato 18/06/2012 relativamente all'intervento in oggetto, in variante al precedente datato marzo 2011.

Diversamente da quanto previsto con D.G.R. n. 566 del 2/03/2009 e con D.G.R. n. 1142 del 26/07/2011, il nuovo progetto consiste, nella realizzazione di un campo di allenamento (m. 60 x 100) per il rugby presso lo stadio "Maurizio Quaggia" in via Colelli con adeguamento impianto di illuminazione esistente, nonché di un ulteriore campo di allenamento (m. 70 x 110) presso gli impianti sportivi di via Ca' Marchesi, restando pertanto escluso il gruppo spogliatoi in moduli prefabbricati presso gli impianti sportivi di via Ca' Marchesi.

Il nuovo progetto preliminare è stato approvato dal Comune con deliberazione di Giunta n. 139 del 27/06/2012.

Va peraltro osservato che:

- la redazione del nuovo progetto preliminare è stata determinata dall'esigenza di adeguare le opere da eseguire alle indicazioni tecniche proposte dalla Federazione Italiana Rugby.
- l'esecuzione delle nuove e diverse opere risulta coerente con la tipologia di intervento ammessa a contributo, ancorché la somma disponibile per la realizzazione di due campi di maggiori dimensioni non permette al momento la costruzione del blocco spogliatoi.
- il corretto utilizzo dei nuovi impianti per il rugby verrà comunque garantito dalla disponibilità degli esistenti ed attigui spogliatoi al servizio degli esistenti impianti per il calcio in via Ca' Marchesi e per il rugby in via Colelli.

La richiesta risulta pertanto condivisibile, tenuto conto che verrebbero in ogni caso garantite le finalità perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale, ferme restanti ovviamente la spesa minima da rendicontare pari ad € 1.000.000,00 ed i termini temporali di presentazione alla Regione della relativa documentazione corrispondenti al 02/03/2015.

Dovrà essere conseguentemente adeguato l'accordo di programma sottoscritto dalla Regione e dal Comune in data 08/11/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4°, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 07/11/2003, n. 27, art. 53, comma 7, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 03/02/2006, n. 2, art. 28;

Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 566 del 2/03/2009 e n. 1142 del 26/07/2011;

delibera

1. di autorizzare le modifiche alle condizioni poste alla base del contributo assegnato al Comune di Mogliano Veneto (VE) con DD.G.R. n. 566 del 2/03/2009 e n. 1142 del 26/07/2011 ai sensi della L.R. 3/02/2006, n. 2, art. 28, comportante la parziale variazione nella tipologia di opere da eseguire, come evidenziato nelle premesse;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione del nuovo accordo di programma;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1695 del 7 agosto 2012

Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali (LR 13/1999 e art. 25 LR 35/2001). DGR 3955/2009. Nuova proroga per avvio esecuzione dell'opera "Intervento di restauro e ristrutturazione del teatro Zago", soggetto attuatore il Comune di Loreo (RO).

[Programmazione]

Note per la trasparenza:

Concessione di nuova proroga per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori dell'opera "Intervento di restauro e ristrutturazione del teatro Zago", su richiesta del Comune di Loreo, soggetto attuatore.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 3955 del 22/12/2009 (programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex DGR n. 1598/2009), la Giunta Regionale ha assegnato, a favore del Comune di Loreo, un contributo di € 1.083.500,00 per la realizzazione dell'opera "Intervento di restauro e ristrutturazione del teatro Zago", su un costo complessivo dell'intervento di € 1.300.000,00. Il Comune di Loreo si è impegnato al cofinanziamento per la rimanente quota, pari ad € 216.500,00.

Con nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 34856/40.01 del 21/01/2010, è stata demandata alla Direzione regionale Lavori Pubblici la responsabilità degli atti di amministrazione attiva di gestione del finanziamento, previa sottoscrizione di un disciplinare con il soggetto attuatore dell'opera, che ne stabilisca le modalità attuative. Il disciplinare è stato sottoscritto da Regione Veneto e Comune di Loreo in data 29/3/2011.

La DGR 3955/2009 prevedeva che per gli interventi finanziati fossero avviate le gare o le procedure di aggiudicazione dei lavori entro due anni dall'assegnazione del contributo, pena la decadenza d'ufficio dal finanziamento regionale.

L'acquisizione da parte del Comune di Loreo della proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento ha comportato dei ritardi nel relativo iter di attuazione, essendosi resa necessaria un'integrazione documentale, in sede di progettazione esecutiva, con perizia di stima asseverata dell'immobile. A fronte di tali ritardi il Comune, in data 12/12/2011, ha richiesto una proroga di sei mesi del termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori.

La richiesta, anche a seguito di parere favorevole espresso con nota del 26/01/2012 dalla Direzione Lavori Pubblici, struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'intervento, è stata accolta e, con deliberazione n. 187 del 7/02/2012, la Giunta Regionale ha prorogato il termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori al 30/6/2012.

L'immobile è stato definitivamente acquisito dal Comune in data 12/5/2012.

A seguito di tale acquisizione lo stesso immobile, la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni fa, rientra ora nella classificazione di beni culturali di proprietà pubblica di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e, di conseguenza, deve essere sottoposto alla verifica dell'interesse culturale, da parte dei competenti organi del Ministero, di cui al successivo art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, il cui procedimento, ai termini del comma 10 dello stesso articolo, si dovrà concludere entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di verifica, tuttora in corso di predisposizione da parte del Comune di Loreo.

Inoltre, nel caso in cui il procedimento di verifica di interesse culturale si concluda positivamente, è prevista anche la necessaria acquisizione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza, ai sensi degli art. 21 e ss. Del D.Lgs. n. 42/2004, il cui procedimento si prevede debba andare a conclusione entro centoventi giorni dalla ricezione, da parte della stessa Soprintendenza, della relativa richiesta.

Per questi motivi, il Comune di Loreo con nota prot. n. 4440 del 19/6/2012, ha formulato una ulteriore istanza di proroga, chiedendo lo slittamento di 10 mesi del termine per l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori e, conseguentemente, di tutte le altre successive tempistiche scadenzate nel cronoprogramma di cui all'art. 3 del succitato disciplinare per l'attuazione dell'intervento, sottoscritto in data 29/3/2011.

La Direzione regionale Lavori Pubblici, con nota prot. n. 344083 del 25/7/2012, ha dato il proprio nulla osta in merito alla nuova istanza del Comune, evidenziando tuttavia la necessità che la rendicontazione finale dell'intervento debba essere prodotta entro il termine di cinque anni dall'assegnazione del contributo regionale, come previsto dall'art. 54 c.6 della L.R. 27/2003.

In ragione di ciò, valutate sostenibili le motivazioni, si ritiene di accogliere la richiesta del Comune di Loreo concedendo una ulteriore proroga di 10 mesi del termine per l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori dell'opera "Intervento di restauro e ristrutturazione del teatro Zago", termine ora fissato nel 30/4/2013.

Si ritengono altresì dilazionate le scadenze intermedie strettamente correlate al prorogato avvio dell'intervento, mantenendo tuttavia fermo il termine per la rendicontazione finale dell'intervento, che, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, dovrà essere presentata entro cinque anni dal provvedimento di assegnazione del contributo regionale, vale a dire entro il 22/12/2014.

Si demanda al Dirigente regionale della Direzione Lavori Pubblici l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità

con la vigente legislazione statale e regionale;
Viste la L.R. n. 13/1999 e la L.R. n. 35/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L.R. n. 27/2003 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;
Viste la D.G.R. n. 1598 del 26/5/2009 e la D.G.R n. 3955 del 22/12/2009;
Vista la D.G.R. n. 187 del 7/02/2012;
Considerate le motivazioni esposte in premessa dal relatore;

delibera

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere al Comune di Loreo una nuova proroga del termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori dell'opera "Intervento di restauro e ristrutturazione del teatro Zago", termine stabilito con DGR n. 3955/2009 e già prorogato con DGR n. 187/2012, fissando la nuova scadenza al 30/4/2013, fermo restando che l'intervento dovrà essere concluso e rendicontato alla Regione entro il termine di cinque anni dal provvedimento di assegnazione del contributo regionale, vale a dire entro il 22/12/2014;
3. di demandare al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti al presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1696 del 7 agosto 2012

"Impianti Astico Srl". Rinuncia autorizzazione unica rilasciata con DGR n. 1037/2012 per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas e di un impianto di trattamento del digestato per l'abbattimento dell'azoto con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 1033 kW da realizzarsi in Comune di Thiene (VI) (D.Lgs 387/2003 - D.Lgs 152/2006).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Rinuncia della ditta "Impianti Astico Srl" alla autorizzazione unica rilasciata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1037/2012.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1037 del 5 giugno 2012 ha rilasciato alla società "Impianti Astico Srl", con sede legale in via San Giovanni Bosco, n. 77/b in comune di Thiene (VI), l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e di un impianto di trattamento del digestato per l'abbattimento dell'azoto con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 1.033 kW da realizzarsi in comune di Thiene in via Santo.

Successivamente con deliberazione n. 1138 del 12 giugno 2012 la Giunta ha sospeso per 30 giorni l'efficacia e l'esecutività del citato provvedimento n. 1037/2012, per la definizione di un accordo tra il comune di Thiene e la ditta "Impianti Astico Srl", accogliendo così la richiesta del comune medesimo "di interrompere l'iter autorizzativo" - giusta nota del 9.05.2012.

In conformità di quanto disposto dal citato provvedimento di sospensione, entro il termine concesso all'Amministrazione comunale è intervenuta in data 05.07.2012 al protocollo della Giunta Regionale, la richiesta, a firma congiunta della Città di Thiene e della Ditta in parola di "archiviazione dell'attuale progetto" inerente l'impianto in località "Santo" di Thiene perché "non in sintonia con le esigenze del territorio".

In seguito la società "Impianti Astico Srl", in data 30.07.2012 ha presentato formale rinuncia all'autorizzazione unica rilasciata con DGR n. 1037/2012 per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da realizzarsi in Comune di Thiene - località "Santo".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs 387/2003;

Vista la DGR n. 1037 del 5.06.2012;

Vista la DGR n. 1138 del 12.06.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di prendere atto dell'accordo tra il Comune di Thiene e la società "Impianti Astico Srl" inerente l'archiviazione del progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas e di un impianto di trattamento del digestato per l'abbattimento dell'azoto con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 1033 kW, in località "Santo" di Thiene in quanto non in sintonia con le esigenze del territorio;
4. prendere atto della formale rinuncia dell'autorizzazione unica rilasciata con Dgr n. 1037/2012 per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas e di un impianto di trattamento del digestato per l'abbattimento dell'azoto con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 1033 kW da realizzarsi in Comune di Thiene (VI) presentata in data 30.072012 dalla ditta "Impianti Astico Srl" con sede legale in via San Giovanni Bosco, n. 77/b in Comune di Thiene (VI);
5. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Impianti Astico Srl., al Comune di Thiene, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1697 del 7 agosto 2012

Realizzazione di reti di teleriscaldamento mediante contratti di partenariato pubblico-privato in attuazione dell'avviso pubblico di cui alla DGR n. 690 del 24.5.2011 - POR FESR CRO 2007-2013 Asse 2 "Energia" azione 2.1.2 "interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici" Cod. azione SMUPR 2A212.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

La deliberazione è diretta ai beneficiari dei finanziamenti per reti di teleriscaldamento di cui alla DGR n. 690 del 24.5.2011 che intendono avvalersi di contratti di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di tali interventi; la deliberazione intende porre in evidenza le condizioni poste dalla DGR n. 690 del 24.05.2011 che devono essere soddisfatte ed, inoltre, fornisce delle istruzioni con riferimento all'applicazione di tali contratti nel caso di specie.

L'assessore Massimo Giorgetti di concerto con l'assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il Programma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR, obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4247 del 7.09.2007, dedica l'Asse prioritario 2 interamente all'energia. In conformità alla priorità individuata dall'art. 5.2.c del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, attraverso la Linea d'intervento 2.1 "Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica", si sviluppano tre azioni dirette, da un lato, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, all'efficienza e al risparmio energetico.

In particolare l'Azione 2.1.2 è finalizzata ad incentivare investimenti diretti, oltre al miglioramento energetico degli edifici pubblici esistenti, anche alla realizzazione di reti di teleriscaldamento.

In attuazione di tale azione con DGR n. 919 del 23 marzo 2010 è stato approvato un avviso pubblico per il finanziamento di reti di teleriscaldamento. Trattandosi di un regime di aiuti di Stato si è provveduto a notificare la deliberazione alla Commissione Europea; tale procedura si è conclusa con decisione della stessa Commissione C(2011)1619 assunta in data 9.3.2011 con la quale l'aiuto è stato considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dell'art. 61, paragrafo 3, lett. c) dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

La Giunta Regionale ha definitivamente approvato, con deliberazione n. 690 del 24 maggio 2011, l'Avviso pubblico per il finanziamento di reti di teleriscaldamento.

Soggetti beneficiari dell'azione 2.1.2 sono enti pubblici territoriali, organismi di diritto pubblico soggetti alla "influenza dominante" di enti pubblici territoriali, di cui all'art. 3 comma 26 del D.Lgs. 163/2006 e ssmmii., imprese pubbliche nella forma di società a prevalente partecipazione pubblica soggette all'influenza dominante di enti pubblici territoriali, di cui all'art. 3 comma 28 del D.Lgs. 163/2006 e ssmmii., associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

Con Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Energia n. 4 del 17 aprile 2012 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse a contributo recante gli estremi dei beneficiari.

L'avviso pubblico, approvato con la citata deliberazione n. 690 del 2011, prevede al paragrafo 13.4, conformemente all'art. 78, paragrafo 1 del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio Europeo, che le spese devono essere effettivamente sostenute dal beneficiario, ossia dimostrate da formali documenti fiscali, intestati al beneficiario, regolarmente quietanzati. Inoltre, l'art. 5.1 del richiamato avviso pubblico statuisce che il proponente deve rendicontare la spesa sostenuta e avere la proprietà della rete, ciò in conformità all'art. 57 del citato Regolamento CE n. 1083/2006.

L'art. 10 del richiamato avviso pubblico prevede che l'ammontare del contributo, determinato secondo il metodo dei sovraccosti di investimento al netto del costi e ricavi operativi, come esposto nelle Linee Guida, allegate alla citata deliberazione, è concesso unicamente con riferimento alle spese di investimento contenute nel quadro economico dell'opera presentato con la domanda di finanziamento di cui alla deliberazione n. 690 del 2011 e, in fase di successiva rendicontazione, il contributo medesimo può essere rideterminato in diminuzione in relazione all'entità delle spese rendicontate, qualora le medesime siano inferiori alle spese di investimento contenute nel quadro economico dell'opera ammessa a finanziamento.

Le richiamate Linee Guida, alla sezione 3, prevedono che i beneficiari, intesi quali soggetti proponenti, al fine di selezionare il soggetto attuatore possono utilizzare, nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, gli strumenti dell'appalto, della concessione, della finanza di progetto, delle società miste, questi ultimi contratti, a differenza degli appalti, riconducibili alla categoria generale dei contratti di partenariato pubblico-privato.

Ai sensi dell'art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici per contratti di partenariato pubblico privato si intendono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.

Come si evince dal documento dell'European PPP Expertise Centre (EPEC) "Using EU Funds in PPPs - explaining the how and starting the discussion on the future" del maggio 2011, in un partenariato pubblico privato solo il soggetto pubblico può essere l'"iniziatore" e, quindi, il beneficiario. È l'entità pubblica che deve firmare la domanda di sovvenzione e che, in definitiva, riceverà il finanziamento a fronte della giustificazione delle spese.

La contabilizzazione on balance dell'investimento realizzato è di per sé compatibile con la Decisione Eurostat del 11.2.2004 che utilizza il criterio dei "rischi e benefici" per determinare se l'opera deve essere contabilizzata on-off balance; infatti la

finalità che si propone di conseguire tale decisione è che non venga contabilizzato un investimento privo dei rischi tipici dei contratti di partenariato pubblico privato innanzi richiamati.

Come espresso dalla Commissione Europea nella Comunicazione C (2009) 615 del 19.11.2009, "Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato", i partenariati pubblico-privato (PPP) possono offrire modi efficaci per realizzare progetti infrastrutturali, fornire servizi pubblici e, in senso più ampio, portare innovazione nell'ambito degli sforzi per stimolare la ripresa. Allo stesso tempo, i PPP sono anche strumenti interessanti per lo sviluppo strutturale a lungo termine di infrastrutture e servizi perché riuniscono i vantaggi del settore privato e di quello pubblico.

La realizzazione di opere pubbliche o l'espletamento di servizi con l'apporto di capitali privati attraverso i contratti di partenariato pubblico privato è indispensabile, sia perché consente di non incidere sulla spesa pubblica, almeno in modo non prevalente, sia perché si avvale del know-how dei privati e trasferisce sui medesimi i rischi connessi alla realizzazione e gestione delle opere e dei servizi tramite un rapporto concessorio. È necessario assicurare il trasferimento di una certa quantità di rischi all'operatore privato, che non deve rappresentare un mero partner finanziario, ma anche e soprattutto il soggetto in grado di fornire un supporto tecnico organizzativo per il raggiungimento delle finalità pubbliche.

Questa tipologia di contratti si caratterizza a differenza del contratto di appalto, nel quale vi è unicamente il rischio imprenditoriale derivante dalla errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo che si percepirà con l'esecuzione dell'opera, per unire al rischio di costruzione (che copre eventi quali il ritardo nei tempi di consegna, un aumento dei costi, il non rispetto degli standard di progetto, inconvenienti di tipo tecnico nell'opera), quello di disponibilità (legato alla capacità da parte del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite sia per volume che per standard di qualità) e/o quello di domanda (dato dalla variabilità della domanda non dipendente dalla qualità del servizio prestato dal concessionario).

La concessione differisce dall'appalto in quanto nella prima la controprestazione è costituita dal diritto di gestire l'opera eventualmente accompagnato da un prezzo riconosciuto dal concedente.

Alla controprestazione, data dal diritto di gestire l'opera, può aggiungersi anche il riconoscimento di un prezzo, qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, ovvero qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile d'impresa.

Come si evince dalla Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario (2000/C 121/02), il diritto di gestione implica anche il trasferimento della responsabilità di gestione. Qualora al diritto di gestione si accompagni un prezzo, ciò non conduce necessariamente alla modifica della natura del contratto, se il prezzo copre solo una parte del costo dell'opera e della sua gestione.

Il regime di aiuti di Stato, come innanzi espresso, approvato con decisione della Commissione Europea, prevede che il contributo sia determinato nella misura del 50 per cento della sommatoria dei sovraccosti d'investimento dell'impianto aumentati dei costi operativi diminuiti dei ricavi operativi nonché dei costi complessivi dell'investimento nella rete. Agli aiuti di Stato non trova applicazione l'art. 55 del Reg. CE 1083/2006, secondo il quale la spesa ammissibile non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico (cosiddetto deficit di finanziamento). Pertanto, mentre per i cosiddetti "grandi progetti", come individuati dall'art. 39 del Regolamento CE n. 1083/2006, è condizione necessaria affinchè il progetto sia finanziabile dai Fondi strutturali che il valore attuale netto finanziario senza il contributo dei Fondi sia negativo, invece, come precisato nel Documento di lavoro n. 4 della Commissione Europea sugli "Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici" per il periodo di programmazione 2007-2013, i progetti in argomento, che non appartengono comunque alla categoria dei "grandi progetti", non devono soddisfare la condizione innanzi riportata, in quanto sottoposti alle specifiche norme sugli aiuti di stato.

In ogni caso documento centrale di analisi dell'efficacia, efficienza ed economicità di un progetto, sin dalla redazione dello studio di fattibilità e per tutta la durata del rapporto concessorio, oltre che nella fase di scelta del partner privato, è il piano economico-finanziario dell'investimento da realizzare e della connessa gestione.

Tenuto conto di quanto innanzi espresso, della circostanza che nel caso di specie si tratta di un regime di aiuti di Stato, si ritiene opportuno di proporre all'approvazione della Giunta Regionale, confermando le modalità e le condizioni previste nell'avviso pubblico approvato con DGR n. 690 del 24.5.2011, le Linee Guida (Allegato A) per la realizzazione di reti di teleriscaldamento mediante contratti di partenariato pubblico - privato, rappresentando che in una gara per l'affidamento di un tale contratto risulta come elemento indefettibile dell'offerta il piano economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, documento la cui corretta redazione condiziona tutta la durata del rapporto contrattuale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visti il Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006;

Visto il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006;

Visto il POR 2007 - 2013, parte FESR, obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 7.09.2007;

Visti i Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008 ss.mm.ii;
Vista la DGR n. 919 del 23 marzo 2010;
Vista la decisione della Commissione Europea C(2011)1619 del 9.3.2011;
Visto l'avviso pubblico approvato con DGR n. 690 del 24 maggio 2011
Visto il decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Energia n. 4 del 17 aprile 2012

delibera

1. di dare atto, per i motivi espressi in premessa, che nella realizzazione delle reti di teleriscaldamento mediante contratti di partenariato pubblico-privato, in attuazione dell'avviso pubblico di cui alla DGR n. 690 del 24.5.2011 - POR FESR CRO 2007-2013 Asse 2 "Energia" azione 2.1.2 "interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici" devono essere osservate le condizioni, in conformità all'avviso pubblico approvato con la citata deliberazione, di seguito precisate:

a) il proponente deve avere la proprietà della rete e rendicontare la spesa sostenuta;
b) le spese devono essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, ossia dimostrate da formali documenti fiscali regolarmente quietanzati;
c) la documentazione di spesa deve essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;
d) il contributo, determinato secondo il metodo dei sovraccosti di investimento al netto dei costi e dei ricavi operativi, è concesso unicamente con riferimento alle spese di investimento contenute nel quadro economico dell'opera presentato con la domanda di finanziamento di cui alla deliberazione n. 690 del 2011 e, in fase di successiva rendicontazione, il contributo medesimo può essere rideterminato in diminuzione in relazione all'entità delle spese rendicontate, qualora le medesime siano inferiori alle spese di investimento contenute nel quadro economico dell'opera ammessa a finanziamento;
e) il contributo spettante non può essere rideterminato in aumento, né all'atto della concessione, né nella fase di rendicontazione, così come la misura complessiva delle spese d'investimento risultanti dal quadro economico dell'opera ammessa a finanziamento;

2. di approvare le linee guida (Allegato A) per la realizzazione di reti di teleriscaldamento mediante contratti di partenariato pubblico privato in attuazione della DGR n. 690 del 24.5.2011, che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1697 del 07 agosto 2012 pag. 1/3

UNIONE EUROPEA

REGIONE DEL VENETO

POR VENETO FESR 2007-2013

Programma Operativo Regionale – POR 2007–2013– Parte FESR
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Asse Prioritario 2. Linea di intervento 2.1
Azione 2.1.2. Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani:
teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici

LINEE GUIDA

per la realizzazione di reti di teleriscaldamento mediante contratti di partenariato pubblico privato

L'avviso pubblico, approvato con DGR n. 690 del 24.5.2011, prevede che le reti di teleriscaldamento, oggetto di finanziamento, possano essere realizzate anche mediante contratti di partenariato pubblico-privato.

La Comunità Europea si è espressa a favore dell'utilizzo di tali forme contrattuali, sempre nel rispetto comunque dei principi comunitari volti alla tutela della concorrenza. L'utilizzo di tali contratti richiede, pertanto, nella scelta del partner privato l'applicazione, in particolare, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

§1. PROCEDURA DI GARA – CRITERI DI VALUTAZIONE

Nell'affidamento di un contratto di partenariato pubblico –privato, considerata come data l'entità dell'intervento pubblico, sempre da esplicitare nel bando di gara, l'esame delle singole offerte va effettuato, in particolare sulla base del valore economico finanziario del piano. Nella predisposizione del bando di gara e nella valutazione del piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione possono essere di supporto i documenti redatti dalla Commissione Europea – Direzione Generale Politica Regionale denominati "Guide to cost benefit analysis of investment projects - Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession" 2008 e "Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi – benefici" nel periodo di programmazione 2007-2013.

I criteri di valutazione del bando di gara vanno individuati con riferimento al progetto specifico e alle condizioni contrattuali in modo da ottenere il miglior risultato possibile in termini di "value for money". Fra i criteri possono essere tra gli altri presi in considerazione i seguenti:

- livello tariffario più basso applicato agli utenti;
- durata minore del contratto di partenariato pubblico privato;
- migliore prestazione promessa, espressa in termini di indicatori-obiettivo essenziali annui;
- livello più elevato di pagamenti a favore del partner pubblico[1].

[1] EPEC, "Una guida ai PPP, Manuale di buone prassi", maggio 2011, pag. 29/109, § 2.2.4 "Individuazione dei criteri di valutazione delle offerte"; AVCP, determinazione 26.10.2011, n. 6, "linee guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici", § 4.2.1: l'amministrazione concedente può richiedere anche al concessionario:un corrispettivo per l'uso degli spazi pubblici dove verranno installati gli impianti.

Il criterio della migliore prestazione promessa può concretizzarsi prevedendo che la formulazione dell'offerta contenga anche una carta servizi migliorativa rispetto agli standard minimi di servizio previsti dal bando di gara.

Particolare attenzione può essere riservata anche nei confronti dei criteri relativi al livello tariffario e alla durata della concessione.

§ 2. GESTIONE DEL RAPPORTO

Mentre i documenti comunitari e, in particolare, la normativa nazionale trattano in modo particolare la procedura di scelta del contraente, non altrettanto si può dire con riferimento al rapporto contrattuale che ne deriva, in particolare con riferimento al piano economico finanziario e alla eventuale revisione della convenzione nella fase di esecuzione del rapporto concessorio. In tutti questi casi l'amministrazione è chiamata ad una sorta di rapporto di collaborazione con il concessionario nel nome dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della relativa gestione.

L'importanza della gestione si riflette sul peso strategico attribuito al documento che più di ogni altro riflette l'analisi dei flussi di cassa di una specifica iniziativa: il piano economico finanziario. E' il piano, infatti, che consente di conoscere le prospettive reddituali attese dalla gestione dell'opera e che deve comprovare la sostenibilità finanziaria dell'operazione, in ultima analisi, l'equilibrio economico finanziario della gestione per tutto l'arco temporale prescelto. Il piano economico finanziario si basa su dati previsionali che nella fase di gestione possono subire mutamenti rispetto a quelli stimati. Per questi motivi è necessario prevedere meccanismi di controllo (vedasi successivo paragrafo) circa gli effettivi livelli di redditività generati nel corso della gestione della infrastruttura.

La centralità del piano economico finanziario degli investimenti del concessionario con riferimento a tutti gli elementi del rapporto concessorio è confermata anche dalla disciplina sulla durata del contratto e alla gestione delle eventuali sopravvenienze. In questa prospettiva il Codice dei contratti pubblici precisa che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione devono essere richiamati nelle premesse del contratto di concessione e costituiscono parte integrante dello stesso, con ciò attribuendo ad essi natura e valore di vera e propria pattuizione contrattuale.

Nel caso in cui i livelli di redditività raggiunti nel corso della gestione rappresentino valori superiori a quelli previsti nel piano economico-finanziario presentato in sede di gara, va contemplato un meccanismo negoziale che preveda la ripartizione tra l'ente concedente e gli utenti del servizio degli eventuali benefici ottenuti superiori a quelli stimati, come ad esempio una riduzione della durata della concessione e/o una riduzione delle tariffe praticate agli utenti.

Similmente le variazioni dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione apportate dalla stazione appaltante, nonché le norme legislative o regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione (factum principis), quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, anche mediante la proroga della durata della concessione.

Occorre, peraltro, escludere un obbligo generale di conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, per cui ad ogni variazione dell'equilibrio originario segua l'obbligo di revisione contrattuale, in quanto, in caso contrario, il contratto non potrebbe più essere qualificato come concessione. Il partner privato non può, pertanto, chiedere di rinegoziare le condizioni contrattuali, allorchè attraversi una fase di difficoltà finanziaria per fattori estranei a comportamenti della Pubblica Amministrazione né può chiedere alla stazione appaltante di assumere scelte o decisioni che non scaturiscano direttamente dall'adempimento degli obblighi contrattuali, ciò altrimenti in violazione delle regole sulla tutela della concorrenza.

L'amministrazione è chiamata a confrontarsi con un duplice ordine di esigenze. Da un lato, quelle connesse a garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione, come condizione essenziale per il mantenimento del sinallagma contrattuale. Dall'altro, quelle dirette a garantire un efficace impiego dei fondi pubblici, in linea con i principi che governano l'azione amministrativa, favorendo il miglioramento della qualità del servizio erogato e delle tariffe praticate agli utenti e nel contempo perseguendo la tutela della concorrenza con la riduzione della durata del contratto

compatibilmente con l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario. In tal senso al verificarsi di uno scostamento nell'equilibrio economico-finanziario va, pertanto, previsto contrattualmente un meccanismo di riequilibrio del piano basato, ad esempio, su un parametro quale il margine operativo lordo (MOL) preventivamente individuato nel suo valore di equilibrio e costantemente monitorato nel corso del rapporto concessorio.

§ 3. ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In tal senso risulta essenziale l'attività di controllo. I contratti di partenariato pubblico privato sono contratti a prestazioni sinallagmatiche, ma a differenza dal contratto di compravendita, l'esigenza di equilibrio dei valori di scambio non si esaurisce nell'istante della stipula, ma deve permanere per tutta la durata concessoria. L'effettività delle clausole che riportano ad equità i contratti di partenariato dipendono dal fatto che la stazione appaltante sia in condizione di monitorare e verificare l'andamento dei flussi di cassa del partner privato. Per consentire l'esercizio di tale potere-dovere da parte della Pubblica Amministrazione è necessario che siano inserite nel contratto clausole pregnanti di controllo di gestione per rendere effettivo l'equilibrio nel tempo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1698 del 7 agosto 2012

Costituzione di un Gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di vitivinicoltura sostenibile.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento costituisce un Gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti al fine di predisporre un protocollo di autodisciplina nel settore vitivinicolo, specifico per denominazione e area geografica, che costituirà le Linee guida regionali per la gestione sostenibile del processo produttivo nel settore vitivinicolo.

L'Assessore regionale Franco Manzato, riferisce quanto segue:

Il Veneto è la prima regione italiana per la produzione di vino, in presenza di una produzione media di 8 milioni di ettolitri, derivanti dalla vendemmia di 11 milioni di quintali di uva. Gran parte della produzione è rivolta alla qualità certificata, considerato che per l'83% si tratta di vini che possono fregiarsi di un marchio di Denominazione di Origine Controllata (DOC) e di Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), oppure di un marchio di Indicazione Geografica Tipica (IGP).

La viticoltura veneta negli ultimi decenni è profondamente mutata, a seguito di una gestione più attenta e mirata da parte delle imprese vitivinicole delle risorse naturali non rinnovabili (terra, acqua, aria, flora e fauna), al fine di conseguire un migliore livello qualitativo delle produzioni ed assicurare la imprescindibile tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della biodiversità naturale.

La viticoltura della nostra Regione ha pertanto intrapreso il percorso virtuoso della "sostenibilità", che secondo quanto previsto a livello comunitario ed internazionale assicura una migliore qualità della vita degli agricoltori e dell'intera società, fa un uso sapiente delle risorse disponibili, garantisce una equa remunerazione e soddisfa il fabbisogno alimentare.

Si deve peraltro evidenziare che "sostenibilità" significa anche consapevolezza della necessità di riduzione degli input energetici utilizzati in tutto il ciclo di produzione del vino. Analogamente, non si deve tralasciare l'esigenza di rilevare l'impatto dell'attività viticola sull'ambiente, in particolare sul cambiamento climatico a causa del rilascio di gas serra, ovvero si rende opportuno verificare la possibilità di misurazione dell'impronta carbonica, detta anche Carbon footprint.

Al fine di predisporre le Linee guida per la gestione sostenibile nel processo produttivo vitivinicolo si propone alla Giunta regionale di costituire un Gruppo di lavoro di tecnici ed esperti, secondo la composizione di seguito illustrata:

a. il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b. il Dirigente regionale della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari, o un suo delegato;
c. il Dirigente regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro del Veneto (INAIL), o un suo delegato;
d. il Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, o un suo delegato;
e. Roberto Causin, docente di Patologia vegetale del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università degli Studi di Padova;
f. Carlo Duso, docente di Entomologia agraria del Dipartimento Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università degli Studi di Padova;
g. Andrea Pitacco, docente di Viticoltura del Dipartimento Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università degli Studi di Padova;
h. Luigi Bavaresco, Direttore del Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (CRA-VIT);
i. Michele Zanardo, Vicepresidente del Comitato Nazionale Vini;
j. cinque tecnici in rappresentanza dei Consorzi Tutela Vini del Veneto, individuati dall'Unione Vini Veneti (U.VI.VE);

Possono partecipare ai lavori del Gruppo di esperti, per presentare proposte, mozioni e/o pareri, su invito del Presidente, i Dirigenti di altre Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni professionali e altri Enti o rappresentanti di aziende vitivinicole che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

Svolgerà la funzione di segretario, il responsabile dell'Ufficio PO Sistemi agricoli e risorse naturali della Direzione regionale Agroambiente.

Si precisa, che l'attività del Gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti esterni all'Amministrazione regionale parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.

Il Gruppo di lavoro è incaricato di individuare in ambito regionale un nuovo approccio dei sistemi di produzione e di trasformazione delle uve, che incorpori allo stesso tempo la sostenibilità economica delle strutture aziendali e dei territori, l'ottenimento di prodotti di qualità, considerando le esigenze di una viticoltura di precisione, i rischi legati all'ambiente, alla sicurezza dei prodotti, alla salute dei consumatori e la valorizzazione degli aspetti del patrimonio storico, culturale, ecologico e paesaggistico (OIV, Risoluzione CST 1 - 2004)

In particolare, il Gruppo di lavoro, procederà alla stesura delle Linee guida del processo produttivo vitivinicolo declinando, per i diversi ambiti territoriali e produttivi della nostra Regione, le dimensioni economica, ambientale e sociale della sostenibilità in agricoltura.

Per la stesura delle Linee guida, la cui definita formalizzazione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2013, sono previste le sottodistinte fasi operative:

1. Verifica del grado di diffusione della viticoltura sostenibile a livello regionale, nonché rilevazione dei principali aspetti che caratterizzano l'offerta e la domanda delle produzioni vitivinicole ottenute mediante criteri di sostenibilità.
2. Individuazione, in relazione alle tre dimensioni della sostenibilità nel processo produttivo vitivinicolo (economica, ambientale e sociale), perlomeno gli ambiti relativi alla gestione delle risorse idriche, del suolo, dei trattamenti con agrofarmaci, della biodiversità e del paesaggio, delle risorse energetiche, delle risorse umane, delle risorse economiche e della comunicazione.

3. Predisposizione di una metodologia di calcolo e valutazione dell'impronta ecologica, dal campo al consumo, in grado di certificare la qualità ambientale della filiera vite-vino.
4. Raccordo perlomeno con analoghe iniziative promosse dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare nonché dal Ministero delle Politiche agricole e Forestali.
5. Stesura delle Linee guida per una produzione sostenibile nonché indicazioni per la relativa promozione e diffusione presso le aziende vitivinicole.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva n. 128/2009/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Vista la DGR n. 2462/2011, Regolamento (CE) n. 73/2009, art. 5 e 6. recepimento del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2012.

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) e s.m.i.

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 riguardante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Vista la DGR n. 2070/2010, Costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici e esperti per l'individuazione di elementi per valutare l'adozione di appropriate misure di tutela dell'ambiente acquatico, in applicazione del "Piano di tutela delle acque", Allegato A3, art. 14 "Zone vulnerabili da Prodotti Fitosanitari", approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 107, del 5 novembre 2009.

Vista la risoluzione CST 1 - 2004 dell'Organisation Internationale de la Vigne ed du Vin (OIV) e s.m.i.;

Visto il codice EISA "A Common Codex for Integrated Farming", riferimento della FAO per la definizione delle buone pratiche agricole;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire un Gruppo di lavoro in materia di vitivinicoltura sostenibile, composto da tecnici ed esperti, avente la seguente composizione:

a. il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b. il Dirigente regionale della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari, o un suo delegato;
c. il Dirigente regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro del Veneto (INAIL), o un suo delegato;
d. il Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, o un suo delegato;
e. Roberto Causin, docente di Patologia vegetale del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università degli Studi di Padova;
f. Carlo Duso, docente di Entomologia agraria del Dipartimento Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università degli Studi di Padova;
g. Andrea Pitacco, docente di Viticoltura del Dipartimento Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università degli Studi di Padova;
h. Luigi Bavaresco, Direttore del Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (CRA-VIT);
i. Michele Zanardo, Vicepresidente del Comitato Nazionale Vini;
j. cinque tecnici in rappresentanza dei Consorzi Tutela Vini del Veneto, individuati dall'Unione Vini Veneti (U.VI.VE);

3. di dare atto che possono partecipare alle attività del Gruppo di lavoro, su invito del Presidente, i Dirigenti di Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni professionali e altri Enti o rappresentanti di aziende vitivinicole che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare;
4. di prevedere che il Gruppo di lavoro concluda la definitiva formalizzazione delle Linee guida per la gestione sostenibile del processo produttivo nel settore vitivinicolo entro il 31 dicembre 2013, previo svolgimento delle distinte fasi operative illustrate in premessa;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente di provvedere ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione del presente provvedimento, anche per quanto attiene l'eventuale proroga dei termini per la conclusione delle attività;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1699 del 7 agosto 2012

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Approvazione delle modifiche proposte con deliberazioni del 16 giugno 2011, n. 54/CR, del 13 dicembre 2011, n. 143/CR e del 7 maggio 2012, n. 34/CR.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Si dispone di approvare le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 proposte con deliberazioni del 16 giugno 2011, n. 54/CR, del 13 dicembre 2011, n. 143/CR e del 7 maggio 2012, n. 34/CR.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2011 n. 1681, in relazione alle mutate condizioni economiche e produttive rispetto allo scenario iniziale in base al quale è stato elaborato il Programma.

In vista della scadenza del Programma, già nel corso del 2011 si sono dovute trovare soluzioni ai problemi riscontrati nel corso dell'attuazione, anche in ragione della crisi finanziaria dei settori pubblici e privati. Accanto a queste problematiche sulle misure di investimento, in particolare da parte dei soggetti pubblici, permaneva anche la preoccupazione per le scarse adesioni riscontrate in generale sulle misure dell'asse 2. Infatti, mentre la misura 213 Indennità relativa ai terreni agricoli nelle zone Natura 2000 non ha avuto bandi, per problemi connessi all'approvazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000, per le altre misure agroambientali e forestali dell'asse 2 del PSR, malgrado le modifiche effettuate volte ad incentivare l'adesione degli agricoltori alle diverse opportunità offerte, si è continuato a registrare un interesse inferiore alle aspettative, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati.

Per questi motivi, con Deliberazione n. 54/CR del 16 giugno 2011, la Giunta regionale ha approvato una prima proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) e c) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Tale proposta riguardava in particolare la modifica finanziaria con spostamento di risorse dall'asse 2 all'asse 1 del Piano finanziario del PSR. Tuttavia, tale proposta non si è potuta inoltrare immediatamente alla Commissione europea essendo in corso di negoziazione ancora la precedente richiesta di modifica.

Nel corso dei mesi successivi è stata operata una ricognizione approfondita delle necessità di modifica delle schede di misura e delle altre disposizioni del Programma, in vista dell'emanazione degli ultimi bandi di selezione delle domande di aiuto.

Alla luce di tale ricognizione, riscontrata la necessità di integrare la precedente proposta di modifica già approvata con ulteriori proposte migliorative di dettaglio, che riguardano numerose misure del PSR, la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione del 13 dicembre 2011, n. 143/CR, sottoponendo quindi le modifiche complessive al Programma al vaglio dei Servizi della Commissione europea in data 21 dicembre 2011.

La Quarta Commissione consigliare, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91, si è espressa favorevolmente con pareri n. 126 e n. 200 del 12 gennaio 2012, apportando alcune modifiche al testo delle proposte di cui alla Deliberazione n. 54/CR del 16 giugno 2012 e alla Deliberazione n. 143/CR del 13 dicembre 2011, riguardanti il ripristino delle risorse finanziarie relative alla misura 213 e le modifiche alle priorità della misura 121, che sono state ritenute accoglibili dalla Giunta regionale.

In data 12 aprile 2012, i Servizi della Commissione europea hanno inviato una nota di osservazioni rispetto alle modifiche proposte, chiedendo da una parte ulteriori giustificazioni e specificazioni su talune modifiche, dall'altra manifestando una sostanziale contrarietà alla soppressione della misura 213 Indennità relativa ai terreni agricoli nelle zone Natura 2000, sostenendo che "non parrebbe giustificato l'indebolimento delle azioni a favore della biodiversità nell'ambito del PSR a seguito della soppressione di tale misura".

Tenuto conto della portata di quest'ultima osservazione, dell'urgenza di dare una risposta motivata alla Commissione, nonché delle possibilità di attivare nel corso del 2013 la misura 213, che si proponeva di eliminare, attraverso una valutazione accurata dell'applicazione delle misure di conservazione obbligatorie nelle zone di protezione speciale degli uccelli ai sensi della direttiva 79/409/EEC (Direttiva Uccelli), anche in funzione degli obiettivi in materia di biodiversità stabiliti nella comunicazione al Parlamento Europeo COM (2011) 244 del 3 maggio 2011, che saranno inseriti nella prossima programmazione 2014-2020 la Giunta regionale, con Deliberazione n. 34/CR del 7 maggio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

- la presentazione di un disegno di legge sulla materia da parte della Giunta regionale, che una volta approvato, consenta di superare le difficoltà nell'approvazione dei Piani di gestione redatti per i vari siti;
- la verifica puntuale della possibile applicazione della misura 213 nel territorio del Veneto, in particolare facendo riferimento alle misure di conservazione obbligatorie sui siti protetti ai sensi della richiamata Direttiva Uccelli;
- una verifica della possibilità di modificare eventualmente la misura consentendone l'applicazione in contesti diversi da quelli dei prati e pascoli permanenti come già attualmente applicato su base volontaria attraverso la sottomisura 214/e nelle aree Natura 2000;
- il mantenimento della misura 213 e della relativa dotazione finanziaria, evitandone così l'eliminazione, con l'impegno di elaborare, nel corso del secondo semestre 2012, una proposta migliorativa della stessa, sulla base dei punti sopra richiamati, in vista di una sua apertura nel 2013.

Con l'approvazione dell'allegato A alla citata Deliberazione n. 34/CR del 7 maggio 2012, la Giunta regionale ha inoltre proposto modifiche finanziarie alle dotazioni per misura e per asse al Piano finanziario del PSR 2007-2013 che, rispetto alla proposta originaria, comportano una significativa riduzione dell'importo del trasferimento dall'Asse 2 all'Asse 1 del PSR (-50,5 milioni di euro in luogo di -64,5 milioni di euro). Nell'ambito dell'Asse 1, le misure per gli investimenti sono le più interessate dalle modifiche, con un sostanziale incremento delle risorse attribuite (+65,5 milioni di euro, provenienti per 50,5 milioni di euro dalla rimodulazione dell'Asse 2 e per 15 milioni di euro dall'Assistenza tecnica al Programma) per la realizzazione di interventi da attuare sia nelle aziende agricole che nelle aziende di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Inoltre, con l'approssimarsi dell'avvio della nuova programmazione è richiesto un notevole sforzo di analisi, elaborazione e valutazione preliminari alla stesura del nuovo Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Queste attività in parte saranno svolte internamente dalle strutture regionali competenti, in parte richiedono l'intervento di soggetti esterni quali l'Università, esperti in settori specifici, e Organismi di valutazione indipendente per la redazione della valutazione ex-ante e della VAS, nonché una intensa attività di informazione e di coinvolgimento del partenariato sui temi della nuova fase di programmazione. Inoltre bisognerà con un certo anticipo riconfigurare l'attuale sistema informativo e di gestione per adattarlo alle esigenze della nuova programmazione.

Poiché sarà necessario disporre delle risorse necessarie per lo svolgimento di tali attività prima dell'avvio della nuova programmazione, con la medesima Deliberazione n. 34/CR del 7 maggio 2012 (allegato B) la Giunta regionale ha proposto ai Servizi della Commissione di poter finanziare tali attività a valere sulle risorse di Assistenza tecnica dell'attuale PSR.

Questa possibilità, peraltro, è stata prevista e ritenuta ammissibile dalla stessa Commissione europea, che nel corso dei lavori del Comitato per lo sviluppo rurale del 13 marzo 2012, ha comunicato agli Stati membri il suo consenso all'inclusione delle spese per le attività preparatorie connesse alla programmazione dello sviluppo rurale 2014 - 2020, incluse quelle per la valutazione exante, a valere sulle spese per attività di cui alla misura 511 Assistenza tecnica al PSR 2007 - 2013.

Parallelamente alla procedura di acquisizione del parere previsto da parte della 4° Commissione consiliare, in data 9 maggio 2012 è stata attivata la procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza in relazione alla proposta di modifica al Programma illustrata; tale procedura si è conclusa in data 24 maggio 2012 senza osservazioni da parte dei membri del Comitato.

Inoltre, con nota prot. n. 255999 del 1 giugno 2012, la Direzione Piani e Programmi del Settore Primario ha fornito, rispetto alle osservazioni generali e specifiche formulate da parte della Commissione europea con la sopracitata nota del 12 aprile 2012, adeguate risposte e giustificazioni, ulteriormente dettagliate nella nuova scheda di notifica e nella versione track-change del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2012 allegate alla stessa, confermando la proposta di modifica dell'assetto finanziario degli Assi del Programma, prevedendo sia il trasferimento di risorse nell'ambito degli Assi sia il trasferimento di risorse fra Assi diversi del Programma.

La Quarta Commissione consigliare, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91, si è espressa favorevolmente con parere n. 237 del 6 giugno 2012, senza proporre modifiche al testo della proposta di cui alla Deliberazione n. 34/CR del 7 maggio 2012.

In data 20 giugno 2012 il Comitato per lo Sviluppo Rurale ha espresso all'unanimità parere favorevole sulle modifiche al PSR Veneto e successivamente la Commissione europea ha adottato la decisione di esecuzione C(2012) 5415 del 25/07/2012 che ha approvato la revisione al Piano finanziario ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1974/2006 mentre con nota Ares (2012) 914678 del 27/07/2012 sono state approvate le altre modifiche al Programma, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006, che non necessitano di decisione da parte della Commissione.

Nell'Allegato A al presente provvedimento viene pertanto riportata la stesura finale del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013 approvata dalla Commissione europea.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

- Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;

- Visto il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 73/2009 ;

- Vista la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;

- Visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito

dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2011 n. 1681, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;
- Vista la Deliberazione del 16 giugno 2012 n. 54/CR e la Deliberazione del 13 dicembre 2011 n. 143/CR, con le quali la Giunta regionale ha approvato le proposte di modifica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- Visti i pareri n. 126 e n. 200 del 12 gennaio 2012, con i quali la Quarta Commissione consigliare, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91, si è espressa favorevolmente apportando alcune modifiche al testo delle proposte di cui alle DGR n. 54/CR e n. 143/CR;
- Vista la Deliberazione del 7 maggio 2012, n. 34/CR, con cui la Giunta regionale ha approvato le proposte di modifica finanziaria alle dotazioni per misura e per asse al Piano finanziario del PSR 2007-2013, riviste a seguito delle osservazioni formulate dai Servizi della Commissione europea e di modifica al Capitolo 16 del PSR Assistenza Tecnica al Programma;
- Visto il parere n. 237 del 6 giugno 2012 con cui la Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1 del 8 gennaio 1991, si è espressa favorevolmente senza proporre modifiche al testo di cui alla proposta di cui alla Deliberazione n. 34/CR del 7 maggio 2012 ;
- Vista la procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza in relazione alla proposta di modifica al Programma illustrata che si è conclusa in data 24 maggio 2012, senza che siano pervenute osservazioni da parte dei membri del Comitato;
- Vista la decisione di esecuzione adottata dalla Commissione Europea C(2012) 5415 del 25/07/2012 che ha approvato la revisione al Piano finanziario del PSR 2007-2013 ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1974/2006;
- Vista la nota Ares (2012) 914678 del 27/07/2012 con la quale sono state approvate le modifiche al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006, che non necessitano di decisione da parte della Commissione;
- Visto Articolo 37, comma 2, legge regionale 1/1991;
- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, su supporto digitale e conservato in originale su supporto cartaceo presso la Direzione Piani e Programmi del Settore Primario, recante la stesura finale del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2012) 5415 del 25/07/2012 e con nota Ares (2012) 914678 del 27/07/2012;
2. di confermare gli allegati al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013 di cui alla DGR n. 1681 del 18 ottobre 2011 che ne approva l'ultima versione;
3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale piani e programmi settore primario, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
5. di stabilire che il testo vigente del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, compresi gli allegati, siano pubblicati integralmente sulle pagine dedicate allo sviluppo rurale del sito istituzionale www.regione.veneto.it;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1701 del 7 agosto 2012

Ratifica decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 143 del 25 luglio 2012: "Controllo Atti: Annullamento deliberazioni dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.05.2012 "Convalida, ad effetto conservativo, di atti". - Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 14 del 2.07.2012 "Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.5.2012. Chiarimenti".

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Viene ratificato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 143 del 25.07.2012, preso in via d'urgenza con i poteri della Giunta regionale ai fini del controllo degli atti degli Enti Strumentali Regionali.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Premesso che l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha trasmesso alla Giunta Regionale la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.05.2012 ad oggetto: "Convalida, ad effetto conservativo, di atti", ai fini del controllo sotto il profilo della legittimità e del merito ai sensi dell'art. 3 ella L.R. 53/1993 e successive modificazioni.

Visto che sulla stessa la Giunta Regionale ha chiesto chiarimenti all'Ente Parco, con proprio provvedimento n. 68/CA del 12 giugno 2012 e che l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti con la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 14 del 2.07.1012, ad oggetto "Deliberazione del Comitato esecutivo n. 11 del 28.05.2012. Chiarimenti".

Premesso, inoltre, che è stata svolta la regolare istruttoria della pratica e che è sono stati acquisiti i pareri dell'Unita di Progetto Foreste e Parchi e della Direzione Risorse Umane, Strutture regionali competenti in materia.

Rilevato che i chiarimenti forniti dall'Ente, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 14 del 2.07.2012, non hanno consentito di superare i rilievi di legittimità di cui alla decisione della Giunta Regionale n. 68/CA.

Considerato che, ravvisata la necessità, indifferibile ed urgente, di provvedere tempestivamente con i poteri della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 27/1973, il Presidente della Giunta Regionale ha annullato i citati atti dell'Ente Parco con il proprio decreto n. 143 del 25 luglio 2012, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla L.R. n. 53/1993, salva la successiva ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.

Tutto ciò premesso e visto il citato decreto del Presidente della Giunta Regionale si propone di procedere alla sua ratifica ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. d), L.R. n. 27/1973.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Visto l'articolo 52 dello Statuto.

Vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

Visto l'articolo 6, Legge Regionale 1 settembre 1972, n. 12 e l'articolo 6 Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 143 del 25 luglio 2012.

delibera

1. di ratificare il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 143 del 25 luglio 2012 ad oggetto: "Controllo Atti: Annullamento deliberazioni dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.05.2012 "Convalida, ad effetto conservativo, di atti".

   Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 14 del 2.07.2012 "Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.5.2012. Chiarimenti"";
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1702 del 7 agosto 2012

Protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa fra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Veterinaria e l'Organismo Pagatore Regionale - AVEPA.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento incarica il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria alla stipula di una convenzione operativa con AVEPA, per la definizione delle modalità di effettuazione e di trasmissione dei controlli relativi alla Condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS.

L'Assessore Regionale Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il regime di "Condizionalità" in agricoltura è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ne ha ampliato - tra l'altro - l'ambito di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

In base a tale regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole. Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità, rispettando i requisiti minimi in parola.

Atti, Norme e Standard di Condizionalità costituiscono, peraltro, "baseline" anche per le aziende agricole beneficiarie di indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 sullo Sviluppo Rurale.

Il decreto ministeriale n. 30125/2009 e s.m.i. detta la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Tale decreto prevede che l'AGEA sia responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli eseguiti dagli Organismi Pagatori (OP) e garantisce attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1122/2009, che individua le modalità e i criteri del sistema di controllo in materia di Condizionalità.

Al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA - Organismo di Coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:

- la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità.

Gli Organismi Pagatori sono l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché i responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 2 del richiamato regolamento (CE) n. 1122/2009. AVEPA, in quanto Organismo Pagatore riconosciuto, è responsabile della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni ai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità nell'ambito della Regione Veneto.

La normativa nazionale che recepisce le direttive e i regolamenti comunitari cui fanno capo gli atti A6, A7, A8, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C16, C17 e C18 attribuisce alle Aziende ULSS la competenza sul controllo. Inoltre il regolamento (CE) n. 1122/2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, prevede che l'autorità di controllo competente (enti specializzati, rappresentati dai Servizi Veterinari delle ULSS) siano responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti richiamati negli Atti in argomento.

A tale proposito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha approvato il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi veterinari.

Il citato protocollo di intesa trae origine dalla ravvisata opportunità, da un lato, di affidare una parte dei controlli previsti dalla condizionalità - con particolare riferimento alla zootecnia e alla sicurezza alimentare - ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, quali enti specializzati e, dall'altro, di individuare nei Servizi Veterinari Regionali i soggetti interlocutori dell'Organismo Pagatore. Per quanto riguarda la Regione Veneto, è pertanto necessario individuare nell'Unità di Progetto Veterinaria il soggetto interlocutore dell'AVEPA per l'attività di coordinamento dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS ai fini dell'attuazione in ambito regionali del protocollo d'intesa siglato a maggio.

In proposito, con riferimento allo schema previsto dall'intesa Stato Regioni su richiamata, è stato predisposto uno schema di convenzione operativa tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Veterinaria e l'Agenzia veneta per i Pagamenti in Agricoltura

- Avepa, con sede in Padova, Via N. Tommaseo, 67, "per l'effettuazione dei controlli nel campo della salute, sanità e benessere degli animali nelle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico - ai sensi del Reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dai programmi di sviluppo rurale ai sensi del Reg (CE) 1698/2005, nonché a quelle che si avvalgono degli aiuti previsti nel settore vitivinicolo dal Reg.(CE) n. 1234/2007 ". Lo schema di convenzione, Allegato A al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Al fine di dare efficacia all'accordo in oggetto, si propone di demandare al Dirigente responsabile dell'Unità di Progetto Veterinaria la sottoscrizione della convezione operativa (Allegato A), con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, nonché all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti necessari a consentire lo svolgimento dell'attività richiamata nella convenzione medesima.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e smi;

Visto il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e smi;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 riguardante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" e smi;

Visto il protocollo d'intesa tra Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome e AGEA, approvato il 10 maggio 2012, dalla Conferenza Stato-Regioni con l'intento di favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari regionali;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, lo schema di convenzione operativa tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Veterinaria e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, con sede in Padova, Via N. Tommaseo, 67 (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente, nonché all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari all'attuazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1702 del 07 agosto 2012 pag. 1/4

CONVENZIONE OPERATIVA

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale del Veneto – con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, in seguito denominata Regione, rappresentata dal dott. ……, Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, delegato alla stipula del presente atto con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n…… in data ……

E

l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - con sede in Padova, Via N. Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, in seguito denominata AVEPA, rappresentata da ……., nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1903 del 15 novembre 2011,

per l'esecuzione dei controlli nel campo della salute, sanità' e benessere degli animali delle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico – ai sensi del Reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005 e ai programmi di cui al Reg. (CE) 1234/2007

Premesso che

- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha approvato il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi veterinari regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo le parti hanno definito uno schema di convenzione operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori regionali e Servizi Veterinari regionali;
- il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, conferma l'obbligo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori;
- tale regolamento individua i campi di condizionalità ovvero i vari settori a cui si riferiscono i Criteri di Gestione Obbligatori;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale (FEASR), estende l'obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ad alcune delle misure dei programmi di sviluppo rurale;
- il regolamento (CE) n. 1234/2007 estende l'obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ai programmi di sostegno del settore vitivinicolo;
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione dei controlli riguardanti l'identificazione degli animali, epizoozie, igiene e benessere rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente Specializzato, rappresentato, nella Regione del Veneto, dai Servizi Veterinari delle ULSS;

- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA – Organismo di Coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
  - la verifica, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
  - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- gli Organismi Pagatori sono l'Autorità di controllo competente per la gestione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1122/09;
- l'AVEPA in quanto Organismo Pagatore regionale riconosciuto è responsabile della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni;
- al fine di garantire la necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi è necessario individuare nell'Unità di Progetto Veterinaria il soggetto interlocutore di AVEPA, nonché coordinatore delle Aziende ULSS;
- la presente convenzione operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate all'AVEPA per consentirle di assumere i provvedimenti di propria competenza.

Tutto ciò premesso

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE

Art. 1 – Conferma delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione operativa.
Costituiscono altresì parte integrante della convenzione le norme e gli atti amministrativi formalmente richiamati.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha lo scopo di definire, tra le parti, le intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione all'AVEPA degli esiti dei controlli effettuati da parte dei Soggetti istituzionalmente competenti - i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS-, nonché le modalità di verifica ed effettuazione dei controlli medesimi.
Le parti concordano di comune accordo linee guida applicative, che potranno riguardare anche altri aspetti afferenti alle attività e competenze dell'Organismo Pagatore e dei Servizi Veterinari.

Art. 3 – Definizione popolazione di riferimento e analisi del rischio

La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo, finalizzata all'estrazione del campione, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1122/2009, verrà concordata tra AVEPA e Unità di Progetto Veterinaria.

Art. 4 – Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo

L'Unità di Progetto Veterinaria provvederà alla selezione del campione secondo le modalità previste dai singoli piani di controllo nazionale, tenendo conto che una percentuale di aziende compresa tra il 20 e 25% dovrà essere selezionata con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 50 e 51 del Regolamento (CE) 1122/2009.

L'AVEPA e l'Unità di Progetto Veterinaria concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.) in relazione alle aziende selezionate nei rispettivi campioni, per rendere massima l'efficienza del sistema e per creare opportuna sinergia e cooperazione.

Art. 5 – Modalità e tempi realizzazione controlli

L'Unità di Progetto Veterinaria e l'AVEPA assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.

Art. 6 – Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli

Il materiale prodotto durante i controlli (check list, verbali, ecc.), sarà archiviato presso i Servizi Veterinari territoriali e sarà messo a disposizione dell'AVEPA per le verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione Europea od altre istituzioni comunitarie.

I dati saranno messi a disposizione di AVEPA con le modalità concordate tra l'Unità di Progetto e l'Organismo Pagatore.

Art. 7 – Calcolo dell'esito

Il calcolo dell'esito viene svolto da parte di AVEPA sulla base dei risultati dei controlli effettuati, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'Organismo Pagatore.

Art. 8 – Attività collaterali

Tra le parti saranno sviluppati programmi formativi congiunti, da tenersi nel corso dell'anno di attività, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa.

Art. 9 – Gestione del Protocollo

Le parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile nell'adozione ed esecuzione della presente convenzione nelle persone del Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria e del Dirigente dell'Area Tecnica e di Autorizzazione di AVEPA.

Si dà atto tra le parti che la presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 10 – Durata e applicazione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31.12.2013.

La convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle parti, in base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione, o di specifiche attività organizzative ed istituzionali.

Fermo restando il rispetto di quanto sancito dalla convenzione, in sede di stipula le relative parti possono apportare, di comune accordo, adattamenti tecnici in base a specifiche esigenze territoriali.

Art. 11 – Sicurezza e riservatezza

L'Unità di Progetto Veterinaria e AVEPA dichiarano di avere adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.

Le parti sono responsabili, ai sensi del citato decreto, del trattamento dei dati personali che si renderà necessario per l'espletamento delle funzioni di cui al presente Protocollo.

Art. 12 - Controversie

Ogni controversia relativa al presente Protocollo, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà demandata al Foro competente.

per la Regione del Veneto
Unità di Progetto Veterinaria

_____

per l'Organismo Pagatore Regionale
AVEPA

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1703 del 7 agosto 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti - Via Matteotti n. 8 - Taglio di Po (RO) dell'Azienda Ulss n. 19 - Adria (RO) con sede legale in Adria Piazza degli Etruschi n. 9. (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Taglio di Po (RO) - Via Matteotti n. 8.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 118 del 13 aprile 2010 il Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti - Via Matteotti n. 8 di Taglio di Po (RO), risulta essere autorizzato all'esercizio, con prescrizioni, per una durata di 5 anni. Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 389850 del 16 luglio 2010, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 19 di Adria (RO) ha avanzato richiesta anche per l'accreditamento del medesimo Servizio.

L'Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali ed in merito alla documentazione trasmessa di adempimento alle prescrizioni elencate nel decreto sopracitato, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., l'A.R.S.S., con nota recante prot. n. 12612 del 8.11.2010, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento e il Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Taglio di Po (RO), ha riportato un giudizio finale "Positivo con punteggio pari al 96,92%".

Relativamente alle prescrizioni rilevate nell'autorizzazione all'esercizio, l'Azienda Ulss n. 19 di Adria (RO) in data 24.01.2012 prot. n. 2218, ha trasmesso la documentazione dell'avvenuto adeguamento e successivamente l'Arss ha espresso il proprio parere favorevole.

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

– Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
– Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;
– Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;
– Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;
– Visto il ddr dei Servizi Sociali n. 118 del 13.04.2010;
– Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. di accreditare, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Taglio di Po (RO) - Via Matteotti n. 8 dell'Azienda Ulss n. 19 di Adria (RO);

2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - all'Azienda Ulss n. 19 - Adria, al Comune di Taglio di Po e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1704 del 7 agosto 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio di Pronta Accoglienza "L'Alternativa" della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale Via dell'Industria n. 51 - Vicenza. (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Servizio di Pronta Accoglienza "L'Alternativa" sito in Via Don Faccin n. 48/50 Schio (VI).

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta il Servizio di Pronta Accoglienza "L'Alternativa" sito in Loc. Casarotti di Torrebelvicino risulta essere autorizzato con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 63 del 5/3/2009 per una capacità ricettiva di n. 15 posti e con successiva Dgr n. 4302 del 29/12/2009, risulta essere accreditato per n. 15 posti.

A seguito di trasferimento di sede del Servizio di Pronta Accoglienza "L'Alternativa" da Loc. Casarotti di Torrebelvicino a Via Don Faccin n. 48/50 - Schio, la Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale Via dell'Industria n. 51 ha avanzato richiesta di autorizzazione, secondo la procedura prevista dalla lr n. 22/2002 ed il Servizio in questione risulta essere autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociale n. 15 del 23 gennaio 2012, per una capacità ricettiva di 15 posti e per la durata di 5 anni. Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 110710 del 7 marzo 2012, l'Ente titolare, ha avanzato richiesta anche per l'accreditamento.

L'Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere, da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., effettuata in data 6 giugno 2012, l'A.R.S.S., con nota recante prot. n. 4757 del 19 giugno 2012, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 4582 del 13 giugno 2012 - e nella relazione di rispondenza, trasmessi dall'Agenzia regionale socio-sanitaria, il Servizio di Pronta Accoglienza "L'Alternativa" sito in Via Don Faccin n. 48/50 - Schio (VI), ha riportato un giudizio finale "Positivo con punteggio pari al 98,00%" e la valutazione dei requisiti è stata eseguita sulla scorta del numero di posti che si intende accreditare pari a n. 15.

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002 con l'assegnazione di n. 15 posti da accreditare previsti dalla programmazione regionale.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

– Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

– Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;

– Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

– Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;

Visto il ddr dei Servizi Sociali n. 63 del 5/03/09;

– Vista la Dgr n. 4302 del 29/12/09;

– Visto il ddr dei Servizi Sociali n. 15 del 23/01/2012;

– Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. di accreditare, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Servizio di Pronta Accoglienza "L'Alternativa" sito in Via Don Faccin n. 48/50 - Schio (VI), per n. 15 posti previsti dalla programmazione regionale;
2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - al legale rappresentante della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale in Via dell'Industria n. 51 - Vicenza, all'Azienda Ulss n. 6 Vicenza, all'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino, al Comune di Schio (VI) e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1705 del 7 agosto 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo B "Il Bosco" della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale Via dell'Industria n. 51 - Vicenza. (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo B "Il Bosco" sito in Via Don Faccin n. 48/50 Schio (VI).

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta il Servizio Residenziale di Tipo B "Il Bosco" sito in Loc. Casarotti di Torrebelvicno, risulta essere autorizzato con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 207 del 2/7/2010 per una capacità ricettiva di n. 15 posti.

A seguito di trasferimento di sede del Servizio Residenziale di Tipo B "Il Bosco" da Loc. Casarotti di Torrebelvicino a Via Don Faccin n. 48/50 - Schio, la Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale Via dell'Industria n. 51, ha avanzato richiesta di autorizzazione, secondo la procedura prevista dalla lr n. 22/2002 ed il Servizio in questione risulta essere autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 20 del 26 gennaio 2012, per una capacità ricettiva di 15 posti e per la durata di 5 anni. Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 110729 del 7 marzo 2012, l'Ente titolare, ha avanzato richiesta anche per l'accreditamento.

L'Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere, da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., effettuata in data 6 giugno, l'A.R.S.S., con nota recante prot. n. 4741 del 19 giugno 2012, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 4583 del 13 giugno 2012 - e nella relazione di rispondenza, trasmessi dall'Agenzia regionale socio-sanitaria, il Servizio Residenziale di Tipo B "il Bosco" sito in Via Don Faccin n. 48/50 - Schio, ha riportato un giudizio finale "Positivo con punteggio pari al 100%" e la valutazione dei requisiti è stata eseguita sulla scorta del numero di posti che si intende accreditare pari a n. 15.

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002 con l'assegnazione di n. 15 posti da accreditare previsti dalla programmazione regionale.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

– Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

– Vista la L.R.. n. 22 del 16/08/02;

– Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

– Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;

Visto il ddr dei Servizi Sociali n. 207 del 2/07/2010;

– Visto il ddr dei Servizi Sociali n. 20 del 26/01/2012;

– Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. di accreditare, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Servizio Residenziale di Tipo B “il Bosco” sito in Via Don Faccin n. 48/50 - Schio (VI), per n. 15 posti previsti dalla programmazione regionale;
2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - al legale rappresentante della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale in Via dell’Industria n. 51 - Vicenza, all’Azienda Ulss n. 6 Vicenza, all’Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino, al Comune di Schio (VI) e all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1706 del 7 agosto 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo B, della Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale a Rimini loc. Sant'Aquilina - Via Valverde n. 10/B (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo B Comunità Terapeutica San Daniele sito in Via Giovannelli n. 1 - Lonigo (VI).

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 197 del 22 giugno 2010 il Servizio Residenziale Tipo B Comunità Terapeutica San Daniele sito in Via Giovannelli n. 1 - Lonigo (VI), risulta essere autorizzato all'esercizio per una capacità ricettiva di n. 15 posti e per una durata di 5 anni. Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 129380 del 19 marzo 2012, il Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, ha avanzato richiesta anche per l'accreditamento del medesimo Servizio.

L'Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere, da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., effettuata in data 8 giugno 2012, l'A.R.S.S., con nota recante prot. n. 4984 del 26 giugno 2012, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 4661 del 15 giugno 2012 - e nella relazione di rispondenza, trasmessi dall'Agenzia regionale socio-sanitaria, il Servizio Residenziale di Tipo B Comunità Terapeutica San Daniele sito in Via Giovannelli n. 1 - Lonigo (VI), ha riportato un giudizio finale "Positivo con punteggio pari al 97.50%".

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002 con l'assegnazione di n. 15 posti da accreditare previsti dalla programmazione regionale.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

– Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
– Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;
– Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;
– Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;
– Visto il ddr dei Servizi Sociali n. 197 del 22 giugno 2010;
– Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. di accreditare, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Servizio Residenziale di Tipo B - Comunità Terapeutica San Daniele - sito in Via Giovannelli n. 1 - Lonigo (VI) per n. 15 posti, previsti dalla programmazione regionale;
2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - al legale rappresentante

della Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale a Rimini loc. Sant'Aquilina - Via Valverde n. 10/B, all'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino, al Comune di Lonigo (VI) e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1707 del 7 agosto 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C "Il Colle" - Via degli Ulivi n. 18 - Arquà Petrarca (PD) della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale Via dell'Industria n. 51 - Vicenza. (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C "Il Colle" per persone alcoldipendenti e tossicodipendenti sito in Via degli Ulivi n. 18 - Arquà Petrarca (PD).

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 98 del 9 maggio 2011 il Servizio Residenziale di Tipo C "Il Colle" per persone alcoldipendenti e tossicodipendenti sito in Via degli Ulivi n. 18 - Arquà Petrarca (PD), risulta essere autorizzato all'esercizio per una capacità ricettiva di 24 posti e per la durata di 5 anni. Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 383274 del 19 agosto 2011, il Presidente della Fondazione San Gaetano Onlus, ha avanzato richiesta anche per l'accreditamento del medesimo Servizio Residenziale di Tipo C.

L'Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere, da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., effettuata in data 22 marzo 2012, l'A.R.S.S., con nota recante prot. n. 3631 del 9 maggio 2012, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 2460 del 29 marzo 2012 - e nella relazione di rispondenza, trasmessi dall'Agenzia regionale socio-sanitaria, il Servizio Residenziale di Tipo C denominato "Il Colle" per persone alcoldipendenti e tossicodipendenti - Via degli Ulivi n. 18 Arquà Petrarca (PD) ha riportato un giudizio finale "Positivo con punteggio pari al 100%".

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002 con l'assegnazione di n. 8 posti individuati dalla programmazione regionale.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

– Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
– Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;
– Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;
– Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;
– Visto il ddr dei Servizi Sociali n. 98 del 9 maggio 2011;
– Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. di accreditare, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Servizio Residenziale di Tipo C denominato "Il Colle" per persone alcoldipendenti e tossicodipendenti - Via degli Ulivi n. 18 Arquà Petrarca (PD), per n. 8 posti;

2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - al Servizio Residenziale di Tipo C denominato "Il Colle" della Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus con sede legale Via dell'Industria n. 51

- Vicenza, all'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, all'Azienda Ulss n. 17 Este (PD), al Comune di Arquà Petrarca (PD) e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1708 del 7 agosto 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C della Comunità Terapeutica Società Cooperativa Sociale Villa Renata con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C sito in Lido di Venezia - Via Orsera n. 4.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Con legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi Sanitari, socio-sanitarie e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

Con deliberazione n. 3855/2004 la Giunta regionale ha inteso approvare la sperimentazione per il settore sociale e socio-sanitario di significative tipologie di unità di offerta, di alcune Aziende Ulss del Veneto, per verificare l'impatto, in termini economici, organizzativi e gestionali. Tra i soggetti ammessi a suddetta sperimentazione, fanno parte anche il Servizio Residenziale di Tipo C della Società Cooperativa Sociale Villa Renata con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 24 febbraio 2009, il Servizio Residenziale di Tipo C sopra citato è stato autorizzato all'esercizio e all'accreditamento. L'accreditamento ha una durata di tre anni dalla data del citato provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata per la verifica del mantenimento dei requisiti.

Il Presidente della Società Cooperativa Sociale Villa Renata, ha presentato domanda di rinnovo di accreditamento istituzionale con nota prot. n. 48103 del 31 gennaio u.s. per il Servizio Residenziale di Tipo C sito in Lido di Venezia - Via Orsera n. 4.

L'Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere, da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., effettuata in data 3 aprile 2012, l'A.R.S.S., con nota recante prot. n. 4425 del 7 giugno 2012, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 2828 del 11 aprile 2012 - e nella relazione di rispondenza, l'Agenzia regionale socio-sanitaria, esprime il giudizio finale relativo all'accreditamento "Positivo con punteggio pari al 97.5% valido per il rinnovo dell'accreditamento istituzionale".

Il procedimento di accreditamento del Servizio Residenziale di Tipo C sito in Lido di Venezia - Via Orsera n. 4 suddiviso può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 22/2002 con l'assegnazione di n. 35 posti da accreditare.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del titolo qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;

Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

Vista la Dgr n. . 2067 del 3/07/07;

Vista la Dgr n. 463 del 24/02/09;

Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali,

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi della L.R. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, il Servizio Residenziale di Tipo C della Comunità Terapeutica Villa Renata con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia, per n. 35 posti;
2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - alla Società Cooperativa Sociale Villa Renata - con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia, al Comune di Venezia, all'Azienda Ulss n. 12 Veneziana e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'articolo 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1709 del 7 agosto 2012

Approvazione del programma operativo delle attività della Direzione Servizi Sociali in ambito europeo - Anni 2012 e 2013.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento prevede l'approvazione del piano operativo delle attività della Direzione Servizi Sociali in ambito europeo per gli anni 2012 e 2013.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con il presente provvedimento si intende confermare anche per gli anni 2012 e 2013 la partecipazione della Regione del Veneto ai programmi europei, richiamando le motivazioni contenute nella DGR n. 1510/2011 e facendo proprie le disposizioni contenute nella successiva L.R. n. 26/2011 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea". Il coinvolgimento regionale comporterà anche per quest'anno un impegno nella:

- attività di progettazione, assistenza e gestione di progetti comunitari: il che richiede una collaborazione tra il territorio (inteso come Servizi regionali, Aziende sanitarie, Università, Enti locali, Ong ecc.) e le Direzioni Generali della Commissione Europea che propongono e gestiscono i programmi europei di sostegno e finanziamento;
- politica di partenariato e networking, con l'obiettivo di aumentare le occasioni di collaborazione e scambio di buone pratiche, e di accreditare il sistema regionale Veneto in Europa.

Ciò premesso, in continuità con l'esperienza realizzata nel 2011, si sottopone all'approvazione della Giunta regionale il programma operativo di cui all'Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, che elenca le attività istituzionali nell'area dei Servizi Sociali in Europa per gli anni 2012 e 2013.

Tale programma operativo prevede:

a) gli obiettivi, le priorità e le proposte di attività e di collaborazione in ambito europeo per il 2012 e 2013;
b) l'individuazione di un'equipe operativa all'interno della Direzione regionale per i Servizi Sociali, in collaborazione con il Servizio per le Relazioni Socio-Sanitarie della Segreteria Regionale per la Sanità, per promuovere le attività di partecipazione ai programmi europei, elaborare progetti e coordinare complessivamente la collaborazione con i diversi Paesi europei. Tale equipe operativa potrà avvalersi della collaborazione del Crempe istituito con DGR n. 758/2011, dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali istituito con DGR n. 2077/2010, delle Aziende U.L.L.S.S. del Veneto per il tramite dei Direttori dei Servizi Sociali, della Sede di Bruxelles e dei diversi soggetti pubblici e privati con responsabilità di ricerca e gestione delle Politiche Sociali. La Sede di Bruxelles, anche in virtù dell'Accordo sottoscritto in attuazione della D.G.R. n. 3918/2005 con l'Unioncamere del Veneto, è particolarmente idonea a collaborare operativamente su tali tematiche; tale convenzione è stata rinnovata per il 2012 con D.G.R. n. 556/2012;
c) la definizione di strategie di integrazione con la Sanità al fine di elaborare progetti integrati sulla base di un piano paritetico di responsabilità e di competenze.

In particolare, per quanto riguarda le procedure di sottomissione e eventuale approvazione di proposta progettuali su linee di finanziamento europee (Allegato A., area 2.), suddetto programma operativo sarà attuato come segue:

1) la partecipazione alle "call for proposals" dei bandi europei da parte della Regione del Veneto nell'area dei Servizi Sociali sarà di volta in volta approvata dal Dirigente regionale a ciò specificatamente delegato;
2) successivamente all'eventuale esito positivo della proposta progettuale presentata nell'ambito della relativa "call for proposal" (di cui al punto 1.), l'adesione definitiva alle progettualità europee da parte della Regione del Veneto nell'area dei Servizi Sociali, comportante la firma di un contratto con l'ente/agenzia finanziatrice, sarà di volta in volta autorizzato dalla Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

§ Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

§ Vista la L.R. n. 26/2011;

§ Vista la DGR n. 3918/2005;

§ Vista la DGR n. 2077/2010;

§ Vista la DGR n. 758/2011;

§ Vista la DGR n. 1510/2011;

§ Vista la DGR n. 556/2012.

delibera

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, l'organizzazione dell'attività istituzionale all'estero nell'area dei Servizi Sociali di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'attuazione di quanto previsto dal programma (Allegato A) e la partecipazione alle "call for proposals" dei

bandi europei da parte della Regione del Veneto nell'area dei Servizi Sociali sarà di volta in volta approvata dal Dirigente regionale a ciò specificatamente delegato;

3. di dare atto che successivamente all'eventuale esito positivo della proposta progettuale presentata nell'ambito della relativa "call for proposal" (di cui al punto 1.), l'adesione definitiva alle progettualità europee da parte della Regione del Veneto nell'area dei Servizi Sociali, comportante la firma di un contratto con l'ente/agenzia finanziatrice, sarà di volta in volta autorizzato dalla Giunta regionale;

4. di autorizzare il Dirigente della Direzione regionale per i Servizi Sociali ad avvalersi, secondo le necessità che si presenteranno di volta in volta, della collaborazione dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali istituito con DGR n. 2077/2010, del Crempe istituito con DGR n. 758/2011, delle Aziende U.L.L.S.S. del Veneto per il tramite dei Direttori dei Servizi Sociali, della Sede di Bruxelles, del Servizio per le Relazioni Socio-Sanitarie della Segreteria Regionale per la Sanità e dei diversi enti istituzionali con responsabilità di ricerca e gestione delle Politiche Sociali;

5. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali, in collaborazione con la Sede di Bruxelles, il Servizio per le Relazioni Socio-Sanitarie della Segreteria Regionale per la Sanità e del Crempe, a dare esecuzione agli aspetti operativi e gestionali di rispettiva competenza, attuativi del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. regionale.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1709 del 07 agosto 2012 pag. 1/5

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Regionale Servizi Sociali

I Servizi Sociali della Regione Veneto e l'Europa: programma operativo 2012/2013

IL PROGRAMMA OPERATIVO

Da alcuni anni la Regione del Veneto ha sostenuto un preciso investimento culturale, tecnico e politico, promuovendo la costituzione di network tra regioni europee in materia di politiche e servizi sociali, per esprimere e valorizzare in Europa un patrimonio di conoscenze e di professionalità che hanno qualificato l'area del sociale nel Veneto.

Con la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea", il Consiglio regionale ha inteso prevedere la partecipazione ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea e l'adozione degli atti di programmazione degli interventi regionali da quest'ultima cofinanziati.

L'esperienza realizzata attraverso l' E.N.S.A. (European Network of Social Authorities), E.S.N. (European Social Network) ed E.L.I.S.A.N. (European Local Inclusion and Social Action Network), ha espresso il tentativo di rappresentare e promuovere in Europa quanto la Regione Veneto è in grado di fornire nella complessità dei sistemi di welfare. Per quanto riguarda la rete E.L.I.S.A.N., il 15 novembre 2010 l'Assessore alle Politiche Sociali Remo Sernagiotto, in rappresentanza della Regione del Veneto, è stato eletto Presidente della stessa per la durata di 3 anni.

L'apertura all'Europa rappresenta una occasione per:

- promuovere e facilitare lo scambio di informazioni e di buone pratiche sul ruolo della organizzazione dei Servizi Sociali, sul sistema dei servizi esistente e sulle possibili linee di sviluppo;
- promuovere occasioni di incontro e confronto per comparare il contesto normativo, politico e organizzativo che anima il sistema di welfare dei Paesi che aderiscono alle diverse reti;
- ampliare la conoscenza su strutture (servizi), sistemi e filosofia del welfare proprio di ciascun Paese partecipante all'iniziativa;
- promuovere lo sviluppo della qualità dei servizi sulla base della teoria, dell'esperienza, anche attraverso l'approfondimento di tematiche specifiche in appositi gruppi di ricerca;
- sviluppare comuni approcci concettuali e metodologici di politiche e di buone pratiche nell'ambito del contesto europeo.

Avviare, promuovere e realizzare progettualità europee nell'area dei Servizi Sociali richiede un considerevole sforzo e un forte impegno sotto il profilo organizzativo e tecnico, che necessita di essere sostenuto da un corrispettivo impegno sul piano politico e istituzionale.

L'organizzazione dell'attività istituzionale all'estero nell'area dei Servizi Sociali prevede un modello organizzativo capace di tradurre concretamente gli input e le scelte politiche e istituzionali. La suddetta attività si basa sulla collaborazione dell'Osservatorio regionale Politiche sociali istituito con DGR n 2077 del 3 agosto 2010, del Crempe, istituito con DGR n. 758/2011, delle Aziende Ulss del Veneto per il tramite dei Direttori dei Servizi sociali, del Servizio per le Relazioni Socio-Sanitarie della Segreteria Regionale per la Sanità e della sede regionale di Bruxelles.

Nel quadro della partecipazione regionale alle politiche europee in materia socio-sanitaria, l'obiettivo generale per il 2012 e 2013 è:

- consolidare e sviluppare la presenza della Regione del Veneto nei processi di formazione delle politiche comunitarie in materia di benessere e di salute pubblica;

- favorire la partecipazione attiva del sistema socio-sanitario regionale nel processo di riflessione lanciato dalla Commissione Europea sull'ammodernamento delle politiche e la sostenibilità dei sistemi di welfare in Europa;
- promuovere la partecipazione regionale nei progetti che saranno presentati nell' ambito dei Piani di Lavoro 2012/2013, dei vari Programmi CE operativi in materia di politiche sociali (di seguito elencati), puntando in particolare a garantire la presenza nelle aree della "cooperazione transfrontaliera in materia socio-sanitaria";
- continuare la gestione dei progetti in fase di esecuzione e valutazione e svolgere il monitoraggio dei progetti presentati.

Il programma operativo si può suddividere nelle seguenti aree:

1. Informazione e formazione

L'obiettivo dell'attività 2012/2013 sarà rivolto a garantire un ampliamento della diffusione dell'informazione comunitaria attraverso:

- l'aggiornamento del sito della rete E.N.S.A. e la collaborazione con i bollettini informativi delle reti E.L.I.S.A.N. e E.S.N.;
- l'organizzazione di seminari di formazione e di conferenze sia a Bruxelles che sul territorio;
- l'attività di formazione e l'organizzazione di info-day sui bandi lanciati dalla Commissione europea;
- supporto alla visite di studio e accoglienza di delegazioni venete a Bruxelles e di delegazioni estere in Veneto, interessate alle tematiche sociali.

Il gruppo target sarà rappresentato – in linea di principio - dai servizi regionali, le U.L.L.S.S, i Comuni, le Province e dal privato sociale.

2. Progetti europei nei nuovi Programmi europei 2007-2013

Dal 2007 è iniziata una nuova stagione di Programmi europei che si estenderà fino al 2013 e che interesserà non solo il settore socio-sanitario ma anche la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

La sede di Bruxelles, il Crempe ed il Servizio Relazioni Socio Sanitarie della Segreteria per la Sanità supporteranno la presentazione dei progetti elaborati dai Servizi regionali, dalle Aziende U.L.L.S.S. e da altri soggetti giuridici (Università, ecc.). I principali programmi per i quali saranno elaborate proposte e ricerche di partenariati conformemente alle linee strategiche di politica sociale della Regione del Veneto sono i seguenti:

- Progress: Nuovo programma quadro per l'inclusione sociale;
- Life Long Learning: Programma per l'apprendimento, l'aggiornamento e la formazione professionale;
- Diritti Fondamentali e Giustizia: Programmi per la promozione dei diritti umani, l'integrazione e la prevenzione;
- Gioventù in Azione: Programma di mobilità giovanile internazionale;
- Daphne III: Programma di lotta contro la violenza su donne, bambini e anziani;
- Sanità Pubblica: Programma per la promozione della salute in Europa;
- Europa per i Cittadini: Programma per la promozione della cittadinanza europea e degli scambi tematici tra città;
- Twinning: Programmi di gemellaggi tematici con i Paesi dell'Unione europea e i Paesi Terzi;
- DCI (Development Cooperation Instrument) – Programmi di supporto e assistenza tecnica per le politiche sociali con i Paesi Terzi;
- Migration – UNDP: Programma di collaborazione tra la Commissione europea e l'Agenzia per lo sviluppo delle Nazioni Unite sul tema migrazione e integrazione;

- VII Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo: Programma Specifico "Scienze umane, economiche e sociali;
- Central Europe: Programma europeo di cooperazione territoriale 2007-2013, e contribuisce al raggiungimento degli scopi dell'Unione Europea definiti dalle strategie di Lisbona e Goteborg (crescita e occupazione, innovazione e competitività, sviluppo sostenibile).

Nel corso del 2012 e del 2013, oltre ai progetti attualmente in fase di valutazione per conto della Commissione Europea, sarà portata avanti la gestione dei Progetti cui attualmente già partecipa la Regione Veneto e precisamente:

Per il Programma "Progress":
- "Rethi – Regions Tackling Heatlh Inequalities", per promuovere e stimolare la riflessione sulle diseguaglianze in Salute, pianificando nuove strategie politiche e favorendone l'implementazione. La Regione è partner del progetto.

- "AIDA - Advancing Integration for a Dignified Ageing. Fostering the integration of social and health services in LTC", per promuovere l'integrazione socio sanitaria nella cura degli anziani più deboli partendo dai dati del sistema SINA; La Regione è partner del progetto.

Per il Programma "Central Europe":
- "HELPS "Housing and Homecare for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European cities". (Edilizia e assistenza domiciliare per anziani e persone vulnerabili – strategie di partenariato locale nelle città del centro Europa). La Regione è partner del progetto.

Per il Programma "Leonardo":
- "Chain - Exchange of Experiences and methods of early intervention", che attraverso visite studio strutturate sviluppa programmi di supporto alla genitorialità e la creazione di strumenti per il supporto di tale percorso anche da parte dei professionisti operanti nel settore; La Regione è partner del progetto.

Per il Programma "Daphne III":
- "Protecting children in child protection systems", il cui obiettivo e' contribuire alla creazione e sviluppo di servizi sociali in grado di garantire i diritti dei minori. La Regione è partner del progetto.

- "The Child right to a family: foster care under lens", il cui obiettivo e' la promozione di appropriate ed efficaci cure parentali in accordo con lo spirito della linee guida europee sui diritti dei bambini. La Regione è partner del progetto;

-"Involved by right", rivolto alla tutela dei diritti dei bambini. La Regione è partner del progetto.

Per il Programma "Grundtvig":
"Mind the Gap", il progetto prevede lo sviluppo di workshop per lo scambio di buone pratiche nell'ambito del reinserimento lavorativo, in particolare dei giovani e delle fasce deboli della popolazione. La regione è partner del progetto.

Per il Programma "Youth in Action"
-"Friends Beyond Borders", l'obiettivo generale del progetto europeo è di creare e sviluppare iniziative finalizzate alla promozione dell'integrazione sociale di persone con disabilità intellettuali, promuovendo: la centralità dell'essere umano; il coinvolgimento delle persone; le pari opportunità. La Regione è leader del progetto.

-"Ensa for Youth", con l'obbiettivo di promuovere la cooperazione europea degli enti che sviluppano attività rivolte alla partecipazione giovanile e la cittadinanza attiva; La Regione è leader del progetto.

3. Reti e Network europei:

Una delle priorità dell'attività della Regione Veneto è la promozione e valorizzazione del Sistema Socio-sanitario regionale presso le Istituzioni europee, gli Organismi internazionali ed i Network di cooperazione. La creazione di questa rete di relazioni ha un duplice obiettivo:

a) facilitare la creazione dei partenariati per progetti europei;

b) consentire lo scambio di esperienze, e buone pratiche tra gli operatori socio-sanitari.

Nel corso del 2012 e del 2013, la Regione si propone di consolidare e migliorare la propria presenza nell'ambito di seguenti Reti e Gruppi di lavoro:

- E.L.I.S.A.N. - (European Local Inclusion & Social Action Activation) – con l'obiettivo di promuovere la partecipazione degli Assessori alle Politiche sociali dei Comuni e delle Regioni d'Europa al processo decisionale dell'Ue. Il 15 novembre 2010 l'Assessore alle Politiche sociali Remo Sernagiotto, in rappresentanza della Regione del Veneto, è stato eletto Presidente della stessa per la durata di tre anni;
- E.N.S.A. - (European Network of social Authorities). Si tratta della rete di collaborazione operativa mediante la quale la Sede regionale di Bruxelles svolge prevalentemente la propria attività di networking che viene svolta mediante la partecipazione ai Sottogruppi tematici (e la leadership in quello dedicato all'Inclusione sociale), la partecipazione a progettualità europee, lo svolgimento dell'attività di Segreteria della rete e la gestione del sito internet dedicato; la Regione del Veneto, fondatrice della rete nel 1999, gestisce attualmente il coordinamento;
- Comunità di Lavoro Alpe Adria: la partecipazione all'attività della IV Commissione Sanità e Affari Sociali prevede la presenza ai Tavoli tecnici e l'attivazione di progetti nell'area sociale;
- "E.P.R.- (European Platform for Rehabilitation)": la collaborazione con questo Network si svolge attualmente mediante la Rete europea ENSA, membro dell'Awarding Committee per l'EQRM European Quality in Rehabilitation Mark (EQRM);
- "E.S.N."- (European Social Network): le attività 2012-13 della Rete, fanno riferimento ad un specifico programma di lavoro e saranno concordate durante le riunioni del Comitato Direttivo (Board) del quale la Regione del Veneto è membro. Inoltre ogni anno uno o più rappresentanti della Regione Veneto parteciperanno al meeting annuale della rete;
- "AGE - (Older People's Platform)": l'obiettivo di questa rete è di promuovere gli interessi degli anziani nell'Unione Europea. La collaborazione con la Regione prevede la partecipazione a progettualità europee, lo scambio di informazioni e la presenza a conferenze e seminari;
- "S.I.R.G – (Social Inclusion Regional Group)". La Regione Veneto è membro di questa piattaforma interregionale attiva sul tema della lotta contro la povertà e l'esclusione (EY2010) continuerà le sue attività in quest'area nell'ambito della Piattaforma Europea di lotta contro la povertà lanciata dalla Commissione Europea (EU 2020).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1711 del 7 agosto 2012

Autorizzazione alla firma disgiunta del Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e le n. 41 Amministrazioni Comunali di cui al DDR n. 177 del 22/06/2012 "DGR 2516/11 Sistema regionale integrato di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, bando a3) implementazione Madri di giorno: approvazione graduatoria Comuni beneficiari e assegnazione relativi importi."

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

per la gestione del Buono Famiglia e per il coordinamento e collaborazioni nell'ambito del sistema regionale Nido in famiglia e per la sua diffusione, la Regione del Veneto intende utilizzare lo strumento del Protocollo d'Intesa con le n. 41 Amministrazioni Comunali indicate nel DDR n. 177 del 22/06/2012 e propone l'autorizzazione alla firma disgiunta del Protocollo d'Intesa e l'approvazione del relativo schema.

L'Assessore Remo Sernagiotto, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale del Veneto, con Deliberazione Regionale n. 2262 del 21 settembre 2010 si è impegnata alla realizzazione di un programma attuativo inerente agli interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro come da Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 sottoscritta nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Unificata.

Con la Deliberazione n. 2516 del 29 dicembre 2011 sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in attuazione a quanto previsto con Deliberazione n. 3311 del 21 dicembre 2010: Interventi a 3) Implementazione "Madri di giorno", b 1) e d 1) Incentivi ad aziende Family friendly, d 2) Programmi locali dei tempi e degli orari.

Con il suddetto provvedimento n. 2516 del 29 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha deliberato di determinare la spesa complessiva di € 1.640.741,48 per la realizzazione delle progettualità di cui agli allegati A, B, C, sul fondo destinato alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all'UPB U0148, cap. 101591 del Bilancio di previsione Regionale per l'esercizio 2012.

Con Decreto del Dirigente Regionale n. 132 del 17 maggio 2012 è stata istituita apposita commissione per la valutazione dei progetti pervenuti.

Il Decreto del Dirigente Regionale n. 177 del 22/06/2012 avente per oggetto "DGR 2516/11 Sistema regionale integrato di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, bando a3) implementazione Madri di giorno: approvazione graduatoria Comuni beneficiari e assegnazione relativi importi, individua le n. 41 Amministrazioni Comunali ammesse a contributo per la gestione dei buoni famiglia destinati alle famiglie i cui figli frequentano i servizi madri di giorno o nido in famiglia.

Considerato che la DGR 2516 del 29 dicembre 2011 dispone all'Allegato A che le Amministrazioni Comunali beneficiarie di contributo destinato alle famiglie attraverso l'erogazione di buoni famiglia, si impegnino a sottoscrivere, successivamente alla approvazione della graduatoria, un protocollo d'intesa con la Regione del Veneto.

Considerato inoltre che la Regione del Veneto con DGR 2300 del 29 dicembre 2011 intende favorire un processo di innovazione organizzativa e tecnologica della Pubblica amministrazione nel territorio regionale in un contesto di cooperazione istituzionale, promuovendo lo sviluppo della Società dell'Informazione.

Vista l'esigenza prioritaria di dare attuazione alle disposizioni succitate in materia di promozione, diffusione e modalità di gestione del buono famiglia, si ritiene di proporre l'approvazione dello schema di protocollo d'intesa, di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

In particolare, le priorità delineate dai documenti sopra citati esigono che le parti del presente protocollo d'intesa pongano in essere azioni coerenti con le linee guida di cui alla DGR 1502/11.

Per i motivi sopra esposti, si avvia la sottoscrizione del protocollo d'intesa.

Tramite la Direzione Servizi Sociali, l'Amministrazione regionale si riserva di rilevare periodicamente l'evoluzione della situazione e la permanenza dei requisiti indispensabili per la fruizione del contributo assegnato con DDR 177/2012.

L'obiettivo della modalità condivisa e di confronto tra le Amministrazioni firmatarie, è individuare soluzioni partecipate in relazione alle regole, alle applicazioni, agli standard di interoperabilità nella promozione, attivazione, gestione del buono famiglia e sostegno dei processi di innovazione organizzativa e tecnologica della Pubblica Amministrazione nonché di condividere un percorso comune di attuazione di tali processi sul territorio regionale.

Le Amministrazioni Comunali di cui al DDR 177/12 sottoscrittrici il Protocollo d'intesa oggetto del presente provvedimento sono:

1. Mel BL
2. Campodarsego PD
3. Conselve PD
4. Loreggia PD
5. Montagnana PD
6. San Giorgio delle Pertiche PD
7. Saletto PD
8. San Pietro in Gu PD
9. Santa Giustina in Colle PD
10. Stanghella PD

11.	Tombolo	PD	
12.	Vigodarzere	PD	
13.	Vigonza	PD	
14.	Urbana	PD	
15.	Adria	RO	
16.	Rovigo	RO	
17.	San Martino di Venezze	RO	
18.	Cessalto	TV	
19.	Fontanelle	TV	
20.	Mogliano Veneto	TV	
21.	Ormelle	TV	
22.	Quinto di Treviso	TV	
23.	San Polo di Piave	TV	
24.	Spresiano	TV	
25.	Vittorio Veneto	TV	
26.	Campagna Lupia	VE	
27.	Camponogara	VE	
28.	Chioggia	VE	
29.	San Donà di Piave	VE	
30.	Venezia	VE	
31.	Arcugnano	VI	
32.	Cogollo del Cengio	VI	
33.	Santorso	VI	
34.	Schio	VI	
35.	Torri di Quartesolo	VI	
36.	Vicenza	VI	
37.	Montecchia di Crosara	VR	
38.	Monteforte d'Alpone	VR	
39.	Roverè Veronese	VR	
40.	Valeggio sul Mincio	VR	
41.	Associazione dei Comuni con Ente Capofila il Comune di Bosco Chiesanuova:	VR	Cerro Veronese; Colognola ai Colli; Grezzana; Povegliano Veronese; Roncà; San Giovanni Ilarione; San Giovanni Lupatoto; Villafranca; Zevio

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale
- Vista la L.R. 39/01;
- Vista la DGR 4254/08;
- Vista la DGR 3721/09;
- Vista la DGR 2262/10;
- Vista la DGR 3311/10;
- Vista la DGR 1502/11;
- Vista la DGR 2042/11;
- Vista la DGR 2300/11;
- Vista la DGR 2516/11;
- Vista la L.R. n. 4 del 6 aprile 2012;
- Visto il DDR 132/12;
- Visto il DDR 177/12.

delibera

1. Di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento il quale, per le ragioni espresse in premessa, riporta lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e i n. 41 Comuni in parte motiva elencati;
2. Di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali alla sottoscrizione disgiunta del Protocollo d'Intesa di cui al precedente punto 1, nonché all'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali;
3. Di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali a rilevare periodicamente l'andamento della gestione di Buoni Famiglia e, qualora rilevasse il mancato rispetto all'impegno assunto da parte delle Amministrazioni sottoscrittrici il protocollo d'intesa, a sospendere l'erogazione di quanto assegnato con DDR 177/12;

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. Di incaricare la Direzione Regionale Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1711 del 07 agosto 2012 pag. 1/4

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEI BUONI FAMIGLIA

TRA
REGIONE DEL VENETO E
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
PRESSO LE QUALI SONO PRESENTI
SERVIZI-UNITA' D'OFFERTA A CONDUZIONE FAMILIARE A FAVORE DEI BAMBINI, età 0-3 anni

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3493, il quale interviene al presente atto non per sè, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi Sociali,

e

il Comune di_____, con sede in _____, codice fiscale _____ rappresentato da _____, nato/a a _____, il _____, il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____:

1.	Mel	BL
2.	Campodarsego	PD
3.	Conselve	PD
4.	Loreggia	PD
5.	Montagnana	PD
6.	San Giorgio delle Pertiche	PD
7.	Saletto	PD
8.	San Pietro in Gu	PD
9.	Santa Giustina in Colle	PD
10.	Stanghella	PD
11.	Tombolo	PD
12.	Vigodarzere	PD
13.	Vigonza	PD
14.	Urbana	PD
15.	Adria	RO
16.	Rovigo	RO
17.	San Martino di Venezze	RO
18.	Cessalto	TV
19.	Fontanelle	TV
20.	Mogliano Veneto	TV
21.	Ormelle	TV
22.	Quinto di Treviso	TV
23.	San Polo di Piave	TV
24.	Spresiano	TV
25.	Vittorio Veneto	TV
26.	Campagna Lupia	VE
27.	Camponogara	VE

28. Chioggia VE
29. San Donà di Piave VE
30. Venezia VE
31. Arcugnano VI
32. Cogollo del Cengio VI
33. Santorso VI
34. Schio VI
35. Torri di Quartesolo VI
36. Vicenza VI
37. Montecchia di Crosara VR
38. Monteforte d'Alpone VR
39. Roverè Veronese VR
40. Valeggio sul Mincio VR
41. Associazione dei Comuni con Ente Capofila il Comune di Bosco Chiesanuova VR
    1. Cerro Veronese
    2. Colognola ai Colli
    3. Grezzana
    4. Povegliano Veronese
    5. Roncà
    6. San Giovanni Ilarione
    7. San Giovanni Lupatoto
    8. Villafranca
    9. Zevio

Sottoscrivono il presente protocollo d'intesa per la gestione ed erogazione del Buono Famiglia.

TENUTO CONTO CHE

- nella Regione del Veneto, ai sensi della DGR n. 674 del 18 marzo 2008 si è sviluppato un sistema di servizi che vede presenti nel territorio veneto le unità d'offerta "nido in famiglia" alle quali va riconosciuto soprattutto il valore dello sviluppo di modalità condivise e coordinate per la loro gestione e coordinamento;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 20 settembre 2011 "Linee Guida per il servizio nido in famiglia della Regione del Veneto" Delibera di Giunta regionale n. 674 del 18 marzo 2008 ha definito i principi, le finalità, gli obiettivi e le modalità per la conduzione del servizio in casa a favore dei bimbi sotto i 3 anni d'età;
- le stesse Linee Guida esplicitano l'indispensabilità di un responsabile di riferimento per ogni servizio svolto presso civile abitazione a favore dei bambini dell'età compresa tra 0 e 3 anni;
- i nidi in famiglia di cui alle Linee Guida DGR n. 1502 del 20 settembre 2011 sono condotti da collaboratori educativi e coordinati da organizzatori e/o coordinatori a supporto delle famiglie con bambini in età rientrante nella prima infanzia;
- i destinatari degli interventi ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2262 del 21 settembre 2010 e n. 2516 del 29 dicembre 2011 sono le famiglie i cui figli frequentano servizi regolari sotto il profilo fiscale vigente, svolti presso civile abitazione per un numero massimo di 6 bambini presenti contemporaneamente;
- l'assegnazione del finanziamento è vincolata all'impegno da parte delle Amministrazioni Comunali vincitrici a sottoscrivere il protocollo d'intesa con la Regione del Veneto finalizzato a condividere e uniformare l'utilizzo della modalità "buono famiglia" quale partecipazione della pubblica amministrazione alle spese sostenute dalle famiglie con figli che frequentano le unità d'offerta "madri di giorno" o "nido in famiglia";

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 2300 del 29 dicembre 2011 la Regione Veneto vuole favorire un processo di innovazione organizzativa e tecnologica della Pubblica amministrazione nel territorio regionale in un contesto di cooperazione istituzionale.

VERIFICATO CHE

le Amministrazioni Comunali firmatarie del presente protocollo d'intesa si sono impegnate, nel rispetto della vigente normativa:

- a sostenere la diffusione presso il proprio territorio di specifici progetti per l'organizzazione di servizi destinati alla prima infanzia, svolti presso civile abitazione, di cui le Amministrazioni medesime si rendono responsabili;
- a predisporre e aggiornare annualmente l'elenco comunale dei servizi/progetti alla prima infanzia presenti nel proprio territorio***;***
- ad individuare in maniera precisa il/i responsabili dei medesimi servizi/progetti relativamente al proprio territorio di competenza indicandoli nel predisposto elenco di cui al precedente punto (DGR n. 1502 del 20.09.2011).

PREMESSO E VERIFICATO TUTTO CIO':

le parti sopra rappresentate, firmatarie del presente protocollo d'intesa, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze istituzionali, per i 40 progetti presentati dalle singole Amministrazioni Comunali e per il progetto presentato dalla associazione dei comuni con Comune capofila Bosco Chiesanuova ammessi a finanziamento,

SI IMPEGNANO A

contribuire allo sviluppo e qualificazione dei servizi alla prima infanzia:

1. sensibilizzando e informando le famiglie circa la presenza nel territorio della Regione del Veneto delle unità d'offerta "madri di giorno" o "nido in famiglia", anche attraverso l'implementazione di una sezione specifica dedicata nel sito web dell'ente o attraverso l'utilizzo dei social network;
2. mettendo a disposizione delle famiglie elenchi aggiornati circa i servizi presenti, le modalità di funzionamento e gli eventuali posti disponibili nel territorio nonché indicazioni circa i responsabili dei servizi, mettendoli in rete per attuare nel territorio uno scambio di esperienze e di know –how.;
3. informando direttamente le famiglie, in particolare quelle che fruiscono del servizio, circa l'esistenza del "buono famiglia" e le modalità di assegnazione ed erogazione del medesimo a livello comunale in aggiunta, "alla possibilità di fruizione del "buono famiglia" a livello regionale per i "nidi in famiglia";
4. destinando l'intero importo assegnato ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 177 del 22 giugno 2012 alla erogazione dei "buoni famiglia" a favore delle famiglie i cui figli frequentano le unità d'offerta "madri di giorno" o "nido in famiglia" regolarmente iscritti agli elenchi comunali;
5. definendo e documentando, nel rispetto del progetto presentato e approvato con Decreto del Dirigente Regionale n. 177 del 22 giugno 2012, le modalità di assegnazione ed erogazione del "buono famiglia" direttamente a favore delle famiglie i cui figli frequentano i servizi in oggetto;
6. monitorando il funzionamento dei servizi e del coordinamento nel rispetto della DGR n. 1502 del 20 settembre 2011;
7. favorendo la raccolta e lo scambio di informazioni sia con strumenti tradizionali che informatici, con l'obiettivo di integrare, razionalizzare e migliorare i servizi familiari esistenti e favorire lo sviluppo di servizi informativi a favore dei cittadini;
8. rafforzando la collaborazione con altri servizi presenti nel territorio comunale in cui direttamente o indirettamente agiscono i servizi "madre di giorno" o "nido in famiglia".

DURATA

Il presente protocollo d'intesa ha validità di 24 mesi a decorrere dalla data del suo perfezionamento.

Venezia,

Per la Regione del Veneto
Il Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali

_____

Per il Comune di _____
il Sindaco o suo Delegato

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1712 del 7 agosto 2012

Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 del 11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Ipab Lascito Fondazione Canova di Crespano del Grappa (TV).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "…utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile" e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab Lascito Fondazione Canova di Crespano del Grappa, con nota prot. n. 35/11 del 6 settembre 2011, integrata con successive note prot. n. 2/12 del 10 febbraio 2012, n. 22/12 del 2 maggio 2012, ha presentato istanza per l'alienazione di un appezzamento di terreno situato nel comune di Crespano del Grappa, censito al Foglio 15 mappale 22 prato arb. Cl. 3 Ha 0.11.72 RD € 3,63 RA € 3,33 del Catasto del Comune di Crespano del Grappa (TV), per un valore pari ad € 103.136,00, come da Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente n. 07 del 27 luglio 2011, poiché rientrante nel criterio di cui alla lettera B) della D.G.R. n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con D.G.R. n. 455 del 28 febbraio 2006. Il ricavato di tale vendita sarà utilizzato, come precisato dall'Ipab, per integrare i fondi necessari alla sistemazione di uno stabile fatiscente destinato a costituire sede della Scuola di Musica Napoleone Zardo e della società Filarmonica di Crespano del Grappa nonché degli spazi polifunzionale da essere utilizzati per altre finalità legate ad attività in corso di fissazione a favore degli anziani della vicina casa di riposo "Aita" e ad altre categorie di persone con fragilità di Crespano del Grappa.

In base alle disposizioni delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è riunita nella seduta del 15 maggio 2012, esprimendo il proprio parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all'alienazione così come presentata da codesta I.P.A.B.

Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, che vengono per completezza riportate in estratto nell'Allegato A, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
- Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
- Visto l'art. 45 comma 1 Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 46;
- Vista la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
- Vista la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
- Vista la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
- Viste le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 4 maggio 2012, che vengono sintetizzate nell'Allegato A;

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Lascito Fondazione Canova di Crespano del Grappa (TV) come indicato nell'Allegato A;
2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGAOTA alla Dgr n. 1712 del 07 agosto 2012 pag. 1/1

Num. progr. *ex* verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005	note
6	LASCITO FONDAZIONE CANOVA	CRESPANO DEL GRAPPA (TV)	lettera B)	richiesta presentata con nota prot. n. 35/11 del 06 settembre 2011 integrata con successive note prot. n. 2/12 del 10 febbraio 2012, n. 22/12 del 2 maggio 2012 e Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 27 luglio 2011: appezzamento di terreno situato nel comune di Crespano del Grappa, censito al Foglio 15 mappale 22 prato arb. Cl. 3 Ha 0.11.72 RD € 3,63 RA € 3,33 del Catasto del Comune di Crespano del Grappa (TV). Il valore del bene, secondo la stima del 29 giugno 2011 a firma del geom. Igino Baratto, è di euro 103.136,00. Il ricavato di tale vendita sarà utilizzato per integrare i fondi necessari alla sistemazione di uno stabile fatiscente destinato a costituire sede della Scuola di Musica Napoleone Zardo e della società Filarmonica di Crespano del Grappa nonché degli spazi polifunzionali da essere utilizzati per altre finalità legate ad attività in corso di fissazione a favore degli anziani della vicina casa di riposo “Aita” e ad altre categorie di persone con fragilità di Crespano del Grappa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1713 del 7 agosto 2012

Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 21/1989; L.R. n. 22/1989). Anno 2012.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento assegna un contributo sociale agli Istituti religiosi che assistono direttamente presso il proprio Istituto i propri religiosi anziani non autosufficienti. Ripartizione dell'importo disponibile in proporzione alle giornate di effettiva assistenza nell'anno 2011.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 21 del 20 luglio 1989 e con Legge Regionale n. 22 del 20 luglio 1989, si sono regolamentati i contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti.

Con Deliberazione n. 4304 del 30.11.1999, la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 55/1982, come modificato dall'art. 71 comma 3 della L.R. n. 6/97, aveva configurato l'assistenza resa dalle Comunità religiose ai propri religiosi anziani come una specifica forma di assistenza di tipo domiciliare.

Con le successive Deliberazioni nn. 4192/2000, 2975/2001, 2122/2002, 2484/2003 e 2158/2004, 2106/2005, 453/2006, 3987/2006, 3156/2007, 3698/2008, 4052/2009, 2902/2010 e 2503/2011 la Giunta Regionale ha assegnato i finanziamenti, mantenendo le condizioni ed i criteri descritti dalla succitata DGR n. 4304/1999 per l'attribuzione dei contributi.

Al fine di dare continuità assistenziale, con il presente atto si conferma il finanziamento alle Comunità religiose che ospitano, presso le proprie strutture private, persone religiose anziane non autosufficienti, al fine di un accudimento pari a quello che si ottiene a domicilio. Per la concessione dei contributi gli Enti Religiosi devono mantenere le condizioni di cui alla DGR n. 4304/1999.

In particolare le Aziende ULSS di competenza territoriale devono accertare il possesso dei seguenti requisiti:

- condizioni di non autosufficienza delle persone anziane religiose accertate dalla UVMD con la scheda SVAMA;
- condizioni igienico-sanitarie dei locali in cui sono ospitate le persone anziane religiose;
- adeguatezza degli arredi
- presenza di persone dedite alla cura di religiosi anziani non autosufficienti nell'ambito dell'intera giornata;
- garanzie in merito alla disponibilità di medici e personale infermieristico;
- convenzioni o accordi con strutture sanitarie in caso di particolari esigenze.

L'attestazione del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi è obbligatoria per le Comunità che per la prima volta richiedono l'inserimento nella graduatoria degli Enti beneficiari.

I requisiti devono essere posseduti alla data del 31.12.2011.

Tale accertamento è sostituito, per gli Enti che hanno già ottenuto il contributo nell'anno precedente, dalla dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione religiosa attestante il permanere dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici già verificati dall'Azienda U.L.S.S. per gli anni precedenti. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui agli artt. 478 e 479 c.p.. Ove in tutto o in parte le condizioni presentassero delle variazioni rispetto all'anno precedente il legale rappresentante dovrà informarne l'Azienda U.L.S.S. di competenza che provvederà agli opportuni accertamenti.

In riferimento all'anno 2012 hanno inoltrato domanda di finanziamento le Comunità Religiose indicate nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente atto, per le quali le condizioni previste dalla DGR n. 4304/1999 sono state soddisfatte. Complessivamente il numero di persone religiose non autosufficienti assistite privatamente nelle Comunità nel 2011 risulta pari a n. 1597

Considerato che, nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012, la somma disponibile è pari a euro 1.250.000,00, il relatore propone che venga ripartita, con criterio matematico, tra le Comunità indicate nell'Allegato A in ragione di un contributo pro capite annuo pari a euro € 956,30, rapportato al numero delle giornate di effettiva presenza nella struttura delle persone assistite.

La liquidazione delle somme spettanti sarà effettuata in osservanza alle "Direttive per la gestione del bilancio 2012" approvate con DGR n. 710 del 2 maggio 2012 e previa acquisizione - per le Comunità di nuovo inserimento o con aumento del numero di assistiti - della relazione da parte della Azienda ULSS territorialmente competente indicante l'accertamento delle condizioni strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate all'assistenza "domiciliare" di ospiti anziani non autosufficienti e l'attestazione delle condizioni di non autosufficienza degli stessi ospiti e - per le Comunità già inserite in graduatoria regionale - della dichiarazione da parte del Legale Rappresentante attestante il permanere del possesso dei citati requisiti.

Con il presente provvedimento pertanto si propone di approvare l'elenco delle Comunità Religiose beneficiarie del contributo suddetto e le relative assegnazioni, e di autorizzarne la liquidazione delle somme di cui alla colonna "importo assegnato" dell'Allegato A;

La spesa rientra fra gli interventi che fanno riferimento al Fondo regionale per le politiche sociali istituito con l'art. 133, comma 1 della L.R. n. 11/2001, la cui ripartizione - ai sensi del comma 3 dello stesso articolo - è avvenuta in sede di Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e di successivo assestamento di bilancio ed in particolare fa carico al seguente capitolo di spesa: 100708 - Fondo regionale per le politiche sociali - Interventi di sostegno alle famiglie per l'accoglienza e la cura alle persone non autosufficienti (L.R. n. 11/2001, art. 133, 3° comma, lett. E).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 21/1989;
- Vista la L.R. n. 22/1989;
- Vista la L.R. n. 5/1996;
- Vista la L.R. n. 6/1997;
- Vista la L.R. n. 11/2001, art. 133, comma 3;
- Vista la L.R. n. 4/2003;
- Vista la L.R. n. 39/2001, art. 42, 1° comma, e art. 44;
- Vista la DGR n. 4304/1999;
- Vista la DGR n. 710 del 2 maggio 2012;

delibera

1. di assegnare alle "Comunità religiose" indicate nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente atto, le somme specificate alla colonna "Importo assegnato" per complessivi euro 1.250.000,00;
2. di impegnare a favore delle "Comunità religiose" la spesa di euro 1.250.000,00 sul capitolo n. 100708 ad oggetto "Fondo regionale per le politiche sociali - interventi di sostegno per l'accoglienza e la cura alle persone non autosufficienti (art. 133, c. 3, lett. e), L.R. 13/04/2001, n. 11)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che le somme assegnate alle Comunità di cui all'Allegato A del presente provvedimento soddisfano i requisiti e le condizioni previsti dalla DGR n. 4304/1999, in osservanza alle "Direttive per la gestione del bilancio 2012" approvate con DGR n. 710 del 2 maggio 2012;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali all'adozione degli atti necessari alla relativa liquidazione di spesa, secondo le modalità ed i termini espressi in premessa;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Servizi Sociali;
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Torna al sommario

Allegato A Dgr n. del

ALLEGATOA alla Dgr n. 1713 del 07 agosto 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Az. ULSS	Beneficiari	Città	Centro servizio	Importo assegnato
3	Casa Madre Istituto Figlie della Carità Canossiane	Bassano del Grappa	Casa di Riposo Istituto Canossiano	€ 16.647,49
3	Congregazione Suore di Carità SS. Capitanio e Gerosa	Bassano del Grappa	Congregazione Suore di Carità SS. Capitanio e Gerosa - Casa Gerosa	€ 2.600,26
3	Casa di Riposo Mater Ecclesiae	Molvena	Casa di Riposo Mater Ecclesiae	€ 4.365,39
3	Istituto Palazzolo - Suore delle Poverelle	Rosà	Istituto Palazzolo - Suore delle Poverelle	€ 1.420,00
3	Provincia Veneta Frati Minori Cappuccini	Bassano del Grappa	Provincia Veneta Frati Minori Cappuccini	€ 1.796,74
3	Congregazione Suore della Divina Volontà - Casa Betania	Bassano del Grappa	Congregazione Suore della Divina Volontà - Casa Betania	€ 8.841,43
3	Monastero Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento	Bassano del Grappa	Monastero Sacramentine	€ 4.850,14
3	Missionari Scalabriniani dei Missionari di San Carlo - Residenza S. Raffaele	Bassano del Grappa	Residenza S. Raffaele	€ 9.615,97
3	Istituto Figlie di S. Anna	Bassano del Grappa	Istituto Figlie di S. Anna	€ 15.598,95
4	Casa di Riposo Villa S. Angela	Breganze	Casa di Riposo "Villa S. Angela"	€ 2.884,79
5	Congregazione Suore Maestre S. Dorotea Figlie Sacri Cuori	Brendola	Casa di Riposo "S. Maria Bertilla"	€ 28.742,54
6	Istituto Suore Figlie della Chiesa	Isola Vicentina	Istituto Suore Figlie della Chiesa 0444/7975581	€ 14.958,76
6	Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore Sacra Famiglia - Casa di Riposo "Beato G. Nascimbeni"	Isola Vicentina	Casa di Riposo "Beato G. Nascimbeni"	€ 31.145,21

Allegato A Dgr n. del

6	Suore delle Poverelle - Istituto Beato Luigi Palazzolo	Vicenza	Comunità per suore a riposo	€	15.037,80
6	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea. Casa di riposo "Villa Sant'Antonio"	Vicenza	Casa di riposo "Villa Sant'Antonio"	€	18.971,13
6	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea. Casa di riposo "Sacro Cuor di Maria"	Vicenza	Casa di Riposo "Sacro Cuor di Maria"	€	17.833,02
6	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea. Casa di riposo "Madre Azelia"	Vicenza	Casa di Riposo "Madre Azelia"	€	5.253,22
6	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea. Casa di riposo "Suore Maestre di S. Dorotea"	Vicenza	Casa di riposo "Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori"	€	19.121,30
6	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea. Casa di riposo "Villa Mater Dei"	Vicenza	Casa di Riposo "Villa Mater Dei"	€	22.535,62
6	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea. Casa di riposo "Villa Maria"	Monticello Conte Otto	Casa di Riposo "Villa Maria"	€	13.364,88
6	Suore delle Poverelle - Istituto Beato Luigi Palazzolo	Camisano Vicentino	Casa di Riposo Paola Giaconi Bonaguro	€	6.438,75
6	Istituto Missioni Monte Berico - Provincia Veneta Ordini Servi di Maria	Vicenza	Istituto Missioni Monte Berico - Provincia Veneta Ordini Servi di Maria	€	5.745,87
7	Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria Triveneta "S. Maria Domenica Mazzarello"	Conegliano	Casa Madre Clelia	€	19.714,06
7	Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria Triveneta "S. Maria Domenica Mazzarello"	Vittorio Veneto	Opera De Mori	€	7.979,94
7	Provincia Veneta dei Frati minori Cappuccini	Conegliano	Convento Frati Cappuccini	€	5.485,06
7	Istituto Ancelle di Gesù Bambino	S. Pietro in Feletto	Istituto Ancelle di Gesù Bambino - Casa Giovanni XXIII	€	5.753,78
7	Monastero Cistercense dei SS. Gervasio e Protasio	Vittorio Veneto	Monastero cistercense dei SS. Gervasio e Protasio	€	6.857,64
7	Congregazione Suore di Carità - SS. B. Capitanio e V. Gerosa	Vittorio Veneto	Congregazione Suore Ancelle della Carità - SS. Capitanio e Gerosa	€	33.903,55

Allegato A Dgr n. del

7	Associazione Laicale Religiosa femminile S. Raffaele Arcangelo	Vittorio Veneto	Associazione Laicale Religiosa femminile S. Raffaele Arcangelo	€	9.044,28
7	Istituto Suore del Santo Volto	San Fior	Istituto Suore del Santo Volto	€	10.577,57
7	Suore Ancelle Missionarie del SS.. Sacramento	Tarzo	Suore Ancelle Missionarie del SS.. Sacramento - Casa Madre Caterina	€	1.923,19
7	Istituto Sorelle della Misericordia	Conegliano	Istituto Sorelle della Misericordia - Casa Riposo "S. Antonio" (Casa Madre di Verona)	€	18.921,07
7	Istituto Suore Francescane di Cristo Re	Tarzo	Istituto Suore Francescane di Cristo Re (Casa Madre Venezia)	€	15.836,06
8	Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria Triveneta "S. Maria Domenica Mazzarello" Casa Maria Ausiliatrice" - Montebelluna	Asolo	Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria Veneta "Maria Regina"	€	3.846,39
8	Istituto Salesiano "E. di Sardagna"- Casa Mons. Cognata. Castello di Godego	Castello di Godego	Istituto Salesiano "E. di Sardagna"-Casa Mons. Cognata	€	12.716,79
8	Istituto Figlie della Carità Canossiane - Casa di Riposo "S. Maddalena di Canossa"	Padova	Casa di Riposo "S. Maddalena di Canossa" (Valdobbiadene)	€	16.355,06
8	Istituto Suore Maestre S. Dorotea Pagnano d'Asolo	Venezia	Istituto Suore Maestra "Santa Dorotea" (Pagnano d'Asolo)	€	6.731,18
8	Istituto Suore Maestre S. Dorotea Cavaso del Tomba	Venezia	Istituto Suore Maestre "Santa Dorotea" (Cavaso del Tomba)	€	5.769,58
8	Suore Serve di Maria Riparatrici	Valdobbiadene	Suore Serve di Maria Riparatrici- Casa Castella	€	12.403,29
8	Congregazione Suore di Carità SS. Capitanio e Gerosa	Crespano del Grappa	Congregazione Suore di Carità SS. Capitanio e Gerosa	€	42.492,06
8	Congregazione Suore di Carità SS. Capitanio e Gerosa	Onè di Fonte	Congregazione Suore di Carità SS. Capitanio e Gerosa	€	13.101,43
9	Istituto Suore Maestre S. Dorotea (Maserada sul Piave)	Venezia	Istituto Suore Maestre di S. Dorotea (Maserada sul Piave)	€	4.043,98
9	Istituto Suore Carmelitane di Santa Teresa di Firenze	Treviso	Istituto Zanotti - Suore Carmelitane	€	9.476,34

Allegato A Dgr n. del

9	Provincia religiosa Suore di Carità di S. Vincenzo De' Paoli	Treviso	Istituto Suore della Carità S. Vincenzo De' Paoli	€	1.923,19
9	Istituto Suore Francescane di Cristo Re	Preganziol	Istituto Suore Francescane di Cristo Re	€	10.069,11
10	Fondazione di Culto e Religione - Onlus - Piccolo Rifugio	San Donà di Piave	Piccolo Rifugio	€	961,60
10	Casa Religiosa Oratorio Don Bosco	San Donà di Piave	Casa Religiosa Oratorio Don Bosco	€	961,60
12	Congregazione delle Mantellate Serve di Maria	Mestre	Congregazione Suore Mantellate Serve di Maria	€	26.097,49
12	Piccola Casa Divina Provvidenza	Venezia	Istituto Suore di S.Giuseppe B. Cottolengo	€	7.442,50
12	Istituto Salesiano San Marco	Mestre Venezia	Casa per Religiosi anziani "Beato Artemide Zatti"	€	13.586,18
12	Congregazione Suore di Carità Ss. Capitanio e Gerosa	Venezia	Congregazione Suore Carità Ss. Capitanio e Gerosa	€	1.923,19
12	Monastero Carmelitane Scalze	Venezia	Monastero Carmelitane Scalze	€	4.807,99
12	Istituto Suore Maestre S. Dorotea	Venezia	Istituto Suore Maestre di S. Dorotea	€	4.765,83
12	Istituto Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena	Venezia	Istituto Suore Domenicane	€	5.611,51
13	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea Casa di Riposo "Betania"	Dolo	Casa di Riposo "Betania"	€	6.602,09
14	Congregazione Serve di Maria Addolorata	Chioggia	Congregazione Serve di Maria Addolorata	€	12.545,55
15	Istituto Suore T. F. Elisabettine Cittadella	Cittadella	Istituto Suore T. F. Elisabettine	€	34.322,43
15	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea Casa di Riposo "Santa Dorotea"	Vicenza	Casa di Riposo "Santa Dorotea"	€	8.625,40
16	Istituto Suore T. F. Elisabettine Padova	Padova	Istituto Suore T. F. Elisabettine	€	34.093,23

Allegato A Dgr n. del

16	Ispettoria Triveneta "S.M.Domenica Mazzarello" - Istituto Maria Ausiliatrice	Padova	Ispettoria Triveneta "S.M.Domenica Mazzarello" - Istituto Maria Ausiliatrice	€	4.821,16
16	Ispettoria Triveneta "S.M.Domenica Mazzarello" - Istituto Don Bosco	Padova	Ispettoria Triveneta "S.M.Domenica Mazzarello" - Istituto Don Bosco	€	1.923,19
16	Suore S. Francesco di Sales Suore S. Francesco di Sales - Casa Chantal	Teolo	Suore S. Francesco di Sales - Casa Chantal - Via Chiesa 26 - 35037 Teolo	€	16.391,94
16	Suore S. Francesco di Sales Suore S. Francesco di Sales	Teolo	Suore S. Francesco di Sales - Via Chiesa 26 - 35037 Teolo	€	12.010,74
16	Provincia Veneta di S. Antonio dell'Ordine dei Frati Minori	Saccolongo	Casa Sacro Cuore	€	4.057,15
16	Istituto Suore Maestre S. Dorotea di Venezia	Padova	Istituto Suore Maestre di S. Dorotea di Venezia	€	11.238,83
18	Congregazione religiosa Ancelle SS. Trinità	Rovigo	Congregazione religiosa Ancelle SS. Trinità	€	3.846,39
18	Suore Serve di Maria Riparatrici	Rovigo	Suore Serve di Maria Riparatrici - Casa Madre Dolores	€	20.193,54
20	Istituto Figlie della Carità Canossiane - Casa di Riposo Pojano di Valpantena	Verona	Istituto Figlie della Carità Canossiane - Casa di Riposo Pojano di Valpantena	€	15.006,19
20	Istituto delle Orsoline Via Muro Padri, 24	Verona	Istituto delle Orsoline	€	21.945,49
20	Istituto delle Orsoline Via Scarsellini, 23	Verona	Istituto delle Orsoline	€	15.464,59
20	Istituto delle Orsoline Piazza Mercato, 7	Verona	Istituto delle Orsoline	€	16.742,33
20	Istituto delle Orsoline Via Cigno, 11	Verona	Istituto delle Orsoline	€	4.973,96
20	Casa di Riposo "Povere Ancelle del Preziosissimo Sangue - Cenacolo Carità	Quinto di Valpatena	Casa di Riposo "Povere Ancelle del Preziosissimo Sangue - cenacolo Carità	€	20.193,54
20	Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri Nigrizia.	Verona	Casa di Riposo "Villa Costanza" Cesiolo Centro	€	54.921,69
20	Scuola Apostolica "Bertoni" degli Stimmatini Casa di Riposo	Verona	Casa di Riposo "Infermeria S. Leonardo"	€	5.466,61

Allegato A Dgr n. del

20	Istituto Sorelle della Sacra Famiglia Casa "Sorelle della Sacra Famiglia"	Verona	Casa "Sorelle della Sacra Famiglia"	€	2.884,79
20	Casa di Riposo "Congregazione delle Figlie di Gesù"	Verona	Casa di Riposo "Congregazione delle Figlie di Gesù"	€	24.248,06
20	Collegio Missioni Africane - Centro Assistenza Missionari Comboniani	Verona	Collegio Missioni Africane - Centro Assistenza Missionari Comboniani	€	11.533,90
20	Istituto Sorelle della Misericordia Casa di Riposo Via P. Sandri, 1	San Michele Extra Verona	Casa di Riposo	€	48.079,86
20	Istituto Sorelle della Misericordia Casa di Riposo S. Giuseppe Via Serenelli, 1	Verona	Casa di Riposo S. Giuseppe	€	78.850,97
20	Istituto Sorelle della Misericordia Istituto Sorelle della Misericordia - Casa di riposo Via Papesso, 35	Cologna Veneta	Casa di riposo M. Immacolata	€	19.231,94
20	Congreg. Piccole Figlie di S.Giuseppe - Casa di Riposo "Villa S. Giuseppe"	Mezzane di Sotto	Congreg. Piccole Figlie di S.Giuseppe - Casa di Riposo "Villa S. Giuseppe"	€	26.566,43
20	Congregazione Piccole Figlie San Giuseppe - Casa Betania	Verona	Congregazione Piccole Figlie San Giuseppe - Casa Betania	€	31.292,74
20	Istituto Sorelle Minime della Carità di M. Addolorata - Campostrini	Verona	Casa di Riposo Istituto Campostrini	€	5.769,58
21	Casa Madre Istituto Figlie della Carità Canossiane	Verona	Casa di Riposo Istituto Canossiano sita in Legnago	€	1.923,19
22	Istituto Don G. Calabria Casa del Clero - Casa Perez Casa del Clero	Negrar	Opera Don G. Calabria - Casa del Clero	€	2.452,73
22	Casa di Riposo "Ancelle della Carità". Congregazione Suore Ancelle Carità	Castelnuovo del Garda	Casa di Riposo "Ancelle della Carità"	€	35.178,65
22	Congregazione Piccole Suore Sacra Famiglia	Castelletto di Brenzone	Casa di Riposo "Sacra Famiglia"	€	9.940,02
22	Casa Generalizia Pio Istituto Piccole Suore Sacra Famiglia	Lazise	Casa di Riposo "Madre Maria dell'Immacolata" Colà	€	17.809,31
			Totale	€	1.250.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1714 del 7 agosto 2012

Contributo straordinario al Banco alimentare - Comitato del Veneto.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Contributo straordinario al "Banco alimentare - Comitato del Veneto" per l'attività relativa alla redistribuzione delle eccedenze alimentari.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Il Banco alimentare Veneto Onlus è presente dal 1993 e si occupa dello stoccaggio e della gestione delle eccedenze agro-alimentari non più commercializzabili da parte dell'agricoltura, dell'industria, della grande distribuzione e della ristorazione collettiva. In collaborazione con l'Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura (AGEA), stocca e distribuisce i prodotti alimentari destinati dall'Unione Europea a favore degli indigenti.

Tutte le donazioni vengono recuperate e gestite presso i magazzini di Verona e Padova, grazie al lavoro instancabile di 104 volontari, e ridistribuite gratuitamente a strutture caritative che si occupano di assistenza e aiuto ai poveri.

Nel 2010 sono state recuperate derrate alimentari per oltre 4.650 tonnellate di prodotti, distribuiti a 443 enti caritativi, che a loro volta hanno aiutato più di 65.000 persone in difficoltà.

La Regione negli anni 2008 - 2009 - 2010 è intervenuta a sostegno dell'attività del Banco alimentare - Comitato del Veneto, con un finanziamento specifico.

A garanzia dell'attività sul territorio regionale e per concretizzare una migliore risposta di sostegno alla povertà nel Veneto, il Banco alimentare ha presentato un programma triennale 2012-2014 con l'obiettivo di ottimizzare il recupero di derrate nella Regione, migliorare il rapporto con le strutture caritative e consolidare l'attività logistica e gestionale dei siti di Verona e Padova.

Il traguardo per il 2012 sarebbe quello di recuperare e distribuire circa 5.000 ton. di prodotti intervenendo sugli aiuti che provengono dall'Unione Europea e sui settori dell'industria e dell'ortofrutta, attraverso un aumento del numero delle aziende donatrici e l'individuazione di tutte le piattaforme ortofrutticole presenti nel territorio regionale.

Per l'anno 2012 lo stanziamento nell'ambito dell'UPB U0161 "Interventi di sostegno al terzo settore" ammonta ad Euro 50.000,00 sul capitolo n. 61496 "Contributo al Banco alimentare - Comitato del Veneto" di Verona.

I rapporti tra il Comitato Veneto del Banco alimentare e la Regione saranno disciplinati da apposita convenzione, contenente la scheda progettuale relativa agli interventi specifici e ai costi previsti per l'anno 2012. L'assegnazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- 70% in acconto, a seguito della stipula della convenzione;
- il saldo a seguito della rendicontazione totale, che dovrà avvenire entro il 30.09.2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- Vista la Legge regionale 26 maggio 2011, n. 11;
- Vista la Legge regionale di Bilancio 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in € 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 61496 del bilancio 2012 "Contributo al Banco alimentare Comitato del Veneto";
3. di dare atto che la spesa di cui si prenota l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. 1/2011;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto, ivi comprese l'approvazione e la stipula della convenzione;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1716 del 7 agosto 2012

Interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. L.R. n. 11 del 13.04.2001 art. 133. Contributi anno 2012 per l'acquisto di automezzi

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento si intende sostenere, attraverso un finanziamento regionale l'acquisto di automezzi destinati al trasporto e all'accompagnamento di persone anziane e diversamente abili.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

L'art. 133 della Legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001 ha istituito il "Fondo regionale per le politiche sociali" per il conseguimento degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali, in cui confluiscono risorse statali e risorse regionali.

Con Legge regionale di Bilancio per l'anno 2012, una quota di tale Fondo è stata riservata alle iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali, tra le quali si annoverano gli interventi economici a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato.

Per l'anno 2012 si ritiene pertanto di sostenere l'acquisto di mezzi di trasporto per finalità sociali da parte di tutti quei soggetti che svolgono sul territorio regionale attività di trasporto e accompagnamento a favore di soggetti disabili e/o svantaggiati escludendo i mezzi per il soccorso, con un contributo pari al 70% del preventivo presentato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti.

I mezzi di trasporto dovranno essere acquistati entro 30 aprile 2013 e non potranno essere ceduti a terzi per un periodo di almeno 5 anni; il finanziamento regionale non potrà essere utilizzato per l'acquisto dei veicoli in leasing.

I contributi per gli acquisti di automezzi trovano copertura nei capitoli di spesa 100709 e 100016 del Bilancio di previsione per l'anno 2012.

Si propone di assegnare ai soggetti richiedenti l'importo come da Allegato A con le seguenti modalità:

- 80% in acconto, a seguito di apposita dichiarazione;
- il saldo a seguito della presentazione di copia della fattura regolarmente quietanzata, che dovrà avvenire entro il 30.06.2013.

La fattura dovrà essere di importo pari al contributo assegnato, maggiorato del 20%. In caso contrario il contributo verrà diminuito in misura proporzionale

Il relatore conclude la proprio relazione e propone l'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 1/1997;
- Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39, art. 42, 1° comma;
- Vista la L.R. 13.04.2001, n. 11, art. 133;
- Vista la L.R. di Bilancio per l'anno 2012;

delibera

1. di approvare gli acquisti di automezzi a favore dei soggetti di cui all'Allegato A al presente provvedimento, assegnando a ciascun beneficiario il contributo a fianco indicato;
2. di impegnare a favore di tali beneficiari la spesa di euro 348.690,00 sul capitolo n. 100709 ad oggetto "Fondo regionale per le politiche sociali - attività progettuali e di informazione e altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali" e di euro 51.310,00 sul capitolo n. 100016 ad oggetto "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. nr. 1/2011;
4. di demandare al Dirigente della Direzione Servizi Sociali il controllo sulle acquisizioni di automezzi previste della presente deliberazione,
5. di stabilire che l'erogazione dei contributi avverrà secondo le seguenti modalità:
   - 80% in acconto, a seguito di apposita dichiarazione per gli acquisti di automezzi;
   - il saldo a seguito della presentazione di copia della fattura regolarmente quietanzata, che dovrà avvenire entro il 30.06.2013.
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1716 del 07 agosto 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

NR.	C. FISCALE	DENOMINAZIONE	VIA	CAP	CITTA'	PR	COSTO PREVENTIVO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	93004190265	ASSOCIAZIONE SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI	VIA JACOPO STELLA, 8	31029	VITTORIO VENETO	TV	€ 40.000,00	€ 28.000,00
2	92146370280	ASSOCIAZIONE PROGETTO SENES ONLUS	VIA PONTE VIGODERZERE 14-16	35133	PADOVA	PD	€ 38.300,00	€ 26.800,00
3	92220050287	ASSOCIAZIONE VALENTINA PENELLO	VIA T. LOMBARDO, 9	35135	PADOVA	PD	€ 26.000,00	€ 18.090,00
4	94007850269	ASSOCIAZIONE DISABILI ONLUS	VIA GRANDE, 95	31030	CARBONERA	TV	€ 5.900,00	€ 4.100,00
5	0307144026	SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	VIA A. ANASSILLIDE, 5	31044	BIADENE DI MONTEBELLUNA	TV	€ 30.000,00	€ 21.000,00
6	80010150284	COMUNE DI TEOLO	VIA EUGANEA TREPONTI, 34	35037	TEOLO	PD	€ 41.000,00	€ 28.700,00
7	00835760281	ASSOCIAZIONE MURIALDO	VIA CA' MAGNO, 11	35133	PADOVA	PD	€ 21.000,00	€ 14.500,00
8	92002410253	PARROCCHIA DI SANTO STEFANO DI CADORE	VIA UDINE 50	32045	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	€ 30.000,00	€ 20.500,00
9	81000450288	COMUNE DI GALLIERA VENETA	VIA ROMA, 174		GALLIERA VENETA	PD	€ 32.300,00	€ 22.610,00
10	80015490487	O.A.M.I. CASA GIULIA E CENTRO DIURNO	VIA COLOMBERE, 61	31040	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	€ 31.200,00	€ 21.500,00
11	00258980283	ASD ERCOLE RUGBY MONSELICE	VICOLO DELLA ROCCA,1/2	35043	MONSELICE	PD	€ 31.600,00	€ 22.000,00
12	02759480276	IL PORTICO SERVIZI EDUCATIVI	VIA VITTORIO VENETO, 116	30027	SAN DONA' DI PIAVE	VE	€ 24.500,00	€ 17.100,00
13	92111460280	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' FILO D'ARGENTO	VIA V. EMANUELE II	35026	CONSELVE	PD	€ 20.500,00	€ 14.200,00
14	94020520261	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTA'	VIA SAN CASSIANO, 28	31055	QUINTO DI TREVISO	TV	€ 33.100,00	€ 23.000,00
15	01797940267	SOCIETA' COOPERATIVA LA SCINTILLA	VIA DELLE TOFANE, 3	31021	MOGLIANO VENETO	TV	€ 36.000,00	€ 25.000,00
16	92072390286	ASSOCIAZIONE DOWN D.A.D.I..	VIA GABELLI - CORTE CA' LANDO, 4	35121	PADOVA	PD	€ 25.600,00	€ 17.900,00
17	02993820279	U.S.D. MIRANESE	VIA MATTEOTTI, 49	30035	MIRANO	VE	€ 32.000,00	€ 22.000,00
18	90008130263	ASSOCIAZIONE ALZHEIMER	VIA SCHIAVONESCA, 13	31039	RIESE PIO X	TV	€ 21.400,00	€ 14.500,00
19	91011630281	FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS	VIA BORGO ENIANO, 30	35044	MONTAGNANA	PD	€ 55.900,00	€ 38.500,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1717 del 7 agosto 2012

Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori. Rinnovo affidamento all'Osservatorio regionale Politiche Sociali della Regione del Veneto presso l'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV) dell'attività amministrativo - contabile per l'anno 2012.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Attività di supporto amministrativo - contabile in favore dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori del Veneto per l'attuazione del proprio Piano Attività per il 2012.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale con l.r. n. 42 del 9 agosto 1988 ha istituito l'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori. Successivamente la Giunta Regionale con deliberazione n. 5415 del 15 novembre 1994 ha approvato le modalità organizzative di detto ufficio demandando alla Segreteria Regionale per la Sanità il compito di coordinamento tra le strutture interessate.

A tal fine, l'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori (d'ora in avanti UPTM) ha sviluppato e condotto nel tempo le proprie azioni e progetti in collaborazione con la Direzione regionale per i Servizi Sociali, sulla base di provvedimenti adottati dalla Giunta, garantendo la gestione organizzativa e amministrativa delle attività programmate, secondo piani annuali presentati dal Pubblico Tutore dei minori ed approvati con deliberazione della Giunta Regionale.

Il piano annuale (Allegato A) viene predisposto secondo gli indirizzi previsti dalla legge istitutiva che sono riconducibili a quattro principali filoni:

- attività per i tutori legali;
- processi di facilitazione;
- attività di ascolto, mediazione e vigilanza;
- attività di ricerca, promozione culturale e comunicazione.

Lo scorso anno, non essendo l'UPTM dotato di organico adeguato all'espletamento completo delle attività istituzionali, d'intesa con la Direzione regionale per i Servizi Sociali, è stato deciso di affidare all'"Osservatorio regionale Politiche Sociali" presso l'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV) l'attività di supporto amministrativo - contabile definita attraverso specifica convenzione. Con il presente provvedimento, non essendoci ancora le condizioni per una gestione autonoma, il relatore propone che venga rinnovato l'affidamento dell'attività di supporto amministrativo - contabile relativa all'UPTM, per l'anno 2012, all'"Osservatorio regionale Politiche Sociali" presso l'Azienda ULSS n. 7, al fine di garantire la prosecuzione dei progetti in essere. Il relatore propone inoltre che l'UPTM continui ad avvalersi del comitato tecnico scientifico (CTS) già nominato, che ha compiti di supporto al Pubblico Tutore e di monitoraggio della qualità e dell'efficacia delle attività svolte in relazione al piano annuale.

Per le motivazioni sopra espresse, l'attività dell'"Osservatorio regionale Politiche Sociali" presso l'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV), assicurerà il supporto amministrativo - contabile dell'UPTM per garantire le funzioni di cui l'Ufficio è titolare e, per quanto di competenza, sarà disciplinata dalla convenzione approvata con la DGR n, 1467/2011 citata, da intendersi rinnovata, ai sensi dell'art. 9 - Durata della medesima.

Per sostenere l'attuazione di dette attività si propone di assegnare all'Osservatorio regionale Politiche Sociali presso l'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV) la somma di euro 200.000,00 per l'anno 2012, a carico del cap. 61444 del Bilancio di Previsione regionale, che presenta la necessaria disponibilità e di liquidare detto importo con le seguenti modalità:

- il 70% a titolo di acconto, all'avvio delle attività relative alla seconda annualità;
- il saldo, pari al restante 30%, su presentazione alla Direzione regionale per i Servizi Sociali della rendicontazione delle spese e la relazione sull'attività svolta, approvata dal CTS, a cui è demandato il controllo sulla qualità e l'efficacia delle attività svolte, rispetto agli obiettivi raggiunti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 42/1988;
- Vista la L.R. 39/2001, art. 42, 1° comma e art. 44;
- Vista la DGR n. 2667/2002;
- Vista la DGR n. 867 del 31/03/2009;
- Vista la DGR n. 900 del 15 marzo 2010;
- Vista la DGR n. 1467 del 13 settembre 2011 ed allegata convenzione;
- Visto il Bilancio Regionale di Previsione 2011, di cui alla L.R. 8 del 18/03/2011.

delibera

1. di approvare il piano delle attività dell'UPTM per l'anno 2012 (Allegato A) elaborato e redatto dall'Ufficio stesso ed approvato dal Pubblico Tutore;
2. di assegnare all'"Osservatorio regionale Politiche Sociali" presso l'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV) l'attività di supporto amministrativo - contabile inerente l'UPTM, al fine di garantire continuità alle attività ed ai progetti contenuti nel piano di attività approvato con la DGR n. 1467 del 13/09/2011 secondo le modalità previste nella convenzione già sottoscritta per l'anno 2011 e tacitamente rinnovata;
3. di impegnare a favore dell'"Osservatorio regionale Politiche Sociali" presso l'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV) la spesa di euro 200.000,00 sul cap. 61444 ad oggetto "Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di liquidare l'importo di cui al punto 3 con le seguenti modalità:

- il 70% a titolo di acconto, alla comunicazione di avvio delle attività relative alla seconda annualità;
- il saldo, pari al restante 30%, su presentazione alla Direzione regionale Servizi Sociali della rendicontazione delle spese e la relazione sull'attività svolta, approvata dal CTS, a cui è demandato il controllo sulla qualità e l'efficacia delle attività svolte, rispetto agli obiettivi raggiunti;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della l.r. 1/2011;
6. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
UFFICIO PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI

PIANO DELLE ATTIVITA'
DELL' UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI
DELLA REGIONE DEL VENETO

Anno 2012

Premessa

L'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori della Regione Veneto (UPTM), istituito con legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, attivato fin dal 1994, aveva avuto dal 2001 notevole sviluppo in termini di risorse e conseguenti attività. Negli ultimi due anni ha subito, invece, notevoli penalizzazioni.

Vi è stata la riduzione del 50% delle risorse assegnate per le attività ed inoltre, dallo scorso anno, in parte coincidente con l'avvicendamento del titolare dell'Ufficio, diversamente dal passato, si sono presentate una serie di problematiche. La natura di tali impasse pare sia da attribuire essenzialmente all'anomalia evidenziata nell'incardinamento della struttura operativa dell'Ufficio presso la Direzione Regionale Servizi Sociali, struttura dell'esecutivo, che di fatto non risponde ai principi di indipendenza ed autonomia che la norma riconosce a questa Istituzione (anche alla luce della Legge nazionale n. 112 del 12 luglio 2011 che istituisce l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

Non avendo un proprio dirigente, la struttura operativa (5 persone, tutte a part-time eccetto la responsabile dell'Ufficio) necessita di un supporto amministrativo contabile esterno, in passato risolto con una convenzione con l'Università di Padova e nel 2010 anche con l'A.Ulss n. 3 di Bassano del Grappa. Per l'anno 2011, in attuazione di quanto disposto con DGR n. 1467 del 13 settembre 2011, è stata sottoscritta una Convenzione con l'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (presso la quale è gestito pure l'Osservatorio regionale Politiche Sociali). Tale supporto, pur potendo contare su ampia collaborazione da parte dell'Azienda, si dimostra però disfunzionale sul piano operativo e non rispondente alle esigenze ed alle funzioni attribuite a questo Ufficio dalla Legge regionale.

Nel corso del 2011, in varie occasioni e con diverse modalità, non ultimo la Relazione annuale sull'attività dell'UPTM, presentata a marzo scorso, è stata posta in Consiglio Regionale ed alla Giunta Regionale l'urgenza di affrontare i problemi che questa Autorità di Garanzia dei diritti dei minori ha evidenziato fin dall'insediamento, in particolare la limitata dotazione organica e l'incardinamento della struttura operativa dell'Ufficio.

La soluzione che questo Ufficio aveva prospettato, in due audizioni con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale allargato ai Capigruppo, consisteva nella istituzione del Servizio dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori sotto l'egida del Consiglio Regionale, così come è opportuno avvenga per tutte le Autorità di Garanzia.

Questa soluzione, considerata ottimale per una Istituzione di Garanzia , risultava però di non facile realizzazione in tempi brevi per la modifica normativa che richiede. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale aveva recepito tale proposta e, per accelerare i tempi, aveva ritenuto opportuno presentare un emendamento nel corso della discussione in aula della Legge Finanziaria 2012 approvata nel mese di aprile u.s., emendamento ritirato nel corso dei lavori in aula.

Per il 2013 è auspicabile la soluzione di questo problema con l'individuazione di nuovi assetti organizzativi, indispensabili per superare le gravi difficoltà che hanno contraddistinto il 2011 e che tuttora gravano sull'attività.

Lo stato attuale dell'operatività risente ancora del grave ritardo con cui, lo scorso anno, è stata adottata la delibera di Giunta con la quale veniva approvato il Piano Attività del 2011 ed affidato il supporto amministrativo contabile all'Azienda ULSS n. 7 (settembre 2011 e relativa convenzione sottoscritta a novembre 2011). Tale ritardo ha pesantemente condizionato le attività, alcune delle quali nel frattempo erano state rallentate o interrotte per la mancanza dei consulenti esterni e riprese solo a febbraio 2012, comportando uno slittamento temporale di tutta la programmazione.

Si precisa che il ricorso a consulenti esterni è dovuto all'assenza nella struttura operativa dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori di una dotazione organica che comprenda profili indispensabili come l'avvocato esperto in diritto di famiglia e minorile, lo psicologo esperto di tutela minorile e psicologia giudiziaria, ed altre competenze professionali.

Si precisa, inoltre, che questo Ufficio proprio per la sua collocazione e la su struttura organica, non può accedere direttamente a finanziamenti comunitari (Fondo Sociale europeo) che consentirebbero di sviluppare interessanti attività attinenti alle competenze che gli sono proprie.

Il Piano delle attività: orientamenti, redazione e approvazione

Il Piano di Attività per l'anno 2012 è stato elaborato dall'Ufficio e risente di quanto descritto in premessa. Risultando temporalmente sfasato comprende le attività previste nel 2011 o tuttora in corso o ancora da attuare, alle quali si sovrappongono le attività già attuate e/o previste per il 2012.

Il Piano di Attività è orientato, in consonanza con il Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (DPR 12 gennaio 2011), a rafforzare la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a consolidare la rete integrata dei servizi e a favorire la partecipazione dei bambini/e e ragazzi/e nelle decisioni che li riguardano.

Le attività proposte, alcune in continuità con l'attività realizzata in questi ultimi anni, altre di sviluppo o miglioramento, altre ancora innovative vengono presentate con l'indicazione di massima delle azioni, dei relativi tempi, dei costi di attuazione e sono suddivise nei tre principali filoni:

A. Sensibilizzazione, formazione e gestione dei tutori legali volontari dei minori di età

B. Processi di facilitazione (Linee Guida – Monitoraggio - Ascolto istituzionale, Mediazione, Consulenza - Orientamenti - Vigilanza)

C. Promozione culturale, attività di studio e ricerca e comunicazione

L'UPTM nello svolgimento della propria attività, opererà d'intesa ed in collaborazione con tutti gli Assessorati regionali interessati alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza che possano essere coinvolti ed in particolare con l'Assessorato alle Politiche Sociali e la Direzione Servizi Sociali, nella realizzazione delle varie attività e progetti.

Il Piano viene portato a conoscenza del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Ufficio. Comitato appositamente istituito che, oltre a supportare il Pubblico Tutore nelle proposte, ha compiti di monitoraggio e di verifica delle attività.

Dopo l'approvazione da parte del Pubblico Tutore, il Piano viene allegato alla delibera di Giunta Regionale, che prevede anche il rinnovo della convenzione con l'Osservatorio regionale Politiche Sociali presso l'A. ULSS n. 7 per il supporto amministrativo-contabile.

L'attività di sensibilizzazione, promozione, formazione, gestione e monitoraggio dei tutori legali volontari

Cenni su attività svolta in attuazione del Piano 2011

Le attività svolte nel contesto del Piano per il 2011 sono state principalmente finalizzate al consolidamento di quanto proposto dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori ai vari soggetti della rete di tutela del minore di età e in modo particolare:

- Reperimento e segnalazione tutori legali volontari alle Autorità Giudiziarie richiedenti (Tribunale per i Minorenni, Giudici Tutelari del Veneto). Complessivamente nel 2011 sono state rivolte all'Ufficio n° 302 richieste di individuazione di un tutore disponibile che hanno riguardato complessivamente 314 minori.
- Formazione nuovi tutori: sono stati effettuati[1] 3 corsi di formazione per nuovi tutori (territori ULSS 14; territorio ULSS 10; territorio ULSS 12)
- Monitoraggi ed aggiornamenti: sono stati realizzati[2] 8 incontri di monitoraggio (in altrettante Ulss del Veneto) dei gruppi di tutori legali volontari attivi.
- Rapporti con i partners istituzionali: si sono confermate le collaborazioni in particolare con gli Enti Locali, le Aziende ULSS ed in particolare con l'Autorità Giudiziaria minorile in applicazione alcune procedure finalizzate (definite in protocolli di intesa) mirate al contenimento dei tempi di permanenza in Ospedale di minori non riconosciuti alla nascita, favorendo il loro rapido affidamento ad una famiglia adottiva.

Attività prevista per il 2012

L'attività relativa a quest'area, nel tempo consolidata e strutturata sotto il profilo amministrativo e formativo, è ormai da considerarsi ordinaria, seppur in continuo sviluppo e miglioramento in base ad una sistematica verifica sia delle prassi poste in essere sia delle esigenze formative espresse dai Referenti territoriali, dai tutori volontari formati, dagli operatori dei servizi, delle comunità di accoglienza e delle famiglie affidatarie, nonchè dei volontari da formare.

Le principali azioni previste per il 2012 sono:

- **reperimento e segnalazione di tutori legali volontari alle Autorità Giudiziarie richiedenti e alimentazione della Banca dati regionale**
- **gestione amministrativa dei fascicoli**
- **consulenza a Referenti territoriali e a tutori legali volontari**
- **sensibilizzazione, cura delle reti e interventi istituzionali (AA.GG, ULSS e Comuni, Regione, istituzioni nazionali)**

[1] Attività realizzata nel periodo di presenza dei collaboratori esterni
[2] Attività realizzata nel periodo di presenza dei collaboratori esterni

- verifica dei Protocolli con il Tribunale per i Minorenni e Tribunali Ordinari per la nomina dei tutori legali volontari;
- eventuale revisione del Protocollo relativo alla tutela dei neonati non riconosciuti alla nascita, alla luce degli esiti del monitoraggio realizzato;
- iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai giudici minorili con l'obiettivo di consolidare la collaborazione realizzata finora, risolvere eventuali criticità rilevate, raccogliere suggerimenti/esigenze/valutazioni utili ad uniformare le prassi;
- iniziative per la diffusione degli esiti dell'attività e la promozione del suo consolidamento nei territori;
- iniziative per il riconoscimento del ruolo dei Referenti territoriali dei tutori legali volontari;
- iniziative per il riconoscimento della funzione pubblica dei tutori legali volontari;

- **attività di formazione, consolidamento e cura della rete dei Referenti territoriali per i tutori legali volontari**
  - n. 2 giornate formative di aggiornamento e di apprendimento esperienziale;
  - promozione e sostegno alla creazione e al consolidamento dei gruppi territoriali di tutori e alla loro gestione da parte dei Referenti territoriali;

- **attività relativa alla formazione dei tutori legali volontari e al monitoraggio delle tutele aperte**
  - revisione della struttura e dei contenuti dei corsi di formazione (temi e modalità) e dei materiali didattici per la formazione;
  - programmazione e realizzazione di n. 3 nuovi percorsi formativi;
  - realizzazione di n. 3 incontri interprovinciali di formazione di secondo livello, di approfondimento su tematiche specifiche, aggiornamento e confronto sulle esperienze anche con incontri integrati operatori dei servizi, delle comunità e famiglie affidatarie*;*
  - realizzazione di almeno n. 5 incontri di monitoraggio dei gruppi di tutori legali volontari;

- **attività di ricerca e diffusione dei risultati**
  - realizzazione di un'attività di ricerca e monitoraggio specifica relativa al Protocollo sottoscritto con l'Autorità Giudiziaria che riguarda la tutela e i tempi di dimissione dall'Ospedale dei neonati non riconosciuti alla nascita;
  - raccolta dati e analisi qualitativa delle esperienze maturate nei territori rispetto all'ambito della tutela legale volontaria;

- **attività di comunicazione e informazione**
  - comunicazioni di aggiornamento e informazione ai tutori ed ai Referenti territoriali dei tutori legali volontari;
  - aggiornamento materiali presenti nel sito web ed elaborazione FAQ;
  - evento pubblico rivolto ai tutori legali volontari della Regione;

- **Assicurazione e rimborsi spese straordinarie tutori**
  - mantenimento della copertura assicurativa dei tutori legali volontari nominati

- rimborso spese straordinarie[3] sostenute dai tutori legali volontari (in base alle disponibilità finanziarie dell'Ufficio)

Per quanto riguarda l'attività di formazione e organizzazione degli incontri pubblici sopra riportati o di altri eventi non ora calendarizzabili, si prevede di assegnare una parte del budget per spese di accoglienza-gettoni di presenza -rimborso spese di trasporto per eventuali relatori che verranno invitati ad intervenire (operatori dei Servizi dei Comuni e delle A.Ulss, testimoni privilegiati, operatori delle comunità, esperti, tutori legali volontari, ecc).

[3] Rif. nota prot. n. 191198/50.00.05.03.05./E.900.11.3 del 7 aprile 2010

I processi di facilitazione (Linee Guida – Monitoraggio - Ascolto istituzionale, Mediazione, Consulenza - Orientamenti - Vigilanza)

Attività inerenti le Linee guida 2008 "La cura e la segnalazione. Le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto".

Cenni su attività svolta in attuazione del Piano 2011

L'attività di revisione delle Linee Guida 2008, preventivata lo scorso anno per il 2012, prevedeva una serie di attività di monitoraggio e di verifica: la rilevazione delle criticità del documento e l'individuazione di ipotesi risolutive percorribili; la designazione di un gruppo operativo, in accordo con la Direzione Servizi Sociali, con il compito di sostenere e condividere il processo di revisione delle Linee Guida; la stesura della nuova edizione Linee Guida 2012.

Nel corso del 2011 è stato possibile realizzare solo in parte le azioni previste:

- è stata completata l'analisi dei questionari inviati nel 2010 a tutti gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari della Regione, finalizzati a rilevare le criticità nell'utilizzazione delle Linee Guida;
- è stata completata l'analisi degli atti di recepimento delle Linee Guida nei Piani di zona;
- è stato elaborato il progetto relativo al Laboratorio per la "comunicazione tra Servizi e Autorità Giudiziarie", tema complesso che presenta un alto grado di criticità.

Nel corso dell'anno sono stati attivati due tavoli di discussione, promossi da questo Ufficio o dalla Direzione Servizi Sociali, su tematiche i cui esiti dovranno essere recepiti nelle nuove Linee Guida 2012:

- gruppo di lavoro per i minori con procedimenti penali;
- gruppo di lavoro per i minori con problemi di dipendenza.

L'attività, per come era stata implementata, richiedeva una forte ed attiva collaborazione con il Servizio famiglia della Direzione Servizi Sociali della Regione.

Attività per il programma 2012

Il programma per il 2012 prevede la conclusione dei tavoli di lavori attivati nel 2011 e nei primi mesi del 2012 da questo Ufficio e dalla Direzione Servizi Sociali e la stesura, attraverso un primo assemblaggio dei materiali, di una bozza del testo delle nuove Linee Guida.

La bozza dovrà tener conto:

- dell'elaborazione degli esiti dei tavoli di lavoro attivati nel 2011;
- dell'elaborazione degli esiti dei tavoli inter-istituzionali attivati nel 2012:

  - laboratorio per la “comunicazione tra Servizi e Autorità Giudiziarie”;
  - gruppo di lavoro relativo all’assistenza scolastica dei bambini con problemi di tracheoaspirazione;
  - gruppo di lavoro per bambini in carcere con le loro madri.
- degli esiti dell’analisi degli elementi di criticità o di novità evidenziati dall’attività di ascolto di questo Ufficio e dal monitoraggio delle segnalazioni pervenute alla Procura;
- degli esiti dell’analisi dei questionari pervenuti dai servizi del territorio già elaborati lo scorso anno;
- dei materiali che la Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia - riterrà opportuno mettere alla discussione, relativi ad ambiti di attività che gli sono propri;
- degli esiti del lavoro svolto dall’Osservatorio minori, istituito dal Tribunale per i minorenni e in fase di conclusione, relativi alle prassi di lavoro da adottare in particolare nei procedimenti artt. 330 e 333 c.c., 317 bis c.c., R.A.S. ecc.

La Direzione Servizi Sociali dovrà individuare e nominare il gruppo di lavoro operativo per la condivisione del processo di revisione e redazione del testo, che dovrà armonizzarsi con quanto è stato già realizzato, sia attraverso l’approvazione di atti amministrativi da parte della Regione (DGR n. 1533 del 27 settembre 2011 - Approvazione delle Linee Guida per il Servizio distrettuale di Età Evolutiva; DGR n. 215 del 3 febbraio 2010 - Approvazione Linee Guida per il servizio di Consultorio Familiare della Regione del Veneto) che in termini di buone prassi, nel periodo trascorso dalla pubblicazione delle LG 2008 ad oggi. La discussione della prima bozza con il gruppo di lavoro è prevista per il 2013.

Attività inerenti il monitoraggio delle segnalazioni inviate dai Servizi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia e dei tempi di del percorso di tutela giudiziaria del minore di età presso il Tribunale per i minorenni.

Cenni sull'attività svolta in attuazione del piano 2011

Nel 2011 l'attività di monitoraggio delle segnalazioni inviate al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni è stata penalizzata sia dall'interruzione degli incarichi sia dalla riduzione delle ore dell'incarico al collaboratore successivamente designato per tale attività.

Il monitoraggio delle segnalazioni è finalizzato alla rilevazione di dati e di informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività dell'UPTM. L'analisi dei dati è orientata prioritariamente a focalizzare le problematiche emergenti nel rapporto tra Autorità Giudiziaria e Servizi Sociali, nella logica di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi di cura e protezione dei minori che siano sempre più rispettosi dei loro tempi di crescita, del loro diritto ad essere ascoltati e informati sulla loro situazione, nonché orientati a ricondurre l'intervento nell'ambito della beneficità, così come la normativa prevede e suggerisce.
I dati significativi e le questioni rilevate costituiscono materiale utile per il monitoraggio delle Linee Guida e per la loro revisione.

Nel 2011 l'attività si è concentrata sulla sistemazione ed elaborazione dei dati relativi alle segnalazioni del 2009 - 2010 e sull'inserimento dei dati delle segnalazioni del 2011, di cui è stato possibile però analizzare solo il primo trimestre.

Attività per il programma 2012

Nel 2012 il monitoraggio delle segnalazioni inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni proseguirà con:

- rinnovo del protocollo di intesa tra questo Ufficio e la Procura della Repubblica presso il TM;
- il completamento della rilevazione e informatizzazione dei dati relativi alle segnalazioni pervenute nel 2011;
- l'inserimento delle segnalazioni inviate dai Servizi Sociali e Sociosanitari nell'anno 2012 e la rilevazione e informatizzazione dei dati relativi ai fascicoli corrispondenti;
- l'inserimento dei dati relativi alle segnalazioni pervenute nel primo semestre del 2013 e a seguire, compatibilmente con le risorse disponibili;
- l'elaborazione di due report relativi ai dati del 2011, uno quantitativo e uno qualitativo. Il report quantitativo deve offrire un'approfondita riflessione di tipo sociologico e organizzativo relativa al funzionamento del rapporto tra il sistema servizi e il sistema A.G.

L'analisi dovrà mettere in luce le possibili cause delle criticità rilevate e ipotizzare strategie di soluzione;

- stesura di analoghi report per i dati del 2012,
- la stesura di analoghi report per i dati del 2013 (semestrali se l'attività si concluderà con giugno 2013, annuale qualora vi siano risorse adeguate che consentano la prosecuzione dell'attività)

Verrà inoltre effettuata una restituzione dei dati, relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, ai Servizi del territorio. I report cadenziati e strutturati, come sopra descritto, permetteranno una restituzione puntuale del lavoro svolto: punti di forza, criticità, possibili soluzioni sia a livello regionale che a livello locale.

Si sta predisponendo un progetto di ricerca mirata ad approfondire i tempi dei procedimenti in alcune particolari casistiche (fallimenti adottivi, percorsi di adozione definiti, ri-segnalazioni di casi precedentemente definiti ed archiviati presso il TM), di cui si sta esplorando la fattibilità con il Tribunale per i minorenni.

Attività inerenti l'ascolto istituzionale, la mediazione e la consulenza

Cenni sull'attività svolta in attuazione del piano 2011

Nel corso del 2011 l'attività di "Ascolto" ha risentito in modo particolare della discontinuità della presenza dei consulenti legali. L'attività è stata svolta in équipe, se pure in forma ridotta e priva della figura dello psicologo, solo nel periodo aprile–agosto. Ciò ha ovviamente compromesso alcuni punti di forza dell'attività: il metodo di lavoro, la puntualità degli interventi di consulenza e mediazione e la celerità nelle risposte scritte. Ne è conseguita una leggera flessione della domanda. Nonostante le difficoltà, si è cercato comunque di garantire, per quanto possibile, un buon livello di qualità degli interventi. Pur avendo rinunciato alla registrazione di alcuni dati qualitativi, è stato possibile rilevare, attraverso l'analisi delle richieste di consulenza giunte dagli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari, alcune criticità di cui tener conto nella prevista revisione delle Linee Guida.

L'obiettivo di migliorare e sviluppare l'integrazione tra le diverse attività dell'Ufficio, attraverso incontri sistematici di scambio e confronto interno, prevista nel Piano Attività 2011, si è potuta realizzare solo in parte a causa della limitata presenza (e compresenza) dei consulenti. Permane la necessità di creare maggiore fluidità e sistematicità comunicativa interna.

Attività per il programma 2012

L'attività di "ascolto" per il 2012 si è nuovamente strutturata con una équipe multi-professionale (assistente sociale, avvocati, psicologo). Sebbene nessuna figura si dedichi a tempo pieno a questa attività, e quindi le ore complessive a disposizione siano comunque ridotte, si sta riattivando un metodo di lavoro multidisciplinare. Questa modalità, oltre a consentire di ripristinare in modo adeguato gli interventi di mediazione nei casi complessi, permette di analizzare e considerare le molteplici criticità che vengono sottoposte all'Ufficio in modo più approfondito ed integrato. Per il 2012 si è già potuto evidenziare un significativo incremento delle segnalazioni/richieste di consulenza.

Pertanto l'attività proseguirà completando o migliorando quanto già intrapreso nel corso dell'anno:

- nel corso del 2012 l'équipe ascolto è stata, ed è tuttora, coinvolta in diversi gruppi di lavoro e parteciperà anche all'elaborazione dei loro esiti: laboratorio per la "Comunicazione tra Servizi e Autorità Giudiziarie"; gruppo di lavoro relativo all'assistenza scolastica dei bambini con problemi di tracheoaspirazione; gruppo di lavoro sull'assistenza ai bambini in carcere con le madri; gruppo di lavoro per i minori con procedimenti penali; gruppo di lavoro per i minori con problemi di dipendenza. Questi gruppi di lavoro hanno la finalità di far colloquiare tra loro Istituzioni diverse, individuare procedure, strategie, buone prassi per affrontare particolari problematiche, che frequentemente costituiscono oggetto anche delle richieste di consulenza trattate dall'équipe ascolto. Finalità ultima è quella di garantire la maggior uniformità di risposta da parte dei Servizi nel territorio regionale.

- l'analisi dei dati del 2011 ha individuato tra le criticità più preoccupanti del sistema dei servizi la scarsa formazione degli operatori in materia minorile. Saranno perciò individuate modalità e strumenti per evidenziare la necessità di realizzare eventi formativi per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari in ambito minorile, ed eventualmente sollecitare chi di competenza. Questa criticità sarà portata anche all'attenzione dei Presidenti dei corsi di laurea in psicologia e in servizio sociale presenti negli Atenei del Veneto e del Trentino;
- sempre in considerazione delle criticità evidenziate nel sistema servizi, saranno individuate strategie per stimolare maggiori e più efficaci coordinamenti ed integrazioni tra i servizi socio-sanitari delle A.Ulss e i Comuni che non hanno delegato la materia minorile;
- verrà, inoltre, effettuata un'analisi qualitativa delle consulenze offerte dall'équipe agli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari, in cui sono state fornite indicazioni per la segnalazione alla procura minorile o per la relazione al TM, anche attraverso la lettura dei decreti o delle richieste dell'A.G. Questa analisi costituirà materiale utile per l'incontro con le sedi formative degli operatori e per la Direzione servizi sociali - Servizio famiglia - , soggetto titolato a promuovere percorsi formativi a livello regionale;
- in considerazione del dibattito in corso sulla riforma del Tribunale per i minorenni e dei procedimenti civili in materia di persone, famiglia e minori, l'équipe ascolto farà un'analisi delle proposte di riforma che ad oggi sostanziano il dibattito su questo tema, con la finalità di evidenziare eventuali rischi di compromissione dei diritti dei minori d'età, rispetto alle possibili modalità e tempi dei procedimenti. Formulerà delle osservazioni e proposte da presentare in sede di Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- verranno, infine, testate alcune FAQ già predisposte e previste nel Piano Attività del 2011, inerenti le aree tematiche su cui più frequentemente gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari interpellano l'équipe dell'ascolto. In base agli esiti ne verranno predisposte altre;
- l'attività di ascolto si interfaccerà con l'attività di consulenza ai tutori legali in un lavoro di continuo confronto e collaborazione finalizzato all'uniformità delle indicazioni che l'Ufficio fornisce.

Attività inerenti gli Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi

Cenni sull'attività svolta in attuazione del piano 2011

Nel corso del 2011 sono stati ripresi i contatti con l'Ufficio Scolastico Regionale (con il quale vige il protocollo di intesa mirato allo sviluppo di forme di cooperazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari) e coinvolta la Direzione regionale Servizi Sociali per valutare le modalità di prosecuzione dell'attività. E' stata realizzata una prima mappatura regionale del recepimento degli Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi nei documenti di programmazione approvati da ogni Ulss e sono stati ripresi i contatti con i partecipanti al Corso di formazione "*La comunicazione scuola-servizi*" attraverso la somministrazione di un questionario mirato a verificare le ricadute del corso di formazione e le eventuali azioni intraprese o programmate da ogni singolo territorio. L'esito dell'attività è stato presentato a giugno 2011 in occasione di un incontro tenutosi presso l'USR, alla presenza dei referenti degli UST. In merito allo sviluppo delle attività nell'ambito della comunicazione Scuola-Servizi, solo nei primi mesi del 2012 è stato possibile costituire un Tavolo Inter-istituzionale (UPTM-USR-Direzione SS) con il compito di promuovere, favorire e sviluppare la Comunicazione scuola-servizi alla luce degli Orientamenti (e successiva integrazione) che si avvale della collaborazione di un gruppo operativo formato da alcuni componenti delle stesse Istituzioni con compito di monitoraggio delle azioni intraprese e di proposta di nuove azioni.

Attività per il programma 2012

Al fine di promuovere iniziative congiunte nell'ambito della comunicazione tra scuola e servizi sociali e socio-santari, nell'anno 2012 si prevede la realizzazione di un documento inter-istituzionale nel quale l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, l'Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione Servizi Sociali convengano nel dare nuovo impulso all'attività per una migliore protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico.

Le principali azioni previste per il 2012 sono:

- promuovere l'informazione sul tema a carattere diffuso ed utilizzando gli strumenti del web;
- realizzare congiuntamente percorsi informativi/formativi che coinvolgano soggetti operanti sia nel contesto dei servizi che nella scuola e che consentano di sviluppare nel territorio la conoscenza, la riflessione e l'utilizzo dei materiali già prodotti (Orientamenti e successiva integrazione);
- elaborare uno strumento di rilevazione sulla conoscenza dei materiali e delle attività sviluppate nei territori da sottoporre ai partecipanti al corso di formazione realizzato nel 2010, ai Servizi Sociali dei Comuni e i Servizi Sociosanitari delle A. Ulss e ai Dirigenti degli Istituti scolastici ed Enti di formazione della Regione con l'obiettivo di raccogliere informazioni, prassi e modalità operative sperimentate o utilizzate dai diversi territori. La costruzione di questo strumento avverrà con l'uso di programmi informatici specifici

(Google Apps) di cui l'Ufficio ha provveduto a dotarsi in collaborazione con la Direzione Sistemi informativi.

Si prevede inoltre, di coinvolgere la Direzione Formazione e Istruzione della Regione nel percorso già in atto e in modo particolare al Tavolo Inter-istituzionale con l'obiettivo di rinsaldare la collaborazione inter-istituzionale, programmare e condividere azioni comuni volte alla cooperazione tra il mondo della scuola, della formazione ed il contesto dei servizi sociali e sociosanitari.

Per quanto riguarda l'attività di formazione e organizzazione degli incontri pubblici sopra riportati o di altri eventi non ora calendarizzabili, si prevede di assegnare una parte del budget per spese di accoglienza-gettoni di presenza -rimborso spese di trasporto per eventuali relatori che verranno invitati ad intervenire (operatori dei Servizi dei Comuni e delle A.Ulss, personale scolastico testimoni privilegiati, esperti, ecc).

Attività inerenti la Vigilanza

Cenni sull'attività svolta in attuazione del piano 2011

La legge regionale istitutiva n. 42/1988 assegna all'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, la funzione di vigilanza sull'assistenza prestata nelle strutture tutelari (art. 2, lett. b) e sull'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2 della L. 698/1975, delegati ai comuni oppure, in "sub delega", alle ULSS.

La relativa istruttoria può nascere da segnalazione esterna, da colloqui avuti con i servizi territoriali titolari della presa in carico del minore o dalla stessa funzione di ascolto che l'Ufficio svolge quotidianamente.

Come per gli anni precedenti anche nel 2011 l'attività di vigilanza si è limitata all'analisi di casi segnalati.

Lo studio di fattibilità, previsto nel Piano Attività del 2011, di una funzione di vigilanza da parte dell'UPTM coordinata con altri soggetti istituzionali (Servizi sociali delle ULSS e dei Comuni, Direzione servizi sociali della regione, Autorità Giudiziaria, Osservatorio regionale per le Politiche Sociali) e finalizzata alla condivisione di linee operative e procedure che consentano l'esplicazione della funzione in termini "miti e sussidiari", anche in relazione alle norme e alle disposizioni attuative, di fatto non si è completamente realizzato, dato che fin dalla prima esplorazione si è verificata la mancanza delle condizioni di partenza per procedere.

Attività per il programma 2012

L'attività di vigilanza dell'UPTM in via principale dovrebbe concretizzarsi in una attività preventiva rispetto al verificarsi di situazioni che richiedono di essere affrontate in termini censori e, dunque, in forma sussidiaria rispetto ad azioni che per competenza e responsabilità devono essere svolte

da altri soggetti deputati ad intervenire in prima istanza. Tutte le azioni dovrebbero coordinarsi nell'ambito della rete dei servizi territoriali (Servizi, Autorità Giudiziaria, Comunità, Famiglie affidatarie, Terzo Settore e Tutori) consolidata dal Piano di zona dei servizi socio-sanitari e dalle direttive regionali.

Nel 2012, vista la difficoltà incontrata nel 2011 a realizzare un progetto di sistema per la vigilanza sul funzionamento e l'utilizzo delle strutture e delle famiglie affidatarie, l'UPTM intende procedere all'analisi e all'eventuale verifica delle condizioni di vita dei minori fuori dalla loro famiglia di origine.

L'accesso ai dati, rilevati dall'Osservatorio regionale Politiche Sociali e concordato con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, consentirà a questo Ufficio di individuare l'età dei minori, i tempi di permanenza fuori dal loro contesto familiare e il mantenimento dei rapporti con la propria famiglia d'origine, sia che si tratti di interventi disposti nell'ambito della beneficità sia che siano all'interno di procedimenti giudiziari.

La verifica di questi indicatori risulta fondamentale rispetto ad alcuni diritti sostanziali riconosciuti ai minori dalla normativa nazionale ed internazionale: diritto alla famiglia, diritto ad essere ascoltati, diritto ad essere coinvolti il meno possibile in procedimenti giudiziari, diritto di essere curati nel rispetto dei tempi della loro crescita. Eventuali compromissioni di tali diritti saranno oggetto di ulteriore approfondimento con i soggetti coinvolti e se del caso, si procederà con raccomandazioni o con segnalazioni alle Istituzioni di competenza.

La promozione culturale, l'attività di studio/ricerca e la comunicazione

La promozione culturale e l'attività di studio/ricerca

Cenni sull'attività svolta in attuazione del piano 2011

Nell'anno 2011 è stata prevista la ricerca dal titolo "*Percezione, diffusione ed interpretazione dell'Istituto giuridico dell'Affidamento al Servizio Sociale tra gli operatori delle istituzioni deputate alla protezione, cura e tutela dell'infanzia*", i cui atti amministrativi utili all'avvio si sono conclusi solo di recente.
Il progetto, proposto dal Pubblico Tutore dei minori della Regione del Veneto, vede coinvolti altri due Garanti Regionali dell'infanzia e l'adolescenza (Garante Regionale dell'Infanzia e dell' Adolescenza della Regione Lazio ed il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Emilia Romagna). Lo sviluppo e la realizzazione della ricerca-azione, che ha l'obiettivo di verificare in maniera rigorosa e scientifica il ricorso a tale Istituto da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile, attraverso l'analisi delle attuali pratiche interpretative ed attuative diffuse tra le istituzioni e gli operatori del settore, sono state affidate al Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova.

La promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si è realizzata nel 2011 anche attraverso la partecipazione del Garante ad eventi formativi e informativi (convegni, seminari, corsi di formazione) inerenti tali tematiche ed organizzati da Istituzioni ed associazioni regionali e nazionali.

Attività per il programma 2012

Le principali azioni previste o già realizzate per il 2012 sono le seguenti:

- realizzazione della ricerca *"Percezione, diffusione ed interpretazione dell'Istituto giuridico dell'Affidamento al Servizio Sociale tra gli operatori delle istituzioni deputate alla protezione, cura e tutela dell'infanzia"*, i cui esiti sono previsti tra circa un anno;
- organizzazione e realizzazione di un evento pubblico di presentazione del volume "*L'ascolto dei minori in ambito giudiziario*", esito di un percorso di formazione organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in collaborazione con l'Unicef;
- organizzazione e realizzazione di un evento pubblico sul tema delle "culture dell'ascolto" con l'eventuale previsione di seminari di approfondimento a livello provinciale (raccolta e presentazione di buone prassi);
- collaborazione ed intesa con l'Unicef regionale per la programmazione/ organizzazione/ realizzazione di eventi informativi e formativi legati al tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- incontro con le associazioni (regionali o nazionali) che svolgono attività in ambito regionale e si occupano di infanzia ed adolescenza

Per quanto riguarda l'attività di organizzazione degli eventi pubblici sopra riportati (convegni seminari, incontri formativi) o di altri eventi non ora calendarizzabili, si prevede di assegnare una parte del budget per spese di accoglienza-gettoni di presenza -rimborso spese di trasporto per eventuali relatori ed esperti che verranno invitati ad intervenire.

Si prevede, inoltre, di verificare la fattibilità delle seguenti azioni:

- sensibilizzazione sulla qualità di vita dei minori d'età (ascolto dei minori in relazione alle scelte inerenti la qualità di vita, mobilità autonoma, progettazione partecipata, spazi verdi, edilizia residenziale, viabilità, ecc) interessando i vari contesti del mondo associativo e delle Istituzioni che di ciò si occupano;
- attivazione di un gruppo di lavoro per l'individuazione di dati strategici utili al monitoraggio della situazione dell' infanzia e dell'adolescenza nel Veneto.

La promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si realizza anche attraverso la partecipazione del Garante (e/o i suoi collaboratori) ad eventi formativi e informativi (convegni, seminari, corsi di formazione) inerenti tali tematiche ed organizzati da Istituzioni ed associazioni regionali e nazionali.

La recente nomina dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha reso possibile la costituzione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (prevista dalla l. 112/2011), presieduta dal Garante nazionale, alla quale il Pubblico Tutore dei minori partecipa assieme agli altri Garanti regionali.

Nel corso del 2012 è stato rinominato il Comitato regionale di Bioetica i cui lavori sono stati avviati nel mese di maggio 2012 e hanno interessato in primo luogo la programmazione triennale dell'attività.

La promozione della partecipazione e del protagonismo dei ragazze e dei ragazzi

Cenni sull'attività svolta in attuazione del piano 2011

Delle attività previste nel Piano per il 2011 e volte a promuovere e sperimentare forme di partecipazione dei bambini e degli adolescenti alle decisioni che li interessano direttamente, l'Ufficio ha proseguito unicamente la collaborazione, come partner dell'A.Ulss n. 3[4] (ente gestore ed assegnatario del finanziamento), al progetto europeo Daphne "*Involved by right: ensuring children's active participation in the child protection system*" volto a sperimentare nuove modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in carico ai servizi di protezione e cura in quanto allontanati dalla propria famiglia d'origine.

Attività per il programma 2012

Il Pubblico Tutore dei minori, consapevole della marginale attenzione riservata al tema della partecipazione e del coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti nelle scelte che li riguardano direttamente e dei nodi problematici che contraddistinguono l'approccio partecipativo a favore dei minori d'età, intende promuove la riflessione sulla costruzione di una rappresentanza permanente dei bambini e dei ragazzi del territorio regionale che possa contribuire alla programmazione e alla verifica delle attività svolte dall'Istituzione di garanzia nel corso degli anni.

Per raggiungere tale obiettivo nel 2012 sono state previste le seguenti azioni:

- proseguimento della collaborazione e del partenariato inerente il progetto europeo Daphne "*Involved by right: ensuring children's active participation in the child protection system*" gestito dal'Ulss n. 3 per conto della Regione del Veneto.
- coinvolgimento diretto di alcuni ragazzi, che hanno partecipato al precedente progetto *"Vivere in comunità"* coordinato da questo Ufficio negli anni precedenti.
- avvio di un gruppo di lavoro finalizzato alla promozione di attività di coinvolgimento e partecipazione dei bambini e degli adolescenti in attività da individuare e definire con loro.

[4] La Cabina di regia locale con compiti di direzione scientifica e supervisione delle azioni da attivare nei servizi e sul territorio si incontra mensilmente per tutta la durata del progetto ed è composta da rappresentanti dell'Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa, dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori, dell'Osservatorio regionale Politiche Sociali, dell'Università di Padova (Dipartimento di Sociologia) e delle Comunità di accoglienza per minori.

La comunicazione e la divulgazione: sito internet e pubblicazioni

Cenni all'attività svolta nel 2011

L'attività di comunicazione risponde principalmente alle seguenti finalità:

- promozione di una cultura attenta alla conoscenza ed al rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promozione della conoscenza dell'Istituzione del Pubblico Tutore dei minori/Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle sue funzioni e delle attività svolte;
- diffusione dei "prodotti" dell'attività dell'Ufficio (Linee Guida, vademecum, ricerche) al fine di aggiornare/informare gli operatori dei servizi, della scuola, del privato sociale, i tutori, i cittadini, etc;

e si sostanzia nell'alimentazione del sito web dell'Ufficio (in linea all'indirizzo http://tutoreminori.regione.veneto.it), nella produzione di pubblicazioni, nella diffusione di materiali informativi, nella organizzazione e /o partecipazione del Pubblico Tutore dei minori e/o di suoi collaboratori ad eventi informativi e formativi, seminari di studio, convegni.
Nel 2011 tale attività è stata poco curata a causa della riduzione delle risorse e del mancato rinnovo dell'incarico alla persona che lo aveva finora implementato.

Attività per il programma 2012

Per l'anno 2012 si prevede un ulteriore sviluppo della struttura del sito (in linea all'indirizzo http://tutoreminori.regione.veneto.it), anche attraverso l'uso della piattaforma Moodle e di altre applicazioni informatiche di cui è dotata la Regione del Veneto, e all'aggiornamento dei contenuti del sito del Pubblico Tutore dei minori a seconda delle necessità dell'Ufficio, attraverso:

- la pubblicazione di news inerenti l'attività dell'Ufficio, le proposte formative, gli eventi nei quali è prevista la partecipazione del Pubblico Tutore dei minori, l'attività della Conferenza dei Tutori e dei Garanti regionali ed eventuali approfondimenti relativi al tema della promozione e della garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti (tratti dalla letteratura specializzata, dalla normativa, da iniziative realizzate nel territorio regionale e nazionale);
- l'inserimento di FAQ (suddivise per aree di attività ed eventualmente ad accesso riservato);
- l'invio di comunicazioni di aggiornamento rispetto alle attività e alle iniziative realizzate dall'Ufficio agli interlocutori che si relazionano abitualmente e collaborano con l'UPTM;
- l'aggiunta di alcune sezioni e di alcune pagine finalizzate a meglio rappresentare l'Istituzione regionale di Garanzia dei diritti dei minori di età dall'avvio dell'attività ad oggi, le sue funzioni e le azioni portate avanti nel tempo;
- l'organizzazione e la scelta di materiali child-friendly da inserire in un'apposita area del sito.

In base alle risorse disponibili è prevista la realizzazione di un depliant informativo sui diritti dell'infanzia ed eventuali pubblicazioni sull'attività dell'Ufficio.

Altre attività dell'Ufficio

Oltre alle diverse attività previste in adempimento delle funzioni assegnante all'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori, si rilevano alcune attività trasversali che interessano e accomunano i diversi filoni già descritti in precedenza.

Le attività previste per il 2012 sono le seguenti:

- **Sviluppo del software di gestione della banca dati dell'UPTM** che raccoglie i dati relativi ai fascicoli trattati dall'Ufficio. Tale attività, iniziata già da qualche anno, ha avuto e ha tuttora come obiettivo quello di raccogliere in una banca dati condivisa (e allo stesso tempo ad accesso riservato) i dati relativi alle richieste di individuazione di tutori e protutori legali volontari e alle relative consulenze, i dati relativi ai tutori legali volontari formati e disponibili per ciascun territorio di appartenenza e i casi di ascolto, mediazione e consulenza. Questo per permettere sia un monitoraggio costante dell'attività dell'Ufficio sia un'accurata osservazione a livello regionale delle criticità del sistema di tutela e protezione che vengono segnalate all'UPTM. Ciò permette a questo Ufficio di riflettere sulle problematiche emergenti, attivare collaborazioni sinergiche tra i vari soggetti della rete di tutela, stimolare l'individuazione di possibili soluzioni di problematiche diffuse con un approccio di sistema.

- **Laboratorio per la comunicazione tra Servizi e Autorità Giudiziarie**

  Dalla riflessione generale sull'attività svolta dall'Ufficio di Protezione Pubblica Tutela dei minori nei vari ambiti (il monitoraggio delle segnalazioni alla Procura effettuato da alcuni anni, le richieste di ascolto istituzionale e di consulenza che pervengono all'Ufficio, la sollecitazione sul tema da parte di alcuni Servizi delle Aziende ULSS) si è evidenziata la necessità di migliorare la comunicazione (a cui sono connesse reciproche aspettative) tra i Servizi, preposti alla protezione, cura, tutela dei minori e le Autorità Giudiziarie. E' stata, pertanto, prevista l'attivazione, in stretta collaborazione con la Direzione Famiglia della Direzione Regionale Servizi Sociali, di un Laboratorio sulla "Comunicazione tra Servizi e Autorità Giudiziarie", finalizzato al confronto ed alla condivisione di una modalità di comunicazione che risponda meglio alle esigenze informative, valutative e decisorie delle Autorità Giudiziarie, con l'obiettivo di ridurre le archiviazioni di segnalazioni improprie, di supportare meglio le iniziative della Procura, di fornire elementi di decisione al giudice riducendo sia i ricorsi che i tempi di permanenza del minore nel percorso giudiziario.
  Sono stati costituiti un gruppo Istituzionale con funzioni di condivisione istituzionale del progetto, monitoraggio e supervisione intermedia e finale sui risultati e validazione delle proposte del Gruppo Operativo ristretto; un Gruppo Operativo ristretto con il compito di elaborare delle proposte di nuove modalità di comunicazione tra Servizi e Autorità

Giudiziarie. Il progetto prevede due fasi di lavoro, di cui la prima è già avviata e si concluderà entro il 2012. La seconda fase prevede il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine e ha l'obiettivo di promuovere buone prassi di collaborazione e comunicazione tra Servizi, Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziarie.

- **Riflessioni, contributi e pareri su proposte normative**

  - riforma del Tribunale per i minorenni e dei procedimenti civili in materia di persone, famiglia e minori.
    Si provvederà all'analisi delle proposte di riforma che ad oggi sostanziano il dibattito sul tema, evidenziando eventuali rischi di compromissione dei diritti dei minori d'età, rispetto alle possibili modalità e tempi dei procedimenti. L'Ufficio formulerà delle osservazioni e proposte da presentare in sede di Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - proposta di riconoscimento della funzione pubblica del tutore legale volontario.
    Nel corso del tempo sono aumentate le situazioni complesse nelle quali i tutori, rappresentanti legali volontari, sono chiamati a svolgere la propria funzione. Ciò è dovuto in particolare all'aumento del disagio sociale e all'introduzione delle norme sul giusto processo. Questo Ufficio si è perciò attivato, chiedendo la collaborazione del Garante nazionale e degli altri Garanti regionali, per promuovere il riconoscimento della funzione pubblica dei tutori rappresentanti legali volontari, che possa, da un lato, agevolare la loro funzione, dall'altro fornire un chiaro segnale di apprezzamento e riconoscimento da parte delle Istituzioni coinvolte nella delicata opera di tutela dei minori d'età.

- **Contributo alla stesura, collaborazione e sottoscrizione di protocolli d'intesa redatti da altri Enti**

  - Protocollo d'intesa relativo all'integrazione scolastica dei minori adottati, tra la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, le Aziende UU.LL.SS.SS della Regione Veneto, il Pubblico Tutore dei minori e gli Enti autorizzati all'adozione internazionale .
  - Protocollo (bozza) per la protezione e la tutela dei minori privati della libertà, tra A. Ulss n. 9 di Treviso, Centro di prima accoglienza di Treviso e Istituto Penale per i minorenni di Treviso, Ufficio del Servizio Sociale per i minorenni del Ministero della Giustizia e l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori.
  - partecipazione al tavolo di lavoro per la stesura della bozza del Piano Socio Sanitario della Regione del Veneto per gli anni 2012-2015 di recente approvazione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1717 del 07 agosto 2012 pag. 23/29

Sensibilizzazione, promozione, formazione, gestione dei tutori legali volontari dei minori di età			
PERIODO INDICATIVO	**ATTIVITÀ**	**SOGGETTI COINVOLTI**	**TIPOLOGIA**
annuale	reperimento e segnalazione di tutori legali volontari alle Autorità Giudiziarie richiedenti e alimentazione della Banca dati regionale	UPTM, AA.GG., Referenti territoriali, Comuni e A. Ulss, tutori volontari	attività in continuità
annuale	gestione amministrativa dei fascicoli	UPTM	attività in continuità
annuale	consulenza a Referenti territoriali e a tutori legali volontari	UPTM, Referenti territoriali, tutori legali volontari	attività in continuità
autunno 2011 primavera 2012	verifica protocolli con l'Autorità Giudiziaria	UPTM, Autorità Giudiziarie minorili (TT.OO. e T.M.)	attività di miglioramento
annuale	sensibilizzazione delle reti e interventi istituzionali di consolidamento della rete	UPTM, AA.GG., A.Ulss e Comuni, Regione, istituzioni nazionali	attività di miglioramento
mensile	riunione allargata équipe tutela-equipe ascolto	UPTM	attività di miglioramento
autunno 2012 primavera 2013	n. 2 Incontri di formazione e aggiornamento per Referenti territoriali	UPTM, Referenti territoriali dei tutori legali volontari	attività di miglioramento
entro autunno 2012	revisione struttura e contenuti dei corsi di formazione e dei materiali didattici	UPTM	attività di miglioramento
autunno 2012 primavera 2013	programmazione e realizzazione di n. 3 nuovi percorsi formativi per tutori legali volontari	UPTM, Referenti territoriali dei tutori legali volontari, cittadini interessati	attività di miglioramento
autunno 2012 primavera 2013	realizzazione di 3 incontri interprovinciali di formazione di secondo livello, aggiornamento e confronto sulle esperienze	UPTM, Referenti territoriali, tutori legali volontari	attività di sviluppo e miglioramento
autunno 2012 primavera 2013	realizzazione di almeno 5 incontri di monitoraggio dei gruppi di tutori legali volontari	UPTM, Referenti territoriali, tutori legali volontari	attività in continuità
entro 2012	attività di ricerca e monitoraggio specifica sull'applicazione del Protocollo relativo neonati non riconosciuti alla nascita	UPTM, tutori legali volontari, A. Ospedaliere, AA.GG.	attività di sviluppo
fine 2012	raccolta dati e analisi qualitativa delle esperienze maturate nei territori rispetto all'ambito della tutela legale volontaria	UPTM, Referenti territoriali dei tutori legali volontari	attività di sviluppo
annuale	comunicazioni di aggiornamento e informazione	UPTM	attività di miglioramento
autunno 2012	aggiornamento materiali presenti nel sito web ed elaborazione FAQ	UPTM	attività di miglioramento
autunno 2012	evento pubblico rivolto ai tutori legali volontari	UPTM, Referenti territoriali, tutori legali volontari	attività di miglioramento
annuale	assicurazione e rimborso spese straordinarie	UPTM	attività in continuità
Costi complessivi filone A – Sensibilizzazione, formazione e gestione dei tutori legali volontari			**€ 57.000,00**

Processi di facilitazione: *Linee Guida*			
PERIODO INDICATIVO	**ATTIVITÀ**	**SOGGETTI COINVOLTI**	**TIPOLOGIA**
fine 2012	laboratorio per la comunicazione tra Servizi e Autorità Giudiziarie - 1° fase	UPTM, Dir. reg. Servizi Sociali, AA.GG, FF.OO, Servizi Sociali delle A. Ulss, Comuni, Coordinamenti reti di comunità di accoglienza	attività di miglioramento
fine 2012	gruppo di lavoro relativo all'assistenza scolastica dei bambini con problemi di tracheoaspirazione	UPTM, Az. Ospedialiera di Padova - Dipartimento di Pediatria, Segreteria Regionale per la Sanità, Dir. Regionale Assistenza Sanitaria e Cure primarie, Dir. reg. Servizi Sociali,, Dir. reg. Istruzione e Formazione	attività di miglioramento
fine 2012	gruppo di lavoro per i minori con problemi di dipendenza	UPTM, Dir. Reg. Servizi Sociali,, NPI e Età Evolutiva, Ulss 15, SER.D Ulss 16, Comune di Venezia, Servizio Sociale per i minorenni - Ministero della Giustizia, Responsabili comunità per tossicodipendenti C2	attività di miglioramento
primavera 2013	laboratorio per la comunicazione tra Servizi e Autorità Giudiziarie - 2° fase	UPTM, Dir. reg. Servizi Sociali, AA.GG, FF.OO, SS Ulss, Comuni, Coordinamenti reti di comunità di accoglienza	attività di sviluppo
primavera 2013	gruppo di lavoro per i minori con procedimenti penali	UPTM, Servizi Sociali delle A. Ulss, Dir. reg. Servizi Sociali, Servizio Sociale per i minorenni - Ministero della Giustizia	attività di miglioramento
primavera 2013	gruppo di lavoro per bambini in carcere con le loro madri	UPTM, Direzione Carcere femminile di Venezia, UEPE, Comune di Venezia, A.G., FF.OO, Associazione e volontari	attività di sviluppo
fine 2012	analisi degli elementi di criticità o di novità evidenziati dall'attività di ascolto	UPTM	attività di miglioramento
primavera 2013	analisi degli elementi di criticità o di novità evidenziati e dal monitoraggio delle segnalazioni pervenute alla Procura	UPTM	attività di miglioramento
entro 2012	analisi dei questionari pervenuti dai Servizi del territorio	UPTM	attività di miglioramento

Processi di facilitazione: *Monitoraggio*			
PERIODO INDICATIVO	**ATTIVITÀ**	**SOGGETTI COINVOLTI**	**TIPOLOGIA**
settembre 2012	rinnovo del protocollo di intesa tra questo Ufficio e la Procura della Repubblica presso il TM.	UPTM, Procura della Repubblica c/o TM	attività in continuità
entro agosto 2012	completamento della rilevazione e informatizzazione dei dati relativi alle segnalazioni pervenute nel 2011;	UPTM	attività in continuità
entro primavera 2013	inserimento delle segnalazioni inviate nell'anno 2012 e la rilevazione e informatizzazione dei dati relativi ai fascicoli corrispondenti;	UPTM	attività in continuità
primo semestre 2013	l'inserimento dei dati relativi al primo semestre del 2013	UPTM	attività in continuità
entro settembre 2012	l'elaborazione di due report relativi ai dati del 2011, uno quantitativo e uno qualitativo	UPTM	attività in continuità
entro maggio 2013	stesura di analoghi report per i dati del 2012,	UPTM	attività in continuità
entro luglio 2013	la stesura di analoghi report per i dati del 2013	UPTM	attività in continuità
autunno 2012 primavera 2013	restituzione dei dati, relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 ai servizi del territorio	UPTM, Servizi Sociali dei Comuni e delle A. Ulss	attività di miglioramento
entro 2012	predisposizione di un progetto di ricerca c/o TM mirato ad approfondire i tempi dei procedimenti in alcune particolari	UPTM, Tribunale per i minorenni di Venezia	attività di sviluppo

Processi di facilitazione: *Ascolto istituzionale, Mediazione e Consulenza*			
PERIODO INDICATIVO	**ATTIVITÀ**	**SOGGETTI COINVOLTI**	**TIPOLOGIA**
entro 2012 e entro primavera 2013	Coinvolgimento e partecipazione dell'équipe ascolto a gruppi di lavoro inter-istituzionali all'elaborazione dei loro esiti	UPTM	attività di miglioramento
entro 2012	individuazione modalità e strumenti per evidenziare la necessità di realizzare eventi formativi per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari in ambito minorile, ed eventualmente sollecitare chi di competenza.	UPTM, Dir. reg. Servizi Sociali, Sedi formative	attività di miglioramento
primavera 2013	individuare strategie per stimolare maggiori e più efficaci coordinamenti ed integrazioni tra i servizi socio-sanitari delle A.Ulss e i Comuni che non hanno delegato la materia minorile;	UPTM, Dir. reg. Servizi Sociali, Conferenze dei Sindaci, Direzioni Sociali A. Ulss	attività di miglioramento
entro 2012	analisi qualitativa delle consulenze offerte dall'équipe agli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari, in cui sono state fornite indicazioni per la segnalazione alla Procura minorile o per la relazione al TM	UPTM	attività di miglioramento

entro settembre 2012	analisi delle proposte di riforma del Tribunale per i minorenni e dei procedimenti civili in materia di persone, famiglia e minori e formulazione di osservazioni e proposte	UPTM	attività di sviluppo
entro 2012	verifica FAQ	UPTM	attività di miglioramento
settimanali	riunioni équipe	UPTM	attività in continuità
mensile	riunione allargata con équipe tutori	UPTM	attività di miglioramento

Processi di facilitazione: *Orientamenti*			
PERIODO INDICATIVO	**ATTIVITÀ**	**SOGGETTI COINVOLTI**	**TIPOLOGIA**
entro 2012	promuovere dell'informazione sul tema utilizzando anche gli strumenti del web	UPTM, USR, Direzione reg. Servizi Sociali	attività di miglioramento
autunno 2012 primavera 2013	realizzazione di percorsi informativi/formativi che coinvolgano soggetti operanti sia nel contesto dei servizi che nella scuola	UPTM, USR, Direzione reg. Servizi Sociali, A.Ulss e Comuni	attività di sviluppo
entro settembre 2012	l'elaborazione di uno strumento di rilevazione sulla conoscenza dei materiali e delle attività sviluppate nei territori in seguito all'attività promossa negli anni precedenti	UPTM, USR, Direzione reg. Servizi Sociali, A.Ulss e Comuni, Istituti scolastici, Enti di formazione	attività di miglioramento
entro 2012	coinvolgimento della Direzione reg. Formazione e Istruzione della Regione nel percorso già in atto e in modo particolare al Tavolo Inter-istituzionale	UPTM, USR, Direzione reg. Servizi Sociali, Direzione reg. Istruzione e Formazione	attività di sviluppo

Processi di facilitazione: *Vigilanza*			
PERIODO INDICATIVO	**ATTIVITÀ**	**SOGGETTI COINVOLTI**	**TIPOLOGIA**
annuale	Analisi di casi segnalati all'UPTM	UPTM	attività in continuità
primavera 2013	Analisi ed eventuale verifica delle condizioni di vita dei minori fuori dalla loro famiglia di origine	UPTM, Procura della Repubblica, Direttore Direzione regionale SS	attività di miglioramento
Costi complessivi filone B – Processi di facilitazione			**€ 106.000,00**

ALLEGATOA alla Dgr n. 1717 del 07 agosto 2012 pag. 27/29

Promozione culturale, l'attività di studio/ricerca e la comunicazione			
PERIODO INDICATIVO	**ATTIVITÀ**	**SOGGETTI COINVOLTI**	**TIPOLOGIA**
annuale	Realizzazione della ricerca sull'Istituto Giuridico dell'Affidamento al Servizio Sociale	UPTM, Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza di Lazio ed Emilia Romagna, Centro diritti Umani dell'Univ. di Padova	attività di miglioramento
giugno 2012	Organizzazione e realizzazione di un evento pubblico di presentazione del volume "*L'ascolto dei minori in ambito giudiziario*" in collaborazione con l'Unicef	UPTM, Unicef, Istituzioni e cittadini interessati	attività di miglioramento
autunno 2012	Organizzazione e realizzazione di un evento pubblico sul tema delle "culture dell'ascolto"	UPTM	attività di miglioramento
annuale	Collaborazione ed intesa con l'Unicef regionale per la programmazione/ organizzazione/ realizzazione di eventi informativi e formativi legati al tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.	UPTM, Unicef regionale	attività di miglioramento
entro 2012	Incontro con le associazioni (regionali o nazionali) che svolgono attività in ambito regionale e si occupano di infanzia ed adolescenza	UPTM, Associazioni	attività di miglioramento
fino a febbraio 2013	Proseguimento della collaborazione e del partenariato inerente il progetto europeo Daphne "*Involved by right"*	UPTM, Ulss n.3, Osservatorio regionale Politiche sociali, Coordinamenti reti di comunità di accoglienza	attività in continuità
autunno 2012 primavera 2013	Coinvolgimento diretto di alcuni ragazzi partecipanti al precedente progetto *"Vivere in comunità"*	UPTM, ragazzi partecipanti al progetto "Vivere in comunità"	attività di sviluppo
autunno 2012 primavera 2013	Avvio di un gruppo di lavoro mirato alla promozione di attività di coinvolgimento e partecipazione dei bambini e degli adolescenti in attività da individuare e definire con loro.	UPTM	attività di miglioramento
entro primavera 2013	sviluppo della struttura del sito	UPTM, Direzione reg, Sistemi Informativi	attività di miglioramento
entro primavera 2013	la pubblicazione di news inerenti l'attività dell'Ufficio, le occasioni di formazione, gli eventi nei quali è prevista la partecipazione del Pubblico tutore dei minori	UPTM	attività in continuità
entro primavera 2013	l'inserimento di FAQ	UPTM	attività di miglioramento
entro primavera 2013	l'invio di comunicazioni di aggiornamento rispetto alle attività e alle iniziative realizzate dall'Ufficio	UPTM	attività di miglioramento
entro primavera 2013	L'organizzazione e la scelta di materiali child-friendly da inserire in un'apposita area del sito	UPTM	attività di sviluppo
Costi complessivi filone C – Promozione culturale, l'attività di studio/ricerca e la comunicazione			**€ 37.000,00**

Per lo svolgimento delle attività d'Istituto (art. 2 l.42/1988) il Pubblico Tutore oltre al limitato personale a t.i. della struttura operativa interna si avvale di alcuni consulenti, collaboratori esterni, presenti per alcune ore settimanali:

- Avvocato esperto tutele legali (équipe tutori -10 ore settimanali)
- Esperto diritti umani e tutele legali (équipe tutori - 15 ore settimanali)
- Psicologo esperto (équipe ascolto, mediazione, orientamento - 6 ore settimanali)
- Avvocato esperto area civile amministrativa -rieducativa (équipe ascolto, mediazione, orientamento - 9 ore settimanali)
- Avvocati esperti area penale, minori stranieri (équipe ascolto, mediazione, orientamento - 9 ore settimanali ciascuno)
- Psicologo monitoraggio processi di facilitazione e curatore eventi (12 ore settimanali)
- Psicologo esperto monitoraggio segnalazioni Procura e monitoraggio dei tempi dei procedimenti presso il Tribunale per i minorenni (12 ore settimanali)
- Avvocato esperto diritto dell'informazione e area comunicazione e sito (9 ore settimanali)
- Studenti universitari stagisti e tirocinanti laureati [5]

[5] data l'impossibilità da parte dell'Ufficio regionale preposto al rimborso delle spese forfettarie per gli stagisti, si valuterà di riservare una quota di bilancio dell'UPTM a tale scopo.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1717 del 07 agosto 2012 pag. 29/29

Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della Regione del Veneto **Piano di attività 2012** **Piano economico** **Agosto 2012 – Giugno 2013**	
PROMOZIONE FORMAZIONE E GESTIONE DEI TUTORI Sensibilizzazione, formazione , monitoraggi/consulenza Nuova formazione (n° 3 corsi: rimborsi Referenti tutori e relatori) Incontro annuale di formazione per tutori attivi Formazione Referenti tutori Rimborsi tutori spese straordinarie, Materiali	**€ 57.000,00**
PROCESSI DI FACILITAZIONE MEDIAZIONE Monitoraggio Linee Guida per servizi sociosanitari e gestione incontri territoriali ed eventi di restituzione Monitoraggio segnalazioni alla Procura Orientamenti comunicazione scuola-servizi, seminari, formazione congiunta docenti/servizi Ascolto/mediazione: Consulenza psicologica e legale Vigilanza strutture	**€ 106.000,00**
PROMOZIONE CULTURALE Promozione culturale diritti infanzia, materiali Comunicazione istituzionale, news, gestione e sviluppo sito Evento annuale di formazione interdisciplinare su ascolto/partecipazione Eventi di partecipazione minori attività UPTM Compartecipazione eventi organizzati da altri enti Organizzazione eventi interni Pubblicazioni/materiali di supporto Ricerca su monitoraggio tempi dei procedimenti	**€ 37.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO (onnicomprensivo)	***€ 200.000,00***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1719 del 7 agosto 2012

Gestione Osservatorio Regionale Immigrazione. Affidamento incarico e approvazione schema Convenzione. Piano Triennale 2010-2012 degli interventi nel settore dell'immigrazione - Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 20.10.2010 e Programma annuale 2012 in materia di immigrazione Deliberazione della Giunta Regionale n. 1631 del 31 luglio 2012.
[Emigrazione e immigrazione]

Note per la trasparenza:

Rinnovo della Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro per la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione al quale compete l'attività di implementazione della banca dati di monitoraggio e studio del fenomeno migratorio in Veneto oltre che la realizzazione di interventi di promozione dell'integrazione dei cittadini immigrati.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La conoscenza e il monitoraggio costante dei flussi migratori legali nel Veneto, l'analisi dei livelli di integrazione sociale e lavorativa della popolazione immigrata, l'approfondimento di modelli di sostenibilità del fenomeno immigratorio costituiscono presupposti per lo sviluppo di politiche di sistema funzionali a valorizzare la mobilità delle persone come fattore di crescita e sviluppo di tutta la comunità regionale e a prevenire situazioni di disagio e di conflitto.

A tal fine, in attuazione dei Piani di settore 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009, approvati dal Consiglio Regionale rispettivamente con provvedimenti n. 20 del 26.06.2001, n. 53 del 10.11.2004 e n. 57 del 12.07.2007, è stato promosso un progetto pluriennale denominato "Osservatorio Regionale Immigrazione", nell'ambito del quale è stata costituita una banca dati dedicata e sono state realizzate ricerche e attività correlate. L'attuazione del progetto è stata affidata, a partire dall'anno 2007, a Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto, istituito con L.R. n. 31/98, e già ente gestore dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro. L'affidamento all'Ente Veneto Lavoro ha consentito, infatti, il collegamento tra Osservatorio Immigrazione e Osservatorio sul Mercato del Lavoro unificandone la gestione e favorendo pertanto un più razionale impiego delle risorse umane necessarie e una minore incidenza delle spese gestionali e di struttura.

Con deliberazione n. 55 del 20.10.2010 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Triennale 2010-2012 degli interventi nel settore dell'immigrazione, confermando a Veneto Lavoro la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione che dovrà qualificarsi quale strumento regionale tecnico-scientifico per il costante monitoraggio, l'analisi, la diffusione di dati e di informazioni in materia di flussi migratori e di integrazione.

In attuazione del citato Programma triennale è stata elaborata la proposta di Programma annuale 2012 in materia di immigrazione. Sulla proposta programmatica è stato espresso parere positivo in data 09 maggio 2012 dagli organi consultivi previsti dalla Legge Regionale 30.01.1990, n. 9.

Con DGR n. 39/CR del 22 maggio 2012 la Giunta Regionale ha deliberato di trasmettere la proposta programmatica in argomento alla competente Commissione Consiliare per il parere di competenza, di cui art.3 comma 2 della Legge Regionale 30.01.1990, n. 9. La stessa, riunitasi in data 05.07.2012, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

La proposta programmatica, adottata con DGR n. 1631 del 31 luglio 2012, che rappresenta l'ultima annualità della Programmazione triennale 2010-2012, conferma l'importanza del monitoraggio e della mappatura della situazione socio-economica veneta, con particolare riguardo alla componente immigrata, che garantiscono la conoscenza delle dinamiche in essere, requisito fondamentale per porre in essere adeguate politiche inclusive nonché efficaci interventi di indirizzo e sostegno.

La proposta medesima, nell'ambito dell'Area di Intervento "Mobilità internazionale dei flussi migratori", prevede la prosecuzione delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), gestito tramite l'Osservatorio Regionale Immigrazione.

Nel 2011 lo Sportello ha iniziato un graduale passaggio di competenze al territorio coinvolgendo, attraverso la stipula di "Accordi di servizio", diverse Associazioni in qualità di "Antenne Territoriali". La programmazione per il 2012 si propone di proseguire le attività avviate, prevedendo, oltre all'istituzione di ulteriori "Antenne Territoriali", la promozione di incontri di aggiornamento, sia con gli attori già presenti nella rete Veneta, sia con le altre comunità e associazioni di migranti del territorio e non.

Per quanto evidenziato, preso atto della avvenuta scadenza in data 31.07.2012 della Convenzione sottoscritta in data 29.04.2011 con il suddetto Ente Veneto Lavoro, in attuazione del Piano Triennale 2010-2012 degli interventi nel settore dell'immigrazione e del Programma annuale 2012 in materia di immigrazione, approvato con DGR n. 1631 del 31 luglio 2012, si rende necessario, per il raggiungimento degli obiettivi di continuità sopra descritti, confermare l'affidamento in house al già citato Ente Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del Veneto, per la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione approvandone altresì lo schema di Convenzione al fine di regolamentare i reciproci rapporti.

Le attività di Veneto Lavoro e i rapporti tra quest'ultimo e la Regione del Veneto saranno disciplinati da apposita Convenzione che avrà durata sino al 30.09.2013, il cui schema è allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A).

L'importo complessivo del finanziamento è previsto in € 60.000,00 (euro sessantamila/00).

Si fa obbligo a Veneto Lavoro di produrre un piano operativo comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate, entro e non oltre il 15.09.2012.

Il relatore conclude l'intervento sottoponendo all'approvazione il presente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 20.10.2010 di approvazione del "Piano Triennale di massima 2010-2012 degli interventi nel settore dell'immigrazione";
- Vista la DGR n. 1631 del 31 luglio 2012 di approvazione del "Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione anno 2012";
- Vista la propria deliberazione n. 2951 del 14 dicembre 2010 ad oggetto "Direttive alle società Partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari".

delibera

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, a Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del Veneto con sede in Mestre - Venezia, Via Ca' Marcello 67/B, l'incarico per la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e, attraverso quest'ultimo, delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR) fino al 30.09.2013, per un importo onnicomprensivo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00);
3. Di approvare, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra Regione e Veneto Lavoro per le attività di gestione di cui al precedente punto 2, la stipula di una Convenzione, nel testo allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (Allegato A);
4. Di impegnare a favore dell'Ente Strumentale Veneto Lavoro la spesa di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) sul capitolo n. 61356 ad oggetto "Iniziative e attività concernenti l'immigrazione, art.45, d.lgs 25/07/1998, n. 286, art. 80, c. 17, lett. m), l. 23/12/2000, n. 388. Finanziamento regionale autonomo" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. Di provvedere alla liquidazione del finanziamento di cui sopra ad avvenuta approvazione del rendiconto finale e relazione sugli interventi, che dovranno pervenire alla competente Unità di Progetto Flussi Migratori entro il 30.09.2013;
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. Di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, in particolare della sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra Regione e Veneto Lavoro, secondo le schema Allegato A;
8. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1719 del 07 agosto 2012 pag. 1/6

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULL'IMMIGRAZIONE E LO SPORTELLO INFORMATIVO RIENTRO (SIR)

TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2303 del 28.09.2010

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67/B Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta e rappresentato dal Signore Sergio Rosato, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.

Di seguito denominate "Le parti"

PREMESSO

a) Che la conoscenza e il monitoraggio costante dei flussi migratori legali nel Veneto, l'analisi dei livelli di integrazione sociale e lavorativa della popolazione immigrata, l'approfondimento di modelli di sostenibilità del fenomeno immigratorio costituiscono presupposti per lo sviluppo di politiche di sistema funzionali a valorizzare la mobilità delle persone come fattore di crescita e sviluppo di tutta la comunità regionale e a prevenire situazioni di disagio e di conflitto;
b) Che il Consiglio Regionale del Veneto, con delibera n. 55 del 20 ottobre 2010 di approvazione del Piano Triennale 2010-2012 degli interventi nel settore dell'immigrazione, ha confermato a Veneto Lavoro la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, costituito in attuazione delle precedenti programmazioni

regionali di settore 2001-2003, 2004-2006 e 2007-2009 e già affidato a Veneto Lavoro a partire dall'anno 2007;

c) Che il Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione anno 2012 approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1631 del 31 luglio 2012 prevede la prosecuzione delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), già affidato a Veneto Lavoro in attuazione delle precedenti annualità di settore, affidandone la gestione all'Osservatorio Regionale Immigrazione.

d) Che la Convenzione in essere tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro per la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, sottoscritta in data 29.04.2011 è scaduta il 31.07.2012.

e) Che con D.G.R. n. 1631 del 31 luglio 2012 la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una Convenzione con Veneto Lavoro per la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione per un finanziamento complessivo di € 60.000,00.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto della convenzione)

Oggetto della presente convenzione è la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione secondo le linee guida elaborate dal Piano Triennale 2010-2012 degli interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 55 del 20 ottobre 2010.

Nello specifico le aree tematiche che dovranno essere approfondite e su cui dovranno essere raccolti e analizzati i dati dovranno comprendere l'evoluzione dei flussi migratori anche in relazione alle dinamiche demografiche e occupazionali, la condizione abitativa e l'inserimento urbano della popolazione immigrata, l'inserimento socio-scolastico dei minori, l'istruzione e la formazione, l'inserimento lavorativo.

L'Osservatorio dovrà assicurare il costante monitoraggio, l'analisi, la diffusione di dati e di informazioni in materia di flussi migratori e di integrazione.

In particolare assicurerà:

- il funzionamento e l'alimentazione costante della banca dati;
- il raccordo con altre banche dati regionali di interesse per i flussi migratori;
- il raccordo con Osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio;
- la produzione di reportistica periodica;
- l'aggiornamento della normativa europea, statale e regionale in materia di immigrazione;
- assistenza normativa on-line ad Enti Locali, Associazioni, cittadini;
- alimentazione del sito www.venetoimmigrazione.it, area osservatorio;
- la diffusione dei dati utili in raccordo con la Rete Informativa Immigrazione;
- prosecuzione delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR) secondo le seguenti linee di azione:
    1. Accoglienza, informazione, profilazione ed accompagnamento ai migranti che si rivolgono allo sportello;
    2. Costruzione e mantenimento delle reti degli attori in Veneto che possono contribuire alla fase preparatoria al rientro;
    3. Costruzione e mantenimento delle reti in alcuni Paesi di origine dove la propensione al rientro è più accentuata;
    4. Prosecuzione dell'azione di disseminazione sul territorio delle attività dello Sportello Informativo Rientro, avviata nella precedente annualità prevedendo, oltre all'istituzione di ulteriori "Antenne Territoriali", la promozione di incontri di aggiornamento, sia con gli attori già presenti nella rete Veneta, sia con le altre comunità e associazioni di migranti del territorio e non.

Art.3 (Modalità di esecuzione)

Le azioni d'intervento indicate nell'art. 2 della presente convenzione saranno organizzate e realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate nel progetto esecutivo di intervento comprensivo del piano dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate, che

dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto, per la successiva approvazione da parte del Dirigente dell'Unità di Progetto Regionale Flussi Migratori, entro il 15.09.2012.

Art. 4 (Spese ammissibili)

Verranno considerate ammissibili le spese sostenute entro il termine del 15.09.2013, data entro la quale devono essere concluse le attività progettuali e del 30.09.2013 per quanto riguarda l'attività amministrativa correlata. Per l'acquisto di beni strumentali verrà considerata ammissibile unicamente la spesa relativa alla quota di ammortamento relativa alla durata del progetto.

L'acquisto di libri o l'abbonamento a riviste dovrà essere preventivamente autorizzato in fase di preventivo di spesa.

Art. 5 (Durata)

La presente convenzione è valida ed efficace tra le parti sino al 30.09.2013 e comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati)

Per l'esecuzione della presente convenzione è previsto un finanziamento di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.

Veneto Lavoro dovrà produrre il piano operativo comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate entro il 15.09.2012. Veneto Lavoro dovrà inoltre trasmettere entro il 30.09.2013 la relazione annuale sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute.

Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione ad avvenuta approvazione da parte della competente Unità di Progetto Flussi Migratori, del rendiconto finale e relazione sugli interventi che dovranno pervenire alla stessa entro il 30.09.2013.

Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all'articolo 2 della presente convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 7 (Revoca e recesso)

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della convenzione stessa, dando congruo preavviso.

In tal caso l'affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di revocare l'incarico senza alcun onere di spesa a carico della stessa, per il lavoro svolto; in tal caso l'importo eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

Art. 8 (Modifiche e integrazioni)

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 9 (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'altra parte, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto.

Art. 10 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 11 (Rispetto delle direttive regionali)

Veneto Lavoro si impegna a rispettare le direttive regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in

materia di affidamento di lavori, forniture e servizi (lett. A) e a quelle in materia di personale dipendente (lett. C).

Art. 12 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 13 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Veneto Lavoro si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

Art.14 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 15 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 16 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione composta da 16 articoli scritti su 6 fogli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia lì, ……..

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1720 del 7 agosto 2012

Esonero dal servizio, cessazioni unilaterali per limiti di età e per limite contributivo dei 40 anni. Ricognizione della situazione normativa a seguito dell'abrogazione dell'art. 43 legge regionale 16 febbraio 2010, n° 11 operata dall'art. 10 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012).

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Con l'abrogazione dell'art. 43 legge regionale 16 febbraio 2010, n° 11 da parte dall'art. 10 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 si rende necessaria una ricognizione della situazione normativa in materia di esonero dal servizio e di cessazioni unilaterali dal rapporto di lavoro. Con la presente deliberazione, oltre alla ricostruzione del complessivo quadro normativo, vengono adottate alcune direttive e disposizioni in materia.

Il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

L'art. 10 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012) pubblicata sul BUR n. 28/1 del 10 aprile 2012 ha abrogato l'art. 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n° 11 (Finanziaria Regionale per l'anno 2010).

L'articolo non più in vigore disponeva in materia di esonero dal servizio per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale (comma 1), in materia di cessazioni unilaterali dal rapporto di lavoro per limite contributivo dei 40 anni (comma 2) e del limite anagrafico dei 65 anni (comma 3).

Con tale abrogazione si ritiene necessario operare una ricognizione della situazione normativa esistente nonché adottare le conseguenti direttive della Giunta Regionale in materia.

ESONERO DAL SERVIZIO

L'abrogazione del comma 1 dell'articolo in questione, relativo all'estensione al personale dipendente della Regione del Veneto dell'istituto dell'esonero dal servizio, non permette di concedere ulteriori esoneri oltre quelli già concessi, che peraltro rimangono validi e operano i loro effetti fino alla cessazione definitiva. L'intero istituto dell'esonero dal servizio, originariamente previsto per i soli dipendenti statali, era comunque già stato abrogato dall'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto legge 6/12/2011, n. 201, nel testo aggiunto in sede di conversione in legge. Il legislatore statale ha specificato che in ogni caso l'esonero dal servizio continua a trovare applicazione per coloro a cui è già stato concesso entro i termini di validità; inoltre, coloro che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso tale istituto, intendendo con ciò che il provvedimento di concessione sia stato emanato prima di tale data, potranno chiedere l'applicazione della normativa pensionistica previgente al decreto legge 6/12/2011, n. 201 (il cosiddetto decreto Monti). Gli esonerati potranno ottenere la suddetta autorizzazione al termine di una procedura di monitoraggio delle richieste specificamente prevista dal comma 15 del citato art. 24; procedura che nelle sue modalità di attuazione sarà definita da un decreto interministeriale i cui termini di approvazione sono stati prorogati al 30 giugno 2012 dall'art. 6, comma 2-ter, decreto legge 29/12/2011, n. 216. Sulla questione è inoltre intervenuta anche la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio n. 2 del 8/3/2012 che ha esplicitato alcune questioni di dettaglio in via interpretativa.

In conclusione, per quanto riguarda l'istituto dell'esonero dal servizio, esso continua ad applicarsi a tutti i dipendenti regionali a cui è stato formalmente concesso, mentre con la sua abrogazione non è più possibile concederne di ulteriori. I dipendenti cui il provvedimento di esonero è già stato adottato continuano a percepire (o percepiranno qualora non avessero già iniziato il periodo di esonero) il trattamento economico fino alla maturazione del diritto al trattamento di pensione. Qualora al dipendente esonerato si applichi la normativa previgente al decreto Monti, l'esonero avrà la durata prevista in sede di concessione (salva l'applicazione delle più lunghe "finestre" previste dall'art. 12, comma 2, decreto legge 31/5/2010, n. 78 se non originariamente incluse). Nel caso in cui, a conclusione della procedura di monitoraggio effettuata dall'INPS, non sia possibile l'applicazione della normativa previgente, il periodo di esonero sarà prolungato fino alla maturazione dei nuovi requisiti, come specificato dalla citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica.

RISOLUZIONE UNILATERALE DAL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITE CONTRIBUTIVO DEI 40 ANNI

Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 43 della citata legge regionale non è più possibile per l'Amministrazione Regionale operare risoluzioni del rapporto di lavoro in base a tale normativa per i dipendenti che maturano i 40 anni di contributi. Analogamente all'istituto dell'esonero, restano comunque perfettamente validi tutti gli atti di cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per limite dei 40 anni che hanno già esplicato i loro effetti e che sono stati adottati durante la piena vigenza del comma in esame. Sono quindi confermate le risoluzioni dal rapporto di lavoro di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1329 del 11/5/2010, n. 1607 del 15/6/2010, n. 62 del 27/1/2011 e n. 106 del 26/7/2011, il cui rapporto di lavoro è già cessato alla data di entrata in vigore della presente deliberazione. Per quanto riguarda invece le cessazioni già disposte ma che non hanno ancora esplicato i loro effetti, ossia il cui rapporto di lavoro è tutt'ora vigente, si ritiene, in linea con la volontà legislativa che ha portato all'abrogazione dell'articolo 43, che la validità di tali cessazioni sia rimessa alla volontà dei singoli dipendenti. Per completare la ricostruzione giuridico-normativa si deve inoltre evidenziare che permane in vigore (come confermato dall'art. 24, comma 20, del decreto legge 6/12/2011, n. 201) l'art. 72, comma 11 del decreto legge 25/6/2008, n. 112 (il cosiddetto decreto Brunetta) il quale dà la possibilità a tutte le pubbliche amministrazioni di operare risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di contribuzione, possibilità che è stata prorogata dall'iniziale triennio 2009-2011 al successivo triennio 2012-2014 dall'art. 1, comma 16, decreto legge 13/8/2011, n. 138. In materia è inoltre intervenuto anche l'art. 16, comma 11, decreto legge 6/7/2011, n. 98 che ha previsto la non obbligatorietà di ulteriore motivazione per gli atti di risoluzione adottati dall'amministrazione che abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna,

sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. Anche su questo argomento è intervenuta la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio n. 2 del 8/3/2012 che ha esplicitato alcune questioni di dettaglio in via interpretativa, tra cui quella che le risoluzioni unilaterali ancora da disporre devono tenere conto dei nuovi requisiti per coloro che maturano il diritto a pensione dal 2012, mentre terranno conto dei vecchi requisiti per la pensione di anzianità (40 anni) per coloro il cui diritto a pensione è stato maturato entro il 2011. In ogni caso, la citata circolare raccomanda di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti che accederebbero alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età in quanto ciò comporta una penalizzazione sul calcolo della pensione (art. 24, comma 11, decreto legge 6/12/2011, n. 201). È appena il caso di sottolineare però che l'Amministrazione Regionale, in linea con la volontà che ha portato all'abrogazione dell'articolo 43, non intende operare risoluzioni del rapporto con i 40 anni di contributi, neanche avvalendosi della citata normativa di cui al decreto Brunetta.

In conclusione, per quanto riguarda l'istituto della risoluzione unilaterale dal rapporto di lavoro dei dipendenti regionali che maturano 40 anni di contribuzione, esso non è più causa di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro bensì solo una possibilità concessa all'Amministrazione dal decreto Brunetta. A tale proposito, fatte salve le cessazioni già decretate che hanno esplicato i loro effetti, e visto che la specifica norma regionale è stata abrogata, si ritiene di non avvalersi di tale possibilità e di lasciare al singolo dipendente la scelta se permanere in servizio una volta raggiunti i 40 anni di contribuzione. Di tale determinazione la Direzione Risorse Umane provvederà ad informare i dipendenti il cui rapporto di lavoro è ancora in essere.

RISOLUZIONE UNILATERALE DAL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITE D'ETÀ

Con l'abrogazione del comma 3 dell'art. 43 della citata legge regionale è stata abrogata la normativa speciale per i dipendenti regionali che, a differenza dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, non permetteva nessuna prosecuzione del rapporto oltre il limite ordinamentale di età (65 anni) e per un massimo di un biennio. Si ricorda, infatti, che l'art. 16 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503, nel suo testo più volte modificato aveva, da ultimo, previsto tale possibilità di mantenimento in servizio, salva la discrezionalità dell'amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, e in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente. Per una corretta applicazione di tale normativa la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10 del 2008 raccomandava ad ogni amministrazione la preventiva predeterminazione dei criteri di valutazione delle richieste al fine di evitare condotte contraddittorie o incoerenti. Proprio tale possibilità di mantenimento era però giuridicamente superata nell'ordinamento regionale dalla vigenza dell'art. 43, comma 3, ora abrogato, che invece non dava alcuna possibilità di superare il limite d'età. In virtù dell'abrogazione di cui trattasi risultano quindi nuovamente applicabili il limite ordinamentale dei 65 anni in virtù dell'art. 4 DPR 1092/1973, che in via analogica si applica ai dipendenti regionali, e il citato art. 16 decreto legislativo n. 503/1992 con possibilità di mantenimento in servizio, ma solo per coloro che maturano dal 1/1/2013 con i nuovi requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, che nello specifico saranno pari a 66 anni e 3 mesi (il decreto ministeriale 6 dicembre 2011 ha aumentato in base alle statistiche ISTAT sulla speranza di vita ogni requisito di accesso alla pensione di 3 mesi). Coloro che hanno già maturato il diritto a pensione entro il 2011, infatti, restano soggetti alla previgente normativa, come illustrato dalla più volte citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica. Da ultimo, anche l'art. 24 del decreto legge n. 201/2011 ha previsto, al comma 20, la piena vigenza della disposizione risolutiva ex art. 16 decreto legislativo 30/12/1992, n. 503.

In conclusione, per quanto riguarda l'istituto della cessazione unilaterale per limite d'età resta applicabile ai dipendenti della Regione del Veneto il limite ordinamentale dei 65 anni di cui all'art. 4 DPR 1092/1973, e per quanto riguarda la possibilità di mantenimento in servizio per un massimo di un biennio prevista dall'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992, in linea con gli stringenti obiettivi di contenimento delle spese del personale e di razionalizzazione dell'organico, si rimanda ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri generali per la valutazione delle richieste di prosecuzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Visto l'art. 4 del DPR 29/12/1973, n. 1092.

Visto il decreto legislativo 30/12/1992, n. 503.

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n° 1.

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165.

Visto il decreto legge 25/6/2008, n. 112.

Vista la circolare n. 10 in data 20/10/2008, del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio.

Visto il decreto legge 31/5/2010, n. 78.

Visto il decreto legge 6/7/2011, n. 98.

Visto il decreto legge 13/8/2011, n. 138.

Visto il decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modifiche in legge 22/12/2011, n. 214.

Visto il decreto legge 29/12/2011, n. 216, convertito con modifiche in legge 24/2/2012, n. 14.

Visto il decreto ministeriale 6/12/2011 in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Vista la circolare n. 2 in data 8/3/2012, del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio.

Visto l'articolo 10 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012).

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1329 del 11/5/2010, n. 1607 del 15/6/2010, n. 62 del 27/1/2011 e n. 106 del 26/7/2011.

delibera

1. di disporre che dalla ricognizione normativa di cui alle premesse risulta quanto segue:

- non è possibile concedere ulteriori esoneri dal servizio oltre quelli già concessi;
- gli esoneri in corso proseguono fino alla maturazione del diritto al trattamento di pensione;
- non sono più possibili, da parte dell'Amministrazione Regionale, risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro per limite contributivo di 40 anni e a tale proposito si dispone che le cessazioni che non hanno ancora esplicato i loro effetti siano rimesse alla volontà dei singoli dipendenti;
- il rapporto di lavoro si risolve al contemporaneo raggiungimento del limite ordinamentale di età così come specificato nelle premesse e del diritto al trattamento di pensione;
- l'Amministrazione Regionale rimanda ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri generali per la valutazione delle richieste di prosecuzione per un massimo di un biennio oltre il limite d'età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992;

2. di demandare alla Direzione Risorse Umane ogni adempimento conseguente;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1722 del 7 agosto 2012

Autorizzazione alla costituzione avanti la Corte d'Appello di Venezia nel giudizio d'appello promosso dal prof. Grassivaro contro l'on. dott. Giancarlo Galan.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1726 del 7 agosto 2012

Verifica dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale da parte del Direttore Generale dell'ARPAV. Corresponsione integrazione del trattamento economico. Annualità 2011.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Al di là della valutazione dei risultati di gestione della Direzione Regionale dell'ARPAV, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, si ritiene di non riconoscere al Direttore Generale dell'ARPAV, per l'annualità 2011, l'integrazione del trattamento economico.

L'Assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue.

Il contratto del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), stipulato con il Presidente della Giunta regionale, fa riferimento ai contenuti dei contratti dei direttori generali delle ULSS del Veneto, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva dell'agenzia (comma 6, art. 10, l.r. 32/1996).

Il suddetto contratto prevede un trattamento economico stabilito in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con Delibera n. 2682 del 7/08/2006, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319) e dall'art. 61, comma 14 della L. 06/08/2008 n. 133 (D.L. 25/06/2008 n. 112). Il documento, in linea con quanto disposto dalla successiva DGR n. 309 del 15.03.2011, prevede inoltre un'integrazione al trattamento economico, fino ad un massimo del 20 % dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

Il Direttore Generale dell'ARPAV, tra gli obiettivi assegnati, ha avuto pieno mandato dal Presidente della Giunta regionale di verificare la situazione economico finanziaria dell'Agenzia e di redigere entro il termine di sei mesi dalla sua nomina un Piano Strategico contenente le azioni necessarie per il risanamento della Struttura.

Al di là della valutazione degli obiettivi del Piano Strategico, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, si ritiene, peraltro, di non riconoscere per l'annualità 2011 l'integrazione del trattamento economico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32;

Visto il D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995;

Visto il D.P.C.M. n. 319 del 31 maggio 2001;

delibera

1. in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di non riconoscere per l'annualità 2011 l'integrazione del trattamento economico di cui al contratto del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e di incaricare la Direzione Tutela Ambiente di trasmettere copia del presente provvedimento all'ARPAV;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1727 del 7 agosto 2012

D.G.R. 769/2012 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni ". Applicazione ai provvedimenti trasmessi sino alla data del 30/07/2012 dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 02 maggio 2012, n. 769, relativamente ai provvedimenti trasmessi sino alla data del 30/07/2012 per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale per l'affidamento di incarichi da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura pervenuti.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." che ha assoggettato all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i quali l'Azienda regionale Veneto Agricoltura:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Il termine temporale di applicazione della predetta disposizione, inizialmente previsto per i sei mesi successivi alla data di pubblicazione della DGR n. 1841/2011, è stato prorogato al 31 dicembre dell'anno in corso con DGR 2 maggio 2012 n. 769 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni".

Le direttive adottate con la DGR n. 1841/2012, confermate e prorogate dalla successiva DGR n. 769/2012 nelle more del riordino degli enti, aziende ed agenzie regionali previsto dall'articolo 10 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", si pongono come obiettivo il controllo della spesa per il personale, che costituisce una parte rilevante della spesa correlata al trasferimento di risorse economiche della Regione a favore di detti enti.

Peraltro, l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ha introdotto importanti modifiche alla normativa in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, in particolare per le collaborazioni a progetto, per le prestazioni di lavoro somministrato e in regime di lavoro autonomo.

Pertanto, si ritiene opportuno evidenziare che le autorizzazioni rilasciate con la presente deliberazione si riferiscono unicamente a contratti a tempo determinato che trovano copertura finanziaria in risorse del corrente esercizio 2012 che non devono dar luogo in ogni caso ad ipotesi compatibili con una trasformazione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato.

Sono pervenute da parte dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura le seguenti richieste di autorizzazione di acquisizione di personale a vario titolo:

- nota prot. n. 19552 del 24 luglio 2012;
- nota prot. n. 19926 del 30 luglio 2012.

Risulta opportuno precisare che l'Amministratore Unico dell'Azienda regionale ha motivato le richieste richiamando la necessità di supplire alla carenza di organico o la specificità delle competenze in merito ad alcune professionalità, essenziali per la realizzazione dei progetti.

Pertanto, le richieste sono state esaminate dalle Strutture regionali in merito alla coerenza dei progetti con il Programma di attività di Veneto Agricoltura, approvato con DGR CA n. 31 del 22 febbraio 2012, con gli eventuali provvedimenti di Giunta con i quali è stata affidata la realizzazione delle attività all'Azienda regionale e alla sussistenza della relativa copertura finanziaria.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione dell'Allegato A "Azienda regionale Veneto Agricoltura - Autorizzazione di assunzione e/o conferimenti di incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012", secondo le modalità, i termini e per la motivazione in esso indicati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;

Vista la DGR n. 984 del 5 luglio 2011, ad oggetto Enti regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale;

Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni";

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

Vista la nota dell'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. n. 19552 del 24 luglio 2012 ad oggetto "Proroga incarico Co.Co.Pro. Richiesta autorizzazione preventiva.";

Vista la nota dell'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, prot. n. 19926 del 30 luglio 2012 ad oggetto "Assunzioni di operai. Richiesta autorizzazione preventiva.";

delibera

1. di approvare l'Allegato A "Azienda regionale Veneto Agricoltura - Autorizzazioni di assunzione e/o conferimenti incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni, le richieste dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura di assunzione e/o affidamento di incarichi professionali come specificate nell'Allegato A e per le motivazioni ivi riportate;
3. di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2012;
4. di ribadire che i contratti di lavoro a tempo determinato autorizzati con il presente provvedimento non devono dare luogo in ogni caso ad ipotesi compatibili con una trasformazione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Agricoltura;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1727 del 07 agosto 2012 pag. 1/2

Azienda regionale Veneto Agricoltura – Autorizzazioni di assunzione e/o conferimenti incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012.

Richiesta Prot.n.	Data	Sezione/Settore	Tipo di contratto (*)	Numero/ Unità	Ore/ giornate	Durata	Copertura finanziaria (**)	Motivazione
19552	24/07/2012	Settore Ufficio Stampa e Comunicazione	COCOPRO	1		4 mesi	3	Carenza di organico. Necessità di prosecuzione delle attività finalizzate ad assicurare il supporto al PSR 2007/2013.
19926	30/07/2012	Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta	OTD 2° liv qualificato	1	58 giorni		1	Assicurare continuità alle attività del centro ed ai progetti in corso.
			OTD 2° liv qualificato	1	58 giorni		1	
			OTD 2° liv qualificato	1	8 giorni		1	
					29 giorni		1	
							2	
			OTD 2° liv qualificato	1	8 giorni		1	
					29 giorni		1	
							2	
			OTD 4° liv specializzato	1	37 giorni		1	

LEGENDA

(*)
ITI= Impiegato a Tempo Indeterminato
ITD= Impiegato a Tempo Determinato
SLI = Somministrazione Lavoro Interinale
OTI= Operaio a Tempo Indeterminato
OTD= Operaio a Tempo Determinato
LAUT= Incarico di lavoro autonomo (art.2222 Cod. Civ.)
COCOPRO= Collab. Coordinata e Continuativa a Progetto (art. 61 e ss. D.lgs. n. 276/2003)

(**)
1 = Competenza bilancio di previsione 2012
2 = Impegno su progetto specifico finanziato
3 = Residui impegni anni precedenti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1728 del 7 agosto 2012

Piani faunistico-venatori regionale e provinciali (artt. 8 e 9 della L.R. n. 50/93). Delibere di Giunta regionale n. 792 del 7.6.2011 e n. 834 del 14.6.2011. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

In applicazione della DGR 792/2011 concernente la definizione delle fasi procedimentali relative alla pianificazione faunistico-venatoria (artt. 8 e 9 L.R. 50/1993) e della DGR 834/2011 relativa alla definizione della procedura VAS applicata alla pianificazione faunistico-venatoria, viene disposta l'approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare di VAS a supporto della stesura del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 792 del 7 giugno 2011 la Giunta regionale ha approvato le modalità di coordinamento delle fasi procedimentali in capo alle Amministrazioni regionale e provinciali a supporto della stesura del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale e dei nuovi Piani faunistico-venatori provinciali di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 50/1993.

Con deliberazione n. 834 del 14 giugno 2011 la Giunta regionale, ad integrazione di quanto disposto con DGR 791/2009 in materia di procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ha approvato la specifica procedura di VAS per il Piano faunistico-venatorio regionale ed i Piani faunistico-venatori provinciali prevedendo, tra l'altro, le seguenti fasi:

- FASE 1: elaborazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- FASE 2: consultazione con la Commissione regionale VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale (Autorità ambientali) sui contenuti del Rapporto Ambientale e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto stesso;
- FASE 3: approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare.

I lavori del Tavolo Tecnico Permanente di Coordinamento previsto dalla richiamata DGR 792 del 7.6.2011, composto dai rappresentanti tecnici della Regione e delle Province, dal soggetto consulente esterno all'uopo incaricato con DGR 985 del 5.7.2011 nonché dagli esperti incaricati dell'espletamento della prima parte della specifica procedura VAS, hanno portato all'elaborazione delle seguenti prime tre parti del Documento Preliminare di Indirizzo:

- parte prima: premessa, obiettivi generali e quadro normativo di riferimento;
- parte seconda: quadro conoscitivo e criteri di analisi territoriale;
- parte terza: quadro conoscitivo delle potenzialità faunistiche regionali (Carta delle Vocazioni faunistiche);

nonché all'elaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare di VAS, sul quale è stata avviata la prevista consultazione con la Commissione regionale VAS (Autorità competente) e con le Autorità ambientali, e ciò al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso.

La consultazione con le Autorità ambientali si è svolta, stante l'elevato numero di Autorità potenzialmente interessate, nella forma di Conferenza di Servizi, all'uopo indetta e convocata dalla competente Unità di Progetto Caccia e Pesca, previa formale adozione (Decreto dirigenziale n. 50 del 29.6.2012) dei seguenti documenti:

- Documento Preliminare di Indirizzo, parti prima e seconda;
- Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (parte terza del Documento preliminare di indirizzo);
- Allegato al Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (carte di distribuzione delle specie);
- Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali,

documenti che sono stati messi a disposizione delle Autorità ambientali e della Commissione regionale VAS una volta adottati.

Tra le Autorità ambientali consultate, una parte si è riservata di produrre osservazioni nel corso delle successive fasi della procedura VAS, altre hanno prodotto osservazioni sui contenuti specifici del Rapporto ambientale, osservazioni che verranno opportunamente recepite in sede di stesura del Rapporto Ambientale definitivo e dei Piani faunistico-venatori (Piano regionale e Piani provinciali).

Conclusa la consultazione con le Autorità ambientali, la Commissione regionale VAS, esaminati i pareri resi e i verbali delle due sedute della Conferenza di Servizi, ha provveduto ad esprimersi nella seduta del 3 agosto 2012 con il parere n. 83 del 3 agosto 2012, agli atti presso le competenti strutture U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) e U.P. Caccia e Pesca, emanando i seguenti indirizzi e prescrizioni:

1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del Piano in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. dovranno essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali consultate con i pareri sopra riportati nonché con quelli espressi nelle Conferenze di Servizi sopra citate;
3. dovranno essere adeguatamente sviluppati capitoli relativi alle varie componenti ambientali, soprattutto per quanto riguarda ciascun ambito provinciale per i quali vanno esposti i pertinenti dati di analisi. In particolare, per quelle componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate (vedi quanto contenuto nel punto c) dell'allegato VI del Codice dell'Ambiente), dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni di Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione;
4. dovranno essere individuati gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale dei Piani;

5. dovranno essere individuate, descritte e valutate le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti dell'attuazione di ciascun Piano siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro adozione;
6. dovranno essere redatte, sia per il Piano Faunistico Venatorio Regionale e sia per i Piani Faunistici Venatori Provinciali, ai sensi della DGR 3173 del 10.10.2006, la Valutazione d'Incidenza Ambientale anche di SIC/ZPS che, ancorché esterni a ciascun territorio oggetto di pianificazione, possano essere interessati dalle azioni di Piano. In ordine a quanto emerge da tale valutazione se ne dovrà dare conto nel rispettivo Rapporto Ambientale;
7. il Rapporto Ambientale del Piano Faunistico Venatorio Regionale e quelli dei Piani Faunistici Venatori Provinciali, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato A - fase 3 - della DGR 843/2011, dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nell'allegato VI - Parte Seconda - del Codice dell'Ambiente.

Sempre in applicazione della DGR 792 del 7.6.2011 il Tavolo Tecnico Permanente di Coordinamento ha altresì provveduto all'elaborazione della parte quarta del Documentato Preliminare di Indirizzo relativa ai criteri per l'elaborazione ed ai contenuti specifici dei Piani faunistico-venatori regionale e provinciali, parte che, concernendo gli aspetti tecnico-metodologici e procedurali di dettaglio per la successiva stesura dei Piani, esula dagli aspetti oggetto di consultazione con la Commissione VAS e con le Autorità Ambientali di cui alla suddetta fase 2 della procedura VAS. Si precisa che detta parte quarta è stata trasmessa alle Province per i formali riscontri di competenza, i quali sono stati oggetto di valutazione e parziale recepimento nel testo oggetto di odierna approvazione.

Tutto ciò premesso si è quindi in grado di procedere, in applicazione della DGR 792 del 7.6.2011 e della DGR 834 del 14.6.2012, alla formale approvazione dei seguenti documenti facenti parte integrante del presente provvedimento:

- Documento Preliminare di Indirizzo, parti prima e seconda (Allegato A);
- Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (parte terza del Documento Preliminare di Indirizzo) (Allegato B);
- Allegato al Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (carte di distribuzione delle specie) (Allegato B1);
- Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali (Allegato C);
- Documento Preliminare di Indirizzo, parte quarta: Criteri per l'elaborazione e contenuti specifici dei Piani faunistico-venatori provinciali e del Piano faunistico-venatorio regionale (Allegato D),

dando atto:

- che i documenti medesimi sono allegati al presente provvedimento su supporto digitale e conservati in originale su supporto cartaceo presso l'Unità di Progetto Caccia e Pesca;
- che le prescrizioni e gli indirizzi emanati dalla Commissione regionale VAS saranno opportunamente recepiti in sede di stesura dei Rapporti ambientali definitivi relativi ai Piani faunistico-venatori (regionale e provinciali) e dei Piani medesimi.

All'Unità di Progetto Caccia e Pesca compete la trasmissione di copia del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, alla Commissione regionale VAS.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visti gli articoli 8 e 9 della L.R. n. 50/93;

Richiamata la DGR 792 del 7.6.2011 avente per oggetto: "Pianificazione faunistico-venatoria relativa al periodo 2012-2017 (Art. 8 e 9 L.R.50/1993). Definizione coordinata delle fasi procedimentali in capo alle Amministrazioni regionale e provinciali (Art.2, c.1 L.R. 50/1993).";

Richiamata la DGR 834 del 14.6.2011 avente per oggetto: "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali (artt. 8 e 9 L.R. 50/1993). Integrazioni alla DGR n. 791 del 31.03.2009.";

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 50 del 29.06.2012 avente per oggetto: "DGR 834 del 14.05.2011. Valutazione Ambientale Strategica del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali (artt. 8 e 9 L.R.50/1993). Adozione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare e avvio della fase di consultazione con la Commissione VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale.";

Visto il parere della Commissione regionale VAS n. 83 del 3.8.2012, agli atti presso le competenti strutture U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) e U.P. Caccia e Pesca;

Riassunto quanto esposto in premessa, che fa parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1. di approvare, in applicazione di quanto disposto con DGR 792 del 7.6.2011 e con DGR 834 del 14.6.2011, i seguenti documenti, che si allegano su supporto digitale, facenti parte integrante del presente provvedimento:

• Documento Preliminare di Indirizzo, parti prima e seconda (Allegato A);

- Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (parte terza del Documento Preliminare di Indirizzo) (Allegato B);
- Allegato al Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (carte di distribuzione delle specie) (Allegato B1);
- Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali (Allegato C);
- Documento Preliminare di Indirizzo, parte quarta: Criteri per l'elaborazione e contenuti specifici dei Piani faunistico-venatori provinciali e del Piano faunistico-venatorio regionale (Allegato D);

dando atto che i documenti medesimi sono conservati in originale su supporto cartaceo presso l'Unità di Progetto Caccia e Pesca;

2. di dare atto che le prescrizioni e gli indirizzi emanati dalla Commissione regionale VAS con parere n. 83 del 3 agosto 2012 saranno opportunamente recepiti in sede di stesura dei Rapporti ambientali definitivi di VAS relativi ai Piani faunistico-venatori (regionale e provinciali) e dei Piani medesimi;
3. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, alla Commissione regionale VAS;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1729 del 14 agosto 2012

Iniziative a favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta presente nell'area mediterranea per l'anno 2012. Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 25.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:

Assegnazione contributo a un progetto dell'Università Ca' Foscari di Venezia volto alla conoscenza, studio e divulgazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'area mediterranea: terza e ultima fase della ricerca storica "I cannoni della Serenissima. Catalogazione, studio e pubblicazione delle artiglierie di produzione veneziana conservate nel Mediterraneo Orientale".

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In ottemperanza alla legge regionale n. 1 del 27.02.2008, articolo 25, la Giunta Regionale sostiene iniziative per la promozione, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta presente nell'area mediterranea. Per perseguire tali finalità, la legge regionale n. 14 del 6.04.2012 ha disposto, per il capitolo di spesa 101101, "Azioni regionali a favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta nell'area mediterranea - art. 25 L.R. 27/02/2008, n. 1", la dotazione, per l'esercizio finanziario corrente, di € 45.000,00.

In tale ambito negli anni 2010 e 2011, con i provvedimenti n. 2660 del 16.11.2010 e n. 1195 del 3.08.2011, sono stati assegnati due contributi, rispettivamente di € 31.000,00 e di € 27.000,00, all'Università Ca' Foscari di Venezia per la realizzazione della prima e della seconda fase di un'ampia ricerca triennale dal titolo "I cannoni della Serenissima. Catalogazione, studio e pubblicazione delle artiglierie di produzione veneziana conservate nel Mediterraneo Orientale".

La prima fase è ora conclusa, mentre la seconda è in corso: nel complesso, finora, sono stati individuati quasi duecento pezzi in ferro e in bronzo all'interno di fortezze e nei musei di Grecia e Turchia. Molti pezzi rivestono grande interesse storico-militare e artistico per la presenza di significative decorazioni. Si tratta di un patrimonio particolarmente importante, per il ruolo che ebbe nel rendere possibile il dominio sui mari di Venezia e perché i cannoni erano per lo più prodotti presso la tana dell'Arsenale di Venezia, che eccelleva a livello europeo per qualità della produzione.

In particolare la seconda parte della ricerca ora in corso ha permesso il raggiungimento di risultati molto interessanti, con l'individuazione di circa 100 cannoni presso il Museo Askeri di Istanbul, tra cui alcuni molto antichi, alcuni pezzi sperimentali e armi uniche di fonditori veneziani la cui produzione non è attestata altrove. Attualmente è in corso la sistematizzazione dei dati raccolti, a cui seguirà lo studio analitico di ogni singolo pezzo.

La ricerca in questione, si è finora dimostrata di grande interesse, sia in quanto tratta di un argomento poco conosciuto, sia per i significativi risultati raggiunti.

L'Università Ca' Foscari ha, quindi presentato con nota del 5 giugno 2012 la richiesta di sostegno per poter ultimare la ricerca secondo il piano previsto, con la realizzazione della terza fase, che avrà ad esame le artiglierie veneziane in territorio croato e la stampa di una pubblicazione finale in cui sarà inserita la schedatura completa dei pezzi analizzati nel corso dei tre anni, corredata da foto, disegni e descrizioni.

Come le fasi precedenti, la ricerca in Croazia verrà svolta con l'individuazione dei pezzi attraverso le fonti documentali, l'effettuazione di missioni in loco per analisi, documentazione fotografica, grafica e schedatura dei manufatti, la sistematizzazione, l'analisi e lo studio dei dati raccolti. Seguirà la realizzazione di un catalogo cartaceo e digitale per tutte le tre fasi della ricerca.

Saranno fornite alla Regione del Veneto n. 500 copie della pubblicazione, che potranno essere distribuite a scuole, biblioteche, centri di ricerca, Istituzioni pubbliche e private del Veneto, al fine di promuovere la conoscenza di questo significativo, ma poco conosciuto, patrimonio culturale veneto.

Il contributo richiesto è di € 31.000,00.

Dato il particolare rilievo dell'iniziativa sopra citata, i positivi risultati sin qui raggiunti e l'opportunità di concludere l'opera avviata, si propone di sostenere la terza e ultima fase della ricerca con la somma di € 25.000,00, ai cui oneri si farà fronte mediante le risorse del capitolo 101101 "Azioni regionali a favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta nell'area mediterranea", del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio corrente, che presenta sufficiente disponibilità.

Le attività dovranno concludersi entro il 30 aprile 2014 e la rendicontazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno successivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 25;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la nota dell'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici, in data 5 giugno 2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di sostenere la realizzazione della terza e ultima fase della ricerca dal titolo "I cannoni della Serenissima. Catalogazione, studio e pubblicazione delle artiglierie di produzione veneziana conservate nel Mediterraneo Orientale" con la somma di € 25.000,00 a favore dell'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici, con sede a Venezia (C.F. 80007720271);
3. di fissare rispettivamente al 30 aprile e al 30 giugno 2014 i termini di conclusione e di rendicontazione del progetto;
4. di impegnare, per la realizzazione dell'iniziativa di cui al precedente punto 2, a favore dell'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici la spesa di € 25.000,00, sul capitolo n. 101101 ad oggetto "Azioni regionali a favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta nell'area mediterranea - art. 25 L.R. 27/02/2008, n. 1", del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Relazioni Internazionali dell'attuazione del presente provvedimento, compresa la determinazione delle modalità di erogazione del contributo, dando atto che, essendo al medesimo riservata la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1730 del 14 agosto 2012

Spese operative afferenti l'attività editoriale di cui alla L.R. 5/84. Esercizio 2012 Autorizzazione budget operativo e impegno di spesa. Art. 49 L.R. 39/2001.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione all'apertura di un budget operativo per spese collegate all'attività editoriale regionale con le seguenti tipologie d'intervento: spese postali e di spedizione delle pubblicazioni acquisite dalla Regione, produzione in economia di documenti, altre spese operative.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 10 gennaio 1984, n. 5, al fine di favorire lo studio, la documentazione e la conoscenza della cultura e della civiltà del Veneto, provvede alla realizzazione e all'acquisto di volumi per la loro diffusione presso le biblioteche di Enti e Istituzioni pubbliche e private in modo tale da renderli disponibili alla lettura e allo studio da parte dei cittadini. La realizzazione di prodotti editoriali, la promozione e la distribuzione degli stessi comporta la necessità di far fronte a spese operative di vario genere: spese postali, di spedizione e altre spese operative.

In particolare le spese postali e di spedizione si riferiscono all'invio di pubblicazioni realizzate, acquistate o, comunque, a disposizione della Giunta regionale che sono distribuite, in via prioritaria, a Biblioteche, Scuole, Enti pubblici e Istituzioni culturali della Regione.

Le spese postali relative alle spedizioni effettuate dalle case editrici o dalle ditte tipografiche che hanno realizzato i volumi o stampato altro materiale per conto della Regione del Veneto nell'ambito di rapporti di coedizione o di acquisto copie sono rimborsate dall'Amministrazione regionale previa presentazione di idonea documentazione dei costi sostenuti.

Può, inoltre, presentarsi la necessità di far fronte ad altre spese operative attinenti l'attività editoriale nel suo complesso o ad essa collegata; si tratta di spese di limitato valore commerciale relative a servizi di cura redazionale e di traduzione di testi di pubblicazioni regionali, alla stampa di materiale relativo a ricerche e studi regionali, nonché a eventuali costi aggiuntivi verificatisi in corso d'opera relativamente a coedizioni regionali.

Poiché trattasi di spese di natura operativa, la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, consente alla Giunta regionale la possibilità di autorizzare budget operativi a favore di competenti Dirigenti regionali.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, alla Giunta regionale di autorizzare l'apertura di un budget operativo a favore del Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo e di un suo sostituto, per l'espletamento delle funzioni collegate alle spese postali, di spedizione e ad altre spese operative.

Per le anzidette necessità si propone che l'importo complessivo del budget operativo sia previsto in € 12.000,00= a favore del Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, dott.ssa Maria Teresa De Gregorio e, in sua sostituzione, del sig. Antonio Prior, Responsabile dell'Ufficio Editoria, a valere sul capitolo n. 70051 ad oggetto "Spese per iniziative ed attività editoriali - L.R. 5/84" dell'esercizio finanziario 2012.

Si dà atto, inoltre, che per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il Dirigente titolare o il suo sostituto dovranno attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 49 della citata legge regionale 39/2001.

Copia del suddetto rendiconto sarà trasmessa alla struttura regionale gerarchicamente sovraordinata alla quale la Direzione regionale Ragioneria e Tributi trasmetterà nel più breve tempo possibile un parere attestante l'effettuazione di competenza del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della L. R. 39/2001, quale complemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto con atto della struttura gerarchicamente sovraordinata.

Tutto ciò premesso il relatore propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Viste le LL.RR. 10 gennaio 1984, n. 5 e 4 febbraio 1980, n. 6;
- Vista la L. R. 10 gennaio 1997, n. 1;
- Vista la L. R. 29 novembre 2001, n. 39;
- CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;

delibera

1. di autorizzare, per le spese di natura operativa in premessa individuate l'apertura di un budget operativo di € 12.000,00= presso il Tesoriere regionale, a favore del Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo dr.ssa Maria Teresa De Gregorio e, in sua sostituzione, del sig. Antonio Prior, Responsabile dell'Ufficio Editoria;
2. di impegnare, a copertura del budget operativo di cui al punto precedente, l'importo di € 12.000,00= sul capitolo n. 70051 del bilancio di previsione 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di far obbligo al Dirigente titolare di budget operativo o al suo sostituto, come sopra individuati, di produrre il rendiconto nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L. R. 29 novembre 2001, n. 39 e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile,

alla Direzione Ragioneria e Tributi e, per la definitiva approvazione del medesimo, alla struttura regionale gerarchicamente sovraordinata;

4. di autorizzare, in conformità a quanto in premessa indicato, il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo agli impegni di spesa predetti e alle relative liquidazioni per altre spese postali e di spedizione opportunamente documentate che dovessero presentarsi o per l'eventuale acquisto di ulteriori pubblicazioni secondo quanto previsto dalla L. R. 5/84 e comunque entro il limite massimo di spesa di € 12.000,00=, sul capitolo n. 70051 ad oggetto "Spese per iniziative ed attività editoriali - LR 5/84" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

5. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1731 del 14 agosto 2012

Autorizzazione ad esercitare tutte le azioni stragiudiziali e giudiziali necessarie al recupero della tassa di concessione governativa indebitamente applicata per l'uso di dispositivi di telefonia mobile, dotati di SIM in abbonamento.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1732 del 14 agosto 2012

N° 2 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1733 del 14 agosto 2012

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 4 avanti il Tribunale di Venezia, n. 4 avanti il Tribunale di Treviso, n. 6 avanti il Tribunale di Padova, n. 2 avanti il Tribunale di Verona, n. 7 avanti il Tribunale di Vicenza, n. 3 avanti il Tribunale di Rovigo.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1734 del 14 agosto 2012

Ratifiche DPGR n. 139 del 20.07.2012 e n. 144 del 3.08.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1735 del 14 agosto 2012

Progetto europeo BE-NATUR "BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites" (Programma SEE 2007-2013). Incarico per servizi e consulenze all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione la Giunta regionale affida incarico all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura per la realizzazione di alcune attività previste dal progetto europeo BE-NATUR, facente parte del Programma di cooperazione transnazionale Sud-Est Europa (SEE), 2007-2013 e di cui la Regione del Veneto è partner

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'Autorità unica di Gestione del Programma di cooperazione transnazionale Sud-Est Europa (SEE), 2007-2013, ha comunicato in data 31.3.2011 l'approvazione definitiva del Progetto europeo "BEtter Management and implementation of NATURa 2000 sites" - BE-NATUR, proposto da questa amministrazione.

Già in data 26.8.2010 era stato sottoscritto il Partnership agreement (successivamente modificato in data 13 aprile 2011 in base all'avvicendamento di diversa struttura regionale, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, nella gestione del progetto) ossia il contratto che regola i rapporti tra i partecipanti al Progetto BE-NATUR e il capofila, mentre il Subsidy Contract (documento che stabilisce l'entità del finanziamento, la durata del progetto e regola i rapporti tra il lead partner e l'ente erogatore del finanziamento) tra il Segretariato Tecnico Congiunto del programma e il Lead partner Nimfea Environment and Nature Conservation Association, è stato firmato in data 15.06.2011.

Con Deliberazione n. 741 del 7.06.2011 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del Progetto BE-NATUR ed ha autorizzato il dirigente regionale dell'U.P. Coordinamento Commissioni, titolare del Progetto approvato, alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione dei progetti e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa.

Il progetto, approvato nel quadro del programma europeo di cooperazione transnazionale Sud-Est Europa (SEE), mira a favorire una migliore gestione dei siti Natura 2000 attraverso lo scambio di conoscenze e di buone prassi che saranno la base per la definizione di una strategia transnazionale per la conservazione di specie e habitat, e focalizza in particolare l'attenzione e lo studio sulle zone umide e costiere (fiumi, laghi, litorali).

Il progetto, con capofila un'associazione ungherese per la tutela ambientale (NIMFEA), vede la partecipazione di partner istituzionali, università, centri di ricerca e associazioni aventi sede in Italia, Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria, Grecia e Serbia. Risulta iniziato formalmente nel febbraio del 2011, avrà la durata di 36 mesi e si concluderà nel gennaio 2014.

Il budget totale del progetto è di € 2.377.900,00 e la Regione Veneto, che partecipa in qualità di partner, ha a disposizione un finanziamento complessivo di € 232.030,00, variamente articolato, per la realizzazione delle attività di propria competenza. Di questo, il budget per gli anni 2012 - 2013 residuo alla voce "Servizi ed esperti esterni" è di € 150.169,22.

Ciò premesso, occorre ora dare concreto avvio alle iniziative indicate, rispondendo alle esigenze di operatività richieste dai progetti europei nel rispetto della normativa sugli affidamenti. A tal riguardo la deliberazione di Giunta regionale 741/2011 ha previsto la possibilità che in considerazione della specificità di alcune fasi della ricerca previste dal presente progetto, si renda necessaria l'acquisizione di competenze tecnico-scientifiche presso enti strumentali o "in house" regionali, competenti nella materia di interesse del progetto, prevedendo che il relativo costo venga ricompreso nelle voci di spesa ammissibili indicate come "External expertise and services".

A tal proposito, in considerazione della natura e della qualità delle attività previste dal presente progetto, di seguito meglio descritte, si ritiene coerente e proficuo servirsi delle conoscenze e delle esperienze già maturate nel settore della biodiversità dall'Azienda regionale per il settore agricolo, forestale, agroalimentare, di seguito denominata per brevità "Veneto Agricoltura", istituita con legge regionale n. 35 del 5 settembre 1997.

Infatti, per quanto precisato nella legge istitutiva sopracitata, l'Azienda, configurandosi come ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica propria operante in attuazione di indirizzi e direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale che ne esercita anche la vigilanza, integra, a tutti gli effetti, la definizione di ente strumentale della regione. Inoltre, come anche previsto nell'articolo 2 paragrafo 3 della predetta legge istitutiva: "L'Azienda opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali, in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati."

In presenza di tali presupposti, e come anche definitivamente chiarito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1671 del 22.6.2010, la Regione può affidare direttamente in house providing a Veneto Agricoltura servizi ed attività, anche inerenti progetti europei, da far svolgere a proprio favore, nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicati nella citata deliberazione.

Si riferisce, inoltre, per completezza, che anche l'articolo 50, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1828/2006, citato anche al paragrafo 4.2.12.6 del Manuale di Rendicontazione del programma SEE, sostiene l'ammissibilità dei costi relativi a prestazioni professionali rese da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un'operazione resi dall'autorità pubblica che è beneficiaria e che realizza l'operazione autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni, consentendo, per altro verso, il ricorso all'house providing.

Le attività che si intende affidare a Veneto Agricoltura, sinteticamente di seguito elencate, sono descritte in dettaglio nella Relazione tecnica illustrativa (Allegato A1) al presente atto e verranno svolte dall'Azienda Regionale ferma restando la funzione di coordinamento, monitoraggio e controllo che rimangono in capo all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni:

Work Package n. 3 - Strategia Transnazionale Comune e Action Plan

WP3 - Attività 1: Preparazione, redazione, monitoraggio e traduzione di un piano d'azione transnazionale per gli habitat costieri
WP3 - Attività 2: Partecipazione alle visite di studio internazionali previste nell'ambito del progetto e realizzate nei Paesi partner
Work Package n. 4 - Implementazione della Strategia e trasferimento di Know How
WP4 - Attività 1: Realizzazione del progetto pilota per i siti IT3250003 - Penisola del Cavallino: biotopi litoranei; IT3250013 - Laguna del Mort e Pinete di Eraclea; IT3250023 - Lido di Venezia: biotopi litoranei

Con nota n. 12271 in data 9 maggio 2012, l'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura ha espresso formale adesione alla richiesta regionale, nota prot. n. 150179 in data 29.3.2012, di collaborazione per lo svolgimento delle suddette attività in attuazione del progetto in esame.

Al fine di regolare il rapporto di collaborazione, le modalità e i tempi di espletamento dell'incarico, il compenso e le modalità di pagamento, e ogni altro aspetto rilevante, viene prevista la stipula di apposita convenzione (Allegato A) allegata in schema al presente atto, alla cui sottoscrizione provvederà in rappresentanza di questa amministrazione il dirigente dell'U.P. Coordinamento Commissioni.

La spesa totale prevista per la realizzazione delle attività e dei servizi sopraindicati da affidare a Veneto Agricoltura è quantificata complessivamente in Euro 123.000,00 come attestato da analisi dei costi, contenuta nella Relazione tecnica illustrativa.

Al fine di far fronte a tale spesa, si ritiene per quest'anno di impegnare l'importo complessivo di 88000,00 Euro imputandolo sui seguenti capitoli di spesa: n. 101626 (UpB: U0087) "Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "Be Natur" "- quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080) per la quota di 74.800,00 Euro e n. 101625 (UpB: U0087) "Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "Be-Natur" "- quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080) - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" per la quota di 13.200,00 Euro del bilancio regionale 2012, che presentano sufficiente disponibilità; si ritiene, inoltre, di rinviare l'impegno della somma residua, pari a 35.000,00 Euro, ad un apposito provvedimento del Dirigente dell'U.P. Coordinamento Commissioni, ad avvenuta approvazione del bilancio regionale, esercizio 2013, verificata la disponibilità finanziaria complessiva prevista per il progetto, presente sui capitoli di interesse del bilancio pluriennale vigente.

Si rammenta che ai sensi della Nota Informativa di Giunta n. 12 del 21/06/2011 sulle modalità applicative del DL 78/2010 e della L.R. 1/2011, l'art. 3A1 riferito ai progetti interamente finanziati dall'Unione Europea, Stato o privati stabilisce che: sono escluse dall'ambito applicativo del D.L. n 78/2010 "le spese necessariamente sostenute dalla "Regione Veneto" nell'ambito della realizzazione di specifici progetti….per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici o privati", cosi come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 23 dicembre 2010.

Poiché, nello svolgimento delle attività e dei servizi affidati, Veneto Agricoltura ritiene necessario avvalersi di competenze tecniche o specialistiche, nella forma di incarichi esterni, si ritiene fin da subito di acquisire il preventivo assenso della Giunta Regionale, come da direttive impartite con deliberazione di Giunta Regionale n. 769 del 2.5.2012, facendo presente che agli atti risulta depositato il prospetto, inviato con nota prot. n. 12271 del 9.5.2012, degli incarichi che l'Azienda intende affidare, articolato per tipologia, numero di unità, durata e costi.

Infine, si segnala che rimangono in capo all'U.P. Coordinamento Commissioni della Regione Veneto le attività che riguardano la gestione e il coordinamento del progetto, oltre a tutte le attività espressamente rivolte alla comunicazione, disseminazione dei risultati e formazione (WP2 - Attività 1: Realizzazione di 2 workshop di sensibilizzazione sul concetto di turismo sostenibile legato nei siti Natura 2000; WP2 - Attività 2: Partecipazione agli eventi di disseminazione del progetto; WP2 - Attività 3: Preparazione, editing, traduzione, stampa e disseminazione del materiale promozionale e informativo del progetto; WP4 - Attività 2: Realizzazione di tre corsi di formazione su Natura 2000 per esperti locali; WP5 - Attività 1: Realizzazione di 15 visite didattiche e di workshop rivolti a bambini e famiglie nei siti Natura 2000 di progetto; WP5 - Attività 2: Stampa e disseminazione di materiale promozionale e informativo) per un budget complessivo di Euro 109.030,00. Tali attività che potranno essere gestite direttamente o affidate con incarichi specifici, saranno regolate con successivi atti una volta definito il contenuto e le modalità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la DGR. n. 3512 del 18.11.2008;
Vista la DGR n. 2951 del 14.12.2010;
Vista la DGR n. 2000 del 3.8.2010;
Vista la DGR n. 1671 del 22.6.2010;
Vista la DGR n. 741 del 7.6.2011;
Vista la DGR n. 1841 del 8.11.2011;
Vista la nota CE del 31.3.2011;
Visto il Subsidy Contract del 15.06.2011;
Visto il Partnership Agreement del 26.08.2010 (cosi come modificato in data 13.04.2011);
Vista la legge regionale n. 35 del 5 settembre 1997;
Visto l' articolo 50, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1828/2006;
Visto il paragrafo 4.2.12.6 del Manuale di rendicontazione del programma SEE;
Vista la L.R. n. 14 del 6 aprile 2012 di approvazione del Bilancio 2012;
Vista la DGR n. 710 del 2 maggio 2012 contenente le direttive per la gestione del bilancio 2012;
Vista la DGR n. 984 del 5 giugno 2012 che ha approvato la variazione compensativa di competenza con prelevamento di €

2.410,50 dal capitolo 101197/U e rimpiguamento per lo stesso importo del capitolo 101625/U, chiesta con nota prot. 218786 dell' 11 maggio 2012 dell'Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera.

delibera

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, in house providing all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura la realizzazione delle attività e dei servizi, individuati nella Relazione tecnica illustrativa (Allegato A1), connessi all'attuazione del Progetto europeo "BEtter Management and implementation of NATURa 2000 sites" - BE-NATUR, facente parte del Programma di cooperazione transnazionale Sud-Est Europa (SEE), 2007-2013, mediante stipula di apposita convenzione (Allegato A);
2. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1, nonché dell'assunzione di tutti gli atti amministrativi ed esecutivi necessari per dare attuazione al progetto, compresa la liquidazione delle somme impegnate;
3. di determinare in € 123.000,00 la spesa complessiva necessaria per l'espletamento delle attività progettuali in argomento da parte di Veneto Agricoltura;
4. di impegnare, per le finalità sopra indicate, l'importo complessivo di € 88.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2012 che presentano sufficiente disponibilità:
- sul capitolo di spesa n. 101626 (UpB: U0087) "Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "Be Natur" "- quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080) per la quota di € 74.800;
- sul capitolo di spesa n. 101625 (UpB: U0087) "Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "Be-Natur" "- quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080) - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" per la quota di €13.200,00;

5. di integrare l'impegno di cui al punto precedente per la completa copertura degli oneri derivanti dall'incarico approvato al punto 1), prenotando la somma residua complessiva di €35.000,00 distintamente sui seguenti capitoli di spesa:
- n. 101626 (UpB: U0087) "Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "Be Natur" "- quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080) per la quota di € 29.750;
- n. 101625 (UpB: U0087) "Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "Be-Natur" "- quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080) - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" per la quota di € 5.250,00;

a valere sul bilancio regionale per l'esercizio 2013, incaricando il dirigente regionale dell'U.P. Coordinamento Commissioni di provvedere con apposito provvedimento al relativo impegno, ad avvenuta approvazione dello stesso;

6. di dare atto che le spese di cui si prevedono gli impegni con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che al fine di assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici il C.U.P. (codice unico di progetto) assegnato al Progetto BE-NATUR è il n. H22F11000020007;
8. di concedere a Veneto Agricoltura l'assenso preventivo, come da direttive impartite con deliberazione di Giunta Regionale n. 1841 del 8.11.2011, all'acquisizione di competenze tecniche o specialistiche, nella forma di incarichi esterni, come indicate nel prospetto di cui alla nota prot. n. 12271 del 9.5.2012, depositata in atti, necessarie per la buona riuscita dell'incarico affidato al punto 1.;
9. di dare atto che le attività che riguardano la gestione e il coordinamento del progetto, oltre a tutte le attività espressamente rivolte alla comunicazione, disseminazione dei risultati e formazione (WP2 - Attività 1: Realizzazione di 2 workshop di sensibilizzazione sul concetto di turismo sostenibile legato nei siti Natura 2000; WP2 - Attività 2: Partecipazione agli eventi di disseminazione del progetto; WP2 - Attività 3: Preparazione, editing, traduzione, stampa e disseminazione del materiale promozionale e informativo del progetto; WP4 - Attività 2: Realizzazione di tre corsi di formazione su Natura 2000 per esperti locali; WP5 - Attività 1: Realizzazione di 15 visite didattiche e di workshop rivolti a bambini e famiglie nei siti Natura 2000 di progetto; WP5 - Attività 2: Stampa e disseminazione di materiale promozionale e informativo) per un budget complessivo di Euro 109.030,00 restano in capo all'U.P. Coordinamento Commissioni che provvederà a gestirle direttamente o ad affidarle con incarichi specifici. che saranno regolati con successivi atti una volta definito il contenuto e le modalità.
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1735 del 14 agosto 2012 pag. 1/9

CONVENZIONE TRA

REGIONE VENETO E

AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA

TRA

- L'avv. Paola Noemi Furlanis, nata a_____ il_____, domiciliata per la carica a_____, la quale interviene al presente atto non per sè, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), (d'ora in avanti denominata Regione Veneto) ai sensi della L.R. n. 1 del 10.1.1997 in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 911 del 5/07/2011

E

- Il Sig. nato a_____ il _____. e domiciliato per la carica a_____ il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda regionale per il settore agricolo, forestale, agroalimentare "Veneto Agricoltura" (d'ora in avanti denominata Veneto Agricoltura) con sede in via_____, Codice Fiscale n._____, nella sua qualità di_____;

PREMESSO CHE

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 741 del 07.06.2011 ha preso atto dell'approvazione del Progetto BE-NATUR facente parte del Programma di cooperazione transnazionale Sud-Est Europa (SEE), 2007-2013;
- la summenzionata delibera ha incaricato il Dirigente dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), avv. Paola Noemi Furlanis di provvedere con propri atti alla realizzazione del progetto BE-NATUR della durata di 36 mesi (1 febbraio 2011- 31 gennaio 2014) avente un budget totale di € 2.377.900 (di cui 2.021.215 fornito a titolo di finanziamento da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale- ERDF);
- il budget totale assegnato alla Regione Veneto per l'implementazione delle attività è di € 232.030,00;
- il budget a disposizione nella voce "Servizi ed esperti esterni" è di € 150.169,22;

- tra le attività e operazioni previste per la realizzazione del progetto si rinvengono quelle indicate nei seguenti Work Packages: 3 e 4;
- le succitate attività e operazioni possono essere realizzate sia autonomamente sia avvalendosi di un'altra autorità pubblica diversa dal beneficiario;
- l'articolo 50, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1828/2006 "Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni" come modificato dal Regolamento (CE) 846/2009 prevede che oltre all'assistenza tecnica relativa al programma operativo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006, sono rimborsabili le spese sostenute dalle autorità pubbliche per la preparazione o la realizzazione di un'operazione; in particolare il paragrafo 1 alla lettera a) sostiene l'ammissibilità dei costi relativi a prestazioni professionali rese da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un'operazione:
- l'articolo 50, paragrafo 2, precisa che l'autorità pubblica interessata fattura i costi di cui alla lettera a) del paragrafo 1 al beneficiario oppure certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che consentono di determinare le spese effettive sostenute da tale autorità per l'operazione in questione;
- il manuale di rendicontazione del programma SEE, al paragrafo 4.2.12.6 "Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni" rimanda all'art. 50 del Regolamento (CE) 1828/2006 e prevede che i rapporti tra beneficiario e autorità pubblica incaricata siano regolati da un protocollo di intesa o atto convenzionale;
- la Regione Veneto, con legge n. 35 del 5 settembre 1997, ha istituito l'Azienda regionale per il settore agricolo, forestale, agroalimentare "Veneto Agricoltura";
- in virtù di quanto precisato nella legge istitutiva sopra citata, l'Azienda è ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica propria ed opera in attuazione di indirizzi e direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale che ne esercita anche la vigilanza, integrando pertanto a tutti gli effetti la definizione di ente strumentale della Regione;
- le attività che competono alla Regione Veneto, in qualità di partner del progetto BE-NATUR nell'ambito delle fasi di attività: WP3 e WP4, sono affini a quelle istituzionalmente affidate a Veneto Agricoltura, ed elencate all'art. 2 del CAPO 1 della legge istitutiva. L'Azienda infatti promuove e realizza interventi per l'ammodernamento delle strutture agricole, per la protezione del suolo agroforestale e per la migliore

utilizzazione della superficie agraria, per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato; l'Azienda, altresì, opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali, in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati;

- in data_____ con deliberazione n._____ la Giunta regionale ha autorizzato la dirigente dell'U.P. Coordinamento Commissioni della Regione Veneto alla stipula della convenzione con Veneto Agricoltura per la realizzazione di alcune delle attività necessarie alla realizzazione del Progetto BE-NATUR;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

Finalità e obiettivi

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura nella realizzazione delle attività rientranti nel progetto BE-NATUR, facente parte del Programma di cooperazione transnazionale Sud-Est Europa (SEE), 2007-2013, come di seguito specificato.

Art.2

Oggetto della Convenzione

1. La Regione, come sopra rappresentata, affida a Veneto Agricoltura la realizzazione delle attività individuate all'art. 3 della presente convenzione, per le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art.3

Attività specifiche

1. Veneto Agricoltura è incaricata di realizzare le attività di seguito elencate, secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Relazione tecnico descrittiva, parte integrante della presente convenzione – **Allegato A1**, suddivise per i Work Packages (pacchetti di attività) individuati dal progetto BE-NATUR:

Work Package n. 3 - Strategia Transnazionale Comune e Action Plan
WP3 – Attività 1: Preparazione, redazione, monitoraggio e traduzione di un piano d'azione transnazionale per gli habitat costieri
WP3 – Attività 2: Partecipazione alle visite di studio internazionali previste nell'ambito del progetto e realizzate nei Paesi partner

Work Package n. 4 - Implementazione della Strategia e trasferimento di Know How

WP4 – Attività 1: Realizzazione del progetto pilota per i siti IT3250003 - Penisola del Cavallino: biotopi litoranei; IT3250013 - Laguna del Mort e Pinete di Eraclea; IT3250023 - Lido di Venezia: biotopi litoranei

2. Veneto Agricoltura realizzerà le sopraelencate attività osservando le direttive impartite dalla Regione, cui spetta la funzione di coordinamento, monitoraggio e controllo.
3. Le attività saranno svolte da Veneto Agricoltura presso i propri uffici o presso le sedi e i luoghi più idonei al raggiungimento degli obiettivi.
4. Veneto Agricoltura utilizzerà all'uopo il proprio personale e/o potrà avvalersi di altre collaborazioni esterne utili e metterà a disposizione lo staff avente esperienza e professionalità adeguata a svolgere con competenza il compito oggetto della presente Convenzione.

Art. 4

Comunicazione e visibilità

1. Veneto Agricoltura si impegna a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità del Programma SEE, secondo il manuale di implementazione del programma SEE, allo scopo di rendere noto il fatto che il finanziamento è previsto con i fondi dell'Unione Europea nel quadro del programma di cooperazione transnazionale Sud-Est Europa e a garantire l'adeguata promozione del progetto.
2. Veneto Agricoltura dovrà garantire che tutte le comunicazioni ufficiali del progetto (pubblicazioni, brochure, manifesti, ecc) specifichino che il progetto ha ricevuto finanziamenti da parte dell'UE, nel quadro del Programma di Cooperazione Transnazionale Sud Est Europa, utilizzando la corretta versione del logo comunitario, il logo del programma SEE e del progetto BE-NATUR e specificando il nome dei fondi in questione.

Art.5

Direttive e coordinamento

1. La responsabilità dell'attuazione del progetto BE-NATUR permane in capo alla Regione, la quale si riserva di impartire a Veneto Agricoltura tutte le direttive che riterrà opportune per la corretta realizzazione delle attività progettuali elencate all'art. 3 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati all'articolo 1 della presente convenzione.
2. La Regione provvede al coordinamento tecnico generale del lavoro e a verificare il rispetto dei tempi e delle modalità previsti per l'espletamento delle attività cosi come indicato nel cronogramma presente nella relazione tecnica in allegato alla presente convenzione.

3. La Regione assicurerà la necessaria collaborazione per la soluzione di problematiche per le quali sia necessaria una valutazione congiunta.
4. La Regione si riserva la facoltà di disporre motivatamente approfondimenti ulteriori, al fine di assicurarne la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti, entro i limiti stabiliti dai costi complessivi e dai tempi di esecuzione.

Art.6

Controllo finanziario e contabile

1. La Regione opererà un controllo procedurale e finanziario sull'attività svolta da Veneto Agricoltura nell'ambito della presente convenzione.
2. La Regione si doterà di procedure esterne di monitoraggio e di controllo di tipo contabile amministrativo sul 100% della spesa, svolta da un controllore di primo livello accreditato per il programma SEE.
3. Veneto Agricoltura dovrà tenere una contabilità separata di progetto.
4. Le spese sostenute nell'ambito della presente convenzione saranno documentate con fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio conformemente a quanto previsto dagli accordi di cui al successivo art.10 e che verranno rimborsate secondo le modalità previste all'articolo 8.
5. La documentazione relativa alle rendicontazioni dovrà essere presentata rispettando le seguenti scadenze che si riferiscono ai periodi di rendicontazione indicati nel Subsidy Contract:
    a. Attività realizzate entro novembre 2012: rendicontazione da presentare entro metà dicembre 2012
    b. Attività realizzate da dicembre 2012 fino a maggio 2013: rendicontazione da presentare entro metà giugno 2013
    c. Attività realizzate da giugno 2013 fino a novembre 2013: rendicontazione da presentare entro metà dicembre 2013
6. Veneto Agricoltura si impegna rispettare la regola di rendicontazione del programma SEE che prevede che possano essere rendicontate solo le spese sostenute e pagate all'interno del periodo di rendicontazione.
7. Veneto Agricoltura si impegna a tenere la documentazione progettuale e delle spese sostenute a disposizione per i controlli del certificatore dei conti, dell'eventuale controllore di secondo livello e delle autorità competenti nazionali e comunitarie.

Art. 7

Durata

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013 a partire dalla data di sottoscrizione. In particolare le attività previste all'art. 3 dovranno essere ultimate entro il mese di novembre 2013 per poter poi procedere alle operazioni di reportistica e rendicontazione finale da consegnare alla Regione entro il mese di dicembre 2013. La convenzione potrà essere prorogata, in accordo tra le parti, nel caso in cui la conclusione del progetto venga posticipata dall'Autorità di Gestione.

Art.8

Compenso e modalità di pagamento

1. La Regione si impegna ad erogare a Veneto Agricoltura a titolo di compenso per le attività svolte di cui all'articolo 3, l'importo complessivo di euro € 123.000,00 comprensivo di ogni onere fiscale o accessorio, se dovuto, come costituito per l'85% dal FESR (€ 104.550,00) , e per il 15% (€ 18.450,00) dal FDR. Di tale compenso complessivo la quota di € 35.000,00 potrà essere erogata non prima dell'avvenuta approvazione del bilancio regionale di esercizio per l'anno 2013.
2. Potrà essere corrisposto un anticipo fino al 50% dell'importo complessivo, entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione, sulla base della presentazione di specifica richiesta alla Regione accompagnata da idonea documentazione sull'attività svolta, previa emissione di parere favorevole da parte del Dirigente dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).
3. Le spese sostenute saranno rimborsate previa verifica dei documenti giustificativi delle tranche di rendicontazione che Veneto Agricoltura dovrà presentare alla Regione Veneto entro le scadenze indicate all'articolo 6 paragrafo 5.
4. Il saldo verrà corrisposto successivamente alla conclusione delle attività accompagnata da una relazione tecnico-finanziaria finale con la quale il soggetto beneficiario dichiara la conclusione delle attività, previa emissione di parere favorevole in ordine alla regolarità esecutiva da parte del Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).
5. I versamenti saranno effettuati dalla Regione sul conto corrente n. _____ – della Banca _____ – Agenzia _____, IBAN _____, intestato a _____ a seguito della presentazione di regolare fattura o altra richiesta di pagamento che dovrà essere citata nella causale del pagamento.

6. La richiesta di pagamento presentata da Veneto Agricoltura dovrà essere documentata da una dettagliata relazione tecnico-finanziaria sulle attività svolte.

Art. 9

Proprietà e utilizzo dei risultati

1. La proprietà ed in particolare i diritti di proprietà industriale ed intellettuale dei risultati dei progetti nonché delle relazioni e degli altri documenti ad essi relativi appartengono alla Regione.

Art.10

Norme di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti convengono di far riferimento a quanto contenuto nell'accordo di partenariato sottoscritto tra la Regione Veneto, tutti i partner del progetto e il lead partner Nimfea Environment and Nature Conservation Association. A tal proposito Veneto Agricoltura dà atto di averne ricevuto copia e di averne presa piena conoscenza. In caso di conflitto tra il presente atto e gli accordi di partenariato prevarranno le disposizioni presenti in questi ultimi atti.
2. Si richiamano altresì i seguenti atti disciplinanti lo specifico programma:
    a. Decisione C(2007) 6590 la Commissione europea ha adottato, in data 20.12.2007, il nuovo Programma operativo UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud-Est per il periodo 2007-2013 (SEE), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dallo strumento di assistenza di preadesione (IPA) e dallo strumento di prossimità e partenariato (ENPI);
    b. "Programma Operativo del programma SEE" adottato il 20 dicembre 2007 con decisione C(2007) 6590 e successive modifiche adottate dalla Commissione Europea;
    c. "Manuale di programma" versione 2.1 del maggio 2010 adottata per la seconda Call for Proposal;
    d. "Manuale di Implementazione del programma SEE" versione 3.2, approvato in data 27 Maggio 2011dalla Commissione Europea;
    e. "Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea Sud Est Europa", versione del 7 giugno 2011. (aggiornamento approvato per procedura scritta avviata il 7 giugno 2011 dalla Commissione Mista Stato-Regioni di cui all'Accordo Governo, Regioni e Province Autonome del 29 ottobre 2009, repertorio n. 187/CSR.

f. Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

3. Si richiamano, infine, le linee di indirizzo rivolte alle società partecipate e agli enti strumentali della Regione Veneto contenute nella delibera di giunta regionale 2951 del 14 dicembre 2010.

Art. 11

Riservatezza

1. Veneto Agricoltura si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto della prestazione.
2. Veneto Agricoltura non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione, o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Art. 12

Risoluzione.

In caso di inadempimento di Veneto Agricoltura agli obblighi previsti nella presente convenzione, la Regione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, di sostituirsi ad esso e di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto erogato, fatto salvo l'obbligo di corrispondere il corrispettivo per le attività di cui all'art. 3 regolarmente svolte ed utilizzabili dalla Regione stessa.

Art. 13

Controversie.

La Regione e Veneto Agricoltura concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o applicazione del presente contratto. In mancanza di accordo il foro competente è quello di Venezia.

Art.14

Registrazione del Contratto

1. Le parti danno atto che non vi è obbligo di chiedere la registrazione del contratto ai sensi dell'art. 3 lettera a della tabella allegata al DPR 26.4.1986 n. 131.
2. Eventuali spese di registrazione della presente convenzione, se richiesta da Veneto Agricoltura, e bollo, sono a carico dell'azienda regionale.

Art. 15

Flussi finanziari e Codice Unico di Progetto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16-1-2003 n.3 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici" di seguito si riporta il CUP del progetto BE-NATUR acquisito in via telematica dall'U.P. Coordinamento Commissioni secondo la procedura definita dal CIPE: H22F11000020007.
2. Il sottoscritto_____che agisce per nome e per conto di "Veneto Agricoltura" dichiara, inoltre, che i flussi finanziari relativi alla presente convenzione saranno rintracciabili sul seguente conto corrente IBAN n. ……

Art. 16

Accettazione.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento dell'incarico o degli obblighi da essa derivanti.

Art.17

Disposizioni finali

1. La presente convenzione, dattiloscritta in numero di_____pagine, è composta da numero_____articoli.

Venezia,

REGIONE DEL VENETO

La dirigente dell'U.P.

Coordinamento Commissioni

Azienda Regionale VENETO AGRICOLTURA

Amministratore Unico

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1735 del 14 agosto 2012

Progetto europeo BE-NATUR "BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites"

Relazione tecnica illustrativa

PREMESSA

Inquadramento

ll progetto BE-NATUR, approvato nel quadro del programma europeo di cooperazione transnazionale SUD EST EUROPA, mira a favorire una migliore gestione dei siti Natura 2000, concentrandosi in particolare sulle zone umide e costiere (fiumi, laghi, litorali) attraverso lo scambio di conoscenze e di buone prassi che saranno la base per la definizione di una strategia transnazionale per la conservazione di specie e habitat.

I siti prescelti per la realizzazione degli interventi pilota in Veneto sono i seguenti: IT3250003 - Penisola del Cavallino: biotopi litoranei; IT3250013 - Laguna del Mort e Pinete di Eraclea; IT3250023 - Lido di Venezia: biotopi litoranei. E coinvolgerà i comuni di Venezia, Cavallino-Treporti , Jesolo, Eraclea e Caorle.

Sulla base delle indicazioni contenute nei piani d'azione, si procederà anche alla realizzazione di interventi pilota nei siti prescelti.

Tra gli obiettivi del progetto BE NATUR, vi è quello di stimolare un positivo impatto economico per il litorale veneto, valorizzando le spiagge naturali e i cordoni dunali, incoraggiando la presenza di visitatori più attenti all'ambiente e incrementando quindi il turismo naturalistico come ulteriore fonte di reddito sia pur trovando le soluzioni più adeguate per regolamentarlo in modo tale da evitare un impatto negativo sulla flora e la fauna di questi habitat.

Si prevede innanzitutto la realizzazione di piani d'azione integrati approvati sia a livello regionale che nazionale e specifici progetti pilota volti a migliorare la gestione dei siti Natura 2000 e la conservazione degli habitat e specie.

Successivamente, tramite azioni mirate di sensibilizzazione, rivolte agli operatori turistici, agli albergatori, ai campeggiatori e a tutti gli altri attori potenzialmente interessati, si intende aumentare la loro conoscenza in materia e diffondere conseguentemente a gruppi di turisti le informazioni acquisite, coinvolgendoli in campi dimostrativi che possano contribuire al mantenimento di questi luoghi. Visite studio e seminari ad hoc verranno realizzati, nella fase finale del progetto, con gruppi di studenti e insegnanti di modo da ampliare la consapevolezza nei giovani e nel mondo della scuola.

La dimensione transnazionale del progetto, tramite l'implementazione di piani d'azione congiunti elaborati nei gruppi di lavoro sovrammenzionati, porterà ancora maggiore visibilità alle azioni realizzate sul territorio veneto tra i partner europei, accrescendo potenzialmente le presenze di visitatori stranieri interessati, oltre che all'indiscussa bellezza dei luoghi, a partecipare a percorsi di turismo sostenibile e in armonia con la natura.

Siti interessati dal progetto

Il sito "IT3250003 - Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" è stato individuato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) nel 1995 con il progetto BIOITALY e confermato con Decisione della Commissione europea nel 2004. Successivamente, nel 2007, è stato designato anche come Zona di Protezione Speciale (ZPS).

Il sito "IT3250013 - Laguna del Mort e Pinete di Eraclea" è stato individuato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) nel 1995 con il progetto BIOITALY e confermato con Decisione della Commissione europea nel 2004.

Il sito "IT3250023 - Lido di Venezia: biotopi litoranei" è stato individuato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) nel 1995 con il progetto BIOITALY e confermato con Decisione della Commissione europea nel 2004. Successivamente, nel 2007, è stato designato anche come Zona di Protezione Speciale (ZPS).

Per questi siti non sono ancora state individuate le misure di conservazione, né gli eventuali piani di gestione.

Habitat e specie di interesse comunitario segnalate

Habitat e specie della flora di interesse comunitario

Nei siti sono riconoscibili i seguenti habitat di interesse comunitario

- 1150 * Lagune costiere
- 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

- 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose
- 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)
- 2110 Dune mobili embrionali
- 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")
- 2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
- 2190 Depressioni umide interdunari
- 2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*
- 2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.
- 2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
- 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*

Tra le specie della flora di interesse comunitario si segnalano: l'eufrasia di Marchesetti (*Euphrasia marchesettii*), l'ibisco litorale (*Kosteletzkya pentacarpos*), la salicornia veneta (*Salicornia veneta*), il lino delle fate (*Stipa veneta*).

Uccelli

Le specie elencate sono suddivise in base ai periodi di presenza e classificati in nidificanti e svernanti. L'asterisco (*) segnala le specie stanziali e cioè quelle presenti tutto l'anno, altre specie sono occasionalmente presenti specialmente nel periodo di passo.

Specie nidificanti:

1. martin pescatore (*Alcedo atthis*) *
2. succiacapre (*Caprimulgus europaeus*)
3. fratino (*Charadrius alexandrinus*)
4. tarabusino (*Ixobrychus minutus*)
5. averla piccola (*Lanius collurio*)
6. gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*) *
7. fraticello (*Sterna albifrons*)
8. beccapesci (*Sterna sandvicensis*) *

Specie svernanti:

1. falco di palude (*Circus aeruginosus*)
2. albanella reale (*Circus cyaneus*)
3. garzetta (*Egretta garzetta*)
4. strolaga mezzana (*Gavia arctica*)

Altre specie occasionalmente presenti e di passo:

1. airone rosso (*Ardea purpurea*)
2. mignattino (*Chlidonias niger*)
3. falco di palude (*Circus aeruginosus*)
4. albanella minore (*Circus pygargus*)
5. smeriglio (*Falco columbarius*)
6. pellegrino (*Falco peregrinus*)
7. pernice di mare (*Glareola pratincola*)
8. cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*)
9. nibbio bruno (*Milvus migrans*)
10. falco pescatore (*Pandion haliaetus*)
11. combattente (*Philomachus pugnax*)
12. piviere dorato (*Pluvialis apricaria*)
13. fraticello (*Sterna albifrons*)
14. sterna comune (*Sterna hirundo*)

Anfibi e rettili

È accertata la presenza della testuggine palustre (*Emys orbicularis*) e della rana di Lataste (*Rana latastei*).

Pesci

Data la presenza di acqua salmastra vi si rinviene anche il ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*), specie di interesse comunitario.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI OBIETTIVI

Work Package n. 3 - Strategia Transnazionale Comune e Action Plan

WP3 – Attività 1: Preparazione, redazione, monitoraggio e traduzione di un piano d'azione transnazionale per gli habitat costieri

L'elaborazione del piano d'azione transnazionale prevede tre attività:

1. raccolta e digitalizzazione secondo quanto disposto dalla D.G.R. 1066/2007 delle informazioni di base su habitat, habitat di specie, specie, fattori di pressione e minacce presenti.
2. redazione del piano di azione transnazionale per la parte relativa all'Italia e alla Regione del Veneto
3. traduzione in inglese dei materiali prodotti.

Nell'ambito del piano d'azione transnazionale per gli habitat costieri, vanno analizzati tutti gli ambienti costieri italiani all'interno dei siti della rete Natura 2000 sulla base delle più recenti informazioni disponibili relative ai formulari standard dei siti. Inoltre, per i siti del Veneto interessati dal progetto, devono essere approfondite e digitalizzate tutte le conoscenze di base relative agli habitat, habitat di specie, specie, fattori di pressione e minacce presenti.

Il piano di azione è elaborato in lingua italiana e in lingua inglese per poter essere messo a disposizione degli altri partner coinvolti.

La redazione del piano d'azione transnazionale segue il seguente indice tipo:

- Prefazione – Introduzione: in cui si descrive il contenuto, il significato e gli scopi delle direttive Habitat e Uccelli e della rete Natura 2000. Inoltre si indica l'ambito di applicazione del piano transnazionale.
- Parte I- Habitat coinvolti

  Capitolo 1 - Individuazione e descrizione degli habitat

  Capitolo 2 - Valutazione delle caratteristiche specifiche: si individuano le caratteristiche biologiche ed ecologiche di ciascun habitat e in particolare:

  i. distribuzione biogeografica
  ii. schema sintassonomico
  iii. corrispondenze con le classificazioni CORINE Land Cover – Corine Biotopes - EUNIS
  iv. caratterizzazione ecologica ed ecosistemica

v. estensione, grado di conservazione e trend

vi. fenomeni e attività che influenzano lo stato di conservazione

Capitolo 3 – Pressioni e minacce

- Parte II – Obiettivi e azioni

  Capitolo 4 - Politiche e contesto normativo:

  a. a livello internazionale

  b. a livello nazionale

  c. a livello regionale

  d. a livello di sito Natura 2000

  Capitolo 5 - Obiettivi

  a. obiettivo generale

  b. obiettivi e misure di conservazione (ordinati per priorità)

  c. identificazione di lacune di conoscenza

  d. metodo di valutazione del grado di conservazione

  Capitolo 6 – Azioni

  1. azioni

  2. gestione delle specie presenti

  3. attività ricerca

  4. attività di comunicazione, formazione e informazione

  5. priorità delle azioni e valutazione

  6. cronoprogramma (a lungo termine, a medio termine, a breve termine)

- Parte III

  Capitolo 7 - Monitoraggio

- Allegati

  A - Glossario

  B - Elenco dei redattori e delle mansioni svolte

  C - Bibliografia e approfondimenti

  D - Basi dati informatizzate

Gli habitat interessati dal piano d'azione transnazionale e presenti in Veneto sono i seguenti habitat tipicamente associati ai cordoni dunali:

- 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine: si tratta di formazioni erbacee annuali molto resistenti e con radici solide che colonizzano le spiagge sabbiose.
- 2110 - Dune embrionali mobili: si trovano generalmente lungo le coste basse e sabbiose. Si tratta di un habitat frammentato a causa della presenza di numerosi stabilimenti balneari, opere urbane e portuali.
- 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche): si tratta delle dune costiere più interne ed elevate.
- 2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie): si tratta di depositi sabbiosi parzialmente o totalmente stabilizzati. La vegetazione che si trova nel versante continentale delle dune è protetto dai venti salsi e di solito non viene raggiunto dall'acqua del mare.
- 2230 - Dune con prati dei *Malcolmietalia*: qui si trova una vegetazione annuale che si sviluppa nel periodo tardo-invernale e primaverile. Questo ecosistema risente notevolmente dei venti e della presenza di animali e persone.
- 2250* - Dune costiere con *Juniperus* spp.: si tratta di un habitat eterogeneo che racchiude in sé vari tipi di vegetazione legnosa (ex: i ginepri).
- 2270*: Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*: si tratta di un habitat che occupa il settore più interno dell'area dunale e nella maggior parte dei casi si tratta di vegetazione (pini marittimi) favorita da opere di rimboschimento.
- 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

WP3 – Attività 2: Partecipazione alle visite di studio internazionali previste nell'ambito del progetto e realizzate nei Paesi partner

Sono previste tre visite per lo scambio di esperienze legate alla Strategia Transnazionale Comune e agli Action Plan:

1. Vienna – Austria (coincidente con quello relativo al Work Package n. 2)
2. Tulcea – Romania
3. Brindisi – Italia (coincidente con quello relativo al Work Package n. 2)

Work Package n. 4 - Implementazione della Strategia e trasferimento di Know How

WP4 – Attività 1: Realizzazione del progetto pilota per i siti IT3250003 - Penisola del Cavallino: biotopi litoranei; IT3250013 - Laguna del Mort e Pinete di Eraclea; IT3250023 - Lido di Venezia: biotopi litoranei

La realizzazione del progetto pilota prevede tre attività:

1. la redazione del piano di gestione complessivo per i tre siti secondo quanto disposto dall'allegato A alla D.G.R. 4241/2008 escluso quanto riportato rispetto alle consultazioni;
2. la traduzione in inglese di tale piano di gestione;
3. l'attuazione dimostrativa di alcune delle azioni individuate nel piano di azione transnazionale.

La redazione del piano di gestione è ampiamente discussa e argomentata nell'allegato A alla D.G.R. 4241/2008, mentre la scelta delle azioni dimostrative da attuare deve essere condotta sulla base della preventiva stesura del Piano di Azione Transnazionale limitatamente alla disponibilità residua del budget a disposizione.

Cronoprogramma delle attività

La documentazione relativa alle rendicontazioni dovrà essere presentata rispettando le seguenti scadenze che si riferiscono ai periodi di rendicontazione indicati nel subsidy contract.

I limiti temporali di ciascuna fase tengono conto anche delle esigenze ecologiche degli habitat delle specie presenti nell'area di progetto.

Work Package - Attività	***entro novembre 2012***	***entro novembre 2013***
WP3 – Attività 1	**X**	
WP3 – Attività 2		**X**
WP4 – Attività 1		**X**

Analisi dei costi

Si riporta l'analisi dei costi indicativi risultante dall'analisi preliminare effettuata sulla base dell'Application Form del Progetto BE-NATUR.

Attività	**Work Package**	**TOTALE** (con costi di sicurezza)
	Work Package 3	
1	Preparazione, redazione, monitoraggio e traduzione di un piano d'azione transnazionale per gli habitat costieri	€ 27.700,00
2	Partecipazione alle visite di studio internazionali previste nell'ambito del progetto e realizzate nei Paesi partner	€ 2.500,00
	Work Package 4	
1	Realizzazione del progetto pilota (comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza)	€ 92.800,00
Totale		**€ 123.000,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1736 del 14 agosto 2012

Valutazione di piani, programmi e progetti infrastrutturali - DGR n. 2935 del 14 dicembre 2010. Integrazione del service tecnico affidato alla società Veneto Strade SpA per attività a supporto della Segreteria tecnica del NUVV. Assunzione impegno di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento nasce dall'esigenza di assicurare un supporto tecnico alle attività di valutazione svolte dalla Segreteria Tecnica del Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici a fronte dell'accresciuto e complesso carico di competenze integrando un incarico di service tecnico precedentemente conferito.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Dal febbraio 2001, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 144/99, esercita le proprie funzioni e competenze il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Veneto (NUVV), istituito con DGR n. 250 del 9 febbraio 2001, il cui ruolo consiste fondamentalmente nel valutare la sostenibilità delle scelte di investimento.

Nel corso degli anni i compiti del NUVV sono stati progressivamente rinforzati e ampliati, sia in conseguenza di successivi provvedimenti normativi statali e regionali, sia per il consolidarsi della prassi, da parte di altre strutture regionali e di altri enti, di sostenere le proprie decisioni di investimento con puntuali analisi volte ad accertarne la sostenibilità, da intendersi nel senso dell'uso consapevole e sostenibile del territorio e dell'ambiente, della sua valorizzazione anche come leva per lo sviluppo, ma anche nel senso della necessità di indirizzare le risorse finanziarie disponibili verso gli interventi che meglio permettano di perseguire gli obiettivi della programmazione regionale, individuando soluzioni di finanziamento sostenibili sia per i bilanci pubblici che per la collettività. In tal senso, la valutazione economico-finanziaria degli investimenti o dei programmi di intervento infrastrutturale contribuisce a rendere maggiormente consapevoli i soggetti decisori sulle scelte di investimento.

In pratica le linee di attività attraverso le quali si sta estrinsecando in concreto il ruolo di "valutatore" del NUVV della Regione Veneto possono essere sintetizzate nelle seguenti:

- Valutazione di studi di fattibilità di progetti di investimento (L. 144/99, art. 4 commi 5 e 6; L. 549/95, art. 1 commi 54-58, come modificato dalla L. 289/02, art. 70; Del. CIPE n. 135/99, punto 5).
- Giudizio di fattibilità tecnico-economica e di coerenza con la programmazione regionale di progetti di investimento di competenza regionale o altri enti pubblici regionali qualora superino l'importo di € 1.549.370,70 (DGR 1826/01 e Circ. PGR n. 13/01).
- Valutazione della proposta di finanza di progetto formulata dai promotori, compresa la verifica dei presupposti giuridici dell'iniziativa, con riferimento ai progetti di opere pubbliche di competenza regionale o nei cui programmi di spesa la concorrenza finanziaria della Regione sia maggioritaria (DGR 1826/01 e Circ. PGR n. 13/01 e art. 45 c.1 L.R. 27/03; DGR n. 4164/05 e circolare del Segretario Generale della Programmazione n. 405948/45.06 del 30/6/2006).
- Valutazione di programmi di intervento infrastrutturale (Redazione della Relazione tecnica di accompagnamento agli accordi di programma quadro ai sensi delle Delibere CIPE n. 20/2004, n. 35/2005 e n. 3/2006).
- Valutazione dei Documenti programmatici d'area delle costituende e/o neo costituite Intese Programmatiche d'Area (IPA) (DGR n. 1070 del 11 aprile 2003 «Legge regionale 6 aprile 1999, n. 13. Modalità di attuazione per l'anno 2003»).
- Valutazione di progetti di ricerca (nanotecnologie e biotecnologie) finanziati con i fondi della programmazione negoziata (APQ Ricerca) ex ante, in itinere ed ex post (DGR n. 3926 del 19/12/2003, n. 643/2005, n. 890/2006, n. 4073/2006 e n. 1854/2008).
- Valutazione di progetti di sviluppo locale, attuativi dei Documenti programmatici d'area delle IPA ai sensi delle successive DGR n. 3039/2004, n. 1848/2005, n. 1113/2006, n. 347/2007, n. 953/2008, n. 1598/09 e n. 1779/10 (L.R. n. 13/1999 «Interventi regionali per i Patti Territoriali»).

Inoltre, all'impianto di attività precedentemente descritto potrebbero andare ad aggiungersi compiti e linee di attività derivanti dall'accresciuto ruolo assegnato alla valutazione ex ante dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" (in particolare con riferimento alla verifica del progetto (capo II), nonché alla valutazione ex post, come effetto della politica di coesione comunitaria 2014-2020 (focus sui risultati, condizionalità ex ante) proposta dalla Commissione Europea ed in corso di perfezionamento.

Di pari passo con l'accrescersi ed affinarsi delle competenze, sono quindi aumentate le competenze, le capacità e le professionalità richieste ai componenti della segreteria tecnica del NUVV, struttura di supporto per lo svolgimento delle istruttorie prodromiche ai pareri del NUVV. Parallelamente sono aumentate la varietà, la complessità e le problematiche legate ai progetti da esaminare, mentre persiste l'imprevedibilità dei tempi di maturazione del fabbisogno valutativo cui la Segreteria tecnica deve far fronte. A ciò si aggiunga la necessità e urgenza di adeguare le procedure della valutazione sia alle esigenze di semplificazione amministrativa sia alle novità introdotte dal D.P.R. 207/2010 e dalla politica di coesione comunitaria 2014-2020.

L'ineludibile esigenza dell'Amministrazione di rispondere efficacemente alla concreta domanda valutativa che le viene rivolta dall'interno e dal territorio, prevedendo una struttura organizzativa a supporto del NUVV con una dotazione organica in grado di coprire tutti i campi e gli aspetti legati alla valutazione della sostenibilità degli investimenti (tecnici, economico-finanziari, ambientali, amministrativi e procedurali) risulterebbe essere una scelta inefficiente anche per la difficoltà di prevedere in questa fase transitoria il carico di attività medio.

Considerato che al funzionamento dei NUVV, centrali e regionali, è dedicato espressamente un contributo annuale (ai sensi dell'art. 145, comma 10, della L. 388/00 e per le finalità di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre

1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici») previsto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui beneficia anche il NUVV della Regione Veneto, è possibile prevedere soluzioni flessibili e provvisorie per assicurare la funzionalità ed operatività minime della sua Segreteria tecnica. In particolare, si ritiene opportuno attivare un rapporto di collaborazione con un soggetto esterno, sufficientemente referenziato, da cui poter acquisire un valido appoggio tecnico. In virtù dell'esperienza maturata in occasione di precedenti collaborazioni, di cui alle DGR n. 4324/2007, n. 4325/2007, n. 4260/2008, n. 1626/2009 e n. 3757/2009, con la Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, le cui competenze sono per la maggior parte ora assegnate all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ai sensi della DGR n. 2361/2010, si è da ultimo ritenuto, con DGR n. 2935/2010, di individuare nuovamente la società regionale Veneto Strade S.p.A. per l'affidamento di un service tecnico finalizzato alla realizzazione delle attività di supporto alla Segreteria tecnica del NUVV, avendo anche verificato che non esistono convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento.

Si propone, ora, di integrare il servizio commissionato alla società Veneto Strade S.p.A. ai sensi della citata DGR n. 2935/2010, con l'incarico per un nuovo service tecnico per adeguare le attività istruttorie a supporto della Segreteria tecnica del NUVV alle novità normative introdotte, incarico disciplinato dallo schema di Convenzione che si propone di approvare e che si allega quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato A). Si stabilisce che per l'espletamento di tale service è dovuto l'importo onnicomprensivo e al lordo degli oneri fiscali, di euro 93.000,00=, che sarà erogato secondo le modalità e le condizioni indicate nello schema di Convenzione allegato e che la durata dell'incarico è di complessivi dodici mesi a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 145, comma 10, della L. 388/00;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 ;

Vista la L. R. 29 settembre 2001 n. 39;

Vista la L.R. n. 35 del 26 novembre 2001;

Vista la L.R. n. 27 del 7 novembre 2003;

Vista la L. R. 25 ottobre 2001, n. 29;

Vista la L. n. 136/2010;

Vista la L.R. 1/2011;

Viste le DGR n. 251/01, n. 4164/05 e n. 2775/10 relative a composizione e competenze del NUVV;

Vista la L.R. n. 14/2012 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;

Vista la DGR n. 599 del 17/04/2012 "Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2011);

Vista la DGR n. 710 del 2 maggio 2012 "Direttive per la gestione del Bilancio 2012";

Vista l'Informativa della Giunta regionale n. 12 del 21 giugno 2011

delibera

1. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
2. di prendere atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è presente nelle convenzioni Consip attive;
3. di conferire alla società Veneto Strade S.p.A. con sede a Mestre (Venezia) in via Baseggio 5, l'incarico per lo svolgimento del service tecnico finalizzato allo svolgimento di attività istruttorie a supporto alla segreteria tecnica del NUVV, secondo le modalità e condizioni esplicitate dalla convenzione di incarico di cui al successivo punto 2, a fronte di un compenso onnicomprensivo e al lordo degli oneri fiscali pari ad € 93.000,00=;
4. di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. in ordine al service tecnico di cui al punto 1) nonché le relative modalità di svolgimento, delegando alla sua sottoscrizione il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
5. di impegnare a favore della società Veneto Strade S.p.A. con sede a Mestre (Venezia) in via Baseggio 5, la spesa di € 93.000,00= sul capitolo di spesa n. 7039 ad oggetto "Spese per l'attività dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (art. 1 comma 7 L. 144/99)" del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che trattasi di impegno di spesa su reiscrizioni c/avanzo corrispondenti a risorse già riscosse sul capitolo n. 1409 iscritto nello stato di previsione dell'entrata;
7. di incaricare il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) di provvedere agli atti di liquidazione sulla base di idonea documentazione contabile e previa verifica delle attività svolte;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1736 del 14 agosto 2012 pag. 1/5

CONVENZIONE

PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI SERVICE TECNICO

TRA

La Regione del Veneto, codice fiscale n. 80007580279, con sede in Venezia, via Baseggio 5 (di seguito Regione), in persona dell'avv. Paola Noemi Furlanis, Dirigente dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), nata a Portogruaro (Venezia) il 29 giugno 1962,

E

Veneto Strade S.p.A. - quale soggetto attuatore e coordinatore del progetto, con sede in Venezia Mestre, Via Baseggio n. 5, Partita IVA 03345230274 rappresentata dal Dott. Giuseppe Franco, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la suddetta sede.

PREMESSO

- che la L. 144/99 ha istituito il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, con lo scopo, tra l'altro, di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza all'attività di programmazione delle politiche di sviluppo attraverso il supporto del Nucleo in parola alle attività programmatorie, di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;
- che con Dgr n. 250 del 9 febbraio 2001, la Giunta Regionale ha istituito Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Veneto con specifica competenza riguardo alla valutazione dei progetti d'investimento e dei programmi di sviluppo e con DGR n. 4164del 30 dicembre 2005 e DGR n. 2775 del 23 novembre 2010 ne ha ridefinito competenze e composizione;
- che il servizio oggetto del presente provvedimento non è presente nelle convenzioni Consip attive;
- che la Giunta Regionale, in virtù della varietà, della complessità e delle problematiche legate ai

progetti da esaminare, nonché dell'imprevedibilità dei tempi di maturazione del fabbisogno valutativo cui la segreteria tecnica del NUVV deve far fronte, con DGR n. 2935 del 14 dicembre 2010affida alla società Veneto Strade S.p.A., istituita con L. R. 25 ottobre 2001 n. 29, l'incarico di *service* tecnico finalizzato allo svolgimento di attività istruttorie a supporto alla segreteria tecnica del NUVV;

- che l'evolversi qualitativo e quantitativo del fabbisogno valutativo richiede un incarico integrativo a Veneto Strade S.p.A.;

- che è intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

La prestazione ha per oggetto l'acquisto di un *service* tecnico finalizzato all'espletamento di analisi e valutazioni in fase di fattibilità e può comportare lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di supporto specialistico all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) per redigere pareri di natura economico-finanziaria in ordine alle attività di competenza del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione del Veneto, in particolare per la selezione, il monitoraggio ed la valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di investimento e di sviluppo;
- svolgimento istruttorie di programmi e progetti sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria e degli impatti attesi sullo sviluppo del territorio;
- valutazione ed applicazione del project financing agli investimenti pubblici; valutazione della sostenibilità del Piano economico finanziario delle proposte di finanza di progetto di competenza regionale;
- svolgimento di analisi e ricerche specifiche, nonché elaborazione di metodologie applicative

che si rendessero necessarie al fine di migliorare l'attività istruttoria della Segreteria tecnica del NUVV;

- supporto alla revisione e aggiornamento delle procedure di valutazione del NUVV;
- rientrano, altresì, nell'oggetto della consulenza tutte le altre attività, di cui l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) avrà necessità relativamente alle principali problematiche legate alla valutazione economica di programmi di sviluppo e progetti infrastrutturali.

Per la realizzazione di tali attività Veneto Strade S.p.A mette a disposizione della segreteria tecnica del NUVV, costituita presso l'Unità di progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), 3 (tre) risorse, con adeguate competenze in materia di valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dei progetti di investimento pubblici, per almeno 3 (tre) giornate a settimana, salvo diverso fabbisogno e/o organizzazione del lavoro come stabilito dal responsabile dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV).

ART. 2 – DURATA, COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il presente contratto ha la durata di mesi 12 (dodici) dalla firma della presente convenzione, salva possibilità di proroga o rinnovo da verificarsi tra le parti.

ART. 3 – COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l'acquisizione del *service* tecnico finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 verrà corrisposto a Veneto Strade S.p.A. un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 93.000,00= (novantatremila/00), IVA e altri oneri fiscali inclusi.

Il compenso sarà erogato su presentazione d'idonea documentazione contabile, anche in più tranche, e su presentazione di sintetica relazione che attesti il lavoro svolto, previo benestare dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) in merito dell'attività di

consulenza svolta.

ART. 4 – MODALITÀ DI UTILIZZO E DIFFUSIONE DEI DATI

Gli elaborati prodotti restano di proprietà piena ed assoluta della Regione la quale ha facoltà a suo insindacabile giudizio, di farne l'uso che riterrà necessario, come anche di introdurvi tutte le variazioni e aggiunte siano riconosciute necessarie.

Veneto Strade S.p.A. non può utilizzare per sé, né fornire a terzi dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti o altri elementi eventualmente forniti dalla Regione.

ART. 5 – INADEMPIENZE E REVOCA

Qualora il soggetto incaricato non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente atto o alle indicazioni e direttive che verranno impartite dalla Regione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. In caso di persistente inadempienza, oppure qualora nelle fasi di espletamento dell'incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possano provocare un danno apprezzabile per la Regione, quest'ultima, con motivato giudizio e previa notifica, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al soggetto incaricato saranno dovute le competenze relative alle prestazioni fino a tale momento svolte.

ART. 6 ONERI FISCALI E SPESE

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72, allegato B punto 16 e le parti convengono che verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86.

ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Eventuali inadempienze nell'espletamento dell'incarico di cui trattasi, risultanti da oggettivi riscontri sulle attività svolte, consentiranno alla Regione di apportare, con proprio motivato

provvedimento, la riduzione del compenso pattuito. Nel caso di gravi inadempienze, che possano compromettere la realizzazione dell'incarico, la Regione ha facoltà di procedere, mediante adozione di motivato provvedimento, all'immediata risoluzione del rapporto in atto.

ARTICOLO 8 - CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione e che non sia possibile comporre in via amministrativa sarà competente il foro di Venezia.

Venezia Mestre, lì _____

Regione del Veneto Veneto Strade SpA

_____ _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1737 del 14 agosto 2012

Istituzione di corsi di aggiornamento professionale per guide alpine anno 2012. (art. 10 L. R. 1/2005).

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:

Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi regionali hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale. I corsi sono istituiti dalla Giunta regionale che si avvale, per l'organizzazione, del Collegio regionale veneto delle guide. Col presente provvedimento si intende istituire i corsi di aggiornamento professionale per l'anno 2012.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

La Regione, con propria legge 3 gennaio 2005, n. 1, in attuazione delle leggi quadro 2 gennaio 1989, n. 6 " Ordinamento della professione di guida alpina" e 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", ha disciplinato l'ordinamento della professione di guida alpina.

In particolare l'articolo 10 prevede:

1. Le guide alpine -maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi regionali hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale.
2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale che si avvale, per la relativa organizzazione, del direttivo del Collegio regionale delle guide. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del direttivo del Collegio regionale delle guide.
3. Le guide alpine -maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. L'aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

Il Presidente del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine Maestri d'alpinismo con nota datata 20 luglio 2012 prot. n. 013/12 pervenuta in data 24 luglio 2012 prot. n. 340823/2012, ha comunicato le date e le località fissate per i corsi di aggiornamento per le guide alpine in programma per l'anno 2012 ed ha chiesto alla Giunta Regionale di poter istituire, ai sensi dell'art. 10 della L. R. 1/2005, i corsi di seguito indicati, ai quali parteciperanno n. 63 guide alpine:

- Aggiornamento su roccia:
• Domenica 30 settembre 2010-
- Cortina d'Ampezzo - 5 Torri (BL)
• Sabato 20 ottobre 2012
- Piccole Dolomiti

Metodi di legatura in ferrata, tecnica di corda corta, doppie assicurate, gestione vie di arrampicata con più di due persone. Costo pro capite di partecipazione € 75,00.= (Iva inclusa).

- Aggiornamento su neve:
• Domenica 2 dicembre 2012
- Marmolada
• Sabato 15 dicembre 2012
- Marmolada

Con valutazione rischio valanghe, materiali e tecniche free ride. Costo pro capite di partecipazione € 75,00.= (Iva inclusa).

- Aggiornamento su primo soccorso - defibrillatore:
• Sabato 15 settembre 2012
- Belluno
• Sabato 29 settembre 2012
- Verona
• Sabato 13 ottobre 2012
- Belluno

BLS - D Basic Life Support Defibrillation. Costo pro capite di partecipazione € 150,00.= (Iva inclusa).

- Aggiornamento su primo soccorso - cure traumatiche:
• Sabato 6 ottobre 2012-
- Belluno
• Sabato 27 ottobre 2012
- Verona

PTC Prehospital Trauma Care. Costo pro capite di partecipazione € 130,00.= (Iva inclusa).

Il costo di partecipazione per ogni allievo si intende IVA inclusa e al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti che saranno a carico dei partecipanti.

Il rapporto allievi istruttore sarà mediamente di 5/1 e ogni guida alpina, per completare il proprio aggiornamento, dovrà partecipare ad almeno due delle giornate previste.

Si dà atto che nessun onere sarà a carico della Regione per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L. R. 1/2005 ed in particolare l'art. 10 che definisce la competenza della Giunta regionale in merito alla istituzione di corsi aggiornamento per le guide alpine.

delibera

1) di istituire, ai sensi della L. R. 1/2005, art. 10, c. 2, i corsi di aggiornamento per le guide alpine relativi all'anno 2012 come individuati nelle premesse del presente provvedimento;

2) di fissare, come di seguito evidenziato la quota di partecipazione ai corsi di aggiornamento proposti per l'anno 2012, che i partecipanti verseranno direttamente al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine:

- per i corsi di aggiornamento su roccia costo pro capite di partecipazione € 75,00.= (Iva inclusa).
- per i corsi di aggiornamento su neve costo pro capite di partecipazione € 75,00.= (Iva inclusa).
- per i corsi di aggiornamento su primo soccorso - defibrillatore costo pro capite di partecipazione € 150.00.= (Iva inclusa).
- per i corsi di aggiornamento su primo soccorso - cure traumatiche costo pro capite di partecipazione € 130,00.= (Iva inclusa).

3) di dare atto che i suddetti costi si intendono IVA inclusa e al netto delle spese di vitto e alloggio e trasferimenti che resteranno a carico dei partecipanti;

4) di dare atto che ogni guida alpina, per completare il proprio aggiornamento, dovrà partecipare ad almeno due delle giornate previste;

5) di affidare al Collegio regionale Veneto delle Guide Alpine, che opererà in accordo con la competente struttura regionale, il compito di espletare i corsi di cui al punto 1), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della L. R. 1/2005; le sedi potranno subire variazioni, che verranno di volta in volta comunicate dal Consiglio direttivo il quale, a conclusione dei corsi, riferirà in merito allo svolgimento degli stessi ed ai risultati conseguiti;

6) di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici di procedere all'esecuzione del presente atto, nonché ad autorizzare eventuali modifiche progettuali non comportanti variazioni di spesa;

7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8) di notificare il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

10) di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1738 del 14 agosto 2012

Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale 2007-2013 (SEE) - Progetto CULTEMA. Avvio procedure per l'affidamento di servizi D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza: Ai fini dell'attuazione del progetto CULTEMA, si rende opportuno avviare l'affidamento dei servizi per la realizzazione delle attività previste, salve le prestazioni acquisibili mediante le convenzioni in essere.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'adozione, con decisione C (2007) 6590 del 20 dicembre 2007 della Commissione Europea, del testo del Programma Operativo (PO) "South East Europe" (S.E.E.) per il periodo 2007 - 2013, cofinanziato dall'Unione Europea con il fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), la Direzione Regionale Lavori Pubblici, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimenti n. 4031 del 18 novembre 2008 e n. 2000 del 3 agosto 2010, ha partecipato in qualità di Lead Partner con il progetto "Cultural value for sustainable territorial governance and marketing (CULTEMA)" al secondo avviso internazionale promosso nell'ambito di detto Programma.

L'approvazione definitiva del progetto CULTEMA, avvenuta in data 28 aprile 2011, è stata comunicata dal Segretariato Tecnico Congiunto Transnazionale (JTS), su decisione del Monitoring Committee (MC) del Programma di cooperazione territoriale SEE, in data 2 maggio 2011.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 741 del 7 giugno 2011, preso atto dell'approvazione dei progetti finanziati con il Programma S.E.E., ha autorizzato i dirigenti regionali delle strutture titolari dei progetti approvati alla sottoscrizione dei documenti necessari allo svolgimento delle attività tecniche e di gestione del progetto e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa.

In data 19 luglio 2011 è stato conseguentemente sottoscritto, da parte del Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici e dell'Autorità di Gestione del Programma S.E.E., il contratto di finanziamento.

Va precisato che il budget di progetto è cofinanziato, nella misura del 85% mediante risorse comunitarie FESR, nella misura del restante 15% con fondi di rotazione statale.

Il progetto, che coinvolge altri 16 partner dell'area di cooperazione territoriale S.E.E., ha lo scopo di sviluppare una strategia condivisa di marketing per incrementare gli investimenti nel patrimonio culturale, inteso anche quale fattore di crescita economica, individuando nuove competenze istituzionali, promuovendo modelli innovativi di governance in grado di ridurre le barriere amministrative, sociali ed economiche tra il patrimonio culturale e i potenziali investitori.

In particolare, il progetto CULTEMA si attua attraverso azioni sviluppate nei 6 Work Packages di progetto:

- WP1 "Trasnational project andfinancial mangement", che comprende attività di gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria del progetto, volte a garantire un'esecuzione del progetto conforme a quanto previsto nell'application form e in eventuali variazioni concordate dal parternariato e approvate dalla Auorità di Gestione;
- WP2 "Communication activities", che comprende le attività di disseminazione necessarie a fornire una adeguata informazione ai target groups ed a porre le basi per una capitalizzazione dei risultati di progetto;
- WP3 " survey, assesment and pilot project developments", che comprende sia attività di selezione, censimento e valutazione dei beni culturali da valorizare e per i quali è necessario attrarre investimenti e avviare azioni di marketing territoriali, sia attività di approfondimento quali ad esempio gli studi di fattibilità e/o i progetti di pilota per lo sviluppo locale
- WP4 "Cultural governance and participatory approach", che comprende attività di coinvolgimento degli stakeholders e degli attori locali, con lo scopo avviare azioni sperimentali di governance culturali
- WP 5 "Attracting investments: cultural territorial marketing", che comprende azioni di marketing territoriali che guardano al patrimonio cultural come fattore di attrattività e come bene comune che necessita di adeguati investimenti di valorizzazione
- WP6 "follow up strategic actions: Skilling, Quality, Laboratory Network", che comprende azioni di networking all'interno del partenariato volte al raggiungimento di accordi per assicurare il follow up del progetto attraverso azioni di "quality assessment" e azioni di formazione

Si riscontra ora la necessità di realizzare le azioni di competenza del Lead Partner (Direzione Lavori Pubblici) comprese nell'ambito dei diversi WP ed in particolare di comunicazione e disseminazione dei risultati di progetto (WP2), di attuazione degli strumenti di valutazione elaborati dal PP3, l'Università di Graz, (WP3), di azioni di marketing territoriale il cui fine ultimo è attrarre investitori nel settore del patrimonio culturale attraverso la partecipazione ad alcuni eventi di settore, (WP5) di partecipazione al quality board di progetto, struttura incaricata del compito di procedere all'analisi e valutazione dei risultati attesi in una prospettiva di follow up e capitalizzazione con particolare riguardo agli outputs del WP3 (WP6).

Atteso che per la realizzazione di dette attività sono previste nel budget di progetto specifiche risorse da destinare al reperimento sul mercato degli operatori economici cui affidare i relativi servizi e rilevata inoltre la carenza, all'interno della struttura regionale competente, di specifiche professionalità in grado di garantire la qualità del prodotto, si ritiene quindi di dare attuazione ai sopradetti contenuti del Programma mediante l'attivazione di procedure per l'affidamento di appositi servizi ad operatori di mercato, fatta eccezione per le prestazioni acquisibili mediante le convenzioni-quadro in essere sottoscritte dalla Regione, come meglio precisato nel proseguo.

Nello specifico, le prestazioni da acquisire riguardano:

a) attività di comunicazione- realizzazione pubblicazioni e brochure di progetto;
b) organizzazione della conferenza finale e assistenza tecnica nelle attività di comunicazione;
c) attività di interpretariato e fornitura di attrezzature tecniche per conferenze;

d) elaborazione di uno studio di fattibilità per l'attivazione del "Local Development Pilot Plan" (LDPP);
e) attivazione di eventi di marketing territoriale
f) fornitura di arredi, pannellistica e strumentazione informatica per il CULTEMA Laboratory Network presso il complesso storico di Forte Marghera a Mestre;
g) attività di valutazione dei risultati di progetto e di training per lo sviluppo futuro degli stessi.

Per l'attuazione delle attività sopra elencate si ritiene necessario avviare distinte procedure in ragione dell'oggetto e dell'importo delle stesse, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici, assicurando il rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento.

Nella fattispecie, con riferimento a ciascuna prestazione, si propone di procedere come segue:

a) attività di comunicazione- realizzazione pubblicazioni e brochure di progetto

Affidamento del servizio di elaborazione, produzione e stampa delle brochure inerenti il progetto CULTEMA, ivi compresa la pubblicazione finale anche in lingua inglese, entro un limite massimo di spesa di euro 27.000,00 corrispondente alle risorse finanziarie stanziate nel budget di progetto. In ragione della soglia di importo e della riconducibilità delle prestazioni alle voci di spesa di cui all'art. 10, punti 14) e 15) della D.G.R. n. 354 del 6 marzo 2012, si ritiene conveniente ed opportuno acquisire i servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con le modalità precisate nella citata D.G.R. 354/2012, incaricando il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici della predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura.

b) organizzazione della conferenza finale e assistenza tecnica nelle attività di comunicazione

Affidamento del servizio di organizzazione della conferenza finale inerente il progetto CULTEMA, ivi comprese le prestazioni di supporto all'organizzazione delle conferenze stampa degli eventi di progetto, di elaborazione grafica e produzione del materiale divulgativo e strumentale alla raccolta degli atti della conferenza finale e i relativi servizi di catering, entro un limite massimo di spesa di euro 20.000,00 corrispondente alle risorse finanziarie stanziate nel budget di progetto. In ragione della soglia di importo e della riconducibilità delle prestazioni alle voci di spesa di cui all'art. 10, punti 11) e 15) della D.G.R. n. 354 del 6 marzo 2012, si ritiene conveniente ed opportuno acquisire i servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con le modalità precisate nella citata D.G.R. 354/2012, incaricando il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici della predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura.

c) attività di interpretariato e fornitura di attrezzature tecniche per conferenze

Per l'acquisizione di detta prestazione si prevede l'utilizzo delle specifiche convenzioni in essere sottoscritte dalla Regione, per un importo massimo di euro 3.000,00, I.V.A. compresa, che trova copertura nel budget di progetto

d) elaborazione di uno studio di fattibilità per l'attivazione del "Local Development Pilot Plan" (LDPP)

Affidamento del servizio di elaborazione di un Local Development Pilot Plan, comprensivo di uno studio di fattibilità e di analisi dei possibili scenari finalizzato alla valorizzazione di Ville Venete e di sistemi fortificati di proprietà pubblica, entro un limite massimo di spesa di euro 73.000,00 corrispondente alle risorse finanziarie stanziate nel budget di progetto.

Al fine di affidare il servizio descritto, si propone di indire apposita procedura aperta da aggiudicare, in considerazione dei peculiari contenuti tecnici della prestazione da acquisire, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 55 e 83 del l D.Lgs. n 12 aprile 2006. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modifiche e integrazioni e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), stabilendo per il prezzo almeno 60 punti e incaricando il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici della predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura.

e) attivazione di eventi di marketing territoriale

Organizzazione di eventi di marketing territoriale o partecipazione agli stessi nell'ambito delle azioni di progetto previste nel WP5, da sviluppare sulla scorta dei risultati delle analisi di mercato.

Le modalità specifiche di affidamento dei servizi organizzativi degli eventi, per un importo complessivo stimato di euro 26.500,00 corrispondente al budget di progetto, saranno definite di volta in volta sulla base degli eventi da organizzare coerentemente alle esigenze espresse dai partner di progetto, valutando, in considerazione degli importi e della natura delle voci di spesa, l'utilizzo delle procedure semplificate in

economia, incaricando il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici della predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura.

f) fornitura di arredi, pannellistica e strumentazione informatica per il CULTEMA Laboratory Network presso il complesso storico di Forte Marghera a Mestre.

Acquisizione di arredi, pannellistica e strumentazione informatica funzionale all'attivazione delle azioni di progetto previste nell'ambito del WP6.

Le modalità specifiche di acquisizione, per un importo complessivo stimato di euro 10.000,00 corrispondente al budget di progetto, saranno definite di volta in volta sulla base delle azioni da attivare coerentemente alle esigenze espresse dai partner di progetto, valutando, in considerazione degli importi e della natura delle voci di spesa, l'utilizzo delle procedure semplificate in economia, fermo restando il rispetto dei parametri delle convenzioni Consip attive, ovvero avvalendosi delle convenzioni Consip medesime, incaricando il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici della predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura.

g) attività di valutazione dei risultati di progetto e di training per lo sviluppo futuro degli stessi.

Affidamento del servizio di analisi e di valutazione dei risultati del progetto CULTEMA nell'ambito delle attività del WP3 "survey, assessment and pilot project developments", finalizzate anche allo sviluppo di accordi di partenariato transnazionale, entro un limite massimo di spesa di euro 12.000,00 corrispondente alle risorse finanziarie stanziate nel budget di progetto. In ragione della soglia di importo e della riconducibilità delle prestazioni alle voci di spesa di cui all'art. 10, punto 15) della D.G.R. n. 354 del 6 marzo 2012, si ritiene conveniente ed opportuno acquisire i servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con le modalità precisate nella citata D.G.R. 354/2012, incaricando il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici della predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura.

La spesa complessiva di € 171.500,00 per le attività sopra elencate, trova copertura di uscita n. 101623 e n. 101624 istituiti con D.G.R. n. 1077 del 26/07/2011, sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, che presenta sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Capitolo n. 101623: € 25.725,00,
- Capitolo n. 101624: € 145.775,00.

A tale riguardo si precisa che la spesa per le attività di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g), di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra tra le tipologie di spesa soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sm.i.;

Visto la DGR 987 del 5/06/2012

delibera

1. di autorizzare, nell'ambito del Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale 2007-2013 (SEE), ai fini dell'attuazione del Progetto CULTEMA, la messa in atto delle iniziative descritte nelle premesse del presente provvedimento, con riguardo a:
   a. attività di comunicazione- realizzazione pubblicazioni e brochure di progetto, per l'importo di € 27.000,00;
   b. organizzazione della conferenza finale e assistenza tecnica nelle attività di comunicazion, per l'importo di € 20.000,00
   c. attività di interpretariato e fornitura di attrezzature tecniche per conferenze, per l'importo di € 3.000,00;
   d. elaborazione di uno studio di fattibilità per l'attivazione del "Local Development Pilot Plan" (LDPP), per l'importo di € 73.000,00;
   e. attivazione di eventi di marketing territoriale, per l'importo di € 26.500,00;
   f. fornitura di arredi, pannellistica e strumentazione informatica per il CULTEMA Laboratory Network presso il complesso storico di Forte Marghera a Mestre, per l'importo di € 10.000,00;
   g. attività di valutazione dei risultati di progetto e di training per lo sviluppo futuro degli stessi, per l'importo di € 12.000,00.
2. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici dell'attuazione delle procedure e dell'adozione degli atti necessari alla realizzazione delle azioni di Progetto descritte in premessa, anche in qualità di lead partner del progetto medesimo;
3. di determinare in € 171.500,00 l'importo massimo stimato della spesa per l'attuazione del presente accordo, a valere sui capitoli sui capitoli di uscita n. 101623 e n. 101624 istituiti con D.G.R. n. 1077 del 26/07/2011, sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, che presenta sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
   - Capitolo n. 101623: € 25.725,00,
   - Capitolo n. 101624: € 145.775,00;
4. di dare atto che la spesa relativa alle attività di Progetto, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di incaricare la Direzione Regionale Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1740 del 14 agosto 2012

Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR 2007-2013 obiettivo "Competitività regionale e occupazione" approvato con Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007. Asse prioritario 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio". Linea di intervento 3.2 "Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale". Azione 3.2.1 "Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura." Approvazione schema accordo di collaborazione.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Struttura Responsabile di Azione (SRA) e i beneficiari del contributo comunitario nell'ambito dell'Azione 3.2.1. del POR.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con decisione n. 4247 del 7/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 9/10/2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopracitata decisione.

Tale programma è articolato in sei Assi prioritari ciascuno diviso in varie linee di intervento. Le linee di intervento sono poi suddivise in diverse azioni.

Il POR FESR CRO 2007-2013 del Veneto individua, all'interno dell'Asse Prioritario 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio", la Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale" che si articola, fra le altre, nell'Azione 3.2.1 "Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura".

Tale Azione prevede la "realizzazione di Centri di eccellenza di studio, documentazione con un Centro per il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale (restauro, recupero, risanamento, manutenzione, valorizzazione e gestione) anche con un'organizzazione a rete in modo da valorizzare le competenze e le risorse fisiche e di conoscenza dei diversi territori con particolare attenzione alle problematiche del restauro nell'arte contemporanea".

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 del 25 giugno 2012 è stata indetta la procedura pubblica per concedere contributi per la realizzazione di Centri per il restauro approvando il relativo Bando, in esecuzione dell'Asse prioritario 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio", Linea d'intervento 3.2" Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale", Azione 3.2.1 "Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura".

Il bando e i relativi allegati sono stati pubblicati sul BUR n. 52 del 6 luglio 2012, avviando in tal modo la procedura di accesso alle risorse messe a bando pari a euro 6.000.000,00.

Come previsto dalla "Relazione descrittiva dei sistemi di gestione e controllo ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006" (SI.GE.CO.), si propone di approvare lo schema di Accordo di collaborazione come redatto nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. All'interno dell'Accordo, che regolamenterà i rapporti tra la Regione del Veneto e i beneficiari, come richiamato al punto 9 del Bando, saranno riportati il titolo del progetto, le opere da realizzare, i tempi e le modalità di esecuzione, nonché i fondi a disposizione e ogni altro adempimento finalizzato all'efficiente utilizzo del finanziamento, le modalità di erogazione del contributo, la rendicontazione del progetto.

Si propone, infine, di incaricare il Dirigente Responsabile dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria.

Visti il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al FESR;

Visto il POR CRO FESR approvato con Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, "Regolamento di esecuzione del Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione" e successive modificazioni ed integrazioni.

Viste le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la deliberazione n. 40 del 18 gennaio 2011 con la quale si sono individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle azioni.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 del 25 giugno 2012.

delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di collaborazione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione del Veneto e i beneficiari del contributo nell'ambito del POR CRO FESR 2007-2013, Asse Prioritario 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale", Azione 3.2.1 "Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura", incaricando la dirigente della U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie della sottoscrizione dell'Accordo;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3) l'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1740 del 14 agosto 2012 pag. 1/9

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CRO FESR 2007 - 2013

ASSE 3

"AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"

LINEA DI INTERVENTO 3.2

"VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE"

AZIONE 3.2.1.

"INTERVENTI A FAVORE DELL'INNOVAZIONE E DELL'ECONOMIA DELLA CONOSCENZA NEL SETTORE DELLA CULTURA"

SCHEMA DI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE DEL VENETO, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella persona di …… nata a ……..…., il …… domiciliata per la carica presso la sede regionale di ……, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione, nella sua qualità di Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie, a ciò espressamente autorizzato ai sensi della DGR ……..., nel presente atto "Regione",

E

ACCADEMIA di BELLE ARTI DI….. /COMUNE DI …/ UNIVERSITA' DI….. con sede a …… in via ……n……codice fiscale/partita IVA ……..., nella persona del rappresentante legale pro tempore…… nato/a a ……. domiciliato/a per la carica presso il ……., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di ……, in nome e per conto dell'Accademia di……./Comune di ……/Università di ……., nel presente atto "Beneficiario".

Premesso:

1. che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 del 25 giugno 2012 è stata indetta una procedura per la concessione di contributi per la realizzazione di Centri per il restauro, nell'ambito dell'Asse 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio**",** Linea di intervento 3.2 "Valorizzazione e promozione del

patrimonio culturale e naturale", Azione 3.2.1 "Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura" del Programma Operativo Regionale del Veneto (POR) parte FESR 2007 – 2013, Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO);

2. che, come previsto dal punto 13 "Termini e procedure per la presentazione delle domande" del Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di Centri per il restauro (d'ora in poi Bando), Allegato A alla DGR n. 1164 del 25 giugno 2012, in data ……..l' Accademia di Belle Arti di……/ Comune di …./Università di ……ha presentato domanda di ammissione al contributo per la realizzazione del progetto "……";

3. che tale progetto, a seguito dell'istruttoria condotta dall'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie, in qualità di Struttura Responsabile di Azione (SRA) dell'Azione 3.2.1., rientra tra quelli inseriti nella graduatoria approvata con decreto dirigenziale n…..… del ……..…… "*oggetto del decreto"*, per un investimento complessivo pari a euro ……, prevedendo la concessione di un contributo quantificato in euro…….….. impegnato con il medesimo provvedimento;

4. che, è prevista la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione e Beneficiari (articolo 9, comma 2, del Bando) tramite il quale sono individuate le opere da realizzare, i tempi e le modalità di esecuzione, e ogni altro adempimento finalizzato all'efficiente utilizzo del finanziamento;

5. che con deliberazione della Giunta Regionale n…….. del ……. è stato approvato lo schema di Accordo di Collaborazione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto del presente Accordo di Collaborazione tra la Regione e il Beneficiario è il progetto di …….

Il Beneficiario si impegna a produrre copia conforme del progetto che intende mettere a gara entro il……, il quale verrà conservato agli atti presso gli uffici della SRA.

Articolo 2 – Termini di realizzazione

Il Beneficiario si impegna a dare avvio ai lavori entro il …….., a concluderli entro il ……e a rendicontarli entro il ……... .

La conclusione e la rendicontazione dei lavori comprendono l'acquisizione dei previsti assensi, pareri e autorizzazioni, l'ultimazione dei lavori e il collaudo tecnico e amministrativo, così che il Centro per il

restauro sia operativo. Il progetto finanziato dovrà essere realizzato entro il termine sopra indicato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque non oltre il termine finale del 31 luglio 2015 con possibilità di proroga di massimo 45 giorni a fronte di richiesta motivata e parere favorevole da parte dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale. Il mancato rispetto del termine finale o del termine prorogato è a pena di decadenza e comporta la restituzione degli importi già erogati secondo le previsioni di cui all'art.9 del presente accordo.

Il Beneficiario è obbligato a mantenere la destinazione d'uso a Centro di restauro e a garantire la fruizione del relativo immobile, oggetto dell'intervento, per un periodo non inferiore ad anni ……. dalla data di conclusione del progetto finanziato.

Articolo 3 – Obblighi dei beneficiari

Il Beneficiario è obbligato a rispettare le seguenti prescrizioni:

a) realizzare gli interventi entro i termini di cui all'articolo 2;
b) assumersi la responsabilità dell'esecuzione del progetto provvedendo all'appalto dei lavori, delle forniture, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione direttamente o con incarico, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, a professionista abilitato, all'assistenza al collaudo nonché ad ogni adempimento amministrativo necessario per la corretta realizzazione del progetto, come previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
c) assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli individuati nel progetto ammesso al contributo comunitario e messo a gara; nel caso di varianti progettuali, esse devono essere sottoposte preventivamente all'approvazione dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie, che ne autorizza l'esecuzione a condizione che non vengano alterati i presupposti di assegnazione del contributo. Per tale motivo, alla richiesta di variante dovranno essere allegati i pertinenti documenti previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda originaria;
d) rispettare i Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali (CE) n. 1080/2006, n. 1083/2006 e n. 1828/2006, le condizioni e le disposizioni contenute nel POR CRO FESR 2007-2013, la normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e in materia di integrazione degli aspetti sociali e ambientali negli appalti; ad adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, dei lavori e delle forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli; a impegnarsi a integrare i principi orizzontali quali lo sviluppo sostenibile e le pari opportunità;
e) rispettare le disposizioni previste dall'art. 55 del Reg. (CE) 1083/2006 in materia di progetti generatori di entrate, ferma restando l'eventuale rideterminazione del contributo in sede di saldo, come stabilito dall'art. 4 del presente Accordo;
f) richiedere i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico del Progetto) prima

dell'indizione della gara nella sua qualità di stazione appaltante e al fine di garantire rispettivamente la tracciabilità dei flussi finanziari e il monitoraggio degli interventi effettuati con i contributi pubblici, e a rispettare le disposizioni della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) garantire il rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità, in applicazione del Reg. (CE) n.1083/2006 e del Reg. (CE) n.1828/2006; in particolare, vi è l'obbligo:
   - di installare nel luogo dell'intervento, durante la sua attuazione, un cartello che informi il pubblico che la realizzazione avviene con la sovvenzione dei Fondi europei; il cartello dovrà essere di una grandezza appropriata alle dimensioni del cantiere di costruzione e l'area coperta dall'emblema dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto, dall'indicazione FESR "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" e dallo slogan "Il Veneto una Regione dell'Europa" dovrà essere pari ad almeno il 25% dell'area totale del cartello;
   - di sostituire il cartello provvisorio con una targa esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative, entro 6 mesi dal completamento dell'intervento;
   - di fornire a questa SRA, nell'ambito del monitoraggio bimestrale di riferimento, riscontro fotografico su supporto informatico delle attività di cui sopra;
   - di informare il pubblico, nell'ambito di eventuali attività di comunicazione, che il progetto sta beneficiando/ha beneficiato del cofinanziamento dei Fondi strutturali; in particolare, è necessario che siano ben visibili i loghi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto, con l'indicazione FESR "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale";
   - di applicare i modelli aggiornati di cartelli e targhe esplicative predisposti dall'Autorità di Gestione che si possono scaricare online dal seguente link:

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013/Linee+guida.htm

   - di utilizzare i loghi predisposti dall'Autorità di Gestione che si possono scaricare online dal seguente link:

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013/Identità+visiva.htm

   nella parte dedicata al Logo.

h) fornire bimestralmente dati e informazioni sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto finanziato;

i) consentire ai soggetti incaricati di effettuare in qualsiasi momento controlli documentali e visite in loco finalizzati a verificare la sussistenza di requisiti, parametri, l'impatto del progetto e ogni altro

elemento ritenuto utile;

j) trasmettere tutta la documentazione contabile ed amministrativa a supporto dell'attività svolta e delle spese sostenute, comprensiva degli atti di contabilità finale e degli atti di collaudo del progetto. La Regione provvederà alla nomina del collaudatore ai sensi della L.R. n.27/2003;

k) mantenere la destinazione d'uso a Centro di restauro e garantire la fruizione del relativo immobile, oggetto dell'intervento, per un periodo non inferiore ad anni …… dalla data di conclusione del progetto finanziato;

l) accettare di essere incluso nell'elenco dei beneficiari previsto ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, lettera d) del Reg. (CE) n.1828/2006;

m) rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 4 – Obblighi finanziari

Il Beneficiario è tenuto ad anticipare l'erogazione della spesa ammessa di euro …… .

La Regione si impegna a corrispondere un contributo di euro …….. pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

Qualsiasi onere aggiuntivo resta a carico del Beneficiario al fine di assicurare il completamento del progetto.

La SRA procederà all'eventuale rideterminazione del contributo previsto in sede di pagamento del saldo, in applicazione dell'articolo 55 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette.

A tal fine, il Beneficiario si impegna a produrre la tabella per il calcolo delle entrate nette sulla base del modello che sarà messo a disposizione dalla SRA.

Articolo 5 – Modalità di gestione del Centro di restauro

Il Beneficiario è tenuto a:

- gestire il Centro dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e scientifico, per un periodo non inferiore a quello indicato all'art.3 lettera k) del presente accordo;
- pubblicare sul sito web del Centro, con cadenza regolare, dati e informazioni sull'attività svolta;
- organizzare momenti di informazione al mondo pubblico e produttivo interessati;
- *(nel caso di Comuni)* garantire la gestione dell'attività scientifica del Centro ai sensi dell'Accordo/convenzione stipulato in data …….. con l'Accademia di Belle Arti ……../ Università di…….. di durata……..

Articolo 6 – Modalità di rendicontazione delle spese

Le spese ammissibili sono individuate dal Reg. (CE) n. 1080/2006, n. 1083/2006 e dal D.P.R. n. 196 del 03/10/2008, e s.m.i.:

1. Opere edili e impiantistiche, compresi impianti antifurto, antincendio, di climatizzazione, di illuminazione, elettrico, idrico – sanitario, realizzazione, ampliamento di parcheggi di limitata dimensione purché connessi direttamente e funzionalmente al Centro;
2. Attrezzature fisse;
3. Attrezzature mobili, arredi, hardware e software fino ad un massimo del 25% della spesa ammissibile del progetto;
4. Spese tecniche: consulenze professionali, progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale e di incidenza, collaudi, purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
5. Acquisto di terreni non edificati alle seguenti contemporanee condizioni: a) nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione; b) nel limite del 10% rispetto alla spesa ammissibile totale dell'operazione; c) previa presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene;
6. I.V.A. per operazioni ammesse a contributo solo se non recuperabile dal Beneficiario.

Ai sensi dell'art. 54 del Reg. n. 1083/2006 e dell'art.2 del DPR n. 196/2008 non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto alle quali il Beneficiario abbia già fruito o richieda di fruire, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.

Le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti criteri:

a) essere sostenute nell'arco temporale di realizzazione del progetto;
b) essere pertinenti, ossia deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto; essere effettive, cioè riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal Beneficiario; essere reali, in grado cioè di poter essere verificate in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione delle spese; essere legittime, cioè sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile, civilistica vigente nonché alla contabilità interna del Beneficiario;
c) essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (art. 78 Reg. (CE) 1083/2006); in ogni caso, non sarà ritenuta ammissibile la documentazione giustificativa di spesa intestata a soggetti diversi dal Beneficiario del contributo.

Le fatture quietanzate e i documenti contabili aventi forza probatoria equivalente devono essere obbligatoriamente intestati al Beneficiario del contributo e in essi deve essere contenuto il riferimento al progetto cofinanziato, mediante l'utilizzo della seguente dicitura:

seguita dalla normale causale.

Il Beneficiario dovrà dotarsi di una contabilità separata ovvero di un'adeguata codificazione contabile dalla quale si possano ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto del contributo.

Il Beneficiario è obbligato a conservare tutta la documentazione di spesa sotto forma di originali o di copie dichiarate conformi in ragione delle disposizioni di legge vigenti o, se trattasi di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico, in originale in versione elettronica per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo fissata ai sensi dell'art.90 Reg. CE 1083/2006.

Il Beneficiario è tenuto a fornire bimestralmente dati e informazioni sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto, sulla base di modelli che saranno messi a disposizione dalla SRA e che il Beneficiario stesso è tenuto ad utilizzare. I dati di monitoraggio dovranno essere trasmessi alla SRA entro 10 gg. dalla scadenza del bimestre di riferimento (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre) per tutta la durata del progetto.

Articolo 7 – Controlli

In conformità con quanto previsto all'art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006 ed all'art. 60 del Reg. CE 1083/2006, le attività di controllo di primo livello comprendono verifiche amministrative delle domande di rimborso presentate dal Beneficiario e verifiche in loco.

Il Beneficiario è obbligato a consentire l'accesso ai documenti e ai dati nonché al luogo sede del progetto da parte delle Autorità responsabili a livello europeo, nazionale, regionale e di Programma, e dei controllori e valutatori per gli adempimenti di loro competenza.

Articolo 8 – Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato con decreto dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie, su richiesta del Beneficiario, sulla base degli Stati Avanzamento Lavori (SAL), per spese sostenute e pagate, regolarmente documentate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

Il Beneficiario è tenuto a effettuare almeno …… richieste di rimborso nel corso del primo anno di esecuzione dei lavori e …… negli anni seguenti.

A ogni rendicontazione intermedia, ai fini dell'erogazione del contributo, il Beneficiario dovrà trasmettere alla SRA la seguente documentazione:

a) relazione tecnica descrittiva dell'attività svolta;
b) domanda di rimborso del contributo presentata dal legale rappresentante con dichiarazione delle spese sostenute e pagate;

c) documenti giustificativi ai sensi dell'art. 78 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (fatture quietanziate o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, in copia dichiarata conforme all'originale).

Ai fini dell'erogazione del saldo del progetto, il Beneficiario, oltre alla documentazione di cui alle lettere b) e c), dovrà trasmettere una relazione tecnica illustrativa dell'attività complessivamente svolta e dei risultati raggiunti, gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo e la relazione, con il relativo atto di approvazione.

In ogni caso la SRA provvederà all'emissione della relativa liquidazione di spesa a seguito di esito positivo dell'istruttoria sulla domanda di erogazione del contributo e su tutta la documentazione allegata.

Articolo 9 – Decadenza, revoca e riduzione

Si provvederà alla dichiarazione di decadenza, alla revoca totale o parziale con conseguente riduzione dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, con provvedimento del Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie, nei seguenti casi:

a) assenza iniziale o sopravvenuta di uno o più requisiti previsti dal bando;
b) il progetto realizzato risulti difforme in tutto o in parte apprezzabile dal progetto ammesso a contributo;
c) il progetto parzialmente realizzato non garantisca l'operatività del Centro;
d) in caso di esito negativo dei controlli di cui al punto 3 lettera i) del presente bando;
e) mancata realizzazione del progetto entro i termini assegnati, compresa l'eventuale proroga disposta a seguito di istanza motivata;
f) mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Il Beneficiario si impegna al rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla SRA sui temi del monitoraggio, rendicontazione delle spese, informazione e pubblicità e ogni altro aspetto rilevante.

Data ……

Firma Dirigente U. C. Progetti strategici e politiche comunitarie

…….

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1742 del 14 agosto 2012

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 14. (Provvedimento di variazione n. 42) // Cassa.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 14 del 6 aprile 2012 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014) prevede che: "…la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39."

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 336188 del 20/07/2012 della Direzione Istruzione;
- nota prot. n. 351448 del 30/07/2012 della U.P. Foreste e Parchi;
- nota prot. n. 351456 del 30/07/2012 della U.P. Foreste e Parchi;
- nota prot. n. 357787 del 2/08/2012 della Direzione Difesa del Suolo;

si procede a dar corso alla relativa variazione compensativa di cassa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;

Vista la D.G.R. n. 599 del 17 aprile 2012, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001)";

Vista la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2012, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2012";

Viste le note delle strutture regionali precedentemente richiamate;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1742 del 14 agosto 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 013032	INTERVENTI PER LA DIFESA IDROGEOLOGICA (ARTT.8,9,10,19, ART.20, LETT.A), L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+1.835,00	0,00	0,00
Upb: U0096	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 013044	DIFESA FITO-SANITARIA (ART.18, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+700,00	0,00	0,00
Upb: U0095	RISORSE FORESTALI				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 051054	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA DIFESA DELLE COSTE VENETE (ART.6, C.2, L.R. 01/08/1986, N. 34 - ART. 3, C. 2, L.R. 12/01/2009, N. 1 - ART. 83, C. 1, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 052002	MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N. 52)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 052004	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE ED IL RISTABILIMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N. 52)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 052023	SPESE PER GLI INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA TRASFERITI ALLA COMPETENZA REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N. 52 - ARTT.89,94, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	+40.000,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1742 del 14 agosto 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 053083	INTERVENTI URGENTI SULLA FRANA DI CANCIA IN COMUNE DI BORCA DI CADORE (ART.1, C.2, D.L. 11/06/1998, N. 180 - L. 03/08/1998, N. 267 - D.P.C.M. 12/01/1999)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 100219	PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE DI DIFESA IDROGEOLOGICA (ART.47, L.R. 14/01/2003, N. 3)	0,00	+35.000,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 100267	INTERVENTI DI DIFESA E SISTEMAZIONE MARITTIMA DEGLI ARENILI DELLE AREE LIMITROFE ALLA FASCIA COSTIERA REGIONALE (ART.45, L.R. 14/01/2003, N. 3 - ART. 83. C. 1, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+80.000,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 100652	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ART. 1, C.1, L. 03/08/1998, N. 267)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
Upb: U0106	RISCHIO IDROGEOLOGICO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 100653	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 3 DIFESA DEL SUOLO E DIFESA DELLA COSTA (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 100696	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA; DI DIFESA FITO-SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO, RICOSTITUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 LETT. A), 22, 31, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	-2.535,00	0,00	0,00
Upb: U0096	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1742 del 14 agosto 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 100732	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUL PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE DI DIFESA IDROGEOLOGICA (ART. 47, L.R. 14/01/2003, N. 3)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 100857	INTERVENTI SU IMMOBILI, RETI E SISTEMI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (ARTT. 86, 89, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 100975	REALIZZAZIONE DEL "PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" (ART. 1, C. 432, L. 23/12/2005, N. 266 - D.M. 03/11/2006, N. 0632)	0,00	+17.000,00	0,00	0,00
Upb: U0106	RISCHIO IDROGEOLOGICO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 101075	AZIONI REGIONALI PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO (ART. 7, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+83.558,86	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ISTRUZIONE				
Cap. 101169	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - AREA ISTRUZIONE (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-83.558,86	0,00	0,00
Upb: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ISTRUZIONE				
Cap. 101411	INTERVENTI REGIONALI A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA DI RISORGIVA (L.R. 25/09/2009, N. 23)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Upb: U0115	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE IDRICHE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. 1742 del 14 agosto 2012

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 101589	INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO (ART. 39, COMMA 2, LETT. A), L.R. 27/02/2008, N. 1 - ART. 24, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+130.000,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 101644	REALIZZAZIONE DI STUDI URGENTI DI DIFESA DEL SUOLO A SEGUITO DEI RECENTI EVENTI ALLUVIONALI (L. 18/05/1989, N. 183 - NOTA MINISTERIALE DEL 27/07/2011, N. 24111)	0,00	-47.000,00	0,00	0,00
Upb: U0102	STUDI, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LA DIFESA DEL SUOLO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1743 del 14 agosto 2012

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di Comuni per l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla costituzione di una Unione di Comuni o alla fusione di Comuni. Anno 2012.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prevede la definizione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi sulle spese sostenute per predisporre progetti di fattibilità finalizzati alla riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e servizi, tramite fusione di Comuni o costituzione di Unione di Comuni.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

A) Nell'ambito dei processi di riorganizzazione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo secondo i principi di decentramento e di sussidiarietà, i Comuni sono i principali protagonisti dello sviluppo sociale e soggetti strategici per la competitività territoriale di ogni Regione. È sempre più manifesta l'importanza della dimensione territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni comunali per garantire i servizi pubblici indispensabili in modo efficiente ed efficace e adeguati ai bisogni del territorio. In un contesto di crescente difficoltà finanziaria per il sistema delle autonomie locali, caratterizzato da una sempre minor disponibilità di risorse e di vincoli stringenti per il loro impiego, assumono rilevanza le iniziative di sviluppo integrato del territorio capaci di individuare ambiti istituzionali nuovi e più allargati.

Il PRS della Regione Veneto evidenzia l'impegno programmatico regionale nel promuovere i processi di associazionismo degli Enti Locali in continuità con una politica di incentivazione diretta a sostenere i processi di costituzione e di riorganizzazione di forme associative tenuto conto dell'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni comunali per i piccoli Comuni introdotta dalle recenti riforme legislative statali.

Il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, è intervenuto innovando, seppur parzialmente, la disciplina in tema di associazionismo intercomunale, con la previsione all'art. 14, commi 25-31, dell'esercizio delle funzioni fondamentali attraverso la convenzione e l'unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per i Comuni appartenenti alle Comunità Montane, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Con il D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011 sono state introdotte disposizioni particolarmente restrittive per i Comuni più piccoli fino a 1.000 abitanti obbligandoli ad avviare l'esercizio associato di tutte le funzioni amministrative.

Con la L.R. n. 18 approvata il 27 aprile 2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" la Regione disciplina il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, con un procedimento di concertazione con i comuni interessati previsto all'art. 8, le forme e le modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni e la promozione e il sostegno delle gestioni associate. AI capo V della citata legge regionale sono previsti strumenti di incentivazione finanziaria, in particolare contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità di fusione tra Comuni o a concorso delle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore di comuni interessati ad avviare forme di gestione associata.

L' Unione di Comuni quale forma associativa in grado di garantire una gestione efficiente dei servizi nonchè adeguati livelli di economie di spesa, è senz'altro la forma di gestione più adeguata all'esercizio delle funzioni fondamentali che hanno carattere di continuità.

Al fine di supportare gli enti locali nel processo di unificazione dei servizi per l'avvio della gestione associata, si ritiene utile destinare delle risorse regionali privilegiando l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture e delle funzioni finalizzati alla costituzione di una Unione di Comuni.

La L.R. 18/2012 prevede, inoltre tra le sue finalità lo sviluppo della fusione tra Comuni. In particolare l'art. 9 della citata legge prevede che nel riparto delle risorse disponibili, sia data preferenza per le fusioni.

B) Per l'anno 2012 si ritiene necessario, pertanto, stabilire i criteri e le modalità operative per la assegnazione di contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di studi di fattibilità, fissando le seguenti regole:

1. Soggetti destinatari del contributo

Sono destinatari del contributo regionale, nei limiti delle risorse disponibili i Comuni che abbiano stipulato una convenzione per la verifica, mediante l'affidamento di incarico professionale, della fattibilità del progetto finalizzato a:

a) riorganizzazione sovra comunale per la costituzione di una Unione di Comuni;
b) riorganizzazione comunale volto alla fusione fra Comuni per la costituzione di un nuovo Comune.

La convenzione dovrà contenere l'indicazione dei Comuni partecipanti al progetto di riorganizzazione sovra comunale, l'individuazione del Comune capofila tenuto all'affidamento dell'incarico per la predisposizione dello studio di fattibilità e incaricato alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, i contenuti essenziali del disciplinare di incarico.

2. Destinazione del contributo e contenuti necessari dei progetti di riorganizzazione

Il contributo è destinato a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovra comunale delle strutture e delle funzioni/servizi indirizzate alla costituzione di una Unione di Comuni o a progetti di fusione di Comuni e deve individuare le funzioni che saranno vantaggiosamente esercitate attraverso la forma associativa o dal Comune unificato con indicazione degli effetti derivanti dalla riorganizzazione sovracomunale.

Saranno finanziati i progetti che riguardano:

1) la costituzione di Unioni di Comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 5.000 abitanti a cui partecipano Comuni obbligati all'esercizio di funzioni fondamentali; per i Comuni appartenenti all'area montana o parzialmente montana il criterio dell'ambito demografico minimo dei 5.000 abitanti può essere derogato se l'Unione è costituita da almeno 5 Comuni.

I progetti di riorganizzazione sovracomunale che contemplano la costituzione di un'Unione di Comuni devono necessariamente contenere:

- verifica tecnica dei vantaggi/svantaggi dal punto di vista organizzativo-gestionale ed economico-finanziario derivanti dalla costituzione in Unione di comuni ;
- individuazione delle funzioni fondamentali che sulla base di un'analisi economica di gestione supportino la scelta di esercizio in forma associata;
- la predisposizione degli schemi degli atti fondamentali (atto costitutivo, Statuto) della costituenda Unione di Comuni.

2) la riorganizzazione sovra comunale delle strutture e delle funzioni finalizzata alla fusione di Comuni. Lo studio di fattibilità dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Allegato A) al presente provvedimento che delinea i principali campi di indagine e analisi per consentire una risposta esaustiva in termini di sostenibilità politica, economica, sociale ed organizzativa del progetto di fusione.

3. Determinazione entità del contributo

Il contributo sarà assegnato nella misura massima del 70% delle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione, al lordo di IVA, con un massimo di € 10.000,00 per singolo progetto; nel caso di fusione, tale importo è elevato a € 15.000,00.

Nell'assegnazione dei contributi sarà data preferenza alle richieste di contributi per gli studi di fattibilità per la fusione dei Comuni.

4. Presentazione delle domande e assegnazione del contributo

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Sindaco del comune capofila e indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti - Cannaregio 23 - 30121 Venezia (VE), va trasmessa entro il termine del 8.10.2012.

Ad esse dovranno essere allegati:

- deliberazioni del competente organo di ciascun Comune di approvazione dell'impegno di spesa a carico del singolo ente e della convenzione che disciplina l'affidamento dell'incarico per l'elaborazione dello studio di fattibilità, l'ente capofila deputato a procedere all'affidamento stesso e i contenuti minimi del progetto;
- copia conforme all'originale della convenzione sottoscritta da tutti i Comuni in data non anteriore al 01.01.2012;

L'assegnazione del contributo viene demandata al dirigente Responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, che provvederà con propri decreti, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, seguendo l'ordine di presentazione delle domande, con priorità per le richieste riguardanti la fusione di comuni. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

5. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo, assegnato sulla base dei criteri sopradescritti, sarà erogato all'ente capofila su presentazione entro il 31.03.2013 di:

1. documentazione di spesa comprovante l'effettuazione delle spese per l'elaborazione del progetto di riorganizzazione;
2. copia dello studio di fattibilità;

Eventuali economie di spesa a seguito del numero insufficiente di richieste o per qualsiasi altro motivo potranno essere riassegnate agli enti ammessi al beneficio regionale, ad incremento del contributo che non potrà comunque superare l'80% della spesa sostenuta.

C) Per il finanziamento dei progetti di fattibilità volti alla costituzione in Unione di Comuni o per favorire la fusione di Comuni, si propone di utilizzare lo stanziamento di € 100.000,00, a carico del capitolo n. 101743 del Bilancio per l'esercizio in corso, che presenta sufficiente disponibilità e di rinviare a provvedimenti successivi l'assegnazione e la liquidazione dei contributi a favore dei Comuni capofila che risulteranno ammissibili secondo i criteri suindicati e nei limiti della disponibilità finanziaria prevista.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 27 aprile 2012, n. 18 art. 10 c.3.

Vista la L.R. n. 14 del 6.04.2012.

Vista la L.R. n. 25 del 24.12.1992, art. 3.

Visto l'art. 32 del D.L.vo n. 267/2000.

Visto l'art. 42 della L.R. n. 39 del 29.11.2001.

delibera

1. di approvare per l'anno 2012 i criteri e le modalità in premessa indicati comprensivi dell'Allegato A, per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi ai Comuni per l'elaborazione di studi di fattibilità per la riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e delle strutture volti alla costituzione di una Unione o per la fusione di Comuni;
2. di determinare in € 100.000,00, per gli adempimenti di cui al punto 1) e descritti in premessa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101743 del Bilancio di previsione 2012 " Azioni regionali pr favorire studi di fattibilità finalizzati alla fusione di comuni e per progetti di riorganizzazione scovracomunale delle funzioni e dei servizi (Art. 10 c. 3 L.R. 18/2012);
3. di incaricare il Dirigente Responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, successivamente all'08.10.2012, ad assumere l'impegno e la liquidazione dei contributi a conclusione dell'istruttoria delle richieste, nel rispetto dei criteri e delle modalità in premessa indicati;
4. di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con i successivi provvedimenti del dirigente di cui al punto 3 non rientrano nella tipologie soggette a limitazione ai sensi della LR 1/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1743 del 14 agosto 2012 pag. 1/2

Indicazioni per la redazione dello studio di fattibilità per la fusione di due o più Comuni in uno nuovo.

L'articolo 10, comma 3 della Legge Regionale 27 aprile 2012 n. 18 prevede che la Giunta Regionale può assegnare dei contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità di fusioni tra Comuni.
Lo studio di fattibilità dovrà riguardare le ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della fusione tra due o più Comuni in uno nuovo.
L'obiettivo principale dello studio di fattibilità è quello di fornire ai centri di responsabilità politica ed amministrativa, ma soprattutto alla cittadinanza, l'insieme delle informazioni necessarie alla decisione per il concreto avvio di un procedimento di fusione: queste informazioni riguardano la fattibilità tecnica, organizzativa e politica, i benefici, i costi, le scadenze temporali. Lo studio di fattibilità deve esplicitare le condizioni che rendono conveniente o meno la fusione dei Comuni, chiarendo i benefici attesi ed evidenziando come essi rispondono agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza amministrativa, verificando l'esistenza di un'adeguata soluzione tecnico-organizzativa all'interno dei vincoli sociali territoriali ed economici.
Il suddetto studio di fattibilità servirà poi per dare la corretta informazione ai cittadini dei territori coinvolti al processo di unificazione, assicurando così un'adeguata attività di comunicazione e di supporto alla decisione in merito alla fusione dei Comuni interessati.

Questo documento rappresenta uno strumento operativo, una guida nella stesura dello studio di fattibilità, che in estrema sintesi dovrà sviluppare i seguenti temi:

a) **Caratteristiche demografiche e socio-economiche**

In particolare dovranno raccogliersi dati riguardanti:
1) la dimensione demografica dei Comuni interessati (struttura per età, dinamiche demografiche);
2) la tipologia e l'articolazione delle attività produttive (agricoltura, forestazione, artigianato, industria, turismo);
3) la struttura dell'occupazione;
4) i servizi scolastici, socio sanitari e assistenziali, servizi culturali, ricreativi e religiosi.

b) **Struttura del territorio**

In particolare, la raccolta dei dati dovrà riguardare:
1) caratteristiche geografiche, morfologiche ed orografiche dei territori dei Comuni interessati;
2) assetto urbanistico di tali territori;
3) viabilità e reti di trasporto e di comunicazione tra i Comuni;
4) la sicurezza urbana e stradale.

c) **Realtà organizzative ed economico-contabili delle singole Amministrazioni Comunali interessate alla fusione**

In particolare, dati riguardanti:

1) dimensioni organizzative e tecniche (le dotazioni organiche, i mezzi e le attrezzature, le dotazioni informatiche, le funzioni in gestione associata)
2) analisi dei dati di bilancio dei Comuni interessati;
3) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici in senso stretto nei diversi Comuni (acqua, gas, nettezza urbana, ecc.);
4) la quantità e qualità di servizi erogati (quest'ultima nozione deve essere posta in relazione al grado di soddisfazione dell'utenza ed alla rispondenza dei servizi alle esigenze dei cittadini);

d) **Obiettivo dello studio di fattibilità sarà quello di evidenziare i possibili effetti delle fusione con particolare riguardo a:**

In particolare:

2. effetti sulle attività economiche (individuazione delle possibili sinergie e degli aspetti di crescita economica) e sulle attività formative per l'avviamento al lavoro;
2. conseguenti effetti sulla riorganizzazione delle strutture comunali;
3. effetti sulla gestione del territorio (potenziale crescita abitativa, possibile sviluppo urbanistico, effetti su viabilità e trasporti);
4. effetti sulle relazioni con l'esterno, ed in particolare con i vicini centri urbani, nonché con quelli di uguali o minori dimensioni;
5. effetti sul bilancio del nuovo ente, derivanti dal necessario allineamento di imposte, tasse e tariffe, nonché dalla modifica dei trasferimenti statali (in conseguenza del mutare dei parametri di riferimento);
6. effetti sull'offerta di servizi pubblici.

e) **Informazione ai cittadini del progetto di unificazione dei territori comunali interessati.**

1) Previsione di attività di informazione ai cittadini del progetto di unificazione dei Comuni interessati (convegni, dibattiti, manifestazioni, workshop, ecc.);
2) Previsione di forme di partecipazione e coinvolgimento delle popolazioni interessate al dibattito (associazioni sportive, culturali, economiche e sociali:
3) Previsione di sondaggi sulla volontà di partecipazione e sulle intenzioni di voto al referendum dei Comuni interessati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1744 del 14 agosto 2012

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2012. Deliberazione n. 72/CR del 17.07.2012 (L.R. n. 30/2007, art. 3, comma 3).

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento individua i criteri e le modalità di attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna ammettendo a finanziamento spese di gestione e funzionamento in settori specifici finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti in 14 Comuni in situazione di elevato svantaggio individuati quali assegnatari dei contributi così determinati.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale" e sue successive modificazioni e/o integrazioni, la Regione del Veneto ha inteso promuovere interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, dando mandato alla Giunta Regionale di determinare con propri provvedimenti e previo parere della competente Commissione Consiliare, procedure, termini e modalità per l'attuazione degli interventi medesimi.

Per l'attuazione della legge suddetta nel Bilancio 2007 e nel Bilancio Pluriennale 2007-2009 per ciascuno degli esercizi 2007-2008 e 2009 è stato previsto all'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" uno stanziamento di complessivi Euro 11.000.000,00 con un intervento specifico, a favore delle aree svantaggiate di montagna, pari ad € 9.000.000,00 per spese di investimento. In seguito, per le stesse finalità e con riferimento a ciascun esercizio finanziario, con legge regionale di bilancio si è provveduto a stanziare i fondi per spese di investimento.

Allo stesso scopo, e solo in presenza di specifico stanziamento in sede di bilancio, gli interventi regionali in oggetto hanno inteso finanziare anche spese di gestione e di funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007) dei medesimi Enti di cui sopra.

Con riferimento agli anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010 e 2011, la Giunta Regionale ha quindi individuato, con specifici provvedimenti, le modalità operative per l'assegnazione dei contributi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, provvedendo a:

- delineare gli interventi in base alle priorità ed ai criteri di attuazione degli stessi individuati dalla norma regionale per determinare le situazioni di svantaggio socio-economico degli Enti aventi diritto e precisamente:
  - a) l'indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;
  - b) l'indice di abbandono del territorio agricolo (Superficie Agricola Utilizzata - SAU) mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;
  - c) l'indice di anzianità della popolazione
- ammettere a finanziamento spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei 171 Comuni montani individuati quali destinatari dei contributi ed elencati secondo l'ordine decrescente di una graduatoria di "svantaggio socio-economico" come sopra determinata con la preferenza, a parità di punteggio, per i Comuni con minor numero di abitanti;
- ammettere altresì a finanziamento, come sopra specificato, anche spese di gestione e funzionamento in settori specifici (servizi sociali e trasporto scolastico, gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali, riscaldamento stabili comunali e scuole) individuando a tal fine, tra i n. 171 Comuni montani destinatari elencati nella "graduatoria dello svantaggio" di cui sopra, n. 14 Comuni in situazione di elevato svantaggio e con un punteggio totale compreso in un intervallo all'uopo specificato;
- determinare, di anno in anno, ulteriori priorità.

Con successivi provvedimenti e previa trasmissione da parte degli Enti destinatari di apposite istanze di contributo corredate della documentazione prevista dai provvedimenti che individuavano i criteri per l'assegnazione e di cui sopra, la Giunta Regionale ha provveduto quindi ad assegnare, fino all'esaurimento delle somme a tal fine stanziate per gli esercizi di riferimento e con riguardo ad un limite massimo contributivo assegnabile per singolo Comune di volta in volta individuato, i contributi economici spettanti a ciascun Ente, demandandone la relativa liquidazione al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti previa specifica rendicontazione, da parte di ciascuno di essi, delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti/interventi oggetto di finanziamento regionale.

Complessivamente, nel quinquennio 2007 - 2008 - 2009 -2010 e 2011, l'attuazione della L.R. 30/07 in oggetto ha prodotto i risultati sotto specificati, che indicano una progressiva e significativa riduzione delle risorse a ciò destinate:

	A spese di investimento (cap. 101023)								B spese di gestione e funzionamento (cap. 101064)			
	fondi stanziati (euro)	contributo massimo assegnabile (euro)	Comuni destinatari	Comuni che hanno presentato domanda di contributo	domande di contributo presentate	progetti / interventi presentati	Comuni finanz.ti	progetti / interventi finanziati	fondi stanziati (euro)	contributo massimo assegnabile (euro)	Comuni destinatari	Comuni finanz.ti
2007	9.000.000	200.000	171	127	143	207	47	94	0	0	0	0
2008	8.352.500	135.000	171	128	134	160	65	79	237.500	20.000	14	14
2009	9.000.000	135.000	171	123	135	157	71	91	237.500	20.000	14	14
2010	5.000.000	90.000	171	135	142	170	56	68	200.000	20.000	14	14
2011									200.000	20.000	14	14
	31.352.500			513	554	694	239	332	875.000			56

Tale tendenza sfavorevole a sostenere i Comuni montani in situazione di svantaggio, conseguente anche al significativo peggioramento dei conti pubblici ed alla crisi economica mondiale ed europea che hanno richiesto un processo generalizzato di razionalizzazione e contenimento della spesa ed un peggioramento, tra le altre cose, anche dei tetti di spesa previsti dal Patto di Stabilità Interno, ha fatto si che nel 2011 la Regione del Veneto finanziasse la L.R. 30/2007 con riferimento soltanto alle spese di gestione e funzionamento.

ATTUAZIONE L.R. 30/2007 - ANNO 2012

Con le Leggi regionali n. 13 e n. 14 del 6 aprile 2012, la Regione del Veneto ha adottato rispettivamente la Legge Finanziaria 2012 e il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014 quali principali strumenti di programmazione della propria attività operativa per il corrente anno 2012.

Con la suddetta Legge regionale 06 aprile 2012, n. 14 (BUR n. 28-1/2012) "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e Pluriennale 2012-2014, la L.R. 30/07 in oggetto è stata finanziata anche per l'anno 2012, ma, come per l'anno precedente, solo in parte e con riferimento alle sole spese di gestione e funzionamento, confermando in tal senso e per le motivazioni suddette la ridotta capacità di sostenere i Comuni delle aree svantaggiate di montagna

STANZIAMENTO ESERCIZIO 2012:

- spese di gestione e funzionamento: € 200.000,00
  capitolo 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30)

Oltre a ciò, non essendo nel frattempo state approvate modifiche alla legge regionale in argomento che aveva individuato nel 2007 quali indici per determinare lo svantaggio socio economico i tre criteri sopra specificati con riferimento, per lo spopolamento e per la S.A.U., agli ultimi due censimenti, e considerato che ad oggi non sono ancora disponibili i dati statistici ufficiali né del "Censimento Agricoltura 2010" (allo stato attuale: solo dati "provvisori" - Fonte Istat) né del "Censimento popolazione e abitazioni 2011" (allo stato attuale: "primi risultati" - Fonte Istat), si propone di confermare anche per l'anno 2012 i criteri di svantaggio adottati fino al 2011, riproponendosi di effettuare le dovute modifiche una volta divenuti ufficiali i risultati dei suddetti censimenti.

In conseguenza di tutto quanto sopra esposto e con riguardo all'intervento regionale contributivo a sostegno esclusivamente delle spese di gestione e funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007), si propongono all'approvazione della Giunta Regionale per l'anno 2012 i seguenti criteri di attuazione della L.R. 30/2007 proponendo altresì di confermare, quali destinatari degli interventi regionali in argomento i n. 171 Comuni montani elencati nell'ordine decrescente della graduatoria di "svantaggio socio-economico" utilizzata anche per gli anni precedenti e di cui all'allegato A al presente atto quale parte integrante:

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

In analogia e continuità con quanto stabilito con i provvedimenti di approvazione dei criteri e modalità di attuazione della normativa regionale in oggetto relativamente agli anni 2008, 2009 2010 e 2011 (rispettivamente D.G.R. n. 3230/28.10.2008, D.G.R. n. 2914/29.09.2009, D.G.R. n. 2858/30.11.2010 e 1720/26.10.2011), e richiamata l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili anche per l'esercizio 2012 di cui sopra pari ad € 200.000,00 che conferma, la riduzione dello stanziamento allo stesso titolo già effettuata nel 2010 e nel 2011, si propone che vengano confermati anche per il corrente anno 2012, quali destinatari degli interventi regionali a sostegno delle spese di gestione e funzionamento, i medesimi Comuni indicati alla stessa voce dalle deliberazioni suddette (elencati negli allegati B alle stesse) in situazione di "elevato svantaggio" derivante dalla compresenza di tutti e tre gli indici di svantaggio previsti dall'art. 3 c. 2 della L.R. 30/2007 e con un punteggio totale compreso tra "53 e 38", ed elencati nell'ordine di graduatoria di cui all'allegato B, parte integrante della presente deliberazione.

2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Si conferma anche per l'anno 2012 quanto stabilito alla stessa voce dagli analoghi provvedimenti sopra specificati e cioè che il contributo regionale sia finalizzato a sostenere le spese di gestione e di funzionamento nei seguenti settori:

- servizi sociali;

- trasporto scolastico;
- gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali;
- riscaldamento stabili comunali e scuole.

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

In considerazione dell'esiguo importo a disposizione (€ 200.000,00), si propone di ritenere congruo, come per il passato, un limite massimo di assegnabilità per Ente non superiore ad € 20.000,00.

4. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Si propone altresì, con le stesse motivazioni già addotte, che l'assegnazione dei fondi venga effettuata dalla Giunta Regionale proporzionalmente al punteggio di svantaggio con riferimento alla graduatoria di cui al suddetto allegato B, parte integrante della presente deliberazione, per le quote a fianco di ciascun Comune indicate.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Analogamente a quanto già accaduto per l'anno 2011, si propone anche per il corrente esercizio 2012 di incaricare il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti della liquidazione delle quote spettanti a ciascun Comune come sopra assegnate.

Ai fini pertanto dell'erogazione degli importi a ciascun Comune assegnati (allegato B), si propone che i Comuni medesimi siano tenuti a presentare entro il 31/12/2012 apposita richiesta di erogazione dell'importo spettante e di cui all' allegato B, al seguente indirizzo:

Regione del Veneto - Giunta Regionale
Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23
30121 Venezia.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà obbligatoriamente essere corredata dei documenti sotto elencati e sottoscritti, ciascuno di essi, dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario:

1. prospetto delle spese previste nel Bilancio di Previsione per l'anno 2012 nei settori di spesa sopra indicati e di cui al precedente punto 2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO;
2. apposita dichiarazione che il contributo assegnato con il presente provvedimento verrà utilizzato a copertura degli oneri di esercizio delle funzioni e servizi nei settori di spesa sopra indicati al medesimo punto 2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO;
3. apposita dichiarazione attestante di non avere ottenuto dalla Regione del Veneto alcun contributo a copertura delle spese oggetto della richiesta di erogazione medesima.

In base all'istruttoria conseguente al termine per la presentazione delle richieste di erogazione di cui sopra (31.12.2012), il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti provvederà con proprio atto, come sopra indicato, alla liquidazione delle somme spettanti ai Comuni individuati nel citato allegato B al presente provvedimento e negli importi a fianco di ciascuno specificati, in relazione alle spese documentate dai medesimi e fino alla concorrenza del fondo a tal fine assegnato.

6. GESTIONE ECONOMIE

Eventuali economie derivanti da contributi liquidabili in misura minore rispetto agli importi assegnati di cui sopra, saranno eventualmente utilizzate, mediante il medesimo provvedimento di erogazione dei contributi assegnati del Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di cui al precedente punto A.5., per incrementare la quota attribuita ai Comuni assegnatari collocati nella graduatoria di cui all'allegato B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le leggi regionali del 26/10/2007 n. 30, del 6/04/2012 n. 13 e n. 14;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3230/08, 2914/09 n. 2858/10 e n. 1720/11;

Visto l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26.10.2007, n. 30;

Vista la propria deliberazione/CR n. 72 del 17.07.2012;

Visto il parere della Prima Commissione Consiliare espresso in data 31.07.2012;

delibera

1. di confermare, per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate ed esclusivamente ai fini dell'assegnazione per l'anno 2012 dei contributi regionali a sostegno delle spese di gestione e funzionamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, c. 3, della Legge Regionale del 26/10/2007 n. 30, quali destinatari ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a della

legge regionale medesima i n. 171 Comuni ubicati nelle aree svantaggiate di montagna ed elencati secondo la graduatoria di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare per il corrente esercizio 2012, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale del 26/10/2007 n. 30) a favore dei n. 14 Comuni in situazione di elevato "svantaggio socio-economico" elencati nella graduatoria di cui all'allegato B parte integrante della presente deliberazione, assegnando ai medesimi i contributi negli importi a fianco di ciascuno indicati nell'allegato stesso;

3. di impegnare la somma di € 200.000,00 al Cap. 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30) del bilancio per l'esercizio in corso che presenta disponibilità, dando atto che l'impegno per l'esercizio 2012 della somma medesima è già stato prenotato al n. 1508/2012;

4. di incaricare, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'erogazione, con proprio atto, dei contributi economici agli Enti aventi diritto e collocati nella graduatoria di assegnazione del precedente punto 2. (allegato B) che presentino, con riferimento all'anno 2012, apposita domanda di erogazione del contributo assegnato col presente provvedimento entro la data del 31 dicembre 2012 e con le modalità ed i criteri e per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1744 del 14 agosto 2012

REGIONE DEL VENETO

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI											
N.	**PROV.**	**COMUNI**	**Pop. 2001**	**Priorità popolazione** Comuni con pop. non superiore ai 5.000 ab. fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2001/1991) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Punti**	**Indice di anzianità** (censimento 2001) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Punti**	**Sup. Agricola Utilizz. ha (variaz. % 2000/1990)** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	**Punti**	**Totale punti**
1	VI	Laghi	128	30	-26	10	335,7	10	-28,8	3	53
2	VI	Lastebasse	243	30	-15,3	10	342,3	10	-25,4	3	53
3	BL	Gosaldo	884	30	-14,5	10	306,7	10	-57,9	3	53
4	BL	Cibiana di Cadore	483	30	-25,1	10	373,8	10	605,5	0	50
5	BL	Lorenzago di Cadore	578	30	-10,5	10	201,9	10	42,7	0	50
6	BL	Colle Santa Lucia	418	30	-12,9	10	192,5	5	-27,4	3	48
7	BL	Danta di Cadore	552	30	-8,5	5	213,2	10	-33,4	3	48
8	BL	Vallada Agordina	556	30	-6,7	5	238,5	10	-34,1	3	48
9	VI	Tonezza del Cimone	619	30	-6,4	5	202,4	10	-54,5	3	48
10	BL	Rivamonte Agordino	688	30	-6,9	5	230,1	10	-28,4	3	48
11	BL	San Tomaso Agordino	812	30	-7,4	5	234,9	10	-70,6	3	48
12	BL	Voltago Agordino	991	30	-2,6	2	205,5	10	-71,3	3	45
13	VR	Ferrara di Monte Baldo	188	30	12,6	0	336,8	10	-17,1	2	42
14	VI	Posina	727	30	-1,4	2	196,9	5	-40,8	3	40
15	BL	Zoldo Alto	1.184	20	-10,9	10	248,3	10	271,3	0	40
16	BL	Zoppè di Cadore	303	30	-2,9	2	194,7	5	0	1	38
17	BL	Selva di Cadore	563	30	-6,8	5	139,5	0	-74,5	3	38
18	VI	Foza	733	30	-7,6	5	147	0	-27,2	3	38
19	VI	Pedemonte	830	30	4,4	0	194,4	5	-88,9	3	38
20	BL	Sovramonte	1.697	20	-6,7	5	233	10	-42,4	3	38
21	BL	Lamon	3.412	20	-8,8	5	256,5	10	-61,2	3	38

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A
COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI

N.	PROV.	COMUNI	Pop. 2001	Priorità popolazione Comuni con pop. non superiore ai 5.000 ab. fino a 1.000 ab. : p. 30 fino a 3.500 ab. : p. 20 fino a 5.000 ab. : p. 15	Indice di spopolamento (variaz. % 2001/1991) lieve: p. 2 medio: p. 5 elevato: p. 10	Punti	Indice di anzianità (censimento 2001) lieve: p. 2 medio: p. 5 elevato: p. 10	Punti	Sup. Agricola Utilizz. ha (variaz. % 2000/1990) lieve: p. 1 medio: p. 2 elevato: p. 3	Punti	Totale punti
22	BL	Ospitale di Cadore	365	30	-7,6	5	173,8	2	14,5	0	37
23	VI	Valdastico	1.480	20	-6,9	5	202,3	10	-21,7	2	37
24	BL	Comelico Superiore	2.446	20	-14,3	10	182,4	5	-14,7	2	37
25	BL	San Nicolò di Comelico	426	30	-1,6	2	129,2	0	-65,9	3	35
26	BL	Vas	864	30	7,3	0	178,4	2	-50,4	3	35
27	BL	Rocca Pietore	1.451	20	-9,5	5	265,9	10	6	0	35
28	VI	Enego	2.017	20	-9,8	5	200,4	10	71,1	0	35
29	VR	Erbezzo	775	30	-1	2	179,2	2	54,1	0	34
30	BL	Vodo Cadore	936	30	-0,8	2	146,6	0	-10,1	2	34
31	BL	Perarolo di Cadore	362	30	16	0	157,5	0	-100	3	33
32	BL	Soverzene	422	30	1,9	0	119,3	0	-68,2	3	33
33	BL	Castellavazzo	1.716	20	-6,3	5	181,3	5	-84,4	3	33
34	BL	Arsiè	2.806	20	-3,9	2	246,3	10	-6,1	1	33
35	BL	Sospirolo	3.193	20	-5,1	2	206,5	10	-4,1	1	33
36	VI	Rotzo	570	30	-5	2	109,3	0	2,5	0	32
37	VR	Velo Veronese	798	30	-3,2	2	129,1	0	0,1	0	32
38	VI	Nogarole Vicentino	995	30	20,6	0	84,8	0	-15,7	2	32
39	BL	Pieve d'Alpago	2.028	20	-1,3	2	207,6	10	5,5	0	32
40	VR	Brenzone	2.358	20	3,2	0	203,7	10	-24,4	2	32
41	BL	Tambre	1.529	20	-7,6	5	199,4	5	-1	1	31
42	VR	San Mauro di Saline	568	30	6,2	0	122,5	0	17,8	0	30
43	BL	Borca di Cadore	774	30	12,8	0	123,7	0	174,2	0	30
44	VI	Campolongo sul Brenta	837	30	1,3	0	103,2	0	23,5	0	30
45	BL	Chies d'Alpago	1.570	20	-3,7	2	198,4	5	-51,2	3	30
46	BL	San Pietro di Cadore	1.839	20	-8,3	5	175,2	2	-56	3	30
47	BL	Forno di Zoldo	2.892	20	-7,2	5	189,1	5	17,2	0	30

Allegato A Dgr n. del

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A
COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI

N.	PROV.	COMUNI	Pop. 2001	**Priorità popolazione** Comuni con pop. non superiore ai 5.000 ab. fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2001/1991) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	Punti	**Indice di anzianità** (censimento 2001) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	Punti	**Sup. Agricola Utilizz. ha (variaz. % 2000/1990)** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	Punti	Totale punti
48	TV	Fregona	2.927	20	-0,3	2	191,4	5	-25,6	3	30
49	BL	Fonzaso	3.414	20	-0,1	2	186,7	5	-23,6	2	29
50	BL	Alleghe	1.408	20	-4,9	2	196,4	5	-4,2	1	28
51	VI	Cismon del Grappa	1.058	20	-2,8	2	190,1	5	37,1	0	27
52	BL	Seren del Grappa	2.607	20	5,1	0	195,6	5	-9,6	2	27
53	BL	Vigo di Cadore	1.650	20	-3,5	2	172,5	2	-24,1	2	26
54	BL	Domegge di Cadore	2.645	20	-1,9	2	178,7	2	-8,7	2	26
55	TV	Tarzo	4.537	15	3,5	0	203,1	10	-6,3	1	26
56	BL	Canale d'Agordo	1.236	20	-3,8	2	162,2	0	-28,5	3	25
57	BL	Sappada	1.359	20	-1	2	127,9	0	-50,3	3	25
58	BL	Livinallongo del Col di Lana	1.417	20	-1,6	2	149,5	0	-41,6	3	25
59	BL	Falcade	2.207	20	-2,8	2	167,3	0	-56,4	3	25
60	BL	Santo Stefano di Cadore	2.905	20	-3,8	2	167,1	0	-29,6	3	25
61	VI	Arsiero	3.353	20	1	0	174,3	2	-29,5	3	25
62	BL	La Valle Agordina	1.208	20	0,9	0	173,7	2	-15,9	2	24
63	BL	Cencenighe Agordino	1.484	20	-4,5	2	172,1	2	26,3	0	24
64	VI	Salcedo	1.029	20	3,9	0	101,8	0	-31,9	3	23
65	BL	San Gregorio nelle Alpi	1.599	20	15,4	0	135,7	0	-27,8	3	23
66	VI	San Nazario	1.787	20	8,2	0	98,9	0	-82,8	3	23
67	TV	Segusino	1.980	20	-1,9	2	158	0	-2,1	1	23
68	TV	Possagno	2.029	20	11	0	133,9	0	-45	3	23
69	VR	Cerro Veronese	2.043	20	36,7	0	67,3	0	-31,4	3	23
70	VI	Altissimo	2.263	20	22,8	0	68,7	0	-43,1	3	23
71	VI	Velo d'Astico	2.350	20	4,3	0	129	0	-42	3	23
72	VR	Sant'Anna d'Alfaedo	2.462	20	-0,8	2	127,3	0	-4	1	23
73	BL	Lentiai	2.959	20	5,6	0	158,5	0	-28,2	3	23

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI											
N.	**PROV.**	**COMUNI**	**Pop. 2001**	**Priorità popolazione** Comuni con pop. non superiore ai 5.000 ab. fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2001/1991) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Punti**	**Indice di anzianità** (censimento 2001) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	**Punti**	**Sup. Agricola Utilizz. ha (variaz. % 2000/1990)** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	**Punti**	**Totale punti**
74	VR	Bosco Chiesanuova	3.203	20	5,6	0	123,3	0	-31,9	3	23
75	VI	Cogollo del Cengio	3.330	20	6,6	0	102,9	0	-51,5	3	23
76	VR	Selva di Progno	1.001	20	-1,6	2	147,6	0	74,9	0	22
77	VI	Crespadoro	1.467	20	18	0	99,2	0	-17,3	2	22
78	BL	Lozzo di Cadore	1.615	20	3,1	0	131	0	-22,4	2	22
79	VI	Solagna	1.759	20	15,8	0	115,3	0	-19,3	2	22
80	VI	Pianezze	1.852	20	1,4	0	99,3	0	-9,1	2	22
81	TV	Castelcucco	1.871	20	10,5	0	96,4	0	-7,8	2	22
82	VR	Rivoli Veronese	1.980	20	13,7	0	98,4	0	-20,4	2	22
83	TV	Paderno del Grappa	2.002	20	16,9	0	102,4	0	-22	2	22
84	TV	Revine Lago	2.119	20	5,1	0	165,4	0	-15,6	2	22
85	VI	Conco	2.221	20	0,4	0	115,5	0	-23,4	2	22
86	BL	Quero	2.312	20	10	0	125,7	0	-18,6	2	22
87	VI	Gallio	2.336	20	5,8	0	125,3	0	-12,9	2	22
88	VR	Badia Calavena	2.373	20	8,6	0	83,1	0	-20,8	2	22
89	BL	Calalzo di Cadore	2.419	20	0,1	0	156,1	0	-23,7	2	22
90	VR	Vestenanova	2.614	20	4,9	0	98	0	-14,7	2	22
91	TV	Cavaso del Tomba	2.675	20	11,9	0	125,1	0	-19,6	2	22
92	VI	Monte di Malo	2.755	20	4,4	0	112,9	0	-13,3	2	22
93	VI	Brogliano	2.937	20	24,7	0	77,1	0	-10	2	22
94	VR	Costermano	2.986	20	25,2	0	101,1	0	-17,9	2	22
95	TV	Sarmede	3.004	20	4,1	0	137,3	0	-14,7	2	22
96	VI	Mason Vicentino	3.130	20	7	0	105,5	0	-7,3	2	22
97	TV	Vidor	3.405	20	15	0	127,9	0	-13,7	2	22
98	BL	Pedavena	4.387	15	5	0	192,8	5	-20,9	2	22
99	TV	Monfumo	1.428	20	3,4	0	96,3	0	-3,6	1	21

Allegato A Dgr n. del

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A
COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI

N.	PROV.	COMUNI	Pop. 2001	**Priorità popolazione** Comuni con pop. non superiore ai 5.000 ab. fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2001/1991) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	Punti	**Indice di anzianità** (censimento 2001) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	Punti	**Sup. Agricola Utilizz. ha (variaz. % 2000/1990)** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	Punti	Totale punti
100	VI	Valstagna	1.959	20	5,5	0	166,8	0	-5,7	1	21
101	VR	Roverè Veronese	2.098	20	5,3	0	120,2	0	-2,5	1	21
102	VI	Molvena	2.426	20	7,5	0	92,2	0	-6,5	1	21
103	VI	Lusiana	2.902	20	3,6	0	149,2	0	-1,9	1	21
104	VR	San Zeno di Montagna	1.243	20	12,2	0	103	0	36,7	0	20
105	VI	Calvene	1.274	20	2,5	0	111,4	0	39,6	0	20
106	VR	Brentino Belluno	1.301	20	5	0	103	0	7,9	0	20
107	VI	San Pietro Mussolino	1.489	20	10,1	0	59,4	0	19,1	0	20
108	BL	San Vito di Cadore	1.718	20	4,4	0	114,4	0	77,8	0	20
109	BL	Taibon Agordino	1.772	20	3,9	0	140,3	0	45,5	0	20
110	TV	Refrontolo	1.805	20	5,7	0	128,2	0	3,9	0	20
111	BL	Valle di Cadore	2.033	20	0,6	0	164,9	0	93,4	0	20
112	VR	Dolcè	2.200	20	2,3	0	119,6	0	25,6	0	20
113	BL	Puos d'Alpago	2.347	20	3,4	0	160,8	0	15,7	0	20
114	VI	Caltrano	2.545	20	9,3	0	124,7	0	53,7	0	20
115	TV	Cison di Valmarino	2.553	20	6,3	0	152,3	0	24,3	0	20
116	VR	Torri del Benaco	2.626	20	6,1	0	164,2	0	24,1	0	20
117	BL	Farra d'Alpago	2.703	20	4,6	0	140,4	0	129,4	0	20
118	BL	Alano di Piave	2.773	20	10	0	151,7	0	9,2	0	20
119	VI	Pove del Grappa	2.846	20	15	0	82,4	0	35,1	0	20
120	VR	Marano di Valpolicella	2.897	20	14,1	0	98,4	0	3,2	0	20
121	TV	Miane	3.416	20	2,8	0	138,1	0	48,8	0	20
122	VR	Malcesine	3.417	20	0,6	0	167,2	0	141,4	0	20
123	BL	Auronzo di Cadore	3.616	15	-4,9	2	161,6	0	-36	3	20
124	BL	Agordo	4.281	15	-1,4	2	153,7	0	-42,2	3	20
125	VI	Valli del Pasubio	3.567	15	-1,2	2	145,6	0	-16,7	2	19

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A
COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI

N.	PROV.	COMUNI	Pop. 2001	**Priorità popolazione** Comuni con pop. non superiore ai 5.000 ab. fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2001/1991) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	Punti	**Indice di anzianità** (censimento 2001) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	Punti	**Sup. Agricola Utilizz. ha (variaz. % 2000/1990)** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	Punti	Totale punti
126	BL	Pieve di Cadore	3.858	15	-4,5	2	175,3	2	508,3	0	19
127	VI	Lugo di Vicenza	3.719	15	4,8	0	120,5	0	-28,4	3	18
128	VR	Fumane	3.816	15	11,4	0	101,3	0	-27,9	3	18
129	BL	Longarone	4.122	15	-2,6	2	167,4	0	-3,2	1	18
130	BL	Trichiana	4.498	15	4,5	0	158,3	0	-39,4	3	18
131	VI	Roana	3.774	15	4,6	0	127,3	0	-22	2	17
132	VI	Fara Vicentino	3.810	15	4,1	0	98,8	0	-8,1	2	17
133	BL	Cesiomaggiore	4.084	15	1,9	0	164,2	0	-21	2	17
134	BL	Limana	4.509	15	8,3	0	154,2	0	-10	2	17
135	VR	Tregnago	4.896	15	5,2	0	124,2	0	-16,7	2	17
136	TV	Follina	3.646	15	6,3	0	138,3	0	2,4	0	15
137	TV	Crespano del Grappa	4.328	15	10,9	0	134,7	0	10,2	0	15
138	TV	Cappella Maggiore	4.412	15	5,8	0	149,2	0	21,1	0	15
139	VR	San Giovanni Ilarione	4.889	15	5,4	0	76,1	0	10,2	0	15
140	TV	Borso del Grappa	4.935	15	25,5	0	99,5	0	0,2	0	15
141	BL	Mel	6.248	5	-2,3	2	180,5	5	-25,2	3	15
142	BL	Feltre	19.240	5	-2,8	2	184,8	5	206,3	0	12
143	BL	Cortina d'Ampezzo	6.085	0	-14,4	10	165,7	0	193,1	0	10
144	TV	Vittorio Veneto	29.184	0	-0,2	2	198,6	5	-46,9	3	10
145	VI	Recoaro Terme	7.266	5	-2,7	2	138,1	0	-16,8	2	9
146	VI	Valdagno	27.193	5	-0,9	2	156,8	0	-22,8	2	9
147	VI	Asiago	6.509	5	-1	2	141,9	0	-1,4	1	8
148	BL	Ponte nelle Alpi	7.913	5	4,6	0	135,8	0	-25,2	3	8
149	BL	Sedico	8.701	5	8	0	139,4	0	-65,7	3	8
150	VR	Sant'Ambrogio di Valpolicella	9.681	5	6	0	108,7	0	-26,1	3	8

Allegato A Dgr n. del

L.R. 30/2007 - ART. 2, C. 1, LETT. A
COMUNI MONTANI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI REGIONALI

N.	PROV.	COMUNI	Pop. 2001	**Priorità popolazione** Comuni con pop. non superiore ai 5.000 ab. fino a 1.000 ab. : **p. 30** fino a 3.500 ab. : **p. 20** fino a 5.000 ab. : **p. 15**	**Indice di spopolamento** (variaz. % 2001/1991) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	Punti	**Indice di anzianità** (censimento 2001) lieve: **p. 2** medio: **p. 5** elevato: **p. 10**	Punti	**Sup. Agricola Utilizz. ha (variaz. % 2000/1990)** lieve: **p. 1** medio: **p. 2** elevato: **p. 3**	Punti	Totale punti
151	VI	Torrebelvicino	5.476	5	11,9	0	102,6	0	-22,7	2	7
152	VR	Grezzana	10.045	5	7,3	0	87,3	0	-24,7	2	7
153	VI	Marostica	12.848	5	1,7	0	113,2	0	-14,4	2	7
154	BL	Belluno	35.050	0	-1,5	2	171,6	2	-29,4	3	7
155	VR	Negrar	16.184	5	23	0	95	0	-3,4	1	6
156	VI	Bassano del Grappa	40.736	5	4,8	0	144,4	0	-3,3	1	6
157	BL	Santa Giustina	6.428	5	4,8	0	152,8	0	7,9	0	5
158	VI	Trissino	7.794	5	5,4	0	94	0	9,9	0	5
159	TV	Valdobbiadene	10.624	0	-1,2	2	178,3	2	-0,8	1	5
160	VI	Santorso	5.272	0	5,3	0	122,7	0	-23,3	2	2
161	TV	Pederobba	7.061	0	8,3	0	114,1	0	-22,5	2	2
162	VI	Piovene Rocchette	7.723	0	2,2	0	121,2	0	-24,2	2	2
163	TV	Farra di Soligo	7.892	0	5,3	0	136,8	0	-15,3	2	2
164	VI	Cornedo Vicentino	10.566	0	11,2	0	98,7	0	-22,3	2	2
165	TV	Pieve di Soligo	10.673	0	13,6	0	118,2	0	-23,8	2	2
166	VI	Chiampo	12.147	0	6,1	0	78	0	-8,6	2	2
167	VI	Schio	37.444	0	3	0	151,6	0	-18,5	2	2
168	VR	Caprino Veronese	7.493	0	7,8	0	137,5	0	-5,2	1	1
169	VI	Romano d'Ezzelino	13.912	0	14,2	0	66,2	0	-2,6	1	1
170	TV	Cordignano	6.374	0	9,8	0	129,9	0	4,6	0	0
171	VI	Breganze	7.870	0	6,3	0	115,5	0	1,3	0	0

ALLEGATOB alla Dgr n. 1744 del 14 agosto 2012

REGIONE DEL VENETO

L.R. 30/2007 - ART. 7, C. 3
COMUNI MONTANI ASSEGNATARI ANNO 2012
DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

N.	PROV.	COMUNI	Pop. 2001	Priorità popolazione Comuni con pop. non superiore ai 5.000 ab. fino a 1.000 ab. : p. 30 fino a 3.500 ab. : p. 20 fino a 5.000 ab. : p. 15	Indice di spopolamento (variaz. % 2001/1991) lieve: p. 2 medio: p. 5 elevato: p. 10	Punti	Indice di anzianità (censimento 2001) lieve: p. 2 medio: p. 5 elevato: p. 10	Punti	Sup. Agricola Utilizz. ha (variaz. % 2000/1990) lieve: p. 1 medio: p. 2 elevato: p. 3	Punti	Totale punti	QUOTA ASSEGNATA AD OGNI PUNTO	QUOTA SPETTANTE A CIASCUN COMUNE ASSEGNATARIO
1	VI	Laghi	128	30	-26	10	335,7	10	-28,8	3	53	309,5975	16.408,67
2	VI	Lastebasse	243	30	-15,3	10	342,3	10	-25,4	3	53	309,5975	16.408,67
3	BL	Gosaldo	884	30	-14,5	10	306,7	10	-57,9	3	53	309,5975	16.408,67
4	BL	Colle Santa Lucia	418	30	-12,9	10	192,5	5	-27,4	3	48	309,5975	14.860,68
5	BL	Danta di Cadore	552	30	-8,5	5	213,2	10	-33,4	3	48	309,5975	14.860,68
6	BL	Vallada Agordina	556	30	-6,7	5	238,5	10	-34,1	3	48	309,5975	14.860,68
7	VI	Tonezza del Cimone	619	30	-6,4	5	202,4	10	-54,5	3	48	309,5975	14.860,68
8	BL	Rivamonte Agordino	688	30	-6,9	5	230,1	10	-28,4	3	48	309,5975	14.860,68
9	BL	San Tomaso Agordino	812	30	-7,4	5	234,9	10	-70,6	3	48	309,5975	14.860,68
10	BL	Voltago Agordino	991	30	-2,6	2	205,5	10	-71,3	3	45	309,5975	13.931,89
11	VI	Posina	727	30	-1,4	2	196,9	5	-40,8	3	40	309,5975	12.383,89
12	BL	Zoppè di Cadore	303	30	-2,9	2	194,7	5	0	1	38	309,5975	11.764,71
13	BL	Sovramonte	1.697	20	-6,7	5	233	10	-42,4	3	38	309,5975	11.764,71
14	BL	Lamon	3.412	20	-8,8	5	256,5	10	-61,2	3	38	309,5975	11.764,71
											646		200.000,0000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1745 del 14 agosto 2012

Variazioni al bilancio per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 45).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Integrazione degli stanziamenti di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di motivate richieste da parte delle strutture regionali competenti, per far fronte ad oneri di natura imprevista.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

L'articolo 18 della legge regionale di contabilità del 29 novembre 2001 n. 39, prevede che la Giunta Regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa, utilizzando le disponibilità iscritte in bilancio nell'apposito Fondo di riserva per le spese impreviste.

La Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie con nota prot. n. 196076 del 27.04.2012 rappresenta la necessità di implementare il capitolo di spesa n. 020504 (UPB U0064) "Spese per il funzionamento della "Veneto Innovazione s.p.a." (l.r. 06/09/1988, n. 45)" di Euro 111.861,00 al fine di dare copertura ad attività affidate a Veneto Innovazione, integrative rispetto a quelle previste sul programma di attività di cui all'art. 4, comma 2 bis, della L.R. n. 45/1988.

La Direzione Mobilità con nota prot. n. 31092 del 20.01.2012, rappresenta la necessità di implementare lo stanziamento del capitolo di spesa n. 045194 (UPB U0126) "Contributo a favore della Comunità' del Garda e della Guardia Costiera Ausiliaria - Centro Regionale del Veneto per garantire il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti (art. 17, L.R. 11/09/2000, N. 19)" di Euro 30.000,00, al fine di garantire la copertura del servizio di pronto intervento e soccorso della Guardia Costiera sul Lago di Garda, determinante per la sicurezza della navigazione, della balneazione e degli usi turistici delle acque del Garda.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di dare copertura alle esigenze di spesa sopra rappresentate e debitamente motivate, mediante il prelievo di Euro 141.861,00 per competenza e per cassa, dalle disponibilità esistenti sul capitolo n. 080020 (UPB U0188) "Fondo di riserva per le spese impreviste", da destinare all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. n. 020504 (UPB U0064) e del capitolo di spesa n. 045194 (UPB U0126).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;
- Vista la L.R. 6 aprile 2012 n. 14, di approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
- Vista la Dgr 2 maggio 2012, n. 710, "Direttive per la gestione del bilancio 2012";
- Vista la nota della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie prot. n. 196076 del 27.04.2012;
- Vista la nota della Direzione Mobilità prot. n. 31092 del 20.01.2012;
- Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 le seguenti variazioni, ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Capitolo	UPB	Descrizione	Importo Competenza	Importo Cassa
Stato di previsione della Spesa - Variazioni in aumento:				
020504	U0064	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA "VENETO INNOVAZIONE S.P.A." (L.R. 06/09/1988, N. 45)	111.861,00	111.861,00
Centro di responsabilità:		Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie		
045194	U0126	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMUNITÀ DEL GARDA E DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA - CENTRO REGIONALE DEL VENETO PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO AI NAVIGANTI (ART. 17, L.R. 11/09/2000, N. 19)	30.000,00	30.000,00
Centro di responsabilità:		Direzione Mobilità		
		Totale variazioni in aumento	141.861,00	141.861,00

Stato di previsione della Spesa - Variazioni in diminuzione:				
080020	U0188	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART. 18, L.R. 29/11/2001, N. 39)	141.861,00	141.861,00
Centro di responsabilità:		Direzione Ragioneria e Tributi		
		Totale variazioni in diminuzione	141.861,00	141.861,00
		Variazione netta della Spesa	0,00	0,00

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
3. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1746 del 14 agosto 2012

Azienda Ulss 9 Treviso e IRCCS - IOV di Padova: riconoscimento, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006, rispettivamente delle strutture complesse di "Pediatria" e di "Oncologia medica" quali strutture a direzione universitaria "ad personam". Deliberazione n. 54/CR del 12 giugno 2012 - art. 14, comma 7, della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si riconoscono, quali strutture a direzione universitaria "ad personam", le strutture complesse "Pediatria" dell'Azienda Ulss 9 di Treviso e "Oncologia medica" dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto di Padova.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

L'art. 1, comma 1, del decreto sancisce che "l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio".

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006 è stato approvato il "Protocollo d'intesa tra Regione Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona. Le Aziende Ospedaliera Universitarie Integrate (AOUI)". Approvazione Pre Intesa. Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517".

Per quanto riguarda l'Azienda Ulss 9 Treviso, si rappresenta che, nell'ambito del processo di collaborazione avviato da tempo tra l'Azienda medesima e l'Università degli Studi di Padova, il Direttore Generale, con nota prot. 135016 del 18 novembre 2011, ha formulato una richiesta di riconoscimento della Unità operativa complessa di Pediatria quale struttura a direzione universitaria "ad personam", in sostituzione di quella afferente alla "Chirurgia Pediatrica", con assegnazione dell'incarico di apicalità alla prof.ssa Liviana Da Dalt. Analoga proposta è stata formulata dal Rettore dell'Università degli Studi di Padova con nota prot. 24024 del 8 maggio 2012 (tutti i documenti citati sono agli atti della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria).

Per quanto riguarda l'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico "Istituto Oncologico Veneto" di Padova, si rappresenta che il Direttore Generale, con nota prot. 3506 del 15 marzo 2012, ha formulato una richiesta di riconoscimento di una delle due Unità operative complesse di "Oncologia medica" quale struttura a direzione universitaria "ad personam". Successivamente con deliberazione n. 192 del 8 maggio 2012 ha approvato una convenzione tra il medesimo istituto e l'Università degli Studi di Padova relativa al finanziamento di un posto di professore di I fascia per il SSD MED/06 (Oncologia Medica) presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche. Analoga convenzione è stata approvata dall'Università degli Studi di Padova (tutti i documenti citati sono agli atti della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria).

A seguito di quanto sopra esposto, con deliberazione n. 54/CR del 12 giugno 2012, la Giunta Regionale ha approvato il riconoscimento della struttura complessa "Pediatria" dell'Azienda Ulss 9 Treviso quale struttura a direzione universitaria "ad personam", con assegnazione dell'incarico di apicalità alla Prof.ssa Liviana Da Dalt, in sostituzione della struttura complessa di Chirurgia Pediatrica attualmente a direzione universitaria.

Con il medesimo provvedimento, ha approvato il riconoscimento della struttura complessa "Oncologia medica" dell'IRCCS - IOV di Padova quale struttura a direzione universitaria "ad personam".

La deliberazione n. 54/CR/2012, è stata trasmessa alla Quinta Commissione consiliare per l'espressione del parere di cui all'art. 14, comma 7, della l.r. 3 febbraio 1996, n. 5.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 71 del 5 luglio 2012, ha espresso parere favorevole a maggioranza (pagr. 257).

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di approvare il riconoscimento della struttura complessa "Pediatria" dell'Azienda Ulss 9 Treviso quale struttura a direzione universitaria "ad personam", con assegnazione dell'incarico di apicalità alla Prof.ssa Liviana Da Dalt, in sostituzione della struttura complessa di Chirurgia Pediatrica attualmente a direzione universitaria. Trattandosi di clinicizzazione "ad personam" la cessazione della prof.ssa Liviana Da Dalt dall'incarico di direttore della struttura complessa "Pediatria" comporta la cessazione del riconoscimento della struttura stessa quale struttura a direzione universitaria.

Si propone, inoltre, di approvare il riconoscimento della struttura complessa "Oncologia medica" dell'IRCCS - IOV di Padova quale struttura a direzione universitaria "ad personam". Trattandosi di clinicizzazione "ad personam" la cessazione del titolare dall'incarico di direttore della struttura complessa "Oncologia medica" comporta la cessazione del riconoscimento della struttura stessa quale struttura a direzione universitaria.

Ai fini dell'approvazione dei precitati riconoscimenti, giova ricordare che:

- l'art. 6 del "Protocollo d'intesa tra Regione Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona. Le Aziende Ospedaliera Universitarie Integrate (AOUI)". Approvazione Pre Intesa. Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006, detta i parametri per l'individuazione delle attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e di ricerca delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- il comma 4, del medesimo articolo, prevede la possibilità della temporanea clinicizzazione di strutture complesse ubicate presso altri ospedali della Regione Veneto;
- l'art. 8 del protocollo d'intesa prevede che l'incarico di nuove responsabilità di una struttura assistenziale complessa non universitaria ad un dirigente universitario o ad un dirigente ospedaliero avvenga nel rispetto della programmazione e pianificazione regionale secondo le vigenti leggi che regolano la materia concorsuale;

- la programmazione regionale in materia di dotazione ospedaliera, di cui alla DGR n. 3223/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni, prevede espressamente la funzione di "pediatria" nella scheda relativa all'Azienda Ulss 9 e la funzione di "oncologia medica" nella scheda relativa all'IRCCS - IOV di Padova;
- il riconoscimento delle strutture complesse in parola quali strutture a direzione universitaria "ad personam" non comporta un aumento del numero complessivo delle apicalità previste dalla DGR n. 3223/2002 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Si conferma, infine, che le proposte formulate dai legali rappresentanti delle precitate istituzioni sono coerenti con le politiche sanitarie regionali anche alla luce dei principi e delle disposizioni del nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale di cui alla l.r. 29 giugno 2012, n. 23; sono altresì coerenti con le finalità specifiche degli istituti in parola, rappresentando un'importante sviluppo delle attività di assistenza, di cura e di ricerca e realizzando una più efficiente distribuzione delle risorse a fronte di più efficaci modelli di gestione delle medesime.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Vista la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23;

Vista la DGR n. 3223 del 8 novembre 2002 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 3 febbraio 1996, n. 5;

Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta n. 71 del 5 luglio 2012 (pagr. 257);

delibera

1) di autorizzare il riconoscimento della struttura complessa "Pediatria" dell'Azienda Ulss 9 Treviso quale struttura a direzione universitaria "ad personam", con assegnazione dell'incarico di apicalità alla Prof.ssa Liviana Da Dalt, in sostituzione della struttura complessa di Chirurgia Pediatrica attualmente a direzione universitaria;

2) di stabilire che la cessazione della prof.ssa Liviana Da Dalt dall'incarico di direttore della struttura complessa "Pediatria" comporta la cessazione del riconoscimento della struttura stessa quale struttura a direzione universitaria;

3) di autorizzare il riconoscimento di una delle due struttura complessa "Oncologia medica" dell'IRCCS - IOV di Padova quale struttura a direzione universitaria "ad personam;

4) di stabilire che la cessazione del titolare dall'incarico di direttore della struttura complessa "Oncologia medica" comporta la cessazione del riconoscimento della struttura stessa quale struttura a direzione universitaria;

5) di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

6) di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7) di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1747 del 14 agosto 2012

Art. 20 L. 67/88 - Azienda U.L.S.S. n. 6. Assegnazione finanziamento per lavori urgenti di ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:

Utilizzo di un finanziamento, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 67/88, all'AULSS n. 6, per i lavori urgenti di ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni n. 3701 del 26 ottobre 1999 e n. 1796 del 13 giugno 2003 la Giunta Regionale aveva concesso all'Azienda ULSS n. 16 un finanziamento di € 7.101.282,36 per l'esecuzione dei seguenti lavori c/o il Complesso Socio Sanitario ai Colli: Restauro tetti e facciate 1°-2° padiglione, Centro Sanitario Multispecialistico, Restauro edificio per CLOPD, all'interno del programma di investimenti ex art. 20 della L. n. 67/88 e dei relativi fondi assegnati dal CIPE con delibera del 6/09/1999.

I lavori di Restauro tetti e facciate 1°-2° padiglione sono stati ultimati e collaudati con l'accertamento della spesa complessiva, mentre risulta in corso, da parte del Collaudatore Tecnico amministrativo dell'opera la redazione della Relazione Acclarante che accerta la spesa finale del Centro Sanitario Multispecialistico.

L'Azienda ULSS n. 16 ha segnalato, con nota prot. n. 46400 del 28/06/2012, che mutate esigenze organizzative fanno venir meno i presupposti per la realizzazione e l'attivazione dell'intervento di Restauro edificio per CLOPD; tale intervento, del costo complessivo di € 952.917,81, impegnava un importo di circa 900 mila euro rispetto all'importo autorizzato e disponibile pari a € 7.101.282,36.

Con la sopra citata nota, l'Azienda ULSS 16 ha richiesto di poter utilizzare tale economia per la realizzazione di n. 2 CEOD c/o il Complesso Socio Sanitario ai Colli.

L'art. 20 della L. n. 67/88 non prevede la possibilità di finanziare interventi relativi a strutture che erogano prestazioni in regime diurno, quale appunto i Centri Occupazionali Educativi Diurni.

Per l'utilizzo di tale economia, risulta pertanto necessario individuare e finanziare, anche nell'ottica della situazione finanziaria generale, un nuovo intervento urgente di adeguamento normativo.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 366 del 9/05/2012 l'Azienda ULSS n. 6 ha approvato alcuni lavori di adeguamento del pronto soccorso dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza.

Il progetto è parte del più ampio progetto di adeguamento dell'attività d'urgenza e chirurgica, avviato con il finanziamento del sesto lotto dell'ospedale, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 3504 del 18/11/2008 e finanziato con l'art. 20 della L. n. 67/88.

L'adeguamento del pronto soccorso, nel frattempo, si è reso possibile grazie alla possibilità di utilizzare gli spazi adiacenti allo stesso che la riorganizzazione ospedaliera ha reso ora liberi.

Il progetto quindi prevede la realizzazione in ampliamento dell'osservazione intensiva di due nuove sale di emergenza, attrezzate ed arredate completamente.

Ultimati tali propedeutici lavori, l'Azienda ULSS n. 6 procederà con la realizzazione dei lavori di adeguamento degli attuali ambulatori e servizi generali (attesa, servizi, etc), e della terapia intensiva, per i quali la Giunta Regionale, con deliberazione n. 262 del 15/03/2011, ha già disposto il finanziamento nell'ambito del programma di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

Il costo dell'intervento è di € 1.600.000,00 di cui € 440.000,00 già concessi dalla Fondazione Cariverona.

In relazione all'urgenza e alla natura dell'intervento si è dell'avviso che possa essere concessa la quota di finanziamento di € 900.000,00 sopra evidenziati.

La differenza pari a € 260.000,00 per la completa copertura finanziaria verrà posta a carico del bilancio aziendale.

Pertanto si propone di utilizzare l'economia sopra riportata, per altro derivante dalla delibera CIPE che assegnava in via prioritaria i finanziamenti per interventi di adeguamento normativo di sicurezza in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, per i lavori in argomento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, IV comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge n. 67/88 ed in particolare l'art. 20;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Viste le Delibere n. 3701 del 26 ottobre 1999 e n. 1796 del 13 giugno 2003

delibera

1. di assegnare all'Azienda U.L.S.S. n. 6 l'importo di € 900.000,00 per i lavori urgenti di ampliamento del pronto soccorso presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza, del costo preventivato di € 1.600.000,00, quale economia sulla parte del finanziamento di € 7.101.282,36 di cui alle DD.G.R.V. n. 3701/1999 e n. 1796/2003, così come in premessa meglio specificato;

2. di incaricare l'Azienda U.L.S.S. n. 6 a produrre il relativo progetto e di presentarlo ai competenti Uffici Regionali entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento;
3. di trasmettere al Ministero della Salute il presente provvedimento per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di stabilire che all'erogazione del finanziamento di cui al punto 1, si provvederà conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo in data 19/12/2002 sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;
5. di incaricare la Direzione Controlli e Governo SSR e la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive delle incombenze relative alle procedure contabili conseguenti al presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1748 del 14 agosto 2012

Piano Regionale Prevenzione - anni 2010-2012. Impegno di spesa per la terza annualità di finanziamento.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con la presente delibera si intende approvare, per la terza annualità di finanziamento, l'impegno di spesa necessario per la prosecuzione dei Progetti individuati dal Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012, approvato con la D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010. La delibera prevede un impegno di spesa pari a complessivi euro 2.297.500,00 da imputarsi al capitolo di spesa n. 101022 del bilancio regionale di esercizio 2012 (risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale 2012 afferenti alla gestione sanitaria accentrata).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012 (PNP), approvato in data 29/04/2010 con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha previsto l'adozione da parte di ciascuna Regione, entro il 31/12/2010, di un Piano Regionale Prevenzione per la realizzazione degli obiettivi e delle Linee di lavoro previste dal Piano Nazionale.

Con la D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010 la Regione del Veneto ha adottato il Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012, sviluppando le quattro Macroaree (Medicina Predittiva, Prevenzione Universale, Prevenzione della popolazione a rischio e Prevenzione delle complicanze e recidive di malattia) sulla base del Quadro di riferimento regionale e, quindi, del profilo demografico, socio economico e di salute. Per ciascuna macroarea sono stati individuati 67 specifici Progetti regionali (allegato C alla D.G.R. n. 3139/2010) in relazione agli obiettivi generali di salute definiti dal Piano Nazionale. Ciascun Progetto è contraddistinto da un codice, in relazione alla Linea di intervento, ed è articolato secondo obiettivi specifici, un crono-programma per ciascuno dei tre anni, indicatori di verifica e referenti scientifici di Progetto.

Al fine di consentire alle Aziende Ulss capofila e agli altri Enti di assicurare il monitoraggio e il coordinamento dei singoli Progetti, la D.G.R. n. 3139/2010 ha previsto lo stanziamento della prima annualità di finanziamento regionale.

Con nota prot. n. 663209 del 21/12/2010 la Direzione Regionale Prevenzione ha inoltrato il Piano Regionale Prevenzione al Ministero della Salute, alla Direzione Operativa del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) e all'Istituto Superiore di Sanità. Il Ministero, con nota prot. n. 12967 del 27/05/2011, ha preso positivamente atto del Piano stesso, rilasciando la relativa certificazione.

Con la D.G.R. n. 571 del 10/05/2011 è stato, poi, approvato lo schema di Accordo di Collaborazione per la disciplina dei rapporti tra la Regione del Veneto - Direzione Regionale Prevenzione e i soggetti beneficiari dei finanziamenti, le Aziende Sanitarie, l'Istituto Oncologico Veneto (IOV), l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). Gli Accordi sono stati sottoscritti dal Direttore Generale degli Enti referenti di Progetto e dal Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione delegato dalla Giunta.

Successivamente, con la D.G.R. n. 1872 del 15/11/2011 la Giunta Regionale ha stanziato la seconda annualità di finanziamento, assicurando in questo modo la continuità dei Progetti individuati dalla D.G.R. n. 3139/2010.

Nel frattempo, con nota prot. n. 148288 del 28/03/2012 la Direzione Regionale Prevenzione ha inoltrato al Ministero della Salute le schede contenenti i risultati raggiunti al 31/12/2011, ai fini della certificazione del primo anno di attività anno 2011 (articolo 3, comma 1 dell'Accordo). Il Ministero, con nota del 4/07/2012 ha comunicato l'esito positivo della valutazione, certificando il raggiungimento dell'adempimento LEA relativo al Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 29/04/2010.

Anche per la terza annualità, sulla base delle proposte dei referenti scientifici di Progetto e di specifici preventivi agli atti dei Servizi della Direzione Regionale Prevenzione, è stato individuato un finanziamento regionale a favore dei beneficiari per gli importi individuati all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Non viene finanziato con la presente delibera il Progetto contraddistinto con il codice n. 2.6.8, in quanto, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, le attività dovevano essere avviate per l'urgenza di procedere ed è stata, quindi, adottata per il finanziamento dello stesso una specifica delibera.

Si attesta, infine, che l'importo impegnato con il presente provvedimento sarà finanziato con fondi regionali afferenti al Capitolo 101022, di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria, e che le relative liquidazioni avverranno sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste la L.R. n. 1/1997 e la L.R. n. 39/2001;

Viste la L.R. n. 14 del 6/04/2012, che approva il bilancio regionale di previsione e le D.G.R. n. 710 del 2/05/2012 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio 2012 e n. 1102 del 12706/2012 di approvazione delle Prime linee guida regionali attuative del D.lgs. n. 118/2011, Titolo II;

Viste le D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, n. 571 del 10/05/2011, n. 1872 del 15/11/2011;

delibera

1. di assicurare la prosecuzione, per la terza annualità di finanziamento, dei Progetti del "Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 del Veneto", così come definiti con la D.G.R. n. 3139/2010, tramite specifici finanziamenti regionali, secondo gli importi indicati all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di assegnare i finanziamenti per la realizzazione dei Progetti del Piano Regionale Prevenzione a favore dei beneficiari indicati all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, impegnando l'importo complessivo di euro 2.297.500,00 sul capitolo di spesa n. 101022 (quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - spese varie per interventi specifici in materia di prevenzione Art. 7 Ter, D.LGS 19/06/1999, n. 229), gestione sanitaria del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione della liquidazione, a favore dei beneficiari, della suddetta somma, secondo le seguenti modalità:
- l'acconto pari all'80% dell'impegno finanziario previsto, all'adozione del presente provvedimento;
- il saldo pari al 20% dell'impegno finanziario previsto, a seguito della presentazione della rendicontazione finanziaria, a firma del Direttore Generale dell'Azienda/Ente incaricato, da inviare alla Direzione Regionale Prevenzione entro e non oltre il 30/06/2014;
4. di disporre che le Aziende Ulss capofila, trasferiscano entro due mesi dal ricevimento del finanziamento di cui al punto 2) gli importi alle Aziende sanitarie coinvolte, così come da piano finanziario;
5. di confermare che, ai fini della certificazione, da parte del Ministero della Salute, del raggiungimento dell'adempimento LEA, è necessario che entro il 31/01/2014 i beneficiari trasmettano una relazione sull'attività svolta aggiornata al 31/12/2013;
6. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione;
7. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno e/o che vengono comunque determinate con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

Allegato A Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n. 1748 del 14 agosto 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

CODICE PROGETTO	IMPORTO IN € SU CAP. 101022	BENEFICIARI
2.1.1	€ 46.000,00	Azienda Ulss 13
2.1.2	€ 180.500,00	Azienda Ulss 20
2.2.1	€ 50.000,00	Azienda Ulss 22
2.2.2	€ 50.000,00	Azienda Ulss 20
2.2.4	€ 40.000,00	Azienda Ulss 6
2.2.5	€ 70.000,00	Azienda Ulss 16
2.2.8	€ 70.000,00	Azienda Ulss 13
2.2.10	€ 27.500,00	Azienda Ulss 22
2.3.1	€ 74.000,00	Azienda Ulss 18
2.4.1	€ 126.100,00	Azienda Ulss 20
2.4.3	€ 50.000,00	Azienda Ospedaliera di Verona
2.4.4	€ 35.000,00	Azienda Ulss 4
2.6.2	€ 33.800,00	Azienda Ulss 13
2.6.5	€ 115.000,00	Azienda Ulss 4
2.6.6	€ 40.000,00	Università di Padova
2.6.7	€ 90.500,00	Azienda Ulss 20
2.6.9	€ 35.000,00	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
2.7.1	€ 20.000,00	Azienda Ulss 4
2.7.2	€ 20.000,00	ARPAV
2.7.2	€ 30.000,00	Azienda Ulss 7
2.7.4	€ 59.100,00	ARPAV
2.7.5	€ 50.000,00	Azienda Ulss 4
2.7.6	€ 25.000,00	ARPAV
2.7.7	€ 36.000,00	ARPAV
2.9.1	€ 100.000,00	Azienda Ulss 13
2.9.7	€ 91.000,00	Azienda Ulss 20
2.9.8	€ 150.000,00	Azienda Ulss 20
2.9.10	€ 10.000,00	Azienda Ulss 1
2.9.10	€ 260.000,00	Azienda Ulss 19
2.9.10	€ 153.000,00	Azienda Ulss 12
3.1.1	€ 45.000,00	Istituto Oncologico Veneto (IOV)
3.1.4	€ 65.000,00	Istituto Oncologico Veneto (IOV)
3.5.3	€ 50.000,00	Azienda Ulss 17
TOTALE	**€ 2.297.500,00**	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1749 del 14 agosto 2012

Programma 2012 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM). Adesione ai Progetti " Modelli organizzativi per la gestione in continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta", "Individuazione delle diseguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e contrasto" e "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d. lgs. 81/2008". Approvazione Accordi di Collaborazione.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Adesione della Regione Veneto ai Progetti "Modelli organizzativi per la gestione in continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta", "Individuazione delle diseguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e contrasto" e "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d. lgs. 81/2008", presentati al Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) e dallo stesso approvati. La presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con legge n. 138 del 26/05/2004 è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) quale organismo di coordinamento tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze.

Il CCM opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministero della Salute e si avvale della collaborazione, attraverso successive Convenzioni, di vari Enti, tra cui le Regioni.

Con nota prot. n. DGPREV 349-P-7/03/2012 il Ministero della Salute ha comunicato alle Regioni che, con Decreto Ministeriale del 5/05/2011, è stato approvato il Programma 2012 del CCM. All'interno dell'area progettuale di detto Programma è stato individuato un ambito operativo inerente l'area "Sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di Guadagnare Salute".

Il Decreto Ministeriale sopraccitato prevede che siano le Regioni a presentare al CCM le proposte di Progetto di attuazione della programmazione 2012 e, a tale proposito, con nota prot. n. 161437 del 4/04/2012 la Regione Veneto ha inviato al CCM le proposte di Progetti sotto forma di lettere di intenti per l'attuazione del programma CCM 2012.

A seguito dell'approvazione, comunicata dal Ministero con nota prot. n. 642-P-20/04/2012, delle lettere di intenti, in data 29/06/2012 la Regione Veneto ha trasmesso i Progetti esecutivi, ai fini della successiva approvazione da parte del CCM.

Con nota prot. n. DGPREV 15756-P-17/07/2012 il CCM nazionale ha comunicato l'approvazione dei Progetti esecutivi del Programma 2012.

Per la Regione Veneto i Progetti approvati sono quelli di seguito indicati:

- "Modelli organizzativi per la gestione in continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta";
- "Individuazione delle diseguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e contrasto";
- "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d. lgs. 81/2008".

In data 27/07/2012 il CCM ha trasmesso, per la sottoscrizione, gli Accordi di Collaborazione che regolano i rapporti tra il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e la Regione Veneto.

Il Progetto Esecutivo " Modelli organizzativi per la gestione in continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta" e il relativo Accordo di Collaborazione sono contenuti nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Progetto Esecutivo "Individuazione delle diseguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e contrasto" e il relativo Accordo di Collaborazione sono contenuti nell'Allegato "B" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Progetto Esecutivo "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d. lgs. 81/2008" e il relativo Accordo di Collaborazione sono contenuti nell'Allegato "C" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

I Progetti avranno durata di 24 mesi e, ai sensi dell'articolo 2 commi 1 e 2 degli Accordi di Collaborazione, le attività progettuali decorreranno dal 15° giorno dalla data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione degli Accordi da parte degli Organi di Controllo.

Il Ministero ha assegnato alla Regione Veneto per la realizzazione del Progetto Esecutivo " Modelli organizzativi per la gestione in continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta" un finanziamento di € 317.268,00.

Il Ministero ha assegnato alla Regione Veneto per la realizzazione del Progetto "Individuazione delle diseguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e contrasto" un finanziamento di € 360.000,00.

Il Ministero ha assegnato alla Regione Veneto per la realizzazione del Progetto "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d. lgs. 81/2008" un finanziamento di € 350.000,00.

I tre finanziamenti verranno corrisposti in tre tranches, ai sensi dell'articolo 7 degli Accordi di Collaborazione. La prima tranche, pari al 40% del finanziamento, sarà corrisposta dopo formale comunicazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1 dei medesimi Accordi.

La seconda tranche, ai sensi della lettera b) dell'articolo 7, sarà liquidata a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi ai primi due semestri di attività. L'ultima tranche ai sensi della lettera c) dell'articolo 7 sarà invece liquidata a seguito della positiva valutazione delle relazioni e dei rendiconti finali di cui all'articolo 3.

Il Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Direzione Regionale Prevenzione avrà il compito di coordinare i Progetti " Modelli organizzativi per la gestione in continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta" e "Individuazione delle diseguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e contrasto" e di assicurare il collegamento operativo con il Ministero della Salute per il tramite della Dr.ssa Francesca Russo - Responsabile del Servizio e referente scientifico ai sensi dell'articolo 5 delle Convenzioni.

Il Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro della Direzione Regionale Prevenzione avrà il compito di coordinare il Progetto "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81" e di assicurare il collegamento operativo con il Ministero della Salute per il tramite del dott. Luciano Marchiori - Responsabile del Servizio e referente scientifico ai sensi dell'articolo 5 delle Convenzioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Vista la legge n. 138 del 26/05/2004;

Visto il Decreto Ministeriale del 27/05/2011;

Vista l'articolo 4 della L.R. n. 1/1997

delibera

1. di aderire al Progetto " Modelli organizzativi per la gestione in continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta", approvando il relativo Accordo di Collaborazione, allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;
2. di aderire al Progetto "Individuazione delle diseguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e contrasto", approvando il relativo Accordo di Collaborazione, allegato al presente provvedimento (Allegato "B") di cui costituisce parte integrante;
3. di aderire al Progetto "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d. lgs. 81/2008", approvando il relativo Accordo di Collaborazione, allegato al presente provvedimento (Allegato "C") di cui costituisce parte integrante;
4. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione a sottoscrivere gli Accordi di Collaborazione i cui schemi sono contenuti nell'Allegato "A", nell'Allegato "B" e nell'Allegato "C", al presente provvedimento e di cui costituiscono parte integrante dei Progetti riportati rispettivamente nei precedenti punti 1), 2) e 3);
5. di dare atto che per la realizzazione del Progetto di cui al punto 1) il Ministero della Salute ha assegnato alla Regione del Veneto un finanziamento di € 317.268,00;
6. di dare atto che per la realizzazione del Progetto di cui al punto 2) il Ministero della Salute ha assegnato alla Regione del Veneto un finanziamento di € 360.000,00;
7. di dare atto che per la realizzazione del Progetto di cui al punto 3) il Ministero della Salute ha assegnato alla Regione del Veneto un finanziamento di € 350.000,00;
8. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa, a provvedimenti del Dirigente la Direzione Prevenzione;
9. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 1749 del 14 agosto pag. 1/21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO QUANTO SEGUE

- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), ora Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con gli istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare;
- che il CCM opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute;
- che all'interno dell'area progettuale del programma di attività del CCM per l'anno 2012, approvato con decreto ministeriale del 5 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2012 (reg.6, fgl 73), è stato individuato un ambito operativo inerente l'area "Sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di Guadagnare salute";
- che in tale ambito è stato proposto un progetto dal titolo "*Modelli organizzativi per la gestione in continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta* ", approvato dai Comitati del CCM;
- che la Regione Veneto, vanta un'esperienza consolidata nell'ambito della gestione dei pazienti complessi e che tale esperienza risulta in linea con il progetto in oggetto;
- che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione con la Regione Veneto al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;

L'anno 2012, il giorno del mese di ,

TRA

Il Ministero della salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione – Direzione Generale della Prevenzione – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore Generale, dott. Giuseppe Ruocco, nato a Minori (Sa) l'11 settembre 1957, di seguito "Ministero"

E

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, codice fiscale 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, rappresentata legalmente dal Dirigente della Direzione Prevenzione, dr.ssa Giovanna Frison nata a Roma il 5 marzo 1957, di seguito "Regione"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la Regione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1).
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.
3. Qualora la Regione, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private non previste nel progetto, è tenuta a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione dell'Ente e/o Associazione e le attività che da questo saranno svolte.
4. Resta fermo che le variazioni al progetto non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.

Art. 2 – Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo.
2. Le attività progettuali decorrono dal 15° giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
3. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. La Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine.
4. E' facoltà del Ministero concedere eccezionalmente una proroga della durata del progetto non superiore ai 6 mesi La formale richiesta, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità, dovrà essere presentata dalla Regione, a firma del rappresentante legale, almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'accordo. L'eventuale concessione della proroga non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la Regione, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette al Ministero un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2).

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 2 al presente accordo.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all'allegato 1.
5. Il piano finanziario relativo al progetto, di cui all'allegato 1, potrà essere modificato una sola volta previa autorizzazione del Ministero che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. Ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, per ogni voce di spesa del piano finanziario, originario o modificato, è consentito, senza necessità di autorizzazione , uno scostamento dell'importo non superiore al 10%.
7. Resta fermo che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate, e che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 2, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 3 del presente accordo.
8. I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari devono essere inviati a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
9. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al Comitato scientifico del CCM per azioni di monitoraggio.
10. Resta fermo l'obbligo per la Regione di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 4 – Proprietà dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".

Art. 5 - Referenti scientifici

1. Il referente scientifico della Regione assicura il collegamento operativo con il Ministero.
2. Il referente scientifico del Ministero assicura il collegamento operativo con la Regione nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero e la Regione procederanno ad individuare e comunicare i nominativi dei rispettivi referenti scientifici, contestualmente all'avvio delle attività.

Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione un finanziamento complessivo di € 317.268,00 (trecentodiciassettemiladuecentosessantotto/00).
2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3.
4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 5.
6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, pari a € 317.268,00, si riferisce all'esercizio finanziario 2012 ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
7. La Regione è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2015 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta della Regione a decorrere dal 1° luglio 2015.

Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
   a) una prima quota, pari al 40% del finanziamento, pari ad € 126.907,20 (centoventiseimilanovecentosette/20), dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta, inoltrata dopo la formale comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1.
   b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 95.180,40 (novantacinquemilacentottanta/40), dietro presentazione da parte della Regione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 3, relativi ai primi due semestri di attività.
   c) una terza quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 95.180,40 (novantacinquemilacentottanta/40), dietro presentazione da parte della Regione della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3. La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 2.
4. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria dello Stato competente per territorio ed ivi reso esigibile mediante accreditamento della somma sul conto di tesoreria n° IT36Z0100003245224300306697, intestato alla Regione. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 3, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 3, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di tre allegati, e viene redatto in due originali.

Letto, approvato e sottoscritto

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale Prevenzione

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Ruocco

REGIONE VENETO

Giunta Regionale

Il Dirigente Regionale
Dott.ssa Giovanna Frison

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 6/21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE WWW.EMEDEA.IT

La Nostra Famiglia
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV UNI EN ISO 9001:2000

Prot. n. 2493/SI-fb

Conegliano, 4 giugno 2012

Oggetto: **Programma CCM 2012 – Progetto Esecutivo.**
Titolo progetto "Modelli organizzativi per la gestione in continuità di presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta".

Al Dirigente Prevenzione
Dr.ssa Giovanna Frison
Regione Veneto
Dorsoduro, 3493
30123 **VENEZIA**

Raccomandata A.R.

Gentile Dirigente,

facendo riferimento alla Vostra nota prot. n.220054 del 14/05/2012, con la presente trasmettiamo il seguente progetto esecutivo:

Titolo: **Modelli organizzativi per la gestione in continuità di presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta**.
Referente Scientifico: Dr. Andrea Martinuzzi

per la valutazione da parte di Codesta Spettabile Direzione, prima dell'inoltro al Ministero della Salute entro la data del 2 luglio p.v..

Cordiali saluti.

Il Primario
Dr. Andrea Martinuzzi

ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" I.R.C.C.S. "E.MEDEA" Polo Regionale di Conegliano (TV)

Il Procuratore del Veneto
Gigliola Casati

Polo di Conegliano e Pieve di Soligo
via Costa Alta, 17
31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 4141 fax +39 0438 410951

REGIONE DEL VENETO
Data di arrivo
Data registraz. 14 GIU. 2012
Prot. N. 278047
Indice 050.21

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 7/21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2012

DATI GENERALI DEL PROGETTO

TITOLO:
Modelli organizzativi per la gestione in continuità di presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta

ENTE PARTNER: (Regione, Iss, Inail, Agenas) REGIONE DEL VENETO – Assessorato alle Politiche Sanitarie

ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE: IRCCS "E. Medea" Polo Regionale Veneto.

NUMERO ID DA PROGRAMMA: 11

REGIONI COINVOLTE:
numero: 4.
elenco: Regione Veneto, Regione Lombardia, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Puglia

DURATA PROGETTO: 24 mesi

COSTO: € 317.268,00

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO:
nominativo: Andrea Martinuzzi
struttura di appartenenza: IRCCS "E. Medea" Polo Regionale Veneto.
n. tel: 0438 414296 n. fax: 0438 410101 E-mail: andrea.martinuzzi@cn.lnf.it.

PRIMARIO NEUROLOGO
Dr. Andrea Martinuzzi

ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" I.R.C.C.S. "E. MEDEA" Polo Regionale di Conegliano (TV)

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 8/21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Allegato 1

TITOLO: Modelli organizzativi per la gestione in continuità di presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta.

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO *Descrizione ed analisi del problema*

Le nuove acquisizioni in ambito diagnostico e terapeutico hanno modificato la storia naturale di molte condizioni gravi e complesse, determinando una **transizione epidemiologica** che ha portato al **netto miglioramento della sopravvivenza per diverse patologie,** in particolare in età evolutiva.
Conseguentemente è venuta a costituirsi una **coorte in crescita di soggetti caratterizzati da speciale complessità funzionale**. Per questi soggetti la transizione dall'età evolutiva all'età adulta si pone non più come improbabile traguardo ma come passaggio atteso. L'**obiettivo** non è qui la guarigione ma **il guadagno in salute** misurabile in termini di qualità di vita e di ottimizzazione funzionale. **Paradigma** di questo gruppo di persone lungo sopravviventi con problemi ad elevata complessità sono i **soggetti in età evolutiva con patologie congenite, spesso rare, o acquisite**. La cura neonatale ha determinato una netta riduzione della mortalità da insulti perinatali in tutto il mondo, ma il 31% dei neonati sopravvissuti presenta sequele permanenti, e il 13,8% menomazioni multiple che persisteranno in età adulta (Mwaniki 2012). L'85% dei ragazzi con distrofia di Duchenne sopravvive oltre i 35 anni (Kohler 2009), ma sviluppa nella fase di transizione i problemi che maggiormente condizioneranno sopravvivenza e qualità di vita. Il 90% dei bambini con leucemia linfatica e il 75% dei bambini con medulloblastoma e glioma a basso grado sopravvivono a 5 anni, ma è aumentata in modo drammatico la morbidità a lungo termine legata a complicanze tardive (Robinson 2011, Pollack 2011). La sopravvivenza di adolescenti con fibrosi cistica è aumentata in 20 anni del 700% (Britto 2006), ma proporzionalmente sono aumentati i bisogni assistenziali a lungo termine. Oltre il 50% dei ragazzi con paralisi cerebrale presenteranno nella fase di transizione all'età adulta un peggioramento della funzione motoria e l'insorgenza di nuove problematiche (Murphy 2009), che richiederanno presa in carico complessa e integrata. Oltre il 12% di soggetti con disabilità complessa dimessi da un centro di Riabilitazione per età evolutiva presenta diagnosi psichiatriche in asse I, in un quinto di questi la diagnosi è emersa dopo il 18° anno, e nell'86% il disturbo richiede presa in carico continuativa psichiatrica con psicofarmacoterapia. La disponibilità di terapie innovative quali la "ERT" per alcune malattie metaboliche (e.g. malattie da accumulo lisosomiali) ha permesso di sopravvivere a bambini prima destinati a morte, ma porterà all'arrivo in età adulta di una coorte di soggetti con alto grado di disabilità per i quali non esistono esperienze di gestione (Kishnani 2012).
Questa transizione epidemiologica accompagnata ad una **crescente complessità clinico-assistenziale** avviene in un contesto nel quale **la "tolleranza" ambientale si è andata riducendo** sia per la diminuita disponibilità dei care-giver primari tradizionali, sia per la limitata compliance dei servizi dedicati (Rapley 2010). In particolare emerge un problema nel passaggio da una rete di servizi e di competenze orientate alla famiglia ad una orientata all'individuo (While 2004). A ciò si aggiungono problematiche di gestione **per le quali il SSN,** guidato da una **logica orientata ai servizi** e ancorato alla tipologia organizzativa di questi, non ha ancora sviluppato una strategia in grado di assicurare risposte appropriate ed efficienti in **un'ottica "orientata al sistema persona"**. Queste problematiche si manifestano in modo a volte dirompente nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta, in particolare per i diversi paradigmi organizzativi che guidano i servizi dedicati alle due aree e per la disomogeneità di risposte presenti anche nella stessa Regione
A dispetto di vari tentativi, ancor oggi **non sono presenti modelli efficienti e testati** per la gestione della fase di transizione (Wedgwood 2007). Le **difficoltà** possono essere declinate in relazione alle fasi di emersione: **Accesso/ri-orientamento ai servizi, Risposta all'emergenza/ urgenza, Aggiornamento delle linee di trattamento**. Le opposte esigenze di un'alta specializzazione nella gestione di patologie complesse o rare (non disperdibile sul territorio), e di un'accessibilità diffusa e garantita, in particolare per le urgenze o emergenza anche banali, **richiede l'elaborazione di schemi organizzativi originali** che possano **senza duplicazioni** garantire la necessaria protezione in termini sanitari e socio-assistenziali, ma anche la implementazione di un ruolo più attivo e responsabile del paziente e dei care-givers e di conseguenza una migliore razionalizzazione delle risorse. **La lungo-sopravvivenza non è sopravvivenza indefinita**, e non elimina la necessità di considerare anche i temi legati alle **fasi terminali di malattia**, sia in termini di evoluzione della patologia, sia in termini di una graduazione condivisa dell'intensività/invasività/durata degli interventi medici. **I bambini sopravvissuti alla prognosi iniziale e diventati adulti** pongono domande nuove al SSN, dove la necessità di non disperdere le competenze accumulate nella fase pediatrica

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

si somma alla emergenza di problemi nuovi sui quali si proietta l'invecchiamento dei care-givers primari.

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

Le soluzioni proposte devono partire da un modello concettuale di salute e funzionamento che permetta la lettura globale ed ecologica del soggetto e della sua interazione con l'ambiente. La classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della salute (ICF) nell'ambito del progetto CCM 2006 "Messa a punto di un protocollo di valutazione della disabilit" si è dimostrata in grado di descrivere in modo completo la persona con disabilità in tutte le età e nei diversi contesti (Francescutti 2009). Il problema della gestione della transizione ha stimolato riflessioni e sperimentazioni organizzative che puntano su due aspetti cruciali: l'accresciuta consapevolezza del bambino diventato adulto (il suo "**empowerment**"), la necessità di **non disperdere conoscenze** cliniche e operative (Camfield 2011, Betz 2010). La realizzazione di questi obiettivi può giovarsi dell'apporto delle tecnologie ICT (Staemmler 2011) e di modelli organizzativi tipo "hub & spoke" già testati anche in regioni Italiane (Ban 2011, Rogers 2009).

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte

Le UO coinvolte rappresentano elementi nodali in posizioni diverse e complementari nella rete e costituiscono punti di osservazione e sperimentazione privilegiati. Esperienze organizzative con schemi operativi tipo hub-spoke in aree definite (e.g. Regione Veneto) e per ambiti clinici specifici (trauma, diabete tipo I) sono già state testate con successo. Altre sperimentazioni sono in corso di sviluppo per l'ambito delle malattie rare. La telemedicina e l'informatizzazione possono costituire la soluzione al problema di non disperdere dati cruciali e di mantenere un continuo flusso tra il professionista medico operante nella struttura specializzata e il paziente o i suoi familiari. Ciò soprattutto se tali servizi vengono considerati come moduli di una piattaforma informativa più organica che potrebbe costituire un punto di accesso unitario per la comunità di professionisti, pazienti e famiglie coinvolte. La partecipazione di 4 Regioni con caratteristiche geografiche, organizzative, demografiche diverse è buona garanzia di generalizzabilità dei risultati, anche se specifici adattamenti potranno rendersi necessari per i diversi contesti. **Investire per promuovere salute** nei **pazienti complessi** che superata l'età evolutiva si affacciano all'età adulta **è** non solo **eticamente necessario**, ma anche **utile** in termini **di efficienza del sistema.**

Bibliografia

Ban KM et al. J Trauma 2011; 71:1442-6
Betz CL Pediatr Clin North Am 2010; 57:983-96
Britto MT J Adolescent Health 2006; 39: 1-2
Camfield P & Camfield C Ann Neurol 2011; 69:437-44
Francescutti C et al. Disabil & Rehabil 2009; 31(suppl.1) S8-15, Francescutti C et al. BMC Public Health. 2011 May 31;11 Suppl 4:S11.
Kishnani PS et al. Am J Med Genet C Semin Med genet 2012; 160: 1-7
Kohler M et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80:320-5
Murphy KP Dev Med Child Neurol 2009 51 (suppl 4) 30-7
Mwaniki MK et al. Lancet 2012; 379: 445-52
Pollack IF & Jakacki RI. Nat Rev Neurol 2011; 7:495-506
Robinson LL 2011,
Rogers H et al. Diabet Med 2009; 26:915-20
Rapley P Davidson PM J Clin Nurseing 2010; 19: 313-23
Staemmler M. Stud Health Technol Inform. 2011; 169:537-41
While A et al. Child Care Health Development 2004; 30: 439-52
Wedgwood N ARACY collaboration, Sydney 2007, pp 26



Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE: Messa a punto di un modello integrato di presa in carico del paziente lungo-sopravvivente che passa dall'età evolutiva all'età adulta. Tale modello preveda: facilitazione/orientamento di accesso, risposta all'urgenza-emergenza, aggiornamento continuo in relazione alle più recenti acquisizioni in ambito medico-scientifico, coinvolgimento attivo del soggetto e del care-giver.
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Proposta di percorsi specifici e facilitati finalizzati al superamento delle ineguaglianze nell'accesso al SSN, da realizzarsi puntando ove possibile all'empowerment del soggetto (paziente "esperto") e della sua famiglia, ed incrociando informazione, formazione e modulazione delle modalità di offerta dei Servizi. **OBIETTIVO SPECIFICO 2:** Disegno di modalità di gestione (linee guida) delle emergenze/urgenze appropriate rispetto alle specifiche condizioni di complessità clinico-funzionale del paziente pediatrico lungo-sopravvivente anche mediante proposte organizzative tipo "hub/spoke" per il coordinamento e dialogo tra Centri di riferimento e erogatori immediati. **OBIETTIVO SPECIFICO 3:** Identificazione di Modelli organizzativi utili all'accompagnamento nella fase di transizione bambino-adulto del paziente lungo-sopravvivente nelle regioni campione identificate tali da assicurare continuità di presa in carico nei diversi settings **OBIETTIVO SPECIFICO 4:** Sviluppo di una piattaforma web e predisposizione di servizi di telemedicina e di formazione a distanza per l'empowerment di professionisti sanitari, dei pazienti e dei loro familiari sul tema delle patologie comportanti lungo sopravvivenza

CAPO PROGETTO: Dott. Andrea Martinuzzi, Responsabile Clinico-Scientifico, IRCCS "E Medea" Polo Regionale Veneto		
UNITA' OPERATIVE COINVOLTE		
Unità Operativa 1	**Referente**	**Compiti**
IRCCS "Medea" Polo Regionale Veneto Regione Veneto	Dott Andrea Martinuzzi	1) Coordinamento progettuale e scientifico 2) Ricognizione epidemiologica a partire dalla mappatura dei percorsi attuali di soggetti con disabilità complessa "dimessi" da Centri di Riabilitazione per età evolutiva. Verranno tracciati in particolare soggetti con diagnosi di PCI (GMFCS >3), Epilessia farmaco-resistente, Ritardo mentale moderato e grave, Malattie genetiche del primo motoneurone; 3) Elaborazione di modelli di continuità di cura per le diverse tipologie di profilo funzionale ICF 4) elaborazione di proposte formative per l'"empowerment" dell'adolescente con disabilità complessa 5) Field-test dei modelli di accompagnamento transizionale 6) Preparazione e comunicazione del report finale con le raccomandazioni specifiche 7) Divulgazione e comunicazione generale
Unità Operativa 2	**Referente**	**Compiti**
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta – Regione Lombardia	Dottoressa Matilde Leonardi	1.Dimensionamento epidemiologico e mappatura dell'utilizzo dei Servizi territoriali dei pazienti che afferiscono presso l'Istituto Besta per le patologie di riferimento. A seguito

-SOSD Neurologia, Salute Pubblica e Disabilità (Dottoressa Matilde Leonardi); -UO Neuropsichiatria Infantile (Dottor Nardo Nardocci); -UO Neurologia dello sviluppo (Dottoressa Daria Riva).		di questa prima analisi verranno selezionati i soggetti che negli ultimi tre anni hanno compiuto i 18 anni di età. Identificazione e classificazione delle buone prassi in uso presso le UO coinvolte in riferimento alla continuità di cura del paziente che viene affidato ai servizi territoriali dopo una diagnosi o ad un trattamento riabilitativo presso l'Istituto Neurologico Besta. 1.Analisi delle relazioni funzionali tra l'Istituto Besta, in qualità di centro di riferimento, e le strutture sanitarie che si prendono cura del paziente nella sua quotidianità, per le seguenti patologie di riferimento: -Disturbi neuro evolutivi, -Sindromi genetiche; -Patologie malformative Neurofibromatosi; -Tumori cerebrali infantili; -Paralisi Cerebrali Infantili e Disordini Neuromotori associati a patologia neuromuscolare e neurodegenerativa; -Malattie genetiche metaboliche e degenerative; -Disordini del movimento. I percorsi di presa in carico attivati dopo i 18 anni verranno ulteriormente approfonditi con il coinvolgimento della rete territoriale. 2)Elaborazioni di proposte organizzative e protocolli di garanzia di continuità di presa in carico; 3) Field-test e valutazione critica. 4) Collaborazione alla stesura delle raccomandazioni finali e alle attività di divulgazione
Unità Operativa 3	**Referente**	**Compiti**
Dipartimento di Pediatria Università di Padova Regione Veneto	Dott.ssa Franca Benini Dott.ssa Caterina Agosto	Caratterizzazione delle modalità di risposta attuali alle emergenze/urgenze per pazienti con patologia inguaribile ed alta complessità di gestione socio-sanitaria. Studio e progettazione di un modello di gestione e di delle fasi emergenza/urgenza anche a partire dalle esperienze della Regione VENETO. Definizione delle problematiche e elaborazione di modelli di approccio alle fasi terminali di patologie croniche nella popolazione pediatrica e in età di transizione. Collaborazione alla stesura delle raccomandazioni finali e alle attività di divulgazione.
Unità Operativa 4		
Centro Collaboratore Italiano per le Classificazioni Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.	Dott.ssa Lucilla Frattura	Messa a punto e sperimentazione del modello di descrizione del funzionamento e di rilievo dei bisogni basato su ICF nella continuità assistenziale; Progettazione e verifica di fattibilità in siti

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 12/21

Regione Friuli Venezia Giulia		campione di un sistema informatizzato di flusso dati relativi al profilo funzionale ICF basato.
Unità Operativa 5		
IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" S. Giovanni Rotondo (FG) Regione Puglia	Dott. Maurizio Scarpa	1. Sviluppo di modelli organizzativi per la gestione del paziente con patologia rara e/o genetica nell'età evolutiva ed adulta, soprattutto in riferimento alla gestione della transizione; 2. Sviluppo di soluzioni web per l'empowerment dei pazienti e degli "attori" coinvolti nel processo di presa in carico (servizi di informazione, di telemedicina e di formazione a distanza), secondo predeterminati profili di accesso. Il progetto di piattaforma comprenderà una analisi di fattibilità dell'applicativo finalizzato all'empowerment dei professionisti sanitari, dei pazienti e dei loro familiari.
Unità Operativa 6		
Dipartimento di Scienze Mediche Sperimentali e Cliniche, Università di Udine Regione Friuli Venezia Giulia	Dott. Paolo Brambilla	1) Ricognizione epidemiologica dei disturbi psichici e comportamentali ad esordio in età evolutiva e persistenza nell'età adulta nella area Udinese; 2) Valutazione dei modelli organizzativi e dei problemi per la gestione della fase di transizione per il paziente con disabilità complessa con particolare attenzione ai disturbi psichiatrici e comportamentali 3) sperimentazione sul campo di modelli "hub-spoke" nella provincia di Udine in grado di intercettare i problemi psichiatrici ad emersione nell'età evolutiva e seguirne l'evoluzione garantendo continuità di presa in carico. 4) elaborazione di proposte operative applicabili al territorio Udinese e generalizzabili ad altre realtà Regionali 5) Collaborazione alla stesura delle raccomandazioni finali e alle iniziative di divulgazione.

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 13/21



Allegato 3
PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO GENERALE	Messa a punto di un modello integrato di presa in carico del paziente lungo-sopravvivente che passa dall'età evolutiva all'età adulta. Tale modello preveda: facilitazione/orientamento di accesso, risposta all'urgenza-emergenza, continuità di presa in carico, aggiornamento continuo in relazione alle più recenti acquisizioni in ambito medico-scientifico, coinvolgimento attivo del soggetto e del care-giver.
Indicatore/i di risultato	1) Raccomandazioni per i percorsi di accesso 2) Raccomandazioni per la gestione delle urgenze/emergenze 3) Modelli di accompagnamento nella fase di transizione 4) Piattaforma ITT 5) Evento di comunicazione/divulgazione
Standard di risultato	1) Presenza della raccomandazione per i percorsi di accesso 2) Presenza delle raccomandazioni per la gestione delle urgenze/emergenze 3) Presenza delle raccomandazioni per l'accompagnamento nella fase di transizione 4) Presenza della relazione funzionale della piattaforma web 5) Realizzazione dell'evento comunicativo/divulgativo

OBIETTIVO SPECIFICO 1	Proposta di percorsi specifici e facilitati finalizzati al superamento delle ineguaglianze nell'accesso al SSN, da realizzarsi puntando ove possibile all'empowerment del soggetto (paziente "esperto") e della sua famiglia, ed incrociando informazione, formazione e modulazione delle modalità di offerta dei Servizi. **Attività 1**: Rilievo delle modalità attuali di accesso ai Servizi e delle difficoltà **Attività 2:** Identificazione e analisi di percorsi ed esempi di "best practice" **Attività 3:** Elaborazione di proposte organizzative appropriate al superamento delle difficoltà in coerenza con le specificità contestuali comprendenti: a) Disegno di percorsi facilitati e di iniziative di "empowerment" b) Studio di fattibilità e generalizzabilità (inclusi test pilota sul campo) c) Elaborazione delle proposte finali
Indicatore/i di risultato	1) N° dei percorsi di accesso a servizi sanitari o socio-sanitari tracciati per disabilità severe e moderate (determinate sulla base del profilo ICF) 2) N° di indicazioni estratte da best practices identificate e analizzate 3) N° di simulazioni completate
Standard di risultato	1) Almeno 1 percorso per disabilità severa e 1 per disabilità moderata 2) Almeno 3 indicazioni estratte da best practice per Servizi sanitari e 1 per servizi sociali 3) Almeno 3 simulazioni completate

OBIETTIVO SPECIFICO 2	Disegno di modalità di gestione (protocolli operativi) delle emergenze/urgenze appropriate rispetto alle specifiche condizioni di complessità clinico-funzionale del paziente pediatrico lungo-sopravvivente anche mediante proposte organizzative tipo "hub/spoke" per il dialogo tra Centri di riferimento e erogatori immediati. **Attività 1**: Descrizione della situazione attuale nelle 4 Regioni e per le tipologie di condizioni selezionate come paradigma (malattie rare, tumori cerebrali, sindromi epilettiche farmaco-resistenti, disturbi psichico-comportamentali, malattie neuromuscolari) **Attività 2**: Studio e analisi degli esempi di best-practices e elaborazione di possibili soluzioni innovative **Attività 3**: Studio di fattibilità e elaborazione di raccomandazioni finali **Attività 4**: Realizzazione dell'evento di comunicazione /divulgazione
Indicatore/i di risultato	1) Completezza della mappatura dello status attuale 2) N° dei paradigmi di best practice identificati e analizzati 3) Raccomandazioni (linee guida) per la gestione delle emergenze
Standard di risultato	1) Almeno 1 mappatura per Regione 2) Almeno 3 paradigmi identificati e analizzati 3) Presenza delle raccomandazioni (almeno 3)

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 14/21

OBIETTIVO SPECIFICO 3	Identificazione di Modelli organizzativi utili all'accompagnamento nella fase di transizione bambino-adulto del paziente lungo-sopravvivente nelle regioni campione identificate tali da assicurare continuità di presa in carico nei diversi settings e per le diverse condizioni. **Attività 1**: Descrizione quali-quantitativa della popolazione con necessità di percorsi "accompagnati" di transizione in aree campione; **Attività 2**: analisi di esempi di best-practices e/o formulazione di soluzioni innovative potenzialmente generalizzabili; **Attività 3**: studio di fattibilità ed elaborazione delle proposte/raccomandazioni
Indicatore/i di risultato	1) N° delle aree campione per le quali la mappatura si è realizzata 2) N° degli esempi di best-practices o soluzioni formulate 3) N° delle simulazioni completate con particolare attenzione al grado di generalizzabilità
Standard di risultato	1) Almeno 1 area campione analizzata per Regione 2) Almeno 1 esempio identificato o soluzione formulata 3) Almeno 1 simulazione test completato per Regione

OBIETTIVO SPECIFICO 4	Sviluppo di una piattaforma web e progettazione di servizi di telemedicina e formazione online per l'empowerment di professionisti sanitari, dei pazienti e dei loro familiari sul tema delle patologie comportanti lungo sopravvivenza. **Attività 1**: Identificazione degli stakeholders e mappatura dei flussi informativi **Attività 2**: Definizione delle funzionalità della piattaforma web per famiglia di stakeholder **Attività 3**: Implementazione delle sezioni statiche della piattaforma web e produzione del documento di analisi per lo sviluppo di servizi di telemedicina e formazione a distanza
Indicatore/i di risultato	1) Completezza del documento di analisi dei requisiti, contenente la mappatura stakeholders/flussi 2) N° di requisiti funzionali identificati per famiglia di stakeholders 3) Test funzionale della piattaforma web e produzione del documento di analisi per le funzionalità di telemedicina e di formazione a distanza
Standard di risultato	1) Presenza della mappatura per ogni famiglia di stakeholder 2) Almeno 3 requisiti identificati per famiglia di stakeholders. 3) Percentuale di copertura delle funzionalità sviluppate rispetto all'analisi dei requisiti superiore al 80% per le sezioni web.

CRONOGRAMMA

	Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Obiettivo specifico 1	Attività 1																								
	Attività 2																								
	Attività 3																								
Obiettivo specifico 2	Attività 1																								
	Attività 2																								
	Attività 3																								
Obiettivo specifico 3	Attività 1																								
	Attività 2																								
	Attività 3																								
Obiettivo Specifico 4	Attività 1																								
	Attività 2																								
	Attività 3																								

Rendicontazione

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 15/21



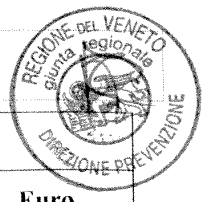
Allegato 4
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA' OPERATIVA

Unità Operativa 1	
Risorse	**EURO**
Personale Responsabile di progetto (1 mese/uomo) Personale medico coinvolto nel progetto per le diverse tipologie di condizioni (2 mesi uomo) Ricercatore (contratto)	€ 17.836 € 14.482 € 15.000
Beni e servizi -Project managment	€ 31.000
Missioni -Partecipazione agli incontri di coordinamento e di monitoraggi o delle attività di progetto	€ 3.000
Spese generali - Spese di struttura	€ 8.100
Totale	**€ 89.418**

Unità Operativa 2	
Risorse	**EURO**
Personale - Contratti Ricercatori Junior	€ 47.000
Missioni -partecipazione a meeting di progetto	€ 1.500
Spese generali	€ 4.850
Totale	**€ 53.350**

Unità Operativa 3	
Risorse	**Euro**
Personale - Contratti per Ricercatori (24 mesi/uomo)	€ 45.000
Missioni -Partecipazione a meeting di progetto e a eventi divulgativi	€ 3.000
Spese generali	€ 4.000
Totale	**€ 52.000**

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 16/21



Unità Operativa 4	
Risorse	**Euro**
Personale - Informatico dedicato alla progettazione del modulo di valutazione ICF della continuità assistenziale - Collaboratore amministrativo - Medico con competenza specifica in ambito di disabilità (2 mesi uomo)	€ 28.000
Missioni - Partecipazione a meeting di progetto e a eventi divulgativi	€ 1.500
Totale	**€ 29.500**

Unità Operativa 5	
Risorse	**Euro**
Personale - Contratto di collaborazione per ingegnere o altro laureato/tecnico in area informatica - Contratto di collaborazione per altro ricercatore (6 mesi/uomo)	€ 45.000
Beni e servizi -hardware & software per lo sviluppo del prototipo di piattaforma	€ 4.000
Missioni -partecipazione a riunioni di coordinamento e eventi divulgativi	€ 2.000
Spese generali	€ 2.500
Totale	**€ 53.500**

Unità Operativa 6	
Risorse	**Euro**
Personale - borsa di studio (Assegno di Ricerca) della durata di 24 mesi. Titoli richiesti. Psicologo, dottore di ricerca.	€ 38.000
Missioni -Partecipazione a meeting di progetto e a eventi di diffusione	€ 1.500
Totale	**€ 39.500**

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 17/21



PIANO FINANZIARIO GENERALE

Risorse	Totale in €
Personale	€ 250.318
Beni e servizi	€ 35.000
Missioni	€ 12.500
Spese generali	€ 19.450
Totale	€ 317.268

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 18/21



Carta intestata dell'Ente

Allegato 2

Al Ministero della Salute
Direzione generale della Prevenzione - Ufficio I
Via Giorgio Ribotta, n. 5
00144 ROMA

RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "....."

CODICE CUP:.....

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'....., nella sua qualità di legale rappresentante dell'....., con sede in ....., Via ....., N. ....., codice fiscale n. ..... e partita IVA n. ....., con riferimento all'accordo di collaborazione concluso in data ..... avente ad oggetto la realizzazione del progetto .....;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che nel ..... Semestre, periodo ....., sono state impegnate e/o spese le seguenti somme:

ovvero

- che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese di seguito riportate:

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 19/21



DETTAGLIO DELLE SPESE

UNITA' OPERATIVA						
TIPOLOGIA SPESA	**VOCE DI SPESA**	**IMPORTO PERIODO DI RIFERIMENTO**	**I/S**	**ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA (1)**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTO TOTALE PERIODI (2)**
Personale						
	TOTALE					
Beni e servizi						
	TOTALE					
Missioni						
	TOTALE					
Convegni						
	TOTALE					
Spese generali						
	TOTALE					
.....						
	TOTALE					
TOTALE COMPLESSIVO						

(1) Nella colonna "Estremi documentazione giustificativa" riportare la tipologia di documento (fattura, contratto, delibera, etc..),il numero e la data.
(2) Nella colonna "Importo totale periodi" riportare le spese impegnate e/o sostenute globalmente in tutti i periodi rendicontati.

NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel semestre di riferimento. Le somme impegnate vanno contrassegnate con il simbolo "(I)", mentre le spese sostenute con il simbolo "(S)". In caso di rendiconto finale vanno indicate esclusivamente le spese effettivamente sostenute.
La tabella va compilata per ciascuna unità operativa presente nel piano finanziario
Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.

Data,

FIRMA

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 20/21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Allegato 3

Programmazione e rendicontazione finanziaria

Per le voci di spesa, riportate nel piano finanziario si chiarisce che:

Personale
Sotto questa voce è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro...). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente, purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente. Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo del personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo. L'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo.

Beni e servizi
Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di beni, accessori, forniture e servizi strumentali connessi alla realizzazione del progetto.
A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:

- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- traduzioni ed interpretariato
- organizzazione di corsi, incontri, eventi formativi ecc..
- realizzazione e/o gestione di siti web
- noleggio di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)

Si specifica che l'acquisto di materiale ed attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere dettagliatamente motivata.
Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l'acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza.



Si rammenta, inoltre che la voce " Servizi" è principalmente finalizzata a coprire le spese per l'affidamento di uno specifico servizio, generalmente, ad un soggetto esterno, pertanto si esclude l'affidamento diretto a persona fisica.
Infine sempre relativamente alla voce "Servizi" si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l'ente esecutore non può far fronte con risorse proprie.

Missioni
Questa voce si riferisce alle spese di trasferta che, unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute), deve affrontare in corso d'opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto. Non possono assolutamente essere ricomprese in questa voce le spese per la realizzazione di un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati.

Incontri/eventi formativi
Tale voce è da considerarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui l'ente esecutore intenda organizzare e realizzare un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati, senza affidare il servizio a terzi (in tal caso la voce di spesa "Incontri/eventi formativi" andrà ricompresa in Beni e Servizi).

Spese generali
Per quanto concerne questa voce, si precisa in primo luogo che la stessa non può superare il 10% delle spese effettivamente sostenute. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc..) in misura proporzionale alle attività previste per la realizzazione del progetto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. 1749 del 14 agosto pag. 1/24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO QUANTO SEGUE

- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), ora Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con gli istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare;
- che il CCM opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute;
- che all'interno dell'area progettuale del programma di attività del CCM per l'anno 2012, approvato con decreto ministeriale del 5 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2012 (reg.6, fgl 73), è stato individuato un ambito operativo inerente l'area "Sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di Guadagnare salute";
- che in tale ambito è stato proposto un progetto dal titolo "*Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d. lgs. 81/2008* ", approvato dai Comitati del CCM;
- che la Regione Veneto, vanta un'esperienza consolidata nell'ambito sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e che tale esperienza risulta in linea con il progetto in oggetto;
- che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione con la Regione Veneto al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;

L'anno 2012, il giorno del mese di ,

TRA

Il Ministero della salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione – Direzione Generale della Prevenzione – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore Generale, dott. Giuseppe Ruocco, nato a Minori (Sa) l'11 settembre 1957, di seguito "Ministero"

E

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, codice fiscale 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, rappresentata legalmente dal Dirigente della Direzione Prevenzione, dr.ssa Giovanna Frison nata a Roma il 5 marzo 1957, di seguito "Regione"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la Regione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1).
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.
3. Qualora la Regione, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private non previste nel progetto, è tenuta a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione dell'Ente e/o Associazione e le attività che da questo saranno svolte.
4. Resta fermo che le variazioni al progetto non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.

Art. 2 – Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo.
2. Le attività progettuali decorrono dal 15° giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
3. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. La Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine.
4. E' facoltà del Ministero concedere eccezionalmente una proroga della durata del progetto non superiore ai 6 mesi La formale richiesta, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità, dovrà essere presentata dalla Regione, a firma del rappresentante legale, almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'accordo. L'eventuale concessione della proroga non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la Regione, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette al Ministero un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2).

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 2 al presente accordo.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all'allegato 1.
5. Il piano finanziario relativo al progetto, di cui all'allegato 1, potrà essere modificato una sola volta previa autorizzazione del Ministero che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. Ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, per ogni voce di spesa del piano finanziario, originario o modificato, è consentito, senza necessità di autorizzazione , uno scostamento dell'importo non superiore al 10%.
7. Resta fermo che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate, e che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 2, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 3 del presente accordo.
8. I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari devono essere inviati a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
9. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al Comitato scientifico del CCM per azioni di monitoraggio.
10. Resta fermo l'obbligo per la Regione di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 4 – Proprietà dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".

Art. 5 - Referenti scientifici

1. Il referente scientifico della Regione assicura il collegamento operativo con il Ministero.
2. Il referente scientifico del Ministero assicura il collegamento operativo con la Regione nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero e la Regione procederanno ad individuare e comunicare i nominativi dei rispettivi referenti scientifici, contestualmente all'avvio delle attività.

Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione un finanziamento complessivo di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00).
2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3.
4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 5.
6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, pari a € 350.000,00, si riferisce all'esercizio finanziario 2012 ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
7. La Regione è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2015 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta della Regione a decorrere dal 1° luglio 2015.

Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
   a) una prima quota, pari al 40% del finanziamento, pari ad € 140.000,00 (centoquarantamila/00), dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta, inoltrata dopo la formale comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1.
   b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 105.000,00 (centocinquemila/00), dietro presentazione da parte della Regione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 3, relativi ai primi due semestri di attività.
   c) una terza quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 105.000,00 (centocinquemila/00), dietro presentazione da parte della Regione della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3. La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 2.
4. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria dello Stato competente per territorio ed ivi reso esigibile mediante accreditamento della somma sul conto di tesoreria n° IT36Z0100003245224300306697, intestato alla Regione. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 3, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 3, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di tre allegati, e viene redatto in due originali.

Letto, approvato e sottoscritto

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale Prevenzione

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Ruocco

REGIONE VENETO

Giunta Regionale

Il Dirigente Regionale
Dott.ssa Giovanna Frison

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 6/24

PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2012

DATI GENERALI DEL PROGETTO

TITOLO:
SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORTORI EX ESPOSTI AD AMIANTO, AI SENSI DELL'ART. 258 D.LGS 81/08.

ENTE PARTNER: (Regione, Iss, Inail, Agenas):
- INAIL, Dipartimento Medicina del Lavoro
- Università di Padova, Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica

ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE: **ULSS 20 VERONA**

NUMERO ID DA PROGRAMMA: **4**

REGIONI COINVOLTE:
numero: **18**
elenco:
- Regione Veneto
- Regione Emilia Romagna
- Regione Toscana
- Regione Calabria
- Regione Liguria
- Regione Abruzzo
- Regione Lombardia
- Regione Valle d'Aosta
- Regione Sardegna
- Provincia Autonoma di Trento
- Provincia Autonoma di Bolzano
- Regione Umbria
- Regione Puglia
- Regione Piemonte
- Regione Friuli Venezia Giulia
- Regione Sicilia
- Regione Campania
- Regione Basilicata

14 GIU. 2012

DURATA PROGETTO: **24 mesi**

COSTO: **350.000 €**

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO:
Nominativo: Dott. Luciano Marchiori
Struttura di appartenenza: Servizio Tutela e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
n. tel: 0412791309 - n. fax: 041279331 - E-mail: salute.lavoro@regione.veneto.it

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 7/24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Allegato 1

TITOLO: SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORTORI EX ESPOSTI AD AMIANTO, AI SENSI DELL'ART. 258 D.LGS 81/08.

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema

Il D.Lgs 277/91 ed il D.Lgs.626/94 prevedevano, in caso di esposizione ad amianto di lavoratori, il prolungamento del controllo sanitario dopo la cessazione dell'esposizione, senza tuttavia fare riferimento al protocollo sanitario da adottare e al limite di estensione nel tempo. Le Regioni in questi anni hanno sviluppato differenti esperienze di sorveglianza sanitaria, spesso determinate da variabili di ordine locale, intervenendo con provvedimenti differenziati, di sola comunicazione sociale del rischio, di coinvolgimento dei medici di base e/o di sorveglianza sanitaria attiva per tutti i lavoratori ex esposti. Il monitoraggio effettuato nel 2011 ha evidenziato come in 14 realtà regionali siano in atto programmi di tutela degli ex esposti ad amianto. L'art. 259 del D.Lgs 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente. Tali lavoratori, iscritti al registro degli esposti a cancerogeni ai sensi dell'art. 243 del decreto indicato, sono altresì sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali citologia dell'espettorato, Rx torace, TAC. Il quadro normativo sostiene quindi la necessità di condividere un protocollo di assistenza sanitaria da offrire ai lavoratori ex esposti ad amianto in maniera omogenea sul territorio nazionale, superando disomogeneità e disparità nell'offerta dei servizi sanitari. La giustificazione di un programma di tutela sanitaria offerto ai lavoratori ex esposti ad amianto deriva dall'aumentato rischio di neoplasie quali cancro polmonare e mesotelioma.

I fattori associati all'aumentato rischio sono i seguenti:

- Età avanzata; gli ex-esposti ad asbesto sono una coorte chiusa in cui l'età dei soggetti aumenta con gli anni di calendario e il tasso di malattia aumenta con l'età.
- Elevata percentuale di alterazioni funzionali respiratorie. I soggetti con iniziale rapporto VEMS/CV inferiore a 70% hanno un rischio di tumore del polmone significativamente aumentato [Chien 2008].
- Elevata percentuale di sintomi respiratori. I soggetti con bronchite cronica / enfisema possono essere a più alto rischio di sviluppare cancro al polmone, indipendentemente dall'abitudine al fumo. [Litman 2004].
- Elevata percentuale di fumatori. Uno studio recente sugli effetti dell'esposizione combinata fumo-amianto e rischio di cancro del polmone evidenzia che il rapporto è più che additivo che moltiplicativo [Wraith 2008].
- Elevata percentuale di alterazioni radiografiche asbesto-correlate. Non solo l'asbestosi ma anche la presenza di placche pleuriche al controllo iniziale sono forti predittori del rischio di cancro polmonare [Cullen 2005]. Lo stesso dicasi per i soggetti con noduli polmonari.
- Aspetto fisico delle fibre di asbesto. Le esposizioni a fibre più lunghe e sottili tendono ad essere più fortemente associate con il cancro ai polmoni [Loomis 2009].

Negli anni 2000-2005, la Regione del Veneto ha sviluppato un progetto, cofinanziato dal Ministero della Salute, con l'obiettivo di sperimentare un modello di sorveglianza e assistenza sanitaria in un consistente numero di lavoratori con pregressa esposizione professionale ad amianto e valutarne i vantaggi anche nell'ottica di un corretto rapporto costi/benefici. Partendo dalla lista degli oltre 20.000 lavoratori che avevano presentato all'INPS la domanda di benefici previdenziali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 257/1992, sono stati selezionati soggetti che avevano lavorato nei comparti industriali a massimo rischio di esposizione ad amianto: addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento-amianto, alla costruzione e riparazione di rotabili ferroviari, e alla coibentazione e/o scoibentazione per conto terzi in varie ditte incluso i cantieri navali. Dei 4.367 lavoratori identificati, 2.000 furono invitati a partecipare: hanno aderito al programma di sorveglianza sanitaria 1.165 (58%) lavoratori: 412 addetti alla riparazione e 388 alla costruzione di rotabili ferroviari; 129 occupati nella manifattura di cemento-amianto; 99 addetti a mansioni di coibentazione/decoibentazione in cantieri navali e 137 lavoratori che avevano lavorato in più di un comparto. I soggetti sono stati esaminati da Medici del Lavoro dei Servizi di Prevenzione di 7 ULSS del Veneto, usando lo stesso protocollo per raccogliere la storia clinica e professionale ed effettuare esami radiologici. L'incidenza di cancro polmonare era pari a 149 per 10^5 nei soggetti screenati pari alla popolazione generale maschile di età 55-59 anni della Regione Veneto (l'età media nella coorte era di 57 anni). Non è stata trovata una significativamente maggiore sopravvivenza dei soggetti con cancro polmonare a seconda che i casi fossero stati diagnosticati

oppure no con lo screening [Mastrangelo 2008]. I risultati sopra descritti hanno portato alla decisione di restringere la sorveglianza sanitaria. Dal 2006 al 2010, periodo nel quale si è passati ad una sorveglianza passiva, il numero di visite è stato pari a 5.132 e il numero di TAC e Rx torace è stato pari a 2.120 e 508, rispettivamente. Nel periodo 2006-2010, sono stati diagnosticati 43 casi di asbestosi (rispetto a 39 casi riconosciuti da INAIL nello stesso periodo), 19 casi di casi di tumore polmonare (rispetto ad un totale di 60 riconosciuti da INAIL) e 12 di mesotelioma (rispetto ai 111 casi riconosciuti da INAIL). Si evidenzia quindi la convenienza sociale ed etica di un programma che, unitamente al Registro Regionale dei Mesoteliomi, ha permesso di evidenziare patologie professionali che altrimenti sarebbero risultate disconosciute.

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

La presente proposta prevede la raccolta delle varie esperienze condotte dalle Regioni nell'ambito di programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, l'analisi dei risultati ottenuti e la valutazione degli stessi alla luce dell'evidenza scientifica e del rapporto costi-benefici. Si prenderanno inoltre in esame anche le variabili di ordine ambientale e sociale dell'azione di sorveglianza, le attese del territorio, i vantaggi derivanti dal giusto riconoscimento dei diritti in termini di indennizzo medico-legale. Lo studio permetterà di elaborare una proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria di primo livello in grado di offrire assistenza ai lavoratori ex esposti secondo criteri di evidenza clinica, convenienze economica e soddisfazione sociale. Il protocollo permetterà alle Regioni ed ai Servizi territoriali delle ASL di rispondere alla domanda avanzata dai lavoratori ex esposti, secondo un protocollo allineato con le indicazioni della normativa ed i principi dell'evidenza. Per raggiungere gli obiettivi indicati si prevedono le seguenti azioni:

1. Predisposizione di strumenti e protocolli operativi:

- questionario per la ricostruzione della esposizione storica ad amianto, utilizzando database disponibili, in maniera che i soggetti siano facilmente e immediatamente rintracciabili, a seconda delle loro caratteristiche di rischio, per essere prontamente arruolati nella coorte da sottoporre a sorveglianza;
- raccolta dell'anamnesi e visita medica per accertare, in particolare, la presenza di bronchite cronica / enfisema, anamnesi fumatoria ed eventuali accertamenti diagnostici integrativi;
- indicazioni cliniche (sintomi e/o segni clinici a carico dell'apparato respiratorio) per l'accertamento radiologico (radiografia del torace o TAC) per conseguire potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici.
- indicazioni per il successivo controllo su richiesta dell'interessato.

L'uso di accertamenti radiologici sarà modulato in base ai principi della giustificazione e ottimizzazione previsti dalla attuale legislazione (D. Lgs. 230/95, D. Lgs. 187/2000): tale posizione di cautela è presente nella direttiva 2003/18/CE (recepita in Italia) e ribadita dal Senior Labour Inspectors Committee. È prevista la costituzione di un panel di esperti regionali, rappresentanti dei Servizi, dell'Università e/o delle Società scientifiche, indicati dalle Regioni, che procederanno alla raccolta e al confronto delle esperienze condotte, alla definizione degli strumenti e dei protocolli operativi ed alla valutazione dei risultati.

2. Definizione degli archivi dei lavoratori ex esposti ad amianto

L'azione prevede l'esame dei flussi informativi esistenti (INAIL, INPS) realizzati sulla base delle domande dei benefici ex D.Lgs. 257/92 e l'elaborazione di indicazioni utili alla costruzione degli archivi regionali degli ex esposti in cooperazione con gli archivi regionali degli assistiti e delle SDO. Tali archivi risultano utili alle Ulss per l'individuazione delle coorti di ex esposti da interessare nei programmi di prevenzione primaria e secondaria.

3. Sperimentazione degli strumenti e dei protocolli operativi predisposti

Gli strumenti ed i protocolli operativi sviluppati saranno sperimentati in alcune realtà territoriali, al fine di permettere al panel degli esperti di procedere alla valutazione finale del progetto in termini di efficacia, di costo e di utilità sociale rispondendo alle legittime richieste dei cittadini.

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte

La proposta di un protocollo di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, sperimentato e validato in termini di efficacia e del rapporto costi benefici, permetterà alle Regioni di fare riferimento a criteri di certezza nel definire le politiche di assistenza sanitaria ad una categoria di cittadini che, impropriamente esposta a cancerogeni occupazionali, richiede un'adeguata attenzione da parte del S.S.N. L'azione prospettata permetterà anche il giusto riconoscimento medico legale ed indennizzo a cittadini la cui patologia professionale, con buona certezza, resterebbe occulta.

Bibliografia

Mastrangelo G., Ballarin M.N., Bellini E., Bazzotto R., Zannol F., Gioffrè F., Gobbi M., Tessadri G., Marchiori L., Marangi G., Bozzolan S., Lange J. H., Valentini F., Spolaore P. Feasibility of a screening programme for lung cancer in former amiantos workers. Occup Med (Lond). 2008 May;58(3):175-80. Epub 2008 Mar 15.

Mastrangelo G., Ballarin M.N., Bellini E., Bicciato F., Zannol F., Gioffrè F., Zedde A., Tessadri G., Fedeli U., Valentini F., Scoizzato L., Marangi G., Lange J. H. Asbestos exposure and benign asbestos diseases in 772 formerly exposed workers: dose-response relationships. AJIM 00:1-7 (2009).

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 9/24



Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE:
Definire una proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto secondo principi di efficacia, appropriatezza, risparmio ed utilità sociale.

OBIETTIVO SPECIFICO 1:
Analisi delle esperienze regionali e valutazione dei risultati ottenuti in materia di tutela dei lavoratori ex esposti ad amianto.

OBIETTIVO SPECIFICO 2:
Definizione, secondo parametri di evidenza e convenienza economica e sociale, di un protocollo per la sorveglianza sanitaria e la prevenzione primaria e secondaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, partendo dai risultati degli studi multicentrici condotti in varie regioni negli ultimi anni.

OBIETTIVO SPECIFICO 3:
Definizione dei flussi informativi utili alla predisposizione degli archivi regionali degli ex esposti ad amianto e delle modalità di linkage con le anagrafi regionali degli assistiti e delle diagnosi di dimissione ospedaliera.

OBIETTIVO SPECIFICO 4:
Sperimentazione degli strumenti e dei protocolli definiti in alcuni centri di riferimento.

OBIETTIVO SPECIFICO 5:
Verifica finale di risultati della sperimentazione e validazione dei protocolli di sorveglianza secondo criteri di efficacia e valutazione del rapporto costi/benefici.

CAPO PROGETTO: Dr. Luciano Marchiori

UNITA' OPERATIVE COINVOLTE

Unità Operativa 1	**Referente**	**Compiti**
Direzione Prevenzione, Regione Veneto	Dr. Luciano Marchiori	Coordinamento delle attività del progetto
Unità Operativa 2	**Referente**	**Compiti**
Ulss 20 Verona	Dr.ssa Manuela Peruzzi	Gestione amministrativa del progetto, sperimentazione del protocollo
Unità Operativa 3	**Referente**	**Compiti**
Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Università di Padova	Prof. Giuseppe Mastrangelo	Elaborazione dei dati, stesura dei report intermedi e finale
Unità Operativa 4	**Referente**	**Compiti**
INAIL – Dipartimento Medicina Lavoro	Dr. Sergio Iavicoli	Analisi degli archivi esistenti dei lavoratori ex esposti ad amianto
Unità Operativa 5	**Referente**	**Compiti**
Emilia Romagna - AUSL di Bologna	Dr. Villiam Alberghini	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 6	**Referente**	**Compiti**
Regione Toscana – ISPO	D.ssa Elisabetta Chellini	Analisi delle espenenze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 7	**Referente**	**Compiti**
Regione Calabria – ASP di Catanzaro	Dott.ssa Emma Ciconte	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 8	**Referente**	**Compiti**
Regione Liguria – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli del Dip. Salute	Dr. Alberto Verardo	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 10/24

Unità Operativa 9	Referente	Compiti
Regione Abruzzo	Dott.ssa Luana Trafficante	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 10	**Referente**	**Compiti**
Regione Lombardia U.O. Governo della prevenzione e tutela sanitaria	Dr.ssa Nicoletta Cornaggia	Sperimentazione del protocollo
Unità Operativa 11	**Referente**	**Compiti**
Regione Valle D'Aosta – AUSL della Valle d'Aosta	Dr. Mauro Ruffier	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 12	**Referente**	**Compiti**
Regione Sardegna – ASL 6 di Sanluri	Dr.ssa Pierina Manca	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 13	**Referente**	**Compiti**
Provincia Autonoma di Trento – U.O. Prevenz. e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Az. Prov.le per i S.S. di Trento	Dr.ssa Silvia Eccher	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 14	**Referente**	**Compiti**
Provincia Autonoma di Bolzano	Dr. Guido Maccacaro	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 15	**Referente**	**Compiti**
Regione Umbria – Serv. Prevenz. Sicur. negli Ambienti di Lavoro ASL 4 di Terni	Dr.ssa Rosella Mosca	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 16	**Referente**	**Compiti**
Regione Puglia	Dr. Nicola Di Palma	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 17	**Referente**	**Compiti**
Regione Piemonte – Centro Sanitario Amianto	Dr. Massimo D'Angelo	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 18	**Referente**	**Compiti**
Regione Campania – AGC 20	Ing. Giovanna Rotriquenz	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 19	**Referente**	**Compiti**
Regione Friuli Venezia Giulia	Dr.ssa Nora Coppola	Sperimentazione del protocollo
Unità Operativa 20	**Referente**	**Compiti**
Regione Sicilia, Spresal Asp Messina	Dr.ssa Paino Edda	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo
Unità Operativa 21	**Referente**	**Compiti**
Regione Basilicata	Dott.ssa Gabriella Cauzillo	Analisi delle esperienze e sviluppo protocollo

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 11/24



Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO GENERALE	Definire una proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto secondo principi di efficacia, appropriatezza, risparmio ed utilità sociale.
Indicatore/i di risultato	Protocollo di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto definito
Standard di risultato	Report prodotto

OBIETTIVO SPECIFICO 1	Analisi delle esperienze regionali e valutazione dei risultati ottenuti in materia di tutela dei lavoratori ex esposti ad amianto.
Indicatore/i di risultato	Atto formale di adesione delle Unità Operative, Atto formale di costituzione del Panel di esperti, Report di analisi
Standard di risultato	Almeno 7 Regioni aderenti, Almeno 1 esperto per Regione, Report prodotto

OBIETTIVO SPECIFICO 2	Definizione, secondo parametri di evidenza e convenienza economica e sociale, di un protocollo per la sorveglianza sanitaria e la prevenzione primaria e secondaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, partendo dai risultati degli studi multicentrici condotti in varie regioni negli ultimi anni.
Indicatore/i di risultato	Strumenti e protocolli operativi predisposti
Standard di risultato	Report prodotto

OBIETTIVO SPECIFICO 3	Definizione dei flussi informativi utili alla predisposizione degli archivi regionali degli ex esposti ad amianto e delle modalità di linkage con le anagrafi regionali degli assistiti e delle diagnosi di dimissione ospedaliera.
Indicatore/i di risultato	Flussi informativi e modalità di linkage definiti
Standard di risultato	Report prodotto

OBIETTIVO SPECIFICO 4	Sperimentazione degli strumenti e dei protocolli definiti in alcuni centri di riferimento.
Indicatore/i di risultato	N. centri di riferimento sperimentatori, N. ex esposti indagati con protocollo
Standard di risultato	Almeno 3 centri di riferimento sperimentatori, Almeno 500 ex esposti indagati

OBIETTIVO SPECIFICO 5	Verifica finale di risultati della sperimentazione e validazione dei protocolli di sorveglianza secondo criteri di efficacia e valutazione del rapporto costi/benefici.
Indicatore/i di risultato	Valutazione finale con i risultati della sperimentazione e protocollo validato
Standard di risultato	Report prodotto

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 12/24



CRONOGRAMMA

	Obiettivo specifico 1: Analisi esperienze regionali e valutazione dei risultati				**Obiettivo specifico 2:** Definizione di un protocollo per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto
Mese	Attività 1: Formalizzazione dell'adesione al progetto delle Unità Operative	Attività 2: Costituzione panel di esperti	Attività 3: Raccolta e confronto delle esperienze condotte	Attività 4: Valutazione dei risultati ottenuti	Attività 1: Predisposizione di strumenti e protocolli operativi
1	X				
2	X	X			
3	X	X			
4		X	X		
5		X	X		
7			X		
8			X	X	
9				X	X
10				X	X
11					X
13					
14					
15					
16					
17					
19					
20					
21					
22					
23					

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 13/24

Obiettivo specifico 5: Verifica finale dei risultati della sperimentazione e validazione dei protocolli di sorveglianza		**Obiettivo specifico 4:** Sperimentazione degli strumenti e dei protocolli definiti	**Obiettivo specifico 3:** Definizione degli archivi dei lavoratori ex esposti ad amianto	
Attività 2: Validazione dei protocolli di sorveglianza	Attività 1: valutazione finale del progetto	Attività 1: Sperimentazione del protocollo di sorveglianza in alcuni centri di riferimento	Attività 2: Elaborazione di indicazioni utili alla costruzione degli archivi regionali degli ex esposti	Attività 1: Esame dei flussi informativi esistenti (INAIL, INPS)
				X
				X
[redacted]				
				X
		X	X	X
		X	X	
		X	X	
		X	X	
[redacted]				
		X		
		X		
		X		
		X		
		X		
[redacted]				
		X		
		X		
	X	X		
X	X			
X	X			

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 14/24

Allegato 4
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA' OPERATIVA

Unità Operativa 1: Direzione Prevenzione, Regione Veneto	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi	//
Missioni	//
Spese generali	//

Unità Operativa 2: Ulss 20 Verona	
Risorse	**EURO**
Personale: Coordinatore operativo del progetto specialista in Medicina del Lavoro; Professionista laureato esperto in elaborazioni scientifiche.	80.000
Beni e servizi: Materiale di consumo, organizzazione di corsi di formazione in relazione agli strumenti e protocolli operativi predisposti, realizzazione software gestionale per la raccolta delle informazioni relative agli es esposti amianto.	106.500
Missioni	4.100
Spese generali	20.000

Unità Operativa 3: Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Università di Padova	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi	//
Missioni	//
Spese generali	//

Unità Operativa 4: INAIL – Dipartimento Medicina Lavoro	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi	//
Missioni	//
Spese generali	//

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 15/24

Unità Operativa 5: Regione Emilia Romagna	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 6: Regione Toscana	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 7: Regione Calabria	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 8: Regione Liguria	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 9: Regione Abruzzo	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 10: Regione Lombardia	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 17/24



Unità Operativa 11: Regione Valle d'Aosta	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 12: Regione Sardegna	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 13: Provincia Autonoma di Trento	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Unità Operativa 14: Provincia Autonoma di Bolzano	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 15: Regione Umbria	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 16: Regione Puglia	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 19/24

Unità Operativa 17: Regione Piemonte	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 18: Regione Friuli Venezia Giulia	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 19: Regione Sicilia	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 20/24



Unità Operativa 20: Regione Campania	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

Unità Operativa 21: Regione Basilicata	
Risorse	**EURO**
Personale	//
Beni e servizi: Materiale di consumo, attrezzature connesse alla realizzazione del progetto	5.500
Missioni	2.700
Spese generali	//

PIANO FINANZIARIO GENERALE

Risorse	**Totale in €**
Personale	80.000
Beni e servizi	200.000
Missioni	50.000
Spese generali	20.000
Totale	**350.000**



Carta intestata dell'Ente

Allegato 2

Al Ministero della Salute
Direzione generale della Prevenzione - Ufficio I
Via Giorgio Ribotta, n. 5
00144 ROMA

RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "....."

CODICE CUP:.....

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'....., nella sua qualità di legale rappresentante dell'....., con sede in ....., Via ....., N. ....., codice fiscale n. ..... e partita IVA n. ....., con riferimento all'accordo di collaborazione concluso in data ..... avente ad oggetto la realizzazione del progetto .....;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che nel ..... Semestre, periodo ....., sono state impegnate e/o spese le seguenti somme:

ovvero

- che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese di seguito riportate:

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 22/24



DETTAGLIO DELLE SPESE

UNITA' OPERATIVA						
TIPOLOGIA SPESA	**VOCE DI SPESA**	**IMPORTO PERIODO DI RIFERIMENTO**	**I/S**	**ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA (1)**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTO TOTALE PERIODI (2)**
Personale						
	TOTALE					
Beni e servizi						
	TOTALE					
Missioni						
	TOTALE					
Convegni						
	TOTALE					
Spese generali						
	TOTALE					
.....						
	TOTALE					
TOTALE COMPLESSIVO						

(1) Nella colonna "Estremi documentazione giustificativa" riportare la tipologia di documento (fattura, contratto, delibera, etc..),il numero e la data.
(2) Nella colonna "Importo totale periodi" riportare le spese impegnate e/o sostenute globalmente in tutti i periodi rendicontati.

NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel semestre di riferimento. Le somme impegnate vanno contrassegnate con il simbolo "(I)", mentre le spese sostenute con il simbolo "(S)". In caso di rendiconto finale vanno indicate esclusivamente le spese effettivamente sostenute.
La tabella va compilata per ciascuna unità operativa presente nel piano finanziario
Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.

Data,

FIRMA

ALLEGATO B Dgr n. **del** pag. 23/24



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Allegato 3

Programmazione e rendicontazione finanziaria

Per le voci di spesa, riportate nel piano finanziario si chiarisce che:

Personale
Sotto questa voce è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro...). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente, purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente. Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo del personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo. L'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo.

Beni e servizi
Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di beni, accessori, forniture e servizi strumentali connessi alla realizzazione del progetto.
A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:

- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- traduzioni ed interpretariato
- organizzazione di corsi, incontri, eventi formativi ecc..
- realizzazione e/o gestione di siti web
- noleggio di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)

Si specifica che l'acquisto di materiale ed attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere dettagliatamente motivata.
Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l'acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza.

Si rammenta, inoltre che la voce " Servizi" è principalmente finalizzata a coprire le spese per l'affidamento di uno specifico servizio, generalmente, ad un soggetto esterno, pertanto si esclude l'affidamento diretto a persona fisica.
Infine sempre relativamente alla voce "Servizi" si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l'ente esecutore non può far fronte con risorse proprie.

Missioni
Questa voce si riferisce alle spese di trasferta che, unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute), deve affrontare in corso d'opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto. Non possono assolutamente essere ricomprese in questa voce le spese per la realizzazione di un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati.

Incontri/eventi formativi
Tale voce è da considerarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui l'ente esecutore intenda organizzare e realizzare un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati, senza affidare il servizio a terzi (in tal caso la voce di spesa "Incontri/eventi formativi" andrà ricompresa in Beni e Servizi).

Spese generali
Per quanto concerne questa voce, si precisa in primo luogo che la stessa non può superare il 10% delle spese effettivamente sostenute. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc..) in misura proporzionale alle attività previste per la realizzazione del progetto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO C Dgr n. 1749 del 14 agosto pag. 1/22

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO QUANTO SEGUE

- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), ora Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con gli istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare;
- che il CCM opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute;
- che all'interno dell'area progettuale del programma di attività del CCM per l'anno 2012, approvato con decreto ministeriale del 5 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2012 (reg.6, fgl 73), è stato individuato un ambito operativo inerente l'area "Sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di Guadagnare salute";
- che in tale ambito è stato proposto un progetto dal titolo "*Individuazione delle diseguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e contrasto*", approvato dai Comitati del CCM;
- che la Regione Veneto, vanta un'esperienza consolidata nell'ambito della gestione delle diseguaglianze di accesso alla salute e che tale esperienza risulta in linea con il progetto in oggetto;
- che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione con la Regione Veneto al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;

L'anno 2012, il giorno del mese di ,

TRA

Il Ministero della salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione – Direzione Generale della Prevenzione – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore Generale, dott. Giuseppe Ruocco, nato a Minori (Sa) l'11 settembre 1957, di seguito "Ministero"

E

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, codice fiscale 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, rappresentata legalmente dal Dirigente della Direzione Prevenzione, dr.ssa Giovanna Frison nata a Roma il 5 marzo 1957, di seguito "Regione"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la Regione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1).
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.
3. Qualora la Regione, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private non previste nel progetto, è tenuta a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione dell'Ente e/o Associazione e le attività che da questo saranno svolte.
4. Resta fermo che le variazioni al progetto non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.

Art. 2 – Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo.
2. Le attività progettuali decorrono dal 15° giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
3. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. La Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine.
4. E' facoltà del Ministero concedere eccezionalmente una proroga della durata del progetto non superiore ai 6 mesi La formale richiesta, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità, dovrà essere presentata dalla Regione, a firma del rappresentante legale, almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'accordo. L'eventuale concessione della proroga non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la Regione, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette al Ministero un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le

somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2).

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 2 al presente accordo.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all'allegato 1.
5. Il piano finanziario relativo al progetto, di cui all'allegato 1, potrà essere modificato una sola volta previa autorizzazione del Ministero che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. Ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, per ogni voce di spesa del piano finanziario, originario o modificato, è consentito, senza necessità di autorizzazione , uno scostamento dell'importo non superiore al 10%.
7. Resta fermo che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate, e che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 2, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 3 del presente accordo.
8. I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari devono essere inviati a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
9. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al Comitato scientifico del CCM per azioni di monitoraggio.
10. Resta fermo l'obbligo per la Regione di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 4 – Proprietà dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".

Art. 5 - Referenti scientifici

1. Il referente scientifico della Regione assicura il collegamento operativo con il Ministero.
2. Il referente scientifico del Ministero assicura il collegamento operativo con la Regione nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero e la Regione procederanno ad individuare e comunicare i nominativi dei rispettivi referenti scientifici, contestualmente all'avvio delle attività.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PRE

Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione un finanziamento complessivo di € 360.000,00 (trecentosessantamila/00).
2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3.
4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 5.
6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, pari a € 360.000,00, si riferisce all'esercizio finanziario 2012 ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
7. La Regione è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2015 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta della Regione a decorrere dal 1° luglio 2015.

Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
   a) una prima quota, pari al 40% del finanziamento, pari ad € 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00), dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta, inoltrata dopo la formale comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1.
   b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 108.000,00 (centottomila/00), dietro presentazione da parte della Regione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 3, relativi ai primi due semestri di attività.
   c) una terza quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 108.000,00 (centottomila/00), dietro presentazione da parte della Regione della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3. La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'allegato 2.
4. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria dello Stato competente per territorio ed ivi reso esigibile mediante accreditamento della somma sul conto di tesoreria n° IT36Z0100003245224300306697, intestato alla Regione. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 3, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 3, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di tre allegati, e viene redatto in due originali.

Letto, approvato e sottoscritto

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale Prevenzione

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Ruocco

REGIONE VENETO

Giunta Regionale

Il Dirigente Regionale
Dott.ssa Giovanna Frison

ALLEGATO C Dgr n. **del** pag. 6/22

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2012

DATI GENERALI DEL PROGETTO

TITOLO:
Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e contrasto. .....

ENTE PARTNER: (Regione, Iss, Inail, AgenasUnità Operativa 1
- Azienda ULSS 20 Verona – Dipartimento di Prevenzione Salute - Regione Veneto
- Direzione Prevenzione - Servizio promozione e sviluppo Igiene e Sanità Pubblica - Regione Veneto
- CCMR – Regione Veneto
- Istituto Oncologico Veneto – Regione Veneto
- AUSL Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica - UOC Epidemiologia, Promozione della Salute - Regione Emilia Romagna
- CPO – Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica - Regione Piemonte
- Agenzia Sanità Pubblica- Regione Lazio
- Osservatorio Diseguaglianze nella salute/ Ars Marche
- Medici per La pace Onlus
- Azalea Cooperativa a r.l. Onlus

ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE: ...ULSS 20 Verona – Regione Veneto.....

NUMERO ID DA PROGRAMMA: ...1 - 7...(trasversale) .....

REGIONI COINVOLTE:
numero: ...5.....
elenco: ...Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Marche, ...

DURATA PROGETTO: .....24 mesi.....

COSTO: ...€...360.000..... .....

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO:
nominativo: ...Massimo Valsecchi.....
struttura di appartenenza: ...ULSS 20 Verona .....
n. tel: ...045 8075924..... n. fax: 45 8075023.... E-mail: massimo.valsecchi@ulss20.verona.it..

Il Responsabile Scientifico
(Dott. Massimo Valsecchi)

ALLEGATO C Dgr n. **del** pag. 7/22

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE: Individuare modelli appropriati di contrasto alle disuguaglianze in salute in sottogruppi di popolazione *"hard-to-reach"* (donne immigrate, popolazione carceraria e comunità nomadi, più altri gruppi eventualmente individuati dalle regioni partner), **per garantire l'accesso a interventi preventivi di provata efficacia previsti LEA, a partire dagli screening oncologici femminili** (§ percorso dello screening citologico), benchmark per un intervento globale sulla salute delle popolazioni marginalizzate

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Definire strumenti per l'individuazione e il monitoraggio delle disuguaglianze nell'accesso agli screening oncologici femminili e in particolare al percorso dello screening citologico.

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Individuare modalità operative efficaci per favorire l'accesso agli screening oncologici femminili e in particolare allo screening citologico da parte di fasce di popolazione *"hard-to-reach"*:
target 1) - **donne immigrate già incluse** nella popolazione obiettivo dei programmi di screening organizzati
target 2) - **sottogruppi particolarmente vulnerabili** non compresi nella popolazione obiettivo dei programmi di screening

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Individuare modalità operative per favorire la *compliance* all'intero percorso diagnostico-terapeutico delle donne target del progetto aderenti allo screening avviate ad eventuali livelli successivi (II° Livello)

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Attivare percorsi di accesso ad interventi preventivi prioritari nelle comunità Nomadi (profilassi vaccinale, salute riproduttiva, screening)

OBIETTIVO SPECIFICO 5: Attivare percorsi di accesso ad interventi preventivi prioritari nella popolazione carceraria (profilassi malattie infettive, TBC, MST, screening)

CAPO PROGETTO: Dott. Massimo Valsecchi, **ULSS 20 Verona - Regione Veneto**

UNITA' OPERATIVE COINVOLTE

Unità Operativa 1	Referente	Compiti
Azienda ULSS 20 Verona - Dipartimento di Prevenzione Salute - Regione Veneto	Dott. Massimo Valsecchi	Coordinamento tecnico scientifico del progetto Implementazione progettuale e interventi sugli obiettivi specifici
Unità Operativa 2	**Referente**	**Compiti**
Direzione Prevenzione - Servizio promozione e sviluppo Igiene e Sanità Pubblica - Regione Veneto	Dott.ssa Francesca Russo	Coordinamento istituzionale e interistituzionale
Unità Operativa 3	**Referente**	**Compiti**
CCMR – Regione Veneto	Dott. Sandro Cinquetti	Supporto al Coordinamento complessivo del progetto
Unità Operativa 4	**Referente**	**Compiti**
Istituto Oncologico Veneto – Regione Veneto	Dott.sa Carla Cogo	Collaborazione operativa sui programmi di screening organizzati



Unità Operativa 5	Referente	Compiti
AUSL Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica - UOC Epidemiologia, Promozione della Salute - Regione Emilia Romagna	Dott. Paolo Pandolfi	Collaborazione operativa con implementazione progettuale sugli obiettivi specifici
Unità Operativa 6	**Referente**	**Compiti**
CPO – Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica - Regione Piemonte	Dott.ssa Livia Giordano	Collaborazione operativa con implementazione progettuale sugli obiettivi specifici
Unità Operativa 7	**Referente**	**Compiti**
Agenzia Sanità Pubblica- Regione Lazio	Dott.ssa Sara Farchi	Collaborazione operativa con implementazione progettuale sugli obiettivi specifici
Unità Operativa 8	**Referente**	**Compiti**
Osservatorio Diseguaglianze nella salute/ Ars Marche	Dott.ssa Patrizia Carletti	Collaborazione operativa con implementazione progettuale sugli obiettivi specifici
Unità Operativa 9	**Referente**	**Compiti**
Medici per la pace Onlus	Dott. Fabrizio Abrescia	Collaborazione operativa con implementazione progettuale sugli obiettivi specifici (Comunità Nomadi)
Unità Operativa 10	**Referente**	**Compiti**
Azalea Cooperativa a r.l. Onlus	Dott. Giuseppe Turrini	Collaborazione operativa con implementazione progettuale sugli obiettivi specifici (Donne Straniere)

ALLEGATO C Dgr n. del pag. 9/22



Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO GENERALE	Individuare modelli appropriati di contrasto alle disuguaglianze in salute in sottogruppi di popolazione "*hard-to-reach*" (donne immigrate, popolazione carceraria e comunità nomadi, più altri gruppi eventualmente individuati dalle regioni partner), **per garantire l'accesso a interventi preventivi di provata efficacia previsti dai LEA, a partire dagli screening oncologici femminili** (§ percorso dello screening citologico), benchmark per un intervento globale sulla salute delle popolazioni marginalizzate
Indicatore/i di risultato	Realizzato/i "modello/i-percorso/i" efficaci
Standard di risultato	Prodotto - Report con evidenza di efficacia del/i modello/i proposto/i nell'aumentare l'accesso a interventi preventivi di provata efficacia previsti LEA di sottogruppi specifici della popolazione target del progetto

OBIETTIVO SPECIFICO 1	Definire strumenti per l'individuazione e il monitoraggio delle disuguaglianze nell'accesso agli screening oncologici femminili e in particolare al percorso dello screening citologico
Azioni	a. Ricognizione e condivisione delle esperienze attuate e in corso nelle Regioni partecipanti al progetto in tema di rilevamento delle disuguaglianze nell'accesso agli screening oncologici femminili. b. Perfezionamento del sistema di raccolta e analisi dei dati relativi ai programmi di screening organizzati con indicatori appropriati sul contrasto della disuguaglianze (in sinergia con i sistemi informativi correnti e con il Programma Integrato in Oncologia P.I.O.) – Target - 1) c. Adozione di sistemi/percorsi condivisi di mappatura di sottogruppi di popolazione in età target non raggiunti dagli attuali programmi di screening – (in sinergia con il Programma Integrato in Oncologia P.I.O.) - Target - 2)
Indicatore/i di risultato	a. Inventario delle pratiche correnti per il monitoraggio dell'accesso agli screening oncologici femminili da parte della popolazione target del progetto b. Disponibilità di un sistema condiviso di raccolta e analisi dei dati relativi alla partecipazione delle fasce di popolazione Target 1) del progetto ai programmi di screening organizzati c. Disponibilità di sistemi/percorsi condivisi di mappatura di sottogruppi di popolazione in età target non raggiunti dagli attuali programmi di screening Target - 2)
Standard di risultato	a. Prodotto - Diffusione di un report sulle pratiche correnti per il monitoraggio dell'accesso agli screening oncologici femminili da parte della popolazione target 1) e 2) del progetto b. Prodotto - Evidenza del sistema di raccolta dati realizzato c. Prodotto - Evidenza dei sistemi/percorsi di mappatura realizzati

OBIETTIVO SPECIFICO 2	Individuare modalità operative efficaci per favorire l'accesso agli screening oncologici femminili e in particolare allo screening citologico da parte di fasce di popolazione *hard-to-reach*" : target 1) - donne immigrate già incluse nella popolazione obiettivo dei programmi di screening organizzati (Target 1) target 2) - sottogruppi particolarmente vulnerabili non compresi nella popolazione obiettivo dei programmi di screening (Target 2)
Azioni	a. Ricognizione e condivisione delle migliori pratiche, attuate e in corso nelle Regioni partecipanti al progetto, in tema di contrasto alle disuguaglianze nell'accesso agli screening oncologici femminili di entrambi target 1) e 2) b. Implementazione di strategie sulla base di quelle risultate più efficaci
Indicatore/i di risultato	a. Inventario delle migliori pratiche per incrementare l'accesso agli screening oncologici femminili da parte della popolazione target 1) e 2) del progetto b. Accesso agli screening oncologici femminili da parte della popolazione target 1) e 2) del progetto
Standard di risultato	a. Prodotto - Diffusione di un Report sulle migliori pratiche b. Evidenza di incremento dell'accesso agli screening oncologici femminili da parte di sottogruppi specifici della popolazione target del progetto/ Prodotto – Diffusione di un Report sui percorsi efficaci implementati

OBIETTIVO SPECIFICO 3	Individuare modalità operative per favorire la *compliance* all'intero percorso diagnostico-terapeutico, delle donne target del progetto aderenti allo screening avviate ad eventuali livelli successivi (II° Livello)
Azioni	a. Ricognizione e condivisione delle migliori pratiche attuate e in corso nelle regioni partecipanti al progetto in tema di contrasto alle disuguaglianze nella *compliance* al percorso diagnostico-terapeutico proposto (II° Livello) b. Implementazione di nuove strategie sulla base di quelle risultate più efficaci
Indicatore/i di risultato	a. Inventario delle migliori pratiche per favorire la *compliance* al percorso diagnostico-terapeutico (II livello) da parte di sottogruppi specifici della popolazione target del progetto b. *Compliance* al percorso diagnostico-terapeutico (II° Livello) da parte da parte di sottogruppi specifici della popolazione target del progetto
Standard di risultato	a. Prodotto - Diffusione di un Report sulle migliori pratiche b. Evidenza di efficacia degli interventi proposti sulla *compliance* al percorso diagnostico-terapeutico (II° Livello) da parte da parte di sottogruppi specifici della popolazione target del progetto/ Prodotto - Diffusione di un Report sui percorsi efficaci implementati

ALLEGATO C Dgr n. del pag. 11/22

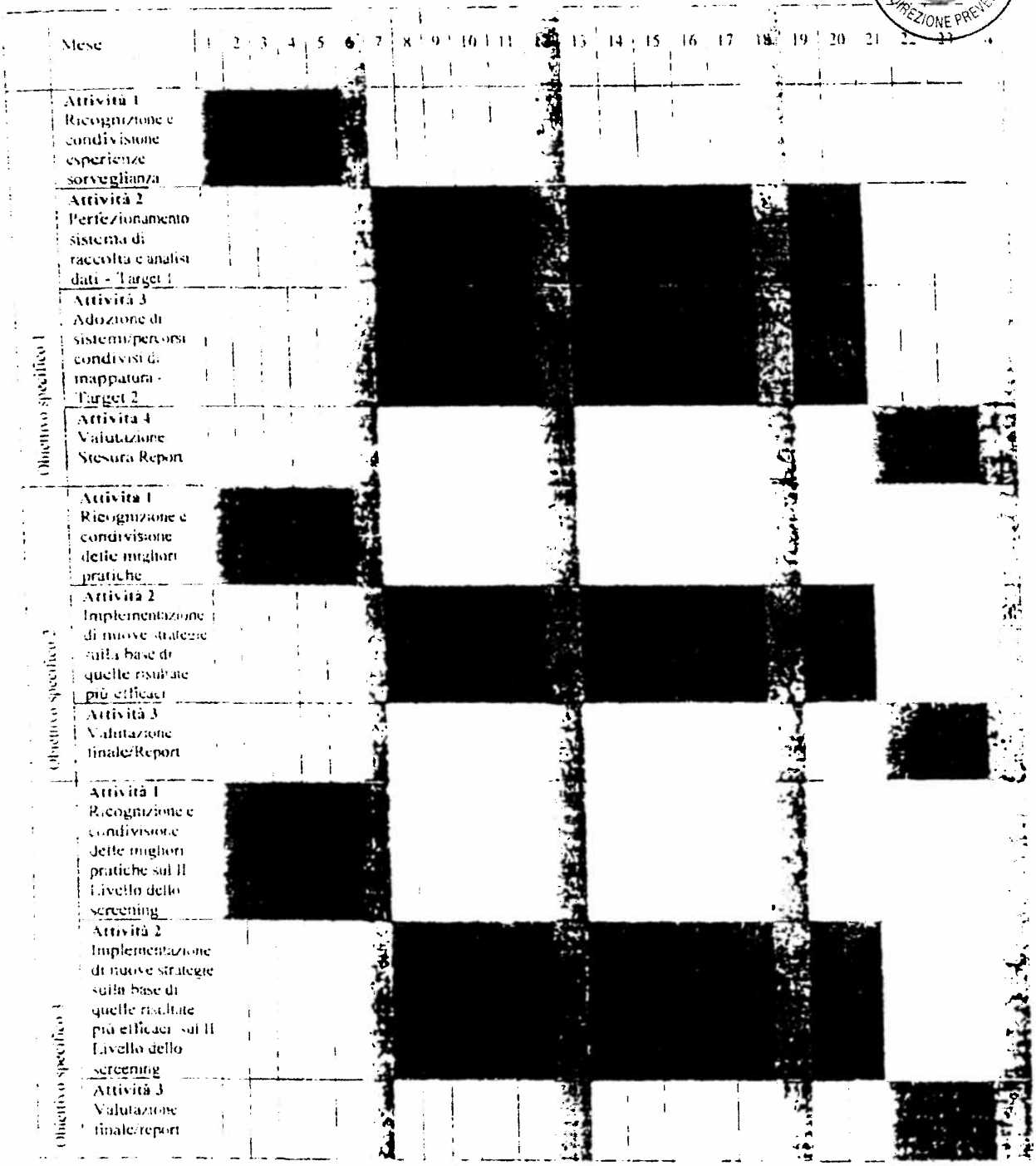
OBIETTIVO SPECIFICO 4	Attivare percorsi di accesso ad interventi preventivi prioritari nella comunità Nomadi (profilassi vaccinale, salute riproduttiva, screening)
Azioni	a. Ricognizione e condivisione delle migliori pratiche, attuate e in corso nelle Regioni partecipanti al progetto, per favorire l'accesso ad interventi preventivi prioritari nella comunità Nomadi (profilassi vaccinale, salute riproduttiva, screening b. Implementazione di strategie sulla base di quelle risultate più efficaci
Indicatore/i di risultato	a. Inventario delle migliori pratiche per incrementare l'accesso l'accesso ad interventi preventivi prioritari nella comunità Nomadi (profilassi vaccinale, salute riproduttiva, screening) b. Accesso ad interventi preventivi prioritari nella comunità Rom (profilassi vaccinale, salute riproduttiva, screening)
Standard di risultato	a. Prodotto - Diffusione di un Report sulle migliori pratiche b. Evidenza di incremento dell'accesso ad interventi preventivi prioritari nella comunità Nomadi (profilassi vaccinale, salute riproduttiva, screening) Prodotto – Diffusione di un Report sui percorsi efficaci implementati

OBIETTIVO SPECIFICO 5	Attivare percorsi di accesso ad interventi preventivi prioritari nella popolazione carceraria (profilassi malattie infettive, TBC, MST, screening)
Azioni	a. Ricognizione e condivisione delle migliori pratiche, attuate e in corso nelle Regioni partecipanti al progetto, per favorire l'accesso ad interventi preventivi prioritari nella popolazione carceraria (profilassi malattie infettive, TBC, MST, screening) b. Implementazione di strategie sulla base di quelle risultate più efficaci
Indicatore/i di risultato	a. Inventario delle migliori pratiche per incrementare l'accesso ad interventi preventivi prioritari nella popolazione carceraria (profilassi malattie infettive, TBC, MST, screening) b. Accesso ad interventi preventivi prioritari nella popolazione carceraria (profilassi malattie infettive, TBC, MST, screening)
Standard di risultato	a. Prodotto - Diffusione di un Report sulle migliori pratiche b. Evidenza di incremento dell'accesso ad interventi preventivi prioritari nella popolazione carceraria (profilassi malattie infettive, TBC, MST, screening) Prodotto – Diffusione di un Report sui percorsi efficaci implementati

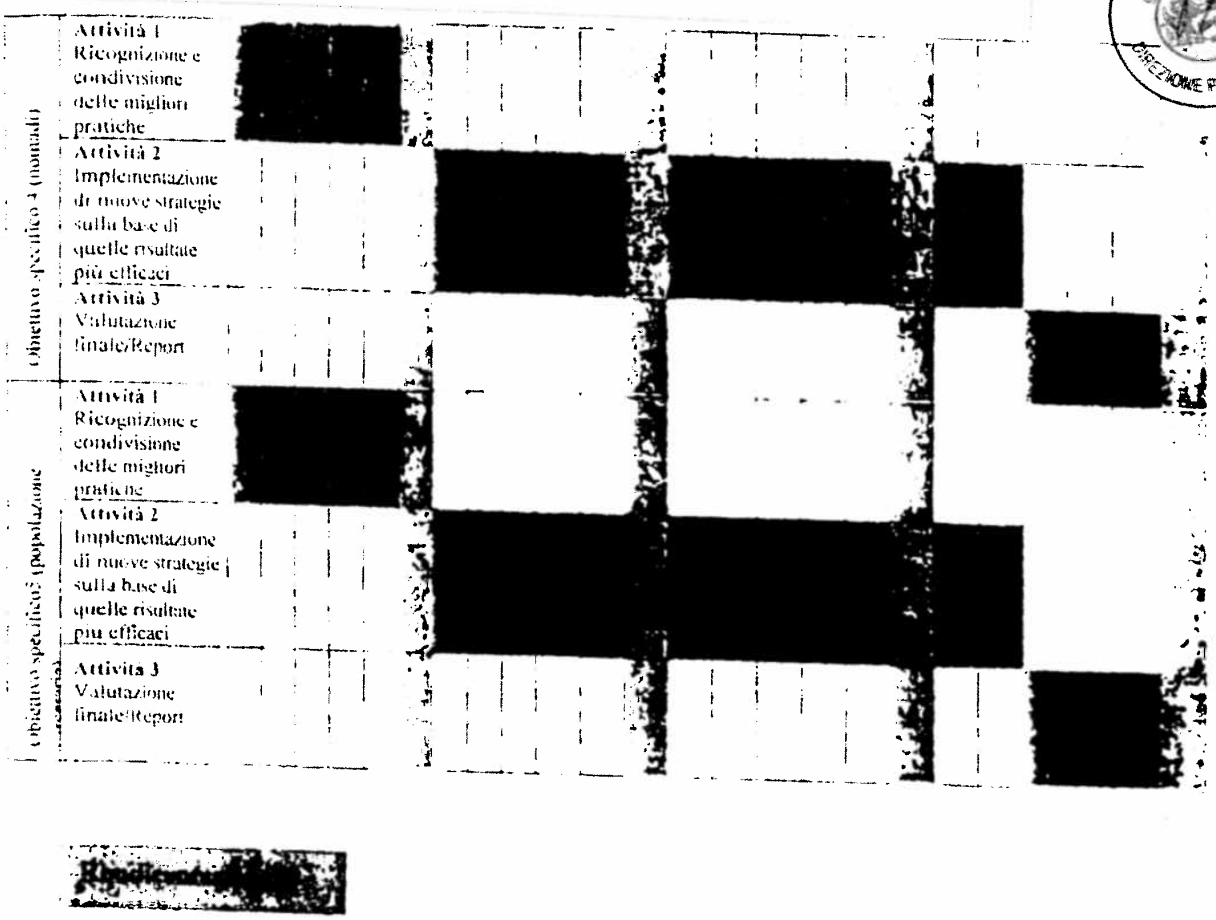
ALLEGATO C Dgr n. **del** pag. 12/22

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

CRONOGRAMMA



REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE



Allegato 4

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA' OPERATIVA

Unità Operativa 1 - ULSS 20 Verona – Dipartimento di Prevenzione	
Risorse	EURO
Personale	60.000
Beni e servizi	24.000
Missioni	4.000
Spese generali	2.000
Totale	90.000

ALLEGATO C Dgr n. **del** pag. 14/22



Unità Operativa 2 Regione Veneto - Direzione Prevenzione	
Risorse	EURO
Personale	#
Beni e servizi	#
Missioni	#
Spese generali	#
Totale-	#

Unità Operativa 3 CCMR Veneto	
Risorse	EURO
Personale	30.000
Beni e servizi	
Missioni	
Spese generali	
Totale-	30.000

ALLEGATO C Dgr n. del pag. 15/22



Unità Operativa 4 IOV	
Risorse	EURO
Personale	30.000
Beni e servizi	
Missioni	
Spese generali	
Totale-	30.000

Unità Operativa 5 Emilia Romagna	
Risorse	EURO
Personale - -Risorse dedicate -	24.000
Beni e servizi - - *Mediazione* -	14.000
Missioni - - -	1.000
Spese generali - - -	1.000
Totale-	40.000

ALLEGATO C Dgr n. **del** pag. 16/22

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Unità Operativa 6 Piemonte	
Risorse	**EURO**
Personale Risorse dedicate	24.000
Beni e servizi	14.000
Missioni	1.000
Spese generali	1.000
Totale-	40.000

Unità Operativa7 Lazio	
Risorse	**EURO**
Personale - -Risorse dedicate -	24.000
Beni e servizi - - *Mediazione* -	14.000
Missioni	1.000
Spese generali	1.000
Totale-	40.000

ALLEGATO C Dgr n. **del** pag. 17/22



Unità Operativa 8 Marche	
Risorse	**EURO**
Personale - -Risorse dedicate -	24.000
Beni e servizi - - *Mediazione* -	14.000
Missioni	1.000
Spese generali	1.000
Totale-	40.000

Unità Operativa 9 Medici Per la Pace Onlus	
Risorse	**EURO**
Personale	25.000
Beni e servizi -	
Missioni	
Spese generali	
Totale-	25.000

ALLEGATO C Dgr n. **del** pag. 18/22

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Unità Operativa 10 Cooperativa Azalea Onlus

Risorse	EURO
Personale	25.000
Beni e servizi	
Missioni	
Spese generali	
Totale-	25.000

PIANO FINANZIARIO GENERALE

Risorse	Totale in €
Personale	266.000
Beni e servizi	80.000
Missioni	8.000
Spese generali	6.000
Totale	360.000

Il Responsabile Scientifico

Dott. Massimo Valsecchi



Carta intestata dell'Ente

Allegato 2

Al Ministero della Salute
Direzione generale della Prevenzione - Ufficio I
Via Giorgio Ribotta, n. 5
00144 ROMA

RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "....."

CODICE CUP:.....

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'....., nella sua qualità di legale rappresentante dell'....., con sede in ....., Via ....., N. ....., codice fiscale n. ..... e partita IVA n. ....., con riferimento all'accordo di collaborazione concluso in data ..... avente ad oggetto la realizzazione del progetto .....;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che nel ..... Semestre, periodo ....., sono state impegnate e/o spese le seguenti somme:

ovvero

- che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese di seguito riportate:

ALLEGATO C Dgr n. **del** pag. 20/22



DETTAGLIO DELLE SPESE

UNITA' OPERATIVA						
TIPOLOGIA SPESA	**VOCE DI SPESA**	**IMPORTO PERIODO DI RIFERIMENTO**	**I/S**	**ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA (1)**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTO TOTALE PERIODI (2)**
Personale						
	TOTALE					
Beni e servizi						
	TOTALE					
Missioni						
	TOTALE					
Convegni						
	TOTALE					
Spese generali						
	TOTALE					
.....						
	TOTALE					
TOTALE COMPLESSIVO						

(1) Nella colonna "Estremi documentazione giustificativa" riportare la tipologia di documento (fattura, contratto, delibera, etc..),il numero e la data.
(2) Nella colonna "Importo totale periodi" riportare le spese impegnate e/o sostenute globalmente in tutti i periodi rendicontati.

NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel semestre di riferimento. Le somme impegnate vanno contrassegnate con il simbolo "(I)", mentre le spese sostenute con il simbolo "(S)". In caso di rendiconto finale vanno indicate esclusivamente le spese effettivamente sostenute.
La tabella va compilata per ciascuna unità operativa presente nel piano finanziario
Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.

Data,

FIRMA

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PREVENZIONE

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Allegato 3

Programmazione e rendicontazione finanziaria

Per le voci di spesa, riportate nel piano finanziario si chiarisce che:

Personale
Sotto questa voce è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro...). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente, purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente. Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo del personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo. L'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo.

Beni e servizi
Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di beni, accessori, forniture e servizi strumentali connessi alla realizzazione del progetto.
A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:

- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- traduzioni ed interpretariato
- organizzazione di corsi, incontri, eventi formativi ecc..
- realizzazione e/o gestione di siti web
- noleggio di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)

Si specifica che l'acquisto di materiale ed attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere dettagliatamente motivata.
Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l'acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza.

Si rammenta, inoltre che la voce " Servizi" è principalmente finalizzata a coprire le spese per l'affidamento di uno specifico servizio, generalmente, ad un soggetto esterno, pertanto si esclude l'affidamento diretto a persona fisica.
Infine sempre relativamente alla voce "Servizi" si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l'ente esecutore non può far fronte con risorse proprie.

Missioni
Questa voce si riferisce alle spese di trasferta che, unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute), deve affrontare in corso d'opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto. Non possono assolutamente essere ricomprese in questa voce le spese per la realizzazione di un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati.

Incontri/eventi formativi
Tale voce è da considerarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui l'ente esecutore intenda organizzare e realizzare un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati, senza affidare il servizio a terzi (in tal caso la voce di spesa "Incontri/eventi formativi" andrà ricompresa in Beni e Servizi).

Spese generali
Per quanto concerne questa voce, si precisa in primo luogo che la stessa non può superare il 10% delle spese effettivamente sostenute. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc..) in misura proporzionale alle attività previste per la realizzazione del progetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1750 del 14 agosto 2012

Programma Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale. Approvazione piano attività anno 2012 e impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza: Approvazione del piano attività e del relativo preventivo di spesa per l'anno 2012 del "Programma Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale". Finanziamento regionale - gestione sanitaria da assegnare all'Azienda Ospedaliera di Padova.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 3643 del 19/11/2004 è stato istituito il Centro Regionale di riferimento di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale, al fine di concentrare in un unico Centro l'attività svolta da vari Centri operanti per specifica materia, consentendo un'adeguata organizzazione della rete dei laboratori e la centralizzazione delle procedure diagnostiche in un unico laboratorio migliorando la qualità delle prestazioni.

Con la stessa delibera di istituzione è stata approvata la Convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda Ospedaliera di Padova, presso cui è ubicato il Centro, all'art. 6 di detta Convenzione è stato disposto a favore del Centro un finanziamento triennale (2005/2007) con un importo annuo pari a euro 150.000,00 da erogare annualmente con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione.

Il finanziamento per gli anni 2005, 2006 e 2007 è stato assegnato con i decreti del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 103 del 9/03/2005, n. 27 del 20/06/2006 e n. 19 del 3/07/2007.

In data 06/05/2008 il Direttore del Centro ha presentato per l'attività 2008 un programma che tiene conto dell'ampliamento delle attività del Centro rispetto a quelle dettagliatamente indicate nel provvedimento di istituzione, evidenziando, in particolare, un aumento dell'attività in ordine alla diagnostica molecolare relativa all'insorgere di numerosi casi di Neisseria meningitidis ed alla necessità che il Centro costituisca il riferimento per la rete di laboratori regionali per la diagnosi di legionellosi precisando che la risposta alle segnalate esigenze infettivologiche presuppone l'implementazione e/o la sostituzione della strumentazione oggi in uso, stimando un costo annuo per la complessiva attività pari ad euro 333.000,00.

Il suddetto piano di attività è stato ricevuto dalla Direzione Regionale Prevenzione con nota acquisita al prot. n. 265228 del 20/05/2008, la stessa Direzione ha ritenuto congruo il preventivo di spesa allegato al programma delle attività e con D.G.R. n. 3499 del 18/11/2008 la Giunta Regionale ha assegnato all'Azienda Ospedaliera di Padova un finanziamento di euro 333.000,00 per la conduzione del Centro.

Con D.G.R. n. 4021 del 22/12/2009 la Giunta Regionale ha ridefinito il Centro Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale in "Programma Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale" in base alle direttive di cui alla D.G.R. n. 4532 del 28/12/2007 e della D.G.R. n. 448 del 24/02/2009 e ha approvato il relativo schema di Convenzione.

Con nota prot. n. 26219 del 30/04/2010 il Responsabile del Programma Regionale ha proposto il piano di attività già presentato in data 18/11/2009 con nota prot. n. 68136 e il relativo preventivo di spesa per l'anno 2010, per un totale di euro 594.000.

Con D.G.R. n. 2213 del 21/09/2010 la Giunta Regionale ha approvato un nuovo schema di Convenzione a totale sostituzione di quello approvato con precedente D.G.R. n. 4021/2009 e ha confermato la classificazione di Programma Regionale, demandando a successivo provvedimento di Giunta Regionale l'approvazione dell'assegnazione del finanziamento annuale sulla base del piano di attività e del relativo preventivo di spesa inviato dal Responsabile del Programma.

Con D.G.R. n. 1096 del 26/07/2011 è stato liquidato all'Azienda Ospedaliera di Padova un finanziamento di euro 176.844,55 quale rimborso per le spese effettivamente sostenute nell'anno 2010 per la realizzazione delle attività inerenti l'area malattie infettive - sorveglianza HIV, sorveglianza vettori - sorveglianza West-Nile nel Veneto, enterobatteri patogeni, micobatteri e influenza.

Con nota prot. n. 179056 del 12/04/2011 il Responsabile del Programma ha presentato, alla Direzione Regionale Prevenzione un programma di attività e il relativo piano di spesa per l'anno 2011 prevedendo una spesa di euro 680.125,00.

Con nota prot. n. 266251 del 7/06/2012 sono stati trasmessi alla Direzione Regionale Prevenzione una relazione conclusiva dell'attività svolta e la rendicontazione economica delle spese sostenute dal "Programma Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale" per l'anno 2011, rispettivamente a firma del Responsabile scientifico e del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Sulla base della rendicontazione economica presentata che ha previsto per l'anno 2011 una spesa pari a euro 485.112,23 è stato predisposto il provvedimento di impegno e successiva liquidazione a titolo di rimborso per le spese sostenute.

Con la medesima nota del 7/06/2012 il Responsabile del Programma ha presentato il piano attività e consequenziale piano di spesa per l'anno 2012 contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si propone all'approvazione della Giunta Regionale il piano attività e il piano economico anno 2012 e l'assegnazione di un finanziamento di euro 699.100,00. La somma di cui si chiede l'impegno con il presente provvedimento è finanziato con fondi regionali afferenti al capitolo di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria, le relative liquidazioni avverranno sul conto di Tesoreria Provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 4 della L.R. n. 1/1997 e la L. n. 39 del 29/11/2001.

Viste la L.R. 14 del 6/4/2012 che approva il bilancio regionale di previsione e le successive DGR n. 710 del 2/5/2012 che approva le Direttive per la gestione del bilancio 2012 e n. 1102 del 12/06/2012, che approva le Prime linee guida regionali attuative del D.Lgs n. 118/2011-titolo II;

Visti i DDR n. 103 del 9/03/2005, n. 27 del 20/06/2006 e n. 19 del 3/07/2007;

Viste le DGR n. 3643 del 19/11/2004, n. 4532 del 28/12/2007, n. 3499 del 18/11/2008, n. 448 del 24/02/2009, n. 4021 del 22/12/2009, n. 2213 del 21/09/2010 e n. 1096 del 26/07/2011.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'(Allegato A) al presente provvedimento di cui è parte integrante, contenente il piano attività e il piano di spesa per l'anno 2012 relativi al "Programma Regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale";
2. di assegnare, per le motivazioni indicate nelle premesse, un finanziamento di euro 699.100,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova sulla base del preventivo economico presentato alla Direzione Regionale Prevenzione con nota prot. n. 266251 del 7/06/2012;
3. di impegnare la somma pari a euro 699.100,00 sul capitolo di spesa n. 101022 (quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - spese varie per interventi specifici in materia di prevenzione Art. 7 Ter, D. LGS 19/06/1999, n. 229) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione alla liquidazione della somma specificata al precedente punto 2) a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova con le seguenti modalità:

- 80% ad approvazione del presente provvedimento,
- 20% alla presentazione alla Direzione Regionale Prevenzione, per una successiva positiva valutazione, entro il 15/02/2013 della relazione sull'attività svolta e della rendicontazione economica a firma del Responsabile del Programma e del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale - 9ª legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 1750 del 14 agosto 2012 pag. 1/23

Programma Regionale di Genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale. Piano attività 2012.

Sezione " Farmacoresistenza di HIV e la Geno-Feno-tipizzazione Virale"
Responsabile prof. Saverio Parisi

ATTIVITA' n. 1

Nel corso del 2012 saranno eseguiti gli esami di genotipizzazione per lo studio della resistenza a farmaci antiretrovirali sui campioni inviati dai vari ospedali del Veneto.

Con l'ausilio del database del Centro è possibile studiare l'evoluzione genotipica del virus in molti soggetti con storie terapeutiche complesse, che vengono seguiti da anni e dei quali sono disponibili analisi sequenziali.

L'interpretazione di questi fenomeni evolutivi, la relazione con le terapie eseguite, così come altri quadri di particolare interesse, verranno approfonditi personalmente dal responsabile della sezione con i curanti. Verranno quindi interpretati i quadri mutazionali di molti pazienti, per discutere le migliori opzioni terapeutiche.

A questo fine è stata allestita, perfezionata negli anni e fornita una serie di strumenti complementari ed integrativi necessari a supporto della evoluzione delle strategie terapeutiche, che di seguito vengono descritte.

a) Negli ultimi anni è stato studiato il profilo genotipico di un importante numero di soggetti naive per terapia, reclutati in tutta la regione. Continuerà quindi la sorveglianza della dinamica di circolazione delle mutazioni di resistenza nel territorio e la trasmissione ai nuovi infetti.

b) Come negli anni passati, sarà inoltre eseguito il sequenziamento su plasma e cellule mononucleate ottenute da sangue periferico in numerosi casi nei quali sarà ritenuto utile ai fini di una migliore definizione del quadro. I risultati saranno discussi con i curanti. Tutto questo, evidentemente, senza costi aggiuntivi per i Centri richiedenti.
E' previsto lo studio di almeno 250 casi.

c) Sarà poi ancora offerta la determinazione quantitativa del DNA provirale, eseguita, con una metodica molecolare sviluppata in-house, su cellule mononucleate da sangue periferico.
Il DNA provirale é studiato come marcatore di progressione della malattia e come marcatore di risposta alla terapia, utile quindi nei pazienti con soppressione prolungata della viremia plasmatica.
Anche su questo tema è già in corso lo studio di centinaia di pazienti seguiti presso vari Centri di Malattie Infettive del Veneto, nel quadro di specifici protocolli di terapia disegnati in collaborazione.

d) Con varie metodiche saranno studiati pazienti con infezione primaria diagnosticati in alcuni Centri veneti, e ne viene seguito il follow up viro-immunologico e l'eventuale risposta alla terapia.
A tale scopo viene eseguita la valutazione della **avidità anticorpale**, utile, in associazione con i parametri viro-immunologici, alla identificazione e conferma delle diagnosi di infezione recente.

e) E' stata allestita una metodica di sequenziamento in-house di una porzione della regione *env* predittiva dell'utilizzo, da parte del virus, dei recettori CXCR4 o CCR5, sia su plasma che su cellule mononucleate da sangue periferico. Questo dato permette di valutare la risposta del paziente all'utilizzo di una particolare classe di farmaci di recente introduzione nel prontuario terapeutico, gli inibitori del recettore CCR5.

REGIONE DEL VENETO

Nel 2010 e 2011, in collaborazione con altri tre laboratori di Virologia di rilievo nazionale (Roma Tor Vergata, Milano San Raffaele e Siena) è stato validato un protocollo di sequenziamento al fine di offrire questa diagnostica agli ospedali italiani. I risultati degli studi di validazione sono stati pubblicati (vedi rendiconti 2010 e 2011).
Anche la metodica su cellule è stata messa a disposizione dei Centri del Veneto, al fine di valutare i pazienti che seppure in successo terapeutico, sono a giudizio del curante candidabili alla sostituzione di uno dei farmaci assunti con l'inibitore del CCR5.
Anche in questo caso è possibile fare una previsione di casistica, che sarà attorno ai 150 casi analizzati.

f) Continuerà la offerta della metodica di sequenziamento in-house per l'analisi della regione sottoposta a pressione selettiva da parte degli inibitori della Integrasi, introdotti nel 2008 nella pratica clinica di tutti i reparti in regione.
La numerosità prevista è pari a circa 100 casi.

Si sottolinea che il complesso delle attività descritte, realizzate su campioni forniti dai vari Ospedali ed analizzati in maniera centralizzata a Padova, non integra ma sostituisce in toto analoghe indagini che non vengono quindi eseguite nei vari centri; permette inoltre di mettere a disposizione di tutti i clinici una consolidata esperienza virologica di comprovata qualità, con un importante risparmio di risorse ed uniformità di informazione.
La esperienza realizzata è al momento, per estensione della rete di Centri coinvolti e numero di pazienti seguiti, unica in Italia.

HHV8

g) Negli anni passati è stata ricercata la eventuale presenza di DNA di HHV8, virus responsabile del Sarcoma di Kaposi, in circa 500 soggetti con infezione da HIV e naive per terapia antiretrovirale, nelle cellule mononucleate del sangue periferico e nel plasma (vedi relazioni degli anni 2008-2010). Questo parametro viene studiato come marcatore, per monitorare nel tempo i soggetti co-infetti e per seguirne l'eventuale progressione verso la malattia tumorale, e per monitorare il rischio di trasmissione ai partner.
Su tutti i campioni positivi, e su quelli eventualmente di nuova diagnosi, sarà effettuato il sequenziamento di regioni del genoma che consentono la caratterizzazione del genotipo. Questo studio permette di meglio definire la circolazione del virus ed i pattern di trasmissione tra i soggetti a rischio.

Le attività di cui ai punti a, b, c, e, g hanno tutte, per aspetti metodologici e/o applicazioni cliniche, carattere innovativo.

La conduzione delle su-indicate attività diagnostiche e di ricerca clinica, tutte avviate ed in corso di svolgimento, in stretto contatto con tutti i reparti di Malattie Infettive già indicati, comporterà i seguenti necessari investimenti di risorse economiche:

ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 3/23



PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2012

Tipologia di spesa (Capitolo)	Voce	Importo
Spese per il personale	Personale con specifiche competenze n. 1 (12 mesi)	18.000,00
	.....	
Totale Spese per il personale		**€ 18.000,00**
Spese di Gestione	materiale grafico	1.500,00
	Cancelleria	200,00
	Missioni/corsi di formazione/accreditamento	3.500,00
	Materiale di consumo (kits diagnostici)	70.000,00
Totale Spese di Gestione		**€ 75.200,00**
Spese di materiale inventariabile	Contenitore per stoccaggio in azoto liquido	10.000,00
	Contenitori in acciaio sistema Matrix	6.000,00
Totale Spese di materiale inventariabile		**€ 16.000,00**
TOTALE GENERALE		**€ 109.200,00**

Sezione "Sezione resistenze agli antimicrobici"
Responsabile prof. Saverio Parisi

ATTIVITA' n. 2

Saranno condotte dal Centro indagini di due tipi:
a) Lavori progettati dal Centro di Riferimento e condotti su casistica di Ospedali della Regione, e indagini condotte in collaborazione e su sollecitazione di altre strutture regionali
b) Ricerche eseguite in emergenza in risposta a necessità contingenti dell'ambito regionale
Riguardo al punto a sono già programmate ed in corso di effettuazione le ricerche sottoelencate.

1) Studio di sorveglianza in collaborazione con l'Ospedale di Vicenza e l'Azienda Ospedaliera di Padova, iniziato nel 2007 e del quale è stato riferito nelle precedenti relazione a consuntivo, di ceppi di ***Pseudomonas aeruginosa***.
2) Studio di sorveglianza, mediante rep-pcr, di ceppi di ***Acinetobacter baumannii*** MDR isolati in differenti reparti dell'Azienda Ospedaliera di Padova, Vicenza e Rovigo
3) Studio di sorveglianza, mediante MLST, di ceppi di **Enterococchi** vancomicino-resistenti isolati in vari ospedali nella regione.
4) Caratterizzazione molecolare di ceppi di ***Klebsiella pneumoniae*** MDR e produttrici di carbapenemasi .
Con riferimento al punto b, per le ricerche eseguite in emergenza in risposta a necessità contingenti dell'ambito regionale, saranno mantenute allertate tutte le strutture tecnico diagnostiche atte a rispondere con tempestività alle richieste.
La conduzione delle su-indicate attività diagnostiche e di ricerca clinica, tutte avviate ed in corso di svolgimento, in stretto contatto con tutti gli Ospedali richiedenti, comporterà i seguenti necessari investimenti di risorse economiche:

PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2012

Tipologia di spesa (Capitolo)	**Voce**	**Importo**
Spese per il personale	Personale con specifiche competenze n. 1 (12 mesi)	18.000,00
Totale Spese per il personale		**€ 18.000,00**
Spese di Gestione	materiale grafico	1.000,00
	Cancelleria	200,00
	Missioni/ corsi di formazione certificazione	5.000,00
	Materiale di consumo (kits diagnostici)	60.000,00
Totale Spese di Gestione		**€ 66.200,00**
Spese di materiale inventariabile	Attrezzature varie	10.000,00
Totale Spese di materiale inventariabile		**€ 10.000,00**
TOTALE GENERALE		**€ 94.200,00**

ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 5/23

Sezione per la diagnostica dei micobatteri
Responsabile Prof. Riccardo Manganelli

ATTIVITA' n. 3

Per l'anno 2012 l'offerta diagnostica tradizionale del nostro centro continuerà a basarsi sui seguenti esami diagnostici:

- Esame microscopico ed esame colturale in terreno solido e terreno liquido
- Identificazione mediante tecniche di ibridazione degli acidi nucleici
- Antibiogramma con farmaci di 1^ e 2^scelta
- Test di amplificazione genica su materiale di origine respiratoria per ricerca diretta di *M. tuberculosis* con nuovo sistema Xpert MTB/RIF con contemporanea valutazione molecolare della rifampicina resistenza.
- Identificazione di micobatteri non tubercolari mediante sequenziamento della regione variabile del gene codificante il 16S rRNA
- Ricerca mediante PCR del gene micobatterico *groEL2* (hsp65) in vari materiali come agoaspirato, materiale bioptico e liquor. In caso di reazione positiva l'identificazione di specie è eseguita mediante sequenziamento
- Valutazione della risposta immunitaria cellulo-mediata verso *M. tuberculosis*, basata sul dosaggio dell'interferone gamma prodotto in vitro da linfociti T in seguito a stimolazione con antigeni TB specifici (QuantiFERON.TB-GIT®). Test di sensibilità (E-test) per i farmaci su terreno solido in corso d'infezione da MAC
- Valutazione della resistenza a Rifampicina e/o Isoniazide di *M. tuberculosis* complex mediante tecnica di ibridazione
- Tipizzazione molecolare di ceppi di *M. tuberculosis* mediante Spoligotyping e MIRU

Sviluppi previsti durante il 2012:

- **Diagnostica**

a) Valutazione di un saggio di sensibilità verso i principali antibiotici per micobatteri a lenta e rapida crescita, mediante microdiluizione in brodo (MIC).
b) Programma di screening nelle carceri con test QuantiFERON.TB-GIT® con valutazione dei dati.

- **Tipizzazione molecolare**

a) Completamento della tipizzazione mediante Spoligotyping dei ceppi isolati nel 2011 e tipizzazione dei ceppi 2012.
b) Analisi mediante MIRU degli isolati appartenenti ai maggiori spoligotipi isolati negli anni scorsi al fine di avere una chiara immagine dell'epidemiologia dell'infezione tubercolare in Veneto.

- **Diagnostica molecolare.**

a) Continueremo il progetto volto allo sviluppo di un sistema molecolare rapido per la valutazione della risposta alla terapia antitubercolare in pazienti immunocompromessi basato sull'amplificazione di mRNA altamente instabili.
b) Termineremo la validazione su campioni non respiratori del sistema Xpert MTB
c) Validazione dell'antibiogramma per i farmaci di seconda scelta su MIGT960
d) Termineremo la sperimentazione di un nuovo sistema molecolare per la ricerca ed identificazione rapida dei micobatteri in linfonodi pediatrici in collaborazione con la Chirurgia Pediatrica.

-Caratterizzazione delle cause molecolari della farmaco-resistenza

Oltre a continuare la collaborazione con la Dott.ssa Daniela Cirillo, Direttore della *Emerging Bacterial Pathogens Unit* dell'Istituto San Raffaele di Milano, per studiare a livello molecolare il ruolo nello sviluppo della resistenza a etionamide di alcune mutazioni recentemente mappate nel cromosoma di isolati di *M. tuberculosis* MDR e XDR, continueremo ad analizzare a livello molecolare le mutazioni dei ceppi resistenti ai farmaci isolati in Veneto

PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2012

Tipologia di spesa (Capitolo)	**Voce**	**Importo**
Spese per il personale	Personale con specifiche competenze n. 1 (12 mesi)	18.000,00
Totale Spese per il personale		**€ 18.000**
Spese di Gestione	materiale grafico	1.500,00
	Cancelleria	200,00
	Missioni e corsi di formazione certificazione	6.500,00
	Materiale di consumo (kits diagnostici)	20.000,00
Totale Spese di Gestione		**€ 28.200,00**
Spese di materiale inventariabile	Cappa a flusso laminare Apparecchio per ibridazione	10.000,00 5.000,00
	Contenitori in acciaio sistema Matrix	6.000,00
	P.C. + stampante	1.500,00
Totale Spese di materiale inventariabile		**€ 22.500,00**
TOTALE GENERALE		**€ 68.700,00**

Indicatore: Numerosità dei campioni e messa a punto di nuovi esami
Risultato: Atteso: Epidemiologia molecolare della tubercolosi in Veneto

ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 7/23

Sezione Enteropatogeni
Responsabile dr. Ettore De Canale

ATTIVITA' n. 4

Il settore enteropatogeni si occupa della raccolta, identificazione e conservazione dei ceppi isolati dai laboratori pubblici e privati della regione Veneto. Fornisce assistenza clinico-diagnostica in corso di episodi epidemici e/o in casi isolati; invia report ai centri epidemiologici di riferimento regionali e nazionali

Questo settore è il laboratorio che rappresenta la regione Veneto nell'ambito della rete **ENTER-NET** (Enteric Pathogen Network) che consiste nel sistema di sorveglianza europeo delle infezioni da Salmonella ed E.coli produttori di Vero-citotossina (VTEC) nell'uomo.
Inoltre, il servizio di microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova è un braccio operativo nell'ambito del piano regionale per la Sicurezza Alimentare. In questo ambito, l'aver individuato un centro unico regionale per la tipizzazione degli enterobatteri patogeni rappresenta una soluzione ottimale per un monitoraggio a fini epidemiologici di questi microrganismi e realizza un'efficace soluzione per contenere la spesa sanitaria regionale concentrando la tipizzazione finale dei ceppi presso un'unica struttura.

In questo settore, le tecniche di laboratorio utilizzate per la identificazione degli enteropatogeni rappresentano quanto di meglio c'è ancora in uso della microbiologia classica. Infatti tradizionali tecniche di laboratorio di base sono ancora oggi il "gold standard" per la tipizzazione delle Salmonelle che tuttora rappresentano l'agente patogeno più diffuso.
Naturalmente, accanto ai metodi di laboratorio tradizionali, è indispensabile affiancare innovative tecniche molecolari di indagine che ci mettano nella condizione di individuare gli agenti di infezione con rapidità ed efficacia .

Indicatore:
Numero dei ceppi tipizzati e refertati, numero di ceppi catalogati a seguito di notifica dagli enti partecipanti.

Risultato Atteso:
1) Produzione di report annuale conclusivo, disponibile sul sito:
http://www.microbiologia.padova.it

2) Figurare tra gli enti partecipanti della rete **ENTER-NET** (Enteric Pathogen Network) come centro regionale di riferimento per gli enterobatteri patogeni
Tempi : attività di sorveglianza da eseguire nel corso di ogni anno solare



ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 8/23

PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2012

Tipologia di spesa (Capitolo)	**Voce**	**Importo**
Spese per il personale	Personale con specifiche competenze n. 1 (12 mesi)	18.000,00
Totale Spese per il personale		**€ 18.000**
Spese di Gestione	materiale grafico	1.000,00
	Cancelleria	200,00
	Missioni e corsi di formazione certificazione	5.500,00
	Reagenti per tipizzaz. Sierologica e test di antibiotico-sensibilità Reagenti per tipizzazione molecolare	30.000,00
Totale Spese di Gestione		**€ 36.700,00**
Spese di materiale inventariabile	Centrifuga refrigerata	8.000,00
	Stampante/fax	1.000,00
	microscopio	25.000,00
Totale Spese di materiale inventariabile		**€38.000,00**
TOTALE GENERALE		**€ 92.700,00**

Geno-fenotipizzazione dell'Influenza e dei Virus respiratori
Responsabile: dr. Riccardo Cusinato

ATTIVITA' n.5

SORVEGLIANZA DEI VIRUS INFLUENZALI E DI ALTRI VIRUS RESPIRATORI

Virus dell'influenza

Il presupposto del programma è il monitoraggio capillare dei virus influenzali al fine di caratterizzare i ceppi circolanti nella Regione Veneto, di tenere sotto controllo la loro patogenicità e valutare l'efficacia del programma vaccinale e dei farmaci antivirali disponibili.
Il Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova rientra nella rete nazionale di sorveglianza dei virus influenzali coordinata dal Centro Nazionale OMS per l'Influenza (Istituto Superiore di Sanità). Il nostro laboratorio svolge il ruolo di laboratorio di riferimento regionale ed ha superato in maniera eccellente i controlli di qualità forniti dall'ISS e da enti internazionali per la valutazione delle capacità tecnica e diagnostica.
Durante la stagione 2012 l'attività del centro sarà indirizzata a:

1) attività ordinaria di sorveglianza dei virus influenzali. Questa attività, come negli anni precedenti, si basa sull'individuazione di medici sentinella (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) ai quali vengono inviati appositi tamponi (Virocult) per poter effettuare prelievi a pazienti che presentano un quadro sintomatologico da sindrome influenzale. I campioni sono fatti pervenire al laboratorio tramite corriere e vengono processati mediate tecniche di virologia classica (isolamento in coltura del ceppo ed immunofluorescenza) e/o di virologia molecolare (analisi in RT-PCR e sequenziamento nucleotidico) al fine si caratterizzare i virus a livello di tipo (virus influenzale di tipo A o B) e di sottotipo (A/HxNy). Un sistema di sorveglianza virologica efficiente e capillare consentirà di monitorare a livello regionale la circolazione dei virus influenzali epidemici con la possibilità di evidenziare eventuali eventi inusuali e di essere esteso anche ad altri agenti infettivi.
2) I genomi dei virus influenzali ritenuti su basi cliniche ed epidemiologiche più interessanti, saranno sequenziati completamente per studiare l'evoluzione del virus e verificare la comparsa/arrivo nella Regione Veneto di varianti non ancora descritte o di particolare virulenza. Saranno inoltre effettuati test di valutazione della resistenza ai farmaci, in particolare mediante l'analisi genotipica, già di routine in laboratorio, piuttosto di quella fenotipica, in fase di messa a punto, che si è dimostrata sensibile allo sviluppo di mutazioni dovute ai cicli di amplificazione del virus isolato necessari per l'esecuzione della metodica.
3) Verrà eseguito uno screening su sieri di pazienti selezionati mediante test di neutralizzazione per valutare l'efficacia della formulazione vaccinale.
4) Attività di aggiornamento interno del personale sulle procedure di laboratorio per la diagnosi di laboratorio e sorveglianza virologica dei virus influenzali.

Virus respiratori

Alla luce delle nuovi approcci metodologici sviluppati e, precedentemente illustrati, è nostra intenzione poter sviluppare un osservatorio epidemiologico per tutti i virus respiratori (adenovirus, rinovirus, virus respiratorio sinciziale tipo A e B, parainfluenza virus 1,2 e 3, coronavirus, metapneumovirus tipo A e B, bocavirus). Infatti la rilevazione epidemiologica delle sindromi influenzali (ILI) non è del tutto coincidente con i dati virologici ricavati dalla ricerca di Influenzavirus, a dimostrazione che un'aliquota delle ILI sono sostenute da virus non influenzali. Attualmente il nostro osservatorio può essere circoscritto ai materiali provenienti da pazienti ospedalizzati (soprattutto pediatrici) non essendo routinariamente previsto la diagnosi eziologia di infezioni virali respiratorie in pazienti comunitari. Nel caso dei pazienti ospedalizzati, la diagnosi

differenziale col supporto del laboratorio puo permettere una corretta gestione del paziente programmando, se disponibili, interventi terapeutici o adottando opportune misure di isolamento.
La contemporanea ricerca di tutti i virus respiratori anche nei campioni raccolti dai medici sentinella durante l'osservatorio Influnet permetterà di allargare il dato epidemiologico e fornirà informazioni sulla circolazione dei virus respiratori più complete .

Nel corso delle attività verranno acquistati reagenti (terreni per colture cellulari, kit di estrazione degli acidi nucleici, reattivi per PCR e real-time RT-PCR, Kit per il sequenziamento nucleotidico, anticorpi) e materiali (provette di varia tipologia, fiasche per colture cellulari) per l'esecuzione delle analisi, tali materiali e reattivi sono in genere presenti presso il coordinamento. Sono di esclusivo impiego la tripsina-TPCK (per l'isolamento in coltura dei virus dell'influenza) ed alcuni anticorpi eventualmente acquistati per approfondimenti. Per garantire una migliore attività verrà anche reclutato del personale qualificato a supporto del personale strutturato coinvolto nelle attività.
E' inoltre previsto anche strumentazione inventariabile per supportare le attività preparative per le analisi delle sequenze dei geni virali e di isolamento di virus.

Indicatore
1. Numero di campioni raccolti e analizzati per la ricerca di virus a influenzali ed altri virus respiratori
2. Valutazione della positività dei campioni e tipizzazione di quei virus che presentano sottotipi o varianti
3. Approfondimenti virologici atti a caratterizzare un adeguato numero di virus identificati nel corso dell'attività
4. Supporto alle attività di cura mediante caratterizzazione di resistenze ai farmaci e di eventuali caratteristiche di virulenza associate ai virus influenzali
5. Partecipazione a programmi di valutazione di qualità da parte di enti esterni

Risultato Atteso
1. Identificazione della tipologia dei virus influenzali ed altri virus respiratori circolanti nella Regione Veneto
2. Impiego di procedure operative di laboratorio standardizzate e continuamente testate ed adattate alle variazioni genetiche dei virus circolanti
3. Produzione di dati epidemiologici utili per l'attività diagnostica delle strutture ospedaliere
4. Pubblicazione in banche dati di eventuali varianti virali identificate nel corso dell'attività per renderle disponibili alla comunità sanitaria e scientifica che opera in tale settore
5. Produzione di pubblicazioni scientifiche e di un report con la valutazione finale dell'attività

Tempi
Le attività saranno condotte nel corso di tutto l'anno in base alle esigenze derivati dalle richieste delle strutture ospedaliere, in particolare il picco di attività sarà concentrato tra i mesi di gennaio-maggio e dopo settembre in base alla stagionalità tipicamente manifestata dai virus a trasmissione respiratoria.

ALLEGATO _A_ Dgr n. del

PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2012

Tipologia di spesa (Capitolo)	Voce	Importo
Spese per il personale	Reclutamento di personale qualificato a supporto dell'attività in oggetto n. 1	18.000,00
Totale Spese per il personale		**€ 18.000,00**
Spese di Gestione	materiale grafico e pubblicazioni scientifiche	2.000,00
	Cancelleria	200,00
	Missioni /corsi di formazione/certificazione	2.000,00
	Materiale di consumo (materiale per colture cellulari e biologia molecolare, anticorpi, tamponi per virologia) Raccolta campioni medici sentinella (40 invii settimanali)	30.200,00
Totale Spese di Gestione		**€ 34.400,00**
Spese di materiale inventariabile	Pc + stampante	2.000,00
	Centrifuga refrigerata da banco per provettine tipo eppendorf + termo-agitatore per l'estrazione di acidi nucleici. Centrifuga da banco per cellule	6000,00 9.000,00
	Termociclatori n.2	4.000,00
	Microbagno termostatato	1.000,00
Totale Spese di materiale inventariabile		**€ 22.000,00**
TOTALE GENERALE		**€ 74.400,00**

Sezione per la genotipizzazione di patogeni trasmessi da artropodi e altri patogeni emergenti
Referente: Prof. Luisa Barzon

ATTIVITA' n. 6/1

Titolo: Sorveglianza dell'infezione da West Nile virus nella Regione Veneto
Descrizione:
Sintesi dei risultati ottenuti

In Italia, i primi casi umani di infezione da West Nile virus sono stati notificati nel 2008 nelle province di Rovigo, Bologna e Ferrara [1]. Da allora, la Regione Veneto ha attivato un piano straordinario di sorveglianza della West Nile nel territorio regionale, che ha portato all'identificazione di casi umani di infezione sintomatica (malattia neuro invasiva e febbre) e casi di infezione asintomatica identificati mediante i programmi di screening sulle donazioni e sui soggetti potenzialmente esposti e i gli studi di sieroprevalenza. Tutte le indagini laboratoristiche relative a queste attività sono state eseguite presso il nostro Centro di Riferimento Regionale. I risultati delle attività di sorveglianza eseguite sono stati riportati in pubblicazioni scientifiche [2-9], oltre che nei report trasmessi alla Regione.

In sintesi, nel periodo Agosto-Settembre 2008, sono stati identificati 6 casi di malattia umana da WNV nella provincia di Rovigo [2]; nel 2009 sono incrementati sia i casi umani di WNND (6 casi umani di malattia diagnosticati in Veneto) che l'estensione geografica della presenza della malattia [3-5]. Nel 2009, da un donatore di sangue, abbiamo isolato il virus e sequenziato l'intero genoma (Ita09, Genbank Accession No. GU011992) [4]. L'analisi filogenetica ha permesso di classificare il ceppo Ita09 come WNV appartenente al Lineage 1, clade 1a, del sottotipo mediterraneo, che include la maggioranza dei ceppi responsabili di epidemie in Europa e nel bacino mediterraneo. La sequenza genomica di WNV Ita09 risulta pressoché identica alle sequenze genomiche di due ceppi virali isolati da gazze l'anno precedente nella stessa area geografica ed a sequenze genomiche di WNV provenienti da pool di zanzare catturate in Emilia-Romagna nel 2009 [4]. Questi dati hanno suggerito che WNV fosse diventato endemico in aree del nord Italia. Nel 2010 sono stati implementati Piani straordinari di Sorveglianza Nazionali e Regionali, e, in tale contesto, sono stati riportati 7 nuovi casi umani di infezione da WNV, tutti identificati in Veneto e in aree geografiche più a nord (in provincia di Vicenza e di Venezia) rispetto alle aree di provenienza dei casi degli anni precedenti 2008 e 2009 [6].

Nel 2009 è stato condotto uno studio di sieroprevalenza degli anticorpi anti-WNV in un campione di 2.507 donatori di sangue residenti nella provincia di Rovigo, che ha consentito di stimare una sieroprevalenza complessiva di 6,8 per 1.000 (95% CI: 3,6-10,0), che variava da 4,0 a 19,9 per 1000 nei diversi centri trasfusionali [5]. Nel 2010 lo studio di sieroprevalenza è stato esteso ad altre province, coinvolgendo 5040 donatori di sangue afferenti ai centri trasfusionali di Trecenta (Treviso), Piove di Sacco (Padova), Cittadella (Padova) e Bussolengo (Verona) [4]. La sieroprevalenza di anticorpi anti-WNV stimata nel 2010 variava da 3,2 (Bussolengo) a 33,3 (Trecento) per 1.000 nei diversi centri trasfusionali. Nel centro di Trecenta, incluso sia nello studio del 2009 che nel 2010, è stato documento un aumento di due volte della sieroprevalenza di anticorpi anti-WNV [4].

Nel 2011, per il quarto anno consecutivo, sono stati identificati casi umani di infezione da WNV nel Veneto. I casi erano residenti nelle provincie di Venezia, Treviso e Belluno. Questi dati sono in accordo con i risultati della sorveglianza veterinaria, dell'avifauna ed entomologica effettuati nel 2011, che dimostrano la diffusione del virus nelle stesse aree del territorio regionale [10]. Nel 2011 è stato sequenziato i genoma completo di WNV dalle urine di un paziente che aveva sviluppato encefalite da WNV in seguito al trapiantato di rene e da un donatore di sangue viremico. I due soggetti erano rispettivamente residenti nei pressi dei fiumi Piave e Livenza. L'analisi delle due sequenze e filogenetica ha dimostrato che i due virus erano entrambi classificati cone lineaggio 1, clade 1a, ma non erano correlati tra di loro né con il virus che circolava nel nordest d'Italia nel 2008-2009. Sembra quindi che i casi umani di infezione da WNV del 2011 siano stati causati da

almeno due nuovi ceppi virali, introdotti indipendentemente da un Paese sconosciuto, nei pressi dei fiumi Piave e Livenza [9]. Nella stessa area, nel 2011, è stata riscontrata la positività per WNV lineaggio 2 in una tortora morta [10].

Riferimenti bibliografici

1. Calistri P, Giovannini A, Hubalek Z, Ionescu A, Monaco F, Savini G, et al. Epidemiology of West Nile in Europe and in the Mediterranean Basin. Open Virol J. 2010;4:29-37.
2. Barzon L, Squarzon L, Cattai M, Franchin E, Pagni S, Cusinato R, et al. West Nile virus infection in Veneto region, Italy, 2008-2009. Euro Surveill. 2009;14(31):pii=19289.
3. Rizzo C, Vescio F, Declich S, Finarelli AC, Macini P, Mattivi A, et al. West Nile virus transmission with human cases in Italy, August-September 2009. Euro Surveill. 2009;14(40):pii=19353.
4. Barzon L, Franchin E, Squarzon L, Lavezzo E, Toppo S, Martello T, et al. Genome sequence analysis of the first human West Nile virus isolated in Italy in 2009. Euro Surveill. 2009;14(44):pii=19384.
5. Pezzotti P, Piovesan C, Barzon L, Cusinato R, Cattai M, Pacenti M, Piazza A, Franchin E, Pagni S, Bressan S, Martello T, Potenza R, Scipioni C, Ammendola R, Breda A, Palù G, Russo F, Rezza G. West Nile virus prevalence among blood donors in an affected area of North-eastern Italy. Euro Surveill. 2011 Mar 10;16(10). pii: 19814.
6. Barzon L, Pacenti M, Cusinato R, Cattai M, Franchin E, Pagni S, Martello T, Bressan S, Squarzon L, Cattelan A M, Pellizzer G, Scotton P, Beltrame A, Gobbi F, Bisoffi Z, Russo F, Palù G. Human cases of West Nile virus infection in north-eastern Italy, 2010. Euro Surveill. 2011 Aug 18;16(33). pii: 19949.
7. Nanni Costa A, Capobianchi MR, Ippolito G, Palù G, Barzon L, Piccolo G, Andreetta B, Filippetti M, Fehily D, Lombardini L, Grossi P. West Nile virus: the Italian national transplant network reaction to an alert in the north-eastern region, Italy 2011.Euro Surveill. 2011 Oct 13;16(41). pii: 19991.
8. Gobbi F, Barzon L, Capelli G, Angheben A, Pacenti M, Napoletano G, Piovesan C, Montarsi F, Martini S, Rigoli R, Cattelan AM, Rinaldi R, Conforto M, Russo F, Palù G, Bisoffi Z; the Veneto Summer Fever Study Group. Surveillance for West Nile, Dengue, and Chikungunya Virus Infections, Veneto Region, Italy, 2010. Emerg Infect Dis. 2012 Apr;18(4):671-673. doi: 10.3201/eid1804.110753.
9. Barzon L, Pacenti M, Franchin E, Squarzon L, Lavezzo E, Toppo S, Martello T, Cattai M, Cusinato R, Palù, G. Novel West Nile virus lineage 1a and 2 strains in Northeastern Italy, 2011. Emerg Infect Dis 2012 (submitted).
10. Savini G, Capelli G, Monaco F, Polci A, Russo F, Di Gennaro A, et al. Evidence of West Nile virus lineage 2 circulation in Northern Italy. Vet Microbiol. 2012 Feb 17. [Epub ahead of print]

Obiettivi

Le attività di sorveglianza dell'infezione da WNV nella Regione Veneto svolte nel periodo 2008-2011 hanno dimostrato la circolazione virale in gran parte del territorio regionale, con casi umani ed equini di infezione da WNV notificati in tutte le province del Veneto. Il verificarsi di casi di infezione nell'uomo è un evento imprevedibile, in quanto dipende da molteplici fattori che fanno sì che nella stessa area siano contemporaneamente presenti il virus, elevate densità di vettore competente e specie aviarie in grado di amplificare in modo efficiente l'infezione virale. Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi tre anni, l'UOC Microbiologia e Virologia propone di continuare il programma di sorveglianza dei casi umani di WNND e febbre da WNV su tutto il territorio regionale. Poiché è possibile che i casi di infezione da WNV siano ancora sotto-diagnosticati nella Regione Veneto, saranno indagati sistematicamente per un'eventuale infezione da WNV tutti i casi inviati al nostro Centro per sospetta meningite o encefalite virale durante il periodo di sorveglianza. Il nostro Centro eseguirà i test di conferma su tutti i casi di sospetta infezione da WNV segnalati da altri Reparti e Ospedali.

Pazienti e metodi

Considerando la numerosità dei casi di sospetta meningoencefalite virale inviati al nostro Laboratorio negli anni precedenti, si stima che nel 2012 saranno inviati al Laboratorio per approfondimenti diagnostici circa 200 casi durante il periodo di sorveglianza.

Tutti i casi possibili di infezione da WNV ed i casi di sospetta meningoencefalite virale inviati durante il periodo di sorveglianza al nostro Laboratorio Regionale di Riferimento saranno sottoposti ai seguenti test di primo livello e test di conferma:

- ricerca di WNV RNA nel plasma e/o nel liquor mediante real-time PCR;
- ricerca di anticorpi IgM e IgG nel siero e/o nel liquor mediante test ELISA (Focus Diagnostics, Cypress, CA).
- nel caso di test ELISA positivo, test di conferma *plaque reduction neutralisation test* (PRNT) in laboratorio BSL-3

- nel caso di campioni positivi alla ricerca di WNV RNA, isolamento del virus in coltura di cellule Vero E6 in laboratorio BSL3.

Tutti i casi probabili e confermati di infezione da WNV saranno segnalati agli enti competenti secondo le modalità previste dal Programma di Sorveglianza Regionale e Nazionale.

Materiali e Costi

PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2012		
Tipologia di spesa (Capitolo)	**Voce**	**Importo**
Spese per il personale	Reclutamento di personale qualificato a supporto dell'attività in oggetto n. 2	36.000,00
Totale Spese per il personale		**€ 36.000,00**
Spese di Gestione	materiale grafico e pubblicazioni scientifiche	2.000,00
	Cancelleria	200,00
	Missioni /corsi di formazione/certificazione	7.000,00
	N = 5 kit per next generation sequencing Kit per allestimento di librerie Kit diagnostici per ricerca di anticorpi IgM IgG anti WNV Consumabili per allestimento colture cellulari e test WNV RT-PCR	35.000,00 10.000,00 5.000,00 4.000,00
Totale Spese di Gestione		**€ 63.200,00**
Spese di materiale inventariabile	n. 2 Pc + stampanti	3.000,00
	N = 2 termostati a CO2 per colture cellulari N = 1 freezer -20° N = 1 microscopio a fluorescenza	20.000,00 1.500,00 50.000,00
Totale Spese di materiale inventariabile		**€ 74.500,00**
TOTALE GENERALE		**€ 173.700,00**

Indicatore: Numero di casi possibili/probabili di infezione da WNV inviati al Centro
Risultato Atteso: Intensificazione della sorveglianza dei casi di infezione sintomatica da WNV. Confronto della situazione epidemiologica del 2012 con quella degli anni precedenti. Eventuale identificazione e notifica di casi umani di infezione da WNV. Eventuale isolamento di ceppi di WNV da campioni biologici e loro caratterizzazione molecolare.

Tempi: Periodo di sorveglianza della WN secondo il piano regionale (luglio-novembre 2012)

ATTIVITA' n. 6/2

Titolo: Sorveglianza delle infezioni da arbovirus autoctone e di importazione

Descrizione

Sintesi dei risultati ottenuti

L'attività di sorveglianza dei casi importati di infezione da chikungunya virus e da dengue virus, così come di altre patologie infettive, è estremamente importante al fine di identificare tempestivamente focolai di infezione per poterli isolare e circoscrivere e per attuare gli opportuni interventi di disinfestazione delle aree coinvolte. Per questo la Regione Veneto ha emanato il "Protocollo di sorveglianza delle febbri estive in Regione Veneto, anni 2011-2012". Il protocollo di sorveglianza per le febbri estive di importazione attuato nel 2011, in collaborazione con il Dr. Bisoffi (Ospedale "Sacro Cuore", Negrar) e con i Reparti di Malattie Infettive della Regione Veneto, aveva l'obiettivo di identificare precocemente i casi di chikungunya e dengue "importati" nel territorio veneto da viaggiatori ad aree endemiche, compresi i cittadini stranieri di prima immigrazione o "VFR" (viaggi temporanei nel paese d'origine), oltre a identificare i casi autoctoni di febbre da WNV.

Nel 2011, durante il periodo di sorveglianza, dal 15 luglio al 15 novembre, sono stati inviati al Laboratorio Regionale di Riferimento circa 100 casi possibili/probabili di febbri estive di importazione. In un caso è stata confermata l'infezione da chikungunya virus e in un altro caso è stata fatta diagnosi di dengue di importazione. Rispetto all'anno precedente, sono stati diagnosticati meno casi di dengue di importazione. Il numero inferiore di casi è attribuibile ad una minore segnalazione da parte dei reparti di malattie infettive.

Obiettivi

Nel 2012 sarà continuata l'attività del piano di sorveglianza per le febbri estive autoctone e di importazione attuato nel 2010 e nel 2011 allo scopo di identificare precocemente i casi di chikungunya e dengue "importati" nel territorio veneto. Proponiamo di migliorare l'attività diagnostica, ampliando il pannello di test virologici che saranno eseguiti, includendo anche la diagnostica di infezione da virus della famiglia *Bunyaviridae* (compresi virus dei generi *Hantavirus, Orthobuniavirus, Phlebovirus*, e *Nairovirus*) e da altri virus del gene *Flavivirus* oltre a WNV e DENV. Questi test saranno eseguiti sulla base delle indicazioni del sospetto diagnostico e della epidemiologia delle infezioni virali nel Paese visitato.

Pazienti e metodi

Considerando la numerosità dei casi di sospetta infezione da arbovirus di importazione inviati al nostro Laboratorio negli anni 2010 e 2011, si stima che nel 2012 saranno inviati al Laboratorio Regionale di Riferimento per approfondimenti diagnostici circa 100 casi.

Su tutti i casi sospetti saranno eseguiti test di conferma e, qualora non disponibili nel Centro inviante, anche i test di primo livello:

- Test rapidi per la ricerca di IgM anti-CHIKV (OnSite Chikungunya IgM Combo Rapid Test; CTK Biotech, Inc.) e l'antigene NS1 di DENV (Dengue NS1 Ag STRIP (BioRad) su siero.
- Ricerca di DENV RNA, CHIKV RNA, WNV RNA nel plasma mediante real-time PCR e PCR "end-point"; nel caso di negatività di questi test sarà eseguita ricerca di *Flavivirus*, *Phlebovirus*, Naurovirus, Hantavirus mediante PCR e sequenziamento;
- Ricerca di anticorpi IgM e IgG nel siero usando i kit anti-Chikungunya virus Indirect Immunofluorescence test IIFT (IgG o IgM) (Euroimmun); Dengue Virus IgG DxSelect TM (Focus Diagnostics) e Dengue Virus IgM Capture DxSelect TM (Focus Diagnostics); ricerca di anticorpi IgM e IgG anti-WNV nel siero mediante test ELISA (Focus Diagnostics, Cypress, CA); nel caso di sospetto diagnostico, ricerca anche di anticorpi IgM e IgG anti-Hantavirus con test ELISA e conferma mediante immunoblot; ricerca di anticorpi anti-Phlebovirus mediante IFA e ELISA; test di conferma mediante immunoblot.
- nel caso di test ELISA o IFA positivi, esecuzione del test di conferma *plaque-reduction neutralisation test* (PRNT).

Tutti i casi probabili e confermati di infezione saranno segnalati agli enti competenti secondo le modalità previste dal Programma di sorveglianza regionale e nazionale.

Materiali e Costi

PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2012

Tipologia di spesa (Capitolo)	**Voce**	**Importo**
Spese di Gestione	materiale grafico e pubblicazioni scientifiche	2.000,00
	Cancelleria	200
	Missioni /corsi di formazione/certificazione	2.000,00
	Kit per test rapidi per dengue e chikungunya	10.000,00
	Kit per test EIA e IFA per dengue e chikungunya	6.000,00
	Consumabili per test molecolari per dengue e chikungunya	5.000,00
	Kit sirologici per altri arbovirus e per hantavirus	6.000,00
	Consumabili per test molecolari per altri arbovirus e per hantavirus	5.000,00
Totale Spese di Gestione		**€ 36.200,00**
TOTALE GENERALE		**€ 36.200,00**

Parametro di riferimento Numero di casi possibili/probabili di infezione inviati al Centro
Risultato Atteso: Intensificazione della sorveglianza dei casi di sospetta infezione da arbovirus di importazione, ai fini dell'attuazione delle opportune misure di controllo della trasmissione dell'infezione.
Tempi gennaio-dicembre 2012

ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 17/23

ATTIVITA' n.6/3

Titolo: Sorveglianza delle infezioni da Hantavirus

Sintesi dei risultati ottenuti

Situazione dell'infezione da Hantavirus in Europa

Nel 2007, il gruppo di studio European Network for diagnostics of Imported Viral Diseases (ENIVD), di cui è membro anche la nostra Unità Operativa, ha condotto una ricognizione sui casi umani di infezione da Hantavirus. Da questo studio [1] è emerso che dal 1990 al 2006 sono stati notificati in totale 33.587 casi di HFRS. La Finlandia ha riportato 24.672 casi, che corrispondevano al 69,6% di tutti i casi europei. Nessun caso di infezione da Hantavirus era stato riportato da Cipro, dalla Danimarca, dalla Spagna e dall'Italia. In Russia erano stati notificati, tra il 1996 e il 2006, 89.162 casi di infezione, il 95% dei quali riscontrati nella Russia europea e, nella maggior parte dei casi, dovuti ad infezione da PUUV. Per quanto concerne i sierotipi virali identificati, PUUV e DOBV erano di gran lunga i più frequenti agenti etiologici di malattia nell'uomo. Nel nord-ovest dell'Europa erano stati riportati solamente casi di infezione da PUUV. Spostandosi verso est, il rapporto tra infezione da DOBV e PUUV variava da 3,6% nel sud della Germania, a più del 50% in Slovenia, al 100% in Grecia.

Nell'aprile 2010 [2], in Germania è stato riscontrato un considerevole aumento dei casi di infezione da Hantavirus rispetto agli anni precedenti, compreso l'anno 2007, quando fu riportato il numero record di casi. La maggior parte (78%) dei pazienti con infezione era residente nel sud della Germania, nel Baden-Württemberg (64%) e in Bavaria (14%), aree note di endemia del PUUV. Questo aumento dei casi di infezione è ritenuto riconducibile all'incremento della densità della popolazione di *M. glareolus*, principale serbatoio animale del PUUV.

In seguito a questa segnalazione, il gruppo di studio ENIVD ha eseguito un'indagine tra i gruppi partecipanti al network per aggiornare i dati sulla situazione epidemiologica delle infezioni da hantavirus in Europa. I dati finora raccolti ed in fase di pubblicazione indicano complessivamente un aumento dei casi segnalati in vari Paesi europei. Non vi sono state notifiche di HFRS in Italia, ma, mancando una attiva e continua sorveglianza, non è escluso che vi siano stati casi non diagnosticati.

Situazione dell'infezione da Hantavirus in Italia

In Italia non risultano essere stati notificati casi di HFRS o di NE da Hantavirus. Non è escluso però che si siano verificati dei casi non diagnosticati, mancando una attiva e continua sorveglianza. Gli studi epidemiologici sulla circolazione degli Hantavirus in Italia sono pochi. Uno studio sieroepidemiologico del 1992 [3,4] ha riportato una elevata prevalenza di anticorpi anti-Hantavirus soggetti a rischio per esposizione professionale (10%) e in pazienti in dialisi (6%) residenti nell'area di Roma, mentre altre categorie di soggetti potenzialmente a rischio risultarono negativi. In soggetti a rischio per esposizione occupazionale (guardie forestali, boscaioli, contadini) residenti nelle Regioni del nord d'Italia la sieroprevalenza variava dal 3,3% al 8,8%. La valutazione del titolo anticorpale dimostrava titoli maggiori anti-HTNV rispetto a PUUV, mentre non fu dimostrata alcuna reattività anti-SEOV e anti Prospect Hill virus. Studi più recenti [5,6], condotti nel periodo 2000-2006, hanno documentato la diffusione dei roditori reservoir degli Hantavirus nel Nord d'Italia (*A. agrarius*, *A. flavicollis*, *M. glareolus*, *M. arvalis*), dei quali *A. flavicollis* (*reservoir* di DOBV) e *M. glareolus* (*reservoir* di PUUV) erano le specie più frequentemente catturate (87,6% e 5,7%, rispettivamente). L'analisi della dinamica temporale della popolazione di *A. flavicollis* dimostrava la presenza di un picco nel 2000 e di un altro picco nel 2005 [6]. Lo studio della prevalenza di anticorpi anti-Hantavirus nei roditori e nell'uomo nel Trentino nel periodo 2000-2003 [5] ha dimostrato la presenza di anticorpi anti-PUUV in 1/229 (0,4%) *M. glareolus*, anti-DOBV in 3/1416 (0,2%) *A. flavicollis*. L'analisi dei sieri di 488 guardie forestali con metodica in immunofluorescenza dimostrò un siero positivo per DOBV-IgG (0,2%) [5].

Nel 2011 il nostro Centro Regionale di Riferimento ha eseguito un'indagine della prevalenza di anticorpi IgG anti-Hantavirus in una popolazione a rischio di esposizione all'infezione da Hantavirus, rappresentata dal personale del Corpo Forestale del Triveneto. I dati preliminari ottenuti hanno dimostrato in alcuni soggetti la presenza di anticorpi anti-PUUV e anti-DOBV. Negli stessi

soggetti è stata dimostrata la presenza frequente di anticorpi anti-*B. burgdorferi* e anti-TBEV (molti soggetti erano stati vaccinati anti-TBEV).

Riferimenti bibliografici

1. Heyman P, Vaheri A, the ENIVD members. Situation of hantavirus infections and haemorrhagic fever with renal syndrome in European countries as of December 2006. Euro Surveill 2008; 13(28):pii:18925.
2. Faber MS, Ulrich RG, Frank C, et al. Steep rise in notified hantavirus infections in Germany, April 2010. Euro Surveill 2010; 15(20):pii=19574.
3. Nuti M, Amaddeo D, Autorino GL, Crovatto M, et al. Seroprevalence of antibodies to hantaviruses and leptospires in selected Italian population groups. Eur J Epidemiol 1992; 8:98-102.
4. Nuti M, Amaddeo D, Crovatto M, et al. Infections in an Alpine environment: antibodies to hantaviruses, leptospira, rickettsiae, and Borrelia burgdorferi in defined Italian populations. Am J Trop Med Hyg 1993; 48:20-5.
5. Kallio-Kokko H, Laakkonen J, Rizzoli A, et al. Hantavirus and arenavirus antibody prevalence in rodents and humans in Trentino, Northern Italy. Epidemiol Infect 2006; 134:830-6.
6. Tagliapietra V, Rosà R, Hauffe HC, et al. Spatial and temporal dynamics of lymphocytic choriomeningitis virus in wild rodents, Northern Italy. Emerg Infect Dis 2009; 15:1019-25.

Scopo dello studio

Sulla base dei dati ottenuti dallo studio sulla prevalenza di anticorpi anti-Hantavirus nel personale del Corpo Forestale dello Stato, che indicano la circolazione virale anche nel nostro territorio, si propone sensibilizzare i reparti di nefrologia alla sindrome renale da Hantavirus e intensificare la diagnostica per questa infezione virale. Le indagini saranno condotte con test sierologici e molecolari specifici per i diversi tipi di Hantavirus circolanti in Europa.

Materiali e Costi

PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2012

Tipologia di spesa (Capitolo)	**Voce**	**Importo**
Spese di Gestione	materiale grafico e pubblicazioni scientifiche	1.500,00
	Cancelleria	
	Kit sirologici per Hantavirus Consumabili per test molecolari per Hantavirus	6.000,00 1.000,00
Totale Spese di Gestione		**€ 8.500,00**
TOTALE GENERALE		**€ 8.500,00**

Parametro di riferimento: numero di soggetti con sindrome emorragica e renale studiati.
Risultato Atteso: Identificazione di casi di infezione da Hantavirus.
Tempi: gennaio-dicembre 2012

ATTIVITA' n. 6/4

- **Titolo: Caratterizzazione genotipica e fenotipica del/i ceppo/i di WNV circolanti nel Veneto**

Descrizione

Sintesi dei risultati ottenuti

Il nostro Centro Regionale di Riferimento ha isolato e sequenziato l'intero genoma del ceppo di WNV che circolava nel Veneto e nelle altre Regioni del Nord dell'Italia nel 2008-2009 [1]. La sequenza del genoma del ceppo italiano, denominato Ita09, è stata depositata nel database GenBank (Ita09, GenBank Accession No. GU011992). Il sequenziamento del genoma di Ita09 ha dimostrato la presenza di una sostituzione amminoacidica Thr249Pro nel dominio con attività di elicasi della proteina NS3 del virus. Questa mutazione è stata dimostrata aumentare la capacità di replicare e la trasmissibilità del virus tra le specie di uccelli nonchè della letalità del ceppo di WNV circolante negli USA per il corvo americano [2]. Inoltre, questa mutazione è presente nella maggior parte dei ceppi di WNV che hanno causato epidemie nell'uomo. In collaborazione con il Prof. Toppo ed il Prof. Ursini del Dipartimento di Chimica Biologica dell'Università degli Studi di Padova, abbiamo creato un modello molecolare *in silico* della mutazione, al fine di predirne l'effetto sulla conformazione e la funzione della proteina NS3. Il modello molecolare ha dimostrato che la mutazione probabilmente aumenta la stabilità della proteina a temperature elevate, come la temperatura corporea degli uccelli, favorendo quindi la replicazione virale. Nel corso del 2011 abbiamo caratterizzato l'attività ATPasica delle diverse varianti di NS3 confermando i dati di predizione *in silico*. Nel 2011 abbiamo sequenziato completamente il genoma di nuovi ceppi di WNV da campioni biologici di pazienti residenti nel Veneto e abbiamo, in uno di questi ceppi, abbiamo dimostrato una nuova mutazione del gene NS3 [3]. Nel 2012 caratterizzeremo ulteriormente la mutazione T294P così come la nuova variante di sequenza identificata.

Riferimenti bibliografici

1. Barzon L, Franchin E, Squarzon L, Lavezzo E, Toppo S, Martello T, et al. Genome sequence analysis of the first human West Nile virus isolated in Italy in 2009. Euro Surveill. 2009;14(44):pii=19384. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19384
2. Brault AC, Huang CY, Langevin SA, Kinney RM, Bowen RA, Ramey WN, et al. A single positively selected West Nile viral mutation confers increased virogenesis in American crows. Nat Genet. 2007;39(9):1162-6.
3. Barzon L, Pacenti M, Franchin E, Squarzon L, Lavezzo E, Toppo S, Martello T, Cattai M, Cusinato R, Palù, G. Novel West Nile virus lineage 1a and 2 strains in Northeastern Italy, 2011. Emerg Infect Dis 2012 (submitted).

Obiettivi

1. Isolare e sequenziare WNV da campioni biologici provenienti da pazienti con infezione da WNV per studiare l'evoluzione e la filogenesi del virus e per rilevare la presenza di eventuali mutazioni nel genoma virale rilevanti per la sua patogenicità.
2. Caratterizzare l'effetto delle mutazioni sulla struttura e sull'attività delle proteine virali.
3. Confrontare l'effetto dell'infezione da parte di diversi ceppi di WNV (Ita09, NY-99, Eg-101) sulla cellula infettata, con particolare riferimento alla risposta dell'interferone, usando tecniche "omiche".

Materiali e metodi

Isolamento di WNV, sequenziamento genomico e analisi filogenetica.

L'isolamento virale sarà effettuato in laboratorio BSL3 su cellule Vero E6. Il genoma virale sarà sequenziato impiegando metodica Sanger, come già riportato [1]. Le sequenze virali saranno confrontate con quelle di altri ceppi e sarà eseguita analisi filogenetica, come già riportato [1].

Predizione *in silico* della struttura delle proteine virali.

La predizione dell'effetto di sostituzioni amminoacidiche sulla struttura e sull'attività delle proteine virali sarà effettuata mediante analisi bioinformatica in collaborazione con il Dipartimento di Chimica Biologica dell'Università degli Studi di Padova.

Mutagenesi sito-specifica e valutazione dell'effetto di sostituzioni aminoacidiche in proteine virali *in vitro*.

I dati di predizione bioinformatica saranno impiegati per studiare in modelli in vitro l'effetto delle mutazioni nelle proteine virali. Stiamo già effettuando mutagenesi sito-specifica dell'amminoacido in posizione 249 della proteina NS3 di WNV al fine di studiare l'effetto della presenza di diversi amminoacidi sulla conformazione della proteina mediante analisi con dicroismo circolare e risonanza magnetica. Le analisi saranno eseguite a diverse temperature per valutare l'effetto delle mutazioni in diverse condizioni (temperatura corporea di zanzare, mammiferi, uccelli).

Caratterizzazione funzionale del ceppo di WNV isolato in Veneto e confronto con altri ceppi di WNV in modelli *in vitro*.

Per caratterizzare funzionalmente il ceppo di WNV isolato da noi recentemente (Ita09) ed, eventualmente, nuovi isolati virali, analizzeremo la cinetica di replicazione virale mediante saggio delle placche in diverse linee cellulari umane, aviarie e di zanzara coltivate in diverse condizioni di temperatura. La cinetica di replicazione sarà confrontata con quella di ceppi virali di riferimento (il prototipo Egypt 1951, denominato Eg-101, ed il ceppo umano isolato a New York nel 1999 e denominato NY-99. Tutti gli esperimenti con virus infettivo saranno eseguiti in laboratorio BSL3.

Dopo aver standardizzato il modello sperimentale di infezione da WNV di cellule umane *in vitro*, sarà valutato il profilo di espressione genica cellulare mediante analisi dei DNA microarray. L'analisi bioinformatica dei risultati sarà effettuata in collaborazione con i bioingegneri del gruppo di ricerca del Prof. Corbelli del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova. Particolare attenzione sarà posta alle *pathway* della risposta dell'interferone e altre coinvolte nel ciclo replicativo virale e nella virulenza. Questi risultati rappresenteranno la basi per ulteriori studi di approfondimento su specifici prodotti genici, pathway cellulary o per la scoperta di eventuali partner di interazione con geni virali.

PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2012

Tipologia di spesa (Capitolo)	**Voce**	**Importo**
Spese di Gestione		
	Consumabili per test molecolari	€ 20.000,00
Totale Spese di Gestione		**€ 20.000,00**
TOTALE GENERALE		**€ 20.000,00**

Parametro di riferimento: numero di ceppi virali caratterizzati.
Risultato Atteso: Caratterizzazione della patogenicità dei diversi ceppi di WNV.
Tempi: gennaio-dicembre 2012

ATTIVITA' N. 6/5

Titolo: Sorveglianza del morbillo nel Veneto

Descrizione

Obiettivi

Obiettivo dell'attività di sorveglianza è l'esecuzione di indagini diagnostiche molecolari per il monitoraggio della circolazione dei focolai di morbillo nella Regione Veneto secondo le indicazioni del WHO e dell'ECDC. In tutti i casi di morbillo sarà eseguita la tipizzazione molecolare del virus e l'isolamento dei ceppi per il sequenziamento genomico e l'esecuzione di test sierologici funzionali finalizzati all'identificazione di eventuali varianti virali meno suscettibili alla neutralizzazione da parte degli anticorpi indotti dalla vaccinazione. I casi saranno notificati tempestivamente ai SISP e le sequenze dei nuovi genotipi depositate in GenBank. Si ricorda che nel 2010-2011 il nostro centro ha tipizzato oltre 100 ceppi di Morbillivirus provenienti da tutto il Veneto.

In particolare, saranno condotte le seguenti attività:

1. Esecuzione di indagini virologiche su casi di morbillo diagnosticati clinicamente. Collaborazione con i network nazionali e internazionali per la sorveglianza del morbillo.

2. Sequenziamento genomico di ceppi di Morbillivirus isolati in diversi focolai e correlazione filogenetica con i ceppi virali circolanti in Europa e al di fuori dell'Europa. Analisi della variabilità genetica dei ceppi di Morbillivirus circolanti in Italia.

3. Esecuzione di test sierologici funzionali (test di neutralizzazione) per verificare il livello di protezione conferito dalla vaccinazione nei confronti dei Morbillivirus isolati.

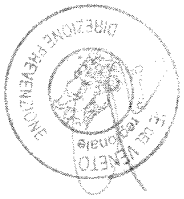
Metodi

Le indagini virologiche sono eseguite secondo le indicazioni WHO (isolamento virale in coltura, indagini immunosierologche, genotipizzazione virale mediante sequenziamento della regione C-terminale del gene N e di tutta la sequenza del gene H) su casi di morbillo diagnosticati clinicamente. In particolare, la presenza di anticorpi IgM e IgG anti-morbillo nel siero dei pazienti viene determinata con il kit Enzygnost anti-Measles IgM e IgG kit (Siemens Healthcare Diagnostics, Deerfield, IL). La ricerca di acidi nucleici (RNA) di Morbillivirus è effettuata su campioni di urina, tamponi nasofaringei o saliva mediante real-time RT-PCR. La genotipizzazione di Morbillivirus è eseguita mediante sequenziamento di una regione di 450 nucleotidi codificante una porzione ipervariabile del gene della nucleoproteina (N).

Per l'isolamento virale sono utilizzate le cellule B95-A, un clone di cellule B95 adattato a crescere in adesione al substrato. Il campione biologico, conservato a +4 °C viene diluito in terreno di coltura privo di siero a cui sono addizionati antibiotici. Il materiale biologico (urine, tampone faringeo, saliva) diluiti nel terreno di coltura 1/3-1/5 in modo da attenuare eventuali fattori che possano interferire con la coltura cellulare. Utilizzaimo il metodo di coltura shell-vials per l'isolamento del virus da campione biologico e successivo passaggio delle cellule in coltura su fiasca dopo la comparsa di effetto citopatico. Il ceppo di virus del Morbillo isolato viene successivamente titolato in pfu/ml e in TCID50/mL in modo da identificare l'adeguata quantità di virus da impiegare nel protocollo di siero-neutralizzazione delle placche.

La valutazione della presenza di anticorpi neutralizzanti è eseguita mediante test di riduzione delle placche (PRNT). Il test PRNT è eseguito su cellule B95-A, coltivate in piastre da 6 pozzetti in duplicato; il ceppo di Morbillivirus tipo Edmonston viene usato per infettare le cellule in presenza di diluizioni del siero da analizzare; come controllo positivo è usato un anticorpo monoclonale, secondo le raccomandazioni del WHO.

ALLEGATO _A_ Dgr n. del



PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2012

Tipologia di spesa (Capitolo)	**Voce**	**Importo**
Spese di Gestione	materiale grafico e pubblicazioni scientifiche	€ 1.500,00
	Consumabili per test molecolari e colture cellulari	€ 20.000,00
Totale Spese di Gestione		**€ 21.500,00**
TOTALE GENERALE		**€ 21.500,00**

Parametro di riferimento: numero di ceppi virali caratterizzati.
Risultato Atteso: Diagnostica del morbillo e caratterizzazione molecolare dei ceppi di Morbillivirus circolanti in Veneto.
Tempi: gennaio-dicembre 2012

ALLEGATO _A_ Dgr n. del pag. 23/23

RIEPILOGO GENERALE

PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2012

Tipologia di spesa (Capitolo)	Voce	Importo
Totale spese per il personale	Reclutamento di personale qualificato a supporto dell'attività	**€ 126.000,00**
Spese di Gestione	materiale grafico	€ 14.000,00
	Cancelleria	€ 1.400,00
	Missioni /corsi di formazione/accreditamento	€ 31.500,00
	Materiale di consumo per la diagnostica	€ 343.200,00
Totale Spese di Gestione		**€390.100,00**
Totale spese di materiale inventariabile	Attrezzature	**€ 183.000,00**
		€ 699.100,00

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Microbiologia e Virologia
Prof. Giorgio PALU'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1751 del 14 agosto 2012

L.R. 28.12.1993 n. 60. Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Identificazione dei cani mediante microchip. Linee guida. Modifica del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica l'Allegato 1 alla D.G.R. n. 887 del 6 aprile 2004 recante "Linee guida per l'identificazione degli animali d'affezione mediante microchip (anagrafe canina)" al fine di semplificare e uniformare la procedura amministrativa ed operativa, nonchè si adeguano alcune voci del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto approvato con D.G.R. n. 3888 del 31 dicembre 2001.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il microchip è un sistema elettronico di identificazione indolore e duraturo; trattasi di uno strumento di grande efficacia al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, frenare l'abbandono e rintracciare velocemente il proprietario in caso di smarrimento.

La L.R. n. 60 del 28 dicembre 1993 recante 'Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismò, all'art. 4, ha disposto che i cani devono essere individuati mediante tatuaggio, o altro sistema indicato dalla Giunta Regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore alcuno all'animale.

Con D.G.R. n. 3682 del 13 ottobre 1998 la Regione del Veneto ha adottato il microchip come sistema di identificazione.

Successivamente il D.P.C.M. n. 358 del 28 febbraio 2003 riferente "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" ha disposto che, entro il 2005, tutte le Regioni avrebbero dovuto adottare il microchip come sistema di identificazione dei cani e, contemporaneamente, dotarsi di una propria Banca Dati, in grado di interfacciarsi con la Banca Dati Nazionale, ove sono presenti gli indici dei microchip.

A tale proposito con D.G.R. n. 887 del 6 aprile 2004, è stata istituita presso il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) la Banca Dati dell'Anagrafe Canina (BAC), che raccoglie tutte le informazioni provenenti dai Servizi Veterinari territoriali e dai veterinari liberi professionisti, in modo da condividere tutti i dati in un unico sistema regionale, utile fonte di informazione per la programmazione regionale, per l'attività dei Servizi Veterinari territoriali e per le Amministrazioni comunali.

Con la medesima deliberazione sono state inoltre definite le modalità procedurali per l'identificazione dei cani mediante microchip riportate nell'Allegato 1, recante "Linee guida per l'identificazione degli animali d'affezione mediante microchip (anagrafe canina)"; per facilitare i cittadini nell'identificazione dei loro animali, la Giunta Regionale aveva già previsto di avvalersi, non solo dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, ma anche della collaborazione di veterinari libero professionisti.

Poiché si è rilevato che la maggior parte delle identificazioni degli animali viene effettuata dai veterinari liberi professionisti, si ritiene necessario modificare le citate linee guida, introducendo modifiche ai flussi dati, tra cui la possibilità della registrazione direttamente da parte del veterinario libero professionista dei cani dallo stesso identificati, con un notevole incremento della qualità del sistema. È altresì opportuno programmare un'attività di formazione/informazione dei veterinari liberi professionisti in merito all'utilizzo delle nuove applicazioni informatiche realizzate per l'implementazione della "BAC", in vista di una loro graduale utilizzazione come strumento esclusivo di aggiornamento della Banca Dati.

A tal fine il CREV, in collaborazione con l'Unità di Progetto Veterinaria, provvederà ad organizzare appositi momenti formativi/informativi per i veterinari libero professionisti autorizzati, mentre il Dirigente competente del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS dovrà programmare periodici incontri al fine di armonizzare l'effettuazione delle operazioni previste, verificare gli indirizzi organizzativi e valutare l'attività svolta.

Tutto ciò premesso, anche in considerazione di quanto disposto con Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2010 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, si ritiene necessario sostituire l'Allegato 1 alla D.G.R. n. 887/04, con le nuove linee guida, di cui all'Allegato A e relativi sub-Allegati A1, A2, A3, A4, A5 che costituiscono parte integrante al presente provvedimento, frutto di una collaborazione con rappresentanti dei Servizi veterinari territoriali e dei veterinari liberi professionisti.

Per quanto riguarda il costo di applicazione del microchip e di registrazione in banca dati, si è ritenuto di procedere ad un adeguamento del tariffario regionale, mai aggiornato negli ultimi 12 anni. La nuova tariffa, che copre le spese della prestazione, potrà inoltre essere di riferimento anche per i veterinari libero professionisti, uniformando in tal modo il costo della prestazione a favore del privato.

Si rende, pertanto, necessario modificare il Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto, approvato con D.G.R. n. 3888 del 31 dicembre 2001, con specifico riferimento alla tematica dell'identificazione elettronica dei cani.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 60 del 28.12.1993 n. 60;

Visto il D.P.C.M. n. 358 del 28 febbraio 2003;

Vista la D.G.R. n. 3929 del 30 dicembre 2002;
Vista la D.G.R. n. 887 del 6 aprile 2004;
Vista l'O.M. del 21 luglio 2010;
Visto il Decreto del Segretario Regionale per la Sanità del 22 giugno 2011, n. 66;
Vista la D.G.R. n. 148 del 31/01/2012.

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato A "Linee guida per l'identificazione dei cani mediante microchip (anagrafe canina)" e relativi sub-Allegati A1, A2, A3, A4, A5, che fanno parte integrante del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 887 del 6 aprile 2004;
2. di modificare il Tariffario Unico Regionale delle prestazione rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto, approvato con D.G.R. n. 3888 del 31 dicembre 2001, con le voci riportate nell'Allegato A, di cui al punto 1., che fa parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 1751 del 14 agosto 2012 pag. 1/5

LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CANI MEDIANTE MICROCHIP (ANAGRAFE CANINA)

Principi generali

Il microchip è un sistema elettronico di identificazione indolore e duraturo; trattasi di uno strumento di grande efficacia al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, frenare l'abbandono e rintracciare velocemente il proprietario in caso di smarrimento.

La L.R. n. 60 del 28 dicembre 1993 recante 'Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo', all'art. 4, ha disposto che i cani devono essere individuati mediante tatuaggio, o altro sistema indicato dalla Giunta Regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore alcuno all'animale.

Con D.G.R. n. 3682 del 13 ottobre 1998 la Regione del Veneto ha adottato il microchip come sistema di identificazione.

Successivamente il D.P.C.M. n. 358 del 28 febbraio 2003 recante "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" ha disposto che, entro il 2005, tutte le Regioni dovessero adottare il microchip, come sistema di identificazione dei cani, e, contemporaneamente, dotarsi di una propria Banca Dati, in grado di interfacciarsi con la Banca Dati Nazionale, ove sono presenti gli indici dei microchip.

A tale proposito con D.G.R. n. 887 del 6 aprile 2004, è stata istituita presso il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) la Banca Dati dell'Anagrafe Canina (BAC), che raccoglie tutte le informazioni provenenti dai Servizi veterinari territoriali e dai veterinari liberi professionisti, in modo da condividere tutti i dati in un unico sistema regionale.

Con la medesima deliberazione sono state, inoltre, definite le modalità procedurali per l'identificazione dei cani mediante microchip riportate nell'Allegato A1 recante "Linee guida per l'identificazione degli animali d'affezione mediante microchip (anagrafe canina)"; per facilitare i cittadini nell'identificazione dei loro animali, la Giunta Regionale ha previsto di avvalersi, non solo dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS, ma anche della collaborazione di veterinari libero professionisti.

La Banca dati dell'Anagrafe Canina (BAC)

Tutti i Servizi Veterinari devono disporre delle attrezzature informatiche per il collegamento alla BAC, sia per l'implementazione dei dati di propria competenza, che per la consultazione dei dati regionali.

I veterinari liberi professionisti, autorizzati all'applicazione dei microchip, possono richiedere una user name e una password (account) al CREV per il collegamento alla BAC con apposito modulo, al fine di inserire in banca dati le informazioni relative alla identificazione degli animali e alle vaccinazioni antirabbica. Gli stessi possono, in caso di ritrovamento di un cane correttamente identificato, agevolare la ricerca del proprietario dell'animale consultando direttamente la BAC.

Gli organi di Polizia Giudiziaria e le Amministrazioni comunali, per i loro compiti istituzionali, possono richiedere all'Unità di Progetto Veterinaria l'autorizzazione all'accesso della BAC, per la consultazione dei dati di loro competenza.

Caratteristiche tecniche di microchip e lettori

Il Regolamento (CE) 26 maggio 2003, n. 998 definisce le caratteristiche tecniche che devono possedere i microchip (norma ISO 11784 ed ISO 11785) per l'identificazione dei cani gatti e furetti. È opportuno sottolineare che i prodotti con le caratteristiche tecniche sopra riportate rappresentano l'unico metodo ufficiale di identificazione, mediante microchip, riconosciuto dalla Regione del Veneto. I microchip con questi requisiti possono essere utilizzati per l'identificazione di qualsiasi animale d'affezione.

Utilizzo dei microchip per identificare i cani iscritti alla BAC

L'identificazione dei cani avviene mediante l'applicazione di un unico microchip posto nella regione mediana del collo, sul lato sinistro.

L'applicazione del microchip può essere effettuata **esclusivamente da medici veterinari,** sia delle Aziende ULSS che liberi professionisti specificatamente autorizzati. Conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 della LR 60/93, **tutti i veterinari liberi professionisti possono chiedere di essere autorizzati ad espletare** le attività di segnalamento e di applicazione dei microchip, con le modalità sotto riportate.

Per l'identificazione dei cani e la successiva registrazione in BAC regionale i veterinari liberi professionisti possono, in via prioritaria, rifornirsi di microchip presso i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS.

Con il microchip dovranno essere identificati tutti i cani iscritti per la prima volta alla BAC regionale e quelli, già identificati con il sistema dermografico, ma il cui tatuaggio non risulti più leggibile. La tariffa per l'identificazione e la registrazione del cane sarà equivalente a quanto riportato del presente allegato.

Per i cani che risultino già in possesso di microchip, ad esempio provenienti da altre regioni italiane o da altri stati e non ancora inseriti in BAC, il proprietario potrà far registrare il proprio animale direttamente presso gli uffici del Servizio Veterinario della Azienda ULSS competente per territorio.

Qualora il proprietario di un cane, già regolarmente tatuato in modo leggibile, ritenga utile passare all'identificazione anche mediante microchip, è indispensabile riportare nella scheda di cui all'**Allegato A1** sia il numero del tatuaggio che quello del microchip, in modo da creare nella banca dati gli opportuni collegamenti.

Attività nei canili sanitari e rifugi per cani

Tutti i cani non ancora identificati presenti nei canili sanitari e rifugi per cani devono essere sottoposti all'applicazione del microchip. Per i cani randagi catturati, se non identificati, l'applicazione deve essere a cura del competente Servizio Veterinario e le spese sono a carico del Comune dove è stato catturato il cane.

I cani presenti nei canili di cui all'articolo 11 della L.R. 60/93, devono essere identificati conformemente alle disposizioni del presente provvedimento a spese dei gestori della struttura.

Trattamento fiscale (IVA) da applicare per le prestazioni veterinarie rese ai privati per l'identificazione dei cani mediante microchip

L'art. 10 p. 18 del D.P.R. n. 633/72, modificato dall'art.30 della L. n. 428/90, dispone l'esenzione dall'Iva delle prestazioni mediche e paramediche rese alla persona dagli esercenti professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza a norma dell'art.99 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934.

La Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto del Ministero delle Finanze, appositamente interpellata dalla Direzione Regionale per la Prevenzione, ha confermato, con nota n. 31325/S1/I° del 13.07.1999, che l'attività di identificazione dei cani mediante tatuaggio o microchip, connessa all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, rientra tra i compiti istituzionali delle aziende sanitarie espletati d'ufficio per le seguenti ragioni:

- La legge quadro del 14/08/1991, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione al fine, non solo di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale, ma anche di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- La legge Regionale n. 60 del 28/12/1993, istituisce l'Anagrafe canina affidata per competenza al Settore Veterinario delle Unità Locali Socio-Sanitarie a garanzia del perseguimento dell'obiettivo di sanità pubblica;
- L'iscrizione all'anagrafe canina è obbligatoria per tutti i detentori di cani.

Con successiva nota n. 907-42904/2003 del 22.01.2004, l'Agenzia delle Entrate, ha **rettificato parzialmente la sopracitata nota n. 31325/S1/I° del 13.07.1999, nella parte in cui aveva riconosciuto l'esclusione da IVA anche per le prestazioni poste in essere dai veterinari autorizzati dalle Az. Ulss,** affermando che le profilassi obbligatorie animali svolte in veste di "pubblica autorità" sono soltanto quelle che l'Azienda Ulss esegue direttamente. Invece **le prestazioni veterinarie effettuate da liberi professionisti, pur incaricati o autorizzati dall'Azienda sanitaria competente, saranno imponibili ai fini**

dell'IVA tanto nell'ipotesi in cui siano fatturate ai proprietari degli animali, quanto in quella in cui siano fatturate all'Azienda Ulss.

Tariffazione

Per quanto riguarda il costo di applicazione del microchip e di registrazione in banca dati, si è ritenuto di procedere ad un adeguamento del tariffario regionale, mai adeguato negli ultimi 12 anni.

Il costo di ogni singola prestazione (segnalamento del cane + applicazione del microchip), eseguita dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, è pari a 20,00 € a cui va aggiunto il costo del microchip. Infatti tale costo può essere soggetto a variazioni legate a condizioni diverse di acquisizione del microchip, anche attraverso gare di appalto.

Il cani randagi catturati, se privi di identificazione, saranno identificati e registrati in BAC a cura del competente Servizio Veterinario. Le spese della prestazione, comprensiva del costo del microchip, saranno a carico del Comune dove è stato catturato il cane. Per tale prestazione sarà applicata la tariffa prevista dal tariffario regionale al codice n. 23, capitolo 4, paragrafo 4.1. Non si ritiene di aumentare la quota già tariffata in quanto tale attività non viene erogata a favore di privati.

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno modificare il contenuto dell'Allegato A della DGR n. 3888/2001 "Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi e Servizi delle Aziende Ulss del Veneto", nello specifico al Capitolo 4 "Area Sanità Pubblica Veterinaria", paragrafo 4.1 "Servizio Sanità Animale"; voce "Adempimenti e relativi eventuali pareri, attestazioni, certificazione o autorizzazioni previsti dagli artt. 83-92 D.P.R. 320/54 e successive modificazioni ed integrazioni; Identificazione di piccoli animali ed adempimenti ai sensi della Legge 281/91 e delle leggi regionali in materia di randagismo, di profilassi antirabbica e di tutela animali di affezione", cod. 22, capitolo 4, paragrafo 4.1, come segue:

versione vigente

cod	Prestazione	Importo unitario Euro	Importo minimo Euro	Importo massimo Euro
22	Identificazione dei cani mediante applicazione di microchips, comprensiva della relativa certificazione	13,00		

versione aggiornata

cod	Prestazione	Importo unitario Euro	Importo minimo Euro	Importo massimo Euro
22	Identificazione dei cani mediante applicazione di microchips, comprensiva della relativa certificazione ed escluso il costo del microchip	20,00		

Il costo del microchip viene escluso dalla tariffa della prestazione di applicazione in quanto soggetto a variazioni di prezzo, a seconda delle determinazione degli appalti di fornitura.

Attività dei Servizi Veterinari

Ai fini dell'identificazione dei cani mediante microchip, l'attività dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS comprenderà le seguenti fasi:

1. Identificazione del cane mediante microchip

Per le operazioni di identificazione, i proprietari possono scegliere tra il Servizio Veterinario delle Aziende ULSS o i veterinari liberi professionisti autorizzati. Nel caso delle strutture pubbliche, questa operazione comprende:

- Compilazione dell'allegato A1: il veterinario esamina l'animale e redige una scheda di segnalamento conforme all'allegato A1. Contestualmente verifica i dati relativi al proprietario del cane. Deve essere controllato l'eventuale presenza di precedenti contrassegni di identificazione del cane

(tatuaggi e/o microchip). Qualora sia presente un tatuaggio conforme alla legge regionale questo deve essere riportato nella scheda segnaletica. Qualora fosse già presente e leggibile un microchip non se ne deve applicare un secondo.

- Applicazione del microchip con le modalità sotto riportate.
- Certificazione dell'applicazione del microchip nell'allegato A1, dove viene acclusa, nell'apposito spazio, la fustella del microchip contenente il numero dello stesso. La scheda dell'Allegato A1 deve essere controfirmata dal proprietario del cane o da un suo delegato.
- Registrazione della scheda di segnalamento, dei dati del proprietario e del numero del microchip in BAC;
- Riscossione, secondo le modalità previste in ciascuna Azienda ULSS, dell'importo dovuto per l'applicazione del microchip, di cui al precedente punto.

2. *Gestione della banca dati*

Poiché il codice del microchip è rappresentato da un numero di 15 cifre predeterminato dalla ditta produttrice, è indispensabile tenere costantemente aggiornata la BAC per garantire la rintracciabilità degli animali identificati.

3. *Autorizzazione e fornitura di microchip ai veterinari liberi professionist*i

I Servizi Veterinari delle Aziende ULSS autorizzano all'applicazione dei microchip i veterinari liberi professionisti che ne fanno richiesta, conformemente **al primo punto del presente allegato.**

La fornitura dei microchip può avvenire presso i servizi veterinari delle Aziende ULSS, presso cui il Veterinario Libero Professionista risulta autorizzato, al costo pari al prezzo di aggiudicazione dell'appalto regionale o di acquisto effettuato con differenti procedure previste dalla normativa vigente.

La fornitura minima di microchip è rappresentata da n. 10 pezzi, mentre la massima è di n. 100 pezzi. La BAC dovrà essere aggiornata registrando il codice delle confezioni distribuite associato al nominativo del veterinario a cui sono state assegnate, in modo da permettere la rintracciabilità di tutti i microchip consegnati.

4. *Promozione di incontri con i veterinari liberi professionisti autorizzati*

Il competente Dirigente del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS programma incontri con i veterinari liberi professionisti autorizzati al fine di armonizzare l'effettuazione delle operazioni previste, verificare gli indirizzi organizzativi e valutare l'attività svolta.

Veterinari liberi professionisti autorizzati

I veterinari libero professionisti che, ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 60/93, sono autorizzati dall' Azienda ULSS ad identificare i cani mediante microchip, **sono incaricati di pubblico servizio**. A tale scopo dovranno presentare istanza al competente Dirigente dei Servizi Veterinari dell' Azienda ULSS del territorio dove esercitano la loro attività professionale. Tale istanza dovrà contenere una dichiarazione di:

- Essere iscritto all'albo dei medici veterinari;
- Essere in possesso di un lettore di microchip conforme alle citate norme ISO, perfettamente funzionante;
- Impegnarsi a rispettare le presenti linee guida

Il Dirigente del Servizio Veterinario, verificato il possesso del lettore ISO-conforme e l'impegno al rispetto del protocollo operativo di cui al presente provvedimento, autorizza il veterinario libero professionista all'applicazione dei microchip ed ai conseguenti adempimenti sopra specificati.

Il Servizio Veterinario deve registrare gli estremi dell'autorizzazione in BAC, in modo da mantenere aggiornato l'elenco dei Veterinari autorizzati.

Tutti i veterinari liberi professionisti impegnati nell'applicazione dei microchip avranno il dovere di informare adeguatamente i propri clienti circa l'obbligo di legge che impone l'iscrizione all'anagrafe canina, facendo presente anche le sanzioni previste. E' da evidenziare inoltre che la mancata iscrizione all'anagrafe canina potrà comportare la non copertura da parte delle compagnie di assicurazione in caso di danni a terzi provocati dal cane assicurato.

Il veterinario libero professionista autorizzato provvede a:

1) identificare l'animale mediante microchip

Nel caso in cui il proprietario si rivolga ad un veterinario libero professionista autorizzato, le operazioni di identificazione del cane comprendono:

- Compilazione dell'Allegato A1: il veterinario esamina l'animale e redige una scheda di segnalamento conforme all'Allegato A1. Contestualmente verifica i dati relativi al proprietario del cane. Si deve controllare l'eventuale presenza di precedenti contrassegni di identificazione del cane (tatuaggi e/o microchip). Qualora sia presente un tatuaggio questo deve essere riportato nella scheda segnaletica. Qualora fosse già presente e **leggibile** un microchip non se ne deve applicare un secondo.
- Applicazione del microchip con le modalità sotto riportate.
- Certificazione dell'applicazione del microchip nell'Allegato A1, dove viene acclusa, nell'apposito spazio, la fustella del microchip contenente il numero dello stesso. La scheda dell'allegato A1 deve essere controfirmata dal proprietario del cane o da un suo delegato.
- Riscossione dell'importo dovuto per l'applicazione del microchip nonchè del costo del microchip.

2) compilazione dell'allegato A1

Il Veterinario libero professionista autorizzato dovrà compilare la scheda relativa all'Allegato A1 in triplice copia, di cui l'originale dovrà essere consegnato al proprietario del cane, una copia sarà inviata, con cadenza almeno mensile, al Servizio Veterinario dell'**Azienda ULSS che ha fornito i microchip**. Copia della stessa sarà trattenuta agli atti del veterinario medesimo**. I Veterinari libero professionisti che utilizzano la procedura ACWEB per l'inserimento dei dati in anagrafe canina regionale sono esentati dal trasmettere gli Allegati A1 con cadenza mensile.** Poiché gli stessi hanno già inserito in BAC le informazioni degli animali identificati, viene lasciata loro la facoltà di concordare con le aziende ULSS i modi e i tempi per la trasmissione dei modelli citati. L'intervallo di tempo non dovrà essere superiore ad un anno.

Inoltre allo scopo di semplificare ulteriormente la gestione amministrativa, i Veterinari libero professionisti che utilizzano la procedura ACWEB ed acquistano i microchip da un Servizio Veterinario, possono restituire allo stesso per la registrazione tutti gli ALLEGATI 1A relativi ai microchip che hanno acquistato.

È auspicabile prevedere/concordare con gli ordini dei medici veterinari ed i sindacati, una tempistica per il passaggio in via definitiva al sistema informatico per la registrazione dell'identificazione degli animali.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI MICROCHIP

1. Prima della sua applicazione, si deve verificare la funzionalità del microchip, utilizzando il lettore.
2. Si deve controllare la corrispondenza tra la lettura del microchip e il codice riportato sull'etichetta (fustella) che accompagna ogni pezzo.
3. Si procede all'inoculazione sul lato sinistro del collo, nella regione mediana.
4. Si verifica la leggibilità del microchip nell'animale, una volta effettuata l'inoculazione**.**
5. Qualora erroneamente siano stati applicati due microchip sullo stesso cane, si provvederà a redigere due allegati A1, nei quali indicare la doppia identificazione. Entrambi dovranno essere registrati in BAC regionale dal Servizio Veterinario di competenza, benché relativi allo stesso cane.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A1 alla Dgr n. 1751 del 14 agosto 2012 pag. 1/1

DENUNCIA DI PROPRIETÀ E RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA

PARTE RISERVATA AL PROPRIETARIO

Il/La sottoscritto/a _____

codice fiscale _____nato a _____

_____Prov. _____ il _____

residente a _____ Prov. _____

in via _____ tel. _____

dichiara di detenere un cane nel comune di _____ Prov. _____

in via _____ presso_____

Az.Ulss n. _____

per il quale richiede il microchip come stabilito dalla Legge Regionale n. 60/93.

Dichiara altresì di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare al Servizio Veterinario
- di non incorrere nei casi previsti dal comma 1, art.2 dell'O.M. 9 settembre 2003
- la nascita di eventuali altri cani entro i primi due mesi di vita
- il trasferimento, la cessione, la scomparsa o la morte dell'animale entro 15 gg dall'avvenimento

e delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. 60/93 per gli inadempienti di cui sopra.

Data _____ Il Proprietario _____

PARTE RISERVATA AL VETERINARIO

Il/La sottoscritto/a Dr._____ in qualità di

□ veterinario Az.ULSS n.___ □ veterinario libero professionista autorizzato

CERTIFICA

che il cane di proprietà del signor _____ presenta le seguenti caratteristiche:

nome del cane _____ _____ razza _____ sesso _____

taglia _____ anno di nascita _____ mantello _____ _____ segni particolari

_____

eventuale tatuaggio o altro microchip _____

Il cane è stato identificato mediante microchip n._____

Data _____ Il Veterinario _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A2 alla Dgr n. 1751 del 14 agosto 2012 pag. 1/1

AL SERVIZIO VETERINARIO

dell'AZ. ULSS n._____

di_____

Il/La sottoscritto/a _____ nato a

_____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov _____

in via _____ tel _____

Comunica che il cane contrassegnato con il codice_____

☐ è stato smarrito in data_____ in località_____

☐ è stato sottratto in data_____

☐ è stato ceduto in data_____ al Sig._____

nato a_____ il_____

residente in _____ in via_____

☐ è deceduto in data_____

Data _____ Il Proprietario o Detentore _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A3 alla Dgr n. 1751 del 14 agosto 2012 pag. 1/1

AL SERVIZIO VETERINARIO

dell'AZ. ULSS n._____

di_____

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov _____

in via _____ tel _____

Comunica che il cane contrassegnato con il codice_____

- ☐ Smarrito in data_____
- ☐ Sottratto in data_____

- ☐ È stato ritrovato in data_____
- ☐ È stato restituito in data_____
- ☐ È deceduto in data_____

Data _____ Il Proprietario o Detentore _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A4 alla Dgr n. 1751 del 14 agosto 2012 pag. 1/1

AL SERVIZIO VETERINARIO

dell'AZ. ULSS n._____

di_____

Il/La Sottoscritto/a_____ Medico Veterinario libero professionista, nato a _____ il _____ e residente in_____ ai sensi della L.R. 60 del 28/12/1993

C H I E D E

Di essere autorizzato/a ad effettuare le operazioni di applicazione di microchip dei cani iscritti all'anagrafe canina di codesta Azienda ULSS

D I C H I A R A

- di essere regolarmente iscritto/a all'Albo dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di _____ al numero_____
- di riconoscere che la predetta autorizzazione non instaura alcun rapporto di dipendenza contrattuale, convenzionale o di incarico;
- di sollevare l'Amministrazione di codesta Azienda ULSS n._____ da qualsiasi responsabilità civile, penale o per danni a terzi o a cose;
- di non avere diritto a compenso alcuno da parte dell'Amministrazione dell'Azienda ULSS n._____
- di essere in possesso di un lettore di microchip conforme alle norme 11784 ISO, perfettamente funzionante;
- di farsi carico di ogni onere a qualsiasi titolo gravante per le operazioni di cui sopra

S I I M P E G N A

- ad operare secondo gli indirizzi organizzativi dettati dalla Regione del Veneto e dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente;

Distinti saluti.

Firma _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A5 alla Dgr n. 1751 del 14 agosto 2012 pag. 1/3

AL SERVIZIO VETERINARIO

dell'AZ. ULSS n._____

di_____

Ufficio Anagrafe Canina

Modulo di Denuncia in Anagrafe Canina Regionale

Il presente modulo deve essere attentamente compilato nei campi di interesse e firmato

- ❑ **Trasferimento**
- ❑ **Smarrimento/furto**
- ❑ **Decesso**
- ❑ **Passaggio di proprietà**
- ❑ **Iscrizione cane non presente in Anagrafe Canina Regionale**

Cane, gatto, furetto identificato con microchip n°

Applicare un adesivo con codice a barre del microchip o allegare copia del certificato d'iscrizione all'anagrafe canina regionale

Applicato in data _____ / _____ / _____

Da utilizzare in caso di iscrizione contestuale dell'animale

Il/La sottoscritto/a_____

nato/a_____Prov._____il _____ / _____ / _____

residente a_____Prov._____

in Via_____

Telefono_____ / _____Cellulare_____ / _____

e-mail _____

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGATO A5 alla Dgr n. 1751 del 14 agosto 2012 pag. 2/3

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

la seguente variazione anagrafica del cane/gatto/furetto:

nome_____nato il _____ / _____ / _____

sesso [M] [F] razza_____

taglia_____colore mantello_____

pelo_____segni particolari_____

- ❑ Trasferimento ☐ al seguito del proprietario (vedi indirizzo sopraindicato),
  ☐ a nuovo indirizzo diverso da quello del proprietario indicare:

  Indirizzo del cane _____

  Città_____Prov._____
- ❑ Smarrimento/furto data_____ / _____ / _____in località_____
- ❑ Decesso data_____ / _____ / _____

IN CASO DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

- ❑ Passaggio di proprietà data _____ / _____ / _____

  al Sig. _____

  nato/a_____Prov._____il_____ / _____ / _____

  residente a_____Prov_____

  in Via_____

  Telefono _____ / _____Cellulare_____ / _____

  e-mail_____

  codice fiscale [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

  Data_____ / _____ / _____Firma del proprietario cedente_____

  Tipo e n° documento d'identità_____
  (se la firma non è apposta in presenza dell'operatore ricevente allegare copia del documento d'identità)

  Data_____ / _____ / _____Firma del nuovo proprietario_____

  Tipo e n° documento d'identità_____
  (se la firma non è apposta in presenza dell'operatore ricevente allegare copia del documento d'identità)

ALLEGATO A5 alla Dgr n. 1751 del 14 agosto 2012

DICHIARA INOLTRE:

di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare al Servizio Veterinario:

- la nascita di eventuali cuccioli entro i primi due mesi di vita,
- il trasferimento, il passaggio di proprietà, lo smarrimento/furto, il decesso dell'animale entro 15 giorni dall'avvenimento,

e delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. 60/93 in caso di inadempimento.

Data_____ / _____ / _____ Firma del dichiarante _____

Tipo e n° documento d'identità_____
(se la firma non è apposta in presenza dell'operatore ricevente allegare copia del documento d'identità)

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO VETERINARIO

Data _____ / _____ / _____

Firma dell'operatore ricevente _____

Timbro dell'ufficio ricevente _____

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati conferiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Quindi, ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo 196/2003, La informiamo di quanto segue:

- Finalità del trattamento: i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti e conseguenti alla gestione dell'Anagrafe canina regionale.

- Natura del conferimento dei dati. Il conferimento è obbligatorio ai fini della normativa vigente.

- Ambito di diffusione dei dati: i dati non sono soggetti a diffusione.

Diritti di cui all'art. 7 del D. L.vo n. 196/2003: il Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all'interessato specifici diritti, tra i quali:

a) ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile;

b) avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;

c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; d) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento, nei confronti del quale possono essere fatti valere i diritti di cui sopra, è la l'Azienda Ulss in intestazione, nella persona del suo legale rappresentante.

Firma _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1752 del 14 agosto 2012

Discarica sita in comune di Pescantina -VR in località Ca' Filissine. Approvazione dello schema recante l'ulteriore atto integrativo al protocollo d'intesa già sottoscritto in data 03 marzo 2010.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale approva uno schema di modifica all'Atto integrativo al Protocollo d'intesa del 3.03.2010.

L'Assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue.

Al fine di dare soluzione alle criticità ambientali verificatesi nella discarica per rifiuti non pericolosi di Pescantina (VR), località Ca' Felissine, riconducibili all'esigenza di garantire l'asportazione e il trattamento del percolato prodotto in discarica e allo scopo di conseguire il dissequestro della discarica, comminato dall'Autorità giudiziaria con atto n. 05/10717 in data 9 agosto 2006 è stato sottoscritto in data 14 dicembre 2009 da Regione del Veneto, Provincia di Verona, Comune di Pescantina e gestore un protocollo d'intesa che definisce i modi e le possibilità di utilizzo delle somme "post mortem" accantonate per la discarica stessa, presso i conti correnti intestati al gestore e vincolati a favore della Provincia.

Con DGRV n. 693 del 24/05/2011 la Giunta regionale, nell'accogliere l'istanza presentata dal Comune di Pescantina e in pieno accordo e assoluta condivisione con la Provincia di Verona, ha approvato uno schema di "Atto integrativo" al protocollo d'intesa consentendo di sopperire all'esaurimento dei fondi messi a disposizione con il protocollo del 14 dicembre 2009, mediante il ricorso a parte delle somme accantonate per la gestione post chiusura della discarica.

Va ricordato che nell'atto approvato dalla Giunta regionale con la succitata DGRV e sottoscritto tra le parti in data 30/05/2011, il Comune di Pescantina si impegnava a presentare un'istanza, ammissibile, procedibile e completa, per l'approvazione di un progetto definitivo di messa in sicurezza permanente dell'area.

Il progetto in questione è stato depositato dal Comune di Pescantina presso i competenti Uffici regionali in data 31/05/2011.

Va evidenziato che il Comune di Pescantina, con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al protocollo di intesa e con la presentazione del progetto di cui all'art. 2 c.1 lettera c) del medesimo protocollo, si è impegnato a coprire le spese di smaltimento del percolato dal momento del deposito del progetto di "messa in sicurezza" (intervenuto in data 30 maggio 2011) fino al completamento dell'istruttoria tecnica, considerando un tempo procedimentale ordinariamente contenuto nei limiti di norma.

Il piano economico finanziario depositato dal Comune con il progetto, inserisce tra i costi anche quelli relativi al periodo maggio 2011 - marzo 2012 per lo smaltimento del percolato prodotto in discarica, per i quali è previsto un successivo recupero da attuarsi come anticipi delle somme post mortem e mediante l'applicazione del piano tariffario dei conferimenti.

In virtù della complessità riscontrata in fase istruttoria i tempi occorrenti per l'espletamento dell'istanza risultano essere più lunghi di quelli previsti al momento della sottoscrizione dell'atto di integrazione del protocollo.

Tale circostanza comporterà inevitabilmente un aumento dei costi di gestione del percolato che non trovano copertura nel piano finanziario presentato alla Regione, cosicché il Comune di Pescantina ha manifestato l'intenzione di richiedere la possibilità di ricorrere all'utilizzo della quota residua dei fondi post mortem messi a disposizione con l'atto aggiuntivo del protocollo di intesa e mai utilizzati per decorrenza dei termini temporali ivi stabiliti.

Nel contempo, all'interno delle attività di controllo assegnate per legge ad ARPAV, l'Agenzia con nota prot. n. 34928 del 29 marzo 2012 ha comunicato lo stato di sostanziale aumento dei livelli di percolato nei pozzi della discarica e il raggiungimento, in particolari condizioni, di valori pari a 25,00 m.

Nella medesima nota ARPAV ha inoltre fatto presente come questi valori siano destinati verosimilmente ad aumentare in considerazione delle precipitazioni verificatesi nell'ultimo periodo.

In considerazione del prolungarsi delle procedure in essere ed in attesa che si concluda la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, appare opportuno proporre, accogliendo quanto chiesto dalla Provincia di Verona con nota a firma del Vicepresidente ed Assessore all'Ambiente del 30/05/2012, l'approvazione di un nuovo schema che modifichi l' atto di integrazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 3 marzo 2010 tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Pescantina, nella formulazione presentata nell'Allegato A che è posto a corredo del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Da ultimo si precisa che con la modifica dell'atto di integrazione del protocollo, in accoglimento alle richieste del Comune di Pescantina, si intende - nella sostanza - proporre l'utilizzo, sempre nel rispetto delle finalità di tutela ambientale enunciate nell'articolo 1, comma 2, dell'atto originario, i fondi post gestione residuali sino al completamento della procedura autorizzativa e comunque nei limiti di quanto rimane delle risorse economiche rese disponibili con l'atto aggiuntivo al protocollo stesso.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D. lgs. 03/04/2006, n. 152;

Viste la L.R. 21/01/2000, n. 3;

Vista la DGRV n. 693 del 24/05/2011 e tutti gli atti in essa richiamati;

Visto l'Atto di integrazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 3 marzo 2010 tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Pescantina relativo alla discarica situata in località Ca' Filissine nel Comune di Pescantina;

Vista la nota a firma del Vicepresidente ed Assessore all'Ambiente del 30/05/2012.

delibera

1. Di approvare, alla luce delle motivazioni espresse in premessa, lo schema di "modifica dell'atto di integrazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 3 marzo 2010 tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Pescantina relativo alla discarica situata in località Ca' Filissine nel Comune di Pescantina, che viene posto a corredo del presente provvedimento come Allegato A e quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Di ravvisare, comunque la necessità che il Comune di Pescantina adotti tutte le procedure finalizzate a garantire che i costi di gestione del percolato prodotto in discarica siano aderenti alle condizioni economiche più favorevoli.
3. Di trasmettere copia integrale della presente DGRV alla Provincia di Verona e al Comune di Pescantina (VR) e di autorizzare il Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato alla sottoscrizione dell'atto di cui all'Allegato A del presente provvedimento, demandando allo stesso anche la possibilità di apportare eventuali modifiche ritenute non sostanziali ma necessarie a perfezionare l'atto a seguito di eventuali richieste formalizzate dagli Enti interessati e concordate preventivamente tra le parti.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. Avverso al presente atto, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo dell'Allegato A.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1752 del 14 agosto 2012 pag. 1/2

SCHEMA DI MODIFICA DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO IL 03 MARZO 2010 TRA REGIONE DEL VENETO, PROVINCIA DI VERONA E COMUNE DI PESCANTINA RELATIVO ALLA DISCARICA SITUATA IN LOCALITA CA' FILISSINE DEL COMUNE DI PESCANTINA

Verona, in questo giorno ……. del mese di ....dell'anno duemiladodici:

- la Regione del Veneto, di seguito denominata anche "Regione", con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 —— Palazzo Balbi, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Presidente Luca Zaia;
- la Provincia di Verona, di seguito denominata anche "Provincia", con sede in Verona, via Santa Maria Antica n. 1, codice fiscale 00654810233, rappresentata dal Presidente Giovanni Miozzi;
- il Comune di Pescantina, di seguito denominato anche "Comune" con sede in Pescantina (VR), via Madonna n. 49, codice fiscale 00661770230, rappresentato dal Sindaco Alessandro Reggiani;

richiamate, confermate e ribadite

le premesse al protocollo di intesa sottoscritto in data 3 marzo 2010 ed all'atto di integrazione sottoscritto il 30 maggio 2011 che costituiscono parte integrante anche del presente atto

premesso che

a. Il Comune di Pescantina con la sottoscrizione in data 30.05.2011 dell'atto di integrazione al protocollo di intesa sottoscritto in data 03.03.2010 per l'utilizzo dei fondi post gestione e con la presentazione del progetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del medesimo protocollo, si e impegnato a coprire le spese di smaltimento del percolato dal momento del deposito del progetto di "messa in sicurezza" (avvenuto il 30 maggio 2011) per tutto il periodo necessario all'istruttoria tecnica. considerando un tempo procedimentale ordinariamente contenuto nei limiti di norma, stante l'impegno assunto dalla Regione Veneto, con il medesimo atto aggiuntivo (art. 4, comma 2), ad avviare e concludere tempestivamente i relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale e per il rilascio di approvazioni/autorizzazioni delle iniziative presentate dal Comune medesimo per la risoluzione delle problematiche ambientali del sito;

b. l'assunzione di tali impegni da parte del comune si evince, dalla lettura del piano economico finanziario parte integrante del progetto depositato, nella parte in cui computa, tra i costi, anche quelli da sostenere nel periodo maggio 2011 - marzo 2012 proprio per lo smaltimento del percolato prodotto dalla discarica; costi che dovrebbero essere successivamente recuperati, come gli anticipi delle somme post mortem, ricorrendo ad un adeguato piano tariffario dei conferimenti;

c. i tempi istruttori si stanno rivelando più lunghi di quelli previsti e prevedibili all'atto della sottoscrizione dell'atto di integrazione del protocollo e della presentazione del progetto;

d. stante il prolungarsi dei termini istruttori i costi da sostenere nel frattempo per le operazioni di cui si tratta non trovano copertura nel piano finanziario presentato, attualmente in valutazione, cosicché il Comune ha manifestato, in alcuni incontri informali, l'intenzione di richiedere la possibilità di ricorrere all'utilizzo della quota residua dei fondi post mortem messi a disposizione con l'atto aggiuntivo del protocollo di intesa e mai utilizzati per decorrenza dei termini temporali ivi stabiliti (la scadenza era stata prevista per il 30 settembre 2011);

e. gli Enti sottoscrittori del presente Atto concordano pertanto sulla necessarietà della sottoscrizione di una modifica dell'atto di integrazione, sottoscritto in data 30 maggio 2011, del protocollo di intesa sottoscritto in data 3 marzo 2010, per il tempo che si presume necessario ad assicurare lo

svolgimento dell'iter per pervenire al dissequestro della discarica e alle azioni conseguenti, alle condizioni in essere;

tutto ciò premesso e considerato, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

1. L'art. 2 comma 1 lettera b) dell'atto sottoscritto il 30 maggio 2011 denominato *"Atto di integrazione del protocollo di intesa sottoscritto il 03.03.2010 tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Pescantina relativo alla discarica situata in località Ca' Filissine del comune di Pescantina"* che prevede: *"a provvedere, tramite Ditta specializzata alle operazioni di trattamento e smaltimento del percolato esistente in discarica al fine di assicurare che il gestore sia posto nelle condizioni di garantire il mantenimento della stesso entro i livelli prestabiliti ed utilizzando, non oltre il 30 settembre 2011 e solo a tal fine, le somme "post mortem" nella misura massima di euro 2.000.000 (duemilioni)"* viene sostituito come segue: *"a provvedere, tramite Ditta specializzata alle operazioni di trattamento e smaltimento del percolato esistente in discarica al fine di assicurare che il gestore sia posto nelle condizioni di garantire il mantenimento dello stesso entro i livelli prestabiliti ed utilizzando, fino ad approvazione del progetto presentato e solo al fine sopraindicato, le somme "post mortem" nella misura massima di euro 2.000.000 (duemilioni)"*.

Articolo 3

1. A precisazione dell'art. 2 del presente atto si specifica che lo stesso consente di rendere disponibili per i fini e con le scadenze ivi indicate le sole somme residue dell'importo di euro 2.000.000 (duemilioni) messi a disposizione con l'atto di integrazione sottoscritto in data 30.05.2011 e non utilizzati per scadenza della validità dell'atto di integrazione.

Articolo 4

1. Il presente accordo ha valenza esclusiva tra i soggetti pubblici firmatari ed ogni effetto ed obbligo da esso derivante non e delegabile né trasferibile ad altri soggetti.

Verona,

per la Regione del Veneto — Luca Zaia o un suo delegato

per la Provincia di Verona — Giovanni Miozzi

per il Comune di Pescantina — Alessandro Reggiani

****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1754 del 14 agosto 2012

Iniziative di promozione turistico-culturale del Veneto nel mercato nazionale e internazionale in collaborazione con la Fondazione Arena di Verona. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Iniziative di co-marketing con la Fondazione Arena di Verona finalizzate alla promozione delle specificità turistico-culturali del Veneto in Italia e nei mercati esteri in occasione del Festival Lirico e in vista delle celebrazioni del Centenario del Festival Lirico Areniano quale evento culturale di prestigio e di forte attrattiva per la complessiva offerta di eccellenza del territorio veneto. Erogazione di un contributo di euro 75.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 647 del 17 aprile 2012, la Giunta regionale, ai sensi dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato il Piano esecutivo annuale di promozione turistica per l'anno 2012, che prevede alla Linea di spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione turistica", tra l'altro, l'azione 1.2) "Iniziative promozionali": l'azione intende realizzare attività promozionali nel mercato nazionale e internazionale finalizzate a comunicare il Veneto quale destinazione turistica di eccellenza. In questo contesto si ritiene necessario avviare una serie di attività di co-marketing con le istituzioni culturali più significative del Veneto in grado di integrare il prodotto turistico regionale.

La Fondazione Arena di Verona, Ente di diritto privato operante nel settore lirico-sinfonico e di prioritario interesse nazionale ai sensi dell'art.2 del D.lgs 367/1996, assume una rilevante importanza nell'ambito della promozione turistica che la Regione annualmente programma e realizza per evidenziare le specificità venete che meglio mostrano l'importanza della Regione in Italia e all'estero. Infatti, la Fondazione Arena di Verona realizza, tra l'altro, la manifestazione di carattere internazionale denominata "Festival Lirico dell'Arena di Verona" che si svolge ogni anno, dal 1913, nell'anfiteatro Arena di Verona. Si tratta di una manifestazione che, per dimensioni e caratteristiche rappresenta una realtà di rilievo all'interno del complesso sistema turistico del Veneto in grado di raccogliere, mediamente, 500 mila persone, equamente divise tra mercato interno ed estero, in un periodo di programmazione che inizia a fine giugno e termina a fine agosto, contribuendo in maniera significativa alla formazione dei valori, in termini di arrivi/presenze, riscontrati annualmente nel Veneto.

Il Festival Lirico dell'Arena di Verona rappresenta, pertanto, un potente volano di attrazione turistica verso la città di Verona e del Veneto in generale, creando un indotto economico significativo nel territorio.

Risulta, quindi, importante per la Regione aderire ad iniziative in grado di veicolare, attraverso la loro struttura organizzativa, efficaci azioni di complementarietà agli eventi dalla stessa gestiti, per affermare sempre più il marchio turistico regionale e il brand veneto unitamente alla più generale comunicazione integrata della Regione.

Una attività comune che valorizzando le singole specificità riesce a fare grande il Veneto: questa è la sintesi dell'intervento regionale che non è rivolto all'attività lirico-sinfonico, in sé e per sé e, comunque, ambito di competenza delle singole realtà musicali e/o di altre strutture pubbliche, ma alla promozione delle realtà turistiche e di filiera della Regione.

Con nota del 13 marzo 2012 la Fondazione Arena di Verona ha comunicato il proprio piano di attività promozionali internazionali per il biennio 2012 - 2013. Nell'ambito di tale piano promozionale sono previste una serie di iniziative ed eventi relativi alla presentazione del programma del Festival Lirico per la stagione 2012 e del Centenario di fondazione del Festival Lirico Areniano (1913-2013) nei seguenti Paesi: Germania, Austria, Olanda, Belgio, Francia, Spagna, Inghilterra, Russia, Polonia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Moldavia, America del Nord e Israele. Si tratta dell'organizzazione di conferenze stampa e recital lirici rivolti agli operatori turistici e ai rappresentanti della stampa di settore realizzate in sinergia con soggetti pubblici e privati del comparto turistico, culturale ed enogastromonico del Veneto per far conoscere la complessiva offerta turistica regionale con proposte innovative e di qualità ai fini di soddisfare sia l'appassionato d'opera sia il turista più esigente e far fronte alla concorrenza degli altri mercati sempre più forte e competitiva.

Il progetto, che si prefigge di attrarre il potenziale turista che intende programmare la sua vacanza in Veneto, si articola e caratterizza, nel suo sviluppo temporale, per una forte sinergia tra i diversificati valori del Veneto opportunamente collocati negli ambiti turistici locali e valorizzanti le diverse realtà territoriali con le loro risorse e i loro prodotti tipici e di qualità.

Sulla base delle evidenziate considerazioni, si ritiene opportuno aderire al piano promozionale presentato dalla Fondazione Arena di Verona, sostenendo il medesimo con un contributo di euro 75.000,00 e partecipando alle attività istituzionali e di presentazione del prodotto turistico integrato "Veneto" mediante le seguenti azioni:

a) inserimento del marchio turistico regionale nel materiale promozionale realizzato per gli eventi in programma e negli elementi predisposti dalla Fondazione per tutte le attività promozionali rivolte agli operatori del settore e al grande pubblico, oltre alla presenza del link www.veneto.to nel sito ufficiale della Fondazione;
b) disponibilità di uno spazio riservato alla promozione del territorio regionale anche mediante la presenza delle Strutture Associate regionali invitate a partecipare in occasione degli incontri con operatori turistici e rappresentanti della stampa;
c) presentazione del turismo veneto alle conferenze stampa e agli incontri con gli operatori turistici organizzati dalla Fondazione Arena;
d) attività di collaborazione con la Fondazione Arena di Verona nella realizzazione di eventi e recital con cantanti areniani per promuovere l'offerta turistica regionale e dei settori turistici.

Ciò premesso, si sottopone all'approvazione della Giunta regionale la concessione di un contributo di euro 75.000,00, a favore della Fondazione Arena di Verona per la realizzazione delle azioni turistico-culturali in occasione del Festival Lirico 2012 e del

Centenario della fondazione del Festival Lirico Areniano, impegnando, con il presente provvedimento, l'importo assunto a carico della Regione al capitolo 100186 dell'esercizio finanziario 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", articolo 15, comma 1;

Vista la deliberazione n. 13/CR del 6 marzo 2012 di adozione del PEA e di richiesta del parere alla competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

Visto il parere favorevole sulla deliberazione n. 13/2012 espresso dalla VI^ Commissione nella seduta del 4 aprile 2012;

Vista la deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2012;

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento e funzioni della Regione";

Vista la legge regionale n. 14 del 6 aprile 1012, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

Vista la documentazione agli atti;

delibera

1. di concedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, un contributo di euro 75.000,00 a favore della Fondazione Arena di Verona, P.IVA 00231130238, per la realizzazione delle attività turistico-culturali previste nel piano promozionale della Fondazione stessa per la presentazione del Festival Lirico per la stagione 2012 e del Centenario di fondazione del Festival Lirico Areniano (1913-2013) in Italia e nei mercati esteri;
2. di prevedere la concessione del contributo di euro 75.000,00 a parziale copertura dei costi organizzativi sostenuti dalla Fondazione Arena di Verona al fine di promuovere, contestualmente al Festival Lirico areniano, l'offerta turistica regionale e il complessivo prodotto turistico integrato "Veneto" mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

a) inserimento del marchio turistico regionale nel materiale promozionale realizzato per gli eventi in programma e negli elementi predisposti dalla Fondazione per tutte le attività promozionali rivolte agli operatori del settore e al grande pubblico, oltre alla presenza del link www.veneto.to nel sito ufficiale della Fondazione;
b) disponibilità di uno spazio riservato alla promozione del territorio regionale anche mediante la presenza delle Strutture Associate regionali invitate a partecipare in occasione degli incontri con operatori turistici e rappresentanti della stampa;
c) presentazione del turismo veneto alle conferenze stampa e agli incontri con gli operatori turistici organizzati dalla Fondazione Arena;
d) attività di collaborazione con la Fondazione Arena di Verona nella realizzazione di eventi e recital con cantanti areniani per promuovere l'offerta turistica regionale e dei settori turistici.

3. di stabilire che in ordine alle modalità di erogazione, la somma a contributo sarà liquidata in un'unica soluzione, sulla scorta dell'effettiva disponibilità di cassa dei capitoli e, comunque, previa presentazione alla Giunta regionale - Direzione Promozione Turistica Integrata di una dettagliata relazione sull'attività svolta e di rendicontazione della spesa sostenuta da presentarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2013;
4. di impegnare l'importo di euro 75.000,00 a favore Fondazione Arena di Verona con sede a Verona, P.IVA 00231130238 al capitolo 100186 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, che offre la necessaria disponibilità, quale contributo;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1755 del 14 agosto 2012

"Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s.". Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Oppeano (VR) e contestuale revoca della D.G.R. n. 3563 del 13 novembre 2007.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva la variante sostanziale del progetto presentato dalla "Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s." ai sensi del D. lgs. n. 387/03, prevedendo nel contempo la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3563 del 13 novembre 2007 - Comune di Oppeano (VR) - ditta Azienda agricola Boscoriondo. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas proveniente da fermentazione anaerobica da biomasse vegetali. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3563 del 13 novembre 2007, la "Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s." (CUAA 02560960235), con sede legale in via Aie, n. 148 - Comune di Oppeano (VR) e sede operativa in via Boscoriondo - Comune di Oppeano (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Costa di Oppeano (VR) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse zootecniche (effluenti di allevamento) e biomasse vegetali dedicate (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

In data 27 ottobre 2011 la medesima "Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s." ha presentato richiesta di variante sostanziale al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 3563/2007, riguardante principalmente:

- un nuovo lay-out dell'impianto con contestuale spostamento planimetrico dei manufatti di progetto;
- un nuovo piano di alimentazione, con introduzione nella ricetta di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas di un prodotto agricolo (farina di mais).

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, preso atto che, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1391/2009, l'istanza di variante al progetto approvato con D.G.R. n. 3563/2007 comporta modifiche sostanziali al progetto originario approvato in sede di Conferenza di servizi il 22 ottobre 2007, ha avviato le procedure per l'indizione e la convocazione della prevista Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss. mm. e ii.

Accertata la procedibilità dell'istanza in data 27 febbraio 2012 e dato atto che alla data del 21 marzo 2012 (Conferenza di servizi decisoria), le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno approvato, all'unanimità, il progetto di variante sostanziale inerente la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas in Comune di Oppeano (VR), prevedendo contestualmente la revoca della precedente autorizzazione (D.G.R. n. 3563/2007) subordinatamente al rispetto

delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:
- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di energia nonché le opere connesse al medesimo impianto (elettrodotto privato e rete di teleriscaldamento);
- trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall'insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- fideiussione a garanzia del ripristino ex-ante delle superfici interessate dall'intervento, conforme alla D.G.R. n. 253/2012;
- ricevuta di conguaglio delle spese istruttorie;
- conferma del precedente parere rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Verona ovvero eventuale nuovo parere;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto, registrato e trascritto in base al quale risulta che la "Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:
- la società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta (protocollo n. 135825 del 21/03/2012 e n. 285010 del 19/06/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 131021 del 19/03/2012 ha approvato il nuovo Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 26 gennaio e 21 marzo 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 135825 del 21/03/2012, n. 285010 del 19/06/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con il contratto di affitto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona 2 il 28/05/2012 al n. 1675, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 29/05/2012, al Registro generale n. 18066 e Registro particolare n. 12899, come da atto notarile del 16 maggio 2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 7103 e Racc. n. 4641), risulta che la "Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse - elettrodotto privato e rete di teleriscaldamento, in Comune di Oppeano (VR) catasto terreni, foglio 7, particelle n. 240, n. 243, n. 266 e 272, sino al 16 maggio 2042;
- la Provincia di Verona (Unità Operativa concessioni ed autorizzazioni) ha autorizzato la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete pubblica, connessa con l'impianto di produzione di energia in argomento (Determinazioni nn. 1894 del 4/05/2012 e n. 1906 del 7/05/2012);
- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 131021 del 19/03/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 285010 del 19/06/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall'ing. Udo Mall, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Bolzano al n. 1225 e giurata presso il Tribunale di Bolzano il 26 marzo 2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 141.158,25 (centoquarantunmilacentocinquantotto/25);

Considerato che alla data del 27 giugno 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il completamento della costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 17 % in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di origine aziendale (71 % in peso);
- farina di mais (12 % in peso) acquistata sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (motore GE Jenbacher, modello J 312 GS-B.L) della potenza termica nominale unitaria di 1,578 MW di cui 0,637 $MW_{elettrici}$ (0,797 MW potenza termica utile) associato a un generatore (marca Leroy-Somer, modello LSAC 49.1 L9 e);
4. di autorizzare la "Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s." (CUAA 02560960235), con sede legale in via Aie, n. 148 - Comune di Oppeano (VR) e sede operativa in via Boscoriondo - Comune di Oppeano (VR), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Oppeano (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali n. 240 e 243, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 8442 del 9/01/2012, n. 93520 del 27/02/2012, n. 135825 del 21/03/2012, n. 285010 del 19/06/2012;
5. di autorizzare, altresì, la medesima Società agricola, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., limitatamente al tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell'energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna della Società gestore della rete pubblica, denominata "Soco Biogas", da ubicarsi nel territorio del Comune di Oppeano (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7 mappale n. 240, 243, 262, 264, 266, 272, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo 133743 del 20/03/2012 e n. 285 del 19/06/2012;
6. di autorizzare la "Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s." la costruzione e l'esercizio di un impianto di essicazione del "digestato", completo di impianto di lavaggio dei fumi, pari ad una potenza termica assorbita di 630 kW, finalizzato:

- all'essiccazione del substrato in uscita dall'impianto di cui al punto 2. (digestato) mediante il recupero dell'energia termica prodotta dall'impianto di cui al precedente punto 3.;
- alla produzione di solfato ammonico tramite trattamento del vapore acqueo in uscita dal precedente punto,

pari a complessivi 5.040 MWh/anno (82 % della producibilità termica media impiegata di 6.160 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Oppeano (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7 mappale n. 243, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 9352 del 27/02/2012;

7. di autorizzare la "Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento (potenza termica impegnata 100 kW), a servizio della termostatazione del processo di fermentazione anaerobica, pari a 800 MWh/anno (13 % della producibilità termica media utile, pari a 6.160 MWh/anno), da ubicarsi in Comune di

Oppeano (vr), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali n. 240, 243, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. n. 93520 del 27/02/2012 e n. 285010 del 19/06/2012;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. di comunicare alla "Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s." nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato all'autorizzazione di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

10. di revocare, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi del 21 marzo 2012, la deliberazione della Giunta regionale n. 3563/2007, con la quale alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva autorizzato la medesima "Società agricola Boscoriondo di Pedrini M. ed E. s.s." alla costruzione e all'esercizio di un analogo impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

11. di approvare l'importo di € 141.158,25 (centoquarantunmilacentocinquantotto/25) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1755 del 14 agosto 2012 pag. 1/4

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE BOVINO), PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (BIOMASSE AGRICOLE VEGETALI DEDICATE) E FARINA DI MAIS , PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA BOSCORIONDO DI PEDRINI M. ED E. S.S." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI OPPEANO (VR):

1. Rispettare le prescrizioni proposte dal rappresentante del Comune di Oppeano in sede di Conferenza di servizi, ossia:
   a. realizzare le opere previste a non meno di 5 m. dall'unghia arginale (Tavola n. 5 del progetto allegato alla nota prot. n. 553019/48.24 del 05/10/2007);
   b. spostare lungo i confini aziendali la sistemazione a Verde prevista a Tavola n. 23 (allegato n. 02 del progetto allegato alla nota prot. n. 553019/48.24 del 05/10/2007) utilizzando le specie arboree elencate al Piano generale del Verde del Comune di Oppeano;
   c. realizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso all'impianto, per la parte indicata in Tavola n. 1 (allegato n. 02 del progetto allegato alla nota prot. n. 553019/48.24 del 05/10/2007).
2. Rispettare, altresì, la Convenzione stipulata con l'Amministrazione comunale di Oppeano per la cessione dell'energia termica eventualmente in esubero ai fabbisogni aziendali, repertoriata con il numero 854 del 09/05/2012.
3. Rispettare il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Verona, Vicenza e Rovigo, trasmesso alla Regione del Veneto con nota prot. n. 586828/48.24 del 22/10/2007, ossia:
   a. comunicare l'inizio dei lavori scavo all Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto – Nucleo Operativo di Verona;
   b. garantire l'assistenza archeologica continua con personale specializzato.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico del Consorzio di bonifica Veronese, trasmesso alla Regione del Veneto con nota prot. n. 136018 del 21/03/2012, ossia:
   a. realizzare il sistema di compensazione in modo da permettere la facile manutenzione, con un volume di invaso di almeno 393 mc e smaltimento delle acque nella rete superficiale con manufatto di limitazione della portata massima a 10 l/s;
   b. garantire la manutenzione e la pulizia in modo continuativo;
   c. trasferire tale obbligo in tutti gli atti di trasferimento della proprietà e/o della gestione degli immobili serviti dall'impianto;
   d. richiedere concessione recapito acque piovane prima dell'entrata in esercizio dell'impianto.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Verona (Settore Ambiente-U.O. Tutela e Valorizzazione Ambientale), trasmesso alla Regione del Veneto con nota prot. n. 134126 del 21/03/2012, ossia:
   a. rispettare i seguenti limiti alle emissioni al camino di espulsione dell'impianto di essicazione del "digestato":
      · Polveri = 10 mg/Nm^3
      · NH_3 = 20 mg/Nm^3
      · H_2S + mercaptani = 5 mg/Nm^3
   b. effettuare annualmente del analisi chimiche dei fumi di espulsione al camino dell'impianto di essicazione e conservare i risultati presso gli uffici aziendali;
   c. il campionamento sia riferito alla media di tre letture consecutive, nelel condizioni di esercizio più gravose secondo le metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (norme UNI EN);
   d. garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi dell'impianto di essicazione sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN 13284-1;

e. predisporre una presa elettrica – a norma - alimentata a 220 in prossimità del camino al fine di permettere il collegamento alla rete della strumentazione utile al campionamento;
f. realizzare apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi – lunghezza tronchetti 100 mm, diametro 3 o 4 pollici, filettatura a gas e tappo a vite).

6. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (impianto di rete elettrica privata) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare l'impianto di essicazione del "digestato", completo di impianto di lavaggio dei fumi conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia a servizio della termostatazione fermentatori anaerobici (800 MWh/anno). In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Con riferimento ai precedenti punti, predisporre, a monte delle utenze, un contabilizzatore dell'energia termica. Trasmettere alla Regione del veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i valori annui dell'energia termica impiegata per singola utenza.
11. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
12. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
13. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
14. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
15. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.

16. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Oppeano (VR).
17. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
18. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
19. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Oppeano e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
20. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua MWh/anno da calcolare) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
21. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
22. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
23. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
24. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
26. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella 1.1, sezione 3, parte III dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
27. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona).
28. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
29. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
30. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.

31. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e succ. modif. e integraz..
32. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
33. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
34. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
35. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
36. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Oppeano e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio dell'impianto.
37. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
38. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona), la visura camerale aggiornata.
39. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
40. Trasmettere, prima dell'avvio in esercizio dell'impianto, l'autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto di rete dell'energia elettrica.
41. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Oppeano la data di dismissione dell'impianto.
42. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
43. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) idonea appendice alla polizza fideiussoria n. 1750 del 24/05/2012 del fideiussore "Banco Popolare società cooperativa" allo scopo di adeguare l'importo inizialmente garantito (€141.158,25) per la rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto, con la maggiorazione prevista dalla D.G.R. n. 253/2012 per "oneri fiscali e spese tecniche nella misura del 10 %".

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nel parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Verona (pratica n. n. 71674, prot. n. 5136/p.i. del 20/04/2012).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1756 del 14 agosto 2012

"Società agricola Valbissara s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Nogara (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate). Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 29 luglio 2011 la "Società agricola Valbissara s.r.l.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio nel territorio del Comune di Nogara (VR) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 27 settembre 2011, ha provveduto a indire la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 15 dicembre 2011, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i Concessionari e/o Gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas ed energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall'insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto e gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la "Società agricola Valbissara s.r.l." ha la disponibilità delle superfici

interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 311874 del 5 luglio 2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 575747 del 9 dicembre 2011 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 14 novembre e 15 dicembre 2011;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con nota protocollo n. 311874 del 5 luglio 2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- a seguito dell'istanza di frazionamento del 14 maggio 2012, n. 140650.1/2012 in atti del 14 maggio 2012 (protocollo n. VR0140650), presentata l'11maggio 2012, dalla particella catastale originaria n. 81 del foglio 23, catastato terreni - Comune di Nogara (VR) sono state ricavate le particelle catastali derivate n. 173 e 174 del medesimo foglio 23, catastato terreni - Comune di Nogara (VR);

- a seguito dell'istanza di frazionamento del 14 maggio 2012, n. 140651.1/2012 in atti del 14 maggio 2012 (protocollo n. VR0140651), presentata l'11maggio 2012, dalla particella catastale originaria n. 152 del foglio 18, catastato terreni - Comune di Nogara (VR) sono state ricavate le particelle catastali derivate n. 159 e 160 del medesimo foglio 18, catastato terreni - Comune di Nogara (VR);

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Legnago (VR) il 28 giugno 2012 al n. 2533, serie 1T, e trascritto all'Ufficio del Territorio Conservatoria dei Registri immobiliari di Verona in data 29 giugno 2012, al Registro generale n. 22335 e Registro particolare n. 16101, come da atto notarile del 19 giugno 2012 a firma del dott. Cristiano Casalini, notaio

in Cerea (VR) (Rep. n. 10.982 e Racc. n. 6.351), risulta che la "Società agricola Valbissara s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Nogara (VR), catasto terreni, foglio 18, particella n. 159 e foglio 23, particella n. 173) sino al 18 giugno 2033;

- con atto di costituzione di servitù inamovibile di rete interrata per teleriscaldamento e costituzione di servitù di passaggio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Legnago (VR) il 25 giugno 2012 al n. 2465, serie 1T, e trascritto all'Ufficio del Territorio Conservatoria dei Registri immobiliari di Verona in data 26 giugno 2012, al Registro generale n. 21854 e Registro particolare n. 15747, come da atto notarile del 19 giugno 2012 a firma del dott. Cristiano Casalini, notaio in Cerea (VR) (Rep. n. 10.987 e Racc. n. 6.353), risulta che la "Società agricola Valbissara s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della rete di teleriscaldamento (Comune di Nogara (VR), catasto fabbricati, foglio 23, particella n. 168 sub 15, e catasto terreni foglio 23, particella n. 81);

- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato e costituzione di servitù di passaggio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Legnago (VR) il 25 giugno 2012 al n. 2464, serie 1T, e trascritto all'Ufficio del Territorio Conservatoria dei Registri immobiliari di Verona in data 26 giugno 2012, al Registro generale n. 21851 e 21852 e Registro particolare n. 15744 e 15745, come da atto notarile del 19 giugno 2012 a firma del dott. Cristiano Casalini, notaio in Cerea (VR) (Rep. n. 10.986 e Racc. n. 6.352), risulta che la "Società agricola Valbissara s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica privato (Comune di Nogara (VR), catasto terreni, foglio 18, particella n. 152 e foglio 23, particella n. 81);

- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Legnago (VR) il 28 giugno 2012 al n. 2534, serie 1T, e trascritto all'Ufficio del Territorio Conservatoria dei Registri immobiliari di Verona in data 29 giugno 2012, al Registro generale n. 22340 e Registro particolare n. 16104, come da atto notarile del 26 giugno 2012 a firma del dott. Cristiano Casalini, notaio in Cerea (VR) (Rep. n. 11.008 e Racc. n. 6.367), risulta che la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Nogara (VR), catasto fabbricati, foglio 18, particella n. 150 sub 6);

- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato e costituzione di servitù di passaggio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Legnago (VR) il 28 giugno 2012 al n. 2535, serie 1T, e trascritto all'Ufficio del Territorio Conservatoria dei Registri immobiliari di Verona in data 29 giugno 2012, al Registro generale n. 22341 e 22342 e Registro particolare n. 16105 e 16106, come da atto notarile del 26 giugno 2012 a firma del dott. Cristiano Casalini, notaio in Cerea (VR) (Rep. n. 11.009 e Racc. n. 6.368), risulta che la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Nogara (VR), catasto fabbricati, foglio 22, particella n. 341, catasto terreni, foglio 22, particella n. 336, e catasto fabbricati, foglio 18, particelle n. 151 sub 1, 151 sub 2, catasto terreni, foglio 18 particelle n. 117 e 152);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0235589 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (liquame bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona - Ufficio Locale di Legnago (VR), il 10 novembre 2011, al registro n. 3837, Mod. 3, la "Società agricola Valbissara s.r.l." ha la disponibilità della/e biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi del 184 bis/materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (pollina avicola), registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona - Ufficio Locale di Legnago (VR), il 10 novembre 2011, al registro n. 3847, Mod. 3, la "Società agricola Valbissara s.r.l." ha la disponibilità della/e biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi del 184 bis/materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (liquame bovino e liquame suino), registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona - Ufficio Locale di Legnago (VR), il 10 novembre 2011, al registro n. 3839, Mod. 3, la "Società agricola Valbissara s.r.l." ha la disponibilità della/e biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi del 184 bis/materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (liquame bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona - Ufficio di Verona 1, l'11 novembre 2011, al registro n. 10144, serie 3a, la "Società agricola Valbissara s.r.l." ha la disponibilità della/e biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi del 184 bis/materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 575747 del 9 dicembre 2011 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 363737 del 29 luglio 2011, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Alberto Benincà, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Verona al n. 454 e giurata presso il Tribunale di Verona - Sezione di Soave (VR) il 26 luglio 2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 230.057,80 (duecentotrentamilazerocinquantasette/80);

Preso atto, altresì, che con nota protocollo n. 599944 del 23 dicembre 2011, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento, con prescrizioni;

Considerato che alla data del 25 luglio 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argo-

mento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo";

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 67,67 % in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di origine extra-aziendale (32,32 % in peso);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher, modello J 320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,462 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2 E) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,245 MW);
4. di autorizzare la "Società agricola Valbissara s.r.l." (CUAA 03981430238), con sede legale e operativa in via Valbissara, n. 2 - Comune di Nogara (VR), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappale n. 159 e foglio 23, particella n. 173, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 363737 del 29 luglio 2011 e protocollo n. 566139 del 2 dicembre 2011;
5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Bio Valbissara", da ubicarsi in Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, particella n. 152 e foglio 23, particella n. 81, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 363737 del 29 luglio 2011 e protocollo n. 566139 del 2 dicembre 2011;
6. di autorizzare la "Società agricola Valbissara s.r.l." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 408 kW, a servizio:
   - della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (184 kW);
   - del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (stalle-spaccio aziendale-abitazioni) - 224 kW;

   pari a complessivi 2.466 MWh/anno (25 % della producibilità termica media impegnata, pari 9.960 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Nogara (VR), catasto fabbricati, foglio 23, particella n. 168 sub 15, e catasto terreni foglio 23, particella n. 81, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 529550 del 14 novembre 2011 e protocollo n. 566139 del 2 dicembre 2011;
7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea compreso tra la nuova cabina di consegna MT e trasformazione, denominata "Bio Valbissara" in derivazione in derivazione rigida a T su linea esistente "ZI Cp Nogara" da ubicarsi in Comune di Nogara (VR), catasto fabbricati, foglio 18, particelle n. 150 sub 6, n. 151 sub 1, 151 sub 2, catasto terreni, foglio 18 particelle n. 117 e 152 e catasto fabbricati, foglio 22, particella n. 341, catasto terreni, foglio 22, particella n. 336, compreso l'attraversamento dello scolo Dugal e della fossa Rondolina, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 566139 del 2 dicembre 2011;
8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;
9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappale n. 159 e foglio 23, particella n. 173, perdono efficacia e quindi decadono il 18 giugno 2033, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegato alla documentazione di progetto;
10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società agricola Valbissara s.r.l.";
11. di approvare l'importo di € 230.057,80 (in lettere duecentotrentamilazerocinquantasette/80) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1756 del 14 agosto 2012 pag. 1/5

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA EXTRA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA VALBISSARA S.R.L." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NOGARA (VR):

1. Rispettare le prescrizioni espresse in sede di Conferenza di servizi da parte del Rappresentante della Amministrazione comunale di Nogara, nonché dal rappresentante dell'ULSS 21, relative alla predisposizione di dispositivi di monitoraggio della falda superficiale e profonda, ossia:
   a. limitare la quota di perforazione del pozzo idrico dedicato all'approvvigionamento dei servizi igienici del personale ed al lavaggio occasionale dei piazzali, diniegando l'autorizzazione in falda profonda e limitando il prelievo alla sola falda superficiale; le acque prelevate dal pozzo in argomento dovranno, come prescritto in sede di conferenza da parte del rappresentante dell'ULSS 21, rispettare i parametri di potabilità almeno sotto il profilo batteriologico;
   b. attuare un piano di monitoraggio delle falde idriche, tramite:
      - la realizzazione di un piezometro spinto sino alla base del complesso sedimentario che ospita la falda idrica superficiale, ubicato idrogeologicamente a monte dell'insediamento produttivo, con funzione di "bianco" per caratterizzare ab-initio l'acqua prelevata;
      - la realizzazione di un piezometro intestato nel complesso sedimentario a raggiungere la prima delle falde in pressione, ubicato idrogeologicamente a monte dell'insediamento, con le stesse funzioni di "bianco";
      - la realizzazione di almeno due piezometri spinti sino alla base del complesso sedimentario che ospita la falda idrica superficiale, ubicati idrogeologicamente a valle dell'insediamento;
      - la realizzazione di un piezometro intestato nel complesso sedimentario contenente la falda in pressione, ubicato idrogeologicamente a valle dell'insediamento;
      - la predisposizione di una relazione sulla Caratterizzazione chimico-fisica-batteriologica dell'acqua di falda superficiale (piezometri superficiali) e profonda (piezometri profondi).
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. 156 dell'11 gennaio 2012), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 22686 del 17 gennaio 2012, ossia:
   a. siano rispettate le norme di esecuzione delle linee elettriche aeree esterne del D.M. 21 marzo 1988, contenente il regolamento di esecuzione della legge n. 339 del 28 giugno 1986;
   b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. gli eventuali incroci ed i parallelismi sotterranei con cavi di telecomunicazione siano realizzati secondo le norme CEI 11-17;
   g. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
   h. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6 settembre 1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre

anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;

i. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati verso terra.

3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, pervenuto con nota protocollo n. 599944 del 23 dicembre 2011, ossia:
   a. realizzare le barriere verdi con una conformazione più variegata rispetto a quelle visibili nei foto inserimenti di progetto al fine di rendere meno evidente la presenza dell'impianto;
   b. la recinzione prevista dovrà essere nascosta dalle opere di mitigazione al fine di attenuarne l'impatto da distanza;
   c. le superfici dei volumi andranno trattate con colorazioni verdi.
4. Rispettare le prescrizioni del parere favorevole dello studio di valutazione di invarianza idraulica espresso dal Consorzio di bonifica Veronese, con nota protocollo n. 512705 del 4 novembre 2011, ossia:
   a. il sistema di compensazione dovrà essere realizzato con modalità e tipologie che permettano la facile manutenzione, con volume di invaso di almeno 920 mc e smaltimento delle acque nella rete superficiale con manufatto di limitazione di portata massima a 22 l/s;
   b. il proprietario e i suoi aventi causa, oltre a provvedere alla realizzazione delle opere di compensazione, dovrà garantire la manutenzione e la pulizia in via continuativa;
   c. tale obbligo dovrà essere trascritto in tutti gli atti di trasferimento della proprietà e/o della gestione degli immobili serviti dall'impianto;
   d. il recapito delle acque piovane nella rete superficiale dovrà essere formalmente concessionato dal Consorzio previo presentazione di richiesta;
   e. dovrà essere limitato allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili e previsto, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc).
5. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.475 MWh/anno);
   b. strutture agricolo-produttive (991 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo

sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.

10. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
11. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
    a. materiale fecale non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona – Ufficio Locale di Legnago (VR), il 10 novembre 2011, al registro n. 3837, Mod. 3);
    b. materiale fecale palabile di origine avicola (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona – Ufficio Locale di Legnago (VR), il 10 novembre 2011, al registro n. 3847, Mod. 3);
    c. materiale fecale non palabile di origine bovina e suina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona – Ufficio Locale di Legnago (VR), il 10 novembre 2011, al registro n. 3839, Mod. 3);
    d. materiale fecale non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona – Ufficio di Verona 1, l'11 novembre 2011, al registro n. 10144, serie 3a).
12. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. materiale fecale non palabile di origine bovina pari a 3.650 t/anno;
    b. materiale fecale palabile di origine avicola pari a 1.460 t/anno;
    c. materiale fecale non palabile di origine suina pari a 1.460 t/anno.
13. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti 11. e 12., comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara (VR), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) e all'Azienda ULSS n. 21 Legnago (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas ed energia.
14. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
15. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
16. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Nogara (VR).
17. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
18. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
19. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara (VR) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
20. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 7.494 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.

21. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
22. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
23. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
24. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
26. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
27. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona).
28. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
29. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
30. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
31. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii..
32. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
33. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
34. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
35. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
36. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara (VR) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio dell'impianto.
37. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.

38. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona), la visura camerale aggiornata.
39. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
40. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Verona la data di dismissione dell'impianto.
41. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
42. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 230.057,80 (duecentotrentamilazerocinquantasette/80), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (riferimento pratica VV.F n. 75262 del 12 gennaio 2012).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1758 del 14 agosto 2012

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., promosso avanti il Tribunale di Agrigento dall'Istituto Finanziario Mediterraneo Spa (ISFIME SPA) contro Regione Veneto ed Equitalia Nord SpA.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario